

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 795

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

28/04/2024 - 05:29

Indice

1. DDL S. 795 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 795	4
1.2.2. Testo correlato 795 (SUPPLEMENTO)	46
1.2.3. Relazione 795-A	97
1.2.4. Testo approvato 795 (Bozza provvisoria)	121
1.2.5. Testo 1	133
1.2.6. Testo 1 (ANNESSO)	200
1.2.7. Testo 2	203
1.3. Trattazione in Commissione	272
1.3.1. Sedute	273
1.3.2. Resoconti sommari	274
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . 275	
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 59 (ant.) del 26/07/2023	276
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 63 (ant.) del 02/08/2023	281
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 64 (ant.) del 03/08/2023	289
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 59 (ant.) del 05/09/2023	291
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 65 (pom.) del 05/09/2023	292
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 66 (ant.) del 13/09/2023	296
1.3.2.1.7. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 62 (ant.) del 14/09/2023	304
1.3.2.1.8. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 63 (ant.) del 19/09/2023	305
1.3.2.1.9. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 67 (ant.) del 20/09/2023	306
1.3.2.1.10. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 65 (ant.) del 03/10/2023	311

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 68 (ant.) del 04/10/2023	312
1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 69 (pom.) del 10/10/2023	319
1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 70 (ant.) dell'11/10/2023	409
1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 72 (pom.) del 18/10/2023	413
1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 73 (ant.) del 24/10/2023	432
1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 75 (pom.) del 26/10/2023	441
1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 76 (ant.) del 27/10/2023	444
1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 78 (pom.) del 07/11/2023	453
1.4. Trattazione in consultiva	459
1.4.1. Sedute	460
1.4.2. Resoconti sommari	461
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	462
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 106 (pom.) del 12/09/2023	463
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 113 (pom.) del 20/09/2023	470
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 37 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/11/2023	474
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia)	477
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 74 (ant.) del 03/08/2023	478
1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 17/10/2023	481
1.4.2.2.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 90 (ant.) del 19/10/2023	484
1.4.2.2.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 91 (pom.) del 24/10/2023	488
1.4.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	491
1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 84 (ant.) del 06/09/2023	492
1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 88 (ant.) del 20/09/2023	496
1.4.2.3.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 95 (ant.) dell'11/10/2023	503
1.4.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	515
1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 111 (ant.) del 03/08/2023	516
1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 114 (pom.) del 05/09/2023	519
1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 117 (ant.) del 13/09/2023	522
1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 137 (pom.) del 25/10/2023	527
1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 142 (pom.) del 31/10/2023	530
1.4.2.4.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 143 (pom.) del 07/11/2023	536

1.4.2.4.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 145 (ant.) del 09/11/2023	853
1.4.2.4.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 146 (pom.) del 14/11/2023	862
1.4.2.5. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	887
1.4.2.5.1. 8ªCommissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 56 (pom.) del 01/08/2023	888
1.4.2.5.2. 8ªCommissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 57 (pom.) del 02/08/2023	891
1.4.2.5.3. 8ªCommissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 58 (pom.) del 05/09/2023	895
1.4.2.5.4. 8ªCommissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 59 (pom.) del 13/09/2023	901
1.4.2.5.5. 8ªCommissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 60 (pom.) del 19/09/2023	904
1.4.2.6. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	908
1.4.2.6.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 104 (pom.) del 01/08/2023	909
1.4.2.6.2. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 109 (ant.) del 06/09/2023	911
1.4.2.7. Comitato per la legislazione	931
1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 29 (ant.) dell'08/11/2023	932
1.5. Trattazione in Assemblea	934
1.5.1. Sedute	935
1.5.2. Resoconti stenografici	936
1.5.2.1. Seduta n. 124 del 14/11/2023	937
1.5.2.2. Seduta n. 125 del 15/11/2023	1041

1. DDL S. 795 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 795

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 795

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2023

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

Onorevoli Senatori. -

L'art. 47, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, richiede al Governo di sottoporre ogni anno alle Camere un disegno di legge finalizzato a “*rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori*”.

Il rispetto della cadenza annuale del disegno di legge in questione e della sua approvazione assume carattere fondamentale al fine di assicurare una piena e perdurante apertura alla concorrenza dell’intero sistema economico nazionale, consentendo di far fronte a situazioni sopravvenute capaci altrimenti di alterare la struttura concorrenziale di singoli mercati.

Si reputa, pertanto, necessario dare seguito all’approvazione della “legge annuale per il mercato e la concorrenza” avvenuta negli ultimi mesi della scorsa legislatura (legge 5 agosto 2022, n. 118), introducendo così una prassi virtuosa sin qui priva di riscontri nella recente storia istituzionale e legislativa italiana, nella quale non si è mai assistito all’approvazione della legge in discorso per due annualità consecutive.

Il presente disegno di legge si inserisce poi a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR), sotto un duplice profilo.

In primo luogo, l’approvazione annuale di una “legge sulla concorrenza” rientra tra gli impegni assunti dallo Stato italiano al cui rispetto risulta subordinato lo stanziamento dei fondi previsti nell’ambito dello stesso PNRR (si veda pag. 75 del medesimo Piano).

Secondariamente, il disegno di legge in questione contiene, in apertura, previsioni volte ad assicurare il raggiungimento della *milestone*, sempre fissata nel quadro del PNRR, relativa al potenziamento e alla pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale e alla promozione dell’utilizzo dei cc.dd. “contatori intelligenti” (*smart meters*), allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell’energia elettrica. Le necessità da ultimo enunciate appaiono ancor più impellenti nell’attuale quadro macroeconomico interno e internazionale, caratterizzato da un notevole incremento del costo dell’energia e dei prodotti energetici in genere, che ostacola e rallenta la crescita economica.

Sempre in una prospettiva di adeguamento agli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, che assicuri però al contempo la giusta considerazione degli interessi e delle peculiarità nazionali, si è deciso di affrontare in questa sede l’annoso tema delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio al dettaglio. In particolare, si sancisce l’assegnazione tramite procedure ad evidenza pubblica, ispirate a principi di *par condicio* e trasparenza, delle concessioni in discorso, salvaguardando però gli interessi degli attuali concessionari e dei lavoratori da questi impiegati.

In aggiunta a quanto sinora descritto, sono state poi inserite norme di dettaglio volte a favorire la diffusione della concorrenza in ulteriori settori.

Così, nel dettaglio, si interviene, in primo luogo, al fine di semplificare gli oneri e gli adempimenti amministrativi necessari al fine di svolgere attività di commercio al dettaglio, nonché disciplinare il delicato settore del commercio su aree pubbliche, anche al fine di superare contestazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea.

Si provvede, poi, a promuovere una maggiore concorrenza e capacità di scelta in ambito farmaceutico, senza diminuire la qualità dei servizi e dei prodotti offerti all’utenza, anche al fine di avviare un processo di riduzione dei prezzi praticati nei relativi mercati.

Si introduce una disciplina del c.d. servizio di *cold ironing*, vale a dire di quel processo che consente lo spegnimento dei motori navali durante l'ormeggio in porto, senza però far venir meno l'erogazione di energia richiesta per tale operazione e assicurando una migliore qualità dell'aria del centro abitato vicino al porto, la cui valorizzazione costituisce autonomo obiettivo previsto nel PNRR.

Infine, si introducono disposizioni che vanno nel senso di un rafforzamento e di una razionalizzazione dei poteri di accertamento e sanzionatori attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), senza però sacrificare, ma anzi potenziando, le fondamentali garanzie di difesa dei soggetti interessati dai relativi procedimenti.

Si evidenzia che le disposizioni qui brevemente descritte sono state in parte ricavate da documenti delle predette autorità amministrative indipendenti e, in particolare, dalle segnalazioni di AGCM del 19 marzo 2021, "*Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021*" (AS1730), e del 31 marzo 2022, "*Proposte di riforma concorrenziale relative ai settori dell'energia elettrica e del servizio idrico integrato ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2022*" (AS1824).

In particolare, sono state recepite le indicazioni non inserite nella "legge sulla concorrenza" approvata lo scorso anno, previa verifica della loro perdurante attualità.

In definitiva, si è deciso di privilegiare un approccio pragmatico e settoriale, teso a rimuovere singoli e specifici ostacoli al pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali e della libertà di iniziativa economica degli operatori interessati, in una prospettiva di riduzione dei controlli e dei vincoli amministrativi nei limiti di quanto strettamente indispensabile alla salvaguardia di interessi fondamentali dei consumatori e degli utenti.

Di seguito si illustra, pertanto, l'articolato del disegno di legge che qui viene in rilievo, allo scopo di farne emergere le ragioni di fondo e gli obiettivi perseguiti.

Capo I

Misure in tema di energia

Art. 1 (Misure per l'adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e dei piani per la rete di trasporto del gas naturale)

La disposizione introduce modificazioni al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante "*Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE*". In particolare, si prevede la modifica dell'articolo 16, comma 2, stabilendo che debba essere l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, a trasmettere ogni due anni, anziché annualmente, all'ARERA, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il piano decennale di sviluppo della rete.

Si prevede, inoltre, al fine di proceduralizzare l'approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, la sostituzione all'articolo 36, dei commi 12 e 13, del citato decreto legislativo, n. 93 del 2011. Più precipuamente si prevede che Terna S.p.A., gestore del sistema di trasmissione nazionale, predispona ogni due anni il Piano citato, in maniera coerente con gli obiettivi stabiliti nel PNIEC e lo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni biennio, all'ARERA e al MASE. Il Ministero medesimo è tenuto ad approvare il piano entro diciotto mesi, comprensivi anche dei termini per la VAS e per i

relativi adempimenti a carico di TERNA S.p.A.. L'approvazione del Piano avviene previa acquisizione del parere delle regioni interessate, le quali sono tenute a esprimerlo nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del parere medesimo, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate da ARERA. La norma in commento prevede, inoltre, che decorso tale termine assegnato alle regioni, il Ministero può procedere all'approvazione del Piano, in un'ottica di buon andamento e efficienza della Pubblica amministrazione.

In caso, invece, di parere negativo delle singole regioni interessate, potrà trovare applicazione l'istituto generale della conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, da attivarsi prontamente al fine di rispettare comunque il termine finale di diciotto mesi per l'approvazione del Piano.

La disposizione introdotta individua, inoltre, il contenuto del Piano, specificando che quest'ultimo debba contenere, tra l'altro, le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento. Si prevede poi l'obbligo per Terna S.p.A. di presentare, ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Il Piano può essere oggetto di integrazione. In tal caso, i termini di approvazione del Piano (diciotto mesi), nonché quelli di trasmissione da parte dell'ARERA al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della valutazione del Piano (6 mesi), sono ridotti della metà.

Infine, la disposizione prevede che il Piano sia sottoposto alla valutazione dell'ARERA, la quale effettua una consultazione pubblica, all'esito della quale trasmette la propria valutazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo.

Art. 2 (Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato)

La disposizione persegue la finalità di attuare il risparmio energetico e assicurare l'accesso a nuovi servizi, prevedendo, al comma 1, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con ARERA, debba promuovere campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione.

Si prevede poi che ARERA disciplini gli obblighi di assicurare, in capo alle imprese distributrici, l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, rispettando i requisiti funzionali e tecnici minimi, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

Si modifica, inoltre, l'articolo 9, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, affidando ad Acquirente Unico S.p.A. il compito di mettere a disposizione del cliente finale, o di un soggetto terzo da questi designato formalmente, i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e del gas naturale, per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale. Il Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale è il sito istituzionale dove i consumatori possono accedere ai dati relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui sono titolari, compresi i propri dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali, in modo semplice, sicuro e gratuito.

Si aggiunge, inoltre, all'articolo 9, comma 3, una nuova lettera, *e-bis*), ai sensi della quale l'ARERA adotta le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le

imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché le attività funzionali per l'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza avvengano in modo centralizzato per il tramite di Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato.

La norma in commento prevede, infine, l'istituzione presso Acquirente Unico S.p.A. di un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale. Il registro medesimo mette a disposizione, in maniera gratuita ai clienti medesimi, ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi.

Art. 3 (Servizi di cold ironing)

Al fine di favorire l'elettrificazione dell'alimentazione delle navi ormeggiate in porto, si rende necessario introdurre un quadro legislativo di riferimento chiaro, completo e conforme ai principi della concorrenza del servizio di *cold ironing*, apportando modificazioni all'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

In particolare, si introduce una definizione di "infrastruttura di *cold ironing*", da intendersi quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. Si chiarisce, inoltre, che l'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto è considerata un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing* e non costituisce servizio di fornitura di energia elettrica. L'operatore che gestisce l'infrastruttura di *cold ironing* è definito come (i) un cliente finale ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa, nonché (ii) un consumatore finale dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Rispetto alla normativa vigente (di cui al ridetto articolo 34-*bis*), nel sostituire il comma 1 della norma, si specifica che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere l'applicazione di uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sull'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing*, per un periodo di tempo proporzionato al fine di incentivare il servizio stesso di *cold ironing*.

I soggetti gestori delle infrastrutture di *cold ironing* sono tenuti a trasferire i benefici a essi accordati ai sensi dei commi 1 (sconto sugli oneri generali di sistema) e 2 (applicazione di un'aliquota di accisa ridotta) del citato articolo 34-*bis* agli utilizzatori finali del servizio stesso.

Agli utilizzatori finali sono garantite condizioni di accesso (al servizio) e di fornitura (del servizio) eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di *cold ironing* insista su aree portuali già affidate in concessione, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori.

ART. 4 (Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale)

La disposizione è finalizzata ad aggiornare il quadro vigente di regolamentazione del funzionamento dei mercati energetici con l'obiettivo di rafforzare il processo di liberalizzazione dei mercati energetici, anche con riferimento agli obblighi in capo agli


operatori, intervenendo per la riforma della disciplina dell'elenco dei venditori di gas naturale in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione con il settore elettrico.

La norma apporta due modifiche all'art. 17 del d.lgs. 164/2000.

Con la prima modifica ci si limita a sostituire il riferimento al Ministero dello sviluppo economico con quello al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di allineare la disposizione normativa con il mutato quadro delle competenze in materia di energia.

Con il secondo intervento viene sostituito il comma 3 dell'art. 17 del D.lgs 164/2000, riguardante l'attività di vendita di gas naturale, prevedendo una riforma della disciplina dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali, al fine di armonizzarla con quella dell'analogo elenco elettrico (decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2022, n. 164) e di rafforzare la funzione dell'elenco gas quale strumento dissuasivo nei confronti di comportamenti non corretti e opportunistici nel mercato della vendita finale. Viene infatti estesa ai venditori di gas la disciplina (già prevista per il settore elettrico) del procedimento speciale di esclusione dall'Elenco a fronte di violazioni e delle condotte irregolari gravi nell'attività di vendita sanzionate da AGCM, ARERA, GPDP e Agenzia delle Dogane. Il regolamento ministeriale che disciplina l'Elenco venditori di gas naturale è adottato sulla base di una proposta formulata dall'ARERA, come avvenuto per il settore elettrico.

L'armonizzazione della disciplina dell'elenco venditori di gas naturale ai clienti finali con quella dell'analogo elenco del settore elettrico consente di perseguire un'omogeneizzazione dei requisiti delle imprese interessate e delle procedure di iscrizione e permanenza nell'elenco, che sarebbero gestite unitariamente. In ultima istanza, si produrrebbe una semplificazione degli adempimenti amministrativi sia in capo alle imprese (es. si eviterebbero duplicazioni documentali) che all'amministrazione tenuta ad istruire le pratiche ed effettuare i controlli. L'intervento proposto si rende opportuno alla luce del fatto che molte imprese operano, in qualità di venditori, in entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, come si può evincere dal grafico che segue, il quale mostra, per ciascun anno, i gruppi societari attivi nella vendita ai clienti domestici distinti per settore, con indicazione anche il numero di quelli attivi su entrambi i settori (dati Autorità di regolazione per energia reti e ambiente).



Infine, in coerenza con quanto previsto per il settore elettrico, è assegnato all’Autorità di regolazione energia, reti e ambiente il compito di definire la proposta di disciplina dell’elenco venditori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

Capo II

Misure in materia di commercio al dettaglio

Art. 5 (Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

La disposizione si inserisce nel complesso di norme che regolano la materia delle concessioni di commercio al dettaglio su aree pubbliche (c.d. commercio ambulante), al fine di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea, ai sensi della Direttiva Servizi 2006/123/CE (cd. Direttiva *Bolkestein*) e di rimuovere le problematiche che hanno determinato le contestazioni da parte della Commissione UE nei confronti dell'Italia sul tema.

È noto che la direttiva *Bolkestein* sul punto è stata inizialmente recepita a mezzo dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il quale ha disposto che, con intesa da adottarsi in sede di Conferenza unificata, venissero individuati, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto ed a quelle prorogate.

L'intesa Stato-regioni di cui sopra è stata adottata nel 2012 (Intesa n. 83/CU del 5 luglio 2012) e attuata con Documento delle Regioni e Province Autonome del 24 gennaio 2013, che

ha proposto di utilizzare un limite unico a livello nazionale di durata delle concessioni, pari a 12 anni, al fine di consentire il recupero degli investimenti effettuati.

In tale contesto, l'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 244 del 2016 (cd. milleproroghe) ha successivamente prorogato al 31 dicembre 2018 la scadenza delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva *Bolkestein*, al fine di allineare le scadenze delle concessioni stesse. Il termine è stato poi portato al 31 dicembre 2020 dalla legge di Bilancio per il 2018 (art. 1, commi 180 e ss., L. 27 dicembre 2017, n. 205).

Con la legge di Bilancio per il 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 686, lettere a) e b), il legislatore, novellando gli articoli 7 e 16 del D. Lgs. n. 59 del 2010, ha mutato l'orientamento rispetto a quanto fatto nel 2010 e ha espressamente sancito l'esclusione del commercio al dettaglio su aree pubbliche dal novero dei servizi rientranti nel campo di applicazione del decreto (e dunque della stessa direttiva) e ha escluso l'applicabilità al settore in parola delle procedure di selezione tra diversi candidati ai sensi dell'articolo 16 del citato D. Lgs. n. 59.

Ha fatto seguito l'articolo 181, comma 4-*bis*, D. L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020 (decreto Rilancio), ha poi stabilito che *“le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività”*.

Le ulteriori evoluzioni sono state caratterizzate dall'innestarsi del periodo emergenziale. In particolare, il legislatore, intervenendo nuovamente sulla materia *de qua*, durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha introdotto l'art. 26-*bis* del D.L. n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, e ha stabilito che alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e, conseguentemente ha previsto che le stesse conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

Da ultimo, l'articolo 56-*bis* della legge n. 106 del 2021, ha stabilito che i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, entro il termine di cui all'articolo 26-*bis* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

In applicazione delle norme sopra riportate molti comuni hanno dunque avviato i procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori. Tuttavia i procedimenti non sono stati conclusi perché annullati in autotutela dopo il loro avvio (è il caso di Roma e Milano), oppure

non sono mai stati avviati in ragione del parere 15 febbraio 2021 n. 210161 dell' l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (interpellata dal Comune di Roma sulla messa a gara o meno dei posteggi pubblici, con richiesta di parere ai sensi dell'articolo 21, L. n. 287 del 1990) e delle pronunce dei Tribunali amministrativi regionali che hanno affermato la doverosa disapplicazione della disposizione che sottraeva la concessione dei posteggi alla direttiva servizi.

La disposizione in esame mira a riportare, nel quadro delle regole europee, la disciplina delle concessioni dei posteggi e in tale chiave afferma che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate per una durata di dieci anni, sulla base di procedure, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge (comma 1).

La disposizione, inoltre, al fine di incrementare la concorrenza, prevede al comma 2 che le linee guida cristallizzate al comma 1 debbano uniformarsi ai seguenti parametri:

- a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
- b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della micro-impresa, così come definita ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;
- c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo;

Il comma 3 prevede che le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiano una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. Inoltre, prevede che la prima ricognizione sia effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Quanto alle concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della legge con procedure selettive ovvero già rinnovate o assegnate ai sensi dell'art. 181, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4 prevede che esse continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo concessorio.

Per le concessioni contemplate dall'articolo 181, commi 4-*bis* (ossia quelle che alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione 77/2020 risultavano scadenti entro il 31 dicembre 2020) che invece non siano state ancora rinnovate in base al citato articolo 181, commi 4-*bis*, il comma 5 della disposizione in commento delinea un iter finalizzato a consentire la conclusione dei procedimenti entro una delimitata finestra temporale. Sono interessati da questa disposizione i procedimenti che sono stati avviati ma che poi non sono stati conclusi a causa di sospensione o annullamento in autotutela o per inerzia dell'amministrazione, in molti legati al tenore delle pronunce giudiziarie sopra menzionate.

Al fine di assicurare, comunque, il completamento delle procedure di cui al comma 5, il comma 6 esplicita che ai procedimenti in discorso si applica, decorso inutilmente il suddetto termine di sei mesi, il meccanismo del c.d. silenzio assenso, salvo ovviamente l'esercizio del potete di autotutela in caso di successivo accertamento della mancanza dei requisiti per il rinnovo al momento della presentazione della relativa istanza.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, il comma 6 prevede che, nelle more della preparazione dello svolgimento delle gare, alle concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata vista.

Infine, le menzionate abrogazioni di cui al comma 7 sono funzionali al superamento delle sopra sintetizzate contestazioni mosse dalla Commissione europea e, dunque, a evitare l'avvio di una formale procedura di infrazione da parte della stessa. L'abrogazione riguarda gli articoli 7, comma 1, lettera f-bis) e 16, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2010, l'articolo 1, comma 1181, della legge 205/2017 e, infine, l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e le disposizioni introdotte dal predetto comma. Non riguarda invece la lettera c) della legge 145/2018 in ragione del carattere assorbente della nuova disciplina concorrenziale dettata, che si sostituisce integralmente alla vecchia intesa in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012 prevista dall'articolo 70 del decreto legislativo 59/2010 (abrogato dalla lettera c), cit.).

Art. 6 (Semplificazioni in materia di attività commerciali)

La disposizione in esame introduce ulteriori misure di semplificazione amministrativa in materia di attività commerciali ed affini.

Il comma 1 prevede una modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Si stabilisce che al suddetto articolo, che disciplina le vendite straordinarie, venga aggiunto un ulteriore comma per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, nel caso in cui un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, permettendo di presentare ai SUAP di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati e di fornire tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività.

Inoltre, in alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai comuni.

Tali modifiche permettono di porre la disposizione in linea con le tendenze in atto nell'ordinamento e, in particolare, con l'attuale articolo 19-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990, concernente i procedimenti amministrativi per i quali siano richieste più SCIA da presentare ad amministrazioni diverse ovvero più comunicazioni, attestazioni, asseverazioni o notifiche, a loro volta da effettuarsi presso amministrazioni diverse.

Capo III

Misure in materia sanitaria

Art. 7 (Preparazione dei farmaci galenici)

La disposizione introdotta interviene sulla disciplina di cui all'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, recante "*Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*", eliminando i profili anticoncorrenziali della norma.

La versione attualmente vigente della suddetta norma prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende "*alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente*".

La summenzionata norma prevede un peculiare obbligo per il soggetto allestitore di un preparato galenico magistrale di realizzare in via autonoma il principio attivo necessario al preparato, quando vi sia un farmaco prodotto industrialmente che risulti soggetto a diritti di brevetto.

L'AGCM, a tal proposito, già con segnalazione dell'8 ottobre 2015, aveva evidenziato le criticità derivanti sul piano concorrenziale dalla vigenza della disposizione in esame.

In relazione alla questione dei limiti della c.d. "eccezione galenica", inoltre, si segnalano alcune pronunce giurisprudenziali e, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4257/2015, con la quale è stato chiarito che "*se il principio attivo si trova in commercio allo stato di materia prima il farmacista si approvvigiona di esso dal produttore e procede all'allestimento. Se invece il principio attivo si trova all'interno di un medicinale industrialmente prodotto, non può fare altro che utilizzare quello, poiché non vi è altro modo per garantire al paziente la possibilità di usufruire del medicinale personalizzato che gli è stato prescritto dal medico*". "*In altri termini il farmacista – chiarisce ancora il Consiglio di Stato - per preparare la formula galenica, deve nel caso di specie rivolgersi direttamente all'eventuale titolare del brevetto o alle aziende o distributori autorizzati per ottenere il principio attivo soggetto a privativa industriale*".

Tali pronunce hanno direttamente inciso sulla portata della norma in questione e sollecitato una riflessione sul contemperamento tra tutela della proprietà industriale ed esigenze connesse alla tutela della salute.

In tale ultima prospettiva, preso atto che da un'abrogazione del divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente non emergono rischi per la salute del cittadino, si procede all'intervento normativo in esame, ferma restando l'impossibilità per il farmacista di utilizzare nella preparazione dei medicinali galenici principi attivi direttamente estratti, tramite il c.d. "sconfezionamento", dai medicinali industriali presenti in commercio.

Capo IV

Disposizioni relative ai poteri e ai procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Art. 8 (Effetti delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e controllo giurisdizionale)

La disposizione normativa sulla quale si interviene, vale a dire l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 3 del 2017, recita attualmente quanto segue:

«Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato. Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della decisione medesima. Quanto previsto al primo periodo riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalità e l'esistenza del danno».

La modifica è quindi volta a sancire espressamente la potestà del Giudice amministrativo, in sede di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori emessi dall'AGCM, di sindacare le valutazioni tecniche extragiuridiche da questa compiute, anche qualora esse risultino opinabili e, quindi, insuscettibili di dare un risultato univoco.

Tale estensione del potere di cognizione della giurisdizione amministrativa assolve una fondamentale funzione di garanzia nei confronti degli operatori economici incisi dai provvedimenti sanzionatori. Ciò anche e soprattutto in ragione del fatto che, sulla base del medesimo D.lgs. n. 3 del 2017, le sentenze definitive in materia *antitrust* assumono valore di piena prova, quanto ai fatti accertati, nei giudizi civili di risarcimento del danno eventualmente cagionato a terzi privati dall'illecito anticoncorrenziale (cc.dd. "giudizi *follow-on*").

Peraltro, la nuova formulazione appare in linea con la più recente giurisprudenza amministrativa, la quale ammette ormai pacificamente il c.d. "sindacato intrinseco", vale a dire la possibilità di sindacare le valutazioni tecniche opinabili poste a fondamento dei provvedimenti sanzionatori emessi dalle Autorità amministrative indipendenti e, in particolare, dall'AGCM.

Infine, l'intervento elimina qualsiasi residua incertezza circa la piena conformità dell'ordinamento italiano al principio di "*full jurisdiction*" in materia di sanzioni amministrative di particolare afflittività, come tali equiparate alle sanzioni penali, a più riprese sancito dalla Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Art. 9 (Termine per il controllo delle concentrazioni)

La disposizione normativa oggetto di modifica, vale a dire l'articolo 16, comma 8, della legge n. 287 del 1990, prevede attualmente che qualora l'AGCM ritenga che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di determinare effetti restrittivi sulla concorrenza, è tenuta ad avviare un procedimento istruttorio entro trenta giorni dal ricevimento della relativa notifica, il quale deve concludersi entro il termine perentorio di quarantacinque giorni.

Un tale termine appare tuttavia eccessivamente breve rispetto alla necessità di approfondire tutti gli aspetti rilevanti della concentrazione, anche attraverso il ricorso ai più opportuni strumenti di analisi economica.

Ad esempio, come evidenziato dalla stessa Autorità nella succitata segnalazione del 2021 (AS1730), un termine così breve rende particolarmente difficoltoso, se non sostanzialmente impossibile, il ricorso a indagini di mercato volte ad acquisire elementi utili a definire i mercati rilevanti e a valutare gli effetti della concentrazione.

Pertanto, appare utile raddoppiare il termine attualmente previsto, in linea con quanto richiesto sempre dall'Autorità interessata. Tale estensione del termine si rivela utile non solo ai fini di un maggiore approfondimento delle analisi svolte dall'Autorità, ma anche per un pieno esercizio del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa dell'operatore economico coinvolto, il quale viene così a disporre di un tempo congruo per poter svolgere i propri approfondimenti e per produrre elementi utili alla valutazione complessiva dell'operazione posta in essere.

La modifica non sembra avere invece conseguenze di sorta rispetto alla valutazione delle concentrazioni che non danno luogo a criticità di natura concorrenziale e che non necessitano quindi di un approfondimento istruttorio. Le concentrazioni da ultimo indicate costituiscono invero la stragrande maggioranza delle operazioni notificate all'Autorità (nel corso del 2020 esse hanno rappresentato il 92% delle concentrazioni esaminate dall'Autorità), le quali continuerebbero a essere autorizzate nella fase 1 e, quindi, entro il primo termine di trenta giorni dalla notificazione.

Art. 10 (Misure per l'attuazione del regolamento 2022/1925/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022)

La disposizione normativa è volta ad attribuire all'Autorità tutte le funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. "Digital Market Act", di seguito DMA).

Tale conferimento appare in linea con il citato DMA, dal momento che:

- a) il regolamento, nel disciplinare gli obblighi di coordinamento e cooperazione fra Autorità, si riferisce alle Autorità di concorrenza di cui all'art. 1, par. 6, del DMA e quindi, a livello nazionale, all'AGCM;
- b) il *Considerando 91* del regolamento afferma che "La Commissione è l'unica autorità a cui è conferito il potere di applicare il presente regolamento. Al fine di sostenere la Commissione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di conferire alle rispettive autorità nazionali competenti che applicano le norme in materia di concorrenza il potere di svolgere indagini relativamente a possibili inosservanze da parte dei gatekeeper di taluni obblighi di cui al presente regolamento. Ciò potrebbe essere rilevante in particolare nei casi in cui non si possa stabilire sin dall'inizio se il comportamento di un gatekeeper sia in grado di violare il presente regolamento, le norme in materia di concorrenza che l'autorità nazionale competente ha il potere di applicare, o entrambi. L'autorità nazionale competente che applica le norme in materia di concorrenza dovrebbe riferire alla Commissione i risultati concernenti possibili inosservanze da parte dei gatekeeper di taluni obblighi di cui al presente regolamento affinché la Commissione possa avviare procedimenti di indagine sull'eventuale inosservanza, nel suo ruolo di unica autorità preposta all'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento".

Tuttavia, l'intervento normativo si rende necessario, dal momento che, in assenza di un esplicito conferimento ad opera del diritto interno, l'AGCM è allo stato priva dei poteri necessari per svolgere le funzioni previste dal regolamento e, in particolare, quelle di cui all'art. 38, par. 7, del regolamento.

In particolare, la norma si articola in otto commi.

Il comma 1 assolve la funzione di designare esplicitamente l'AGCM quale autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, sulla falsariga della terminologia tipicamente utilizzata in casi analoghi. Si sottolinea, infatti, che, pur essendo la Commissione europea l'istituzione competente a garantire il rispetto del DMA da parte delle imprese c.d. *gatekeeper*, l'applicazione del Regolamento *de quo* si inserisce in un contesto di stretta cooperazione tra la Commissione europea e le autorità nazionali responsabili per l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, nel quale queste ultime svolgeranno un ruolo essenziale per l'efficace implementazione del DMA stesso.

Il comma 2, coerentemente con il comma 1, chiarisce che l'AGCM costituisce il referente della Commissione e della rete di autorità per tutti gli adempimenti previsti dal DMA, ovvero tutte le forme di coordinamento e di cooperazione ivi indicati. Si ricorda, infatti, che, in analogia con quanto previsto dal Regolamento (UE) 16 dicembre 2002 n. 2003, il DMA prevede molteplici strumenti di collaborazione tra Commissione europea e autorità designata, quali, a titolo meramente esemplificativo, lo scambio di informazioni e l'esecuzione di accertamenti ispettivi.

Inoltre, il comma 2 è funzionale ad attribuire all'AGCM il potere di regolamentare le procedure e le modalità con le quali tali adempimenti saranno posti in essere, non potendo essere automaticamente applicabili le procedure già vigenti per l'applicazione della normativa sulla concorrenza.

Al riguardo, è necessario sottolineare che l'applicazione del DMA a livello nazionale ha due parametri di riferimento che dovranno essere opportunamente bilanciati, ovvero la prassi applicativa già maturata in materia di concorrenza e le procedure di esecuzione che sono in corso di definizione in ambito unionale. Infatti, i procedimenti che saranno svolti dalla Commissione europea in applicazione del DMA presentano peculiarità proprie rispetto ai procedimenti *ex artt.* 101 e 102 TFUE, in termini di diritti dei terzi e accesso al fascicolo, peculiarità che devono trovare puntuale riscontro in ambito nazionale, eventualmente con l'adozione di procedure *ad hoc*. La scelta di attribuire questo potere regolamentare all'AGCM appare la più opportuna, assicurando la flessibilità necessaria e la capacità di adeguare tempestivamente le procedure interne alle omologhe disposizioni adottate dalla Commissione europea.

Il comma 3 è funzionale all'attuazione dell'art. 38 del DMA, anche con specifico riferimento al par. 7, che prevede la possibilità che l'autorità di concorrenza svolga nell'ordinamento indagini finalizzate all'eventuale accertamento da parte della Commissione europea delle violazioni del DMA. L'esercizio di questa facoltà, essenziale per consentire alle autorità di concorrenza di contribuire efficacemente all'implementazione del DMA nell'ordinamento nazionale, presuppone l'espressa attribuzione dei poteri di indagine e sanzionatori già

esistenti previsti dal Titolo II, Capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Per le stesse ragioni già illustrate con riferimento al precedente comma 2, alle quali si rinvia, anche il comma 3 si chiude con la possibilità di adottare le necessarie procedure per l'esercizio di questi poteri nei confronti dei soggetti interessati.

Il comma 4, strettamente collegato al precedente comma 3, richiama specificatamente i poteri sanzionatori previsti dagli articoli 12 e 14 della legge n. 287/1990.

La possibilità per l'AGCM di applicare le sanzioni previste nel Titolo II, Capo II è già insita nel precedente comma 3. Tuttavia, il presente comma 4 chiarisce che tale richiamo vale solo per le sanzioni già previste con riguardo ai poteri di indagine dell'AGCM, e non include il potere di irrogare le diffide e sanzioni di cui all'art. 15 della legge n. 287/90, correlate all'accertamento della violazione sostanziale delle norme di concorrenza; tale potere, *mutatis mutandis* in sede di applicazione del DMA, spetta alla sola Commissione europea.

Il comma 5 è funzionale a garantire all'AGCM, nell'espletamento delle funzioni derivanti dal DMA, ivi incluso lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, la collaborazione della Guardia di Finanza, con le medesime modalità e con l'esercizio dei poteri già previsti nell'ambito della collaborazione per l'applicazione della normativa in materia di concorrenza, ovvero dall'art. 14 della legge n. 287/90 e dall'art. 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il comma 6 prevede un vincolo di scopo delle informazioni raccolte ad esito delle indagini svolte in applicazione del DMA, circoscrivendone il possibile uso e ponendosi su una linea di continuità e coerenza con il plesso normativo unionale.

Il comma 8 fa, in ogni caso, salve le competenze generali di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ad alcuni dei profili disciplinati dal regolamento, per i quali più evidente appare il rischio di violazione del diritto fondamentale alla tutela e alla riservatezza dei dati personali.

L'esplicitazione di tale clausola di salvaguardia, pur ricavabile dall'ordinamento sovranazionale, si rende necessaria al fine di evitare, sul piano interno, potenziali conflitti e sovrapposizioni di competenze, nonché allo scopo di evitare maggiori oneri amministrativi a carico dei soggetti privati sottoposti alla vigilanza delle Autorità che qui vengono in rilievo.

Relazione tecnica

Capo I

Misure in tema di energia

Art. 1 (Misure per l'adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e dei piani per la rete di trasporto del gas naturale)

La norma introdotta, al comma 1, lett. a), prevede la modifica dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, stabilendo che debba essere l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale, in luogo del Gestore, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, a trasmettere ogni due anni, anziché annualmente, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il piano decennale di sviluppo della rete.

Al comma 1, lett. b) si prevede, inoltre, nell'ottica di procedimentalizzare l'approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, la sostituzione all'articolo 36, dei commi 12 e 13, del citato decreto legislativo, n. 93 del 2011. La norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2 (Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato)

Commi 1 e 2. Si prevede che i costi relativi agli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti sono coperti, come, del resto, altri obblighi informativi posti a carico delle predette imprese, dai corrispettivi relativi agli oneri per le spese di trasporto e di gestione dei contatori, corrispondenti a una specifica voce della bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale.

Comma 3. Con riferimento alla modalità di copertura dei costi di cui alla lettera a), punto 1) e punto 2) del comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 102 del 2014, pari a 500.000 euro per il 2023 e 1.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede al **comma 4** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che presenta adeguate disponibilità.

La spesa in argomento è stata quantificata in 500.000 euro per l'anno 2023 e 1.000.000 di euro per l'anno 2024 al fine di tenere conto dell'iter di approvazione parlamentare del disegno di legge in argomento e la presumibile entrata in vigore del provvedimento, nonché dei tempi delle procedure approvvigionative, che rendono necessario prevedere una "spalmatura" della spesa in un arco temporale biennale.

Si precisa che si tratta di spese in conto capitale in quanto attengono all'attivazione dei servizi di messa a disposizione informatica dei dati del contatore di fornitura, nonché alle connesse attività funzionali alla predetta attività, a supporto pertanto della piattaforma in argomento. Per quanto riguarda invece l'attività di gestione corrente del sistema, stimate in 270.000 euro annui,



ad esso vi provvederà Acquirente Unico S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio della società rientrando tali attività nelle competenze proprie della predetta Società.

I costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del proposto comma 3-bis del citato articolo 9 sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti da ARERA; tali costi sono stimati in 100 mila euro annui. Pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3 (Servizi di cold ironing)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Del resto, il vigente articolo 34-bis prevede già che all'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing* (i) non si applicano gli oneri generali di sistema e (ii) un regime *ad hoc* per l'applicazione delle accise. A ben vedere, anzi, la proposta in commento chiarisce che l'Autorità adotta provvedimenti volti a prevedere, sulla predetta energia, l'applicazione di uno "sconto" degli oneri generali di sistema per un periodo di tempo proporzionato in rapporto alla finalità di promuovere la diffusione del servizio di *cold ironing*.

Art. 4 (Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a modificare la disciplina dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali del gas naturale, al fine di armonizzarla con quella dell'analogo elenco elettrico (decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2022, n. 164) e di rafforzare la funzione dell'elenco gas quale strumento dissuasivo nei confronti di comportamenti non corretti e opportunistici nel mercato della vendita finale. Viene infatti estesa ai venditori di gas la disciplina (già prevista per il settore elettrico) del procedimento speciale di esclusione dall'Elenco a fronte di violazioni e delle condotte irregolari gravi nell'attività di vendita sanzionate da AGCM, ARERA, GPDG e Agenzia delle Dogane.

Il procedimento speciale volto all'esclusione degli iscritti dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali è gestito dalle risorse già in organico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Parimenti non comporta nuovi o maggiori oneri il compito assegnato ad ARERA di definire la disciplina in esame, trattandosi di estensione di competenze di cui la stessa è già titolare.

Capo II

Misure in materia di commercio al dettaglio

Art. 5 (Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

La disposizione interviene a risolvere l'annoso tema delle concessioni di posteggio per l'esercizio di attività di commercio al dettaglio, anche al fine di chiudere la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato rispetto della c.d. "Direttiva Bolkestein" (Dir. 2006/112/Ce).



In particolare, il **comma 1** prevede che le concessioni debbano essere rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure di evidenza pubblica, sulla base di apposite linee-guida la cui adozione viene rimessa al Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di conferenza unificata.

Il **comma 2** stabilisce poi che, al fine di incrementare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 devono perseguire le seguenti finalità:

- a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
- b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della micro-impresa, così come definita ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;
- c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

Il **comma 3** attribuisce alle amministrazioni competenti, *nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente*, al rilascio dei titoli concessori il compito di mappare annualmente l'ambito delle aree concedibili ai fini della messa a gara, parimenti con cadenza annuale, delle stesse.

Il **comma 4** prevede che debbano continuare ad avere efficacia le concessioni già assegnate con procedura selettiva ovvero ai sensi dell'art. 181, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del D.l. n. 34 del 2020.

Il **comma 5** delinea, invece, un procedimento finalizzato a consentire il rinnovo sulla base delle regole già vigenti per quelle concessioni che, alla data di entrata in vigore della legge, non siano già state rinnovate, prevedendone la conclusione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e disponendo la perdurante efficacia dei titoli fino al completamento del procedimento stesso.

Il **comma 6** stabilisce che, al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

Il **comma 7**, infine, abroga, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, le previsioni di cui al comma 1181 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, e al comma 686, lettere a) e b), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni introdotte dal predetto comma.

Le norme passate in rassegna hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6 (Semplificazioni in materia di attività commerciali)

La disposizione in esame introduce un'ulteriore misura di semplificazione amministrativa in materia di attività di commercio al dettaglio, aggiungendo un ulteriore comma all'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.



La nuova disposizione semplifica gli adempimenti procedurali necessari nel caso in cui un'impresa intenda svolgere contemporaneamente, in più esercizi anche collocati in diversi comuni, vendite straordinarie, prevedendosi la possibilità di inviare un'unica comunicazione al SUAP di uno solo dei comuni interessati.

Inoltre, in alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.

Le norme così introdotte presentano carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo III

Misure in materia farmaceutica

Art. 7 (Preparazione dei farmaci galenici)

La disposizione introdotta interviene sulla disciplina di cui all'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, recante "*Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*", eliminando i profili anticoncorrenziali della norma, tramite la soppressione delle parole "*purché non si utilizzino principi realizzati industrialmente*".

La norma così introdotta presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV

Disposizioni relative ai poteri e ai procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Art. 8 (Effetti delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e controllo giurisdizionale)

La disposizione modifica l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, sopprimendo le parole ivi contenute che apparentemente limitano la cognizione del Giudice amministrativo in sede di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori in materia *antitrust*, estendendo la cognizione stessa anche ai profili tecnici opinabili.

La norma così introdotta presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9 (Termine per il controllo delle concentrazioni)

La disposizione amplia il termine attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per la conclusione del procedimento istruttorio in materia di concentrazioni, a seguito della notifica effettuata dagli operatori economici interessati.

La norma così introdotta presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 10 (Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022)

La disposizione normativa è volta ad attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutte le funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. "Digital Market Act", di seguito DMA).

L'intervento normativo si rende necessario, dal momento che, in assenza di un esplicito conferimento ad opera del diritto interno, l'AGCM è allo stato priva dei poteri necessari per svolgere le funzioni previste dal regolamento e, in particolare, quelle di cui all'art. 38, par. 7, del regolamento.

L'articolo in esame, anche sulla base di quanto espressamente previsto dal comma 7, non comporta nuovi o maggiori oneri, dal momento che l'Autorità provvederà all'assolvimento delle nuove competenze ad essa attribuite con il personale già a sua disposizione.

Si deve, infatti, escludere che per effetto della disposizione si verifichi un significativo ampliamento delle funzioni già svolte dall'AGCM.

In proposito, giova rilevare che il Digital Markets Act attribuisce in esclusiva alla Commissione europea l'esercizio dei poteri decisori nella materia regolata, mentre prevede in capo alle autorità nazionali soltanto un ruolo di supporto e di assistenza.

In particolare, gli adempimenti istruttori posti a carico dell'Autorità nazionale designata alla luce del citato Regolamento non si discostano in misura apprezzabile, né si traducono in una sostanziale modifica di tipo qualitativo delle attività cui ordinariamente l'AGCM attende nell'esercizio dei propri compiti istituzionali in conformità al vigente quadro normativo.

Già oggi, infatti, ancorché in virtù di una diversa base giuridica, l'Autorità:

i) agisce, nell'applicazione delle norme comunitarie di concorrenza, secondo forme di stretta collaborazione e cooperazione con la Commissione europea, ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni che vengano richieste dalla stessa;

ii) irroga le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della legge n. 287/1990;

iii) può attivare i propri poteri ispettivi, avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 600, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

Infine, relativamente alla possibilità che l'AGCM si avvalga, per l'assolvimento delle predette funzioni, del supporto interistituzionale previsto dal comma 5 dell'articolo 11 in esame - inserendosi nell'ambito dei consolidati rapporti di collaborazione tra l'Autorità e gli altri organi dello Stato, con particolare riferimento, per quanto concerne l'attività ispettiva, al Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza - si evidenzia che tale collaborazione non comporterà nuovi o maggiori oneri, che non siano quelli a cui l'Autorità (nonché le altre Amministrazioni interessate) provvede con le dotazioni strumentali, umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten-style digital signature in black ink, reading 'Prof. P. Mannoia'.



Analisi tecnico-normativa (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento normativo trova il suo fondamento nella necessità di prevedere disposizioni per la tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n.99, finalizzate, in particolare, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini, oltre a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, ponendo l'attenzione sul garantire la tutela dei consumatori. Per tali motivazioni, il provvedimento in esame si configura come coerente con il programma di governo, in quanto volto a incidere sul settore energetico in ragione del contesto socio-economico vigente, occupandosi anche di regolamentare il commercio al dettaglio sia con riferimento alle attività svolte sulle aree pubbliche che valorizzando il principio della semplificazione nello svolgimento delle attività commerciali. Inoltre, nell'ottica di tutelare la concorrenza all'interno del mercato, ulteriore obiettivo della normativa è quello incidere sui poteri e i procedimenti dell'AGCM così da poter armonizzare la legislazione vigente.

Nel dettaglio, la disposizione di cui all'art. 1 introduce modificazioni al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante *“Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”*.

In particolare, si prevede la modifica dell'articolo 16, comma 2, stabilendo che debba essere l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, a trasmettere ogni due anni, anziché annualmente, all'ARERA, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito anche “MASE”), il piano decennale di sviluppo della rete.

La modifica normativa in parola, a due anni dall'introduzione dell'articolo 60 del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, oggi interviene anche sui piani decennali di sviluppo della rete nazionale dei gasdotti e si pone l'obiettivo di rendere più coerente ed efficiente l'attività di pianificazione, anche alla luce della circostanza che il Piano dovrebbe essere elaborato tenendo conto dell'esito del procedimento di approvazione del Piano precedente.

Si prevede, altresì, la sostituzione all'articolo 36, dei commi 12 e 13, del citato decreto legislativo, n. 93 del 2011. L'obiettivo della novella legislativa è quello di rendere più celere e certa la tempistica

di approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, predisposto con cadenza biennale da Terna S.p.A., fissando termini certi per la conclusione del procedimento, comprensivi anche della VAS e prevedendo altresì termini precisi per il rilascio del parere di competenza delle Regioni interessate.

La proposta normativa, necessaria e coerente con il programma di governo, è altresì connessa al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica del PNRR ed in particolare con quelli all'interno della Missione 2, relativi ad "*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilità sostenibile*". È prevista infatti una specifica azione dedicata alla Resilienza Climatica delle Reti, attraverso il finanziamento di progetti volti all'incremento della resilienza della Rete di Trasmissione nazionale (RTN), finalizzati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione attraverso il potenziamento delle infrastrutture di rete.

La proposta normativa, di cui all'art. 2, necessaria e coerente con il programma di governo, persegue la finalità di attuare il risparmio energetico e assicurare l'accesso a nuovi servizi, prevedendo, al comma 1, che il MASE, in collaborazione con ARERA, debba promuovere campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei "contatori intelligenti" (*smart meters*) di seconda generazione. Si prevede poi che ARERA disciplini gli obblighi di assicurare, in capo alle imprese distributrici, l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, rispettando i requisiti funzionali e tecnici minimi, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

Si modifica, inoltre, l'articolo 9, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, affidando ad Acquirente Unico S.p.A. il compito di mettere a disposizione del cliente finale, o di un soggetto terzo da questi designato formalmente, i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e del gas naturale, per il tramite del Portale consumi. Il Portale consumi è il sito istituzionale dove i consumatori possono accedere ai dati relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui sono titolari, compresi i propri dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali, in modo semplice, sicuro e gratuito.

Si aggiunge, inoltre, all'articolo 9, comma 3, una nuova lettera, *e-bis*), ai sensi della quale l'ARERA adotta le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché le attività funzionali per l'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza avvengano in modo centralizzato per il tramite di Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato.

La norma in commento prevede, infine, l'istituzione presso Acquirente Unico S.p.A. di un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale. Il registro medesimo mette a disposizione, in maniera gratuita ai clienti medesimi, ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi. I costi sostenuti per i servizi e le attività di cui alla proposta riformulazione delle lettere d) ed *e-bis*) del comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 102 del 2014 sono coperti, secondo modalità stabilite da ARERA, utilizzando, in via prioritaria, le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni dalla stessa irrogate. I costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del proposto comma 3-*bis* del citato articolo 9 sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti da ARERA.

In conclusione, la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti è volta allo scopo di favorire il risparmio energetico, l'accesso a nuovi potenziali servizi ed il contenimento del prezzo dell'energia elettrica. Le necessità da ultimo enunciate appaiono ancor più impellenti nell'attuale quadro macroeconomico interno e internazionale, caratterizzato da un notevole incremento del costo dell'energia (e dei prodotti energetici in genere) che ostacola e rallenta la crescita economica.

L'articolo 3 rubricato "*Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria*", necessario e coerente con il programma di governo, reca quindi l'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato ad opera dell'articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La disposizione oggetto di proposta abrogativa delinea la disciplina in tema di tariffe e potestà dell'ARERA di determinazione delle stesse e prevede che gli interventi rientranti nell'alveo applicativo della medesima "*si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i consumatori*" e che, rispetto agli stessi, la medesima Autorità è tenuta ad ammettere a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti.

La norma di cui si propone l'abrogazione, dunque, imponendo ad ARERA di riconoscere integralmente i costi sostenuti per gli investimenti in determinate località, è idonea a determinare, quale primaria conseguenza, un improprio incremento delle tariffe e dei connessi oneri posti a carico dei consumatori finali di gas, chiamati a sostenere dal punto di vista tariffario il costo di infrastrutture potenzialmente inefficienti, introducendo, inoltre, un'evidente discriminazione tra le imprese di distribuzione del gas che operano nelle località cui la norma rimanda e quelle che operano al di fuori di esse.

Va evidenziato, altresì, che la Commissione europea ha sollevato dubbi circa la compatibilità della disposizione citata rispetto alla normativa eurounitaria, sostenendo che la medesima, potendo avere un effetto limitativo sulle prerogative dell'Autorità in tema di determinazione delle tariffe, possa potenzialmente confliggere con il paragrafo 1 dell'articolo 41 della Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e con i principi giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, precisamente nella causa C-718/18, Commissione/Germania. La norma *de qua*, inoltre, anche in considerazione dei dubbi di compatibilità con l'ordinamento comunitario, sta determinando difformità interpretative ed applicative: da un lato si registrano differenti enti locali e operatori economici che ritengono che la disposizione sia pienamente operante; dall'altro lato l'Autorità ritiene di poter continuare ad esercitare le proprie prerogative sulla determinazione tariffaria, anche in relazione alle fattispecie contemplate dalla disposizione oggetto di proposta abrogativa.

Le disposizioni di cui all'articolo 4, necessarie e coerenti con il programma di governo, introducono la disciplina del c.d. servizio di *cold ironing*, vale a dire di quel processo che consente lo spegnimento dei motori navali durante l'ormeggio in porto, senza far venir meno l'erogazione di energia richiesta per tale operazione e assicurando pertanto una migliore qualità dell'aria del centro abitato vicino al porto, la cui valorizzazione costituisce autonomo obiettivo previsto nel PNRR. Pertanto, al fine di favorire l'elettrificazione dell'alimentazione delle navi ormeggiate in porto, si rende necessario introdurre un quadro legislativo di riferimento chiaro, completo e conforme ai principi della concorrenza del servizio di *cold ironing*, apportando modificazioni all'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

In particolare, si introduce una definizione di “infrastruttura di *cold ironing*”, da intendersi quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. Si chiarisce, inoltre, che l'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto è considerata un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing* e non costituisce servizio di fornitura di energia elettrica. L'operatore che gestisce l'infrastruttura di *cold ironing* è definito come (i) un cliente finale ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa, nonché (ii) un consumatore finale dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Rispetto alla normativa vigente (di cui al ridetto articolo 34-bis), nel sostituire il comma 1 della norma, si specifica che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere l'applicazione di uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sull'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing*, per un periodo di tempo proporzionato al fine di incentivare il servizio stesso di *cold ironing*.

I soggetti gestori delle infrastrutture di *cold ironing* sono tenuti a trasferire i benefici a essi accordati ai sensi dei commi 1 (sconto sugli oneri generali di sistema) e 2 (applicazione di un'aliquota di accisa ridotta) del citato articolo 34-bis agli utilizzatori finali del servizio stesso.

Agli utilizzatori finali sono garantite condizioni di accesso (al servizio) e di fornitura (del servizio) eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di *cold ironing* insista su aree portuali già affidate in concessione, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori.

La proposta normativa di cui all'art. 5, necessaria e coerente con il programma di governo, è finalizzata ad aggiornare il quadro vigente di regolamentazione del funzionamento dei mercati energetici con l'obiettivo di rafforzare il processo di liberalizzazione dei mercati energetici, anche con riferimento agli obblighi in capo agli operatori, intervenendo per la riforma della disciplina dell'elenco dei venditori di gas naturale in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione con il settore elettrico. La proposta si compone di due commi, con il quale vengono apportate due modifiche all'art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Con la prima modifica ci si limita a sostituire il riferimento al Ministero dello sviluppo economico con quello al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di allineare la disposizione normativa con il mutato quadro delle competenze in materia di energia.

Con il secondo intervento viene sostituito il comma 3 dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 164 del 2000, riguardante l'attività di vendita di gas naturale, prevedendo una riforma della disciplina dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali, al fine di armonizzarla con quella dell'analogo elenco elettrico (decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2022, n. 164) e di rafforzare la funzione dell'elenco gas quale strumento dissuasivo nei confronti di comportamenti non corretti e opportunistici nel mercato della vendita finale. Viene infatti estesa ai venditori di gas la disciplina (già prevista per il settore elettrico) del procedimento speciale di esclusione dall'Elenco a fronte di violazioni e delle condotte irregolari gravi nell'attività di vendita sanzionate da AGCM, ARERA, GPDP e Agenzia delle Dogane. Il regolamento ministeriale che disciplina l'Elenco venditori di gas naturale è adottato sulla base di una proposta formulata dall'ARERA, come avvenuto per il settore elettrico.

L'armonizzazione della disciplina dell'elenco venditori di gas naturale ai clienti finali con quella dell'analogo elenco del settore elettrico consente di perseguire un'omogeneizzazione dei requisiti delle imprese interessate e delle procedure di iscrizione e permanenza nell'elenco, che sarebbero gestite unitariamente. In ultima istanza, si produrrebbe una semplificazione degli adempimenti amministrativi sia in capo alle imprese (es. si eviterebbero duplicazioni documentali) che all'amministrazione tenuta ad istruire le pratiche ed effettuare i controlli. L'intervento proposto si rende opportuno alla luce del fatto che molte imprese operano, in qualità di venditori, in entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, come si può evincere dal grafico che segue, il quale mostra, per ciascun anno, i gruppi societari attivi nella vendita ai clienti domestici distinti per settore, con indicazione anche il numero di quelli attivi su entrambi i settori (dati Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Infine, in coerenza con quanto previsto per il settore elettrico, è assegnato all'ARERA il compito di definire la proposta di disciplina dell'elenco venditori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

Inoltre, in materia di commercio al dettaglio, l'intervento normativo si rende necessario per includere il commercio sulle aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi e, dall'altro lato, deve prevedere espressamente principi legislativi di mitigazione delle procedure selettive, nonché la salvaguardia delle concessioni già rinnovate o assegnate (art. 6). Cn riferimento alla necessità di prevedere apposite semplificazioni in materia di attività commerciali, con il presente disegno di legge si vogliono facilitare gli adempimenti da parte degli operatori qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite promozionali o sottocosto (art. 7). Inoltre, in materia farmaceutica, preme ricordare che la vigente formulazione dell'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", richiede che il farmacista produca da sé le materie prime (e segnatamente i principi attivi) utili alla preparazione del medicinale galenico richiesto, senza poterle acquistare da terzi. Tale limitazione induce l'assoggettamento dell'intera categoria professionale dei farmacisti a vincoli operativi rilevanti che in generale ne pregiudicano la libertà d'iniziativa economica. L'eliminazione dell'obbligo per il farmacista allestitore di prodotti galenici di utilizzare di materie prime di origine non industriale, viceversa, incrementerebbe lo spazio di concorrenza esercitabile da parte di questa tipologia di farmaci e attribuirebbe ai pazienti un indubbio beneficio in termini di maggior varietà e più mirata efficacia terapeutica dei prodotti, nonché un potenziamento dell'utilizzo della galenica per fronteggiare le ipotesi di carenza dei medicinali industriali. L'intervento normativo si pone quindi l'obiettivo di intervenire in tal senso (art. 8).

Per quello che concerne le attività dell'AGCM, nell'attuale contesto giuridico- operativo si è rappresentata l'esigenza di un rafforzamento delle garanzie sul piano della tutela giurisdizionale nei confronti degli operatori economici interessati da provvedimenti sanzionatori dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tale esigenza risulta necessaria in quanto volta a superare possibili profili di incertezza e illegittimità connessi al dettato normativo vigente, che limita la cognizione del giudice amministrativo in sede di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dell'Autorità alle sole valutazioni tecniche opinabili: in tal modo, viene, infatti, meglio assicurata la conformità dell'ordinamento nazionale al principio di *full jurisdiction* sancito a più riprese dalla CEDU sulle sanzioni amministrative di particolare afflittività quali risultano le sanzioni antitrust (art. 9).

Peraltro, in materia di controllo delle concentrazioni, il termine attualmente previsto di 45 giorni ai sensi dell'art. 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è risultato insufficiente ad assolvere le esigenze di efficientamento delle attività istituzionali assegnate all'AGCM in materia di controllo delle concentrazioni, con la conseguente esigenza di ampliare tale termine a garanzia del corretto

esercizio delle funzioni amministrative e a tutela della concorrenzialità dei mercati. L'estensione del termine dell'istruttoria, come rilevato già dall'AGCM in sede di segnalazione (AS1730), si rende necessaria per approfondire gli accertamenti funzionali alla definizione del mercato rilevante e al giudizio *ex ante* relativo agli eventuali effetti restrittivi della concorrenza (art. 10). Inoltre, in ossequio al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. "Digital Market Act", di seguito DMA, la cui entrata in vigore è prevista per maggio 2023), si è reso necessario un intervento volto ad attribuire all'Autorità tutte le funzioni di cui al regolamento medesimo (art. 11).

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Si rappresenta di seguito il quadro normativo nazionale attualmente vigente.

Con riferimento alle norme di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, si rappresenta quanto segue.

Relativamente ai riferimenti riconducibili all'articolo 1, il quadro normativo nazionale che individua gli obblighi di predisposizione del Piano decennale di sviluppo della rete del gas naturale è rappresentato dal decreto legislativo n. 93 del 2011 nonché dalle Delibere dell'ARERA nn. 351/2016/R/gas, 689/2017/R/gas e 468/2018/R/gas.

La norma di riferimento in materia di Piano di Sviluppo decennale della rete di trasmissione nazionale è l'art. 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93 del 2011, oggi oggetto di modifica, che nella versione attualmente vigente stabilisce che Terna S.p.A. debba predisporre ogni due anni un Piano di Sviluppo decennale della rete di trasmissione nazionale, sottoponendolo all'approvazione del MASE, una volta acquisiti i pareri delle regioni interessate e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'ARERA.

Con riferimento all'ambito di applicazione dell'articolo 2, il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 recante "*Sistemi di misurazione intelligenti e diritto al contatore intelligente*" nonché l'articolo 9, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante "*Misurazione e fatturazione dei consumi energetici*".

Con riferimento alla materia trattata dall'articolo 3, il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo n. 164 del 2000 (in particolare l'articolo 23), dal decreto-legge n. 34 del 2020, n. 34 (in particolare l'articolo 114-*ter*), dal decreto legislativo n. 93 del 2011, dalla legge n. 118 del 2022, dal decreto ministeriale 19 gennaio 2011, dal decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, dalle delibere ARERA nn. 525/2022/R/GAS - 528/2022/R/GAS nonché dal documento per la consultazione dell'ARERA n. 337/2022/R/GAS.

Relativamente a quanto di interesse per l'articolo 4, il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dall'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 n. 162 del 2019, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (in particolare l'articolo 18).

Con riferimento all'ambito di operatività di cui all'articolo 5, il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo n. 164 del 2000 (in particolare l'articolo 17).

Relativamente alle materie di competenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy, si rappresenta quanto segue.

Preme innanzitutto rilevare che a livello nazionale la disciplina in materia di commercio sulle aree pubbliche è contenuta nel titolo X (articoli dal 27 al 30 compreso) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato e integrato dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE. In sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, è intervenuta, pertanto, l'Intesa (pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013), in attuazione dell'articolo 70, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con specifico riferimento alle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche. Prima delle scadenze previste nelle misure transitorie dell'intesa sono stati disposti due interventi di proroga: il primo con l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e il secondo con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nel panorama normativo sopra descritto, a fine dicembre 2018 entra in vigore l'articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che comporta l'esclusione del commercio sulle aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010, disponendo la modifica, nonché la soppressione di alcune norme e principi propri della disciplina di settore, ormai acquisiti da tempo a livello della legislazione statale. In tale contesto normativo, nel 2020, nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), vengono inseriti due emendamenti all'articolo 181, rubricato Sostegno alle imprese di pubblico esercizio:

- il comma 4-bis dispone che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – se non già riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, nel rispetto del comma 4-bis dell'art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 – sono rinnovate per la durata di dodici anni. Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;
- il comma 4-ter prevede che, nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga a qualsiasi criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione, ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione.

Allo stato, per effetto del disposto dell'articolo 181, comma 4-bis, del d.l. 19/05/2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi della citata Intesa, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 25/11/2020.

In materia invece di vendite straordinarie, si rappresenta che la disciplina alla stessa afferente è contenuta nell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In materia farmaceutica, di competenza del Ministero della Salute, si segnala che il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano", all'articolo 3, comma 1, distingue i medicinali galenici nelle due seguenti categorie:

- a) “formula magistrale” - consistente in una preparazione galenica allestita dal farmacista sulla base di una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente.
- b) “formula officinale” – medicinale preparato dal farmacista in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti serviti dalla farmacia (articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 219 del 2006).

La preparazione galenica trova la disciplina di riferimento nell'articolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, il quale, al comma 1, dispone che “Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione Europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea (...)”.

Il successivo comma 2 prevede che “E’ consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo”.

Dal quadro normativo sopra esaminato deriva che nel nostro ordinamento sono ammesse, tra l'altro, preparazioni magistrali a base di principi attivi contenuti in medicinali prodotti industrialmente autorizzati all'immissione in commercio in Italia o nell'Unione Europea o contenuti in specialità medicinali che non sono più autorizzate al commercio, purché l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) rilasciata dall'AIFA sia stata revocata o non confermata per motivi diversi dai rischi di impiego del principio attivo.

Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante “Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”, tuttavia, sancisce un divieto che incide sulla disciplina dei medicinali galenici rivestendo aspetti potenzialmente anticoncorrenziali, poiché all'articolo 68, comma 1, lettera c), prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende “alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente”, disponendo, pertanto, un peculiare obbligo per il farmacista allestitore di un preparato galenico di realizzare in via autonoma il principio attivo necessario al preparato, quando vi sia un farmaco prodotto industrialmente che risulti soggetto a diritti di brevetto.

In materia di attività afferenti all'AGCM, si segnala il Decreto legislativo 3/2017 che ha recepito nell'ordinamento interno la Direttiva 2014/104/UE, il cui obiettivo è stato quello di garantire, anche a livello privatistico, un'applicazione efficace delle disposizioni contenute nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre, si rammenta che la materia di divieto delle operazioni di concentrazione è regolata dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

Infine, con riferimento al Regolamento 2022/1925/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, si segnala che, trattandosi di norma di recente adozione non è ancora prevista nell'ordinamento interno alcuna norma che individui l'autorità amministrativa designata ad applicarla e definisca i poteri, le modalità e le procedure secondo cui la stessa dovrà agire.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Con riferimento all'articolo 1, la proposta è finalizzata a favorire la predisposizione e l'approvazione dei Piani di Sviluppo, incidendo pertanto in maniera positiva nell'attuale contesto di semplificazione normativa. Per una trattazione più esaustiva, si rimanda al precedente punto n. 2.

L'articolo 2 integra e modifica l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021 nonché l'articolo 9, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 102 del 2014 affidando ad Acquirente Unico S.p.A. il compito di mettere a disposizione del cliente finale, o di un soggetto terzo da questi designato formalmente, i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e del gas naturale, per il tramite del Portale consumi. Si aggiunge, inoltre, all'articolo 9, comma 3, una nuova lettera, e-bis), ai sensi della quale l'ARERA adotta le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché le attività funzionali per l'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza avvengano in modo centralizzato per il tramite di Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato. La norma in commento prevede, infine, l'istituzione presso Acquirente Unico S.p.A. di un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale, così da mettere a disposizione, in maniera gratuita ai clienti medesimi, l'informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi. I costi sostenuti per i servizi e le attività di cui alla proposta riformulazione delle lettere d) ed e-bis) del comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 102 del 2014 sono coperti, secondo modalità stabilite da ARERA, utilizzando, in via prioritaria, le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni dalla stessa irrogate. I costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del proposto comma 3-bis del citato articolo 9 sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti da ARERA.

La proposta normativa di cui all'art. 3 incide direttamente sull'articolo 23 del decreto legislativo n. 164 del 2000, abrogando il comma 4-bis che era stato introdotto dall'articolo 114-ter del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 4, al fine di favorire l'elettrificazione dell'alimentazione delle navi ormeggiate in porto, apporta modificazioni all'articolo 34-bis del decreto-legge 30 n. 162 del 2019 in materia di *cold ironing*. In particolare, si introduce una definizione di "infrastruttura di *cold ironing*", si chiarisce, che l'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto è considerata un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing* e non costituisce servizio di fornitura di energia elettrica. L'operatore che gestisce l'infrastruttura di *cold ironing* è definito come (i) un cliente finale ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa, nonché (ii) un consumatore finale dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'articolo 5 è finalizzato ad aggiornare il quadro vigente di regolamentazione del funzionamento dei mercati energetici con l'obiettivo di rafforzare gli obblighi in capo agli operatori, intervenendo per la riforma della disciplina dell'elenco dei venditori di gas naturale in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione con il settore elettrico. La norma si compone di due commi, con il quale vengono apportate modifiche all'art. 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000.

Con riferimento all'articolo 6, relativo alla previsione del rilascio delle concessioni sulla base di procedure selettive, il progetto legislativo torna ad includere il commercio sulle aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi. Viene, in ogni caso, prevista la salvaguardia delle concessioni già rinnovate o assegnate ai sensi delle linee guida ministeriali, che continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo. Per le concessioni che, invece, alla data di entrata in vigore della legge, non siano state ancora rinnovate in base al citato art. 181, commi 4-bis e 4-ter, il comma 5 delinea un procedimento finalizzato a consentire detto rinnovo entro una delimitata finestra temporale, in particolare assegnando ai titoli di concessioni che siano interessati al rinnovo

un termine di 45 giorni dall'entrata in vigore della legge al fine di presentare la documentazione necessaria al rilascio del titolo e alle amministrazioni destinatarie delle suddette istanze il termine finale di sei mesi sempre dall'entrata in vigore della legge per completare le procedure di rinnovo, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti. Al fine di garantire la continuità del servizio, la disposizione stabilisce che, per il tempo necessario al completamento delle procedure di rinnovo, i titoli concessori in essere mantengano la loro efficacia. Al fine di assicurare, comunque, il completamento delle procedure di cui al comma 5, il comma 6 esplicita che ai procedimenti in discorso si applica, decorso inutilmente il suddetto termine di sei mesi, il meccanismo del c.d. silenzio assenso, salvo ovviamente l'esercizio del potere di autotutela in caso di successivo accertamento della mancanza dei requisiti per il rinnovo al momento della presentazione della relativa istanza.

L'articolo 7 propone invece un comma aggiuntivo (il 9-bis) all'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in tema di vendite straordinarie.

L'articolo 8 è poi finalizzato ad incidere sul divieto imposto dall'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, senza ostacolare la disciplina relativa alle preparazioni galeniche, poiché coinvolge esclusivamente gli aspetti anticoncorrenziali della norma.

L'intervento contenuto all'articolo 9 del presente Disegno di legge modifica l'articolo 7, comma 1, del D. lgs. n. 3 del 2017.

L'articolo 10 del DDL concorrenza modifica quindi l'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella parte in cui viene esteso a novanta giorni il termine di quarantacinque giorni attualmente vigente per la conclusione del procedimento (*fase 2*).

Infine, l'articolo 11 del presente disegno di legge amplia le competenze e i poteri dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, ma non incide direttamente, modificandola, sulla legge istitutiva (l. 287/90) né sui regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

In particolare, con riferimento all'art. 1, si rappresenta che la modifica normativa, pur dettando disposizioni specifiche in merito ai tempi di rilascio del parere regionale nell'ambito del procedimento di approvazione del piano decennale di sviluppo della RTN, non altera l'originaria ripartizione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali che riserva, pur con il coinvolgimento delle regioni medesime, l'approvazione del piano suddetto allo Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Si conferma l'assenza di rilegificazioni, nonché delegificazione e strumenti di semplificazione normativa. Tuttavia, con riferimento all'intervento di cui all'articolo 7 del presente disegno di legge, si segnala la circolare n. 3528 del 24 ottobre 2001 – che comunque è da configurarsi come normativa sottordinata e non applicabile erga omnes - che al punto 3.4, contempla analoga fattispecie per le comunicazioni inerenti il sottocosto.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

In linea generale, si rileva che non risultano sollevate questioni di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto né altra giurisprudenza rilevante in merito.

Relativamente all'art. 3, si rappresenta che la norma oggetto di proposta abrogativa è stata tuttavia oggetto di discussione con la Commissione europea che ha sollevato dubbi di compatibilità della medesima con l'ordinamento eurounitario.

Con riferimento all'articolo 6, si segnala tuttavia che recenti decisioni rese dai Giudici amministrativi del TAR Lazio, con le sentenze n. 537 e 539 del 2022 (in linea con quanto già statuito in tema di concessioni balneari) hanno rilevato l'incompatibilità della vigente proroga dodecennale con l'ordinamento UE.

Con riferimento poi all'articolo 8, si cita la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4257/2015, chiarisce che *“se il principio attivo si trova in commercio allo stato di materia prima il farmacista si approvvigiona di esso dal produttore e procede all'allestimento. Se invece il principio attivo si trova all'interno di un medicinale industrialmente prodotto, non può fare altro che utilizzare quello, poiché non vi è altro modo per garantire al paziente la possibilità di usufruire del medicinale personalizzato che gli è stato prescritto dal medico”*. *“In altri termini il farmacista – chiarisce ancora il Consiglio di Stato - per preparare la formula galenica, deve nel caso di specie rivolgersi direttamente all'eventuale titolare del brevetto o alle aziende o distributori autorizzati per ottenere il principio attivo soggetto a privativa industriale”*.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

Per completezza, si segnala quanto segue.

Relativamente all'articolo 3, la proposta abrogativa del comma 4-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 164 del 2000, può ritenersi corollario attuativo dei principi delineati dal paragrafo 1

dell'articolo 41 della Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e con i principi giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-718/18 (Commissione/Germania).

Con riferimento all'articolo 8, da un raffronto tra la normativa nazionale e quella dei principali ordinamenti UE emerge che l'obbligo che si intende abrogare con la presente norma non ha eguali. La normativa italiana risulta l'unica a prevedere la condizione di inutilizzabilità di principi attivi prodotti industrialmente, mentre in Europa gli atti normativi risultano allineati nel riconoscere l'eccezione galenica piena rispetto ai diritti di brevetto, senza assoggettare l'allestitore del preparato galenico magistrale al divieto di utilizzare principi attivi realizzati industrialmente. La direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, recepita con il decreto legislativo 219 del 2006, prevede esclusivamente che i medicinali galenici si distinguono in: 1) ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (detti formula magistrale) e 2) ai medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni di una farmacopea e destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia (detti formula officinale).

L'intervento di cui all'articolo 10 è proprio diretto ad allineare l'ordinamento interno alle prescrizioni della CEDU in materia di tutela giurisdizionale (*full jurisdiction*) a fronte dell'irrogazione di sanzioni amministrative particolarmente afflittive, equiparate in quanto tali a quelle penali.

Con riferimento all'articolo 11, si rappresenta che anzi l'intervento si rende necessario per conformarsi al Regolamento 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 il quale, pur prevedendo la competenza esclusiva della Commissione europea ad applicare le nuove norme del DMA, prevede tuttavia meccanismi di stretto coordinamento e di cooperazione con le autorità nazionali per la loro efficace applicazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che siano in corso procedure di infrazione in materia.

Per completezza, si rileva che, relativamente all'articolo 3, la norma della quale si propone l'abrogazione è stata oggetto di procedura EU Pilot n. (2022)10193, nella quale la Commissione europea sollevava dubbi circa la compatibilità della disposizione de qua con la disciplina euounitaria sopra richiamata. La proposta di abrogazione mira, pertanto, a risolvere in radice il possibile conflitto fra normativa interna e normativa comunitaria segnalato dalla Commissione.

Si segnala inoltre che, con riferimento all'articolo 6, sono in atto confronti ed approfondimenti con la Struttura di Missione per le procedure di infrazione del Dipartimento delle Politiche Europee (DPE) che ha reso nota la posizione della Commissione europea circa la necessità di procedere all'abrogazione della norma che aveva escluso le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche dal campo di applicazione della Direttiva Bolkestein.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non appare in contrasto con altre Convenzioni internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rinvencono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. Tuttavia, con riferimento all'art. 3, si segnala che la proposta abrogativa è in linea con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vedasi in particolare il provvedimento giurisdizionale emesso nella causa C-718/18, (Commissione/Germania).

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

In linea generale, l'intervento non ha alcuna interferenza con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo. In particolare, con riferimento all'articolo 9, la norma risulta in linea con gli orientamenti della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza A. Menarini Diagnostic S.r.l./Italia, 27 settembre 2011) in materia di tutela giurisdizionale (full jurisdiction) a fronte dell'irrogazione di sanzioni amministrative particolarmente afflittive, equiparate in quanto tali a quelle penali.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

In linea generale, non risultano indicazioni o linee guida prevalenti della regolamentazione in discussione, da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea. Tuttavia, con particolare riguardo all'articolo 8, Da un raffronto della normativa dei principali ordinamenti UE, a titolo esemplificativo, si segnala la sezione 11 della Patentgesetz tedesca, l'articolo L613-5 del Code de la propriété intellectuelle francese, la sezione 60 del Patents Act inglese, l'articolo 52.1 della Ley de Patentes spagnola, atti normativi tutti allineati nel riconoscere un'eccezione galenica piena rispetto ai diritti di brevetto, senza assoggettare l'allestitore del preparato galenico magistrale al divieto di utilizzare principi attivi realizzati industrialmente.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento proposto non introduce nuove definizioni normative nel testo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si rappresenta che è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa nei seguenti casi:

- L'articolo 1 modifica il testo del decreto legislativo n. 93 del 2011, precisamente all'articolo 16 e all'articolo 36;
- Con l'articolo 2 sono state introdotte modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014;
- L'articolo 3 dispone l'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato ad opera dell'articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Con l'articolo 4 sono state introdotte modificazioni all'articolo 34-bis del decreto-legge n. 162 del 2019;
- Con l'articolo 5 sono state introdotte modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000;
- Con l'articolo 7 sono state introdotte integrazioni in seguito alle modifiche all'art. 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, introducendo dopo il comma 9, il comma 9-bis;
- Con l'articolo 8 si modifica l'articolo 68, comma 1, lettera c), del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- Con l'articolo 9 si interviene sull' articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3;
- Con l'articolo 10 si modifica l'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento in esame non provvede abrogazioni implicite. Si segnala infatti che l'articolo 3 abroga esplicitamente il comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e che l'articolo 6 prevede esplicitamente le seguenti abrogazioni:

- a) l'articolo 1, comma 1181, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- b) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento non ha effetto retroattivo né di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatoria rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite ulteriori deleghe, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Per effetto delle modifiche normative apportate dall'articolo 1, il nuovo articolo 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93 del 2011, come novellato dall'articolo 1 della presente legge, prevede che Terna S.p.A. predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel PNIEC e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al MASE e all'ARERA. Il Piano è sottoposto alla valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al MASE entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo. Tale Piano è approvato dal MASE medesimo, entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate da ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, la norma prevede che il MASE procede comunque all'approvazione del Piano. È previsto altresì che ogni anno Terna S.p.A. presenta al MASE e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.

L'articolo 2, al comma 2, che l'ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021.

L'articolo 4 prevede che, al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di *cold ironing*.

L'articolo 5 prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta di ARERA, sentita l'AGCM, sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco venditori. È previsto altresì che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco in parola, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità.

Con riferimento all'articolo 6, si prevede l'adozione di Linee guida da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Detto termine risulta congruo attesa la necessità di definire le predette Linee guida in tempo utile a garantire il corretto espletamento delle procedure ad evidenza pubbliche entro il termine del 31/12/2024 indicato dalla stessa norma.

Inoltre, il comma 3 dell'art. 11 espressamente dispone che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo II, capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287 previsti per

l'applicazione delle norme di concorrenza all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza". Per l'adozione di tali regolamenti non è tuttavia previsto un termine espresso.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è stato necessario commissionare apposite indagini statistiche.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 1.

(Misure per l'adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e dei piani per la rete di trasporto del gas naturale)

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: « Il Gestore trasmette annualmente » sono sostituite dalle seguenti: « L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni »;

2) al comma 4, le parole: « il Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « l'impresa maggiore di trasporto »;

3) al comma 6-bis, terzo periodo, le parole: « al Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « all'impresa maggiore di trasporto »;

4) al comma 8, le parole: « il Gestore, per cause a esso » sono sostituite dalle seguenti: « l'impresa maggiore di trasporto, per cause a essa » e le parole: « al Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « all'impresa maggiore di trasporto »;

b) all'articolo 36, i commi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

« 12. Terna S.p.A. predispose ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate da ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e

della sicurezza energetica e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo e di cui al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.

13. Il Piano di cui al comma 12 è sottoposto alla valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo ».

Art. 2.

(Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, Acquirente unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, metta i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione, al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi »;

2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) le attività funzionali all'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza, avvengano in modo centralizzato per il tramite di Acquirente unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. È istituito presso Acquirente unico S.p.A. un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, compresa la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti da Acquirente unico S.p.A. ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere d) ed e-bis) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, rispettivamente modificata e introdotta dal comma 3, lettera a), numeri 1) e

2), del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 1.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 3.

(Servizi di cold ironing)

1. All'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. Per infrastruttura di *cold ironing* si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing*, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il gestore dell'infrastruttura di cui al primo periodo è:

a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;

b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01 del presente articolo »;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 01 trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio di *cold ironing* ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di cui al comma 01 insista su aree portuali già affidate in concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori ».

Art. 4.

(Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo

svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Capo II

MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Art. 5.

(Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:
 - a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
 - b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;
 - c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo;
3. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel

termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la lettera *f-bis*) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 6.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni ».

Capo III

MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA

Art. 7.

(Preparazione dei farmaci galenici)

1. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « , purché non si utilizzino principi realizzati industrialmente » sono soppresse.

Capo IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 8.

(Effetti delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e controllo giurisdizionale)

1. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, le parole: « che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, » sono soppresse.

Art. 9.

(Termine per il controllo delle concentrazioni)

1. All'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: « quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ».

Art. 10.

(Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pone in essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione previste dal citato regolamento (UE) 2022/1925, ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni richieste dalla Commissione europea, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo II, capo II, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsti per l'applicazione delle norme di concorrenza, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.
4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può irrogare le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della citata legge n. 287 del 1990.
5. Con le stesse modalità già previste per l'applicazione della citata legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'assolvimento delle funzioni in quanto autorità designata ad applicare il citato regolamento (UE) 2022/1925, può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. Gli esiti delle indagini eseguite a norma del citato regolamento (UE) 2022/1925 possono essere utilizzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri nei mercati digitali di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica e di operazioni di concentrazione.
7. L'Autorità svolge i compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
8. Sono fatte salve le competenze di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai profili regolati dagli articoli 5, paragrafi 2, 6 e 10, 7, paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) 2022/1925.

1.2.2. Testo correlato 795 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 795

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2023

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, nonché la nuova versione dell'analisi tecnico-normativa (ATN) che sostituisce quella pubblicata da pagina 23 a pagina 38 dell'Atto Senato n. 795, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 19 luglio 2023.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

L'art. 47, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, richiede al Governo di sottoporre ogni anno alle Camere un disegno di legge finalizzato a *“rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori”*.

Il rispetto della cadenza annuale del disegno di legge in questione e della sua approvazione assume carattere fondamentale al fine di assicurare una piena e perdurante apertura alla concorrenza dell’intero sistema economico nazionale, consentendo di far fronte a situazioni sopravvenute capaci altrimenti di alterare la struttura concorrenziale di singoli mercati.

Si reputa, pertanto, necessario dare seguito all’approvazione della “legge annuale per il mercato e la concorrenza” avvenuta negli ultimi mesi della scorsa legislatura (legge 5 agosto 2022, n. 118), introducendo così una prassi virtuosa sin qui priva di riscontri nella recente storia istituzionale e legislativa italiana, nella quale non si è mai assistito all’approvazione della legge in discorso per due annualità consecutive.

Il presente disegno di legge si inserisce poi a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” (PNRR), sotto un duplice profilo.

In primo luogo, l’approvazione annuale di una “legge sulla concorrenza” rientra tra gli impegni assunti dallo Stato italiano al cui rispetto risulta subordinato lo stanziamento dei fondi previsti nell’ambito dello stesso PNRR (si veda pag. 75 del medesimo Piano).

Secondariamente, il disegno di legge in questione contiene, in apertura, previsioni volte ad assicurare il raggiungimento della *milestone*, sempre fissata nel quadro del PNRR, relativa al potenziamento e alla pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale e alla promozione dell’utilizzo dei cc.dd. “contatori intelligenti” (*smart meters*), allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell’energia elettrica. Le necessità da ultimo enunciate appaiono ancor più impellenti nell’attuale quadro macroeconomico interno e internazionale, caratterizzato da un notevole incremento del costo dell’energia e dei prodotti energetici in genere, che ostacola e rallenta la crescita economica.

L’AIR del presente provvedimento è stata quindi articolata analizzando il contesto normativo di riferimento, individuando i settori ritenuti particolarmente sensibili per cui si è reso necessario un intervento da parte del Governo volto a promuovere lo sviluppo della concorrenza: tali settori sono stati individuati nell’energia, nel commercio al dettaglio, nella semplificazione in materia di attività commerciali, nelle misure in materia farmaceutica e nelle procedure attinenti all’attività dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Si è quindi proceduto ad articolare gli obiettivi: a quello generale di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori, si sono aggiunti gli obiettivi specifici delle singole norme, così come individuato nella sezione dedicata.

La scelta di intervento normativo, oltre a rispondere ad uno specifico obbligo di legge, si è resa necessaria per consentire un effettivo efficientamento e una maggiore semplificazione del quadro normativo attualmente vigente con riferimento ai settori individuati.

Si è quindi proceduto a valutare, per quanto possibile in una fase ex ante, i possibili impatti dell'intervento per ciascuna norma considerata.

Più precisamente, sono quindi state inserite norme di dettaglio volte a favorire la diffusione della concorrenza nei settori sopra individuati, come di seguito specificato.

ART. 1. La disposizione introduce modificazioni al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”. In particolare, si prevede la modifica dell'articolo 16, comma 2, stabilendo che debba essere l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, a trasmettere ogni due anni, anziché annualmente, all'ARERA, nonché al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (di seguito “MASE”), il Piano decennale di sviluppo della rete.

Si prevede, inoltre, al fine di procedimentalizzare l'approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, la sostituzione all'articolo 36, dei commi 12 e 13, del citato decreto legislativo n. 93 del 2011. Più precipuamente, si prevede che Terna S.p.A., gestore del sistema di trasmissione nazionale, predispona ogni due anni il Piano citato, in maniera coerente con gli obiettivi stabiliti nel PNIEC e lo trasmette, entro il 31 gennaio di ogni biennio, all'ARERA e al MASE. Il Ministero medesimo è tenuto ad approvare il piano entro diciotto mesi, comprensivi anche dei termini per la VAS e per i relativi adempimenti a carico di TERNA S.p.A.. L'approvazione del Piano avviene previa acquisizione del parere delle regioni interessate, le quali sono tenute a esprimerlo nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del parere medesimo, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate da ARERA. La proposta in commento prevede, inoltre, che decorso tale termine assegnato alle regioni, il Ministero può procedere all'approvazione del Piano, in un'ottica di buon andamento ed efficienza della Pubblica amministrazione. In caso, invece, di parere negativo delle singole regioni interessate, potrà trovare applicazione l'istituto generale della Conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, da attivarsi prontamente al fine di rispettare comunque il termine finale di diciotto mesi per l'approvazione del Piano.

La disposizione introdotta individua, inoltre, il contenuto del Piano, specificando che quest'ultimo debba contenere, tra l'altro, le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento. Si prevede poi l'obbligo per Terna S.p.A. di presentare, ogni anno, al MASE e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Il Piano può essere oggetto di integrazione. In tal caso, i termini di approvazione del Piano (diciotto mesi), nonché quelli di trasmissione da parte dell'ARERA al MASE, della valutazione del Piano (6 mesi), sono ridotti della metà. Infine, la proposta prevede che il Piano sia sottoposto alla valutazione dell'ARERA, la quale effettua una consultazione pubblica, all'esito della quale trasmette la propria valutazione al MASE entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo.

L'obiettivo della novella legislativa, in conclusione, è quello di rendere più celere e certa la tempistica di approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, predisposto con cadenza biennale da Terna, fissando termini certi per la conclusione del procedimento, comprensivi

anche della VAS e prevedendo altresì termini precisi per il rilascio del parere di competenza delle Regioni interessate. La proposta normativa è altresì connessa al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica del PNRR ed in particolare con quelli all'interno della Missione 2, relativi ad "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilità sostenibile" dove è prevista, infatti, una specifica azione dedicata alla Resilienza Climatica delle Reti, attraverso il finanziamento di progetti volti all'incremento della resilienza della Rete di Trasmissione nazionale (RTN), finalizzati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione attraverso il potenziamento delle infrastrutture di rete.

La norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si presume che essa produrrà un impatto positivo sul sistema in quanto mira a superare alcune disfunzioni riscontrate nell'*iter* di approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, in coerenza con il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica previsti dal PNRR.

ART. 2. La proposta persegue la finalità di attuare il risparmio energetico e assicurare l'accesso a nuovi servizi, prevedendo, al comma 1, che il MASE, in collaborazione con ARERA, debba promuovere campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione.

Si prevede poi che ARERA disciplini gli obblighi di assicurare, in capo alle imprese distributrici, l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, rispettando i requisiti funzionali e tecnici minimi, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti.

Si modifica, inoltre, l'articolo 9, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, affidando ad Acquirente Unico S.p.A. il compito di mettere a disposizione del cliente finale, o di un soggetto terzo da questi designato formalmente, i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e del gas naturale, per il tramite del Portale consumi.

Inoltre l'ARERA adotta le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, affinché le attività funzionali per l'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza avvengano in modo centralizzato per il tramite del Sistema Informativo Integrato.

La norma in commento prevede, infine, l'istituzione presso Acquirente Unico S.p.A. di un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale.

I costi sostenuti per i servizi e le attività sono coperti, secondo modalità stabilite da ARERA, utilizzando, in via prioritaria, le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni dalla stessa irrogate. I costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti da ARERA.

In conclusione, la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti è volta allo scopo di favorire il risparmio energetico, l'accesso a nuovi potenziali servizi ed il contenimento del prezzo dell'energia elettrica. Le necessità da ultimo enunciate appaiono ancor più impellenti nell'attuale quadro macroeconomico interno e internazionale, caratterizzato da un notevole incremento del costo dell'energia (e dei prodotti energetici in genere) che ostacola e rallenta la crescita economica.

ART. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 3 introducono la disciplina del c.d. servizio di cold ironing, vale a dire di quel processo che consente lo spegnimento dei motori navali durante l'ormeggio in porto, senza far venir meno l'erogazione di energia richiesta per tale operazione e assicurando pertanto una migliore qualità dell'aria del centro abitato vicino al porto, la cui valorizzazione

costituisce autonomo obiettivo previsto nel PNRR. Al fine di favorire l'elettificazione dell'alimentazione delle navi ormeggiate in porto, si rende pertanto necessario introdurre un quadro legislativo di riferimento chiaro, completo e conforme ai principi della concorrenza del servizio di cold ironing, apportando modificazioni all'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. In particolare, si introduce una definizione di "infrastruttura di cold ironing", da intendersi quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto.

Si chiarisce, inoltre, che l'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto è considerata un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di cold ironing e non costituisce servizio di fornitura di energia elettrica.

L'operatore che gestisce l'infrastruttura di cold ironing è definito come (i) un cliente finale ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa, nonché (ii) un consumatore finale dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Rispetto alla normativa vigente (di cui al ridetto articolo 34-bis), nel sostituire il comma 1 della norma, si specifica che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere l'applicazione di uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sull'energia elettrica erogata da infrastrutture di cold ironing, per un periodo di tempo proporzionato al fine di incentivare il servizio stesso di cold ironing. I soggetti gestori delle infrastrutture di cold ironing sono tenuti a trasferire i benefici a essi accordati ai sensi dei commi 1 (sconto sugli oneri generali di sistema) e 2 (applicazione di un'aliquota di accisa ridotta) del citato articolo 34-bis agli utilizzatori finali del servizio stesso.

Agli utilizzatori finali sono garantite condizioni di accesso (al servizio) e di fornitura (del servizio) eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di cold ironing insista su aree portuali già affidate in concessione, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori.

Le disposizioni introdotte, in conclusione, si pongono come obiettivo principale quello di qualificare adeguatamente alcuni strumenti e configurazioni funzionali all'accesso a nuovi servizi nel settore energetico nonché il segmento della vendita ai clienti finali.

ART. 4. La proposta normativa è finalizzata ad aggiornare il quadro vigente di regolamentazione del funzionamento dei mercati energetici con l'obiettivo di rafforzare il processo di liberalizzazione degli stessi mercati energetici, anche con riferimento agli obblighi in capo agli operatori, intervenendo per la riforma della disciplina dell'elenco dei venditori di gas naturale in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione con il settore elettrico.

La proposta sostituisce il comma 3 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000, riguardante l'attività di vendita di gas naturale, prevedendo una riforma della disciplina dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali, al fine di armonizzarla con quella dell'analogo elenco elettrico (decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2022, n. 164) e di rafforzare la funzione dell'elenco gas quale strumento dissuasivo nei confronti di comportamenti non corretti e opportunistici nel mercato della vendita finale. Il regolamento ministeriale che disciplina l'Elenco venditori di gas naturale è adottato sulla base di una proposta formulata dall'ARERA, come avvenuto per il settore elettrico.

L'armonizzazione della disciplina dell'elenco venditori di gas naturale ai clienti finali con quella dell'analogo elenco del settore elettrico consente di perseguire un'omogeneizzazione dei requisiti delle imprese interessate e delle procedure di iscrizione e permanenza nell'elenco, che sarebbero gestite unitariamente. In ultima istanza, si produrrebbe una semplificazione degli adempimenti amministrativi sia in capo alle imprese (es. si eviterebbero duplicazioni documentali) che all'amministrazione tenuta ad istruire le pratiche ed effettuare i controlli. L'intervento proposto si rende opportuno alla luce del fatto che molte imprese operano, in qualità di venditori, in entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

ART. 5. Allo stato, per effetto del disposto dell'articolo 181, comma 4-bis, del d.l. 19/05/2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni, entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

Le linee guida per l'applicazione dell'articolo 181 sono state adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 25/11/2020, e successivamente recepite dalle regioni con proprie modalità attuative.

Visto il protrarsi della crisi pandemica, successivamente, l'articolo 26 bis della legge 21 maggio 2021 n. 69 - di conversione del decreto legge n. 41/2021- ha stabilito che alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

Considerato, pertanto, che il termine dello stato di emergenza è stato poi fissato al 31/03/2022 i novanta giorni di proroga previsti sono scaduti al 29 giugno 2022.

Le suddette Linee Guida, pur escludendo il ricorso a procedure di gara per l'assegnazione dei posteggi in conformità alla norma primaria, prescrivono, ai fini del rinnovo, che sia effettuata la verifica da parte delle amministrazioni comunali concedenti circa la sussistenza di taluni presupposti, tra cui:

- il possesso da parte degli operatori economici dei requisiti personali e professionali di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010, nonché degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalle regioni con proprie leggi (punto 3);
- l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, la sussistenza e la regolarità del DURC o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva (punto 12);
- qualora all'esito delle verifiche sopra menzionate emergano irregolarità rispetto ai parametri prescritti, le amministrazioni comunali procedono alla revoca immediata della concessione (punto 6);
- il punto 12 prescrive una serie di criteri da rispettare con riguardo al numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare: in particolare, se il numero complessivo dei posteggi è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico

(alimentare o non alimentare), detto numero massimo si eleva a tre qualora il numero complessivo dei posteggi presenti nell'area mercatale sia superiore a cento.

Ciò nonostante, la durata dei rinnovi era stata già oggetto di confronto ed approfondimento nel corso di alcune riunioni operative tenute tra i mesi di luglio e settembre 2020 con la Struttura di Missione per le procedure di infrazione del Dipartimento delle Politiche Europee (DPE). In detta occasione, il DPE aveva reso nota la posizione della Commissione europea circa la necessità di procedere all'abrogazione della norma che ha escluso le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche dal campo di applicazione della Direttiva Bolkestein, nonché l'apertura della stessa Commissione alla possibilità di prevedere nel rinnovato quadro normativo di riferimento eventuali criteri di deroga alle procedure competitive per l'assegnazione dei posteggi, in ragione di esigenze di carattere socio-occupazionale rilevanti per il nostro Paese.

Inoltre, le problematiche scaturenti dalle recenti decisioni rese dai Giudici amministrativi del TAR Lazio, con le sentenze n. 537 e 539 del 2022 (in linea con quanto già statuito in tema di concessioni balneari) hanno rilevato l'incompatibilità della proroga con l'ordinamento UE, con il conseguente venir meno della vigente normativa recante il rinnovo dodicennale e il dovere in capo anche agli enti territoriali di non applicare la disciplina interna illegittima, procurando non pochi problemi per gli esercenti nel settore e per gli amministratori chiamati ad applicare le norme.

In considerazione di quanto evidenziato, al fine di approfondire la questione, sono state tenute in modalità video-conferenza, alcune riunioni tecniche del Tavolo di confronto stabile sull'evoluzione della distribuzione e del commercio, alle quali hanno partecipato rappresentanti del Coordinamento tecnico in seno alla Conferenza delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI, delle principali associazioni rappresentative del settore, nonché rappresentanti del DPE e della Struttura di missione per le procedure di infrazione, durante le quali è emersa l'esigenza di procedere ad una riforma della normativa in parola in chiave pro-concorrenziale, mediante l'opportunità di valutare l'avvio di un progetto legislativo che, da un lato, torni ad includere il commercio su aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi e, dall'altro lato, preveda espressamente principi legislativi di mitigazione delle procedure selettive.

La presente disposizione mira, pertanto, a definire il rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate con intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

La disposizione, inoltre, al fine di incrementare la concorrenza, prevede che le linee guida cristallizzate al comma 1 della stessa debbano uniformarsi ai seguenti parametri:

- a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
- b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della micro-impresa, così come definita ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;
- c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

In funzione dello svolgimento delle procedure selettive previste dai commi precedenti, da indire con cadenza annuale, stabilisce che le amministrazioni compiano con la medesima cadenza una ricognizione delle aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio; in sede di prima applicazione la disposizione prevede che la ricognizione sia effettuata entro il termine di dieci mesi dall'entrata in vigore della legge.

Quanto alle concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della legge con procedure selettive ovvero già rinnovate o assegnate ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, esse continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo.

Per le concessioni contemplate dall'art. 181 comma 4 bis cit (ossia quelle che alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione 77/2020 risultavano scadenti entro il 31 dicembre 2020) che invece non siano state ancora rinnovate in base al citato art. 181, commi 4-bis, il comma 5 della disposizione in commento delinea un iter finalizzato a consentire la conclusione dei procedimenti entro una delimitata finestra temporale. Sono interessate da questa disposizione i procedimenti che sono stati avviati ma che poi non sono stati conclusi a causa di sospensione o annullamento in autotutela o per inerzia dell'amministrazione, in molti casi legata al tenore delle pronunce giudiziarie sopra menzionate.

Al fine di assicurare, comunque, il completamento delle procedure di cui al comma 5, il comma 6 esplicita che ai procedimenti in discorso si applica, decorso inutilmente il suddetto termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il meccanismo del c.d. silenzio assenso, salvo ovviamente l'esercizio del potere di autotutela in caso di successivo accertamento della mancanza dei requisiti per il rinnovo al momento della presentazione della relativa istanza.

Infine, le menzionate abrogazioni di cui al comma 7 sono funzionali al superamento delle sopra sintetizzate contestazioni mosse dalla Commissione europea e, dunque, a evitare l'avvio di una formale procedura di infrazione da parte della stessa.

Con la previsione del rilascio delle concessioni sulla base di procedure selettive il progetto legislativo torna ad includere il commercio sulle aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi e, dall'altro lato, prevede espressamente principi legislativi di mitigazione delle procedure selettive, nonché la salvaguardia delle concessioni già rinnovate o assegnate ai sensi dell'articolo 181.

ART. 6. Gli adempimenti amministrativi degli operatori interessati dalle vendite straordinarie risultavano particolarmente onerosi nelle ipotesi in cui si dovesse svolgere la suddetta attività contemporaneamente in più comuni. Attraverso la disposizione di cui all'articolo 7, si introducono ulteriori misure di semplificazione amministrativa in materia di attività commerciali ed affini. Prevede una modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si stabilisce che al suddetto articolo, che disciplina le vendite straordinarie, venga aggiunto un ulteriore comma per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, nel caso in cui un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi, anche siti in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, permettendo di presentare ai SUAP di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi interessati e di fornire tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Inoltre, in alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai comuni. Tali modifiche permettono di porre la disposizione in linea con le

tendenze in atto nell'ordinamento e, in particolare, con l'attuale articolo 19-*bis*, comma 2, della legge n. 241 del 1990, concernente i procedimenti amministrativi per i quali siano richieste più SCIA da presentare ad amministrazioni diverse ovvero più comunicazioni, attestazioni, asseverazioni o notifiche, a loro volta da effettuarsi presso amministrazioni diverse.

ART. 7 La disposizione interviene sulla disciplina di cui all'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", eliminando i profili anticoncorrenziali della norma.

La norma vigente, difatti, richiede al farmacista che allestisce un medicinale galenico di sintetizzare in modo indipendente la sostanza attiva necessaria, nel caso in cui esista un farmaco prodotto industrialmente soggetto a diritti di brevetto. La rimozione di tale vincolo consentirebbe al farmacista di acquistare la sostanza attiva protetta da brevetto.

Al riguardo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), già con la segnalazione dell'8 ottobre 2015, aveva iniziato un'indagine sul settore farmaceutico, pervenendo alla conclusione che occorreva provvedere a un riallineamento della normativa nazionale con quelle principali dell'UE sotto il profilo delle modalità di esercizio della c.d. eccezione galenica, a mezzo dell'abrogazione del divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente che risulta attualmente contenuto nell'articolo 68 CPI.

Successivamente, l'AGCM, nell'ambito delle proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021 (AS1730) ha ribadito che richiedere che il farmacista produca da sé le materie prime utili alla preparazione del medicinale richiesto, senza poterle acquistare da terzi, induca l'assoggettamento di un'intera categoria professionale a vincoli operativi rilevanti che in generale ne pregiudicano la libertà d'iniziativa economica.

Per raggiungere il suddetto obiettivo l'unica soluzione percorribile è individuata in un intervento normativo.

Si è provveduto, pertanto, a consultare Agenzia italiana del farmaco.

Per quanto concerne gli impatti sui destinatari della norma, fermi restando gli aspetti a vantaggio della concorrenza, occorre aggiungere, segnatamente nell'ambito della tutela della salute, che da un'abrogazione del divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente non emergono rischi per la salute del cittadino, e che l'intervento consentirebbe al farmacista di soddisfare la richiesta di cure personalizzate, nonché di poter disporre prodotti "su misura" quali quelli galenici.

ART. 8 La disposizione normativa sulla quale si interviene, vale a dire l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 3 del 2017, recita attualmente quanto segue:

«Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato. Il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della decisione medesima. Quanto previsto al primo periodo riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalità e l'esistenza del danno».

La modifica è quindi volta a sancire espressamente la potestà del Giudice amministrativo, in sede di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori emessi dall'AGCM, di sindacare le valutazioni tecniche extragiuridiche da questa compiute, anche qualora esse risultino opinabili e, quindi, insuscettibili di dare un risultato univoco.

Tale estensione del potere di cognizione della giurisdizione amministrativa assolve una fondamentale funzione di garanzia nei confronti degli operatori economici incisi dai provvedimenti sanzionatori. Ciò anche e soprattutto in ragione del fatto che, sulla base del medesimo D.lgs. n. 3 del 2017, le sentenze definitive in materia *antitrust* assumono valore di piena prova, quanto ai fatti accertati, nei giudizi civili di risarcimento del danno eventualmente cagionato a terzi privati dall'illecito anticoncorrenziale (cc.dd. "giudizi *follow-on*").

Peraltro, la nuova formulazione appare in linea con la più recente giurisprudenza amministrativa, la quale ammette ormai pacificamente il c.d. "sindacato intrinseco", vale a dire la possibilità di sindacare le valutazioni tecniche opinabili poste a fondamento dei provvedimenti sanzionatori emessi dalle Autorità amministrative indipendenti e, in particolare, dall'AGCM.

Infine, l'intervento elimina qualsiasi residua incertezza circa la piena conformità dell'ordinamento italiano al principio di "*full jurisdiction*" in materia di sanzioni amministrative di particolare afflittività, come tali equiparate alle sanzioni penali, a più riprese sancito dalla Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

ART. 9 L'articolo 9 del DDL concorrenza 2022 intende modificare il comma 8, dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, aumentando a novanta giorni il vigente termine perentorio di quarantacinque giorni dall'avvio del procedimento, di cui attualmente l'Autorità dispone per valutare se un'operazione di concentrazione sia suscettibile di determinare effetti restrittivi sulla concorrenza.

L'intervento oggetto di analisi è volto a consentire l'incremento dell'efficacia del controllo sulle concentrazioni, giacché un lasso di tempo eccessivamente breve riduce la possibilità di approfondire tutti gli aspetti rilevanti della concentrazione, anche attraverso il ricorso ai più opportuni strumenti di analisi economica, quali, ad esempio, le indagini di mercato volte ad acquisire elementi utili a definire i mercati rilevanti e a valutare gli effetti della concentrazione.

Tale estensione del termine si rivela utile non solo per ragioni di efficienza, legate all'esigenza di acquisire una maggiore quantità di elementi utili ad addivenire a un esito valutativo il più aderente possibile ai principi di tutela della concorrenza e regolazione del mercato, bensì anche per consentire un pieno esercizio del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa degli operatori economici coinvolti, i quali vengono così a disporre di un tempo congruo per poter svolgere gli opportuni approfondimenti per produrre informazioni e dati necessari per l'accertamento della complessiva operazione posta in essere.

La modifica non produce invece conseguenze di sorta rispetto alla valutazione delle concentrazioni che non danno luogo a criticità di natura concorrenziale e che non necessitano quindi di un approfondimento istruttorio. Queste ultime, che costituiscono invero la stragrande maggioranza delle operazioni notificate all'Autorità (avendo rappresentato nel corso del 2020 il 92% delle concentrazioni esaminate), continuerebbero infatti a essere autorizzate nella fase 1 e, quindi, entro il primo termine di trenta giorni dalla notificazione.

Le motivazioni e gli obiettivi che corroborano e promuovono la misura in esame sono stati da ultimo rappresentati nell'ambito della segnalazione del 19 marzo 2021, "Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021" (AS1730), laddove l'Autorità, attraverso l'adozione di un termine raddoppiato rispetto a quello attuale, prospettava la risoluzione delle criticità e delle difficoltà che dipendono dalla brevità del termine assegnato all'istruttoria delle

concentrazioni, che sarebbero peraltro acuite laddove si procedesse all'auspicabile allineamento con la normativa europea in materia di test sostanziale e del trattamento delle imprese comuni.

L'estensione del termine attualmente previsto per la "fase 2" delle operazioni di concentrazione, pertanto, si rifletterebbe positivamente su ogni aspetto legato all'analisi degli effetti derivanti dall'acquisizione e dall'ampliamento di posizioni di potere sul mercato da parte delle imprese interessate.

L'opzione scelta, infine, comportando l'aumento del termine per la chiusura del procedimento in novanta giorni, appare congrua e idonea a garantire l'effettivo contemperamento tra l'esigenza, espressa dall'Autorità, di poter fruire di un arco temporale sufficiente per condurre istruttorie piene e complete in materia di concentrazioni, e la libera iniziativa economica delle imprese che, avendo notificato le suddette operazioni non vedano tuttavia vanificate, attraverso lungaggini procedurali, occasioni di ulteriore crescita e sinergia nel mercato.

ART. 10 La disposizione normativa è volta ad attribuire all'Autorità tutte le funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. "*Digital Market Act*", di seguito DMA).

Tale conferimento appare in linea con il citato DMA, dal momento che il regolamento, nel disciplinare gli obblighi di coordinamento e cooperazione fra Autorità, si riferisce alle Autorità di concorrenza di cui all'art. 1, par. 6, del DMA e quindi, a livello nazionale, all'AGCM.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

ART. 1 La norma introdotta, al comma 1, lett. a), prevede la modifica dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, stabilendo che debba essere l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale, in luogo del Gestore, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, a trasmettere ogni due anni, anziché annualmente, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nonché al MASE, il piano decennale di sviluppo della rete.

Al comma 1, lett. b) si prevede, inoltre, nell'ottica di proceduralizzare l'approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, la sostituzione all'articolo 36, dei commi 12 e 13, del citato decreto legislativo, n. 93 del 2011.

La norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

I problemi che la novella legislativa si propone di affrontare sono:

- i tempi non certi di durata dell'iter di approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, sia in termini di durata complessiva del procedimento, che di tempistica degli endoprocedimenti relativi alla VAS e al rilascio del parere di competenza delle Regioni interessate. Ciò incide in termini negativi sulle prospettive di sviluppo della rete, considerato che il consolidamento degli interventi pianificati dal gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia è subordinato ai tempi non certi di definizione della procedura di VAS e di approvazione finale;
- un disallineamento tra l'orizzonte temporale della pianificazione in materia di trasmissione dell'energia elettrica e quello in materia di trasporto del gas, non coerente con le istanze di stretta

integrazione tra i due atti di pianificazione, anche alla luce dei recenti impatti sul sistema energetico nazionale del conflitto russo-ucraino. La cadenza annuale dell'approvazione del piano decennale di sviluppo della rete nazionale di trasporto del gas, peraltro, comporta frequentemente che la presentazione del piano dell'annualità in questione avvenga prima dell'approvazione del precedente piano e non possa dunque tenerne in debita considerazione gli esiti.

L'obiettivo della novella legislativa, in conclusione, è quello di rendere più celere e certa la tempistica di approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, predisposto con cadenza biennale da Terna, fissando termini certi per la conclusione del procedimento, comprensivi anche della VAS e prevedendo altresì termini precisi per il rilascio del parere di competenza delle Regioni interessate. La proposta normativa è altresì connessa al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica del PNRR ed in particolare con quelli all'interno della Missione 2, relativi ad "*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilità sostenibile*" dove è prevista, infatti, una specifica azione dedicata alla Resilienza Climatica delle Reti, attraverso il finanziamento di progetti volti all'incremento della resilienza della Rete di Trasmissione nazionale (RTN), finalizzati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione attraverso il potenziamento delle infrastrutture di rete.

ART. 2.

La proposta persegue la finalità di promuovere il risparmio energetico e assicurare l'accesso a nuovi servizi, attraverso la promozione di campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti (*smart meters*) di seconda generazione. Si prevede poi che ARERA disciplini gli obblighi di assicurare, in capo alle imprese distributrici, l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, rispettando i requisiti funzionali e tecnici minimi, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti affida ad Acquirente Unico S.p.A. il compito di mettere a disposizione del cliente finale, o di un soggetto terzo da questi designato formalmente, i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e del gas naturale, per il tramite del Portale consumi. Il Portale consumi è il sito istituzionale dove i consumatori possono accedere ai dati relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui sono titolari, compresi i propri dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali, in modo semplice, sicuro e gratuito. Si aggiunge, inoltre, all'articolo 9, comma 3, una nuova lettera, *e-bis*, ai sensi della quale l'ARERA adotta le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché le attività funzionali per l'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza avvengano in modo centralizzato per il tramite di Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato. La norma in commento prevede, infine, l'istituzione presso Acquirente Unico S.p.A. di un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale. Il registro medesimo mette a disposizione, in maniera gratuita ai clienti medesimi, ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi.

ART. 3.

Relativamente al *cold ironing*, al fine di favorire l'elettrificazione dell'alimentazione delle navi ormeggiate in porto, la norma modifica l'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. In particolare, viene introdotta una definizione di "infrastruttura di *cold ironing*", da intendersi quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. Si chiarisce, inoltre, che l'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto è considerata un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore


dell'infrastruttura di *cold ironing* e non costituisce servizio di fornitura di energia elettrica. L'operatore che gestisce l'infrastruttura di *cold ironing* è definito come un cliente finale ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata, nonché un consumatore finale dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Rispetto alla normativa vigente (di cui al ridetto articolo 34-bis), si specifica che l'ARERA con propri provvedimenti prevede l'applicazione di uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sull'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing*, per un periodo di tempo proporzionato al fine di incentivare il servizio stesso di *cold ironing*. I soggetti gestori delle infrastrutture di *cold ironing* sono tenuti a trasferire i benefici a essi accordati agli utilizzatori finali del servizio stesso. Agli utilizzatori finali sono garantite condizioni di accesso (al servizio) e di fornitura (del servizio) eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di *cold ironing* insista su aree portuali già affidate in concessione, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Del resto, il vigente articolo 34-*bis* prevede già che all'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing* (i) non si applicano gli oneri generali di sistema e (ii) un regime *ad hoc* per l'applicazione delle accise. A ben vedere, anzi, la proposta in commento chiarisce che l'Autorità adotta provvedimenti volti a prevedere, sulla predetta energia, l'applicazione di uno "sconto" degli oneri generali di sistema per un periodo di tempo proporzionato in rapporto alla finalità di promuovere la diffusione del servizio di *cold ironing*.

ART. 4.

La proposta, come detto, modifica la disciplina dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali del gas naturale, al fine di armonizzarla con quella dell'analogo elenco elettrico e di rafforzare la funzione dell'elenco gas quale strumento dissuasivo nei confronti di comportamenti non corretti e opportunistici nel mercato della vendita finale, attraverso l'estensione del procedimento speciale di esclusione dall'Elenco a fronte di violazioni e delle condotte irregolari gravi nell'attività di vendita sanzionate da AGCM, ARERA, GPDP e Agenzia delle Dogane.

L'armonizzazione della disciplina dell'elenco venditori di gas naturale ai clienti finali con quella dell'analogo elenco del settore elettrico consente di perseguire un'omogeneizzazione dei requisiti delle imprese interessate e delle procedure di iscrizione e permanenza nell'elenco, che sarebbero gestite unitariamente. In ultima istanza, si produrrebbe una semplificazione degli adempimenti amministrativi sia in capo alle imprese (es. si eviterebbero duplicazioni documentali) che all'amministrazione tenuta ad istruire le pratiche ed effettuare i controlli. L'intervento si rende opportuno alla luce del fatto che molte imprese operano, in qualità di venditori, in entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, come si può evincere dal grafico che segue, il quale mostra, per ciascun anno, i gruppi societari attivi nella vendita ai clienti domestici distinti per settore, con indicazione anche il numero di quelli attivi su entrambi i settori (dati Autorità di regolazione per energia reti e ambiente).



ART. 5 L'articolo in esame attiene alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

In particolare, dal 2020 al 2022, le imprese del commercio su aree pubbliche sono passate da oltre 176 mila a poco più di 162 mila, per un calo totale di 14 mila attività (-7,9%).

Sotto un profilo quantitativo, il 22% delle imprese commerciali del Paese, al 30 giugno 2022, il commercio in sede mobile si conferma come un canale di vendita sempre più complementare sia al dettaglio in sede fissa che alla grande distribuzione. Il 95% di queste attività è costituito da micro-imprese individuali. A disegnare la mappa del fenomeno sono i dati elaborati da Unioncamere-InfoCamere sulla base del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

La fotografia scattata sulla categoria di commercianti al dettaglio su aree pubbliche mette in evidenza 6.500 comuni della Penisola con almeno un'impresa ambulante, ma poco meno di 40 quelli che possono contare almeno su 500 attività economiche: poco più di 58mila operatori che rappresentano il 32% di tutto l'universo delle aziende del commercio "itinerante". Il Registro delle imprese mostra che tra i 37 Comuni con più di 500 imprese di commercio ambulante, la graduatoria per peso percentuale pone sul podio più alto Castel Volturno (in provincia di Caserta), dove 2 imprese su 3 sul totale delle imprese commerciali del territorio è ambulante. A seguire, troviamo San Giuseppe Vesuviano (Napoli) con il 58,5% e Quartu Sant'Elena (Cagliari) dove si sfiora il rapporto uno a due (49,2%). Subito dopo, con percentuali superiori al 40% di rappresentatività dell'imprenditoria del commercio "itinerante" rispetto a quello totale, seguono i Comuni di Lamezia Terme (Catanzaro) con il 49%, Lecce (47,4%) e Agrigento con il 47,2%.

Incrociando i luoghi di nascita dei titolari di imprese individuali con quelli delle province in cui hanno sede le loro imprese, emerge poi la spiccata valenza locale di queste attività, certificata dal fatto che in media il 78% dei titolari svolge la propria attività nella provincia in cui è nato. Lo stretto legame col territorio - che in generale caratterizza tutto il Mezzogiorno - si evidenzia soprattutto a Bari, Palermo e Napoli. Il 97,5% delle imprese ambulanti del capoluogo pugliese ha infatti un titolare nato in uno dei comuni della provincia. Seguono Palermo e Napoli, dove, rispettivamente, il 96,3% e il 95% degli ambulanti proviene dal rispettivo territorio comunale. Ad accezione di Bolzano in quinta

posizione, con un ragguardevole 93,5% di ambulanti autoctoni, per trovare una provincia del centro-nord bisogna scorrere la classifica fino al 20° posto, dove si colloca Brescia (83,5%).

A livello territoriale il comparto, al 30 giugno 2022, è caratterizzato da una forte concentrazione (quasi il 40% delle imprese totali) in sole tre regioni: Campania (con oltre 28mila realtà), Lombardia circa 19mila imprese registrate) e Sicilia (circa 18mila). Calabria, Sardegna e Toscana (tutte sopra il 25%) sono invece le regioni con l'incidenza percentuale maggiore di imprese ambulanti considerando il totale delle realtà che svolgono attività di commercio al dettaglio.

Sotto il profilo settoriale si rileva un peso significativo dell'ambulantato non alimentare ed in particolare il comparto abbigliamento che, nelle sue diverse suddivisioni, rappresenta il 38% del comparto. Al secondo posto, staccata di alcuni decimi di punto, viene la categoria "altri prodotti" (tra cui fiori, cosmetici, detersivi, chincaglieria) con il 37,3% delle attività, e solo al terzo posto il settore alimentare, il cui contributo si ferma al 18,5% di tutti gli esercizi ambulanti (con prevalenza della componente legata ai prodotti ortofrutticoli). (Fonte: UnionCamere).

Alla luce dei dati rilevati da UnionCamere, si rileva che a partire dal 2016 si è riscontrata una riduzione annuale media del 4% delle attività che svolgono commercio al dettaglio (con un incremento negli anni post-Covid). Ciò premesso, si rileva quanto segue. Risulta quindi evidente l'importanza e la delicatezza di tale settore, su cui si è quindi inteso operare con il provvedimento in esame.

A livello nazionale la disciplina in materia di commercio sulle aree pubbliche è contenuta nel titolo X (articoli dal 27 al 30 compreso) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato e integrato dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Il 12 dicembre 2006 il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno emanato la Direttiva 2006/123/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 59 del 2010, successivamente modificato e integrato ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

Con particolare riferimento al settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, l'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59/2010 prevedeva che *"Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto, ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie"*.

L'articolo 16, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo dispone, inoltre, che *"Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario"*.

Stante, pertanto, la particolare natura delle aree in questione e, in special modo, la limitatezza delle aree disponibili, ne conseguiva, per il legislatore, la necessità di stabilire dei criteri uniformi anche per l'assegnazione delle autorizzazioni.

In sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, è intervenuta, pertanto, l'Intesa (pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013), in attuazione dell'articolo 70, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con la quale è stato declinato il quadro normativo in materia di recepimento ed attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, con specifico riferimento alle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche.

Le misure transitorie che erano state introdotte dall'Intesa prevedevano una proroga automatica di tutte le concessioni in essere, alla data di adozione della medesima, fino a maggio-luglio 2017, a prescindere dalla loro originaria scadenza, stante la necessità di garantire opportuni tempi di recupero (circa 7 anni, dal 2010 al 2017) degli investimenti effettuati fino all'entrata in vigore della nuova disciplina sancita dal citato decreto legislativo n. 59 del 2010.

Prima delle predette scadenze sono stati disposti due interventi di proroga: il primo con l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e il secondo con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Nel panorama normativo sopra descritto, a fine dicembre 2018 entra in vigore l'articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che comporta l'esclusione del commercio sulle aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010, disponendo la modifica, nonché la soppressione di alcune norme e principi propri della disciplina di settore, ormai acquisiti da tempo a livello della legislazione statale.

In tale panorama normativo, nel 2020, nel corso dell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), vengono inseriti due emendamenti all'articolo 181, rubricato *Sostegno alle imprese di pubblico esercizio*:

- il comma 4-bis dispone che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – se non già riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, nel rispetto del comma 4-bis dell'art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 – sono rinnovate per la durata di dodici anni. Il rinnovo avviene *secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020*, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;
- il comma 4-ter prevede che, nelle *more* di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga a qualsiasi criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione, ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione.

Le linee guida per l'applicazione dell'articolo 181 sono state adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 25/11/2020, e successivamente recepite dalle regioni con proprie modalità attuative e prevedono il rinnovo dodecennale delle concessioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

L'intervento normativo mira, pertanto, a superare alcune criticità in merito all'attuale disciplina delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Il contesto in cui si inserisce è stato caratterizzato dagli approfondimenti dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, la quale, in linea con i suoi precedenti interventi, ha stigmatizzato il percorso legislativo che ha condotto, da ultimo, all'adozione delle linee guida ministeriali, ritenendo che l'ordinamento nazionale, *in parte qua*, risulterebbe impenetrabile ai principi di concorrenza, con durata delle concessioni eccessivamente lunga unitamente a sistemi di rinnovo senza adeguate procedure di selezione ad evidenza pubblica o secondo criteri di preferenza dei prestatori uscenti, idonei a cristallizzare gli assetti di mercato, sollevando, quindi, seri dubbi di compatibilità con il diritto europeo.

In primo luogo, l'AGCM ha segnalato come le esclusioni dall'ambito di applicazione della Direttiva servizi siano tassativamente elencate dalla normativa comunitaria, senza lasciare margini di discrezionalità agli Stati Membri (trattandosi di elenco recante eccezioni al principio unionale di concorrenza, andrebbe interpretato in maniera restrittiva).

In secondo luogo, la medesima Autorità segnala che la necessità di prevedere una durata limitata per le concessioni, nonché criteri di aggiudicazione trasparenti e non discriminatori, rappresentano principi immanenti all'ordinamento europeo, anche alla luce della Direttiva 2014/23 recante l'obbligo di stretta motivazione per le concessioni eccedenti i 5 anni relativamente al periodo di recupero degli investimenti e di ritorno sul capitale operativo.

Richiamando, infine, precedenti giurisprudenziali comunitari e nazionali (tra i quali, di rilievo, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di analogo norma regionale, risalente al 2012), l'AGCM conferma il dovere di leale collaborazione imposto agli Stati membri nell'applicazione dei principi unionali e, in particolare, avuto riguardo alla rimozione di provvedimenti che incidono sulle regole della concorrenza.

Il contesto in cui si inserisce è stato caratterizzato, altresì, dalle problematiche scaturenti dalle recenti decisioni rese dai Giudici amministrativi del TAR Lazio, con le sentenze n. 537 e 539 del 2022 (in linea con quanto già statuito in tema di concessioni balneari) hanno rilevato l'incompatibilità della vigente proroga dodecennale con l'ordinamento UE, con il conseguente venir meno della vigente normativa recante il rinnovo dodicennale e il dovere in capo anche agli enti territoriali di non applicare la disciplina interna illegittima, procurando non pochi problemi per gli esercenti nel settore e per gli amministratori chiamati ad applicare le norme.

ART. 6 La proposta mira a facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite promozionali o sottocosto. Al fine di semplificare e snellire gli adempimenti comunicativi l'esercente può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Inoltre, in alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai comuni.

ART. 7 Con il termine di galenico deve intendersi il medicinale allestito dal farmacista nel laboratorio della farmacia, a differenza del farmaco industriale che viene prodotto, in virtù di specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da un'industria farmaceutica.

Nello specifico il farmaco galenico si distingue in "formula magistrale" - consistente in una preparazione galenica allestita dal farmacista sulla base di una prescrizione medica destinata ad un

determinato paziente (articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219) - e “formula officinale” – medicinale preparato dal farmacista in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell’Unione europea, destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti serviti dalla farmacia (articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 219 del 2006).

La preparazione galenica trova la disciplina di riferimento nell’articolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, il quale, al comma 1, dispone che *“Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell’Unione Europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell’Unione Europea (...)”*.

Il successivo comma 2 prevede che *“E’ consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all’immissione in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo”*.

Dal quadro normativo sopra esaminato deriva che nel nostro ordinamento sono ammesse, tra l’altro, preparazioni magistrali a base di principi attivi contenuti in medicinali prodotti industrialmente autorizzati all’immissione in commercio in Italia o nell’Unione Europea o contenuti in specialità medicinali che non sono più autorizzate al commercio, purché l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) rilasciata dall’AIFA sia stata revocata o non confermata per motivi diversi dai rischi di impiego del principio attivo.

Fermo restando quanto sinora rappresentato, il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante *“Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”* sancisce un divieto che incide sulla disciplina dei medicinali galenici rivestendo aspetti potenzialmente anticoncorrenziali.

L’articolo 68, comma 1, lettera c), del summenzionato Codice, prevede, difatti, che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende *“alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente”*, disponendo, pertanto, un peculiare obbligo per il farmacista allestitore di un preparato galenico di realizzare in via autonoma il principio attivo necessario al preparato, quando vi sia un farmaco prodotto industrialmente che risulti soggetto a diritti di brevetto.

La disposizione di cui all’articolo 8 del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, interviene sulla formulazione di cui alla suddetta lettera c), con la soppressione delle parole *“purché non si utilizzino principi realizzati industrialmente”*.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) a tal riguardo, già con la segnalazione dell’8 ottobre 2015, aveva evidenziato le criticità derivanti sul piano concorrenziale dalla vigenza della disposizione in esame, poiché dalla formulazione può derivare un eventuale pregiudizio della libertà d’iniziativa economica della categoria professionale dei farmacisti.

Occorre evidenziare che, negli ultimi anni, si è fatta sempre più frequente la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi coperti da brevetto sulla base del principio dell’*“eccezione galenica”* che ha lo scopo di assicurare che la brevettazione di preparati farmacologici non precluda l’uso dei medicinali a quei pazienti che non possono assumere gli stessi nella forma venduta dal titolare del brevetto.

Con la sentenza n. 39187 del 23 settembre 2013 la Corte di Cassazione ha, poi, considerato che l’*“eccezione galenica”*, consente al farmacista di preparare e vendere al paziente un medicinale con diverso dosaggio o con diverso eccipiente rispetto a quello del medicinale industriale del quale l’azienda farmaceutica è titolare del brevetto; ciò nei casi in cui il paziente necessiti di tale diverso

dosaggio o sia allergico all'eccepiante utilizzato per il medicinale commercializzato dal titolare del brevetto. Il medicinale personalizzato venduto deve soddisfare i requisiti richiesti di estemporaneità, quantità e garanzia sanitaria.

Destinatari della norma sono i farmacisti operanti nelle circa 20.000 farmacie e le circa 4.000 parafarmacie (in virtù dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, gli esercizi commerciali di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 – c.d. parafarmacie - in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea).

L'intervento consente una modalità di allestimento dei medicinali galenici oggi ancora formalmente vietata, la cui attuazione riveste una condotta meramente discrezionale del farmacista che potrà avvalersi o meno della facoltà.

ART. 8 Con l'articolo 8 del DDL Concorrenza si intende affrontare una criticità legata all'attuale formulazione dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 3/2017 il quale, dopo aver stabilito quando, ai fini dell'azione per il risarcimento del danno, deve ritenersi definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza, dispone che *“il sindacato del giudice del ricorso comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata e si estende anche ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, il cui esame sia necessario per giudicare la legittimità della decisione medesima”*.

Il riferimento ai profili tecnici che non presentano un oggettivo margine di valutazione si presta, perlomeno in astratto, a limitare il sindacato del giudice amministrativo, escludendo dall'ambito della sua cognizione i profili che presentano un oggettivo margine di opinabilità, con conseguente potenziale affievolimento della tutela giurisdizionale che dovrebbe essere assicurata ai soggetti incisi dai provvedimenti sanzionatori.

ART. 9 L'analisi del contesto economico prodromica al controllo delle concentrazioni presuppone l'attivazione da parte dell'Autorità di misure e strumenti volti ad accertare le caratteristiche del mercato rilevante, il potere economico detenuto dagli operatori coinvolti nonché la presenza di competitor e le relative quote di mercato. Tra i fattori che occorre tenere in considerazione vi sono, inter alia, la struttura proprietaria dell'impresa, il tipo di strategie adottate in passato sul mercato e il contenuto di documenti strategici interni quali i piani aziendali (business plan).

Lo studio degli assetti concorrenziali attuali e potenziali presuppone, dunque, uno sforzo istruttorio che non può essere ridotto a un lasso di tempo eccessivamente breve a detrimento sia della qualità dell'analisi che della garanzia del contraddittorio delle parti del procedimento.

L'estensione del termine oggetto di novella consente, pertanto, all'Autorità di dispiegare al meglio le proprie risorse determinando esiti supportati da necessarie evidenze in punto di fatto e di diritto.

ART. 10 L'intervento normativo ha l'obiettivo di attribuire all'Autorità tutte le funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. “Digital Market Act”, di seguito DMA). Esso risulta necessario, considerata l'entrata in vigore del DMA con decorrenza maggio 2023.

In particolare, in assenza di un esplicito conferimento ad opera del diritto interno, l'AGCM è allo stato priva dei poteri necessari per svolgere le funzioni previste dal regolamento e, in particolare, quelle di cui all'art. 38, paragrafo 7.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

ART. 1 Per quanto riguarda la rete elettrica nazionale (RTN), già l'articolo 60 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" aveva modificato il comma 12 dell'articolo 36 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, prevedendo, tra l'altro, la cadenza biennale anziché annuale della presentazione del Piano di sviluppo da parte di Terna S.p.A..

La presente modifica normativa, a due anni dall'introduzione dell'articolo 60 del predetto decreto-legge n. 76 del 2020, oggi interviene anche sui piani decennali di sviluppo della rete nazionale dei gasdotti e si pone l'obiettivo di rendere più coerente ed efficiente l'attività di pianificazione, anche alla luce della circostanza che il Piano dovrebbe essere elaborato tenendo conto dell'esito del procedimento di approvazione del Piano precedente. Per quanto attiene alla sostituzione dei commi 12 e 13 dell'art. 36, l'obiettivo della novella legislativa è quello di rendere più celere e certa la tempistica di approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, predisposto con cadenza biennale da Terna, fissando termini certi per la conclusione del procedimento, comprensivi anche della VAS e prevedendo altresì termini precisi per il rilascio del parere di competenza delle Regioni interessate.

ART. 2 Le disposizioni si pongono come obiettivo specifico quello di qualificare adeguatamente alcuni strumenti e configurazioni funzionali all'accesso a nuovi servizi nel settore energetico nonché il segmento della vendita ai clienti finali. Si rinvia a quanto riportato nei paragrafi precedenti.

ART. 3 Le disposizioni si pongono come obiettivo principale quello di qualificare adeguatamente alcuni strumenti e configurazioni funzionali all'accesso a nuovi servizi nel settore energetico nonché il segmento della vendita ai clienti finali. Si rinvia a quanto riportato nei paragrafi precedenti.

ART. 4 Le disposizioni si pongono come obiettivo principale quello di qualificare adeguatamente alcuni strumenti e configurazioni funzionali all'accesso a nuovi servizi nel settore energetico nonché il segmento della vendita ai clienti finali. Si rinvia a quanto riportato nei paragrafi precedenti.

ART. 5 Gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo sono sottesi alla necessità di procedere ad una riforma in chiave pro-concorrenziale dell'attuale disciplina delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, che torni ad includere il commercio su aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi, mediante la previsione del rilascio delle concessioni sulla base di procedure selettive, ferma restando la salvaguardia delle concessioni già rinnovate o assegnate ai sensi dell'articolo 181, demandando ad un atto di normazione secondaria (integrata da accordi Stato-Regioni o linee guida) l'attuazione operativa dei criteri per l'assegnazione dei posteggi, in ragione delle peculiari istanze socio-occupazionali del settore, diffuse sull'intero territorio nazionale.

ART. 6 Gli obiettivi che hanno guidato la formulazione dell'intervento normativo sono sottesi alla necessità di semplificare e facilitare gli adempimenti a carico degli operatori in caso di svolgimento di vendite promozionali e di vendite sottocosto. Entrambe le tipologie di vendite straordinarie rappresentano una importante opportunità sia per gli esercenti che per i consumatori e la semplificazione delle procedure sottese mira facilitarne l'utilizzo.

ART. 7 Sulla questione dei limiti della c.d. "eccezione galenica", l'AGCM ha segnalato in più occasioni la necessità di un intervento normativo volto ad abrogare il divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente da parte di un farmacista che realizza un preparato galenico magistrale, al fine di eliminare potenziali criticità concorrenziali.

Obiettivo della norma è, sostanzialmente, quello di consentire al farmacista di utilizzare nell'allestimento delle preparazioni galeniche anche principi attivi coperti da brevetto industriale.

La disposizione introdotta non rappresenta, tuttavia, una apertura alla possibilità per il farmacista di utilizzare medicinali prodotti industrialmente nella preparazione di medicinali galenici; resta, pertanto, ferma l'impossibilità per il farmacista di impiegare principi attivi direttamente estratti, tramite il c.d. "sconfezionamento", dai medicinali industriali presenti in commercio.

ART. 8 Attraverso la soppressione nell'art. 7 comma 1 dell'inciso "*che non presentano un oggettivo margine di opinabilità*" si intende sancire espressamente che il sindacato del Giudice amministrativo, in sede di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori emessi dall'AGCM, riguarda tutte le valutazioni tecniche da questa compiute, anche qualora esse risultino opinabili e, quindi, insuscettibili di dare un risultato univoco.

L'ampliamento del potere di cognizione del giudice amministrativo persegue l'obiettivo di rafforzare le garanzie in termini di tutela giurisdizionale nei confronti delle imprese incise dai provvedimenti sanzionatori. Ciò assume particolare rilievo se si considera che, sulla base del medesimo D.lgs. n. 3 del 2017, le sentenze definitive in materia *antitrust* assumono valore di piena prova, quanto ai fatti accertati, nei giudizi civili di risarcimento del danno eventualmente cagionato a terzi privati dall'illecito anticoncorrenziale (cc.dd. "giudizi *follow-on*").

ART. 9 La modifica di cui all'articolo 9 del DDL concorrenza 2022 è funzionale al conseguimento dei seguenti obiettivi: i) efficientamento dell'istruttoria volta al controllo delle operazioni di concentrazione, mediante l'estensione a novanta giorni del termine di quarantacinque giorni attualmente previsto (c.d. fase 2), per raccogliere gli elementi utili a consentire una corretta valutazione dei mercati rilevanti e l'accertamento di eventuali effetti restrittivi della concorrenza; ii) garanzia di un pieno esercizio del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa degli operatori economici coinvolti, i quali vengono così a disporre di un tempo congruo per poter svolgere gli opportuni approfondimenti per produrre informazioni e dati necessari all'istruttoria; iii) aumento della qualità dell'attività istruttoria dell'Autorità.

ART. 10 Gli obiettivi che con l'intervento si intende perseguire sono: i) la designazione esplicita dell'AGCM quale autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, sulla falsariga della terminologia tipicamente utilizzata in casi analoghi; ii) l'individuazione dell'AGCM quale referente della Commissione e della rete di autorità per tutti gli adempimenti previsti dal DMA, ovvero tutte le forme di coordinamento e di cooperazione ivi indicati; iii) l'introduzione della possibilità che l'autorità di concorrenza svolga nell'ordinamento indagini finalizzate all'eventuale accertamento da parte della Commissione europea delle violazioni del DMA; iv) l'attribuzione all'Autorità dei poteri

sanzionatori previsti dagli articoli 12 e 14 della legge n. 287/1990; v) la garanzia della collaborazione della Guardia di Finanza nello svolgimento degli accertamenti ispettivi legati all'applicazione del DMA; vi) l'introduzione di un vincolo di scopo per le informazioni raccolte in applicazione del DMA, in continuità e in coerenza con il plesso normativo unionale.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

ART. 1 Deve ritenersi che la proposta normativa possa avere un impatto significativo sugli obiettivi di velocizzazione e maggiore coerenza dell'attività di pianificazione. Per quanto attiene alle modifiche relative all'approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, in particolare, la fissazione di termini massimi di durata del procedimento presso il Ministero competente, all'interno dei quali sono altresì inclusi i termini per la VAS e quelli per gli adempimenti di Terna, nonché di precisi tempi per il rilascio del parere regionale, dovrebbe consentire la concreta velocizzazione del procedimento.

Al fine di definire valori di riferimento, si riportano di seguito i tempi di durata del procedimento di approvazione degli ultimi tre Piani di Sviluppo presentati dal GRT:

- anno 2017: 1120 giorni;
- anni 2019-2020: 697 giorni;
- anno 2018: 370 giorni.

Al riguardo, considerato che una voce consistente in merito alla dilatazione della suddetta tempistica è stata costituita dalla conclusione dell'iter di Vas, la previsione che riconduce anche quest'ultima procedura nell'ambito del generale termine finale di 18 mesi dovrebbe consentire una notevole riduzione dei tempi sopra indicati.

In merito alla norma che stabilisce la nuova cadenza biennale per l'approvazione del piano relativo alla rete di trasporto del gas naturale non è possibile individuare indicatori fisici specifici, essendo l'obiettivo finale - rendere più coerente la pianificazione di questo settore con quella relativa alla rete elettrica- non specificamente misurabile con un target fisico, né con un numero definito di destinatari di riferimento direttamente incisi dalla modifica normativa.

ART. 2 Non sono individuati particolari indicatori quantitativi di riferimento per quanto concerne la richiesta di accesso ai dati del cliente finale da parte di soggetti terzi in quanto non rappresenta un obiettivo ma una possibilità del cliente ulteriore rispetto ad altri strumenti a sua disposizione per l'utilizzo consapevole dei propri dati di consumo. Saranno comunque monitorati detti accessi. Con riferimento ai programmi di comunicazione, l'indicatore è posto pari al numero di campagne di comunicazione per il quale non appare individuabile un valore di riferimento fintantoché non sarà dato avvio all'attuazione della norma in collaborazione tra Ministero e ARERA.

ART. 3 Non sono individuabili particolari indicatori quantitativi di riferimento.

ART. 4 Non sono individuabili particolari indicatori quantitativi di riferimento.

ART. 5 Nel caso di specie, gli indicatori e i valori di riferimento possono essere considerati i seguenti:

- Direttiva Servizi e suo recepimento attraverso il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il cui articolo 16 recita, commi 1 e 2 recita: *“Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario”*;
- osservazioni e approfondimenti dell'AGCM (vedi punto 1);
- decisioni rese dai Giudici amministrativi del TAR Lazio, con le sentenze n. 537 e 539 del 2022 (vedi punto 1).

ART. 6 Nel caso di specie, gli indicatori e i valori di riferimento possono essere rinvenuti nell'articolo 19-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990, concernente i procedimenti amministrativi per i quali siano richieste più SCIA da presentare ad amministrazioni diverse ovvero più comunicazioni, attestazioni, asseverazioni o notifiche, a loro volta da effettuarsi presso amministrazioni diverse.

ART. 7 Non sussistono indicatori prefigurabili o valori di riferimento sul raggiungimento dell'obiettivo.

ART. 8 Non disponibili e non rilevanti

ART. 9 Non disponibili e non rilevanti

ART. 10 Non disponibili e/o non rilevanti.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

ART. 1 L'opzione normativa prescelta è stata valutata immediatamente come la più efficace per l'obiettivo di adeguare e coordinare la pianificazione delle reti nazionali dei gasdotti ed elettrodotti alla pianificazione coordinata a livello europeo di ENTSOE ed ENTSG, che ha cadenza biennale nel rispetto di quanto dispone la normativa europea. L'opzione zero avrebbe comportato, viceversa, il rischio di un disallineamento con il coordinamento delle pianificazioni nel contesto europeo ed il perdurare di un regime di minor certezza per quanto attiene alla tempistica di conclusione del procedimento in materia di Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.

ART. 2 L'opzione zero non è risultata praticabile, in quanto la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti prevista dalla norma è volta allo scopo di favorire il risparmio energetico, l'accesso a

nuovi potenziali servizi ed il contenimento del prezzo dell'energia elettrica. Le necessità da ultimo enunciate appaiono ancor più impellenti nell'attuale quadro macroeconomico interno e internazionale, caratterizzato da un notevole incremento del costo dell'energia (e dei prodotti energetici in genere) che ostacola e rallenta la crescita economica.

ART. 3 L'opzione zero non è risultata praticabile, in quanto le disposizioni di cui all'articolo 4 introducono, per la prima volta, la disciplina del c.d. servizio di *cold ironing*, vale a dire di quel processo che consente lo spegnimento dei motori navali durante l'ormeggio in porto, senza far venir meno l'erogazione di energia richiesta per tale operazione e assicurando pertanto una migliore qualità dell'aria del centro abitato vicino al porto, la cui valorizzazione costituisce autonomo obiettivo previsto nel PNRR. Al fine di favorire l'elettrificazione dell'alimentazione delle navi ormeggiate in porto, si rende pertanto necessario introdurre un quadro legislativo di riferimento chiaro, completo e conforme ai principi della concorrenza del servizio di *cold ironing*, apportando modificazioni all'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

ART. 4 L'opzione zero non è risultata praticabile, in quanto la proposta normativa è finalizzata ad aggiornare il quadro vigente di regolamentazione del funzionamento dei mercati energetici con l'obiettivo di rafforzare il processo di liberalizzazione dei mercati energetici, anche con riferimento agli obblighi in capo agli operatori, intervenendo per la riforma della disciplina dell'elenco dei venditori di gas naturale in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione con il settore elettrico.

ART. 5 Considerato il vulnus normativo l'unica opzione possibile era quella di un intervento normativo che, con la previsione del rilascio delle concessioni sulla base di procedure selettive, tornasse ad includere il commercio sulle aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi, anche al fine di scongiurare una possibile apertura di procedura di infrazione.

Le criticità sottese alla previsione di meccanismi di rinnovo automatico delle concessioni e all'eccessiva durata dei rinnovi erano state già oggetto di confronto ed approfondimento nel corso di alcune riunioni operative tenute tra i mesi di luglio e settembre 2020 con la Struttura di Missione per le procedure di infrazione del Dipartimento delle Politiche Europee (DPE). In detta occasione, il DPE nel corso della riunione aveva reso nota la posizione della Commissione europea circa la necessità di procedere all'abrogazione della norma che aveva escluso le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche dal campo di applicazione della Direttiva Bolkestein.

In tale contesto ed alla luce delle criticità evidenziate, nell'intento di scongiurare possibili procedure di infrazione, si è inserita l'esigenza di un progetto legislativo per la riforma e il riordino dell'attuale disciplina delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

ART. 6 Considerata la necessità semplificatoria sottesa alla proposta, l'unica opzione possibile era quella di un intervento normativo che consentisse il ricorso ad un'unica comunicazione in luogo delle singole e separate comunicazioni che comportano maggiori costi a carico delle imprese, sia in termini di risorse che in termini di tempo impiegato.

ART. 7 Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato l'opzione 0 è stata considerata inefficace in quanto avrebbe lasciato immutato il quadro normativo vigente. Né risulta possibile realizzare opzioni alternative all'abrogazione del divieto sopra esaminato stante il vigente tenore letterale dell'articolo 68, comma 1, lettera c), del Codice.

L'intervento, invero, risulta necessario per meglio allineare l'ordinamento interno alle sollecitazioni dell'AGCM, ma anche ad alcune pronunce giurisprudenziali e, in particolare, alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4257/2015, con la quale è stato chiarito che *“se il principio attivo si trova in commercio allo stato di materia prima il farmacista si approvvigiona di esso dal produttore e procede all'allestimento. Se invece il principio attivo si trova all'interno di un medicinale industrialmente prodotto, non può fare altro che utilizzare quello, poiché non vi è altro modo per garantire al paziente la possibilità di usufruire del medicinale personalizzato che gli è stato prescritto dal medico”*. *“In altri termini il farmacista – chiarisce ancora il Consiglio di Stato - per preparare la formula galenica, deve nel caso di specie rivolgersi direttamente all'eventuale titolare del brevetto o alle aziende o distributori autorizzati per ottenere il principio attivo soggetto a privativa industriale”*.

ART. 8 Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato l'opzione 0 è stata considerata inefficace in quanto avrebbe lasciato immutato il quadro normativo vigente. Nessun'altra opzione è stata individuata nella prospettiva indicata; ed anzi, l'intervento è apparso necessario – come detto – per meglio allineare l'ordinamento interno alle prescrizioni della CEDU ed anche ai principi costituzionali in tema di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione.

ART. 9 L'opzione prescelta risulta essere l'unica realmente efficiente, considerato il novero delle soluzioni alternative, che si sostanziano in termini minori o maggiori dei previsti novanta giorni.

Infatti, l'individuazione di un termine che, pur maggiore di quello attualmente previsto, fosse inferiore a novanta giorni, non produrrebbe l'effetto utile sperato, atteso che non consentirebbe di completare proficuamente le attività volte ad accertare l'eventuale impatto restrittivo di una operazione di concentrazione, né fornirebbe agli operatori coinvolti i tempi occorrenti per rispondere alle richieste di informazioni rivolte ai medesimi.

D'altro canto, un termine di gran lunga eccedente rispetto a quello proposto dalla novella potrebbe comportare effetti dilatori non desiderabili per le imprese.

ART. 10 Ai fini del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati l'opzione 0 è stata considerata inefficace in quanto avrebbe lasciato il nuovo quadro normativo europeo sprovvisto di un'importante misura attuativa. Nessun'altra opzione è stata ritenuta soddisfacente nella prospettiva indicata, atteso che la designazione dell'AGCM quale autorità competente è apparsa l'unica in linea con l'art. 1, par. 6, del DMA il quale, nel disciplinare gli obblighi di coordinamento e cooperazione tra autorità, si riferisce alle Autorità di concorrenza. Nel medesimo senso si pone il Considerando 91 del regolamento stesso laddove afferma che *“gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di conferire alle rispettive autorità nazionali competenti che applicano le norme in materia di concorrenza il potere di svolgere indagini relativamente a possibili inosservanze da parte dei gatekeeper di taluni obblighi di cui al presente regolamento”*.

Alla luce di ciò, l'individuazione dell'AGCM come autorità competente in Italia è risultata quella più coerente con il dettato e lo spirito del DMA.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

ART. 1 La proposta è finalizzata a semplificare e velocizzare la predisposizione e l'approvazione dei Piani di Sviluppo. I destinatari della modifica normativa non consisteranno in specifiche categorie, ma saranno identificabili con la generalità dei consociati.

La velocizzazione delle procedure, misurabile per la rete elettrica nazionale con riferimento ai valori di cui al punto 2.2., potrà infatti incidere positivamente sui tempi di attuazione degli interventi infrastrutturali programmati, anche con specifico riferimento a quelli inclusi nel PNRR. In particolare, per quanto riguarda la Componente *“rivoluzione verde e transizione ecologica”*, è prevista infatti una specifica azione dedicata alla Resilienza Climatica delle Reti, attraverso il finanziamento di progetti volti all'incremento della resilienza della Rete di Trasmissione nazionale (RTN), finalizzati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione attraverso il potenziamento delle infrastrutture di rete, con chiari vantaggi per l'intera collettività.

ART. 2 In linea generale la misura comporta benefici a favore degli utenti finali dei servizi energetici in ragione dell'impatto positivo sulla concorrenza e sulla possibilità di accesso a nuovi strumenti e servizi, senza determinare costi per la collettività. L'intervento favorisce anche le imprese fornitrici di servizi nei settori energetici nella misura in cui sono rimossi ostacoli regolatori all'apertura dei mercati ed è fatta chiarezza in relazione alla regolazione applicabile. La maggiore fruibilità di dati da parte del cliente, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, consente allo stesso cliente di conoscere le proprie abitudini e livelli di consumo e conseguentemente di poter meglio confrontare le offerte presenti sul mercato libero, di poter adeguare i propri comportamenti di consumo al fine di conseguire risparmi e, in sostanza, di operare con maggiore consapevolezza le proprie scelte in campo energetico. Non sono disponibili stime sui costi sostenuti da AU a carico dei soggetti terzi in quanto discenderanno dalle specifiche tecniche e regolatorie da disciplinarsi da parte dell'Autorità.

ART. 3 In linea generale la misura comporta benefici a favore degli utenti finali dei servizi energetici in ragione dell'impatto positivo sulla concorrenza e sulla possibilità di accesso a nuovi strumenti e servizi, senza determinare costi per la collettività. L'intervento favorisce anche le imprese fornitrici di servizi nei settori energetici nella misura in cui sono rimossi ostacoli regolatori all'apertura dei mercati ed è fatta chiarezza in relazione alla regolazione applicabile.

ART. 4 In linea generale la misura comporta benefici a favore degli utenti finali dei servizi energetici in ragione dell'impatto positivo sulla concorrenza e sulla possibilità di accesso a nuovi strumenti e servizi, senza determinare costi per la collettività. L'intervento favorisce anche le imprese fornitrici di servizi nei settori energetici nella misura in cui sono rimossi ostacoli regolatori all'apertura dei mercati ed è fatta chiarezza in relazione alla regolazione applicabile. Dal punto di vista dell'operatore, ferme restando le specificità dei singoli settori che saranno definiti in fase di attuazione, a titolo esemplificativo delle semplificazioni derivanti dalla riforma, i venditori di gas naturale che operano anche in campo elettrico utilizzeranno la medesima procedura informatica per l'iscrizione in entrambi gli elenchi (gas ed elettrico), avvalendosi dell'anagrafica comune, e saranno tenuti a compilare esclusivamente una dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, sottoposta a controlli ex post, senza dover allegare ulteriore documentazione e modulistica. Per quanto riguarda le Amministrazioni e le Autorità, le istruttorie di competenza per la verifica dei requisiti saranno allineate e seguiranno le medesime procedure per gli ambiti elettrico e gas.

ART. 5 Come già rilevato nella sezione relativa al contesto, il 22% delle imprese commerciali del Paese è costituito dal commercio in sede mobile.

Alla luce dei dati rilevati da UnionCamere, si rileva che a partire dal 2016 si è riscontrata una riduzione annuale media del 4% delle attività che svolgono commercio al dettaglio.

In particolare, dal 2020 al 2022, le imprese del commercio su aree pubbliche sono passate da oltre 176 mila a poco più di 162 mila, per un calo totale di 14 mila attività (-7,9%).

Con la previsione del rilascio delle concessioni sulla base di procedure selettive il progetto legislativo torna ad includere il commercio sulle aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi. In funzione dello svolgimento delle procedure selettive previste, da indire con cadenza annuale, la norma stabilisce che le amministrazioni compiano con la medesima cadenza una ricognizione delle aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio; in sede di prima applicazione la disposizione prevede che la ricognizione sia effettuata entro il termine di dieci mesi dall'entrata in vigore della legge. Viene, in ogni caso, prevista la salvaguardia delle concessioni già rinnovate o assegnate ai sensi delle linee guida ministeriali, che continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo. Per le concessioni che, invece, alla data di entrata in vigore della legge, non siano state ancora rinnovate in base al citato art. 181, commi 4-bis e 4-ter, la norma delinea un procedimento finalizzato a consentire detto rinnovo entro una delimitata finestra temporale, in particolare assegnando ai titoli di concessioni che siano interessati al rinnovo un termine di 45 giorni dall'entrata in vigore della legge al fine di presentare la documentazione necessaria al rilascio del titolo e alle amministrazioni destinatarie delle suddette istanze il termine finale di sei mesi sempre dall'entrata in vigore della legge per completare le procedure di rinnovo, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti. Al fine di garantire la continuità del servizio, la disposizione stabilisce che, per il tempo necessario al completamento delle procedure di rinnovo, i titoli concessori in essere mantengano la loro efficacia.

Al fine di assicurare, comunque, il completamento delle procedure, la norma esplicita che ai procedimenti in discorso si applica, decorso inutilmente il suddetto termine di sei mesi, il meccanismo del c.d. silenzio assenso, salvo ovviamente l'esercizio del potestà di autotutela in caso di successivo accertamento della mancanza dei requisiti per il rinnovo al momento della presentazione della relativa istanza. Di conseguenza, l'impatto economico sulla categoria degli interessati può essere considerato minimo.

ART. 6 Con la previsione di un'unica comunicazione, in luogo delle varie comunicazioni, l'impatto economico sulla categoria degli interessati può essere considerato minimo.

ART. 7 La modifica proposta, nella misura in cui facilita l'accesso alle materie prime coperte da brevetto per la preparazione di medicinali galenici, ferme restando tutte le cautele previste dalla vigente normativa di settore poste a garanzia della tutela della sicurezza dei pazienti, ivi comprese le norme che impediscono il c.d. "sconfezionamento", è suscettibile di produrre un miglioramento per le farmacie che potranno trovare giovamento da un contesto giuridico maggiormente coerente con le proprie capacità produttive.

Un importante impatto è, altresì, rappresentato dal vantaggio ottenuto dal paziente al quale viene offerta la disponibilità di un medicinale personalizzato con diverso dosaggio o con diverso eccipiente rispetto a quello del medicinale industriale, che potrebbe non risultare pienamente appropriato per la terapia.

Da ultimo non può sottacersi il fatto che un potenziamento della galenica può fornire una soluzione al problema della carenza di alcuni farmaci industriali, ravvisandosi impatti positivi per i fruitori finali, che potranno avere a disposizione una maggiore scelta di medicinali.

Nessun impatto ambientale connesso alla norma è ravvisabile.

ART. 8 La modifica proposta, nella misura in cui rafforza le garanzie di tutela giurisdizionale nei confronti delle imprese, è suscettibile di produrre un miglioramento del contesto giuridico generale in cui le stesse si trovano ad operare, con un impatto economico positivo (sebbene indiretto) per l'intera collettività, legato alla maggiore attrattività che l'ordinamento viene ad assumere agli occhi delle imprese, anche straniere, che operano nel Paese.

Nessun altro impatto sociale o ambientale connesso alla norma è ravvisabile.

ART. 9 I benefici attesi si sviluppano nel medio e lungo periodo, con effetti diretti sull'Amministrazione in termini di miglioramento dell'enforcement in materia di controllo di concentrazioni, e indiretti su imprese e collettività sotto il profilo della qualità della vigilanza sui mercati interessati.

ART. 10 La norma, in adesione all'impianto normativo approntato con il nuovo Regolamento, consente all'Autorità di svolgere le indagini relative a possibili inosservanze da parte dei *gatekeeper* di taluni obblighi di cui al DMA. Nella misura in cui l'azione dell'Autorità contribuirà a garantire l'equità e la contendibilità dei mercati digitali, un impatto economico positivo potrà discendere dalla maggior tutela garantita agli operatori che si interfacciano con i gestori delle grandi piattaforme digitali, oltretutto ai consumatori che accedono ai relativi servizi.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

ART.1

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)- L'obiettivo di velocizzazione e migliorare il coordinamento e l'integrazione delle procedure di pianificazione relative alla rete elettrica ed alla rete nazionale del gas naturale inciderà positivamente, tra gli altri sugli investimenti finalizzati allo sviluppo ed alla razionalizzazione delle reti di trasporto dell'energia. Ciò contribuirà a sua volta al miglioramento delle condizioni di fornitura dei servizi energetici, all'ulteriore sviluppo delle FER ed alla maggiore competitività delle imprese operanti nel contesto italiano.

B. Effetti sulla concorrenza - La proposta determina effetti positivi nel lungo periodo in materia di concorrenza, per le ripercussioni sopra descritte degli investimenti finalizzati allo sviluppo ed alla razionalizzazione delle reti di trasporto dell'energia, anche in termini di crescita delle fonti rinnovabili e di diversificazione del mercato energetico ad esso connesso.

C. Oneri informativi - Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini ed imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea- La proposta è eseguita nella prospettiva di una maggiore armonia con livelli minimi di regolazione europea.

ART. 2

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)- La centralizzazione della gestione delle informazioni nell'ambito delle funzionalità del Sistema Informativo Integrato assicura un più efficiente e meno oneroso lo scambio delle informazioni a beneficio degli utenti finali nonché delle imprese interessate.

- B. Effetti sulla concorrenza - La proposta determina effetti positivi nel lungo periodo in materia di concorrenza.
- C. Oneri informativi - Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini ed imprese. Si rileva che la centralizzazione della gestione delle informazioni nell'ambito delle funzionalità del Sistema Informativo Integrato assicura un più efficiente e meno oneroso lo scambio delle informazioni a beneficio degli utenti finali nonché delle imprese interessate.
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea- La proposta è eseguita nella prospettiva di una maggiore armonia con livelli minimi di regolazione europea.

ART. 3

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)- La norma produce effetti positivi sugli operatori (tra cui anche potenziali PMI) che gestiscono l'infrastruttura di *cold ironing*.
- B. Effetti sulla concorrenza - La proposta normativa introduce un quadro legislativo di riferimento chiaro, completo e conforme ai principi della concorrenza del servizio di *cold ironing*.
- C. Oneri informativi - Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini ed imprese.
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea- La proposta normativa è eseguita nella prospettiva di una maggiore armonia con la normativa eurounitaria.

ART. 4

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)- La predeterminazione chiara dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di vendita è un elemento che favorisce la trasparenza e la sana concorrenza tra gli operatori di mercato oltreché contribuisce ad incrementare la fiducia dei consumatori nei confronti del mercato stesso.
- B. Effetti sulla concorrenza - La proposta normativa introduce un quadro legislativo di riferimento chiaro, completo e conforme ai principi della concorrenza.
- C. Oneri informativi - Non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini ed imprese.
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: La proposta normativa è eseguita nella prospettiva di una maggiore armonia con la normativa eurounitaria.

ART. 5

- A. Effetti sulle PMI – Impatto minimo, viste le clausole di salvaguardia previste nel testo normativo;
- B. Effetti sulla concorrenza – Effetti positivi, considerata la riforma in chiave pro-concorrenziale, considerata la previsione del rilascio delle concessioni sulla base di procedure selettive;
- C. Oneri informativi – Non sono previsti ulteriori oneri informativi rispetto a quelli già esistenti;
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea – La norma in esame rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

ART. 6

- A. Effetti sulle PMI – Impatto minimo, vista la natura semplificatoria dell'intervento.

- B. Effetti sulla concorrenza – Effetti positivi, considerata la riforma in chiave pro-concorrenziale e semplificatoria derivante dalla norma.
- C. Oneri informativi – Nessuno
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea - La norma in esame rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

ART. 7

A. Effetti sulle PMI - Nella farmacia (quale PMI) è ragionevole presumere che il farmacista non possa sintetizzare un principio attivo e, anche qualora questa operazione fosse possibile, sarebbe del tutto antieconomica. L'eliminazione del divieto in parola apporterebbe per l'esercizio il vantaggio di poter realizzare in via autonoma farmaci galenici contenenti anche principi attivi già disponibili in commercio in quanto impiegati nei medicinali prodotti industrialmente ancorché coperti da brevetto.

B. Effetti sulla concorrenza - L'abrogazione in questione consente la rimozione della barriera produttiva a carico di una concorrenza di per sé già residuale. Difatti, il singolo farmacista, che non dispone di mezzi e apparati idonei a consentire una produzione standardizzata e su vasta scala, né ai sensi di legge potrebbe allestire galenici magistrali in assenza di apposita ricetta medica relativa a uno specifico paziente, può infatti incidere soltanto in modo marginale sulle dinamiche dei mercati farmaceutici, attualmente dominate dai grandi operatori dell'industria di riferimento.

Per altro verso, a fronte della crescente attenzione alla personalizzazione delle cure espressa nel settore medico-farmaceutico, una maggiore disponibilità sul mercato di prodotti "su misura" quali quelli galenici, idonei a garantire un indubbio beneficio ai consumatori in termini di maggior scelta e più mirata efficacia terapeutica, potrebbe stimolare la concorrenza tra prodotti, svolgendo anche un'utile funzione di sviluppo di una migliore consapevolezza medica e commerciale nei consumatori di prodotti farmaceutici.

C. Oneri informativi - Non previsti.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea - Da un raffronto tra la normativa nazionale e quella dei principali ordinamenti UE emerge che l'obbligo che si intende abrogare con la presente norma non ha eguali. La normativa italiana risulta l'unica a prevedere la condizione di inutilizzabilità di principi attivi prodotti industrialmente, mentre in Europa gli atti normativi risultano allineati nel riconoscere l'eccezione galenica piena rispetto ai diritti di brevetto, senza assoggettare l'allestitore del preparato galenico magistrale al divieto di utilizzare principi attivi realizzati industrialmente.

ART. 8

A. Effetti sulle PMI (Test PMI) – Non si ravvisano effetti diretti sulle PMI, considerando che l'intervento normativo attiene all'estensione del potere di cognizione della giurisdizione amministrativa assolve una fondamentale funzione di garanzia nei confronti degli operatori economici incisi dai provvedimenti sanzionatori.

B. Effetti sulla concorrenza – Non si ravvisano effetti diretti o distorsivi della concorrenza, considerando che l'intervento normativo attiene all'estensione del potere di cognizione della giurisdizione amministrativa in materia sanzionatoria.

C. Oneri informativi – nessuno

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea -

La norma in esame rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

ART. 9

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI) – nessuno
- B. Effetti sulla concorrenza - miglioramento delle condizioni di concorrenza sui mercati attraverso un più accurato controllo dell’impatto delle operazioni di concentrazione.
- C. Oneri informativi – nessuno
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea – La norma in esame rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

ART. 10

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI) - maggiori garanzie di accesso e di operatività sulle piattaforme digitali attraverso il contributo indiretto dell’Autorità all’applicazione del DMA;
- B. Effetti sulla concorrenza - rafforzamento della concorrenza nei mercati digitali mediante l’efficace implementazione del DMA nell’ordinamento nazionale grazie all’attribuzione espressa di poteri di indagine e sanzionatori in capo all’Autorità.
- C. Oneri informativi – nessuno (al di fuori di quelli previsti in capo ai *gatekeeper*)
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea - La norma in esame rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4.3 Motivazione dell’opzione preferita

ART. 1 La proposta risulta quella più in linea con il contesto europeo per lo sviluppo delle infrastrutture poiché chiarisce e rende più stringente il procedimento di pianificazione relativo alla RTN e rende più coerenti le tempistiche relative alla pianificazione delle reti nazionali dei Gasdotti alla pianificazione coordinata a livello europeo di ENTSOE ed ENTSG.

ART. 2 La proposta risulta quella più in linea con la promozione dell’utilizzo dei contatori intelligenti, dal momento che la norma è volta allo scopo di favorire il risparmio energetico, l’accesso a nuovi potenziali servizi ed il contenimento del prezzo dell’energia elettrica. Le necessità da ultimo enunciate appaiono ancor più impellenti nell’attuale quadro macroeconomico interno e internazionale, caratterizzato da un notevole incremento del costo dell’energia (e dei prodotti energetici in genere) che ostacola e rallenta la crescita economica.

ART. 3 Le disposizioni di cui all’articolo 4 risultano l’opzione preferita, introducendo la disciplina del c.d. servizio di *cold ironing*, vale a dire di quel processo che consente lo spegnimento dei motori navali durante l’ormeggio in porto, senza far venir meno l’erogazione di energia richiesta per tale operazione e assicurando pertanto una migliore qualità dell’aria del centro abitato vicino al porto, la cui valorizzazione costituisce autonomo obiettivo previsto nel PNRR. Al fine di favorire l’elettrificazione dell’alimentazione delle navi ormeggiate in porto, si rende pertanto necessario introdurre un quadro legislativo di riferimento chiaro, completo e conforme ai principi della concorrenza del servizio di *cold ironing*, apportando modificazioni all’articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

ART. 4 La proposta normativa risulta l'opzione preferita, in quanto finalizzata ad aggiornare il quadro vigente di regolamentazione del funzionamento dei mercati energetici con l'obiettivo di rafforzare il processo di liberalizzazione dei mercati energetici, anche con riferimento agli obblighi in capo agli operatori, intervenendo per la riforma della disciplina dell'elenco dei venditori di gas naturale in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione con il settore elettrico.

ART. 5 Come specificato al punto 3, considerato il vulnus normativo l'unica opzione possibile era quella di un intervento normativo che, con la previsione del rilascio delle concessioni sulla base di procedure selettive, tornasse ad includere il commercio sulle aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi, anche al fine di scongiurare una possibile apertura di procedura di infrazione.

Va ricordato, infatti, che a fine dicembre 2018 entra in vigore l'articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che comporta l'esclusione del commercio sulle aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010, disponendo la modifica, nonché la soppressione di alcune norme e principi propri della disciplina di settore, ormai acquisiti da tempo a livello della legislazione statale.

ART. 6 Come specificato al punto 3, considerata la necessità semplificatoria sottesa alla proposta, l'unica opzione possibile era quella di un intervento normativo che consentisse il ricorso ad un'unica comunicazione in luogo delle singole e separate comunicazioni che comportano maggiori costi a carico delle imprese, sia in termini di risorse che in termini di tempo impiegato.

ART. 7 Alla luce delle valutazioni svolte l'opzione di intervento prescelta – cioè la rimozione del limite presente nell'articolo 68, comma 1, lettera c), del Codice della proprietà industriale - appare l'unica in grado di raggiungere l'obiettivo prefissato.

ART. 8 Alla luce delle valutazioni svolte l'opzione di intervento prescelta che si sostanzia nella modifica di una disposizione vigente appare l'unica in grado di raggiungere l'obiettivo prefissato.

ART. 9 Alla luce delle valutazioni svolte l'opzione di intervento prescelta, che si sostanzia nella modifica di una disposizione vigente, appare l'unica in grado di raggiungere l'obiettivo prefissato.

ART. 10 Alla luce delle valutazioni svolte l'opzione di intervento prescelta, che si sostanzia nell'attribuzione di una nuova competenza e di nuovi poteri all'Autorità nazionale di concorrenza, appare l'unica in grado di raggiungere l'obiettivo prefissato.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

ART. 1 Non sono previste attività o condizioni che possono incidere significativamente sull'applicazione dell'intervento normativo. Il monitoraggio sulla riduzione dei tempi previsti per l'approvazione del PDS della rete nazionale di trasmissione dell'energia sarà a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in quanto autorità competente all'approvazione del Pds medesimo. Per quanto attiene alla modifica normativa in tema di approvazione del piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas, trattandosi di una norma che modifica la cadenza di presentazione del piano, la stessa non sarà oggetto di specifiche attività di monitoraggio.

ART. 2 Al MASE è attribuita la promozione, in collaborazione con ARERA, di campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi.

ART. 3 La norma specifica che l'ARERA, con propri provvedimenti, prevede l'applicazione di uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sull'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing*, per un periodo di tempo proporzionato al fine di incentivare il servizio stesso di *cold ironing*.

ART. 4 Le disposizioni di cui all'articolo 4, relative all'elenco venditori di gas naturale, comportano l'adozione di un apposito regolamento del MASE in coordinamento con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Garante per la protezione dei dati personali, e Agenzia delle Dogane. Ulteriori provvedimenti di natura regolatoria dovranno essere adottati dall'ARERA per assicurare la piena attuazione delle disposizioni in parola.

ART. 5 Il testo normativo è funzionale al fine di evitare l'avvio di una procedura di infrazione su iniziativa della commissione europea. La proposta non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6 Il testo normativo è funzionale a snellire e semplificare adempimenti a carico delle imprese. La proposta non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 7 Il testo normativo incide su un'attività già pienamente espletata introducendo una facoltà per i professionisti che esercitano l'attività di farmacisti. La proposta non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 8 Il testo normativo incide sul sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'AGCM. La proposta non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 9 Il testo incide sull'ampliamento del termine istruttorio gravante sull'AGCM per la valutazione delle operazioni di concentrazione. La proposta non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10 Il testo designa l'AGCM quale autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia. La proposta non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.2 Monitoraggio

ART. 1 Non sono previste attività di monitoraggio sull'attuazione della norma.

ART. 2 La norma non prevede specifiche misure, in ogni caso il monitoraggio avverrà, con coinvolgimento dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Acquirente Unico Spa, attraverso scambi informativi.

ART. 3 La norma non prevede specifiche misure di monitoraggio.

ART. 4 La norma non prevede specifiche misure di monitoraggio, in ogni caso sarà assicurato il coordinamento operativo con le Autorità coinvolte dai procedimenti di esclusione delle imprese sia in fase di attuazione della norma che nella fase operativa di gestione dell'elenco. Saranno inoltre implementate funzionalità tecnico/informatiche atte a verificare il rispetto da parte delle imprese delle scadenze che saranno previste dalla norma attuativa.

ART. 5 L'intervento normativo prevede la stesura di linee guida adottate dal MIMIT, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il soggetto responsabile è la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (DGMCTCNT).

ART. 6 Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, nei limiti delle proprie competenze, provvederà a monitorare la funzionalità dell'intervento avvalendosi del confronto con le associazioni rappresentative del settore distributivo e del commercio e del Coordinamento tecnico in seno alla Conferenza delle Regioni e Province autonome e dell'ANCI.

ART. 7 L'intervento normativo incide su un'attività già pienamente espletata introducendo una facoltà per il farmacista. Non è previsto il monitoraggio sull'attuazione della norma che spetta discrezionalmente direttamente al farmacista.

ART. 8 Non è previsto il monitoraggio.

ART. 9 Non è previsto il monitoraggio.

ART. 10 Non è previsto il monitoraggio.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

ART. 1 Nel corso dell'AIR non si sono svolte particolari consultazioni; la proposta nasce al fine di velocizzare e armonizzare i processi di pianificazione e approvazione delle infrastrutture energetiche lineari.

ART. 2 Non sono state svolte consultazioni pubbliche.

ART. 3 Non sono state svolte consultazioni pubbliche.

ART. 4 Non sono state svolte consultazioni pubbliche.

ART. 5 Al fine di approfondire le questioni, nella prospettiva di prestare la massima collaborazione possibile per la risoluzione del *vulnus* normativo, sono state tenute in modalità video-conferenza nel mese di marzo 2022 alcune riunioni tecniche del Tavolo di confronto stabile sull'evoluzione della distribuzione e del commercio, alle quali hanno partecipato rappresentanti del Coordinamento tecnico in seno alla Conferenza delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI, nonché delle principali associazioni rappresentative del settore, nonché rappresentanti del DPE e della Struttura di missione per le procedure di infrazione, al fine di approfondire la tematica secondo principi condivisi, rispettosi della esigenza di tutela degli operatori e degli stessi principi euro-unitari.

L'esigenza manifestata da tutti i partecipanti presenti è stata quella di procedere ad una riforma in chiave pro-concorrenziale della normativa in parola, mediante l'opportunità di valutare l'avvio di un progetto legislativo che, da un lato, tornasse ad includere il commercio su aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi e, dall'altro lato, prevedesse espressamente principi legislativi di mitigazione delle procedure selettive e di estensione della durata delle concessioni ai fini del recupero dei capitali investiti, demandando ad un atto di normazione secondaria (integrata da accordi Stato-Regioni o linee guida) l'attuazione operativa dei criteri di più ampia deroga all'esperimento di procedure di gara per l'assegnazione dei posteggi, in ragione delle peculiari istanze socio-occupazionali del settore, diffuse sull'intero territorio nazionale.

ART. 6 Al fine di approfondire le tematiche d'interesse del settore distributivo e commerciale è attivo presso la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica il Tavolo di confronto tecnico stabile sull'evoluzione del sistema della distribuzione e del commercio, che nel corso del 2022 si è riunito con cadenza, pressoché, mensile. Al suddetto Tavolo partecipano - oltre ai rappresentanti del Coordinamento tecnico in seno alla Conferenza delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI e degli altri soggetti istituzionali di volta in volta coinvolti negli argomenti trattati - le principali associazioni rappresentative del settore al fine di approfondire le tematiche proposte secondo principi condivisi, rispettosi della esigenza di tutela degli operatori e della normativa applicabile.

ART. 7 Sulla proposta di modifica nei termini sopra descritti, si è provveduto ad acquisire il parere dell’Agenzia italiana del farmaco.

ART. 8 Non prevista.

ART. 9 Non prevista.

ART. 10 Non prevista.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

ART. 1

Il lavoro per la redazione dell’analisi di impatto della regolamentazione della proposta di legge è stato svolto dall’Ufficio Legislativo del MASE, approfondendo gli aspetti strettamente giuridici della materia afferenti al quadro normativo di riferimento, alle competenze in materia e alle opzioni di intervento, tenendo conto della necessità di dare esecuzione, quanto prima, agli impegni assunti dall’Italia con l’Europa, attraverso con il PNRR.

ART. 2 La predisposizione delle norme in oggetto ha comportato il coinvolgimento delle strutture competenti del MASE, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dell’ARERA per gli aspetti di competenza.

ART. 3 La predisposizione delle norme in oggetto ha comportato il coinvolgimento delle strutture competenti del MASE, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dell’ARERA per gli aspetti di competenza.

ART. 4 La predisposizione delle norme in oggetto ha comportato il coinvolgimento delle strutture competenti del MASE, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dell’ARERA per gli aspetti di competenza.

ART. 5 Il gruppo di lavoro è incardinato presso l’Ufficio legislativo del MIMIT, con la collaborazione tecnica della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica. Le riunioni hanno visto la partecipazione dei rappresentanti del Coordinamento tecnico in seno alla Conferenza delle Regioni e Province autonome, dell’ANCI, nonché delle principali associazioni rappresentative del settore, nonché rappresentanti del DPE e della Struttura di missione per le procedure di infrazione. Le riunioni sono state tenute in modalità video-conferenza presso la DG competente nel corso del 2022.

ART. 6 Il gruppo di lavoro è incardinato presso Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica. Le riunioni hanno visto la partecipazione dei rappresentanti del Coordinamento tecnico in seno alla Conferenza delle Regioni e Province autonome, dell’ANCI, di altre amministrazioni e soggetti pubblici, nonché delle principali

associazioni rappresentative del settore distributivo e del commercio (CONFCOMMERCIO, FIPE – FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI, CONFESERCENTI, FEDERDISTRIBUZIONE, ANCC COOP, ANCD CONAD, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CNCC, CONFCOOPERATIVE, AIRES, OPTIME, CONFIMPRESE). Le riunioni sono state tenute in modalità video-conferenza presso la DG competente nel corso del 2022.

ART. 7 Il gruppo di lavoro ha visto il coinvolgimento degli Uffici del MIMIT e del Ministero della Salute.

ART. 8 Il gruppo di lavoro ha visto il coinvolgimento degli Uffici del MIMIT e dell'AGCM.

ART. 9 Il gruppo di lavoro ha visto il coinvolgimento degli Uffici del MIMIT e dell'AGCM.

ART. 10 Il gruppo di lavoro ha visto il coinvolgimento degli Uffici del MIMIT e dell'AGCM.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento normativo trova il suo fondamento nella necessità di prevedere disposizioni per la tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n.99, finalizzate, in particolare, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini, oltre a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, ponendo l'attenzione sul garantire la tutela dei consumatori. Per tali motivazioni, il provvedimento in esame si configura come coerente con il programma di governo, in quanto volto a incidere sul settore energetico in ragione del contesto socio-economico vigente, occupandosi anche di regolamentare il commercio al dettaglio sia con riferimento alle attività svolte sulle aree pubbliche che valorizzando il principio della semplificazione nello svolgimento delle attività commerciali. Inoltre, nell'ottica di tutelare la concorrenza all'interno del mercato, ulteriore obiettivo della normativa è quello incidere sui poteri e i procedimenti dell'AGCM così da poter armonizzare la legislazione vigente.

Nel dettaglio, la disposizione di cui all'art. 1 introduce modificazioni al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante *“Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”*.

In particolare, si prevede la modifica dell'articolo 16, comma 2, stabilendo che debba essere l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, a trasmettere ogni due anni, anziché annualmente, all'ARERA, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito anche “MASE”), il piano decennale di sviluppo della rete.

La modifica normativa in parola, a due anni dall'introduzione dell'articolo 60 del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, oggi interviene anche sui piani decennali di sviluppo della rete nazionale dei gasdotti e si pone l'obiettivo di rendere più coerente ed efficiente l'attività di pianificazione, anche alla luce della circostanza che il Piano dovrebbe essere elaborato tenendo conto dell'esito del procedimento di approvazione del Piano precedente.

Si prevede, altresì, la sostituzione all'articolo 36, dei commi 12 e 13, del citato decreto legislativo, n. 93 del 2011. L'obiettivo della novella legislativa è quello di rendere più celere e certa la tempistica

di approvazione del Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, predisposto con cadenza biennale da Terna S.p.A., fissando termini certi per la conclusione del procedimento, comprensivi anche della VAS e prevedendo altresì termini precisi per il rilascio del parere di competenza delle Regioni interessate.

La proposta normativa, necessaria e coerente con il programma di governo, è altresì connessa al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica del PNRR ed in particolare con quelli all'interno della Missione 2, relativi ad "*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilità sostenibile*". È prevista infatti una specifica azione dedicata alla Resilienza Climatica delle Reti, attraverso il finanziamento di progetti volti all'incremento della resilienza della Rete di Trasmissione nazionale (RTN), finalizzati a contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione attraverso il potenziamento delle infrastrutture di rete.

La proposta normativa, di cui all'art. 2, necessaria e coerente con il programma di governo, persegue la finalità di attuare il risparmio energetico e assicurare l'accesso a nuovi servizi, prevedendo, al comma 1, che il MASE, in collaborazione con ARERA, debba promuovere campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei "contatori intelligenti" (*smart meters*) di seconda generazione. Si prevede poi che ARERA disciplini gli obblighi di assicurare, in capo alle imprese distributrici, l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, rispettando i requisiti funzionali e tecnici minimi, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione dell'energia dei clienti finali e con le reti intelligenti, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

Si modifica, inoltre, l'articolo 9, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, affidando ad Acquirente Unico S.p.A. il compito di mettere a disposizione del cliente finale, o di un soggetto terzo da questi designato formalmente, i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e del gas naturale, per il tramite del Portale consumi. Il Portale consumi è il sito istituzionale dove i consumatori possono accedere ai dati relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui sono titolari, compresi i propri dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali, in modo semplice, sicuro e gratuito.

Si aggiunge, inoltre, all'articolo 9, comma 3, una nuova lettera, *e-bis*), ai sensi della quale l'ARERA adotta le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché le attività funzionali per l'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza avvengano in modo centralizzato per il tramite di Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato.

La norma in commento prevede, infine, l'istituzione presso Acquirente Unico S.p.A. di un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale. Il registro medesimo mette a disposizione, in maniera gratuita ai clienti medesimi, ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi. I costi sostenuti per i servizi e le attività di cui alla proposta riformulazione delle lettere d) ed *e-bis*) del comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 102 del 2014 sono coperti, secondo modalità stabilite da ARERA, utilizzando, in via prioritaria, le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni dalla stessa irrogate. I costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del proposto comma 3-*bis* del citato articolo 9 sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti da ARERA.

In conclusione, la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti è volta allo scopo di favorire il risparmio energetico, l'accesso a nuovi potenziali servizi ed il contenimento del prezzo dell'energia elettrica. Le necessità da ultimo enunciate appaiono ancor più impellenti nell'attuale quadro macroeconomico interno e internazionale, caratterizzato da un notevole incremento del costo dell'energia (e dei prodotti energetici in genere) che ostacola e rallenta la crescita economica.

Le disposizioni di cui all'articolo 3, necessarie e coerenti con il programma di governo, introducono la disciplina del c.d. servizio di *cold ironing*, vale a dire di quel processo che consente lo spegnimento dei motori navali durante l'ormeggio in porto, senza far venir meno l'erogazione di energia richiesta per tale operazione e assicurando pertanto una migliore qualità dell'aria del centro abitato vicino al porto, la cui valorizzazione costituisce autonomo obiettivo previsto nel PNRR. Pertanto, al fine di favorire l'elettrificazione dell'alimentazione delle navi ormeggiate in porto, si rende necessario introdurre un quadro legislativo di riferimento chiaro, completo e conforme ai principi della concorrenza del servizio di *cold ironing*, apportando modificazioni all'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

In particolare, si introduce una definizione di "infrastruttura di *cold ironing*", da intendersi quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. Si chiarisce, inoltre, che l'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto è considerata un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing* e non costituisce servizio di fornitura di energia elettrica. L'operatore che gestisce l'infrastruttura di *cold ironing* è definito come (i) un cliente finale ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa, nonché (ii) un consumatore finale dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Rispetto alla normativa vigente (di cui al ridetto articolo 34-*bis*), nel sostituire il comma 1 della norma, si specifica che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere l'applicazione di uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sull'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing*, per un periodo di tempo proporzionato al fine di incentivare il servizio stesso di *cold ironing*.

I soggetti gestori delle infrastrutture di *cold ironing* sono tenuti a trasferire i benefici a essi accordati ai sensi dei commi 1 (sconto sugli oneri generali di sistema) e 2 (applicazione di un'aliquota di accisa ridotta) del citato articolo 34-*bis* agli utilizzatori finali del servizio stesso.

Agli utilizzatori finali sono garantite condizioni di accesso (al servizio) e di fornitura (del servizio) eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di *cold ironing* insista su aree portuali già affidate in concessione, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori.

La proposta normativa di cui all'art. 4, necessaria e coerente con il programma di governo, è finalizzata ad aggiornare il quadro vigente di regolamentazione del funzionamento dei mercati energetici con l'obiettivo di rafforzare il processo di liberalizzazione dei mercati energetici, anche con riferimento agli obblighi in capo agli operatori, intervenendo per la riforma della disciplina dell'elenco dei venditori di gas naturale in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione con il settore elettrico. La proposta si compone di due commi, con il quale vengono apportate due modifiche all'art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Con la prima modifica ci si limita a sostituire il riferimento al Ministero dello sviluppo economico con quello al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di allineare la disposizione normativa con il mutato quadro delle competenze in materia di energia.

Con il secondo intervento viene sostituito il comma 3 dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 164 del 2000, riguardante l'attività di vendita di gas naturale, prevedendo una riforma della disciplina dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali, al fine di armonizzarla con quella dell'analogo elenco elettrico (decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2022, n. 164) e di rafforzare la funzione dell'elenco gas quale strumento dissuasivo nei confronti di comportamenti non corretti e opportunistici nel mercato della vendita finale. Viene infatti estesa ai venditori di gas la disciplina (già prevista per il settore elettrico) del procedimento speciale di esclusione dall'Elenco a fronte di violazioni e delle condotte irregolari gravi nell'attività di vendita sanzionate da AGCM, ARERA, GPDP e Agenzia delle Dogane. Il regolamento ministeriale che disciplina l'Elenco venditori di gas naturale è adottato sulla base di una proposta formulata dall'ARERA, come avvenuto per il settore elettrico.

L'armonizzazione della disciplina dell'elenco venditori di gas naturale ai clienti finali con quella dell'analogo elenco del settore elettrico consente di perseguire un'omogeneizzazione dei requisiti delle imprese interessate e delle procedure di iscrizione e permanenza nell'elenco, che sarebbero gestite unitariamente. In ultima istanza, si produrrebbe una semplificazione degli adempimenti amministrativi sia in capo alle imprese (es. si eviterebbero duplicazioni documentali) che all'amministrazione tenuta ad istruire le pratiche ed effettuare i controlli. L'intervento proposto si rende opportuno alla luce del fatto che molte imprese operano, in qualità di venditori, in entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, come si può evincere dal grafico che segue, il quale mostra, per ciascun anno, i gruppi societari attivi nella vendita ai clienti domestici distinti per settore, con indicazione anche il numero di quelli attivi su entrambi i settori (dati Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Infine, in coerenza con quanto previsto per il settore elettrico, è assegnato all'ARERA il compito di definire la proposta di disciplina dell'elenco venditori, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

Inoltre, in materia di commercio al dettaglio, l'intervento normativo si rende necessario per includere il commercio sulle aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi e, dall'altro lato, deve prevedere espressamente principi legislativi di mitigazione delle procedure selettive, nonché la salvaguardia delle concessioni già rinnovate o assegnate (art. 5). Cn riferimento alla necessità di prevedere apposite semplificazioni in materia di attività commerciali, con il presente disegno di legge si vogliono facilitare gli adempimenti da parte degli operatori qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite promozionali o sottocosto (art. 6). Inoltre, in materia farmaceutica, preme ricordare che la vigente formulazione dell'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", richiede che il farmacista produca da sé le materie prime (e segnatamente i principi attivi) utili alla preparazione del medicinale galenico richiesto, senza poterle acquistare da terzi. Tale limitazione induce l'assoggettamento dell'intera categoria professionale dei farmacisti a vincoli operativi rilevanti che in generale ne pregiudicano la libertà d'iniziativa economica. L'eliminazione dell'obbligo per il farmacista allestitore di prodotti galenici di utilizzare di materie prime di origine non industriale, viceversa, incrementerebbe lo spazio di concorrenza esercitabile da parte di questa tipologia di farmaci e attribuirebbe ai pazienti un indubbio beneficio in termini di maggior varietà e più mirata efficacia terapeutica dei prodotti, nonché un potenziamento dell'utilizzo della galenica per

fronteggiare le ipotesi di carenza dei medicinali industriali. L'intervento normativo si pone quindi l'obiettivo di intervenire in tal senso (art. 7).

Per quello che concerne le attività dell'AGCM, nell'attuale contesto giuridico- operativo si è rappresentata l'esigenza di un rafforzamento delle garanzie sul piano della tutela giurisdizionale nei confronti degli operatori economici interessati da provvedimenti sanzionatori dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tale esigenza risulta necessaria in quanto volta a superare possibili profili di incertezza e illegittimità connessi al dettato normativo vigente, che limita la cognizione del giudice amministrativo in sede di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dell'Autorità alle sole valutazioni tecniche opinabili: in tal modo, viene, infatti, meglio assicurata la conformità dell'ordinamento nazionale al principio di *full jurisdiction* sancito a più riprese dalla CEDU sulle sanzioni amministrative di particolare afflittività quali risultano le sanzioni antitrust (art. 8).

Peraltro, in materia di controllo delle concentrazioni, il termine attualmente previsto di 45 giorni ai sensi dell'art. 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è risultato insufficiente ad assolvere le esigenze di efficientamento delle attività istituzionali assegnate all'AGCM in materia di controllo delle concentrazioni, con la conseguente esigenza di ampliare tale termine a garanzia del corretto esercizio delle funzioni amministrative e a tutela della concorrenzialità dei mercati. L'estensione del termine dell'istruttoria, come rilevato già dall'AGCM in sede di segnalazione (AS1730), si rende necessaria per approfondire gli accertamenti funzionali alla definizione del mercato rilevante e al giudizio *ex ante* relativo agli eventuali effetti restrittivi della concorrenza (art. 9). Inoltre, in ossequio al regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. "Digital Market Act", di seguito DMA, la cui entrata in vigore è prevista per maggio 2023), si è reso necessario un intervento volto ad attribuire all'Autorità tutte le funzioni di cui al regolamento medesimo (art. 10).

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Si rappresenta di seguito il quadro normativo nazionale attualmente vigente.

Con riferimento alle norme di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, si rappresenta quanto segue.

Relativamente ai riferimenti riconducibili all'articolo 1, il quadro normativo nazionale che individua gli obblighi di predisposizione del Piano decennale di sviluppo della rete del gas naturale è rappresentato dal decreto legislativo n. 93 del 2011 nonché dalle Delibere dell'ARERA nn. 351/2016/R/gas, 689/2017/R/gas e 468/2018/R/gas.

La norma di riferimento in materia di Piano di Sviluppo decennale della rete di trasmissione nazionale è l'art. 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93 del 2011, oggi oggetto di modifica, che nella versione attualmente vigente stabilisce che Terna S.p.A. debba predisporre ogni due anni un Piano di Sviluppo decennale della rete di trasmissione nazionale, sottoponendolo all'approvazione del MASE, una volta acquisiti i pareri delle regioni interessate e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'ARERA.

Con riferimento all'ambito di applicazione dell'articolo 2, il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 recante "*Sistemi di misurazione intelligenti e diritto al contatore intelligente*" nonché l'articolo 9,

comma 3, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante *“Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”*.

Relativamente a quanto di interesse per l'articolo 3, il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dall'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 n. 162 del 2019, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (in particolare l'articolo 18).

Con riferimento all'ambito di operatività di cui all'articolo 5, il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo n. 164 del 2000 (in particolare l'articolo 17).

Relativamente alle materie di competenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy, si rappresenta quanto segue.

Preme innanzitutto rilevare che a livello nazionale la disciplina in materia di commercio sulle aree pubbliche è contenuta nel titolo X (articoli dal 27 al 30 compreso) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato e integrato dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento della Direttiva 2006/123/CE. In sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, è intervenuta, pertanto, l'Intesa (pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013), in attuazione dell'articolo 70, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con specifico riferimento alle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche. Prima delle scadenze previste nelle misure transitorie dell'intesa sono stati disposti due interventi di proroga: il primo con l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e il secondo con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nel panorama normativo sopra descritto, a fine dicembre 2018 entra in vigore l'articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che comporta l'esclusione del commercio sulle aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010, disponendo la modifica, nonché la soppressione di alcune norme e principi propri della disciplina di settore, ormai acquisiti da tempo a livello della legislazione statale. In tale contesto normativo, nel 2020, nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), vengono inseriti due emendamenti all'articolo 181, rubricato Sostegno alle imprese di pubblico esercizio:

- il comma 4-bis dispone che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 – se non già riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, nel rispetto del comma 4-bis dell'art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 – sono rinnovate per la durata di dodici anni. Il rinnovo avviene secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;
- il comma 4-ter prevede che, nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga a qualsiasi criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione agli operatori in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione, ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non hanno conseguito la riassegnazione della concessione.

Allo stato, per effetto del disposto dell'articolo 181, comma 4-bis, del d.l. 19/05/2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate

ai sensi della citata Intesa, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 25/11/2020.

In materia invece di vendite straordinarie, si rappresenta che la disciplina alla stessa afferente è contenuta nell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In materia farmaceutica, di competenza del Ministero della Salute, si segnala che il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano”, all'articolo 3, comma 1, distingue i medicinali galenici nelle due seguenti categorie:

a) “formula magistrale” - consistente in una preparazione galenica allestita dal farmacista sulla base di una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente.

b) “formula officinale” – medicinale preparato dal farmacista in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti serviti dalla farmacia (articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 219 del 2006).

La preparazione galenica trova la disciplina di riferimento nell'articolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, il quale, al comma 1, dispone che “Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione Europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea (...)”.

Il successivo comma 2 prevede che “E' consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo”.

Dal quadro normativo sopra esaminato deriva che nel nostro ordinamento sono ammesse, tra l'altro, preparazioni magistrali a base di principi attivi contenuti in medicinali prodotti industrialmente autorizzati all'immissione in commercio in Italia o nell'Unione Europea o contenuti in specialità medicinali che non sono più autorizzate al commercio, purché l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) rilasciata dall'AIFA sia stata revocata o non confermata per motivi diversi dai rischi di impiego del principio attivo.

Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante “Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”, tuttavia, sancisce un divieto che incide sulla disciplina dei medicinali galenici rivestendo aspetti potenzialmente anticoncorrenziali, poiché all'articolo 68, comma 1, lettera c), prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende “alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente”, disponendo, pertanto, un peculiare obbligo per il farmacista allestitore di un preparato galenico di realizzare in via autonoma il principio attivo necessario al preparato, quando vi sia un farmaco prodotto industrialmente che risulti soggetto a diritti di brevetto.

In materia di attività afferenti all'AGCM, si segnala il Decreto legislativo 3/2017 che ha recepito nell'ordinamento interno la Direttiva 2014/104/UE, il cui obiettivo è stato quello di garantire, anche a livello privatistico, un'applicazione efficace delle disposizioni contenute nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre, si rammenta che la materia di divieto delle

operazioni di concentrazione è regolata dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

Infine, con riferimento al Regolamento 2022/1925/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022, si segnala che, trattandosi di norma di recente adozione non è ancora prevista nell'ordinamento interno alcuna norma che individui l'autorità amministrativa designata ad applicarla e definisca i poteri, le modalità e le procedure secondo cui la stessa dovrà agire.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Con riferimento all'articolo 1, la proposta è finalizzata a favorire la predisposizione e l'approvazione dei Piani di Sviluppo, incidendo pertanto in maniera positiva nell'attuale contesto di semplificazione normativa. Per una trattazione più esaustiva, si rimanda al precedente punto n. 2.

L'articolo 2 integra e modifica l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021 nonché l'articolo 9, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 102 del 2014 affidando ad Acquirente Unico S.p.A. il compito di mettere a disposizione del cliente finale, o di un soggetto terzo da questi designato formalmente, i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e del gas naturale, per il tramite del Portale consumi. Si aggiunge, inoltre, all'articolo 9, comma 3, una nuova lettera, e-bis), ai sensi della quale l'ARERA adotta le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché le attività funzionali per l'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza avvengano in modo centralizzato per il tramite di Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato. La norma in commento prevede, infine, l'istituzione presso Acquirente Unico S.p.A. di un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale, così da mettere a disposizione, in maniera gratuita ai clienti medesimi, l'informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi. I costi sostenuti per i servizi e le attività di cui alla proposta riformulazione delle lettere d) ed e-bis) del comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 102 del 2014 sono coperti, secondo modalità stabilite da ARERA, utilizzando, in via prioritaria, le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni dalla stessa irrogate. I costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del proposto comma 3-bis del citato articolo 9 sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti da ARERA.

L'articolo 3, al fine di favorire l'elettrificazione dell'alimentazione delle navi ormeggiate in porto, apporta modificazioni all'articolo 34-bis del decreto-legge 30 n. 162 del 2019 in materia di *cold ironing*. In particolare, si introduce una definizione di "infrastruttura di *cold ironing*", si chiarisce, che l'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto è considerata un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing* e non costituisce servizio di fornitura di energia elettrica. L'operatore che gestisce l'infrastruttura di *cold ironing* è definito come (i) un cliente finale ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa, nonché (ii) un consumatore finale dell'energia elettrica ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 504 del 1995.

L'articolo 4 è finalizzato ad aggiornare il quadro vigente di regolamentazione del funzionamento dei mercati energetici con l'obiettivo di rafforzare gli obblighi in capo agli operatori, intervenendo per la riforma della disciplina dell'elenco dei venditori di gas naturale in un'ottica di semplificazione e di armonizzazione con il settore elettrico. La norma si compone di due commi, con il quale vengono apportate modifiche all'art. 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000.

Con riferimento all'articolo 5, relativo alla previsione del rilascio delle concessioni sulla base di procedure selettive, il progetto legislativo torna ad includere il commercio sulle aree pubbliche nel campo di applicazione della Direttiva Servizi. Viene, in ogni caso, prevista la salvaguardia delle concessioni già rinnovate o assegnate ai sensi delle linee guida ministeriali, che continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo. Per le concessioni che, invece, alla data di entrata in vigore della legge, non siano state ancora rinnovate in base al citato art. 181, commi 4-bis e 4-ter, il comma 5 delinea un procedimento finalizzato a consentire detto rinnovo entro una delimitata finestra temporale, in particolare assegnando ai titoli di concessioni che siano interessati al rinnovo un termine di 45 giorni dall'entrata in vigore della legge al fine di presentare la documentazione necessaria al rilascio del titolo e alle amministrazioni destinatarie delle suddette istanze il termine finale di sei mesi sempre dall'entrata in vigore della legge per completare le procedure di rinnovo, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti. Al fine di garantire la continuità del servizio, la disposizione stabilisce che, per il tempo necessario al completamento delle procedure di rinnovo, i titoli concessori in essere mantengano la loro efficacia. Al fine di assicurare, comunque, il completamento delle procedure di cui al comma 5, il comma 6 esplicita che ai procedimenti in discorso si applica, decorso inutilmente il suddetto termine di sei mesi, il meccanismo del c.d. silenzio assenso, salvo ovviamente l'esercizio del potere di autotutela in caso di successivo accertamento della mancanza dei requisiti per il rinnovo al momento della presentazione della relativa istanza.

L'articolo 6 propone invece un comma aggiuntivo (il 9-bis) all'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in tema di vendite straordinarie.

L'articolo 7 è poi finalizzato ad incidere sul divieto imposto dall'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, senza ostacolare la disciplina relativa alle preparazioni galeniche, poiché coinvolge esclusivamente gli aspetti anticoncorrenziali della norma.

L'intervento contenuto all'articolo 8 del presente Disegno di legge modifica l'articolo 7, comma 1, del D. lgs. n. 3 del 2017.

L'articolo 9 del DDL concorrenza modifica quindi l'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella parte in cui viene esteso a novanta giorni il termine di quarantacinque giorni attualmente vigente per la conclusione del procedimento (*fase 2*).

Infine, l'articolo 10 del presente disegno di legge amplia le competenze e i poteri dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, ma non incide direttamente, modificandola, sulla legge istitutiva (l. 287/90) né sui regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

In particolare, con riferimento all'art. 1, si rappresenta che la modifica normativa, pur dettando disposizioni specifiche in merito ai tempi di rilascio del parere regionale nell'ambito del procedimento di approvazione del piano decennale di sviluppo della RTN, non altera l'originaria

ripartizione delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali che riserva, pur con il coinvolgimento delle regioni medesime, l'approvazione del piano suddetto allo Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Si conferma l'assenza di rilegificazioni, nonché delegificazione e strumenti di semplificazione normativa. Tuttavia, con riferimento all'intervento di cui all'articolo 6 del presente disegno di legge, si segnala la circolare n. 3528 del 24 ottobre 2001 – che comunque è da configurarsi come normativa subordinata e non applicabile erga omnes - che al punto 3.4, contempla analoga fattispecie per le comunicazioni inerenti il sottocosto.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

In linea generale, si rileva che non risultano sollevate questioni di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto né altra giurisprudenza rilevante in merito.

Con riferimento all'articolo 5, si segnala tuttavia che recenti decisioni rese dai Giudici amministrativi del TAR Lazio, con le sentenze n. 537 e 539 del 2022 (in linea con quanto già statuito in tema di concessioni balneari) hanno rilevato l'incompatibilità della vigente proroga dodecennale con l'ordinamento UE.

Con riferimento poi all'articolo 7, si cita la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4257/2015, chiarisce che *“se il principio attivo si trova in commercio allo stato di materia prima il farmacista si approvvigiona di esso dal produttore e procede all'allestimento. Se invece il principio attivo si trova all'interno di un medicinale industrialmente prodotto, non può fare altro che utilizzare quello, poiché non vi è altro modo per garantire al paziente la possibilità di usufruire del medicinale personalizzato che gli è stato prescritto dal medico”*. *“In altri termini il farmacista – chiarisce ancora il Consiglio di Stato - per preparare la formula galenica, deve nel caso di specie rivolgersi direttamente all'eventuale titolare del brevetto o alle aziende o distributori autorizzati per ottenere il principio attivo soggetto a privativa industriale”*.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

Per completezza, si segnala quanto segue.

Con riferimento all'articolo 7, da un raffronto tra la normativa nazionale e quella dei principali ordinamenti UE emerge che l'obbligo che si intende abrogare con la presente norma non ha eguali. La normativa italiana risulta l'unica a prevedere la condizione di inutilizzabilità di principi attivi prodotti industrialmente, mentre in Europa gli atti normativi risultano allineati nel riconoscere l'eccezione galenica piena rispetto ai diritti di brevetto, senza assoggettare l'allestitore del preparato galenico magistrale al divieto di utilizzare principi attivi realizzati industrialmente. La direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, recepita con il decreto legislativo 219 del 2006, prevede esclusivamente che i medicinali galenici si distinguono in: 1) ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (detti formula magistrale) e 2) ai medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni di una farmacopea e destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia (detti formula officinale).

L'intervento di cui all'articolo 9 è proprio diretto ad allineare l'ordinamento interno alle prescrizioni della CEDU in materia di tutela giurisdizionale (*full jurisdiction*) a fronte dell'irrogazione di sanzioni amministrative particolarmente afflittive, equiparate in quanto tali a quelle penali.

Con riferimento all'articolo 10, si rappresenta che anzi l'intervento si rende necessario per conformarsi al Regolamento 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 il quale, pur prevedendo la competenza esclusiva della Commissione europea ad applicare le nuove norme del DMA, prevede tuttavia meccanismi di stretto coordinamento e di cooperazione con le autorità nazionali per la loro efficace applicazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che siano in corso procedure di infrazione in materia.

Si segnala inoltre che, con riferimento all'articolo 5, sono in atto confronti ed approfondimenti con la Struttura di Missione per le procedure di infrazione del Dipartimento delle Politiche Europee (DPE) che ha reso nota la posizione della Commissione europea circa la necessità di procedere all'abrogazione della norma che aveva escluso le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche dal campo di applicazione della Direttiva Bolkestein.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non appare in contrasto con altre Convenzioni internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rinvencono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

In linea generale, l'intervento non ha alcuna interferenza con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo. In particolare, con riferimento all'articolo 8, la norma risulta in linea con gli orientamenti della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sentenza A. Menarini Diagnostic S.r.l./Italia, 27 settembre 2011) in materia di tutela giurisdizionale (full jurisdiction) a fronte dell'irrogazione di sanzioni amministrative particolarmente afflittive, equiparate in quanto tali a quelle penali.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

In linea generale, non risultano indicazioni o linee guida prevalenti della regolamentazione in discussione, da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea. Tuttavia, con particolare riguardo all'articolo 7, da un raffronto della normativa dei principali ordinamenti UE, a titolo esemplificativo, si segnala la sezione 11 della PatentGesetz tedesca, l'articolo L613-5 del Code de la propriété intellectuelle francese, la sezione 60 del Patents Act inglese, l'articolo 52.1 della Ley de Patentes spagnola, atti normativi tutti allineati nel riconoscere un'eccezione galenica piena rispetto ai diritti di brevetto, senza assoggettare l'allestitore del preparato galenico magistrale al divieto di utilizzare principi attivi realizzati industrialmente.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento proposto non introduce nuove definizioni normative nel testo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si rappresenta che è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa nei seguenti casi:

- L'articolo 1 modifica il testo del decreto legislativo n. 93 del 2011, precisamente all'articolo 16 e all'articolo 36;
- Con l'articolo 2 sono state introdotte modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014;
- Con l'articolo 3 sono state introdotte modificazioni all'articolo 34-bis del decreto-legge n. 162 del 2019;
- Con l'articolo 4 sono state introdotte modificazioni all'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000;

- Con l'articolo 6 sono state introdotte integrazioni in seguito alle modifiche all'art. 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, introducendo dopo il comma 9, il comma 9-bis;
- Con l'articolo 7 si modifica l'articolo 68, comma 1, lettera c), del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- Con l'articolo 8 si interviene sull' articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3;
- Con l'articolo 9 si modifica l'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento in esame non provvede abrogazioni implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento non ha effetto retroattivo né di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatoria rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite ulteriori deleghe, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Per effetto delle modifiche normative apportate dall'articolo 1, il nuovo articolo 36, comma 12, del decreto legislativo n. 93 del 2011, come novellato dall'articolo 1 della presente legge, prevede che Terna S.p.A. predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel PNIEC e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al MASE e all'ARERA. Il Piano è sottoposto alla valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al MASE entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo. Tale Piano è approvato dal MASE medesimo, entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate da ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, la norma prevede che il MASE procede comunque all'approvazione del Piano. È previsto altresì che ogni anno Terna S.p.A. presenta al MASE e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.

L'articolo 2 , al comma 2, che l'ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021.

L'articolo 3 prevede che, al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di *cold ironing*.

L'articolo 4 prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta di ARERA, sentita l'AGCM, sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco venditori. È previsto altresì che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco in parola, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità.

Con riferimento all'articolo 5, si prevede l'adozione di Linee guida da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Detto termine risulta congruo attesa la necessità di definire le predette Linee guida in tempo utile a garantire il corretto espletamento delle procedure ad evidenza pubbliche entro il termine del 31/12/2024 indicato dalla stessa norma.

Inoltre, il comma 3 dell'art. 10 espressamente dispone che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo II, capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287 previsti per l'applicazione delle norme di concorrenza all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza”. Per l'adozione di tali regolamenti non è tuttavia previsto un termine espresso.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Non è stato necessario commissionare apposite indagini statistiche.

1.2.3. Relazione 795-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 795-A

Relazione Orale

Relatori Ancorotti e Bergesio

**TESTO PROPOSTO DALLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

Comunicato alla Presidenza il 7 novembre 2023

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

presentato dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy***

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2023

**PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

20 settembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il Governo presenta ogni anno un disegno di legge per il mercato e la concorrenza, la cui finalità consiste nella rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, nonché nella promozione dello sviluppo della concorrenza e nella tutela dei consumatori;

tra i contenuti della legge annuale sulla concorrenza possono essere ricomprese disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di energia, di commercio al dettaglio, farmaceutica, oltre che in tema di prerogative e procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

con riguardo all'articolo 5 sulle modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare quali amministrazioni siano coinvolte nell'attività di ricognizione prevista dal comma 3.

sugli emendamenti approvati

7 novembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito riferiti al disegno

di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 3.0.4 (testo 2), recante modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione di mediatore del diporto, con la seguente osservazione:

al comma 1, lettera *b*), numero 3), sostitutivo del comma 5 dell'articolo 49-*quater* del decreto legislativo n. 171 del 2005, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero della Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di determinazione dei criteri e delle modalità di riconoscimento degli enti di formazione preposti all'organizzazione dei corsi teorico-pratici per l'abilitazione all'esercizio della professione di mediatore del diporto.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

**PARERI DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

(Estensore: Sisler)

sul disegno di legge

3 agosto 2023

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

sugli emendamenti

24 ottobre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge:

valutata la necessità di assicurare la piena tutela degli assistiti da parte delle professioni ordinistiche, con particolare riguardo alle garanzie offerte dalla specifica professionalità degli avvocati nei procedimenti di negoziazione assistita e di mediazione, in ragione del loro impatto sulla fase processuale, esprime parere contrario sugli analoghi emendamenti 7.1 e 7.2;

esprime altresì parere contrario sull'emendamento 6.0.43, in materia di presentazione ed iscrizione di atti societari non notarili da parte dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, in quanto necessita di un approfondimento ordinamentale e sistematico in relazione alle garanzie offerte dalla qualità di pubblico ufficiale della professione notarile;

il parere è di nulla osta sulle restanti proposte.

**PARERI DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: Scurria)

sul disegno di legge

20 settembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che l'adozione della legge annuale sulla concorrenza 2022 costituisce la Riforma n. 2 della Componente M1C2 del PNRR, in cui si prevede che essa contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia;

rilevato che la predetta riforma, comprensiva della regolamentazione di attuazione, dovrà entrare in vigore entro il 31 dicembre 2023;

considerato che i primi due articoli recano le disposizioni attuative dei predetti obiettivi previsti dal PNRR. In particolare, l'articolo 1 prevede, tra l'altro, termini procedurali più celeri per l'approvazione del piano per la rete elettrica, mentre l'articolo 2 reca disposizioni volte a promuovere le potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e ad assicurare l'accesso dei clienti finali ai propri dati di consumo, non solo dell'elettricità ma anche del gas, su loro richiesta,

per il tramite della società pubblica Acquirente Unico S.p.A.;

considerato che l'articolo 5 è volto a superare una contestazione della Commissione europea e quindi a evitare l'avvio di una procedura di infrazione, provvedendo ad abrogare la disposizione che esclude dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE, cosiddetta direttiva servizi, le attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, stabilendo una durata di dieci anni delle concessioni e la loro assegnazione mediante procedure selettive, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e un regime transitorio, fino al 31 dicembre 2025, per le concessioni in essere;

considerato infine che l'articolo 10 designa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità preposta all'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, cosiddetto *Digital Markets Act*, e quale referente per la Commissione europea e le autorità degli altri Stati membri, conferendo all'Autorità anche i relativi poteri di indagine e sanzionatori, e i limiti relativi alla protezione dei dati personali;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

sugli emendamenti

11 ottobre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, ricordato che esso costituisce la Riforma n. 2 della Componente M1C2 del PNRR, in scadenza al 31 dicembre 2023, in cui si prevede che la legge sulla concorrenza 2022 contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia;

valutato che gli emendamenti al disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Ambrogio)

sul disegno di legge

13 settembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 2, viene rilevato che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione, mediante l'adozione degli ordinari atti di indirizzo e lo svolgimento delle consuete forme di coordinamento con l'ARERA, il gruppo GSE e l'ENEA, che agiscono nell'ambito delle attività di promozione rientranti nelle funzioni istituzionali nel campo dell'energia rinnovabile - per le forme di autoconsumo - e di efficienza energetica. Dunque, alle medesime attività si può provvedere con le risorse già disponibili in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene inoltre evidenziato che le campagne di informazione a favore dei consumatori energetici possono essere altresì finanziate dalle sanzioni irrogate dall'ARERA, ai sensi dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

in ordine alla quantificazione degli oneri relativi all'attivazione dei servizi di messa a disposizione informatica dei dati del contatore di fornitura, nonché alle connesse attività funzionali alla predetta attività, a supporto della piattaforma informativa, di cui ai commi 3, lettera *a*), e 4, viene specificato che la previsione di spesa, pari complessivamente a 1,5 milioni di euro per il biennio 2023-2024, è

stata determinata in base ai seguenti costi: per l'infrastruttura informatica, 480.000 euro; per gli sviluppi applicativi, 940.000 euro; per il potenziamento della sicurezza informatica, 80.000 euro; viene confermato che Acquirente Unico S.p.A. svolge l'attività di gestione corrente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio della società, rientrando tali attività nelle proprie competenze. Le entrate di Acquirente Unico S.p.A. relative alle attività del sistema energetico sono coperte, previa determinazione dell'ARERA, mediante il sistema tariffario a carico della generalità degli utenti, ovvero, in caso di attività e prestazioni a favore di soggetti terzi, mediante il pagamento da parte di costoro a copertura dei costi connessi;

in relazione all'articolo 3, viene rappresentato che le Autorità di sistema portuale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, sono in grado di porre in essere ogni misura necessaria ad evitare che il concessionario, in violazione della disposizione richiamata, possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori nell'accesso all'energia a prezzi agevolati, rientrando tali attività tra i doveri di vigilanza sulle attività dei concessionari conferite dalle vigenti disposizioni;

in relazione all'articolo 4, viene fatto presente che le risorse del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da poter destinare al procedimento speciale per l'esclusione degli iscritti dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale sono quelle già in organico della Direzione generale per la competitività ed efficienza energetica e quelle in corso di ingresso a seguito dello svolgimento dei recenti concorsi pubblici che hanno selezionato funzionari di terza area con profilo professionale in materia giuridica;

in relazione all'articolo 5, viene confermata l'invarianza finanziaria della disposizione, considerato che i comuni potranno agire mediante gli uffici e le strutture già attive ai fini della gestione delle altre procedure ad evidenza pubblica;

in relazione all'articolo 10, viene confermato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925, relativo ai mercati nel settore digitale, è in grado di svolgere le relative funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

25 ottobre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge, trasmessi in data 24 ottobre, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 6.3 (testo 2), 6.4 (testo 2), 6.5 (testo 2), 6.6 (testo 2), 6.8 (testo 2), 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.0.40 e 6.0.41.

sugli ulteriori emendamenti approvati

31 ottobre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge, trasmessi in data 27 ottobre, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.0.2 (testo 2), 3.0.3 (testo 2), 3.0.4 (testo 2), 4.0.9 (testo 2), 5.27 (testo 2), 5.28 (testo 2), 5.33, 5.34, 6.9 (testo 2), 6.10 (testo 2), 6.11 (testo 2), 6.18 (testo 2), 6.22, 6.0.8 (testo 2), 6.0.30 (testo 2), 6.0.31 (testo 2), 8.1, 8.2, 10.0.17 (testo 2), 10.0.21, 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26 e 10.0.27.

sugli ulteriori emendamenti approvati

7 novembre 2023

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati 1.8, 1.9, 1.10, 3.0.100 (testo 2), 4.8 (testo 3), 4.0.4 (testo 2) e 4.0.5 (testo 2), relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Capo I

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Capo I

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA,

Art. 1.

(Misure per l'adozione dei piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale)

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: « Il Gestore trasmette annualmente » sono sostituite dalle seguenti: « L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni »;

2) al comma 4, le parole: « il Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « l'impresa maggiore di trasporto »;

3) al comma 6-bis, terzo periodo, le parole: « al Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « all'impresa maggiore di trasporto »;

4) al comma 8, le parole: « il Gestore, per cause a esso » sono sostituite dalle seguenti: « l'impresa maggiore di trasporto, per cause a essa » e le parole: « al Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « all'impresa maggiore di trasporto »;

b) all'articolo 36, i commi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:
« 12. Terna S.p.A. predispose ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate dall'ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici

TRASPORTI, RIFIUTI E COMUNICAZIONI

Art. 1.

(Misure per l'adozione dei piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale)

1. *Identico:*

a) *identica:*

b) *identico:*

« 12. Terna S.p.A. predispose ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte **seconda**, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni **e delle province autonome** territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate dall'ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni **e alle province autonome**, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli

infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo del presente comma e di cui al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.

13. Il Piano di cui al comma 12 è sottoposto alla valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo ».

Art. 2.

(Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori

interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo del presente comma e di cui al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.

13. *Identico* ».

Art. 2.

(Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato)

Identico.

intelligenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, metta i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi »;

2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-*bis*) le attività funzionali all'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza, avvengano in modo centralizzato per il tramite dell'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. È istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere d) ed e-*bis*) del comma 3 dell'articolo 9 del

decreto legislativo n. 102 del 2014, rispettivamente modificata e introdotta dal comma 3, lettera *a*), numeri 1) e 2), del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 1.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 3.

(*Servizi di cold ironing*)

1. All'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

« *01.* Per infrastruttura di *cold ironing* si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto.

L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing*, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il gestore dell'infrastruttura di cui al primo periodo è:

a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;

b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo

Art. 3.

(*Servizi di cold ironing*)

Identico.

proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01 del presente articolo »;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« *1-bis*. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 01 trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio di *cold ironing* ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di cui al comma 01 insista su aree portuali già affidate in concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « *3-bis*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle

mansioni ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d'esame anche in province diverse da quella di residenza, previa sottoscrizione di apposito protocollo in sede di Conferenza unificata ».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche-RAEE)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione nel proprio sito *web*, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40.

3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al comma 2, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati ».

Art. 7.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « del presente articolo » sono inserite le seguenti: « e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere ».

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 10-*bis*, le parole: « al 3 per cento, in almeno un raggruppamento » sono sostituite dalle seguenti: « all'1 per cento, in almeno un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento »;

b) all'articolo 33:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali »;

2) al comma 5, alinea, dopo le parole: « sistemi collettivi » sono inserite le seguenti: « e individuali ».

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto)

1. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49-*ter*:

1) al comma 3, dopo le parole: « può svolgere » sono inserite le seguenti: « , anche su base temporanea e occasionale, » e le parole: « di rappresentanza o da rapporti che ne possano » sono sostituite dalle seguenti: « o di rappresentanza ovvero da altro rapporto che ne possa »;

2) al comma 5, le parole: « per la quale » sono sostituite dalle seguenti: « per il quale »;

3) al comma 6, dopo le parole: « del codice civile » sono aggiunte le seguenti: « nonché, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, e l'articolo 49 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi »;

4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-*bis*. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l'autorità

nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 »;

b) all'articolo 49-*quater*:

1) al comma 3:

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia »;

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane »;

»;

1.3) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'iscrizione al corso è in ogni caso subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'ente di formazione per la gestione del corso »;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4 »;

4) al comma 6:

4.1) all'alinea, le parole: « del luogo in cui è stata commessa la condotta » sono sostituite dalle seguenti: « competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione »;

4.2) alla lettera a), secondo periodo, le parole: « Esso è disposto » sono sostituite dalle seguenti: «

L'ammonimento è disposto »;
4.3) alla lettera c), le parole: « nell'esclusione temporanea » sono sostituite dalle seguenti: « nell'interdizione temporanea »;
5) al comma 11, lettera d), le parole: « salvo che sia intervenuta la riabilitazione » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto »;
6) al comma 13:
6.1) le parole: « il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia »;
6.2) le parole: « con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;
6.3) dopo le parole: « di cui al comma 3, lettera e), » sono inserite le seguenti: « limitatamente agli enti di formazione di diritto interno, » e le parole: « del luogo in cui » sono sostituite dalle seguenti: « competente per il luogo in cui ».
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.
(Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale)

1. *Identico.*

Art. 4.
(Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale)
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per

l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. All'articolo 51, comma 6, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile ».

Art. 10.
(Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)

1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3

dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto del 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,037 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,52 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D.

3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in particolare il Ministro della sanità » sono sostituite dalle seguenti: « in particolare il Ministro della salute »;

b) dopo le parole: « alta frequenza » sono aggiunte le seguenti: « , e il Ministro delle imprese e del *made in Italy* effettua la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all'articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico ».

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Art. 5.

(Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in

Capo II MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Art. 11.

(Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

1. *Identico.*

vigore della presente legge.

2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:

a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;

b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

3. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora

l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) la lettera *f-bis*) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- b) il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- c) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 6.
(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
« 9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può

l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate **salva rinuncia dell'avente titolo** e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
Art. 12.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: « rinnovo dei locali » sono inserite le seguenti: « nonché accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ».

2. *Identico:*

« 9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, **in**

presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni ».

via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni ».

3. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentati dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonché in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante « Una corsia preferenziale per la piccola impresa » - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno « Small Business Act » per l'Europa):
a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;
b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
« 2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di

stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla loro data di entrata in vigore ».

4. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

« l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o

commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività ».

**Capo III
MISURE IN FAVORE DEI CONSUMATORI
E IN MATERIA DI PRODOTTI
ALIMENTARI**

Art. 13.

(Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

1. All'articolo 98-duodecies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza ».

Art. 14.

(Contratti di servizi a tacito rinnovo)

1. Nella parte III, titolo III, capo I, sezione III, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:

« *Art. 65-bis. - (Contratti di servizi a tacito rinnovo) - 1.* Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata per iscritto, tramite *sms* o altra modalità telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese ».

Art. 15.

(Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma)

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi derivanti

dall'appartenenza all'Unione europea, le fasi del lavaggio e dell'asciugatura di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, individuando le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di cui al presente comma, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari »;
b) all'articolo 4, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati.

Capo III
MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA

Art. 7.
(Preparazione dei farmaci galenici)
1. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « , purché non si utilizzino principi realizzati industrialmente » sono soppresse.

Capo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 8.
(Effetti delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e controllo giurisdizionale)

1. All'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, le parole: « che non presentano un oggettivo margine di opinabilità, » sono soppresse.

Art. 9.
(Termine per il controllo delle concentrazioni)
1. All'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: « quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ».

Art. 10.
(Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022)

Capo IV
MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA

Art. 16.
(Preparazione dei farmaci galenici)

Identico.

Capo V
DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Soppresso

Soppresso

Art. 17.
(Termine per il controllo delle concentrazioni)

Identico.

Art. 18.
(Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828. *Identico.*
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pone in essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione previste dal citato regolamento (UE) 2022/1925, ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni richieste dalla Commissione europea, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo II, capo II, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsti per l'applicazione delle norme di concorrenza, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.
4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può irrogare le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della citata legge n. 287 del 1990.
5. Con le stesse modalità già previste per l'applicazione della citata legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'assolvimento delle funzioni in quanto autorità designata ad applicare il citato regolamento (UE) 2022/1925, può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.
6. Gli esiti delle indagini eseguite a norma del citato regolamento (UE) 2022/1925 possono essere utilizzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri nei mercati digitali di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica e di operazioni di concentrazione.

7. L'Autorità svolge i compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
8. Sono fatte salve le competenze di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai profili regolati dagli articoli 5, paragrafi 2, 6 e 10, 7, paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) 2022/1925.

Capo VI ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 19.

(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)

1. All'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: « Sono altresì ammesse le partecipazioni » sono inserite le seguenti: « , dirette e indirette, » e dopo le parole: « nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici » sono inserite le seguenti: « e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori ».

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta linee guida con le quali sono definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico. L'efficacia delle previsioni di cui al comma 1 decorre dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione delle linee guida nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 20.

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180, secondo comma, numero 1), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: « opere tutelate » sono aggiunte le seguenti: « , a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati ».

Art. 21.

(Differimento dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: « Entro centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « Entro ventiquattro mesi ».

1.2.4. Testo approvato 795 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 795

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 novembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

Capo I

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, TRASPORTI, RIFIUTI E COMUNICAZIONI

Art. 1.

(Misure per l'adozione dei piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale)

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: « Il Gestore trasmette annualmente » sono sostituite dalle seguenti: « L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni »;

2) al comma 4, le parole: « il Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « l'impresa maggiore di trasporto »;

3) al comma 6-bis, terzo periodo, le parole: « al Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « all'impresa maggiore di trasporto »;

4) al comma 8, le parole: « il Gestore, per cause a esso » sono sostituite dalle seguenti: « l'impresa maggiore di trasporto, per cause a essa » e le parole: « al Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « all'impresa maggiore di trasporto »;

b) all'articolo 36, i commi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

« 12. Terna S.p.A. predispose ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate dall'ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni e alle province autonome, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare

nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo del presente comma e di cui al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.

13. Il Piano di cui al comma 12 è sottoposto alla valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo ».

Art. 2.

(Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, metta i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi »;

2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) le attività funzionali all'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza, avvengano in modo centralizzato per il tramite dell'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. È istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del

presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera *d*), secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere *d*) ed *e-bis*) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, rispettivamente modificata e introdotta dal comma 3, lettera *a*), numeri 1) e 2), del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 1.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 3.

(Servizi di cold ironing)

1. All'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

« *01*. Per infrastruttura di *cold ironing* si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing*, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il gestore dell'infrastruttura di cui al primo periodo è:

a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;

b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *I*. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01 del presente articolo »;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *I-bis*. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 01 trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio di *cold ironing* ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di cui al comma 01 insista su aree portuali già affidate in concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori ».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel rispetto della normativa dell'Unione

europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d'esame anche in province diverse da quella di residenza, previa sottoscrizione di apposito protocollo in sede di Conferenza unificata ».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione nel proprio sito *web*, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40.

3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al comma 2, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati ».

Art. 7.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « del presente articolo » sono inserite le seguenti: « e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere ».

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: « al 3 per cento, in almeno un raggruppamento » sono sostituite dalle seguenti: « all'1 per cento, in almeno un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento »;

b) all'articolo 33:

l) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali »;

2) al comma 5, alinea, dopo le parole: « sistemi collettivi » sono inserite le seguenti: « e individuali ».

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto)

1. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49-ter:

1) al comma 3, dopo le parole: « può svolgere » sono inserite le seguenti: « , anche su base temporanea e occasionale, » e le parole: « di rappresentanza o da rapporti che ne possano » sono sostituite dalle seguenti: « o di rappresentanza ovvero da altro rapporto che ne possa »;

2) al comma 5, le parole: « per la quale » sono sostituite dalle seguenti: « per il quale »;

3) al comma 6, dopo le parole: « del codice civile » sono aggiunte le seguenti: « nonché, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, e l'articolo 49 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi »;

4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l'autorità nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 »;

b) all'articolo 49-quater:

1) al comma 3:

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia »;

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane »;

1.3) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'iscrizione al corso è in ogni caso subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'ente di formazione per la gestione del corso »;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per

il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4 »;

4) al comma 6:

4.1) all'alinea, le parole: « del luogo in cui è stata commessa la condotta » sono sostituite dalle seguenti: « competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione »;

4.2) alla lettera a), secondo periodo, le parole: « Esso è disposto » sono sostituite dalle seguenti: « L'ammonimento è disposto »;

4.3) alla lettera c), le parole: « nell'esclusione temporanea » sono sostituite dalle seguenti: « nell'interdizione temporanea »;

5) al comma 11, lettera d), le parole: « salvo che sia intervenuta la riabilitazione » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto »;

6) al comma 13:

6.1) le parole: « il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia »;

6.2) le parole: « con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

6.3) dopo le parole: « di cui al comma 3, lettera e), » sono inserite le seguenti: « limitatamente agli enti di formazione di diritto interno, » e le parole: « del luogo in cui » sono sostituite dalle seguenti: « competente per il luogo in cui ».

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

(Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. All'articolo 51, comma 6, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile ».

Art. 10.

(Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)

1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto del 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D.

3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in particolare il Ministro della sanità » sono sostituite dalle seguenti: « in particolare il Ministro della salute »;

b) dopo le parole: « alta frequenza » sono aggiunte le seguenti: « , e il Ministro delle imprese e del *made in Italy* effettua la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all'articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico ».

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II

MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Art. 11.

(Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:

a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;

b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale,

ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

3. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la lettera *f-bis*) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Art. 12.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: « rinnovo dei locali » sono inserite le seguenti: « nonché accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ».

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-*bis*. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali

e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni ».

3. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentati dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonché in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante « Una corsia preferenziale per la piccola impresa »-Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno « Small Business Act » per l'Europa):

a) alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

« 2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla loro data di entrata in vigore ».

4. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo la lettera *l)* è inserita la seguente:

« *l-bis)* previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività ».

Capo III

MISURE IN FAVORE DEI CONSUMATORI E IN MATERIA DI PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 13.

(Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

1. All'articolo 98-*duodecies* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del *database* per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza ».

Art. 14.

(Contratti di servizi a tacito rinnovo)

1. Nella parte III, titolo III, capo I, sezione III, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:

« Art. 65-*bis*. - *(Contratti di servizi a tacito rinnovo)* - 1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata per iscritto, tramite *sms* o altra modalità telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese ».

Art. 15.

(Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma)

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le fasi del lavaggio e dell'asciugatura di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, individuando le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di cui al presente comma, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari »;

b) all'articolo 4, i commi *1-bis* e *1-ter* sono abrogati.

Capo IV

MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA

Art. 16.

(Preparazione dei farmaci galenici)

1. All'articolo 68, comma 1, lettera *c*), del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « , purché non si utilizzino principi realizzati industrialmente » sono soppresse.

Capo V

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 17.

(Termine per il controllo delle concentrazioni)

1. All'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: « quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ».

Art. 18.

(Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pone in essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione previste dal citato regolamento (UE) 2022/1925, ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni richieste dalla Commissione europea, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo II, capo II, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsti per l'applicazione delle norme di concorrenza, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.

4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può irrogare le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della citata legge n. 287 del 1990.

5. Con le stesse modalità già previste per l'applicazione della citata legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'assolvimento delle funzioni in quanto autorità designata ad applicare il citato regolamento (UE) 2022/1925, può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. Gli esiti delle indagini eseguite a norma del citato regolamento (UE) 2022/1925 possono essere utilizzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri nei mercati digitali di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica e di operazioni di concentrazione.

7. L'Autorità svolge i compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Sono fatte salve le competenze di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai profili regolati dagli articoli 5, paragrafi 2, 6 e 10, 7, paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) 2022/1925.

Capo VI

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 19.

(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)

1. All'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: « Sono altresì ammesse le partecipazioni » sono inserite le seguenti: « , dirette e indirette, » e dopo le parole: « nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici » sono inserite le seguenti: « e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori ».

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative

a livello nazionale, adotta linee guida con le quali sono definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico. L'efficacia delle previsioni di cui al comma 1 decorre dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione delle linee guida nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 20.

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180, secondo comma, numero 1), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: « opere tutelate » sono aggiunte le seguenti: « , a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati ».

Art. 21.

(Differimento dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: « Entro centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « Entro ventiquattro mesi ».

Art. 22.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

8 novembre 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (795-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, NICITA

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e al Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", nonché alle regioni e province autonome interessate,".»;*

b) *dopo il numero 2), inserire il seguente: «2-bis) al comma 6 dopo le parole: "Il Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", acquisito il parere delle regioni e province autonome territorialmente interessate,".»*

1.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «12» con il seguente:

«12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il

clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ARERA approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, l'ARERA procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo, che decorrono dalla data di presentazione all'ARERA della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «13».

1.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «coerente con gli obiettivi in materia», inserire le seguenti: «di comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo,»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «nonché gli investimenti programmati», inserire le seguenti: «per le comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo».

1.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «e all'ARERA» con le parole: «, all'ARERA ed alle Regioni e province autonome»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «entro il termine di sessanta giorni dalla» inserire le seguenti: «chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica previa»;

c) al quinto periodo, sostituire le parole: «Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA» con le seguenti: «Entro il 31 gennaio di ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ARERA ed alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».

1.5

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «ARERA», inserire le seguenti: «e alle regioni»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole da: «dalla richiesta di parere, nonchè», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dalla chiusura della procedura Valutazione ambientale strategica»;

c) al quinto periodo:

1) prima delle parole: «Ogni anno», premettere le seguenti: «Entro il 31 gennaio di»;

2) dopo le parole «e all'ARERA», inserire le seguenti: «, nonchè alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».

1.6

BASSO, NICITA

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Piano prevede, altresì, il sostegno alle tecnologie di accumulo di energia di nuova generazione che superi i problemi di smaltimento del-

le batterie elettrochimiche, sostenendo tecnologie a base di CO₂ e impianti ETCC (*Energy transition combined cycle*).»

1.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «12», secondo periodo, dopo le parole: «Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari, »;

b) al capoverso «12», quinto periodo, dopo le parole: «presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, alle competenti Commissioni parlamentari»;

c) al capoverso «13», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12».

1.12

MISIANI

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo le parole: «decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» inserire il seguente periodo: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.».

1.13

NAVE

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.».

1.14 (testo 2)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

1.15

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.16

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera b), capoverso «13» sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.17

CALENDA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stabilite le modalità per la cessione da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., entro i sei mesi successivi, della totalità delle quote azionarie del Gestore dei mercati energetici S.p.a. Nessun soggetto che svolga attività nei settori della produzione o vendita di energia elettrica o gas può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale della società.».

1.18

NAVE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "Con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari," sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024".».

1.19

MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: "Con decreto" fino alla parola: "parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024".»

1.20

CALENDA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l'articolo 36-ter è abrogato.».

1.0.1

CALENDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Separazione delle funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema)

1. Al fine di favorire la concorrenza nel settore dell'energia elettrica e la corretta pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione nazionale di energia elettrica, nonché al fine di garantire una maggiore trasparenza dei costi delle suddette infrastrutture e eliminare potenziali conflitti di interessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno o più decreti legislativi, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito della concessione di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 25 giugno 1999, separare le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema;

b) attribuire le funzioni di operatore di sistema, incluse le attività relative alla pianificazione e sviluppo della rete, al dispacciamento e alla gestione del mercato della capacità, a un soggetto terzo, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

c) attribuire allo stesso soggetto terzo la responsabilità di predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con prefissati obiettivi di qualità, adeguatezza, sicurezza e resilienza nonché con gli obiettivi in materia di fonti e tecnologie a bassa emissione di CO₂ necessarie alla decarbonizzazione stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e da ogni ulteriore documento di programmazione strategica dell'approvvigionamento energetico;

d) garantire la massima trasparenza del mercato;

e) minimizzare i costi per il sistema.»

Art. 2

2.2

NAVE

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.3

MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.4

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «, con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori riconosciute dal Ministero delle imprese e del made in Italy nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),».

2.5

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali mede-

simi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."».

2.6

DI GIROLAMO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"».

2.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «di un soggetto terzo univocamente designato», aggiungere le seguenti: «, che offra garanzie di imparzialità in favore del cliente».

2.9

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole «univocamente designato», inserire le seguenti: «, ovvero delle associazioni di consumatori, delegate dallo stesso cliente finale».

2.7

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «dati personali», inserire le seguenti: «, che deve offrire garanzie di imparzialità in favore del consumatore.».

2.10

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.13

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE

2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.14

SIRONI

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.18

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti di ordine oggettivo e soggettivo dell'accesso al Portale, dei consumi di energia elettrica e di gas naturale specificando il novero delle terze parti abilitate a fruire della messa a disposizione dei dati di consumo dei clienti finali, le finalità dell'accesso al Portale allo scopo di evitare l'utilizzo dei dati ai fini di profilazione o elaborazione dei dati a fini statistici dei clienti finali, le tipologie di dati relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo di gas naturale che possono essere utilizzati, e le garanzie per la riservatezza dei dati.»

2.0.1

LOREFICE, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici".».

2.0.2

MARTELLA, MISIANI, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

2.0.3

NAVE, CROATTI, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Costituzione di comunità energetiche rinnovabili presso gli aeroporti di interesse nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari presso gli aeroporti di interesse nazionale individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre

2015, n. 201, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti di potenza anche superiore a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.»

2.0.4

TREVISI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle zone economiche speciali."»

Art. 3

3.1

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire la seguente: «rinnovabile»;

2) alla lettera b), capoverso comma 1:

a) dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;

b) dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile.»;

3) alla lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.2

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire le seguenti: «rinnovabile».

3.4

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), capoverso comma «01», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»;

2) alla lettera c), capoverso comma «1-bis», secondo periodo, dopo le parole «che il concessionario» inserire le seguenti «che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui

al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".».

3.5

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso comma 01, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo»;

b) alla lettera c), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole «evitare che il concessionario» inserire le seguenti: «che, ai presenti fini, può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-*bis*. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019.

2-*ter*. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-*quater*. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-*quinquies*. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla

medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e *23* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo *11-bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

3.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», sostituire le parole da: «volti a prevedere» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «, che dovranno essere aggiornati con cadenza trimestrale, volti a prevedere uno sconto, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, che garan-

tisca, anche agendo sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che il costo dell'energia fornita dalle infrastrutture di *cold ironing* sia pari o inferiore al costo del pari valore energetico prodotto a bordo nave.».

3.9

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.10

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.11

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.12

BASSO, MARTELLA, NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare, alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione, e riguardano uno o più soggetti

esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.».

3.0.1

BASSO, MARTELLA, MANCA, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

2-ter. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre

all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

2-quater. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-ter*, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e *23* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono

stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP. "

2. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

Art. 4

4.100 (già 3.0.100/1)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di».

4.101 (già 3.0.100/2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis» dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 5

G5.100

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» (A.S. 795-A),

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche;

il predetto articolo rilascia le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità;

considerato che:

i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e proveniente da filiera corta sono tutti quei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale.

i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta sono tutti quelli per cui la commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario tra produttore e consumatore finale;

i principi del Green Deal europeo e quelli della nuova Politica Agricola Comune (PAC), "dal campo alla tavola" (Farm to fork), prevedono che il settore agroalimentare italiano deve produrre alimenti in quantità sufficiente a coprire la richiesta, ma al contempo cibi di qualità elevata, sia in termini di valore aggiunto sia sotto il profilo della salubrità e nutrizione, ed a prezzi accessibili da parte di tutta la popolazione; deve valorizzare sistemi di coltivazione delle produzioni sostenibili, biologiche e ad indicazione geografica; deve promuovere consumi alimentari e regimi alimentari sani, in particolare legati alla dieta mediterranea e ridurre perdite e sprechi alimentari;

nel maggio 2020 la Commissione europea ha presentato la strategia, "Dal produttore al consumatore", per affrontare in modo globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo i legami inscindibili tra persone sane, società sane e un pianeta sano in modo da rendere il sistema alimentare dell'Unione europea ambientalmente sostenibile;

impegna il Governo :

a prevedere, nell'ambito delle procedure selettive per l'assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche di beni alimentari, una percentuale di concessioni pari almeno al 30% del totale delle concessioni assegnate a favore delle piccole e medie imprese agricole che producono e vendono prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero.

EMENDAMENTI

Art. 9

9.100 (già 4.1)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3.» secondo periodo, dopo le parole: «del mercato (AGCM) e», aggiungere le seguenti: «, con il necessario parere delle Associazioni dei consumatori,».

9.101 (già 4.3)

GIACOBBE, MARTELLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi"».*

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

9.102 (già 4.5)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, NICITA

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'Elenco riporta, altresì, gli eventuali procedimenti sanzionatori a carico dei soggetti iscritti al fine di fornire adeguata informazione ai clienti sulla loro condotta commerciale.»

9.103 (già 4.6)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3.» terzo periodo, dopo le parole «comma 1», inserire le seguenti: «, da disporre solo quando le condotte siano state accertate e sanzionate con provvedimento divenuto inoppugnabile o passato in giudicato.»

9.104 (già 4.7)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con provvedimento divenuto inoppugnabile, o con sentenza passata in giudicato».

9.0.100 (già 4.0.2)

GIACOBBE, MARTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'auto-consumatore stesso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2, lettera *a-bis*) del presente articolo";

2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "*a-bis*) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera *a-bis*)".»

9.0.101 (già 4.0.12)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifica all'articolo 1 del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 59, decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole "10 gennaio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2025".»

9.0.102 (già 4.0.13)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in materia di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso)

1. All'articolo 7, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, anteporre, alle parole "può imporre", la seguente: "non".»

Art. 10

10.100

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

10.101

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

10.102

MARTELLA

Sopprimere l'articolo.

Art. 11

11.100 (già 5.1)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dieci anni», con le seguenti: «tre anni»;*

b) *al comma 2, lettera c):*

1) *sostituire le parole: «un numero massimo di concessioni di cui», con la seguente: «che»;*

2) *sostituire la parola: «può», con le seguenti: «non possa»;*

3) *dopo la parola: «titolo», aggiungere, in fine, le seguenti: « di più di una concessione».*

11.101 (già 5.2)

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le disposizioni di cui al comma 1 non

si applicano alle concessioni rilasciate a soggetti titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede ad individuare specifiche modalità di assegnazione stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.»

b) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*

c) *al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»*

d) *al comma 7:*

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 7, comma 1, lettera *f-bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitate da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005";

2) all'articolo 16, comma *4-bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitato da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005".»

2) sopprimere la lettera b).

11.102 (già 5.3)

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le procedure selettive sono riferite al singolo posteggio ed avvengono in presenza di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio.»

11.103 (già 5.4)

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»

11.104 (già 5.5)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere forti clausole sociali che prevedano l'obbligo, pena il decadimento della concessione, della corretta e completa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalla OO.SS comparativamente rappresentative;»

11.105 (già 5.6)

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere specifiche clausole sociali volte alla valorizzazione dell'impresa giovanile;»

11.106 (già 5.7)

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, sopprimere la lettera b);*
- b) dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche per coloro che siano titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che, nell'ultimo biennio,

abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo.»

11.107 (già 5.8)

NAVE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NATURALE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere, in considerazione degli obiettivi di politica sociale e di tutela occupazionale, anche al fine di garantire il rientro degli investimenti degli operatori, che le concessioni il cui soggetto titolare rientri nella definizione di micro e piccola impresa di cui dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005, siano rinnovate con procedura avviata d'ufficio in capo al titolare previa verifica dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;»

2) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche alle procedure di cui alla lettera b);»;

b) al comma 7, sopprimere le lettere a) e c).

11.108 (già 5.9)

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di garantirne la massima partecipazione»

11.109 (già 5.10)

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante la previsione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni»

11.110 (già 5.11)

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree periferiche al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.»

11.111 (già 5.12)

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree montane e rurali al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.»

11.112 (già 5.13)

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»

11.113 (già 5.14)

Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «possessore o detentore,» inserire le seguenti: «in via diretta o indiretta».

11.114 (già 5.15)

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere, con riferimento all'esercizio del commercio su aree pubbliche di beni alimentari, nell'ambito della medesima area mercatale, una riserva di concessioni almeno pari al 20 per cento del totale della predetta intera area a favore di imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.»

11.115 (già 5.17)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, NICITA

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

11.116 (già 5.19)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli Enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

11.117 (già 5.21)

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) assicurare il minimo impatto delle aree mercatali sul paesaggio e sull'ambiente;»

11.118 (già 5.22)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere da parte dei Comuni la possibilità di ulteriori criteri subordinati ai precedenti, con l'esclusione di quelli fondati sull'offerta economica, che restano comunque vietati.»

11.119 (già 5.23)

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) fermo restando quanto previsto alla lettera c), prevedere la valorizzazione della posizione degli operatori che, nei due anni precedenti l'avvio delle procedure selettive, abbiano direttamente utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.»

11.120 (già 5.24)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «amministrazioni competenti», *aggiungere le seguenti:* «per poter rilasciare nuove concessioni»;

b) *sostituire la parola:* «compiono», *con le seguenti:* «sono tenute a compiere».

11.121 (già 5.25)

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni competenti, nel caso di apertura di mercati alimentari su aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.».

11.122 (già 5.26)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».

11.123 (già 5.29)

CROATTI, NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Ai fini della promozione e valorizzazione delle imprese del commercio al dettaglio su area pubblica, intese quale elemento di opportunità e crescita economica nonché rivitalizzazione e socializzazione per i centri urbani, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, nonché le associazioni operanti a livello territoriale, attuano politiche di sostegno, sviluppo, riqualificazione urbana e ammodernamento delle aree mercatali e dell'intero settore, anche attraverso programmi di trasformazione qualitativa delle strutture di vendita per la compatibilità delle stesse con il contesto in cui operano. Le regioni provvedono altresì a realizzare significative azioni di contrasto all'abusivismo commerciale, anche mediante sistemi innovativi e tecnologici, nonché a promuovere il commercio su area pubblica mediante strumenti di digitalizzazione, promozione e marketing territoriale.

6-ter. Per la finalità di cui al comma 6-bis è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

6-quater. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con decreto da adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri per il funzionamento e la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *6-bis* e *6-ter*, valutato 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.124 (già 5.30)

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«*6-bis.* Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del carburante, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al riconoscimento di un contributo in favore degli operatori del settore del commercio su aree pubbliche.

6-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto nonché ogni ulteriore disposizione attuativa del comma *6-bis*.

6-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *6-bis*, valutato in 1 milione per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.125 (già 5.31)

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«*6-bis.* All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche".

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), *d-bis*)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d), *d-bis*)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d), *d-bis*)".

6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *6-bis* si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.»

11.126 (già 5.32)

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 7 sopprimere la lettera b).

11.127

MATERA

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

11.128

MARTELLA

Sopprimere il comma 8

Art. 12

12.100 (già 6.1)

Sabrina LICHERI, NATURALE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, previa comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), una percentuale, comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico.

2. Restano fermi i requisiti di cui all'articolo 5 e i requisiti igienico-sanitari.

3. Per le predette attività, qualora la vendita riguardi esclusivamente generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza di personale addetto."

b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet

il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni.".»

12.101

MARTELLA

Sopprimere i commi 3 e 4

12.102 (già 6.19)

NATURALE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-ter.

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

- a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;
- b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);
- c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;
- d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;
- e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;
- f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."»

12.103 (già 6.20)

NATURALE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, sono soppresse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2023";

b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «commerciali» inserire le seguenti: «e agricole»

12.104 (già 6.21)

NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 10-*quater*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "comma 1" sono inserite le seguenti: "di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione commerciale e reddituale delle imprese agricole,";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli tiene conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) e dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (Anpal). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione.".»

12.105 (già 6.27)

Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli orari di apertura e di chiusura e le ulteriori indicazioni di cui al comma 1, lettera d-*bis*), sono definiti nel rispetto degli interessi e delle esigenze di riposo delle categorie dei lavoratori coinvolte.".»

12.106 (già 6.29)

NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.107 (già 6.30)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, NICITA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le regioni e province autonome che non applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recepiscono all'interno dei propri ordinamenti le disposizioni di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori livelli di semplificazione introdotti dalle singole regioni e province autonome.»

12.108 (già 6.33)

CALENDA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, il comma 2 è abrogato. Conseguentemente sono abrogati i commi da 3 a 9.»

12.0.100 (già 6.0.1)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) vendere prodotti che si discostino dal loro peso consolidato per dissimulare i rincari;"»

12.0.101 (già 6.0.2)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire le seguenti:

"l-bis) non esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale, nei distributori di carburanti, i prezzi dei carburanti effettivamente praticati ai consumatori;

l-ter) esporre prezzi diversi da quelli che poi vengono effettivamente praticati o sconti annunciati allo scaffale, poi non applicati alla cassa;

l-quater) proporre offerte promozionali relative ad una marca che, invece, attengono solo alcuni specifici prodotti di quella marca;

l-quinques) riportare sui prodotti la data di scadenza in modo difficilmente visibile;

l-sexies) pubblicizzare sui social network prodotti in modalità che non rispettano le linee guida dell'Antitrust e dello IAP;"»

12.0.102 (già 6.0.3)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire la seguente:

"l-bis) pubblicizzare, anche indirettamente, dispositivi che riscaldano il tabacco;"»

12.0.103 (già 6.0.4)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) telefonare a chi è iscritto al Registro delle Opposizioni;"»

12.0.104 (già 6.0.5)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) aumentare il prezzo dei prodotti in modo incongruo durante particolari emergenze o in situazioni di scarsa concorrenza;"»

12.0.105 (già 6.0.6)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Introduzione dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto il seguente:

"Art. 26-bis

(Eliminazione dell'addebito per la predisposizione, produzione, spedizione o riscossione della fattura o della bolletta)

1. E' fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura, o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione, produzione, alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche se abbinata a servizi e/o prestazioni aggiuntive o ad altri tipi di comunicazione e informative di qualsiasi genere, siano esse istituzionali o commerciali."»

12.0.106 (già 6.0.12)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Misure volte a favorire la concorrenza nel comparto della mediazione)

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è soppresso.
2. All'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole "sentita la Banca d'Italia", inserire le seguenti: "e il Ministero delle imprese e del Made in Italy";
 - b) dopo le parole "attività di segnalazione", inserire le seguenti: "effettuate dagli iscritti al REA, tenuto dalle CCIAA, alla sezione agenti immobiliari";
 - c) dopo le parole "del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", inserire le seguenti: "a favore dei soggetti registrati presso gli elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori".
3. All'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

12.0.107 (già 6.0.13)

LOREFICE, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa".»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

12.0.108 (già 6.0.17)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" con le seguenti: "il numero di fattura emessa".»

12.0.109 (già 6.0.18)

MANCA, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

12.0.110 (già 6.0.19)

LOREFICE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."

2. Il comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è abrogato.

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le parole "e di agente immobiliare" e le parole "e della legge 3 febbraio 1989, n. 39" sono soppresse.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

12.0.111 (già 6.0.21)

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«CAPO II-BIS.

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione dell'attività agricola)

1. Il Governo, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile del comparto primario, specie nelle zone rurali, favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle

aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di esaltazione delle diversità bioculturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

b) previsione, in un'ottica di organizzazione sistematica della normativa e di crescita eco-compatibile, di misure volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare;

c) rafforzamento delle misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel comparto agricolo, l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già esistenti nelle aree a rischio spopolamento, assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;

d) istituzione e consolidamento, nell'attuale assetto normativo, di meccanismi di tipo premiale per le produzioni di qualità del comparto primario, allo scopo di valorizzare le pratiche agricole espresse dalla civiltà rurale e delle relative tipicità territoriali;

e) sviluppo di sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali;

f) introduzione di servizi innovativi in campo agricolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica dell'apparato e degli interventi esistenti;

g) nell'ambito della disciplina degli aiuti nel settore agricolo nonché dell'attuazione delle misure a finalità pubblica del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN): 1) attivazione di azioni di semplificazione, supporto e informazione a favore degli enti locali con l'obiettivo di potenziare gli aspetti attuativi-gestionali nonché le risorse e le competenze interne per la predisposizione di progetti di qualità; 2) promozione di attività volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e a diffondere il patrimonio esperienziale circa gestioni virtuose di servizi a finalità pubblica; 3) revisione dei meccanismi di scelta degli interventi attivabili mediante un processo di concertazione tra i diversi livelli amministrativi locali (Comuni e Regioni), concentrando le risorse su territori e settori identificati al fine di accrescere l'efficienza della programmazione e l'efficacia dell'impatto dei risultati; 4) introduzione di una gestione associata delle funzioni di pianificazione strategica territoriale integrata nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale; 5)

previsione di forme di premialità per le aggregazioni intercomunali e per la destinazione delle risorse alle gestioni associate, ai fini di una realizzazione congiunta degli interventi; 6) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi delle procedure di accesso ai bandi, anche per superare le criticità legate ai tempi e alle modalità di partecipazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli ulteriori Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

12.0.112 (già 6.0.25)

NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora indirizzi e linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.0.113 (già 6.0.45)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1,
comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole «presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago» di cui alla lettera a) e le parole «promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio» di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

b) ai soggetti di cui alla lettera precedente, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

Art. 13

13.100

RONZULLI

Sopprimere l'articolo.

13.0.100 (già 6.0.29)

NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 14

14.0.100 (già 6.0.46)

Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 5 è abrogato.»

14.0.101 (già 6.0.48)

Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la rimodulazione unilaterale delle tariffe mediante adeguamento automatico al tasso di inflazione".»

14.0.102 (già 6.0.47)

Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "non giustificate da costi dell'operatore" sono soppresse;
- b) il terzo periodo è soppresso.»

14.0.103 (già 6.0.50)

Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali ingannevoli)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta, in fine, la seguente:

"b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso."

2. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

14.0.104 (già 6.0.49)

Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) effettuare per telefono sollecitazioni commerciali non richieste al consumatore iscritto Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26."»

Art. 16

16.0.100 (già 7.0.3)

PIRRO, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla rubrica del CAPO IV aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALE»

16.0.101 (già 7.0.4)

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

Conseguentemente alla rubrica del CAPO IV aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ODONTOIATRICA»

16.0.102 (già 7.0.5)

NAVE, PIRRO, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, e di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

Art. 17

017.100 (già 8.0.1)

NICITA, MARTELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 017

(Modifiche al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra" sono inserite le seguenti: "in mercati rilevanti qualificati come oligopolistici ovvero caratterizzati da posizione dominante collettiva";

b) dopo le parole: "previa consultazione del mercato" sono inserite le seguenti: "e acquisito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti".»

17.0.100 (già 8.0.2)

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Poteri sanzionatori nell'ambito delle indagini conoscitive)

1. All'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea," sono inserite le seguenti: "e nell'ambito delle indagini conoscitive di cui al comma 2,";

b) al comma 2-*ter*, le parole: "di cui all'articolo 14, comma 5," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, commi 5 e 6,".»

Art. 18

18.100 (già 10.4)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, NICITA

Al comma 8, dopo le parole: «6 e 10» inserire le seguenti: «6, paragrafi 10, ultimo periodo, e 11».

18.101 (già 10.5)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 8, dopo le parole: «paragrafo 5», inserire le seguenti: «nonché dall'articolo 6, paragrafi 10, ultimo periodo e 11,»

18.102 (già 10.6)

NICITA, MARTELLA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla conclusione delle attività svolte ai sensi del presente articolo l'Autorità acquisisce i pareri delle pertinenti autorità di regolazione di settore».

18.0.100 (già 10.0.6)

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superio-

re al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

18.0.101 (già 10.0.7)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro»;

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio».»

18.0.102 (già 10.0.8)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148, comma 11-*bis*, primo periodo, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio."»

18.0.103 (già 4.0.8)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per la promozione della concorrenza in ambito assicurativo)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11 ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo 149.

11-*quinqüies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dall'azienda produttrice o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.";

b) all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.".

2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

18.0.104 (già 10.0.12)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinqes*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."

18.0.105 (già 10.0.13)

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattua-

li afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinqes*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

18.0.106 (già 10.0.15)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'aumento delle materie prime

e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che gli oneri di urbanizzazione siano ridotti nella misura del 50 per cento per interventi su terreni vergine e nella misura del 100 per cento in caso di interventi edilizi in aree urbane sotto dotate o degradate o per il completamento di aree già urbanizzate nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione, riutilizzazione urbanistica o di ricostruzione edilizia a seguito di demolizione.»

18.0.107 (già 10.0.29)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 31, comma 6, capoverso 425-*bis*, lettera d), del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati."»

— 66 —

Art. 21

21.100

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Sopprimere l'articolo

1.2.6. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
8 novembre 2023
N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (795-A)

ORDINE DEL GIORNO

Art. 11

G11.100 (già G5.100)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» (A.S. 795-A),

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche;

il predetto articolo rilascia le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità;

considerato che:

i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e proveniente da filiera corta sono tutti quei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un

limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale.

i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta sono tutti quelli per cui la commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario tra produttore e consumatore finale;

i principi del Green Deal europeo e quelli della nuova Politica Agricola Comune (PAC), "dal campo alla tavola" (Farm to fork), prevedono che il settore agroalimentare italiano deve produrre alimenti in quantità sufficiente a coprire la richiesta, ma al contempo cibi di qualità elevata, sia in termini di valore aggiunto sia sotto il profilo della salubrità e nutrizione, ed a prezzi accessibili da parte di tutta la popolazione; deve valorizzare sistemi di coltivazione delle produzioni sostenibili, biologiche e ad indicazione geografica; deve promuovere consumi alimentari e regimi alimentari sani, in particolare legati alla dieta mediterranea e ridurre perdite e sprechi alimentari;

nel maggio 2020 la Commissione europea ha presentato la strategia, "Dal produttore al consumatore", per affrontare in modo globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo i legami inscindibili tra persone sane, società sane e un pianeta sano in modo da rendere il sistema alimentare dell'Unione europea ambientalmente sostenibile;

impegna il Governo :

a prevedere, nell'ambito delle procedure selettive per l'assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche di beni alimentari, una percentuale di concessioni pari almeno al 30% del totale delle concessioni assegnate a favore delle piccole e medie imprese agricole che producono e vendono prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero.

EMENDAMENTI

Art. 13

13.100

RONZULLI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

1.2.7. Testo 2

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
13 novembre 2023
N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (795-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, NICITA

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e al Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", nonché alle regioni e province autonome interessate,".»;*

b) *dopo il numero 2), inserire il seguente: «2-bis) al comma 6 dopo le parole: "Il Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", acquisito il parere delle regioni e province autonome territorialmente interessate,".»*

1.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «12» con il seguente:

«12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il

clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ARERA approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, l'ARERA procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo, che decorrono dalla data di presentazione all'ARERA della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «13».

1.3

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «coerente con gli obiettivi in materia», inserire le seguenti: «di comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo,»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «nonché gli investimenti programmati», inserire le seguenti: «per le comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo».

1.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «e all'ARERA» con le parole: «, all'ARERA ed alle Regioni e province autonome»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «entro il termine di sessanta giorni dalla» inserire le seguenti: «chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica previa»;

c) al quinto periodo, sostituire le parole: «Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA» con le seguenti: «Entro il 31 gennaio di ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ARERA ed alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».

1.5

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «ARERA», inserire le seguenti: «e alle regioni»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole da: «dalla richiesta di parere, nonchè», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dalla chiusura della procedura Valutazione ambientale strategica»;

c) al quinto periodo:

1) prima delle parole: «Ogni anno», premettere le seguenti: «Entro il 31 gennaio di»;

2) dopo le parole «e all'ARERA», inserire le seguenti: «, nonchè alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».

1.6

BASSO, NICITA

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Piano prevede, altresì, il sostegno alle tecnologie di accumulo di energia di nuova generazione che superi i problemi di smaltimento del-

le batterie elettrochimiche, sostenendo tecnologie a base di CO₂ e impianti ETCC (*Energy transition combined cycle*).»

1.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «12», secondo periodo, dopo le parole: «Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari, »;

b) al capoverso «12», quinto periodo, dopo le parole: «presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, alle competenti Commissioni parlamentari»;

c) al capoverso «13», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12».

1.12

MISIANI

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo le parole: «decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» inserire il seguente periodo: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.».

1.13

NAVE

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.»

1.14 (testo 2)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

1.15

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.16

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera b), capoverso «13» sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.17

CALENDA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stabilite le modalità per la cessione da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., entro i sei mesi successivi, della totalità delle quote azionarie del Gestore dei mercati energetici S.p.a. Nessun soggetto che svolga attività nei settori della produzione o vendita di energia elettrica o gas può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale della società.».

1.18

NAVE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "Con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari," sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024".».

1.19

MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: "Con decreto" fino alla parola: "parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024".»

1.20

CALENDA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l'articolo 36-ter è abrogato.».

1.0.1

CALENDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Separazione delle funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema)

1. Al fine di favorire la concorrenza nel settore dell'energia elettrica e la corretta pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione nazionale di energia elettrica, nonché al fine di garantire una maggiore trasparenza dei costi delle suddette infrastrutture e eliminare potenziali conflitti di interessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno o più decreti legislativi, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito della concessione di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 25 giugno 1999, separare le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema;

b) attribuire le funzioni di operatore di sistema, incluse le attività relative alla pianificazione e sviluppo della rete, al dispacciamento e alla gestione del mercato della capacità, a un soggetto terzo, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

c) attribuire allo stesso soggetto terzo la responsabilità di predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con prefissati obiettivi di qualità, adeguatezza, sicurezza e resilienza nonché con gli obiettivi in materia di fonti e tecnologie a bassa emissione di CO₂ necessarie alla decarbonizzazione stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e da ogni ulteriore documento di programmazione strategica dell'approvvigionamento energetico;

d) garantire la massima trasparenza del mercato;

e) minimizzare i costi per il sistema.»

Art. 2

2.2

NAVE

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.3

MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.4

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «, con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori riconosciute dal Ministero delle imprese e del made in Italy nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),».

2.5

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali mede-

simi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."».

2.6

DI GIROLAMO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"».

2.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «di un soggetto terzo univocamente designato», aggiungere le seguenti: «, che offra garanzie di imparzialità in favore del cliente».

2.9

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole «univocamente designato», inserire le seguenti: «, ovvero delle associazioni di consumatori, delegate dallo stesso cliente finale».

2.7

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «dati personali», inserire le seguenti: «, che deve offrire garanzie di imparzialità in favore del consumatore.».

2.10

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.13

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE

2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.14

SIRONI

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.18

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti di ordine oggettivo e soggettivo dell'accesso al Portale, dei consumi di energia elettrica e di gas naturale specificando il novero delle terze parti abilitate a fruire della messa a disposizione dei dati di consumo dei clienti finali, le finalità dell'accesso al Portale allo scopo di evitare l'utilizzo dei dati ai fini di profilazione o elaborazione dei dati a fini statistici dei clienti finali, le tipologie di dati relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo di gas naturale che possono essere utilizzati, e le garanzie per la riservatezza dei dati.»

2.0.1

LOREFICE, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici".».

2.0.2

MARTELLA, MISIANI, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

2.0.3

NAVE, CROATTI, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Costituzione di comunità energetiche rinnovabili presso gli aeroporti di interesse nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari presso gli aeroporti di interesse nazionale individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre

2015, n. 201, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti di potenza anche superiore a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.»

2.0.4

TREVISI, Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle zone economiche speciali."»

Art. 3

3.1

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire la seguente: «rinnovabile»;

2) alla lettera b), capoverso comma 1:

a) dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;

b) dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile.»;

3) alla lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.2

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire le seguenti: «rinnovabile».

3.4

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), capoverso comma «01», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»;

2) alla lettera c), capoverso comma «1-bis», secondo periodo, dopo le parole «che il concessionario» inserire le seguenti «che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui

al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".».

3.5

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso comma 01, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo»;

b) alla lettera c), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole «evitare che il concessionario» inserire le seguenti: «che, ai presenti fini, può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-*bis*. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019.

2-*ter*. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-*quater*. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-*quinqies*. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla

medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo *11-bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

3.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», sostituire le parole da: «volti a prevedere» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «, che dovranno essere aggiornati con cadenza trimestrale, volti a prevedere uno sconto, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, che garan-

tisca, anche agendo sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che il costo dell'energia fornita dalle infrastrutture di *cold ironing* sia pari o inferiore al costo del pari valore energetico prodotto a bordo nave.».

3.9

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.10

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.11

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.12

BASSO, MARTELLA, NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare, alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione, e riguardano uno o più soggetti

esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.».

3.0.1

BASSO, MARTELLA, MANCA, NICITA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

2-ter. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre

all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

2-quater. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-ter*, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e *23* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono

stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP. "

2. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

Art. 4

4.100 (già 3.0.100/1)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di».

4.101 (già 3.0.100/2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis» dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di».

Art. 9

9.100 (già 4.1)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3.» secondo periodo, dopo le parole: «del mercato (AGCM) e», aggiungere le seguenti: «, con il necessario parere delle Associazioni dei consumatori.».

9.101 (già 4.3)

GIACOBBE, MARTELLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi"».*

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

9.102 (già 4.5)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, NICITA

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'Elenco riporta, altresì, gli eventuali procedimenti sanzionatori a carico dei soggetti iscritti al fine di fornire adeguata informazione ai clienti sulla loro condotta commerciale.»

9.103 (già 4.6)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3.» terzo periodo, dopo le parole «comma 1», inserire le seguenti: «, da disporre solo quando le condotte siano state accertate e sanzionate con provvedimento divenuto inoppugnabile o passato in giudicato.»

9.104 (già 4.7)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con provvedimento divenuto inoppugnabile, o con sentenza passata in giudicato».

9.0.100 (già 4.0.2)

GIACOBBE, MARTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'auto-consumatore stesso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2, lettera *a-bis*) del presente articolo";

2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "*a-bis*) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera *a-bis*)".»

9.0.101 (già 4.0.12)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifica all'articolo 1 del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 59, decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole "10 gennaio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2025".»

9.0.102 (già 4.0.13)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in materia di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso)

1. All'articolo 7, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, anteporre, alle parole "può imporre", la seguente: "non".»

Art. 10

10.100

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

10.101

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

10.102

MARTELLA

Sopprimere l'articolo.

10.200/100

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

All'emendamento 10.200, sostituire le parole da: «apportare le seguenti modificazioni» fino a: «W/m²», con le seguenti: «sostituire le parole: "in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,037 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,52 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D" con le seguenti: " confermati ai livelli fissati nelle predette Tabelle dell'allegato B del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

10.200/101

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

All'emendamento 10.200, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) sostituire i commi 1 e 2, con il seguente: "1. Al fine di garantire agli utenti e alle imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, garantendo il rispetto della tutela della salute pubblica, dall'Autorità garante nelle comunicazioni, di concerto con l'Autorità per la concorrenza e il mercato, tenendo conto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea."»

Conseguentemente sopprimere le lettere a) e b).

10.200/102

DURNWALDER

All'emendamento 10.200, prima della lettera a), premettere la seguente:

"0a) il valore di: «15 V/m» è sostituito dal seguente: «6 V/m».".

10.200/103

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

All'emendamento 10.200, sopprimere la lettera a)

10.200/104

DURNWALDER

All'emendamento 10.200, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:

"a) il valore di: «15 V/m» è sostituito dal seguente: «6 V/m».".

10.200/105

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

All'emendamento 10.200, sopprimere la lettera b)

10.200

IL GOVERNO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) il valore di: «0,037 A/m» è sostituito dal seguente: «0,039 A/m»";

b) il valore di: «0,52 W/m²» è sostituito dal seguente: «0,59 W/m²».

Art. 11

11.100 (già 5.1)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «dieci anni», con le seguenti: «tre anni»;*
- b) *al comma 2, lettera c):*
 - 1) *sostituire le parole: «un numero massimo di concessioni di cui», con la seguente: «che»;*
 - 2) *sostituire la parola: «può», con le seguenti: «non possa»;*
 - 3) *dopo la parola: «titolo», aggiungere, in fine, le seguenti: « di più di una concessione».*

11.101 (già 5.2)

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni rilasciate a soggetti titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede ad individuare specifiche modalità di assegnazione stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.»
- b) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*
- c) *al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in*

relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»

d) *al comma 7:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 7, comma 1, lettera *f-bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitate da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005";

2) all'articolo 16, comma *4-bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitato da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005".»

2) *sopprimere la lettera b).*

11.102 (già 5.3)

FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Le procedure selettive sono riferite al singolo posteggio ed avvengono in presenza di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio.»

11.103 (già 5.4)

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»

11.104 (già 5.5)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere forti clausole sociali che prevedano l'obbligo, pena il decadimento della concessione, della corretta e completa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalla OO.SS comparativamente rappresentative;»

11.105 (già 5.6)

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere specifiche clausole sociali volte alla valorizzazione dell'impresa giovanile;»

11.106 (già 5.7)

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, sopprimere la lettera b);*
- b) dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche per coloro che siano titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che, nell'ultimo biennio, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente asse-

gnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo.»

11.107 (già 5.8)

NAVE, CROATTI, Sabrina LICHERI, NATURALE

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere, in considerazione degli obiettivi di politica sociale e di tutela occupazionale, anche al fine di garantire il rientro degli investimenti degli operatori, che le concessioni il cui soggetto titolare rientri nella definizione di micro e piccola impresa di cui dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005, siano rinnovate con procedura avviata d'ufficio in capo al titolare previa verifica dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;»

2) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche alle procedure di cui alla lettera b);»;

b) al comma 7, sopprimere le lettere a) e c).

11.108 (già 5.9)

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di garantirne la massima partecipazione»

11.109 (già 5.10)

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante la previsione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni»

11.110 (già 5.11)

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree periferiche al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.».

11.111 (già 5.12)

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree montane e rurali al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.».

11.112 (già 5.13)

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»

11.113 (già 5.14)

Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «possessore o detentore,» inserire le seguenti: «in via diretta o indiretta».

11.114 (già 5.15)

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere, con riferimento all'esercizio del commercio su aree pubbliche di beni alimentari, nell'ambito della medesima area mercatale, una riserva di concessioni almeno pari al 20 per cento del totale della predetta intera area a favore di imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.»

11.115 (già 5.17)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, NICITA

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

11.116 (già 5.19)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli Enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

11.117 (già 5.21)

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) assicurare il minimo impatto delle aree mercatali sul paesaggio e sull'ambiente;»

11.118 (già 5.22)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere da parte dei Comuni la possibilità di ulteriori criteri subordinati ai precedenti, con l'esclusione di quelli fondati sull'offerta economica, che restano comunque vietati.»

11.119 (già 5.23)

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) fermo restando quanto previsto alla lettera c), prevedere la valorizzazione della posizione degli operatori che, nei due anni precedenti l'avvio delle procedure selettive, abbiano direttamente utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.»

11.120 (già 5.24)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «amministrazioni competenti», *aggiungere le seguenti:* «per poter rilasciare nuove concessioni»;

b) *sostituire la parola:* «compiono», *con le seguenti:* «sono tenute a compiere».

11.121 (già 5.25)

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni competenti, nel caso di apertura di mercati alimentari su aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di

quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.».

11.122 (già 5.26)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, NICITA

Al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».

11.123 (già 5.29)

CROATTI, NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Ai fini della promozione e valorizzazione delle imprese del commercio al dettaglio su area pubblica, intese quale elemento di opportunità e crescita economica nonché rivitalizzazione e socializzazione per i centri urbani, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, nonché le associazioni operanti a livello territoriale, attuano politiche di sostegno, sviluppo, riqualificazione urbana e ammodernamento delle aree mercatali e dell'intero settore, anche attraverso programmi di trasformazione qualitativa delle strutture di vendita per la compatibilità delle stesse con il contesto in cui operano. Le regioni provvedono altresì a realizzare significative azioni di contrasto all'abusivismo commerciale, anche mediante sistemi innovativi e tecnologici, nonché a promuovere il commercio su area pubblica mediante strumenti di digitalizzazione, promozione e marketing territoriale.

6-ter. Per la finalità di cui al comma 6-bis è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

6-quater. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con decreto da adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri per il funzionamento e la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, valutato 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.124 (già 5.30)

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del carburante, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al riconoscimento di un contributo in favore degli operatori del settore del commercio su aree pubbliche.

6-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto nonché ogni ulteriore disposizione attuativa del comma 6-bis.

6-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai al comma 6-bis, valutato in 1 milione per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.125 (già 5.31)

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche".

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d), d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d), d-bis)".

— 37 —

6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.»

11.126 (già 5.32)

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 7 sopprimere la lettera b).

11.127

MATERA

Ritirato

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

11.128

MARTELLA

Sopprimere il comma 8

ORDINE DEL GIORNO

G11.100 (già G5.100)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» (A.S. 795-A),

premessi che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche;

il predetto articolo rilascia le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità;

considerato che:

i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta sono tutti quei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale.

i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta sono tutti quelli per cui la commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario tra produttore e consumatore finale;

i principi del Green Deal europeo e quelli della nuova Politica Agricola Comune (PAC), "dal campo alla tavola" (Farm to fork), prevedono che il settore agroalimentare italiano deve produrre alimenti in quantità sufficiente a coprire la richiesta, ma al contempo cibi di qualità elevata, sia in termini di valore aggiunto sia sotto il profilo della salubrità e nutrizione, ed a prezzi accessibili da parte di tutta la popolazione; deve valorizzare sistemi di coltivazione delle produzioni sostenibili, biologiche e ad indicazione geografica; deve promuovere consumi alimentari e regimi alimentari sani, in particolare legati alla dieta mediterranea e ridurre perdite e sprechi alimentari;

nel maggio 2020 la Commissione europea ha presentato la strategia, "Dal produttore al consumatore", per affrontare in modo globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo i legami inscindibili tra persone sane, società sane e un pianeta sano in modo da rendere il sistema alimentare dell'Unione europea ambientalmente sostenibile;

impegna il Governo :

a prevedere, nell'ambito delle procedure selettive per l'assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche di beni alimentari, una percentuale di concessioni pari almeno al 30% del totale delle concessioni assegnate a favore delle piccole e medie imprese agricole che producono e vendono prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero.

EMENDAMENTI

Art. 12

12.100 (già 6.1)

Sabrina LICHERI, NATURALE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, previa comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), una percentuale, comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico.

2. Restano fermi i requisiti di cui all'articolo 5 e i requisiti igienico-sanitari.

3. Per le predette attività, qualora la vendita riguardi esclusivamente generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza di personale addetto."

b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello svilup-

po economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni."»

12.101

MARTELLA

Sopprimere i commi 3 e 4

12.102 (già 6.19)

NATURALE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-ter.

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

- a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;
- b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);
- c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;
- d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;
- e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;

f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."»

12.103 (già 6.20)

NATURALE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, sono soppresse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2023";

b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «commerciali» inserire le seguenti: «e agricole»

12.104 (già 6.21)

NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 10-*quater*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "comma 1" sono inserite le seguenti: "di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione commerciale e reddituale delle imprese agricole,";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli tiene conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) e dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (Anpal). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione.".»

12.105 (già 6.27)

Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli orari di apertura e di chiusura e le ulteriori indicazioni di cui al comma 1, lettera d-*bis*), sono definiti nel rispetto degli interessi e delle esigenze di riposo delle categorie dei lavoratori coinvolte.".»

12.106 (già 6.29)

NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.107 (già 6.30)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, NICITA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le regioni e province autonome che non applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recepiscono all'interno dei propri ordinamenti le disposizioni di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori livelli di semplificazione introdotti dalle singole regioni e province autonome.»

12.108 (già 6.33)

CALENDA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, il comma 2 è abrogato. Conseguentemente sono abrogati i commi da 3 a 9.»

12.0.100 (già 6.0.1)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) vendere prodotti che si discostino dal loro peso consolidato per dissimulare i rincari;"»

12.0.101 (già 6.0.2)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire le seguenti:

"l-bis) non esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale, nei distributori di carburanti, i prezzi dei carburanti effettivamente praticati ai consumatori;

l-ter) esporre prezzi diversi da quelli che poi vengono effettivamente praticati o sconti annunciati allo scaffale, poi non applicati alla cassa;

l-quater) proporre offerte promozionali relative ad una marca che, invece, attengono solo alcuni specifici prodotti di quella marca;

l-quinques) riportare sui prodotti la data di scadenza in modo difficilmente visibile;

l-sexies) pubblicizzare sui social network prodotti in modalità che non rispettano le linee guida dell'Antitrust e dello IAP;"»

12.0.102 (già 6.0.3)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire la seguente:

"l-bis) pubblicizzare, anche indirettamente, dispositivi che riscaldano il tabacco;"»

12.0.103 (già 6.0.4)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) telefonare a chi è iscritto al Registro delle Opposizioni;"»

12.0.104 (già 6.0.5)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) aumentare il prezzo dei prodotti in modo incongruo durante particolari emergenze o in situazioni di scarsa concorrenza;"»

12.0.105 (già 6.0.6)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Introduzione dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto il seguente:

"Art. 26-bis

(Eliminazione dell'addebito per la predisposizione, produzione, spedizione o riscossione della fattura o della bolletta)

1. E' fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura, o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione, produzione, alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche se abbinata a servizi e/o prestazioni aggiuntive o ad altri tipi di comunicazione e informative di qualsiasi genere, siano esse istituzionali o commerciali."»

12.0.106 (già 6.0.12)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Misure volte a favorire la concorrenza nel comparto della mediazione)

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è soppresso.
2. All'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole "sentita la Banca d'Italia", inserire le seguenti: "e il Ministero delle imprese e del Made in Italy";
 - b) dopo le parole "attività di segnalazione", inserire le seguenti: "effettuate dagli iscritti al REA, tenuto dalle CCIAA, alla sezione agenti immobiliari";
 - c) dopo le parole "del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", inserire le seguenti: "a favore dei soggetti registrati presso gli elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori".
3. All'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

12.0.107 (già 6.0.13)

LOREFICE, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa".»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

12.0.108 (già 6.0.17)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" con le seguenti: "il numero di fattura emessa".»

12.0.109 (già 6.0.18)

MANCA, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

12.0.110 (già 6.0.19)

LOREFICE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."

2. Il comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è abrogato.

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le parole "e di agente immobiliare" e le parole "e della legge 3 febbraio 1989, n. 39" sono soppresse.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

12.0.111 (già 6.0.21)

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«CAPO II-BIS.

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione dell'attività agricola)

1. Il Governo, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile del comparto primario, specie nelle zone rurali, favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle

aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di esaltazione delle diversità bioculturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

b) previsione, in un'ottica di organizzazione sistematica della normativa e di crescita eco-compatibile, di misure volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare;

c) rafforzamento delle misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel comparto agricolo, l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già esistenti nelle aree a rischio spopolamento, assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;

d) istituzione e consolidamento, nell'attuale assetto normativo, di meccanismi di tipo premiale per le produzioni di qualità del comparto primario, allo scopo di valorizzare le pratiche agricole espresse dalla civiltà rurale e delle relative tipicità territoriali;

e) sviluppo di sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali;

f) introduzione di servizi innovativi in campo agricolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica dell'apparato e degli interventi esistenti;

g) nell'ambito della disciplina degli aiuti nel settore agricolo nonché dell'attuazione delle misure a finalità pubblica del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN): 1) attivazione di azioni di semplificazione, supporto e informazione a favore degli enti locali con l'obiettivo di potenziare gli aspetti attuativi-gestionali nonché le risorse e le competenze interne per la predisposizione di progetti di qualità; 2) promozione di attività volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e a diffondere il patrimonio esperienziale circa gestioni virtuose di servizi a finalità pubblica; 3) revisione dei meccanismi di scelta degli interventi attivabili mediante un processo di concertazione tra i diversi livelli amministrativi locali (Comuni e Regioni), concentrando le risorse su territori e settori identificati al fine di accrescere l'efficienza della programmazione e l'efficacia dell'impatto dei risultati; 4) introduzione di una gestione associata delle funzioni di pianificazione strategica territoriale integrata nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale; 5)

previsione di forme di premialità per le aggregazioni intercomunali e per la destinazione delle risorse alle gestioni associate, ai fini di una realizzazione congiunta degli interventi; 6) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi delle procedure di accesso ai bandi, anche per superare le criticità legate ai tempi e alle modalità di partecipazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli ulteriori Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

12.0.112 (già 6.0.25)

NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora indirizzi e linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.0.113 (già 6.0.45)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1,
comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole «presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago» di cui alla lettera a) e le parole «promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio» di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

b) ai soggetti di cui alla lettera precedente, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

Art. 13

13.100

RONZULLI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

13.200/100

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

All'emendamento 13.200, sostituire le parole da: «capoverso "1-bis"», fino a: «aventi oggetto» con le seguenti: «sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente: "1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del data base per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per applicare agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell'utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata."».

13.200

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «1-bis», le parole: «non applicano agli utenti finali» sono sostituite dalle seguenti: «non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del data base per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto».

13.0.100 (già 6.0.29)

NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità econo-

mica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 14

14.0.100 (già 6.0.46)

Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 5 è abrogato.»

14.0.101 (già 6.0.48)

Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la rimodulazione unilaterale delle tariffe mediante adeguamento automatico al tasso di inflazione".»

14.0.102 (già 6.0.47)

Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "non giustificate da costi dell'operatore" sono soppresse;
- b) il terzo periodo è soppresso.»

14.0.103 (già 6.0.50)

Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali ingannevoli)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta, in fine, la seguente:

"b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso."

2. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

14.0.104 (già 6.0.49)

Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) effettuare per telefono sollecitazioni commerciali non richieste al consumatore iscritto Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26."»

Art. 16

16.0.100 (già 7.0.3)

PIRRO, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello

previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla rubrica del CAPO IV aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALE»

16.0.101 (già 7.0.4)

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

Conseguentemente alla rubrica del CAPO IV aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ODONTOIATRICA»

16.0.102 (già 7.0.5)

NAVE, PIRRO, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, e di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

Art. 17

017.100 (già 8.0.1)

NICITA, MARTELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 017

(Modifiche al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra" sono inserite le seguenti: "in mercati rilevanti qualificati come oligopolistici ovvero caratterizzati da posizione dominante collettiva";

b) dopo le parole: "previa consultazione del mercato" sono inserite le seguenti: "e acquisito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti".»

17.0.100 (già 8.0.2)

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Poteri sanzionatori nell'ambito delle indagini conoscitive)

1. All'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea," sono inserite le seguenti: "e nell'ambito delle indagini conoscitive di cui al comma 2,";

b) al comma 2-*ter*, le parole: "di cui all'articolo 14, comma 5," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, commi 5 e 6,".»

Art. 18

18.100 (già 10.4)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE, NICITA

Al comma 8, dopo le parole: «6 e 10» inserire le seguenti: «6, paragrafi 10, ultimo periodo, e 11».

18.101 (già 10.5)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Al comma 8, dopo le parole: «paragrafo 5», inserire le seguenti: «nonché dall'articolo 6, paragrafi 10, ultimo periodo e 11,»

18.102 (già 10.6)

NICITA, MARTELLA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla conclusione delle attività svolte ai sensi del presente articolo l'Autorità acquisisce i pareri delle pertinenti autorità di regolazione di settore».

18.0.100 (già 10.0.6)

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

18.0.101 (già 10.0.7)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro»;

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio».»

18.0.102 (già 10.0.8)

Aurora FLORIDIA, MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148, comma 11-*bis*, primo periodo, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio."»

18.0.103 (già 4.0.8)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per la promozione della concorrenza in ambito assicurativo)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11 *ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo 149.

11-*quinquies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dall'azienda produttrice o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.";

b) all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.".

2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

18.0.104 (già 10.0.12)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinq*ues. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."

18.0.105 (già 10.0.13)

DI GIROLAMO, Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinq*ues. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

18.0.106 (già 10.0.15)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'aumento delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che gli oneri di urbanizzazione siano ridotti nella misura del 50 per cento per interventi su terreni vergine e nella misura del 100 per cento in caso di interventi edilizi in aree urbane sotto dotate o degradate o per il completamento di aree già urbanizzate nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione, riutilizzazione urbanistica o di ricostruzione edilizia a seguito di demolizione.»

18.0.107 (già 10.0.29)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 31, comma 6, capoverso 425-bis, lettera d), del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati."»

Art. 21

21.100

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Sopprimere l'articolo

21.0.200

IL GOVERNO

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 59 (ant.) del 26/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCLEDÌ 26 LUGLIO 2023
59ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ([n. 182](#))

(Parere alle Commissioni 4ª e 5ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Per dichiarazione di voto a nome del Gruppo, prende la parola la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), rilevando criticamente che l'Esecutivo ha di fatto perso circa mezzo miliardo di euro perché non ha raggiunto tutti gli obiettivi che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fissava con scadenza a dicembre 2022. In proposito, puntualizza che la terza rata da 19 miliardi di euro è stata contabilizzata in legge di bilancio e pertanto la rinuncia a una parte di risorse potrebbe determinare problemi di tenuta dei conti pubblici. Nel sottolineare, inoltre, criticamente le incertezze che riguardano la quarta rata, dichiara quindi il voto di astensione del proprio schieramento.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) si associa alle perplessità della senatrice Licheri, giudicando peraltro rischioso un cambiamento in corso d'opera delle previsioni del Piano, in tempi assai ristretti, tanto più che occorrerà procedere entro giugno 2026 alla rendicontazione. Evidenzia perciò che, per attuare i progetti residui, restano solo due anni e lamenta che i territori ricevono continue richieste di certificazione per rispondere ai criteri di assegnazione delle risorse del PNRR, non sempre a suo avviso consone.

Reputa pertanto preoccupante la condizione di incertezza, nonostante le misure previste dal Piano siano fondamentali per il Paese. Considerate le criticità connesse all'attuazione del Piano, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (FdI) rivendica che il Gruppo di Fratelli d'Italia si è sempre dichiarato convinto dell'esigenza di contrarre debito comune per uscire dalla pandemia ed è stato l'unica forza politica a denunciare lo scarso coinvolgimento del Parlamento nella redazione del Piano. Ricorda peraltro che sono stata inseriti nel PNRR anche progetti antecedenti, che non avevano i requisiti

prescritti dal Piano, e rimarca le criticità sopravvenute, relative ad esempio al peggioramento del quadro economico, alla carenza di materie prime, all'aumento dei costi e alle difficoltà attuative delle amministrazioni. Tiene quindi a precisare che il governo Meloni ha ereditato tali criticità e che mai come in questa fase il Parlamento è stato coinvolto, considerati i costanti confronti con il ministro Fitto. Nega pertanto che le summenzionate problematiche possano essere imputabili all'attuale Esecutivo, il quale è riuscito comunque ad ottenere la terza rata.

Nel ribadire che il PNRR rappresenta una priorità, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) riconosce che il PNRR ha incluso progetti già esistenti, non sempre attinenti alla ripresa e alla resilienza. Dopo aver rimarcato la necessità di superare i danni economici derivanti dalla pandemia, auspica che nella riscrittura del Piano vengano maggiormente coinvolte le imprese, come del resto chiesto anche da Confindustria, correggendo quelle iniziative non pienamente in linea con il PNRR.

Assicura comunque che il proprio Gruppo tiene alla buona riuscita dell'attuazione del Piano, che - precisa - non appartiene a un solo Governo e i cui esiti andranno oltre le attuali maggioranze. Per tali ragioni, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo ricordando ad esempio, tra le buone pratiche, che l'allora ministro Cingolani aveva convocato gli Stati generali dell'energia proprio nell'ottica di ampliare la partecipazione dei soggetti interessati.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) rimarca che alcuni ritardi sono imputabili all'istruttoria delle Istituzioni europee, mentre il Governo si è mosso finora in maniera rapida. Giudica poi doverose le modifiche proposte, considerato che il PNRR è stato elaborato prima della guerra in Ucraina e della crisi energetica.

Sottolinea altresì che gran parte delle risorse del PNRR costituisce un debito che graverà sulle future generazioni e dunque ritiene che le risorse vadano spese solo se apportano seri miglioramenti, considerati i vincoli che impongono per i prossimi anni. Dichiara infine il voto favorevole del suo Gruppo.

Dopo la verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole proposto dalla relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Esame e rinvio)

Il relatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*), anche a nome del correlatore Bergesio, illustra il provvedimento in titolo, recante la proposta di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, che il Governo è tenuto a sottoporre annualmente alle Camere ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009.

Dà conto dell'articolo 1, che modifica le norme sull'adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale. Con riguardo ai primi, si prevede che essi siano trasmessi all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni due anni, anziché annualmente, precisando che essi devono essere predisposti dall'impresa di maggiori dimensioni, con riferimento al trasporto di gas naturale, tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete.

Quanto all'approvazione dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale presentati ogni due anni da Terna, si fissano i seguenti termini procedurali: sessanta giorni per l'espressione dei pareri da parte delle regioni interessate, sei mesi dalla presentazione del piano per lo svolgimento della consultazione pubblica e la valutazione dell'ARERA, diciotto mesi (comprensivi della valutazione ambientale strategica) per l'approvazione definitiva da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tali termini decorrono nuovamente, ridotti della metà, qualora Terna presenti integrazioni al Piano già trasmesso.

Si sofferma poi sull'articolo 2, che reca alcune disposizioni volte ad attuare il risparmio energetico e ad assicurare l'accesso a nuovi servizi, anche mediante la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e l'accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, gestito dalla società pubblica Acquirente Unico S.p.A.

Dopo aver sottolineato che i primi due articoli del provvedimento sono attuativi delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con scadenza al 31 dicembre 2023, pone l'accento sull'articolo 3, relativo al servizio portuale di fornitura elettrica in banchina (cosiddetto *cold ironing*), nel quale è indicata la definizione del servizio, sono identificati i soggetti gestori e sono definiti i poteri normativi dell'ARERA.

Passa poi all'articolo 4, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che disciplini le condizioni, i criteri e i requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale.

Descrive poi l'articolo 5, che interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, abrogando le norme che escludono l'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della direttiva cosiddetta *Bolkestein* (2006/123/CE) e disponendo contestualmente che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (commi 1 e 7), secondo dettagliati criteri (comma 2). Le amministrazioni devono compiere una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano le procedure selettive (comma 3). L'articolo 5 dispone inoltre che continuino ad avere efficacia, fino al termine previsto nel relativo titolo, le concessioni già assegnate con procedure selettive alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, ovvero le concessioni già riassegnate ai sensi della disciplina di proroga introdotta dall'articolo 181, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 4). Tale disciplina si applica anche ai procedimenti tesi al rinnovo di titoli concessori che erano in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e che allo stato non risultano ancora conclusi, nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento, le concessioni si intendono comunque rinnovate, salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela (comma 5). Inoltre, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio (comma 6).

Con riferimento all'articolo 6, fa presente che esso incide sulla disciplina delle vendite promozionali e sottocosto, al fine di facilitare i relativi adempimenti da parte dell'impresa che intenda svolgerle contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni. La disposizione stabilisce che l'impresa può presentare agli sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio, oppure su sito internet, per due anni.

Rileva poi che l'articolo 7 interviene sulla disciplina dell'allestimento di farmaci galenici e produce l'effetto di consentire anche l'utilizzo di principi realizzati industrialmente nelle preparazioni galeniche ampliando le fattispecie della cosiddetta "eccezione galenica".

Riepiloga indi i contenuti degli articoli 8, che estende il sindacato giurisdizionale amministrativo sulle decisioni sanzionatorie dell'AGCM ai profili tecnici posti alla base della decisione impugnata anche quando tali profili presentino margini di opinabilità, e 9, che amplia da quarantacinque a novanta giorni il termine perentorio per la comunicazione, da parte della medesima Autorità, delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione. Conclude rilevando che l'articolo 10 attribuisce all'AGCM tutte le funzioni di cui al regolamento (UE) 2022/1925, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, che modifica le Direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (cosiddetto "*Digital Market Act*").

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione delibera lo svolgimento di un ciclo di audizioni e fissa alle ore 18 di mercoledì 2 agosto il termine entro il quale far pervenire proposte di audizione, in modo da avviarle alla ripresa a settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della settimana è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 819 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023), approvato dalla Camera dei deputati, per rendere un parere urgente all'8ª Commissione.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNO UFFICIO DI PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta in corso, è posticipato al termine della seduta plenaria prevista alle ore 13 di oggi.

Avverte inoltre che è convocata una nuova seduta domani, giovedì 27 luglio, alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 182

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, l'atto in titolo, preso atto che la Relazione consta di due Sezioni: nella Sezione I, formata da 8 capitoli, sono indicati gli aspetti salienti del PNRR, il confronto con gli altri Paesi europei, i risultati conseguiti nel secondo semestre 2022, gli obiettivi del primo semestre 2023, l'avanzamento finanziario e la rendicontazione del PNRR, le criticità e la riprogrammazione del Piano; nella Sezione II sono riportate le schede sull'attuazione delle riforme e degli investimenti a cura della Amministrazioni titolari; osservato che, quanto ai risultati conseguiti nel 2022, la Relazione menziona, per le parti di competenza, tre importanti scadenze relative alle riforme in materia di concorrenza: l'entrata in vigore della legge n. 118/2022 (legge annuale sulla concorrenza 2021), secondo quanto previsto dalla *milestone* M1C2-6; l'entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi per la sua effettiva implementazione (M1C2-8); l'ulteriore traguardo concernente le misure attuative specifiche per il settore dell'energia(M1C2-7);

considerato che il sistema produttivo italiano è stato sottoposto a molte pressioni a causa dell'aumento dei prezzi (specie delle materie prime energetiche), della carenza di materiali e beni intermedi nonché di risorse umane, delle difficoltà amministrative e di rendicontazione, della frammentazione degli investimenti, degli squilibri tra domanda e offerta;

rilevato che il Governo intende formalizzare la proposta complessiva di revisione del Piano entro agosto 2023, in linea con quanto previsto dal Regolamento 2021/241 e che le misure oggetto di riprogrammazione sono quelle che hanno registrato: notevole ritardo nella fase di avvio; rilevante incremento dei costi a causa dell'inflazione e della mancanza di materie prime; estrema parcellizzazione degli interventi; difficoltà di natura normativa, attuativa e autorizzativa che non consentono di realizzare gli interventi nei tempi e nelle modalità previste; valutate in particolare le riforme che comportano l'adozione di norme primarie per gli ambiti di riferimento, quali:

- per il Ministero delle imprese del *made in Italy*, la riforma del sistema di proprietà industriale, che ha una scadenza a settembre 2023, e che è in fase di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dopo le due letture da parte dei due rami del Parlamento;

- per il Ministero del turismo, la riforma dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche, che ha una scadenza a dicembre 2023, per il quale il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge, non ancora presentato alle Camere;
- per la Presidenza del Consiglio, la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, con scadenza dicembre 2023, presentata in prima lettura al Senato (Atto Senato n. 795);
esprime parere favorevole.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 63 (ant.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

63ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 luglio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa.

Nel dibattito, prende la parola il senatore [AMIDEI](#) (FdI), il quale sottolinea l'importanza del provvedimento in titolo, che reca scelte e misure volte a rendere concorrenziali le imprese italiane nei contesti nazionale, europeo e internazionale.

Nel porre in rilievo che il provvedimento è retto da una logica programmatica chiara ed esauriente, nonché coerente con le linee dettate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), manifesta particolare apprezzamento per alcuni interventi normativi, quali la regolamentazione del commercio ambulante e le misure di risparmio energetico. In aggiunta a ciò, plaude anche alle misure sui contatori intelligenti, augurandosi che il disegno di legge costituisca un'occasione di rilancio per i settori produttivi.

Interviene, quindi, la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale, dopo aver evidenziato la rilevanza del provvedimento in esame, lamenta che nel medesimo non siano contemplate le imprese balneari, a fronte di una concentrazione dispositiva sui piccoli esercenti.

Anticipa che il proprio Gruppo interverrà in sede emendativa successivamente allo svolgimento del ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,30.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha reso parere non ostativo sugli emendamenti 2.50, 2.51, 2.52, 2.60, 4.61 e 6.54 condizionato ad una riformulazione, di cui dà lettura. Fa presente che, qualora i firmatari delle proposte 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60 accogliessero la riformulazione e i richiamati emendamenti venissero approvati, gli emendamenti 4.61 e 6.54, parimenti accantonati, risulterebbero assorbiti dalle suddette riformulazioni.

Informa quindi che, nella seduta di oggi, si procederà all'esame degli emendamenti accantonati, nonché all'esame degli ordini del giorno.

Gli emendamenti eventualmente approvati saranno trasmessi alla Commissione affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter, del Regolamento.

Nella seduta di domani, acquisito il parere della Commissione affari costituzionali, si procederà alla votazione del Coord.1 e alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore.

Il sottosegretario BITONCI, rettificando il parere precedentemente espresso, manifesta un avviso contrario sull'emendamento 6.63 e invita a ritirare l'emendamento 6.64. Concorda peraltro con la riformulazione richiesta dalla Commissione bilancio sulle proposte relative ai professionisti.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

I rispettivi firmatari riformulano gli emendamenti 2.50, 2.51, 2.52 e 2.60 in testi 2, pubblicati in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 2.50 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.52 (testo 2) e 2.60 (testo 2), che vengono approvati.

Restano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 4.61 e 6.54.

Il senatore [POGLIESE](#) (Fdl) ritira l'emendamento 6.64.

L'emendamento 6.63, posto infine in votazione, risulta respinto.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che sugli emendamenti approvati saranno acquisiti i prescritti pareri.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il presidente [DE CARLO](#) (Fdl) e il senatore [AMIDEI](#) (Fdl) aggiungono la firma all'ordine del giorno G/571/1/9.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/571/1/9, G/571/2/9, G/571/3/9, G/571/4/9, G/571/5/9 e G/571/6/9, condizionandolo a riformulazioni di cui dà lettura. Il parere è invece favorevole sull'ordine del giorno G/571/7/9, mentre l'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G/571/8/9 è condizionato ad una riformulazione di cui dà lettura.

Il RELATORE si esprime in senso conforme al rappresentante del Governo.

I rispettivi firmatari, accedendo alle proposte del Governo e del relatore, riformulano gli ordini del giorno G/571/1/9, G/571/2/9, G/571/3/9, G/571/4/9, G/571/5/9 e G/571/6/9 in testi 2, pubblicati in allegato.

Sono pertanto accolti dal sottosegretario BITONCI gli ordini del giorno G/571/1/9 (testo 2), G/571/2/9 (testo 2), G/571/3/9 (testo 2), G/571/4/9 (testo 2), G/571/5/9 (testo 2) e G/571/6/9 (testo 2), nonché l'ordine del giorno G/571/7/9.

L'ordine del giorno G/571/8/9 viene riformulato dal senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), in conformità alle indicazioni del Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato, accolto dal sottosegretario BITONCI come raccomandazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E RIPROGRAMMAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata alle ore 9 di domani, 3 agosto, è posticipata alle ore 9,30 e che l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, previsto al termine di questa seduta, si terrà domani, al termine della seduta plenaria delle ore 9.30. Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [571](#)

G/571/1/9 (testo 2)

[Parrini](#), [Matera](#), [De Carlo](#), [Amidei](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (AS 571),

premessi che:

nella sezione "Consultazioni svolte nel corso dell'AIR", l'AIR trasmessa dal Governo dà conto dei lavori preparatori facendo presente che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in qualità di amministrazione proponente, ha elaborato il disegno di legge dopo aver consultato le altre Amministrazioni centrali interessate nell'ambito di riunioni tecniche; ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma, sono previsti confronti più estesi con il coinvolgimento della Conferenza unificata, delle rappresentanze associative e dei portatori di interessi;

considerato che:

secondo l'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, "Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione", attraverso la procedura di consultazione l'Amministrazione competente all'iniziativa regolatoria si rivolge ai destinatari dell'intervento; le tecniche di svolgimento delle procedure di consultazione sono definite in dettaglio dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018, recante approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione;

impegna il Governo a tenere in massima considerazione, in sede di decreti delegati, il ruolo delle Regioni.

G/571/2/9 (testo 2)

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (A.S. 571),

premessi che:

l'articolo 1 identifica l'oggetto del disegno di legge in esame nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione;

il panorama nazionale degli incentivi diretti alle imprese comprende un universo eterogeneo di strumenti di sostegno, la cui complessità è stata incrementata per effetto del notevole numero di interventi adottati per far fronte alle crisi indotte dalla pandemia e dall'aumento dei prezzi dell'energia;

con riferimento alla distribuzione delle agevolazioni rispetto agli obiettivi di politica industriale, dopo una situazione di relativa equità riguardante l'annualità del 2018, l'avvento della pandemia ha determinato la concentrazione delle concessioni verso interventi settoriali specifici di contrasto della crisi economica che ne è conseguita;

in tal senso, molti altri settori emergenti del settore secondario, con particolare riferimento alle manifatture, sono rimasti al di fuori dal novero dei sostegni, con negative ripercussioni per i singoli anelli delle filiere interessate;

considerato che:

la canapa industriale ha molteplici impieghi. In edilizia, la canapa può essere adoperata per realizzare materiali costruttivi ecosostenibili per murature portanti, divisorie e pavimentazioni. I biomattoni di calce e canapa, inoltre, hanno ottime proprietà isolanti e di regolazione dell'umidità. Dalla canapa industriale si ricavano, altresì, combustibili alternativi al petrolio a bassissimo impatto ambientale e bio-materiali alternativi alle plastiche;

le fibre di canapa vengono ampiamente utilizzate per produrre tessuti da abbigliamento e arredamento, con naturali vantaggi termoregolatori. La fibra di canapa, oltre ad avere un indiscutibile successo sul piano alimentare e cosmetico, ha anche proprietà antifungine ed antibatteriche, e la sua coltivazione è meno inquinante di quella del cotone. Un ulteriore uso è quello relativo alla produzione di carta. Un utilizzo, attualmente del 5% del totale prodotto, che andrebbe incrementato perché meno nocivo per l'ambiente rispetto alle produzioni convenzionali, grazie alle ridotte percentuali di lignina, alti livelli di cellulosa e la sussistenza di una fibra naturalmente chiara che, dunque, non richiede trattamenti chimici sbiancanti;

sono numerose le imprese operanti nel settore della canapa industriale presenti nel territorio dello Stato che patiscono la presenza di ostacoli relativi alla concreta possibilità di espressione attuativa delle varie fasi della filiera produttiva;

la ricerca e lo sviluppo di nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e la meccanizzazione dei processi rappresentano dei tasselli fondamentali per la crescita del comparto, alternativa rispetto a quella farmaceutica ovvero erboristica e floreale riguardante le infiorescenze;

ai centri di prima trasformazione del bene grezzo, è necessario accostare adeguati sistemi di canalizzazione che permettano alla materia iniziale di essere prontamente impiegata ai fini industriali;

assume valenza centrale incentivare i processi relativi alla lavorazione e alla semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché favorire l'economia circolare e la transizione ecologica nel settore produttivo nazionale;

considerato, altresì, che:

lo sviluppo di filiere in grado di offrire beni biodegradabili e compostabili è alla base dei nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia, applicabili a decorrere dal 27 gennaio 2022. Essi, infatti, sostengono l'eliminazione graduale dei combustibili fossili, indicando che il sostegno statale a favore di progetti che interessano tali materiali, in particolare quelli più inquinanti (petrolio, carbone e lignite), difficilmente saranno considerati compatibili;

sul punto, di converso, la canapa è in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura così come nell'industria, alla riduzione del consumo dei suoli e alla perdita di biodiversità, nonché di fungere come coltura da rotazione,

impegna il Governo:

a continuare l'attività di sostegno per la sostenibilità delle produzioni e per la transizione ecologica del sistema, già intrapresa attraverso i contratti di sviluppo, il Fondo per la transizione industriale, la Nuova Sabatini *Green*, Investimenti sostenibili 4.0 e il Fondo *New Green Deal*, nonché a valutare ulteriori interventi ove necessario.

G/571/3/9 (testo 2)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (A.S. 571),

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge individua, tra i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione, la valorizzazione del contributo

dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione;

il riferimento alla necessità di porre particolare attenzione all'imprenditoria femminile e, in particolare, alla quantità ed alla qualità del connesso lavoro, ricorre anche negli articoli 4 e 6 in relazione ai criteri direttivi di delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi e per la formazione di un codice degli incentivi;

considerato che:

secondo il *report* di Unioncamere sull'imprenditoria femminile dello scorso luglio, in Italia le imprese femminili sono 1 milione e 342 mila, pari al 22 per cento di un totale di 6 milioni di imprese attive sul territorio nazionale. Si tratta per il 96,7 per cento di microimprese, per il 3,1 per cento di piccole imprese e per lo 0,3 per cento di medio-grandi imprese;

per imprese femminili si intendono le attività guidate prevalentemente da donne, ma occorre evidenziare che la reale presenza delle donne nel mondo delle imprese è di molto superiore;

stanti le menzionate evidenze, l'Italia sconta ancora un ritardo rilevante in termini di parità di genere, caratterizzato da una bassa occupazione femminile, che si attesta sul 51,3 per cento, da un differenziale salariale pari a circa il 20 per cento in meno rispetto agli uomini e da forme contrattuali penalizzanti, come il part-time involontario;

la precarietà del mondo del lavoro e la costante riduzione dei sistemi di welfare primario hanno avuto un impatto determinante nell'accrescere in modo significativo il divario di genere ed hanno reso ancor più rilevante l'importanza dei servizi di welfare aziendale;

rilevato che:

la previsione di premialità alle imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità rappresenta certamente un buon punto di partenza. È di tutta evidenza che per ottenere un effetto realmente incentivante alla riduzione del divario di genere, in termini di occupazione e di parità salariale, sarà necessario valutare, nell'ambito della programmazione delle politiche pubbliche, l'impatto reale che le misure incentivanti avranno nel ridurre le disuguaglianze di genere;

impegna il Governo, nell'ambito della valutazione delle misure incentivanti, a valutare il relativo impatto sulla riduzione del divario di genere.

G/571/4/9 (testo 2)

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Sironi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure" (A.S. 571),

premesso che:

l'articolo 2 identifica i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese e per la loro concreta attuazione: stabilità e adeguatezza, misurabilità dell'impatto, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione e semplicità delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale e valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile;

tra i citati principi, figura, in particolare, il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con specifico riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;

in tal senso, i processi produttivi rappresentano il motore della crescita e dello sviluppo economico nazionale. Essi, infatti, generano ricchezza e occupazione, alimentano l'indotto e le attività dei servizi, contribuiscono alla stabilità finanziaria, economica e sociale. Creare un ambiente favorevole alle imprese - che virtuosamente partecipano al benessere interno, anche attraverso una impronta sostenibile e digitalizzata - risponde quindi a un preciso interesse pubblico;

considerato che:

la politica industriale attuata mediante gli incentivi alle imprese ha conosciuto una recente espansione, anche connessa alle esigenze di contrasto alle situazioni di crisi, ma appare ancora disomogenea sul territorio nazionale, raggiungendo in misura nettamente minore le regioni del Mezzogiorno: la maggior parte degli impegni (oltre 21 miliardi di euro, pari all'86 per cento del totale) è, infatti, destinata alle regioni del Centro-Nord;

è di fondamentale importanza invertire l'attuale quadro, apprestando concrete misure di sostegno per il comparto produttivo del Meridione mediante una opportuna allocazione delle risorse;

in tal senso, è necessario incrementare la resilienza del tessuto imprenditoriale meridionale, particolarmente provato anche dalle conseguenze economiche della crisi pandemica. Ciò al fine di sostenere concretamente la ripresa di specifiche aree del nostro Paese;

considerato, altresì, che:

la cosiddetta "Nuova Sabatini" è una misura istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La detta misura - rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo - costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

si tratta, dunque, di uno strumento strutturale di sostegno che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita ed il rilancio degli investimenti. Per tali motivi è importante che la misura sia potenziata in termini temporali oltre che di ulteriori stanziamenti;

numerose imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni "Nuova Sabatini" sono ostacolate ad ultimare gli investimenti pianificati. Ciò è dovuto ai forti ritardi che continuano a registrarsi nella produzione e nella consegna dei beni strumentali ordinati da parte delle imprese. Una problematica, quest'ultima, che dovrebbe parimenti avere un riscontro di tipo risolutivo attraverso un pronto intervento normativo;

è di tutta evidenza che è necessario creare, dunque, interventi che diano una spinta rapida e mirata agli investimenti e alla aggregazione. Nello specifico, occorre rafforzare gli strumenti di garanzia pubblica a favore delle imprese ed implementare gli strumenti di finanza agevolata per erogare contributi a fondo perduto e/o in conto interessi sul modello della più volte menzionata misura "Nuova Sabatini",

impegna il Governo:

a proseguire nelle misure di sostegno già intraprese, tra le quali il credito di imposta per beni strumentali 4.0, la Nuova Sabatini, Investimenti sostenibili 4.0;

a proseguire negli interventi di valorizzazione delle eccellenze diffuse a livello aziendale e di ricerca, per l'ottimizzazione del trasferimento tecnologico e la circolazione e la condivisione delle conoscenze, già perseguiti attraverso strumenti, come il Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020 e il Fondo nazionale per l'innovazione.

G/571/5/9 (testo 2)

[Spinelli](#), [De Carlo](#), [Fallucchi](#), [Amidei](#), [Maffoni](#), [Della Porta](#), [Sigismondi](#), [Ancorotti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (AS 571);

impegna il Governo:

nel dare attuazione all'articolo 5, a prevedere nell'ambito della disciplina delegata l'introduzione di disposizioni volte a favorire la compartecipazione finanziaria delle Regioni, il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali.

G/571/6/9 (testo 2)

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Maffoni](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [Fallucchi](#), [Pogliese](#), [Damiani](#),
[Silvestro](#), [Fregolent](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure (AS 571);

premessi che:

il sistema italiano di garanzia è articolato in una componente privata e in una pubblica. La componente privata è rappresentata dai Confidi; quella pubblica è rappresentata dai fondi pubblici di garanzia, riassicurazione e controgaranzia. Entrambe rappresentano efficaci strumenti di politica industriale che si pongono il prioritario obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese;

i Confidi sono costituiti da imprese con finalità mutualistica e non hanno quindi scopo di lucro, operando nell'esclusivo interesse delle imprese che vi partecipano;

mutualità e sussidiarietà costituiscono le principali leve per dare attuazione alle politiche economiche a favore delle micro, piccole e medie imprese, ottimizzando l'utilizzo delle risorse pubbliche a beneficio del sistema produttivo;

impegna il Governo

a valutare l'adozione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di opportune misure per la revisione del sistema dei confidi, al fine di un riordino organico della materia, anche finalizzato a rendere tale strumento sostenibile nel tempo, garantendo un più facile e semplificato accesso al credito da parte delle imprese.

G/571/8/9 (testo 2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#), [Sabrina Licheri](#), [Aurora Floridia](#), [Amidei](#), [Ancorotti](#), [De Carlo](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Pogliese](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Silvestro](#), [Paroli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure» (A.S. 571);

premessi che,

l'articolo 1 del provvedimento in esame identifica l'oggetto del disegno di legge nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione;

l'emendamento 1.100 del relatore prevede l'estensione della suddetta revisione degli incentivi alle imprese anche a quelli aventi natura fiscale, nel rispetto dei principi stabiliti nel provvedimento in esame;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di attuare quanto previsto nel subemendamento 1.100/2 al fine di garantire l'attuazione di interventi finalizzati a favorire l'insediamento delle imprese e lo sviluppo degli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS).

Art. 2

2.50 (testo 2)

[Croatti](#), [Nave](#), [Cataldi](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Sironi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.»

2.51 (testo 2)

[Silvestro](#), [Rosso](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.»

2.52 (testo 2)

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Murelli](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.»

2.60 (testo 2)

[Biancofiore](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) il principio che la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.»

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 64 (ant.) del 03/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023
64ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri 2 agosto, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata conclusa la votazione degli emendamenti e sono stati esaminati gli ordini del giorno.

Comunica poi che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati nella seduta di ieri.

Si passa alla votazione della proposta di coordinamento Coord.1.

Il Coord.1, dato per illustrato, è posto in votazione e approvato.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) manifesta il suo apprezzamento per l'attenzione che la maggioranza ha rivolto alle proposte avanzate dal Gruppo del Partito Democratico, volte ad incidere sulle finalità della delega e ad attenuarne gli aspetti di genericità. Ricorda, al riguardo, che il lavoro di approfondimento condotto in seno alla Commissione ha consentito di cogliere lo spirito di quelle proposte e di recepirne i principi. Dà atto al Presidente, al relatore e al Governo di aver favorito il confronto di merito e, pertanto, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Auspica, infine, che anche l'esame in Assemblea sia affrontato con la medesima attitudine di proficua collaborazione.

Il senatore [NAVE](#) (M5S), pur sottolineando la permanenza di profili di genericità nel conferimento della delega, soprattutto in merito al tema degli incentivi di carattere fiscale, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in titolo.

Esprime, infatti, apprezzamento sia per le aperture dimostrate dal Governo sia per il livello di approfondimento dell'esame in sede di Commissione. Si compiace, in particolare, per l'accoglimento di

proposte emendative da tempo sollecitate da parte di importanti associazioni.

Il suo Gruppo si riserva comunque di presentare ulteriori proposte nel corso dell'esame in Assemblea, laddove necessarie.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto convintamente favorevole del suo Gruppo, in ragione sia delle risposte concrete e specifiche che le disposizioni esaminate forniscono alle imprese sia del metodo che ha contraddistinto il lavoro in Commissione, improntato ad una virtuosa collaborazione trasversale tra le forze politiche nell'interesse del settore produttivo.

Esprime poi un ringraziamento al Presidente, al relatore e al sottosegretario Bitonci, la cui disponibilità al confronto ha permesso di conseguire risultati puntuali.

Conclude facendo cenno all'importante traguardo di aver ricondotto la categoria dei professionisti nella disciplina degli incentivi, così da riequilibrare disparità perdurate fino ad oggi.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, rivolge un ringraziamento ai Commissari per il lavoro svolto, che ha permesso di giungere a soluzioni condivise su temi difficili.

Dopo aver manifestato il suo apprezzamento per il fatto che nessuna forza politica intenda esprimersi con voto contrario, pone in evidenza l'importanza di riuscire a trovare convergenze sui temi rilevanti per la crescita del Paese.

Rivolge poi un particolare ringraziamento al sottosegretario Bitonci per la costante presenza e per la disponibilità, nonché al relatore, congratulandosi con entrambi per la capacità dimostrata nel promuovere accordi trasversali.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 571, con le modifiche accolte, autorizzandolo ad apportare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie e proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 607.

[\(795\) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022](#)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata aperta la discussione generale e sono intervenuti i senatori Amidei e Licheri.

Il relatore [ANCOROTTI](#) (*FdI*) - anche in relazione alla questione di competenza sollevata dalla 8ª Commissione sul provvedimento in titolo - fornisce talune precisazioni ad integrazione della relazione illustrativa.

Fa presente che la legge annuale per il mercato e la concorrenza ha ad oggetto la rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, la promozione dello sviluppo della concorrenza e l'adozione di garanzie a tutela dei consumatori.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la tutela della concorrenza è materia di competenza esclusiva dello Stato, che la esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Menziona, al riguardo, gli articoli da 101 a 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che recano le norme sulla concorrenza nel mercato interno.

Specifica, quindi, che la legge n. 99 del 2009, all'articolo 47, stabilisce la procedura per la presentazione alle Camere del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, attribuendone l'iniziativa al Ministro delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT).

Aggiunge, infine, che, in sede di esame parlamentare, sul disegno di legge - articolato in diverse sezioni - sono chiamate ad esprimersi la quasi totalità delle Commissioni permanenti, rendendo il loro parere alla 9ª Commissione che, a suo avviso, ha competenza primaria sulla materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 59 (ant.) del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

BERGESIO

indi del Presidente

DE CARLO

Orario: dalle ore 12,40 alle ore 14,55

(sospensioni: dalle ore 13 alle ore 13,10; dalle ore 13,25 alle ore 13,50)

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (CNCU), DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM), DI COLDIRETTI, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI), DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DI CONFPROFESSIONI, DI TERNA E DELL'ACQUIRENTE UNICO S.P.A., INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 795 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2022)

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 65 (pom.) del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

65ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in risposta al conflitto di competenza sollevato dalla 8ª Commissione, la Presidenza del Senato ha ritenuto di confermare l'assegnazione del provvedimento in titolo alla 9ª Commissione, ferme restando le modalità consentite dal Regolamento per la comunicazione del parere da parte dell'8ª Commissione, ove lo ritenesse necessario, nonché per la partecipazione ai lavori in questa sede.

La settimana prossima proseguiranno le audizioni secondo un calendario da definire in relazione a quello dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 3ª Commissione.

Evidenzia, per quanto di interesse, che l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), abroga l'articolo 27, comma 3, della legge n. 118 del 2022, il quale indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge il termine per l'adozione, da parte del Governo, di almeno uno dei decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, nonché eliminare gli adempimenti non necessari. Tale termine di dieci mesi è scaduto il 27 giugno 2023.

Specifica che rimane fermo al 27 agosto 2024 il termine ultimo per l'adozione dei decreti legislativi successivi. L'abrogazione di tale termine di dieci mesi per il primo dei decreti legislativi riconduce

tutta la delega al termine di ventiquattro mesi.

Osserva peraltro che, stando al comunicato stampa relativo alla riunione del Consiglio dei Ministri del 27 giugno, in tale sede è stato avviato l'esame del primo schema di decreto legislativo sulla semplificazione dei controlli sulle imprese. Rammenta che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito delle riforme abilitanti e, segnatamente, nel contesto della revisione delle norme che alimentano la corruzione, prevede la razionalizzazione e la revisione delle norme sui controlli pubblici di attività private, eliminando, in particolare, le duplicazioni e le interferenze tra le diverse tipologie di ispezioni.

Rileva che la previsione recata dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), è già stata introdotta dalla 9a Commissione nel disegno di legge n. 571-A, all'esame dell'Assemblea, in particolare approvando l'emendamento 6.0.100 del relatore, ora divenuto l'articolo 7 del disegno di legge. La finalità della norma è stata dunque già condivisa dalla 9a Commissione.

Conclude facendo presente che il parere favorevole sul disegno di legge n. 825 dovrebbe essere pertanto subordinato alla soppressione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), onde evitare una duplicazione normativa di una disposizione già introdotta, tanto più che l'*iter* del disegno di legge n. 571-A è in fase più avanzata, essendo stato licenziato dalla 9ª Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato.

Precisa, in particolare, che l'osservazione è volta a suggerire alla Commissione di merito un intervento di coordinamento con il disegno di legge n. 571-A, attualmente all'esame dell'Assemblea.

Poiché non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazione del Presidente relatore è posto in votazione e approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2022, n.127. Esame e rinvio)

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra l'Atto del Governo in titolo, precisando che esso integra il Codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e il Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 205 del 2009, allo scopo di recepire alcune disposizioni della direttiva (UE) 2021/2118, in parte già recepita per effetto del decreto legislativo n. 70 del 2023.

Evidenzia che per le restanti disposizioni recate dalla direttiva (UE) 2021/2118 il termine per il recepimento è fissato al 23 dicembre 2023. La direttiva - ricorda la relatrice - è contenuta al n. 13 dell'allegato A della legge di delegazione europea 2021, che rinvia agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega. L'articolo 31 dispone che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Conseguentemente, il termine per l'esercizio della delega è fissato al 23 agosto 2023. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, all'ultimo periodo, stabilisce, tuttavia, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Fa presente che lo schema in esame è stato assegnato l'11 agosto 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 20 settembre 2023 e, dunque, successivamente alla data del 23 agosto 2023. Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega viene posticipato di tre mesi, dal 23 agosto al 23 novembre 2023.

Passando al merito delle disposizioni recate dallo schema in esame, dà conto dell'articolo 1, il quale modifica il Codice della strada per includervi il corretto riferimento al Codice delle assicurazioni private in luogo di quello alla legge n. 990 del 1969, e adeguare l'articolo 193 del Codice della strada

alla nuova definizione di veicolo inserita nel Codice delle assicurazioni private per recepire la direttiva 2021/2118.

L'articolo 2 modifica il Codice delle assicurazioni private al fine di recepire le restanti disposizioni della direttiva con riferimento ai seguenti profili: la disciplina dell'assicurazione per i veicoli spediti dal Paese di produzione a quello di immatricolazione; l'introduzione da parte della direttiva di una nuova definizione di "veicolo" e di "uso del veicolo", per cui l'obbligo assicurativo, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea - citata nella relazione allegata allo schema di decreto legislativo - è legato ora non più alla circolazione del veicolo, bensì alla funzione del veicolo, cioè "all'utilizzo del veicolo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro"; la precisazione che l'obbligo di assicurazione prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento, includendo, pertanto, nell'ambito di operatività del Codice delle assicurazioni private il cosiddetto "rischio statico"; la disciplina inerente alla deroga all'obbligo assicurativo per alcune fattispecie (veicoli formalmente ritirati dalla circolazione per la rottamazione e veicoli per i quali è stato esercitato il diritto di sospensione della copertura assicurativa); l'aggiornamento del regime sanzionatorio; l'allineamento dei massimali minimi obbligatori a livello europeo; la disciplina del "Preventivatore" per il confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli, consultabile nei siti internet dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*; il riconoscimento (semplificato) degli attestati di rischio emessi da un assicuratore di un altro Stato membro; la disciplina a tutela dei danneggiati nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo; l'obbligo degli Stati membri di istituire un Organismo di indennizzo nei casi in cui un'impresa di assicurazione divenga insolvente perché soggetta a una procedura fallimentare o a una procedura di liquidazione, e la disciplina relativa all'Organismo, identificato (in Italia) nel Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap). La direttiva amplia l'ambito di operatività dell'Organismo facendo riferimento a numerose situazioni che possono comprendere anche la revoca dell'autorizzazione senza che sia stata formalmente dichiarata l'insolvenza o aperta una procedura di liquidazione coatta.

Infine, l'articolo 3 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, individuando la relativa decorrenza a partire dal 23 dicembre 2023.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 18 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione ha concluso oggi le audizioni programmate. Appena pronto, come concordato in Ufficio di presidenza, sarà trasmesso per le vie brevi uno schema di risoluzione da parte del relatore per consentire ai Gruppi di proporre integrazioni o modifiche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 6 settembre, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di presidenza parimenti convocato domani, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 825**

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, considerato che:

- l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), abroga l'articolo 27, comma 3, della legge n. 118 del 2021, il quale indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge il termine per l'adozione, da parte del Governo, di almeno uno dei decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, nonché eliminare gli adempimenti non necessari;
- tale termine di dieci mesi è scaduto il 27 giugno 2023 e che per effetto della sua abrogazione l'intera delega è ricondotta al termine di ventiquattro mesi;

rilevato che la previsione recata dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), in commento è già stata introdotta dalla 9ª Commissione del disegno di legge n. 571-A, attualmente all'esame dell'Assemblea, in particolare approvando l'emendamento 6.0.100 del relatore, ora divenuto l'articolo 7 del disegno di legge;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

nel condividere la finalità dell'intervento normativo, si segnala l'esigenza di sopprimere l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), onde evitare di duplicare una disposizione già introdotta, tanto più che l'*iter* del disegno di legge n. 571-A è in fase più avanzata, essendo stato già licenziato dalla 9ª Commissione.

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 66 (ant.) del 13/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023

66ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REDIGENTE

(316) BERGESIO. - *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 luglio.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati dodici emendamenti e due ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la settimana prossima proseguiranno le audizioni, presumibilmente nella giornata di martedì 19 settembre. Fa presente altresì che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel corso della programmazione dei lavori, si discuterà delle tempistiche per il prosieguo dell'esame, anche per ciò che concerne il termine degli emendamenti, tenuto conto che la legge annuale per il mercato e la concorrenza ha una scadenza, legata al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fissata al 31 dicembre 2023. Osserva poi che i tempi andranno valutati anche rispetto alla sessione di bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n.

127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 20 settembre, ma occorre attendere che si pronuncino anche, in sede consultiva, le Commissioni 2ª, 4ª e 5ª. Fa presente dunque che lo schema di parere sarà votato entro mercoledì prossimo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 64)

(Parere al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), relatore, illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, che provvede a ripartire la somma stanziata sul capitolo 2200 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno 2023, pari a 300.000 euro. Fa presente che, con decreto dirigenziale n. 608742 del 19 novembre 2021, sono stati adottati i criteri per la selezione delle domande per la concessione di contributi a favore di enti non a scopo di lucro, istituzioni di alta cultura, associazioni e fondazioni che si propongono di contribuire al progresso della ricerca e alla sua applicazione nel settore agricolo. Ricorda altresì che, nel decidere in merito all'accoglimento delle richieste presentate, si tiene conto dei seguenti criteri: attinenza dell'iniziativa con le finalità e le competenze Ministero; carattere altamente scientifico, tecnico o divulgativo delle tematiche trattate; divulgazione a carattere internazionale, nazionale, regionale e locale dell'iniziativa; competenza dei relatori; coerenza dei costi con le iniziative proposte; esperienza maturata nell'attività di ricerca scientifica nel settore agricolo.

Segnala, inoltre, che l'importo massimo di contributo concedibile non può essere superiore a 50.000 euro per le organizzazioni che svolgono la loro attività esclusivamente a livello internazionale, e a 25.000 euro per gli enti, le istituzioni di alta cultura, le associazioni e le fondazioni che svolgono la loro attività a livello nazionale.

Dopo aver evidenziato che sono pervenute complessivamente diciotto richieste di contributo, precisa che possono usufruire del contributo tutte le istanze approvate come "idonee", ossia le iniziative che ottengono, per ciascun parametro, un punteggio superiore alla metà del punteggio massimo previsto e, complessivamente, un punteggio maggiore o uguale a 30. La graduatoria di merito è stata approvata con decreto 5 giugno 2023, n. 286958, e sono stati ammessi al contributo tredici enti sui diciotto richiedenti, per un totale di 281.820 euro.

Riepiloga quindi i soggetti ritenuti idonei e ammessi al contributo, elencati nello schema di decreto. Avviandosi alla conclusione, segnala che, delle cinque istanze escluse, un ente ha rinunciato all'istanza mentre quattro iniziative, sulla base delle valutazioni della Commissione e della graduatoria di merito, non hanno ottenuto contributi a valere sulle risorse del presente schema di riparto in quanto non idonee secondo i criteri del bando.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

In qualità di relatore, propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore viene posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione l'unanimità dei consensi.

Schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (n. 68)

(Parere al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [AMIDEI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, che disciplina le modalità

di funzionamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 9 marzo 2022, n. 23, in particolare con riferimento alla quota del Fondo da destinare alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del Piano di cui all'articolo 8, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*).

Ricorda in merito che i progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica trovavano copertura nell'ambito delle risorse afferenti al Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Successivamente l'articolo 9, comma 7, della legge 9 marzo 2022, n. 23 ha disposto la soppressione del Fondo di cui al citato articolo 59, e il trasferimento delle disponibilità in esso esistenti al summenzionato Fondo per lo sviluppo della produzione biologica di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 23. Rammenta altresì che nel 2020 è stata indetta una procedura selettiva per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati allo sviluppo del settore dell'agricoltura biologica e che con decreto 2 settembre 2022 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento all'esito dell'esperimento della suddetta procedura selettiva. Tali progetti sono stati ritenuti assimilabili, per obiettivi e finalità, a quelli di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*), i quali devono avere una durata compresa tra tre e cinque anni e coinvolgere tutti gli operatori della filiera produttiva. Pertanto, si è ritenuto di finanziare con il Fondo in esame quei progetti di ricerca secondo procedure già concluse.

Venendo all'articolato, riferisce che, secondo l'articolo 1, le risorse disponibili corrispondono agli stanziamenti assegnati sul capitolo di bilancio 7755 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché alle somme iscritte in conto residui. Fa presente poi che l'articolo 2, al comma 1, dettaglia in percentuale il riparto dello stanziamento del Fondo tra gli ambiti di intervento di cui alla legge 9 marzo 2022, n. 23 nel triennio, ossia: realizzare il marchio biologico; finanziare il Piano nazionale delle sementi biologiche; finanziare i progetti di ricerca; finanziare il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici. Precisa che, in proporzione, la parte maggiore delle risorse (oltre il 50 per cento nel 2023) è destinata ai progetti di ricerca, mentre la quota più piccola (poco meno del 4 per cento) è destinata al marchio biologico. Nel triennio, si nota un aumento delle risorse per i progetti di ricerca e per il Piano nazionale delle sementi biologiche, a differenza delle altre due voci, che invece vedono ridurre le rispettive risorse.

Si stabilisce poi che, qualora vi siano risorse eccedenti rispetto a quanto è stato possibile impegnare per ogni intervento relativo alle finalità di cui al comma 1, dette risorse eccedenti possono essere assegnate alle altre attività del medesimo comma 1 nel rispetto degli ordinari criteri di flessibilità di bilancio.

Dopo aver brevemente menzionato l'articolo 3, conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 settembre.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) preannuncia la presentazione, entro la settimana prossima, di uno schema di risoluzione, auspicando che si possa registrare la convergenza tra le forze politiche, anche in vista dell'*iter* degli atti in titolo presso le Istituzioni europee.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [316](#)

G/316/1/9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne" (A.S. 316),

premesso che:

il disegno di legge in esame modifica l'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che reca "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale";

secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge in parola, "il pesante depauperamento della risorsa ittica presente in tutte le aste fluviali è causato da un costante e massiccio prelievo di fauna ittica, anche pregiata, con mezzi vietati, particolarmente invasivi, ad elevata capacità di cattura e distruttivi per l'intero ecosistema acquatico";

l'ecosistema acquatico merita eguale attenzione anche per quanto concerne le pratiche relative all'acquacoltura;

considerato che:

l'allevamento di pesci, molluschi e piante acquatiche è un settore alimentare in rapidissima espansione. In tal senso, in Europa, l'acquacoltura rappresenta quasi il 20 per cento della produzione di pesce ed occupa circa 85.000 persone. Il comparto è composto principalmente da piccole e medie imprese e microimprese presenti nelle zone rurali e costiere;

l'acquacoltura, in Italia, costituisce un patrimonio unico di eccellenze, esperienze e conoscenze che ha favorito lo sviluppo di pratiche di allevamento diversificate e adattate alle favorevoli condizioni geomorfologiche, climatiche e ambientali che il nostro Paese offre;

attualmente operano sul nostro territorio circa 800 impianti che producono 140 mila tonnellate l'anno di prodotti freschi, che contribuiscono a circa il 40 per cento della produzione ittica nazionale e al 30 per cento circa della domanda di prodotti ittici freschi;

negli ultimi 10 anni, tuttavia, l'acquacoltura italiana, come quella europea, non ha espresso pienamente le potenzialità di crescita e di innovazione attese;

è fondamentale canalizzare le capacità di sviluppo del settore attraverso interventi strategici mirati e, allo stesso tempo, diversificati in relazione alle caratteristiche produttive, alle specializzazioni regionali e alle vocazioni ambientali dei vari territori coinvolti,

impegna il Governo a:

1) assicurare lo sviluppo sostenibile del settore dell'acquacoltura attraverso una gestione virtuosa delle risorse marine e biologiche, evitando l'alterazione dei parametri fisico-chimici naturali;

2) sostenere le attività di acquacoltura volte al ripopolamento di specie autoctone e al mantenimento di ambienti salubri costantemente monitorati, tali da garantire elevati livelli di salute e di benessere degli animali;

3) contenere l'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura, anche mediante lo sviluppo di strumenti innovativi e tecnologie, nonché con la promozione di studi e ricerche volti a

ridurre l'impatto delle aziende e degli impianti sugli *habitat* e sulla qualità delle acque;

4) valorizzare le risorse idriche, anche attraverso il rispetto delle esigenze degli organismi allevati, da raggrupparsi per specie e dimensioni, nonché attraverso il mantenimento di una densità adeguata all'interno degli allevamenti di acquacoltura;

5) stabilire, per gli operatori del comparto, l'applicazione di criteri uniformi tali da scongiurare effetti distorsivi sulla concorrenza nonché migliorare l'organizzazione di mercato dei prodotti dell'acquacoltura;

6) promuovere la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti dell'acquacoltura al fine di assicurare una maggiore trasparenza ed informazione a favore dei consumatori nonché misure di sensibilizzazione ed informazione per gli operatori del settore per l'esercizio di attività, metodi e pratiche sempre più ecocompatibili;

7) facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese di settore di piccole e medie dimensioni, anche in funzione della diversificazione, della qualità e della sicurezza del prodotto ittico.

G/316/2/9

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne" (A.S. 316),

premessi che:

l'articolo 1 del richiamato disegno di legge introduce modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, rubricato "Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne";

considerato che:

con il termine "bracconaggio" si intende un fenomeno noto anche come caccia o pesca di frodo, in violazione delle normative vigenti in materia, che può sinteticamente essere definito come la cattura e/o l'abbattimento e il commercio illegale di fauna. Il richiamo alle tradizioni, che sarebbero all'origine di alcune forme di bracconaggio, non può più fornire alcun alibi storico o culturale a pratiche illegali che hanno un enorme impatto sulla biodiversità, oltre al danno economico prodotto per le filiere interessate;

negli ultimi anni, il detto fenomeno ha assunto una dimensione non più solamente locale ma anche interprovinciale, interregionale, statale e transnazionale;

le specie acquatiche prelevate illegalmente vengono rivendute sia sulle piattaforme interne che su quelle estere. Al riguardo, notevoli quantità di prodotto proveniente dai corsi d'acqua italiani viene immesso, in spregio alle disposizioni vigenti, soprattutto nel mercato dell'Europa orientale;

il fenomeno del bracconaggio ittico "organizzato" si è sviluppato in maniera preoccupante a partire dal 2012, a seguito di politiche restrittive attuate dal Governo rumeno sulla pesca nel delta del Danubio, sito patrimonio Unesco al pari del delta del Po. Tali restrizioni hanno generato l'esodo di numerosi pescatori locali verso altri Paesi europei, in particolare verso l'Italia, la Spagna e la Francia;

gli strumenti di pesca utilizzati dai bracconieri sono particolarmente invasivi per l'ambiente e l'ecosistema. Oltre alle classiche reti a tramaglio, fisse o manovrate a strascico, vengono utilizzati elettro-storditori, veleni e fertilizzanti agricoli, che hanno la funzione di stordire o provocare anossie dell'acqua. Ciò non solo comporta il rischio di determinare un progressivo e sistematico depauperamento del patrimonio ittico di numerosi corsi d'acqua, ma sta già causando effetti notevoli a livello economico e sociale, in quanto la progressiva carenza di pesce ha finito negli anni per incidere negativamente su numerose attività di pesca lecite;

valutato che:

durante la XVIII Legislatura, in occasione della trattazione dell'Atto Senato n. 1335, recante, del tutto analogamente al testo in esame, "Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne", il Comando Unità forestali ambientali

e agroalimentari dei Carabinieri evidenziava che «in mancanza di una "Banca dati centralizzata delle violazioni amministrative" risulta estremamente difficoltoso accertare la reiterazione, stante anche la validità nazionale della licenza di pesca professionale rilasciata dalle singole amministrazioni locali»;
impegna il Governo a:

provvedere all'istituzione di una banca dati centralizzata delle violazioni amministrative al fine di facilitare l'accertamento della reiterazione delle condotte illecite in tema di bracconaggio ittico, stante anche la validità nazionale della licenza di pesca professionale rilasciata dalle singole amministrazioni locali.

Art. 1

1.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «1.», sostituire le parole «di specie ittiche e di altri organismi acquatici» con le seguenti: «della fauna acquatica»;

b) alla lettera b), capoverso «2-ter.», sostituire le parole «della fauna ittica» con le seguenti: «della fauna acquatica»;

c) alla lettera c), capoverso «3.», sostituire le parole «degli animali storditi o uccisi» con le seguenti: «della fauna acquatica stordita o uccisa»;

d) sostituire, ovunque ricorrano, le parole «la fauna ittica» con le seguenti: «la fauna acquatica».

1.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis.», lettera c), premettere la seguente parola: «pescare,» e sopprimere le seguenti parole: «e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie».

1.3

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «2-quater.».

1.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «4.», primo periodo, sostituire le parole «lettere a), b) e c)» con le seguenti: «lettere a), b), c), d), e) e f)»;

b) sopprimere il capoverso «5.».

1.5

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «5.», sostituire le parole «da 1.000 a 6.000 euro» con le seguenti: «da 2.000 a 12.000 euro».

1.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «6.», sopprimere l'ultimo periodo.

1.7

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «6.», inserire il seguente: «6-bis. Il materiale ittico sequestrato che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, non possa essere reimmesso nei corsi d'acqua, deve essere sottoposto allo smaltimento nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per i costi relativi allo smaltimento di cui al precedente periodo,

è utilizzata una quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 11-*bis*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.».

1.8

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «7.», sostituire le parole «le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati» con le seguenti: «le pene e le sanzioni amministrative sono raddoppiate ed è disposta la revoca della licenza di pesca».

1.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «7-bis.», con il seguente:

«7-bis. All'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: a) i soggetti ed organi indicati agli articoli 27, commi 1 e 2, e 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; b) gli agenti giurati volontari nominati ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604; c) le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189. I soggetti di cui alle lettere b) e c) svolgono le attività di vigilanza ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale e secondo le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».

1.10

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

*Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «7-bis.», inserire il seguente: «7-bis.1 I proventi derivanti dalla violazione dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono destinati al Fondo di cui al comma 11-*bis* al fine di garantire maggiore efficacia e continuità all'azione di contrasto alla pesca illegale e al bracconaggio ittico nelle acque interne.».*

1.0.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo antibracconaggio ittico)

1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.0.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo antibracconaggio ittico)

1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato per 5 milioni di euro a partire dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per l'anno 2023 e a 3 milioni a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 62 (ant.) del 14/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

BERGESIO

indi della Vice Presidente

NATURALE

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 12,35

(Sospensione: dalle ore 11,40 alle ore 11,50)

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI SNAM, DI CONFARTIGIANATO E DI CNA, DI
CONFAGRICOLTURA, DI CONFIMPRESE - LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO,
DELLA CONFEDERAZIONE DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA ITALIANA E DELL'IMPRESA
PRIVATA (CONFIMI INDUSTRIA), DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME, DELL' AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
(ARERA), DEL CONSIGLIO NAZIONALE CENTRI COMMERCIALI (CNCC) E DI ALLEANZA
DELLE COOPERATIVE ITALIANE-CONF COOPERATIVE-FEDERSOLIDARIETA', INTERVENUTI
IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 795 (LEGGE ANNUALE PER IL
MERCATO E LA CONCORRENZA 2022)*

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 63 (ant.) del 19/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,55

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CONFLAVORO, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER (AIGET), DELL'ASSOCIAZIONE RESELLER E TRADER DELL'ENERGIA (A.R.T.E.), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI PRIVATI GAS E SERVIZI ENERGETICI (ASSOGAS), DI ENERGIA LIBERA, DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (FIPE), DI CONFESERCENTI, DI ASSOCOSTIERI, DI CONFCOMMERCIO E DI ASSITERMINAL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 795 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2022)

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 67 (ant.) del 20/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

67ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento

Il presidente [DE CARLO](#) ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 13 settembre scorso, ha concordato di avviare un'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura, con lo scopo di monitorare la situazione e prevenire situazioni problematiche, come quella del granchio blu, attraverso l'acquisizione di dati scientifici e il confronto con le esperienze e le attività dei sistemi agricoli di altre Nazioni. Ciò, anche in considerazione del fatto che la mitigazione dei cambiamenti climatici è un tema della politica agricola comune (PAC) 2023-2027.

Fa presente peraltro che tale indagine conoscitiva, unitamente a quella già in corso sulla situazione della bufala e ad ulteriori procedure informative, potrebbe svolgersi durante la sessione di bilancio, sfruttando così i tempi liberi dall'attività legislativa.

Propone poi di far pervenire entro oggi le proposte di audizione dei principali soggetti istituzionali, fermo restando che l'elenco potrà essere aggiornato durante l'*iter* qualora fosse necessario.

La proposta di richiesta di svolgimento dell'indagine conoscitiva, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica quindi che procederà a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario BITONCI manifesta un avviso favorevole alla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - come concordato la scorsa settimana in Ufficio di Presidenza - martedì 26 settembre si concluderà il ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo, ricordando comunque che la Commissione aveva convenuto di svolgere solo le audizioni attinenti al testo. Agli ulteriori soggetti, non direttamente interessati dall'articolato, verrà comunque richiesto un documento scritto. Propone dunque di fissare a giovedì 28 settembre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Interviene il relatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), per proporre lo spostamento del termine a martedì 3 ottobre, anche alla luce degli impegni della Commissione nella conversione del decreto-legge n. 104 (A.S. n. 854).

Concorda con tale ultima proposta il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*).

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 12 di martedì 3 ottobre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Esame congiunto e rinvio)

Riservandosi di valutare successivamente la designazione di un relatore, il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) riferisce sui disegni di legge in titolo, soffermandosi anzitutto sul n. 833, di iniziativa governativa, cui è attribuita la qualifica di collegato alla manovra di finanza pubblica. Precisa indi che, dall'ultimo censimento delle guide turistiche italiane emerge - secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge - che i professionisti abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica sono circa 17.000.

Sottolinea poi che il disegno di legge dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), laddove, tra le riforme da attuare, è inserita quella dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche, con l'obiettivo di definire uno *standard* nazionale entro dicembre 2023. Secondo gli *Operational arrangements* tra la Commissione europea e l'Italia, con legge devono essere definiti i principi fondamentali relativi alla professione di guida turistica, nel rispetto dei principi di ripartizione delle competenze alle regioni sanciti dalla Costituzione e dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, nonché dagli obblighi assunti a livello internazionale. Il documento prospetta una definizione di *standard* minimi nazionali, per l'acquisizione di una qualifica unica a livello nazionale, che non implichi la creazione di una professione regolamentata.

Quanto all'articolato, riferisce che il disegno di legge consta di quattordici articoli. L'articolo 1 indica le finalità, nel quadro dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, [che indica le professioni tra le materie a competenza concorrente](#), mentre l'articolo 2 indica la definizione e l'oggetto della professione di guida turistica ossia lo svolgimento di visite guidate (anche da remoto) durante le quali siano illustrati e interpretati il valore e il significato dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità.

Passa poi all'articolo 3, che stabilisce i requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica, quali il superamento dell'esame di abilitazione ai sensi del comma 4 o il riconoscimento della qualifica

professionale conseguita all'estero ai sensi del comma 6. L'esercizio della professione è inoltre consentito alle guide turistiche già abilitate in virtù del regime transitorio previsto dal successivo articolo 13.

Dopo aver dato conto dell'articolo 4 sui requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto con cadenza almeno annuale, evidenzia che l'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche.

L'articolo 6 - prosegue il presidente relatore - detta norme specifiche per l'esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di "libera prestazione di servizi") e i casi in cui è svolta in maniera stabile ("libertà di stabilimento").

Nel menzionare l'articolo 7 sull'istituzione di corsi di specializzazione, nonché sugli obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche, rileva che l'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO, mentre l'articolo 9 dispone l'ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione.

Relativamente all'articolo 10, fa notare che esso attiene ai compensi professionali, soffermandosi poi sull'articolo 11, secondo il quale le guide turistiche sono obbligate a esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e a fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

Illustra altresì l'articolo 12, sui divieti e sulle sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica, l'articolo 13, inerente alle disposizioni transitorie, nonché l'articolo 14, concernente le disposizioni finanziarie, la tenuta e la pubblicità dell'elenco nazionale delle guide turistiche.

In ultima analisi, precisa che sono abbinate al disegno di legge n. 833 tre proposte di iniziativa parlamentare: il disegno di legge n. 412, a prima firma del senatore Croatti, il disegno di legge n. 687, a prima firma del senatore Centinaio, e il disegno di legge n. 749 del senatore Garavaglia. Al riguardo, segnala infine che i disegni di legge nn. 412 e 749 si compongono di 14 articoli e recepiscono in sostanza il testo unificato elaborato nella scorsa legislatura dalla 10ª Commissione, mentre il disegno di legge n. 687 consta di 7 articoli.

Domanda infine l'orientamento dei Commissari sull'eventualità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene utile svolgere un numero contenuto di audizioni, quanto meno di quelle più rappresentative del settore.

Il presidente [DE CARLO](#) propone pertanto di fissare un termine, riservandosi comunque di valutare le audizioni da svolgere sulla base delle richieste pervenute, preannunciando l'intenzione di acquisire i documenti scritti da parte di eventuali esperti.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) puntualizza che ciascun Gruppo può avanzare le richieste che ritiene opportune.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*), pur condividendo l'impostazione del Presidente, segnala che su alcuni territori, come quello campano, sono presenti numerose associazioni in corrispondenza dei diversi siti archeologici.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) concorda con l'avvio di un ciclo di audizioni, in un numero congruo, limitato alle principali associazioni.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*), riallacciandosi a quanto affermato dal senatore Nave, fa notare che, ad esempio, per il parco archeologico del Vesuvio, sono presenti circa dodici associazioni.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che tutte le richieste saranno prese in considerazione e valutate anche in relazione all'andamento dei lavori.

La Commissione conviene quindi di svolgere un ciclo di audizioni e di fissare alle ore 12 di mercoledì 27 settembre il termine per far pervenire eventuali proposte.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore ha predisposto uno schema di risoluzione su cui intende confrontarsi, per le vie brevi, con il Governo.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) domanda se non sia opportuno che anche i Gruppi ricevano contestualmente il suddetto schema di risoluzione, onde avviare un dialogo su proposte concrete.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver puntualizzato di aver avanzato una proposta meramente operativa, non ha obiezioni alla richiesta del senatore Martella. Domanda quindi al relatore la disponibilità a trasmettere informalmente lo schema di risoluzione anche ai Commissari.

Il relatore [POGLIESE](#) (FdI) si dichiara disponibile a confrontarsi in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 58

La 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità; osservato che l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), recepisce l'articolo 1, numero 4), della direttiva 2021/2118, la quale al paragrafo 3 prevede la facoltà, per gli Stati membri, di derogare all'obbligo assicurativo i veicoli ritirati dalla circolazione in via temporanea o permanente, a condizione che sia stata avviata una procedura amministrativa formale o sia stata adottata un'altra misura verificabile conformemente al diritto nazionale;

valutata la necessità di introdurre specifiche deroghe all'obbligo di assicurazione per i veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del Codice della strada (CDS), e per quelli con una immatricolazione ultratrentennale;

considerato che tali veicoli rappresentano infatti un bene del patrimonio culturale del Paese che deve essere tutelato;

rilevato che le competizioni sportive sono assoggettate ad una disciplina specifica, in osservanza all'articolo 1, numero 2), lettera *b*), della direttiva e pertanto ad esse non dovrebbe essere applicato l'articolo 122, comma 1-ter, del Codice delle assicurazioni private (CAP);

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si valuti l'opportunità di inserire, per ragioni di coordinamento sistematico tra la normativa di settore - Codice delle assicurazioni private e Codice della strada - la contitolarità della proposta per l'adozione dell'apposito decreto ministeriale, previsto all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), numero 2), capoverso "rrr", numero 3), da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Detta disposizione inserisce nella definizione di veicolo anche i veicoli elettrici leggeri, da individuare con apposito decreto su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (oltre che del Ministro dell'interno). L'oggetto del decreto, oltre ad investire profili attinenti all'ambito assicurativo, di pertinenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, riguarda altresì e in via prioritaria anche fondamentali aspetti attinenti al profilo meramente tecnico concernenti la individuazione dei veicoli elettrici leggeri, la cui competenza è rimessa istituzionalmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per cui sarebbe più corretto che entrambi i Ministeri fossero

coproponenti;

2. si valuti altresì l'opportunità di sostituire dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del presente schema di decreto le parole "denominato preventivatore" con la locuzione "di cui al regolamento IVASS previsto dal comma 3 dell'articolo 132-*bis*", in quanto lo strumento per la preventivazione pubblica già realizzato e attualmente in uso - che è pienamente allineato alle caratteristiche indicate nel nuovo articolo 132.1 CAP - è invece denominato "Preventivass" e a tale denominazione (adottata con il regolamento IVASS n. 51/2022, emanato sulla base della delega contenuta nel comma 3 dell'articolo 132-*bis* del CAP) sono collegati tutti i domini acquistati e registrati su internet, nonché il marchio registrato per la tutela giuridica all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Ne conseguirebbe pertanto che la nuova e diversa formulazione, come prevista nello schema di decreto, potrebbe generare profili di criticità, comportando, inevitabilmente, la necessità di: registrare il nuovo marchio, verificando l'eventuale disponibilità di una denominazione rispondente alla previsione normativa; modificare tutte le definizioni rese dall'applicazione pubblica; modificare tutta la documentazione di preventivazione delle imprese; modificare il citato regolamento IVASS n. 51;

3. si valuti la necessità di prevedere, per i possessori di veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60 del Codice della strada e per quelli con una immatricolazione ultratrentennale, se non circolanti, la deroga all'obbligo di assicurazione;

4. si valuti di prevedere che l'obbligo di assicurazione possa essere assolto attraverso la sottoscrizione di "polizze multiveicolo", ovvero quelle polizze in base alle quali la guida (di un unico mezzo in un dato momento) è limitata all'assicurato e ad alcune persone indicate nella polizza stessa;

5. si voglia specificare che l'articolo 122, comma 1-*ter*, del CAP, come inserito dallo schema di decreto legislativo in esame, non si applica alle competizioni sportive, in quanto soggette ad una specifica disciplina;

6. al fine di semplificare le procedure a carico degli utenti, si valuti di modificare la disciplina che regola la sospensione dell'assicurazione RCA, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), specificando al comma 2, che la sua durata complessiva non possa superare i dodici mesi rispetto all'annualità assicurativa e, al comma 3, che la stessa sospensione sia attivata dalla data indicata dal soggetto legittimato nella formale comunicazione di cui al comma 2, della quale l'impresa fornisce ricevuta.

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 65 (ant.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 65

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Orario: dalle ore 11 alle ore 13,30

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA RETAILER
ELETTRODOMESTICI SPECIALIZZATI (AIRES), DI FEDERDISTRIBUZIONE,
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI CONSUMATORI (ANCC COOP),
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COOPERATIVE DETTAGLIANTI (ANCD CONAD), DI
ASSARMATORI, DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MEDIATORI AGENTI D'AFFARI (FIMAA),
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI (FIAIP),
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CHIRURGIA ESTETICA FUNZIONALE DELLA FACCIA
(AICEFF), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA (AICPE), DEL
CONSORZIO DEL COMMERCIO DIGITALE ITALIANO (NETCOMM), DEL GRUPPO
ORGANIZZATO INDIPENDENTE AMBULANTI (GOIA FENAPI), DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE AMBULANTI (ANA UGL), DELL'UNIONE BATTITORI AMBULANTI TORINESI
(UBAT), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENDITORI AMBULANTI (ANVA
CONFESERCENTI), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA VENDITORI AMBULANTI (FIVA
CONFCOMMERCIO) E DI ASSOPOSTALE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 795 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2022)*

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 68 (ant.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(795\)](#) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver brevemente riepilogato l'iter del provvedimento, constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale. Dichiarata pertanto conclusa la predetta fase procedurale.

Ricorda quindi che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno era stato originariamente fissato per lo scorso 3 ottobre, alle ore 12.

Nel rammentare che il Gruppi erano già stati avvisati per vie informali, propone quindi di posticipare il predetto termine per la giornata di domani, giovedì 5 ottobre, sempre alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) si riserva di esplicitare la posizione della propria parte politica in sede di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(833\)](#) Disciplina della professione di guida turistica

[\(412\)](#) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

[\(687\)](#) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

[\(749\)](#) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), nel riepilogare l'iter dei disegni di legge in titolo, ricorda che nella giornata di domani avranno luogo, in sede di Ufficio di Presidenza, le audizioni di rappresentanti delle principali associazioni, secondo le richieste dei Gruppi.

Tiene a precisare che l'elenco delle audizioni è stato limitato ai soggetti più rappresentativi, mentre eventuali, ulteriori soggetti, proposti dai Gruppi ovvero da singoli commissari, potranno comunque far pervenire contributi scritti. Considerata la scarsa partecipazione registrata alle ultime audizioni tenute

dalla Commissione, occorre dunque stabilire criteri di razionalizzazione dei lavori.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), nel concordare con i rilievi formulati dal Presidente, domanda se eventuali contributi scritti fatti pervenire da altri soggetti siano comunque accessibili a tutti i commissari.

Il presidente [DE CARLO](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Anche il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) concorda con quanto poc'anzi rilevato dal Presidente, precisando che la propria parte politica si adopererà per garantire la presenza dei propri commissari alle audizioni svolte dalla Commissione.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) propone, in qualità di relatore sui provvedimenti, di assumere il testo del disegno di legge n. 833, collegato alla manovra di finanza pubblica, quale base del prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 833, assunto quale testo base, per il prossimo 11 ottobre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) pone l'accento sulla particolare gravità della situazione che interessa la *ex* società Ilva, osservando che sarebbe quanto mai opportuna un'audizione del ministro Urso sul punto. Tale richiesta, peraltro, sarebbe stata già avanzata anche presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati.

Il presidente [DE CARLO](#) precisa che - compatibilmente con i lavori e la disponibilità del Ministro - la Presidenza si adopererà affinché l'audizione possa avvenire congiuntamente con la X Commissione della Camera.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea, e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) dà conto di una proposta di risoluzione a sua firma, pubblicata in allegato.

Il presidente [DE CARLO](#), nell'osservare che il testo presentato dal relatore rappresenta una completa ed efficace sintesi delle osservazioni fatte pervenire informalmente dai Gruppi, propone di rinviare momentaneamente l'esame degli atti comunitari in titolo al fine di consentire ai commissari di esaminare nel dettaglio la proposta di risoluzione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

L'esame congiunto è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [AMIDEI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, per i profili di competenza, segnalando

innanzitutto l'articolo 2, che interviene sulla tipologia di interventi nazionali e regionali diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia, prevedendo la necessità di una preparazione e aggiornamento professionali non solo del personale sanitario, ma anche di quello della ristorazione, del turismo e alberghiero, nonché degli operatori di imprese alimentari che producono e somministrano alimenti destinati direttamente al consumatore finale. Di interesse anche l'articolo 4, che interviene sulle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del Fascicolo sanitario elettronico, predispongano l'attivazione, tramite le tessere sanitarie, dell'acquisto dei prodotti senza glutine nelle farmacie e presso tutti gli esercizi commerciali. Viene altresì stabilito che tutti gli esercenti del settore dei servizi dell'ospitalità e della ristorazione che operano nel privato o in luoghi pubblici, i distributori automatici di alimenti ovunque collocati, le compagnie di trasporti ferroviari e le compagnie aeree operanti in Italia devono garantire un'offerta di prodotti privi di glutine, sia dolci sia salati privi di contaminazione, anche confezionati.

L'articolo 5, infine, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbano provvedere non solo all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori, ma anche all'inserimento nei programmi degli istituti tecnici e professionali rivolti agli operatori della ristorazione e della ricettività. In particolare, nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte agli operatori del settore alimentare, nei corsi per il rilascio dell'HACCP, è previsto un modulo obbligatorio specifico per l'informazione e la formazione sul processo dell'intera filiera, nelle fasi che vanno dall'acquisto delle materie prime, allo stoccaggio, alla lavorazione e preparazione senza contaminazione, alla conservazione, alla distribuzione, alla somministrazione, nonché al trasporto delle materie prime, dei prodotti e dei pasti senza glutine, ivi comprese le norme riguardanti l'igiene del personale e le relative modalità operative.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) constata che nessuno intende intervenire, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame, in qualità di relatore, il presidente [DE CARLO](#) (Fdl), osservando che esso è finalizzato fra l'altro a celebrare il centenario della fondazione della città di Latina sul piano nazionale e internazionale, realizzare un piano strutturato di azioni che abbia una ricaduta diretta e duratura nella definizione di un'innovativa offerta culturale (di matrice turistica, architettonica e artistica, ambientale e territoriale), e rafforzare, attraverso il centenario, l'integrazione delle Città Nuove del Novecento dell'agro pontino (come leva per una nuova offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale).

Nel dettaglio, l'articolo 2 reca gli obiettivi delle iniziative, tra i quali spiccano la definizione di un programma di azioni in grado di consentire una realizzazione duratura e innovativa dell'offerta culturale di matrice turistica e territoriale e la promozione dell'integrazione ambientale e turistico-ricettiva dell'offerta tesa a un rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche, al fine di un rinnovato posizionamento competitivo del sistema territoriale locale.

In base all'articolo 3, è poi istituito il Comitato promotore «Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, o da un suo delegato, dal Ministro dell'istruzione e del merito, o da un suo delegato, dal Ministro dell'università e della ricerca, o da un suo delegato, dal Ministro del turismo, o da un suo delegato, dal Presidente della regione Lazio, o da un suo delegato e dal sindaco di Latina, o da un suo delegato.

Di interesse anche l'articolo 4, che istituisce la Fondazione «Latina 2032», con il compito di perseguire

le finalità e gli obiettivi della legge, l'articolo 5 attribuisce al Ministro della cultura il compito di adottare l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione «Latina 2032» tramite decreto, mentre l'articolo 6 disciplina il patrimonio della Fondazione.

Per quanto attiene, da ultimo, agli oneri finanziari, l'articolo 7 prevede un contributo annuale al Comitato di 1 milione di euro annui per gli anni dal 2024 al 2032.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire - né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto - la proposta di parere favorevole viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Ripresa e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 4*)

Riprende l'esame congiunto, precedentemente sospeso.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) esprime un avviso favorevole sulla proposta di risoluzione del relatore, compiacendosi per il recepimento della quasi totalità delle proposte avanzate dalla propria parte politica e sottolineando la particolare valenza di un pronunciamento unanime sugli atti comunitari iscritti all'ordine del giorno.

Anche la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) esprime compiacimento per la ricezione, nella proposta di risoluzione presentata dal relatore, di quasi tutte le proposte formulate dal proprio Gruppo e preannuncia il voto favorevole.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime, del pari, avviso favorevole sulla proposta di risoluzione presentata dal relatore.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la proposta di risoluzione predisposta dal relatore Pogliese viene infine, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva con soddisfazione l'unanimità dei consensi.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente [DE CARLO](#) propone di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della presente seduta, al fine di approfondire alcune questioni relative all'organizzazione dei lavori della Commissione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,25.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2023) 160 DEFINITIVO E SUL
DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2023) 165 DEFINITIVO
(*Doc. XVIII, n. 4*)**

La 9ª Commissione,

[esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti \(UE\) n. 168/2013, \(UE\) 2018/858, \(UE\) 2018/1724 e \(UE\) 2019/1020 \(COM\(2023\) 160 definitivo\);](#)

esaminata altresì la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione (COM(2023) 165); premesso che la proposta di regolamento persegue l'obiettivo di rafforzare la catena di valore delle materie prime critiche nell'Unione europea nelle fasi di estrazione, raffinazione, trasformazione e riciclaggio; di diversificare le importazioni di materie prime critiche dell'Unione per ridurre le dipendenze strategiche; di migliorare la capacità europea di monitorare e attenuare i rischi attuali e futuri di perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche; di garantire la libera circolazione delle materie prime critiche sul mercato unico assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente attraverso il miglioramento della loro circolarità e sostenibilità; rilevato che:

- al fine di garantire che, entro il 2030, le capacità dell'Unione per ciascuna materia prima strategica aumentino in modo significativo, la proposta iniziale prevedeva i seguenti obiettivi quantitativi, pur non vincolanti, in particolare: almeno il 10 per cento del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione dovrà essere estratto in Europa; almeno il 40 per cento del consumo annuo europeo dovrà essere lavorato in Europa; almeno il 15 per cento del consumo annuo UE dovrà provenire dal riciclo; un massimo del 65 per cento di approvvigionamento di qualsiasi materia prima strategica potrà dipendere da un unico Paese terzo;
 - a tale scopo, la proposta di regolamento individua 16 materie prime strategiche e 34 materie prime critiche i cui elenchi, secondo la proposta originaria, avrebbero dovuto essere riesaminati almeno ogni quattro anni;
- osservato inoltre che:
- secondo il rapporto finale della Commissione europea sulle materie prime critiche del 2023, per molte di esse alcuni Paesi raggiungono o quasi il monopolio dell'estrazione o della trasformazione a livello globale, a partire dalla Cina, che ha il monopolio nella trasformazione di disprosio, erbio, europio, gadolinio, olmio, lutezio, terbio, tulio, itterbio e ittrio, e rappresenta oltre l'80 per cento della trasformazione di cerio, gallio, germanio, lantanio, magnesio, neodimio, praseodimio, samario e tungsteno;
 - secondo lo studio previsionale "Analisi della catena di approvvigionamento e previsione della domanda di materiali in tecnologie e settori strategici nell'UE" del 2023 della Commissione europea, che analizza la necessità delle materie prime critiche per 15 tecnologie chiave, la maggior parte delle materie prime critiche è richiesta per l'industria aerospaziale e della difesa, per l'industria ad alta intensità energetica, per l'industria elettronica, per l'industria della mobilità e automobilistica e per l'industria delle energie rinnovabili, mentre le materie prime più richieste in assoluto sono alluminio, rame, nichel, silicio metallico e manganese;
 - le considerevoli fluttuazioni dei prezzi delle materie prime critiche degli ultimi anni, registrate dalle principali organizzazioni economiche internazionali e dovute prima ai tagli alla produzione globale a causa della crisi pandemica, e poi alla ripresa, che ha avuto come conseguenza un importante rimbalzo dei prezzi, hanno ulteriormente esacerbato le tensioni politiche legate all'approvvigionamento delle materie prime;

valutato che le discussioni sulla proposta di regolamento nel Consiglio dell'Unione europea sono iniziate il 29 marzo 2023 e si sono concluse il 30 giugno 2023 con l'adozione di un testo di compromesso che ha tenuto conto delle diverse richieste degli Stati membri; sottolineata l'importanza dei successi negoziali ottenuti dall'Italia nella stesura del testo di compromesso, con riferimento all'inserimento dell'alluminio nella lista delle materie prime strategiche - analogo all'emendamento 5 adottato dal Parlamento europeo -, alla riduzione dei tempi di aggiornamento delle liste delle materie prime strategiche da 4 a 3 anni, alla previsione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, di obiettivi quantitativi riferiti alla singola materia prima critica, all'inserimento del considerando 9 riferito ai rottami ferrosi - parallelo al nuovo articolo 3a sulle materie prime strategiche secondarie introdotto dal Parlamento europeo -, alle proposte relative a misure specifiche per promuovere il riciclo, la sostituzione, il mercato delle materie prime critiche secondarie e alla cancellazione del paragrafo 4 dell'articolo 19 relativo alla pubblicazione dei dati dello

stress test e delle altre informazioni relative all'attività di monitoraggio;

considerato che nel corso di esame del provvedimento da parte del Parlamento europeo esso ha ribadito di innalzare dal 40 al 50 per cento, rispetto al consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione, l'obiettivo della capacità di trasformazione, comprese tutte le fasi di lavorazione intermedie, e ha proposto che fino al 20 per cento possa essere sviluppato nell'ambito di partenariati strategici nei mercati emergenti e nei Paesi in via di sviluppo;

ritenuto che il miglioramento dell'efficienza del riciclo dei rifiuti contenenti materie prime critiche può spingere maggiormente il tessuto produttivo europeo verso il paradigma dell'economia circolare e al contempo mitigare i rischi dell'approvvigionamento, consentendo alle imprese europee di recuperare dai propri rifiuti parte delle risorse richieste;

preso atto con favore che, nel corso dei negoziati, si sia deciso di innalzare l'obiettivo relativo alle attività di riciclo dal 15 per cento al 20 per cento, tanto più che l'Italia possiede una importante attività di recupero;

valutato tuttavia che, attualmente, l'Italia non ha al momento alcuna attività mineraria e una capacità molto limitata di raffinazione, ma, secondo i dati di istituti quali *Minerals Intelligence Network for Europe*, nel nostro Paese sono presenti importanti giacimenti di antimonio, barite, cobalto, fluorite, grafite naturale e tungsteno, oltre a bauxite, stronzio e titanio;

considerato altresì che una strategia completa non può non includere iniziative a sostegno della ricerca sulle tecnologie alternative che richiedano un impiego inferiore di materie prime critiche per essere realizzate, al fine di contribuire alla riduzione della domanda di tali materie prime da parte del mercato europeo;

condivise le proposte relative agli ulteriori correttivi da apportare al testo esposti dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* in audizione, riferibili alla presenza di indicazioni chiare sulle clausole socio-ambientali; alla necessità di rafforzare ulteriormente le già significative capacità italiane per il riciclo dei materiali, [all'inserimento del neon e l'intera filiera del silicio fino al polisilicio all'interno della lista delle materie prime critiche e strategiche e all'inserimento del fosforo tra le materie strategiche](#); all'opportunità di favorire la creazione di gruppi industriali di dimensione europea capaci di competere sui mercati globali; all'opportunità di inserire nell'articolato disposizioni *ad hoc* per prevedere risorse finanziarie adeguate al finanziamento delle politiche pubbliche necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento;

ribadita la necessità di contribuire in modo fattivo ad una pronta adozione del regolamento, alla luce dei lavori presso le Istituzioni europee;

tenuto conto delle numerose audizioni svolte;

esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo a supportare l'approvazione della proposta di regolamento, tenendo conto delle seguenti osservazioni:

1. sebbene i *target* previsti dal regolamento non siano vincolanti, in linea generale, occorre valutare con attenzione se il termine del 2030 rappresenti un orizzonte entro il quale vi è la possibilità concreta di raggiungere gli obiettivi fissati dal regolamento, soprattutto per quanto riguarda il *target* della raffinazione dal 40 per cento al 50 per cento;
2. si reputa prioritario incentivare maggiormente il riciclo dei rifiuti contenenti le materie prime rare, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in un arco temporale di breve/medio periodo rispetto a quello per attività estrattive e dare ulteriore attuazione al principio dell'economia circolare;
3. si ritiene necessario l'inserimento del neon e l'intera filiera del silicio fino al polisilicio all'interno della lista delle materie prime critiche e strategiche e all'inserimento del fosforo tra le materie strategiche;
4. se da un lato appare necessario verificare le condizioni per l'aumento della produzione interna, ove possibile accelerando le procedure autorizzative, privilegiando le attività estrattive che sorgano su siti esistenti e che prevedano, in parallelo, iniziative di risanamento ambientale, al contempo dovrebbero essere valutate forme di collaborazione con Paesi *partner* affidabili che detengono risorse minerarie, a partire dagli Stati che hanno intenzione di essere inclusi nell'allargamento dell'Unione europea;
5. appare necessario inserire nell'articolato disposizioni che prevedano risorse finanziarie adeguate al

finanziamento delle politiche pubbliche volte al raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento, tra le quale si sottolinea l'importanza di sostenere la ricerca sulle materie prime e sulle tecnologie di riciclo e recupero;

6. occorre chiarire quali tra i progetti che saranno dichiarati strategici - di estrazione e di lavorazione - potranno essere ritenuti di superiore interesse nazionale e accedere non solo ad un'accelerazione delle procedure autorizzative, ma anche a strumenti finanziari in grado di rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale;

7. si ritiene necessario adoperarsi per rafforzare le iniziative esistenti a livello nazionale e comunitario finalizzate alla ricerca e sviluppo di tecnologie alternative che abbiano bisogno di un minore impiego di materie prime critiche per essere realizzate, consentendo al mercato europeo di ridurre la domanda di tali risorse;

8. si reputa opportuno mettere al centro della politica industriale del nostro Paese, con apposite iniziative e piani di intervento, la questione della sicurezza dell'approvvigionamento delle materie prime critiche, quale elemento fondamentale per lo sviluppo e la competitività del nostro sistema economico e del benessere dei cittadini;

9. si reputa opportuno sostenere presso le Istituzioni europee ed internazionali tutte le iniziative necessarie per contrastare i rischi dell'approvvigionamento delle materie prime critiche e ad attivare, sia nell'ambito degli strumenti di politica estera comune quali i partenariati strategici, sia unilateralmente, tutte le iniziative diplomatiche necessarie al fine di raggiungere o facilitare accordi sull'approvvigionamento di materie prime critiche con Paesi terzi, avendo cura di sostenere lo sviluppo locale di tali Paesi in chiave ambientalmente sostenibile.

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 69 (pom.) del 10/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023

69ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il Made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 1-bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso\)](#) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) riferisce sul Documento in titolo, specificando che esso reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Tali atti prevedono, rispetto al quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2023, un incremento sia del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni sia del valore strutturale del medesimo tasso, dal quale sono escluse le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica. Per tali incrementi, proposti dagli atti in esame, è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

Evidenzia che la motivazione della proposta fa riferimento all'esigenza di adottare misure in relazione al rallentamento del quadro macroeconomico nazionale, al peggioramento delle prospettive di crescita a livello globale, a una crescita del livello dei prezzi ancora sostenuta, la quale incide sia sul potere di acquisto delle famiglie sia sulla competitività delle imprese.

Rispetto all'andamento tendenziale - prosegue il relatore - le suddette proposte di variazione determinano una disponibilità di risorse per l'adozione di nuovi interventi per l'anno in corso e per gli anni 2024 e 2025. Per l'anno 2026, invece, i nuovi valori proposti, benché superiori a quelli del suddetto precedente quadro programmatico, sono inferiori al livello tendenziale.

Riguardo all'impiego delle risorse che si rendono così disponibili, la Nota di aggiornamento (NADEF) in esame e l'annessa Relazione indicano che: quelle relative al 2023 saranno in particolare destinate, mediante decreto-legge, all'anticipo della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione dei trattamenti pensionistici, a misure per il personale delle pubbliche amministrazioni e alla gestione dei flussi migratori. Le maggiori risorse relative agli anni 2024 e 2025 saranno utilizzate, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, per l'adozione di misure di riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro, per l'attuazione della prima fase della riforma fiscale, per misure di sostegno delle famiglie e della genitorialità, per la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico

impiego, con particolare riferimento al settore della sanità, per il potenziamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per il rifinanziamento di altre misure già previste per gli anni precedenti.

Ricorda inoltre che, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge, tra gli altri: Misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *Made in Italy* (Atto Camera 1341); Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Atto Camera 1406); Misure in materia di tecnologie innovative; Misure in materia di politiche spaziali e di sostegno all'industria spaziale; Disciplina della professione di guida turistica (Atto Senato 833); Misure per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale; Misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli.

Fa presente conclusivamente che, in termini quantitativi, il nuovo quadro programmatico proposto prevede: un incremento del prodotto interno lordo (PIL) pari allo 0,8 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2024, all'1,4 per cento nel 2025 e all'1,0 per cento nel 2026; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL pari al 5,3 per cento per l'anno in corso, al 4,3 per cento per il 2024, al 3,6 per cento per il 2025 e al 2,9 per cento per il 2026; un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale, come detto, sono escluse dal computo le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica) pari al 5,9 per cento per l'anno in corso, al 4,8 per cento per il 2024, al 4,3 per cento per il 2025 e al 3,5 per cento per il 2026; un tasso di disoccupazione pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 7,3 per cento per il 2024, al 7,2 per cento per il 2025 e al 7,1 per cento per il 2026.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale individua il dato centrale di criticità nella scarsa crescita del prodotto interno lordo (PIL), che non eguaglierà le attese del Governo. Pur considerato nel contesto di una situazione di difficoltà a carattere globale, tale dato, a suo giudizio, pone in evidenza una crisi marcatamente italiana.

Sottolinea poi il calo delle esportazioni e la forte riduzione del potere di acquisto dei cittadini, resi maggiormente preoccupanti da uno scenario internazionale incerto ed instabile, anche a seguito dei recenti accadimenti medio-orientali. Ritiene, al riguardo, che gli investimenti pubblici rappresentino la via da seguire sia per contrastare la declinante crescita del PIL sia per scongiurare l'aumento dell'inflazione.

Menziona, quindi, alcune considerazioni del Ministro dell'economia e delle finanze, nelle quali, in merito al ricorso al *Superbonus*, si attribuisce a interventi normativi successivi all'istituzione della misura l'incapacità del sistema di assorbire l'elevata quantità di crediti d'imposta che si sono progressivamente originati. Sulla base delle dichiarazioni del Ministro - prosegue la senatrice - tali misure, prorogate con la legge di bilancio 2022 fino al 2025, sia pure con aliquote decrescenti nel tempo, hanno condotto a una inarrestabile dinamica nelle adesioni al *bonus*. Le suddette dichiarazioni smentirebbero, secondo la senatrice, quanto asserito dalla Presidente del Consiglio dei ministri circa gli incrementi di spesa causati dalla istituzione del *Superbonus*.

Lamenta altresì che il Documento in esame si intesti elementi chiave per lo sviluppo del Paese, che in realtà sono stati introdotti e sostenuti dai Governi precedenti. Fa riferimento in proposito al processo di digitalizzazione, che in passato ha costituito competenza di uno specifico Dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio, soppresso dall'attuale Governo.

Dopo aver richiamato l'attenzione sulla necessità di dare seguito ad alcuni atti di indirizzo delle Istituzioni europee, tra i quali, in particolare, le indicazioni da seguire per la stabilità del Medio Oriente, preannuncia conclusivamente il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere della maggioranza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) formula una proposta di parere favorevole sul Documento in titolo.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), nell'illustrare a nome del Gruppo uno schema di parere contrario sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato, pone in evidenza le ragioni della contrarietà del proprio Gruppo al Documento in esame.

Rileva criticamente, innanzitutto, che la NADEF è stata trasmessa alle Camere in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge di contabilità pubblica, comprimendo in tal modo l'*iter* di esame del Documento e la possibilità di approfondirne i contenuti nelle Commissioni di merito.

Ritiene inoltre che il Documento sia condizionato dalle promesse elettorali dei partiti di maggioranza e ne lamenta la carenza di visione riguardo alle politiche di sviluppo economico del Paese, facendo specifico riferimento al mancato sostegno ai redditi e all'occupazione, all'aumento delle sacche di povertà e delle disuguaglianze sociali, all'indebolimento della domanda interna, alla crisi energetica, con le pesanti ricadute sulle imprese e sui cittadini.

Nell'esprimere la propria preoccupazione per il fatto che la Nota costituisce la tappa preliminare rispetto alla legge di bilancio, pone in luce le criticità connesse alle quattro prioritarie direttrici di finanziamento degli interventi: l'incremento dell'indebitamento netto; la *spending review*; le privatizzazioni di partecipate pubbliche, a suo giudizio non adeguatamente precisate e irrealistiche; i tagli alle detrazioni fiscali per finanziare la prima parte dell'attuazione della riforma fiscale e il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. Manifesta, in particolare, la sua preoccupazione per il mancato sostegno alla sanità pubblica, nonostante le richieste delle Regioni.

Passando agli ambiti di competenza della Commissione, reputa che, in tema di politica industriale, la Nota confermi il *trend* degli ultimi tempi, caratterizzato da un vuoto di iniziativa e da proposte inefficaci. Menziona, al riguardo la gestione delle vicende relative agli stabilimenti *ex Ilva*, alla Tim e ad ITA/Alitalia e, da ultimo, quello relativo alla Magneti Marelli. Fa cenno, infine, al mancato insediamento di un importante stabilimento Intel che avrebbe rappresentato un'occasione di straordinario sviluppo per le regioni Veneto e Piemonte. Da tali vicende emerge, a suo parere, che il Governo ha rinunciato a svolgere una funzione di presidio e di rilancio di settori strategici per l'economia del Paese.

Dichiara di non ravvisare passi in avanti in materia di politiche di contrasto all'inflazione, specificando che la diversificazione degli approvvigionamenti e delle fonti energetiche, necessaria a sostenere la competitività del sistema economico produttivo, risulta ferma al lavoro svolto dal Governo Draghi. Lamenta, infine, la mancata assunzione di misure concrete per contrastare il caro-vita, sul quale incide in misura rilevante il forte incremento dei prezzi dei beni agro-alimentari. Al riguardo, evidenzia che la Nota, in materia di agricoltura, si limita a preannunciare due disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2024-2026, il primo recante misure, non ben definite, per la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale, e il secondo recante misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli.

Ricorda, infine, in materia di commercio, il preoccupante *trend* negativo per gli esercizi del commercio al dettaglio. Per tutte queste motivazioni, dichiara, a nome del Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Non essendovi altre richieste d'intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata, con conseguente preclusione della votazione del parere contrario del Gruppo del Partito democratico.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione finanze.

Segnala, per quanto di competenza, che l'articolo 7 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si tratta in particolare: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per

cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 e nella misura del 35 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno.

Pone in evidenza, inoltre, l'articolo 15, che integra la disciplina dettata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003 e consente di prorogare il termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*.

Conclude preannunciando l'intenzione di esprimere una proposta di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione affari costituzionali.

Ricorda che il provvedimento modifica la legge n. 101 del 2011, il cui titolo attuale è: "Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo". Tale Giornata nazionale ricorre il 9 ottobre di ogni anno, anniversario della tragedia del Vajont, di cui ieri sono decorsi i sessanta anni.

Chiarisce quindi che l'intenzione dei proponenti è di eliminare ogni riferimento all'«incuria», che sembrerebbe richiamare un errore scusabile o comunque accettabile. Pertanto, l'articolo 1 modifica il titolo della legge n. 101 del 2011, espungendo la parola: «incuria» e sostituendone il senso con l'espressione: «causati dall'uomo».

Altrettanto propone l'articolo 2, relativamente al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge. L'articolo 3, infine, detta la clausola temporale di entrata in vigore della legge.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), nell'esprimere il favore del proprio Gruppo per l'iniziativa in esame, dichiara di condividere la nuova denominazione della Giornata nazionale, in quanto essa coglie la consapevolezza del ruolo che può avere l'uomo.

Anche la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) si esprime favorevolmente al disegno di legge in titolo, manifestando apprezzamento per la tempistica di esame.

Interviene infine la senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*), la quale, dopo aver manifestato apprezzamento per la condivisione dell'iniziativa da parte delle altre forze politiche, reputa particolarmente rilevante che il Senato esprima un messaggio unanime.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 261 emendamenti e 5 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Informa altresì che la senatrice Murelli ha ritirato l'emendamento 7.0.14, il senatore Durnwalder ha ritirato gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2 e il senatore Gelmetti ha ritirato l'emendamento 10.0.20.

Comunica infine che la senatrice Floridia ha riformulato l'emendamento 1.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, ritirando contestualmente il testo originario.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le audizioni, come concordato in Ufficio di presidenza, si sono concluse e stanno pervenendo anche i documenti scritti richiesti ai soggetti che non sono stati auditi. Ricorda che è tuttora aperta la discussione generale.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) propone una posticipazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, fissato alle ore 12 di domani, 11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#), nell'evidenziare la necessità di procedere tempestivamente alla conclusione dell'esame, accoglie la richiesta, proponendo che tale termine sia posticipato alle ore 12 di giovedì 12 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sul disegno di legge n. [316](#), recante "Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne", il [PRESIDENTE](#) ricorda che non sono ancora pervenuti i pareri del Governo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MARTELLA, FRANCESCHELLI E GIACOBBE SUL DOCUMENTO N. LVII, N. 1-BIS - ALLEGATI I, II, III E IV - ANNESSO

La Commissione 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023;

premessi che,

il nostro Paese si trova a fronteggiare gli effetti congiunti di alcune grandi emergenze: le difficoltà economiche e sociali di lungo corso, che hanno coinciso con l'aumento di sacche di povertà e l'indebolimento della domanda interna; i cambiamenti in atto che stanno interessando le produzioni e i settori produttivi tradizionali della nostra economia, con ricadute sulle imprese e sull'occupazione; la crisi climatica, i cui effetti iniziano ad incidere pesantemente su ampie aree del territorio e su importanti comparti produttivi, a partire da quello agricolo; la crisi energetica, con pesanti ricadute su imprese manifatturiere e cittadini, e più in generale sulla tenuta economica del nostro Paese; la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, condizionata dalle promesse elettorali e da alcune delle problematiche del presente, risulta debole nel suo complesso e priva di visione riguardo le politiche di sviluppo economico del Paese nei prossimi anni, a fronte alle importanti sfide della transizione, e le politiche di sostegno dei redditi e dell'occupazione;

rilevato che,

la Nota è stata trasmessa alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica, comprimendo per tale via l'iter di esame del documento e la possibilità di approfondirne i contenuti nelle Commissioni di merito;

la Nota, risulta priva di alcuni elementi fondamentali previsti dall'articolo 10-*bis* della legge n. 196 del 2009, e in particolare, nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura manovra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima relative alle misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici. Presenta, altresì, gravi profili di incoerenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in quanto nella Relazione al Parlamento, di accompagnamento alla Nota, non è fatta menzione né agli eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento e alla definizione del nuovo livello di indebitamento netto programmatico in rapporto al PIL, in netto peggioramento rispetto a quanto previsto nel DEF 2023 - pari a -5,3 per cento nel 2023, -4,3 per cento nel 2024, -3,6 per cento nel 2025 e -2,9 per cento nel 2026, a fronte di un andamento tendenziale del rapporto deficit/PIL stimato al -5,2 per cento nel 2023, -3,6 per cento nel 2024, -3,4 per cento nel 2025 e -3,1 per cento nel 2026;

gli spazi finanziari che emergono dalla preoccupante differenza tra gli andamenti tendenziali e quelli programmatici aggiornati previsti nella Nota, sono pari a 3,2 miliardi di euro nel 2023, a 15,7 miliardi nel 2024, a 4,6 miliardi nel 2025 e a 3,8 miliardi nel 2026, e rappresentano una delle fonti prioritarie di copertura finanziaria della prossima legge di bilancio;

la scelta di innalzare l'indebitamento netto a tali livelli, oltre a non essere adeguatamente giustificato da ragioni di eccezionalità avviene nel momento in cui sono in corso le trattative in ambito UE per la riforma della *governance* europea, con conseguente indebolimento della nostra posizione nelle trattative, e risulta del tutto incoerente con i messaggi di "prudenza" sul fronte della finanza pubblica più volte sottolineati nella stessa Nota e nel DEF 2023;

a destabilizzare ulteriormente lo scenario contribuiscono le non meglio precisate "Privatizzazioni" di partecipate pubbliche, pari a circa 1 punto percentuale di PIL, da cui il Governo intende ricavare circa 20 miliardi di euro nel prossimo triennio da destinare all'ulteriore copertura finanziaria degli interventi della prossima legge di bilancio. Considerata la consistenza delle suddette cifre, appaiono evidenti sia i rischi e sia le conseguenze dell'ingresso nelle compagini azionarie in imprese di rilevante interesse strategico nazionale da parte di soggetti esteri;

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità dell'esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i cui riflessi sono evidenziati dall'andamento dello *spread*, in forte crescita rispetto a pochi mesi fa, e dall'aumento della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico. Situazione che rischia di esporre, tra l'altro, il Paese a possibili attacchi speculativi e all'abbassamento del *rating* sui titoli del debito pubblico;

preso atto che,

la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

- evidenzia per il 2023 un deciso rallentamento in corso dell'economia superiore alle attese dei mesi scorsi ed un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel 2024-2025 in netta controtendenza rispetto alle previsioni dei principali istituti e osservatori internazionali. Il quadro macroeconomico programmatico si discosta, infatti, da quello tendenziale per una stima della crescita del PIL più favorevole di +0,2 punti percentuali nel 2024 e di +0,1 punti percentuali nel 2025, cioè. Nel 2026, il tasso di crescita programmatico è previsto diminuire rispetto alle previsioni tendenziali di 0,2 punti attestandosi all'1 per cento;

- le variazioni della crescita nel 2024 e 2025 sono per lo più dovute agli interventi che il Governo intende predisporre nella prossima legge di bilancio e il maggiore contributo è affidato esclusivamente all'incremento della domanda interna (+1,3 punti percentuali), ossia ad un forte incremento dei consumi delle famiglie e degli ordinativi e del fatturato delle imprese che allo stato attuale non è suffragato da alcun segnale concreto;

- non si evidenzia, altresì, l'impatto del PNRR, come aggiornato dal Governo, sulla crescita del PIL e in relazione agli investimenti, il debole miglioramento nel 2024 e 2025 rispetto al quadro tendenziale non risulta adeguatamente motivato, tenendo conto dei ritardi che si stanno accumulando sul fronte del PNRR e dei previsti tagli di spesa in conto capitale da parte delle amministrazioni centrali; in relazione al quadro programmatico di finanza pubblica si prevede un forte peggioramento di tutti i principali indicatori sia rispetto alle previsioni tendenziali a legislazione vigente, sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF 2023. In particolare:
 - l'indebitamento netto è stato programmato per l'anno 2024 al 4,3 per cento, in sensibile peggioramento di 0,7 punti rispetto al tendenziale e di 0,6 punti percentuali rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso. Nel 2025 e nel 2026 è previsto al 3,6 per cento e al 2,9 per cento, in peggioramento di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni tendenziali;
 - l'indebitamento netto strutturale è programmato per l'anno 2024 al -4,8 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso (-4,1 per cento) sia rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (-4,0 punti percentuali. Si tratta di una "deviazione significativa" in ragione della quale il Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parlamento prevista dall'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
 - particolarmente preoccupante è il dato relativo al "Saldo primario", che presenta un percorso meno favorevole sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF di aprile scorso sia rispetto allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento. Il saldo primario, fatta eccezione per il periodo emergenziale determinato dal Covid-19, è stato negli scorsi anni sempre in terreno positivo consentendo al nostro Paese di acquisire credibilità sui mercati internazionali per capacità di controllo della nostra finanza pubblica. Con la Nota di aggiornamento in esame, al contrario, il quadro programmatico rileva un Saldo primario al -0,3 per cento nel 2024, in peggioramento sia rispetto al quadro programmatico del DEF di aprile scorso (+0,3 per cento), sia rispetto al quadro tendenziale a legislazione vigente (0,6 per cento);
 - con forte preoccupazione, tenuto conto dell'andamento dello spread e dei primi segnali di sfiducia dei mercati internazionali nei confronti del nostro Paese, il Governo stima nel quadro programmatico della Nota una spesa per interessi in sostanziale equilibrio rispetto allo scenario tendenziale e in lieve peggioramento rispetto allo scenario programmatico del DEF di aprile scorso, attestandosi al 4,2 per cento nel 2024, al 4,3 per cento nel 2025 e al 4,6 per cento nel 2026. Tali dati, tuttavia, tradotti in termini quantitativi, prefigurano una crescita della spesa per interessi dai 78,3 miliardi di euro del 2023 a circa 89 miliardi nel 2024, a 94,4 miliardi nel 2025 e a 103,5 miliardi nel 2026;
- sul fronte delle entrate, la Nota evidenzia un andamento nello scenario tendenziale in deciso peggioramento rispetto alle previsioni del DEF di aprile scorso, che peggiorerà ulteriormente in conseguenza degli interventi previsti a partire dalla prossima legge di bilancio. Nel solo anno 2023, l'andamento delle entrate peggiora di 1,1 punti percentuali, passando dal 48,9 per cento al 47,8 per cento, di 0,6 punti percentuali nel 2024 e nel 2025 (passando rispettivamente dal 47,7 al 47 per cento nel 2024 e dal 47,6 per cento al 46,6 per cento nel 2025), e di 0,8 punti percentuali nel 2026, passando dal 47,1 al 46,3 per cento nel 2026;
- sul fronte della spesa preoccupa, l'andamento della spesa che è prevista passare dal 53 per cento del 2023 al 49,4 per cento nel 2026. In tale contesto, emergono in tutta evidenza i preannunciati tagli alle amministrazioni centrali (oltre 2 miliardi di euro) e in particolare, il contributo che verrà richiesto sul fronte degli investimenti pubblici, dove una quota fino al 30 per cento verrà conseguita attraverso la riduzione delle voci di spesa in conto capitale e l'allarmante contributo posto a carico della spesa sanitaria. La Nota evidenzia infatti che, a legislazione vigente, la spesa sanitaria è prevista scendere dal 6,6 per cento del Pil del 2023, al 6,2 per cento nel 2024 e nel 2025 e al 6,1 per cento nel 2026, senza precisare alcunché in merito alla spesa programmata per tale settore. La Nota si limita a prevedere che la legge di bilancio 2024 provvederà agli stanziamenti, per il triennio 2024-2026, da destinare al personale del sistema sanitario;
- le prestazioni sociali in denaro, nello scenario a legislazione vigente, raggiunto il livello del 21,1 per

cento nel 2024, scenderanno nel biennio successivo rispettivamente al 20,9 per cento e al 20,8 per cento, con la spesa per pensioni ferma al 16 per cento nel 2024 e al 15,9 per cento nel biennio successivo. Su tali voci pesa, tuttavia, l'andamento dell'inflazione il cui andamento preventivato erode il valore reale delle prestazioni in denaro e delle pensioni;

il debito pubblico, secondo quanto evidenziato dalla Nota, non è previsto scendere ad un ritmo significativo nel periodo previsionale. In particolare, il percorso di decrescita del rapporto debito/Pil rallenta sensibilmente nel 2024 rispetto allo scenario tendenziale, attestandosi al 40,1 per cento, ad un livello superiore di 0,4 punti percentuali rispetto al tendenziale. Nel 2025 è previsto scendere al 139,9 per cento e nel 2026 al 139,6 per cento;

rilevato che,

la Nota evidenzia che la prossima manovra di bilancio poggia su quattro direttrici prioritarie di finanziamento degli interventi: 1) l'incremento dell'indebitamento netto di 15,7 miliardi nel 2024, di 4,6 miliardi nel 2025 e di 3,8 miliardi di euro nel 2026; 2) la *spending review* da cui sono attesi risparmi di spesa per circa 2 miliardi di euro; 3) le irrealistiche privatizzazioni per circa 20 miliardi di euro per il triennio 2024-2026; 4) i tagli alle detrazioni fiscali, non quantificati, per finanziare una prima parte della riforma fiscale, nonché i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, ivi compreso il rinnovo dei contratti del settore sanitario. Su tali coperture emergono evidenti dubbi di sostenibilità; l'impostazione della prossima manovra di bilancio, così come preannunciato nella Nota, non sembra orientata a risolvere le suddette criticità e non si preannunciano misure di stimolo della crescita e in grado di generare nuova occupazione;

la Nota si limita ad indicare come ambiti principali della prossima manovra, in termini d'impatto sulla finanza pubblica, il taglio contributivo (riduzione del cuneo fiscale) e gli stanziamenti per l'avvio della riforma del sistema fiscale e per supportare le famiglie più numerose. A questi si aggiungono gli stanziamenti da destinare al personale del sistema sanitario, gli incentivi per gli investimenti nel Mezzogiorno e le risorse per le politiche invariate, quali i rinnovi contrattuali della PA e le spese necessarie per preservare la continuità dei servizi pubblici;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza, a cui il DEF di aprile scorso affidava un sostanziale contributo alla crescita economica del Paese, è oggi fermo a causa dei reiterati e scomposti interventi del Governo e, nonostante i reiterati annunci, rischia di rinviare o perdere il conseguimento delle rate spettanti al nostro Paese, a partire dalla 4ª e 5ª rata. In conseguenza delle modifiche proposte al Piano, sono stati sottratti agli enti locali interventi per circa 13 miliardi di euro, con conseguente defianziamento di circa 42.000 progetti cantierabili, i cui effetti ricadranno sulle imprese edili e più in generale sulle imprese dell'indotto e su quelle manifatturiere;

per quanto di competenza della Commissione,

in tema di politica industriale, la Nota conferma il trend degli ultimi mesi caratterizzato da un vuoto di iniziativa e di proposte inefficaci, con ricadute che si prefigurano disastrose per il Paese. In particolare, su tale giudizio incidono pesantemente:

- la vicenda del mancato insediamento di un importante stabilimento Intel per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori che prevedeva un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel. Nel mese di gennaio 2023, il Governo in carica aveva pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia del suddetto impianto per la produzione di semiconduttori. Tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo (Germania, Polonia) e in Israele, mentre per quanto riguarda il nostro Paese i preannunciati impegni si sono tradotti in un nulla di fatto. Allo stato attuale, infatti, non si hanno più notizie sull'avvio degli importanti e preannunciati investimenti di Intel in Italia;

- la gestione delle vicende relative agli stabilimenti *ex-Ilva*, alla Tim e ad ITA/Alitalia, e da ultimo quello relativo alla Magneti Marelli, coinvolgono settori strategici per l'economia del Paese. Le scelte finora previste per ciascuna delle suddette vicende evidenzia una sostanziale rinuncia del Governo al

presidio, rilancio e salvaguardia di importanti imprese di interesse strategico nazionale, alcuni dei quali finiti nell'orbita di soggetti privati e Fondi esteri, con conseguenti probabili riflessi sulla perdita di migliaia di posti lavoro e di qualificati centri di produzione e di ricerca; nessun passaggio è dedicato al rilancio della competitività delle imprese e alla difficile situazione in cui si trovano migliaia di imprese operanti nei settori trainanti della nostra economia. Nel settore edilizio, numerose imprese edili sono in una difficile situazione di scarsa liquidità e ancora in attesa delle misure per lo sblocco della cessione dei crediti del superbonus. Nel settore dell'*automotive* e del relativo indotto, numerosi stabilimenti sono a rischio di chiusura e con essi migliaia di posti di lavoro; in materia di politiche di contrasto all'inflazione non si intravedono passi in avanti. Fra i fattori che più incidono all'incremento dell'inflazione, concorrono l'andamento dei prezzi energetici e delle materie prime, ormai a livelli insostenibili e perduranti. Su tale fronte, la diversificazione degli approvvigionamenti e delle fonti energetiche, necessaria a sostenere la competitività del nostro sistema economico produttivo, risulta ferma al lavoro svolto dal precedente Governo, senza sostanziali novità nel corso degli ultimi mesi. A fronte di tali difficoltà, la Nota preannuncia che il Governo intende ritirare gradualmente le misure di sostegno connesse agli aumenti dei prezzi dei beni energetici, in parte già messo in atto con il decreto legge n. 132 del 2023;

in materia di agricoltura, la Nota si limita soltanto a preannunciare due disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2024-2026, il primo recante misure, non ben definite, per la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale, e il secondo recante misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli. Nessuna indicazione viene fornita per il sostegno di un settore in forte difficoltà e ciò è tanto più grave alla luce dei dati (Istat) a consuntivo del 2022, anno in cui il valore aggiunto del settore, in controtendenza rispetto al resto dell'economia nazionale, è calato, in termini reali, dell'1,8 per cento così come il volume della produzione (-1,5 per cento) e il numero degli occupati (-2,1 per cento), con andamenti negativi per quasi tutte le principali coltivazioni, tra cui legumi, olio di oliva, cereali, a cui si accompagna una diminuzione del comparto zootecnico. I dati relativi al corrente anno prefigurano un leggero miglioramento ma con alcuni comparti produttivi in forte crisi come le coltivazioni di cereali e il vitivinicolo. A consuntivo di un anno di Governo, il settore è stato interessato da una serie di misure "spot" che nulla hanno a che vedere con le esigenze di sviluppo, modernizzazione e competitività;

sul "carovita" incide in misura rilevante il forte incremento dei prezzi dei beni agro-alimentari. Tale vicenda allarga in modo preoccupante la forbice tra vendita al dettaglio dei prodotti agroalimentari e i redditi conseguiti dagli imprenditori agricoli per la produzione di tali beni, progressivamente sempre più in calo, senza che siano stati adottati o previsti interventi correttivi a tutela della continuità operativa di questi ultimi;

sul fronte del commercio si segnala un preoccupante *trend* negativo per gli esercizi del commercio al dettaglio. Secondo i dati Istat, *il calo delle vendite a volume rilevato ad agosto, sia congiunturale che tendenziale è superiore alle stime. Per l'Italia, quella di agosto è la terza riduzione consecutiva dell'indice delle vendite a volume e la sesta su un totale di otto variazioni dall'inizio dell'anno. In tale frangente, il rallentamento dei consumi o la contrazione degli stessi riguardano vari segmenti della spesa e si ripercuotono in modo particolare sugli esercizi di piccole dimensioni, dove si registra anche il più alto tasso di chiusure di attività;*

tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [795](#)

G/795/1/9

[Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza

2022» (A.S. 795),

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022;

il predetto regolamento è finalizzato a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, stabilendo norme armonizzate volte a garantire, per tutte le imprese, che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti *gatekeeper* (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali;

considerato che:

per garantire il corretto dispiegamento delle dinamiche concorrenziali occorre tenere conto delle particolarità delle realtà industriali italiane e, soprattutto, dell'obiettivo ultimo del superamento del divario digitale;

tra gli obiettivi della Comunicazione della Commissione europea "*Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*" emerge in particolare la necessità dell'adeguamento delle piccole e medie imprese in termini di digitalizzazione;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dell'assegnazione di funzioni per l'esecuzione del citato regolamento (UE) 2022/1925, forme di promozione e tutela delle piccole e medie imprese che favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.

G/795/2/9

[Fallucchi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Maffoni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

l'infrastruttura cloud ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche scorrette in materia di licenze software potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), l'articolo 33, concerne il rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese presumendo la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità di dati;

in particolare, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adozione da parte dell'AGCM delle linee guida previste nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, al fine di garantire un rafforzamento della concorrenza

nei mercati digitali e favorire maggiori garanzie di accesso e di operatività sulle piattaforme digitali a tutte le imprese.

G/795/3/9

[Biancofiore](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

l'infrastruttura *cloud* ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche scorrette in materia di licenze *software* potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, all'articolo 33, vi è quello di disciplinare l'abuso di dipendenza economica da parte delle piattaforme digitali;

nello specifico, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adozione da parte dell'AGCM delle linee guida previste nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, al fine di garantire un rafforzamento della concorrenza nei mercati digitali e favorire maggiori garanzie di accesso e di operatività sulle piattaforme digitali a tutte le imprese.

G/795/4/9

[Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Liris](#), [Bucalo](#), [Russo](#), [Sallemi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure per l'adozione del piano di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale;

considerato che

ancora oggi alcune regioni del Centro-Sud presentano, però, addirittura un *deficit* infrastrutturale dovuto alla mancanza di linee ferroviarie ad alta velocità e a carenze della rete autostradale, che rendono difficili gli spostamenti verso questi territori e all'interno di essi;

recentemente alcune compagnie aeree hanno deciso di ridurre i collegamenti con alcuni scali aeroportuali;

nonostante gli sforzi compiuti dalle amministrazioni regionali, tali scelte stanno provocando inevitabili ripercussioni sul tessuto economico-produttivo dei diversi contesti territoriali coinvolti;

ritenuto inoltre che:

è di fondamentale importanza che nelle regioni del Mezzogiorno operino scali aerei capaci di

incrementare il numero di voli e di destinazioni, ciò al fine di garantire collegamenti efficienti che assicurino ai cittadini-utenti il diritto di mobilità sul territorio nazionale e dell'Unione europea, favorendo al contempo lo sviluppo economico e del turismo nelle aree interessate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere fin dalla prossima legge di bilancio adeguate risorse in favore degli aeroporti del Mezzogiorno, al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, mediante l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

G/795/5/9

[Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premesso che:

il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 52 del 2023 ha fissato i prezzi dei libri per la scuola primaria per l'anno scolastico 2023/24. I testi sono gratuiti e vengono consegnati agli studenti dietro presentazione della cedola libraria, i relativi costi sono a carico dei Comuni che ricevono per questo contributi statali;

il medesimo decreto ha altresì stabilito che: «Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'istruzione e del merito e degli Enti locali viene praticato uno sconto *non inferiore allo 0,25* per cento sul prezzo di copertina»;

la scontistica è cambiata negli anni: la circolare ministeriale n. 85 del 23 maggio 2000 prevedeva infatti che il prezzo era quello «risultante a seguito dello *sconto dello 0,25* per cento che, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acquisti a carico delle Pubbliche Amministrazioni, sarà effettuato da parte dei librai». Stesso dicasi per la circolare ministeriale n. 45 del 28 febbraio 2001;

sarebbe auspicabile il ritorno alla precedente previsione normativa, anche in considerazione del fatto che, mentre in quegli anni il margine che i librai ottenevano dagli editori era attorno al 25 per cento sul prezzo di copertina, oggi siamo ormai sotto al 10 per cento, per cui permettere di attivare corse al ribasso sui prezzi politici fissati dal Ministero, penalizza le librerie a vantaggio delle grandi piattaforme di acquisto *on-line*;

inoltre per la scuola primaria, dove come accennato in precedenza il costo dei libri è a carico dei comuni, si profila l'impossibilità per i librai di anticipare agli editori il pagamento dei testi, con esposizioni finanziarie che a volte durano mesi;

se non si troverà una soluzione, molte librerie e cartolibrerie si vedranno costrette a rinunciare alla vendita dei testi scolastici, privando le famiglie di un servizio essenziale e rischiando gravi ripercussioni sull'attività economica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aprire un confronto attraverso la convocazione di un tavolo di filiera al Ministero dell'istruzione con editori, scuole, distributori, librai e cartolibrari per capire come creare un sistema virtuoso che tuteli le famiglie, ma anche librerie e cartolibrerie del territorio, un punto di riferimento per gli studenti e una ricchezza per città e piccoli centri.

Art. 1

1.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e al Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", nonché alle regioni e province autonome interessate,".»;*

b) *dopo il numero 2), inserire il seguente: «2-bis) al comma 6 dopo le parole: "Il Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", acquisito il parere delle regioni e province autonome territorialmente interessate,".»*

1.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «12» con il seguente: «12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ARERA approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, l'ARERA procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo, che decorrono dalla data di presentazione all'ARERA della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «13».

1.3

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «coerente con gli obiettivi in materia», inserire le seguenti: «di comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo,»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «nonché gli investimenti programmati», inserire le seguenti: «per le comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo».

1.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «e all'ARERA» con le parole: «, all'ARERA ed alle Regioni e province autonome»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «entro il termine di sessanta giorni dalla» inserire le seguenti: «chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica previa»;

c) al quinto periodo, sostituire le parole: «Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA» con le seguenti: «Entro il 31 gennaio di ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ARERA ed alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».

1.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo la parola: «ARERA», inserire le seguenti: «e alle regioni»;
- b) al secondo periodo, sostituire le parole da: «dalla richiesta di parere, nonchè», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dalla chiusura della procedura Valutazione ambientale strategica»;
- c) al quinto periodo:
 - 1) prima delle parole: «Ogni anno», premettere le seguenti: «Entro il 31 gennaio di»;
 - 2) dopo le parole «e all'ARERA», inserire le seguenti: «, nonchè alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».

1.6

[Basso](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Piano prevede, altresì, il sostegno alle tecnologie di accumulo di energia di nuova generazione che superi i problemi di smaltimento delle batterie elettrochimiche, sostenendo tecnologie a base di CO2 e impianti ETCC (Energy transition combined cycle).»

1.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso «12», secondo periodo, dopo le parole: «Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari, »;
- b) al capoverso «12», quarto periodo, dopo le parole: «presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, alle competenti Commissioni parlamentari»;
- c) al capoverso «13», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12».

1.8

[Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», secondo periodo, sostituire le parole: «della parte II», con le seguenti: «della parte seconda».

1.9

[Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», secondo periodo, dopo le parole: «, previa acquisizione del parere delle regioni», aggiungere le seguenti: «e delle province autonome».

1.10

[Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», terzo periodo, dopo le parole: «In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni,» aggiungere le seguenti: «e alle province autonome,».

1.11

[Paroli](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo le parole: «decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» inserire le seguenti: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.»

1.12

[Misiani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo le parole: «decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» inserire il seguente periodo: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.».

1.13

[Nave](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.»

1.14 (testo 2)

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

1.14

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

1.15

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.16

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13» sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.17

[Calenda](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stabilite le modalità per la cessione da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., entro i sei mesi successivi, della totalità delle quote azionarie del Gestore dei mercati energetici S.p.a. Nessun soggetto che svolga attività nei settori della produzione o vendita di energia elettrica o gas può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale della società.».

1.18

[Nave](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "Con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari," sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024"».

1.19

[Misiani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: "Con decreto" fino alla parola: "parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024".»

1.20

[Calenda](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l'articolo 36-ter è abrogato.»

1.0.1

[Calenda](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Separazione delle funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema)

1. Al fine di favorire la concorrenza nel settore dell'energia elettrica e la corretta pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione nazionale di energia elettrica, nonché al fine di garantire una maggiore trasparenza dei costi delle suddette infrastrutture e eliminare potenziali conflitti di interessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno o più decreti legislativi, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito della concessione di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 25 giugno 1999, separare le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema;

b) attribuire le funzioni di operatore di sistema, incluse le attività relative alla pianificazione e sviluppo della rete, al dispacciamento e alla gestione del mercato della capacità, a un soggetto terzo, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

c) attribuire allo stesso soggetto terzo la responsabilità di predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con prefissati obiettivi di qualità, adeguatezza, sicurezza e resilienza nonché con gli obiettivi in materia di fonti e tecnologie a bassa emissione di CO2 necessarie alla decarbonizzazione stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e da ogni ulteriore documento di programmazione strategica dell'approvvigionamento energetico;

d) garantire la massima trasparenza del mercato;

e) minimizzare i costi per il sistema.»

Art. 2

2.1

[Paroli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» aggiungere le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.2

[Nave](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico».

2.3

[Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico».

2.4

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «, con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori riconosciute dal Ministero delle imprese e del made in Italy nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),».

2.5

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle 8 norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."».

2.6

[Di Girolamo](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"».

2.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicità](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «di un soggetto terzo univocamente designato», aggiungere le seguenti: «, che offra garanzie di imparzialità in favore del cliente».

2.9

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole «univocamente designato», inserire le seguenti: «, ovvero delle associazioni di consumatori, delegate dallo stesso cliente finale».

2.7

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «dati personali», inserire le seguenti: «, che deve offrire garanzie di imparzialità in favore del consumatore,».

2.10

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.11

[Paroli](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.12

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), inserire in fine il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.13

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicità](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.14

[Sironi](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma

statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.15

[De Carlo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale sia un'associazione rappresentativa di categoria, questa può operare sul portale attraverso canali di accesso prioritari appositamente indicati. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.»

2.16

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale fosse un'associazione rappresentativa di categoria, questa potrà operare sul Portale attraverso canali di accesso prioritari, indicati *ad hoc*. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.»*

2.17

[Paroli](#)

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale fosse un'associazione rappresentativa di categoria, questa potrà operare sul Portale attraverso canali di accesso prioritari, indicati *ad hoc*. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.»*

2.18

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti di ordine oggettivo e soggettivo dell'accesso al Portale, dei consumi di energia elettrica e di gas naturale specificando il novero delle terze parti abilitate a fruire della messa a disposizione dei dati di consumo dei clienti finali, le finalità dell'accesso al Portale allo scopo di evitare l'utilizzo dei dati ai fini di profilazione o elaborazione dei dati a fini statistici dei clienti finali, le tipologie di dati relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo di gas naturale che possono essere utilizzati, e le garanzie per la riservatezza dei dati.»

2.0.1

[Lorefice](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici".».

2.0.2

[Martella](#), [Misiani](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

2.0.3

[Nave](#), [Croatti](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Costituzione di comunità energetiche rinnovabili presso gli aeroporti di interesse nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari presso gli aeroporti di interesse nazionale individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti di potenza anche superiore a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.»

2.0.4

[Trevisi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle zone economiche speciali."»

2.0.5

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)

1. All'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata"»

Art. 3

3.1

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire la seguente: «rinnovabile»;

2) alla lettera b), capoverso comma 1:

a) dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;

b) dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;

3) alla lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.2

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire le seguenti: «rinnovabile».

3.3

[Sigismondi](#), [Berrino](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), capoverso «01.», dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo.»;

2) al comma 1, lettera c), al capoverso «1-bis.», ultimo periodo, dopo le parole: «che il concessionario» inserire le seguenti: «, che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing,»;

3) dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente: «1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: "2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di

produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) del decreto-legge 5 Ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, sono accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo è utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Servizi di cold ironing e comunità energetiche portuali».

3.4

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), capoverso comma «01», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»;

2) alla lettera c), capoverso comma «1-bis », secondo periodo, dopo le parole «che il concessionario» inserire le seguenti «che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".».

3.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso comma 01, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo»;

b) alla lettera c), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole «evitare che il concessionario» inserire le seguenti: «che, ai presenti fini, può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019.

2-ter. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema

portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-quater. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-bis e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

3.6

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), dopo il capoverso lettera b), è inserito il seguente: «b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo»;*

2) *alla lettera c), capoverso comma 1-bis, dopo le parole «che il concessionario» inserire le seguenti: «, che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing,»;*

3) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del

sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3 comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-bis*, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-septies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e

finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-octies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."»

3.7

Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso « 01 » dopo la lettera b), inserire la seguente: «*b-bis*) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo;»;

b) al comma 1, lettera c) capoverso «1-*bis*», dopo le parole «che il concessionario» sono inserite le seguenti: «, che può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing.»;

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP), secondo le modalità e nei limiti di cui al presente articolo.";

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-*bis*. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quater. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-quinquies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e comunità energetiche portuali».

3.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», sostituire le parole da: «volti a prevedere» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «, che dovranno essere aggiornati con cadenza trimestrale, voltati a prevedere uno sconto, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, che garantisca, anche agendo sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che il costo dell'energia fornita dalle infrastrutture di cold ironing sia pari o inferiore al costo del pari valore energetico prodotto a bordo nave.».

3.9

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.10

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.11

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.12

[Basso](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare, alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione, e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.».

3.0.1

[Basso](#), [Martella](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.

Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

2-ter. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

2-quater. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-ter*, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP. "

2. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo *11-bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

3.0.2

[Bizzotto](#), [Pucciarelli](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto e di revisioni dei veicoli pesanti)

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "organismi autorizzati" sono aggiunte le seguenti: ", è fatta salva la possibilità di accedere alle prove d'esame di cui al comma 1, ai soggetti non in possesso di licenza media secondaria qualora il corso formazione non sia stato erogato dall'organismo preposto";

b) dopo le parole: "la residenza normale." sono aggiunte le seguenti: "Qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d'esame anche in provincie diverse da quella di residenza."

2. Al fine di far fronte alla carenza di conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, il limite di importo delle indennità e dei rimborsi di spese per le trasferte previsto dall'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di indennità e di rimborsi di spesa per le trasferte è incrementato in misura pari al 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei conducenti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)" sono soppresse.».

3.0.3

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito *web*, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna tipologia di AEE, versati dai produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato.

3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-quater. I sistemi collettivi di cui al comma 2 che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati.

3-quinquies. I sistemi di gestione collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito *web*, dell'elenco aggiornato dei produttori consorziati e di eventuali altri soci non produttori di AEE."»

3.0.4

[Minasi](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto)

1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 49-ter:

1) al comma 3, dopo le parole: "può svolgere", sono inserite le seguenti: ", anche su base temporanea e occasionale," e le parole: "di rappresentanza o da rapporti che ne possano" sono sostituite dalle seguenti: "di rappresentanza o da altro rapporto che ne possa";

2) al comma 5, le parole: "per la quale" sono sostituite dalle seguenti: "per il quale";

3) al comma 6 dopo le parole: "del codice civile" sono inserite le seguenti: "nonché, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri e l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 per i cittadini di Paesi terzi";

4) dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è Autorità nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.";

b) all'articolo 49-quater:

1) al comma 3:

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;"

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;"

1.3) la lettera g), è sostituita dalla seguente: "g) salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione o il reato è estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali od a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni;"

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4.";

4) al comma 6:

1) all'alinea, le parole: "del luogo in cui è stata commessa la condotta" sono sostituite dalle seguenti "competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione";

2) alla lettera a), secondo periodo, le parole: "Esso è disposto" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammonimento è disposto";

3) alla lettera c) le parole: "nell'esclusione temporanea" sono sostituite dalle seguenti: "nell'interdizione temporanea";

5) al comma 11, lettera d), le parole "salvo che sia intervenuta la riabilitazione" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione o il reato è estinto",

6) al comma 13:

1) le parole: "il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri

dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia";

2) le parole: "di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

3) dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera e)," sono aggiunte le seguenti: "limitatamente agli enti di formazione di diritto interno," e le parole: "del luogo in cui" sono sostituite dalle seguenti: "competente per il luogo in cui".

1-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

3.0.5

Trevisi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2024, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

Art. 4

4.1

Aurora Floridaia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «del mercato (AGCM)», inserire le seguenti: «, con il necessario parere delle associazioni dei consumatori,».

4.2

Bizzotto, Cantalamessa

All'articolo sono apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), capoverso «3», al secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;

b) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) all'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi".».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

4.3

Giacobbe, Martella

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi"».*

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

4.4

[Paroli](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi"».*

Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

4.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'Elenco riporta, altresì, gli eventuali procedimenti sanzionatori a carico dei soggetti iscritti al fine di fornire adeguata informazione ai clienti sulla loro condotta commerciale.»

4.6

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», terzo periodo, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «, da disporre solo quando le condotte siano state accertate e sanzionate con provvedimento divenuto inoppugnabile o passato in giudicato.»

4.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con provvedimento divenuto inoppugnabile, o con sentenza passata in giudicato".

4.8

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Quando un contratto a distanza ha ad oggetto la fornitura di gas, elettricità o servizi di telecomunicazioni e deve essere concluso al telefono, il professionista, a richiesta, fornisce al consumatore, che dovrà confermarne la ricezione e la presa visione, tutte le condizioni contrattuali su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta".».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «del gas naturale» con le seguenti: «energetico e delle telecomunicazioni».

4.0.1

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, lettera o), dopo le parole: "del presente decreto" sono aggiunte in fine le seguenti: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'auto-consumatore stesso" sono aggiunte in fine le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2 lettera a-bis) del presente articolo;

2) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)".»

4.0.2

[Giacobbe, Martella](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'auto-consumatore stesso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2, lettera a-bis) del presente articolo";

2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)".»

4.0.3

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: "del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'autoconsumatore stesso" sono

aggiunte le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2 lettera a-bis) del presente articolo;

2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)".»

4.0.4

[Ambrogio](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere".

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: "3 per cento, in almeno un raggruppamento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento";

b) all'articolo 33, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali".

3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.0.5

[Minasi](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere".

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: "3 per cento, in almeno un raggruppamento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento";

b) all'articolo 33, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.0.6

[Testor](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore delle bonifiche)

1. Al fine di supportare lo sviluppo del territorio e favorire la concorrenza del sistema economico nazionale nonché conseguire i benefici ambientali all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale individuati dal decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "comprese tra i siti di interesse nazionale «ex SLOI ed ex Carbochimica» e" sono abrogate;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al comma 1 potranno essere utilizzate, oltre che per gli interventi suddetti, anche per uno studio specialistico, e relative attività connesse, sulle predette aree, finalizzato ad individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico ed operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree".»

4.0.7

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

b) al comma 46, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

c) al comma 47, dopo le parole: "entro la data del 31 dicembre 2023" sono inserite le seguenti: "relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

d) al comma 48, le parole: "entro la medesima data del 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

4.0.8

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la promozione della concorrenza in ambito assicurativo)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, dopo il comma 11-bis, sono aggiunti i seguenti:

"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo 149.

11-*quinquies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dall'azienda produttrice o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.";

b) all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.".

2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

4.0.9

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)

1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 36 del 2001.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non saranno definitivamente adottate, i livelli di riferimento dell'intensità di campo per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui alle tabelle 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore di quattro volte inferiore a quello considerato tollerabile dalla raccomandazione 1999/519/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999.

3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "in particolare il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "in particolare il Ministro della salute";

b) dopo le parole: "alta frequenza", sono aggiunte le seguenti: "e il Ministro delle imprese e del *made in Italy* effettua, anche avvalendosi di soggetti *in house* aventi comprovata esperienza nel campo scientifico e tecnologico, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione

dello spettro elettromagnetico".

4. All'articolo 4, comma 2, della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: "presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e sono aggiornati in relazione alle nuove evidenze scientifiche in materia, alla pubblicazione di rapporti o linee guida internazionali, a direttive specifiche o raccomandazioni europee con cadenza almeno triennale";

b) alla lettera a), dopo le parole: "di concerto con il Ministro della", la parola: "sanità" è soppressa e sono inserite le seguenti: "salute e il Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, per quanto riguarda le sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi e apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazione";

c) alla lettera b), dopo le parole: "su proposta del Ministro della" la parola: "sanità" è soppressa e sono inserite le seguenti: "salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, per quanto riguarda le sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi e apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazione";

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Fondazione Ugo Bordoni pubblica un rapporto sui valori reali di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico ambientali delle reti mobili. La Fondazione, in attuazione di un protocollo di intesa stipulato tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della salute, sentita la conferenza unificata, supporta le Agenzie regionali per la protezione ambientale e gli Ispettorati territoriali del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nell'attuazione di campagne annuali di misurazione al fine di informare la popolazione sui livelli di campo elettromagnetico effettivamente presenti sul territorio, nonché di fornire alle Regioni e agli enti locali dati e informazioni utili per migliorare il processo di localizzazione e di controllo degli impianti sorgenti di campi elettromagnetici.

6. Dalle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.».

4.0.10

Paroli

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Rafforzamento della disciplina sull'unbundling)

1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi *post* contatore."

4.0.11

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

4.0.12

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "10 gennaio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2025."».

4.0.13

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in materia di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso)

1. All'articolo 7, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, alle parole "può imporre", è premessa la seguente: "non".»

Art. 5

5.1

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dieci anni», con le seguenti: «tre anni»;*

b) *al comma 2, lettera c):*

1) *sostituire le parole: «un numero massimo di concessioni di cui», con la seguente: «che»;*

2) *sostituire la parola: «può», con le seguenti: «non possa»;*

3) *dopo la parola: «titolo», aggiungere, in fine, le seguenti: «di più di una concessione».*

5.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni rilasciate a soggetti titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede ad individuare specifiche modalità di assegnazione stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.»

b) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*

c) *al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»*

d) *al comma 7:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 7, comma 1, lettera f-*bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitate da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005";

2) all'articolo 16, comma 4-*bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitato da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005".»

2) *sopprimere la lettera b).*

5.3

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le procedure selettive sono riferite al singolo posteggio ed avvengono in presenza di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio.»

5.4

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»

5.5

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere forti clausole sociali che prevedano l'obbligo, pena il decadimento della concessione, della corretta e completa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative;».

5.6

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere specifiche clausole sociali volte alla valorizzazione dell'impresa giovanile;»

5.7

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche per coloro che siano titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che, nell'ultimo biennio, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo.»

5.8

[Nave](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere, in considerazione degli obiettivi di politica sociale e di tutela occupazionale, anche al fine di garantire il rientro degli investimenti degli operatori, che le concessioni il cui soggetto titolare rientri nella definizione di micro e piccola impresa di cui dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005, siano rinnovate con procedura avviata d'ufficio in capo al titolare previa verifica dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;»

2) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ". La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche alle procedure di cui alla lettera b);";

b) al comma 7, sopprimere le lettere a) e c).

5.9

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di garantirne la massima partecipazione»

5.10

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante la previsione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni»

5.11

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree periferiche al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.»

5.12

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree montane e rurali al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.»

5.13

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»

5.14

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «possessore o detentore,» inserire le seguenti: «in via diretta o indiretta».

5.15

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere, con riferimento all'esercizio del commercio su aree pubbliche di beni alimentari, nell'ambito della medesima area mercatale, una riserva di concessioni almeno pari al 20 per cento del totale della predetta intera area a favore di imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.»

5.16

[Paroli](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.17

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicità](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.18

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.19

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.20

[Maffoni](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) considerare le dimensioni demografiche degli enti e il grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.21

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) assicurare il minimo impatto delle aree mercatali sul paesaggio e sull'ambiente;»

5.22

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere da parte dei Comuni la possibilità di ulteriori criteri subordinati ai precedenti, con l'esclusione di quelli fondati sull'offerta economica, che restano comunque vietati.»

5.23

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) fermo restando quanto previsto alla lettera c), prevedere la valorizzazione della posizione degli operatori che, nei due anni precedenti l'avvio delle procedure selettive, abbiano direttamente utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.»

5.24

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «per poter rilasciare nuove concessioni»;*
- b) *sostituire la parola: «compiono», con le seguenti: «sono tenute a compiere».*

5.25

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni competenti, nel caso di apertura di mercati alimentari su aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.».

5.26

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».

5.27

[Gasparri](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «si intendono comunque rinnovate», aggiungere le seguenti: «anche su istanza presentata dall'attuale titolare».

5.28

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 5, dopo le parole: «si intendono comunque rinnovate», inserire le seguenti: «anche su istanza presentata dall'attuale titolare».

5.29

[Croatti](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Ai fini della promozione e valorizzazione delle imprese del commercio al dettaglio su area pubblica, intese quale elemento di opportunità e crescita economica nonché rivitalizzazione e socializzazione per i centri urbani, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, nonché le associazioni operanti a livello territoriale, attuano politiche di sostegno, sviluppo, riqualificazione urbana e ammodernamento delle aree mercatali e dell'intero settore, anche attraverso programmi di trasformazione qualitativa delle strutture di vendita per la compatibilità delle stesse con il contesto in cui operano. Le regioni provvedono altresì a realizzare significative azioni di contrasto all'abusivismo commerciale, anche mediante sistemi innovativi e tecnologici, nonché a promuovere il commercio su area pubblica mediante strumenti di digitalizzazione, promozione e marketing territoriale.

6-ter. Per la finalità di cui al comma 6-bis è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

6-quater. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con decreto da adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri per il funzionamento e la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, valutato 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.30

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del carburante, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al riconoscimento di un contributo in favore degli operatori del settore del commercio su aree pubbliche.

6-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto nonché ogni ulteriore disposizione attuativa del comma 6-bis.

6-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai al comma 6-bis, valutato in 1 milione per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.31

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche".

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d), d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d), d-bis)".

6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.»

5.32

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 7 sopprimere la lettera b).

5.33

[Nastri](#), [De Priamo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

5.34

[De Priamo](#), [Nastri](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

5.0.1

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con modalità organizzative dagli stessi individuate o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.»

Art. 6

6.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, previa comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), una percentuale, comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico.

2. Restano fermi i requisiti di cui all'articolo 5 e i requisiti igienico-sanitari.

3. Per le predette attività, qualora la vendita riguardi esclusivamente generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza di personale addetto."

b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni."»

6.2

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

"Articolo 10-bis

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, senza altra formalità oltre la preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), una percentuale comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico, alla sola condizione del rispetto della normativa sanitaria e di quelle riguardante i requisiti professionali. In questi casi, se la vendita riguarda esclusivamente pastigliaggi o generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza del preposto.";

b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni".»

6.3

[Paroli, Silvestro](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica".

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni".»

6.4

[Sabrina Licheri, Naturale](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono inserite le seguenti: ", accumulo di

scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica";

b) dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni."»

6.5

[Giacobbe](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica";

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni"»

6.6

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica".

b) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del

presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni".».

6.7

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"Art. 10-bis

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, senza altra formalità oltre la preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), una percentuale comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico, alla sola condizione del rispetto della normativa sanitaria e di quelle riguardante i requisiti professionali. In questi casi, se la vendita riguarda esclusivamente pastigliaggi o generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza del preposto."».

6.8

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica".».

6.9

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «9-bis.» con il seguente: «9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, può limitarsi a presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione riportando le date e l'indicazione degli esercizi coinvolti».

6.10

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», sostituire le parole da: «essa può presentare» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «presenta, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali».

6.11

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», sostituire le parole da: «essa può presentare», fino alla fine del

capoverso, con le seguenti: «presenta, in via telematica, al SUAP del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali.»

6.12

[Maffoni](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis.», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.13

[Paroli](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.14

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.15

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.16

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.17

[Basso](#), [Martella](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività commerciali e agevolare le cessioni di beni e le prestazioni rese nei confronti dei consumatori, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi e compensi annui non superiori a 400.000 euro, spetta un credito di imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché delle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, nel caso in cui adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero altri strumenti di pagamento evoluti individuati con il medesimo provvedimento. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento. Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle predette comunicazioni.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.18

Gasparri

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonché in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa), sono adottate le seguenti misure:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi, volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e i proprietari dei locali, volti ad evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Gli Enti adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore."»

6.19

[Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-ter.

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

- a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;
- b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);
- c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;
- d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;
- e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;
- f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;
- g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."»

6.20

[Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1-bis, sono soppresse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2023";
- b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «commerciali» inserire le seguenti: «e agricole».

6.21

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10-quater, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti: ", di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione commerciale e reddituale delle imprese agricole,";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli tiene conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), dall'Istituto nazionale della previdenza Sociale (Inps), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e dall'Agenzia nazionale politiche attive lavoro (Anpal). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione."»

6.22

[Gasparri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: "l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi. Previsione che detti Albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività;"»

6.23

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Al comma 4 dell'articolo 58, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti"».

6.24

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 24-bis, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o a qualunque altro tipo di comunicazione, sia essa di messaggistica istantanea, via e mail o derivante da richiesta di ricontatto"».

6.25

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica", sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale"»

6.26

[Paroli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2021, n. 198, dopo le parole: "ad eccezione di quelli conclusi", inserire le seguenti: "tra imprenditori agricoli, nonché".»

6.27

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli orari di apertura e di chiusura e le ulteriori indicazioni di cui al comma 1, lettera d-bis), sono definiti nel rispetto degli interessi e delle esigenze di riposo delle categorie dei lavoratori coinvolte."»

6.28

[Basso](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Una quota delle maggiori entrate dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, è destinata, fino a concorrenza dei relativi oneri, alla riduzione dei costi delle transizioni di basso valore effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento.»

6.29

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.30

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni e province autonome che non applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recepiscono all'interno dei propri ordinamenti le disposizioni di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori livelli di semplificazione introdotti dalle singole regioni e province autonome.»

6.31

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le parole: "cinquanta per cento", sono sostituite dalle seguenti: "venticinque per cento".»

6.32

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le parole da: ", e può essere effettuata", fino alla fine del periodo sono soppresse.»

6.33

[Calenda](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, il comma 2 è abrogato. Conseguentemente sono abrogati i commi da 3 a 9.»

6.0.1

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

"f-bis) vendere prodotti che si discostino dal loro peso consolidato per dissimulare i rincari;"».

6.0.2

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire le seguenti:

"l-bis) non esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale, nei distributori di carburanti, i prezzi dei carburanti effettivamente praticati ai consumatori;

l-ter) esporre prezzi diversi da quelli che poi vengono effettivamente praticati o sconti annunciati allo scaffale, poi non applicati alla cassa;

l-quater) proporre offerte promozionali relative ad una marca che, invece, attengono solo alcuni specifici prodotti di quella marca;

l-quinques) riportare sui prodotti la data di scadenza in modo difficilmente visibile;

l-sexies) pubblicizzare sui social network prodotti in modalità che non rispettano le linee guida dell'Antitrust e dello IAP;"»

6.0.3

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire la seguente:

"l-bis) pubblicizzare, anche indirettamente, dispositivi che riscaldano il tabacco;"»

6.0.4

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h),

inserire la seguente:

"h-bis) telefonare a chi è iscritto al Registro delle Opposizioni;"».

6.0.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) aumentare il prezzo dei prodotti in modo incongruo durante particolari emergenze o in situazioni di scarsa concorrenza;"».

6.0.6

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Introduzione dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto il seguente:

"Art. 26-bis.

(Eliminazione dell'addebito per la predisposizione, produzione, spedizione o riscossione della fattura o della bolletta)

1. E' fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura, o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione, produzione, alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche se abbinata a servizi e/o prestazioni aggiuntive o ad altri tipi di comunicazione e informative di qualsiasi genere, siano esse istituzionali o commerciali."».

6.0.7

[Campione](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia del codice del consumo)

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 51-bis

(Contratti di servizi a tempo indeterminato)

1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo indeterminato è convenuta, con clausola approvata specificamente dal consumatore, la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.

2. Il professionista è tenuto a garantire che le variazioni contrattuali non intervengano prima del decorso di un congruo periodo di almeno dodici mesi a far tempo dalla data di accettazione della proposta commerciale.

3. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al consumatore secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di novanta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal consumatore.

4. La modifica si intende approvata ove il consumatore non receda, senza spese, dal contratto di servizio entro la data prevista per la sua applicazione.

5. Le variazioni contrattuali che non rispettano le prescrizioni del presente articolo si intendono

inefficaci.

6. Al consumatore che recede da un contratto di servizio vengono messe a disposizione da parte del professionista modalità di comunicazione di disdetta semplici, facilmente accessibili e comunque non diverse o più onerose delle modalità di comunicazione utilizzate per la conclusione del contratto, ivi comprese le modalità telematiche.

7. È fatto obbligo al professionista, qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata dal consumatore, inviare conferma della ricezione della comunicazione di recesso."»

6.0.8

[Campione](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia del codice del consumo)

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 51-bis

(Contratti di servizi a tacito rinnovo)

1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo tacito, il professionista, entro 30 giorni dal termine utile per impedire il rinnovo automatico del contratto, informa il consumatore per iscritto, con termini chiari e comprensibili, della data entro cui è necessario effettuare la disdetta.

2. Il consumatore può recedere dal contratto, senza spese, in qualsiasi momento dalla data del rinnovo in caso di inosservanza, da parte del professionista, delle disposizioni di cui al primo comma. La mancata comunicazione da parte del professionista prevista dal comma 1 comporta la facoltà per il consumatore di recedere dal contratto, senza spese, in qualsiasi momento dalla data del rinnovo.

3. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al comma 1 incombe sul professionista."»

6.0.9

[Claudio Borghi](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di cambiali)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, al primo comma dopo le parole: "sul titolo." è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliamento della cambiale presso un istituto di credito, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale dell'istituto di credito stesso e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica."

b) all'articolo 70, al primo comma dopo le parole: "se non presenti." è inserito il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale dell'istituto di credito, non si applica l'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale di cui all'articolo 45 è effettuata dall'istituto di credito entro sessanta giorni dal pagamento."».

6.0.10

[Borghesi](#), [Garavaglia](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti digitali)

1. All'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate", sono aggiunte le seguenti: " o gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti";

b) al comma 4-bis, le parole: "con una carta di pagamento", sono sostituite dalle seguenti: "con una delle modalità di pagamento".»

6.0.11

Paroli

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di pagamenti digitali)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate", sono aggiunte le seguenti: " o gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti";

b) al comma 4-bis, le parole: "con una carta di pagamento", sono sostituite dalle seguenti: "con una delle modalità di pagamento".»

6.0.12

Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure volte a favorire la concorrenza nel comparto della mediazione)

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è soppresso.

2. All'articolo 12, comma 1-quater, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "sentita la Banca d'Italia", sono inserite le seguenti: "e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*";

b) dopo le parole: "attività di segnalazione", sono inserite le seguenti: "effettuate dagli iscritti al REA, tenuto dalle CCIAA, alla sezione agenti immobiliari";

c) dopo le parole: "del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono inserite le seguenti: "a favore dei soggetti registrati presso gli elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori".

3. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.13

Lorefice, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa".»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

6.0.14

[De Carlo](#), [Lisei](#), [De Priamo](#), [Tubetti](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.15

[Dreosto](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.16

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Damiani](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.17

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.18

[Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.19

[Lorefice](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."

2. Il comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è abrogato.

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le parole "e di agente immobiliare" e le parole "e della legge 3 febbraio 1989, n. 39" sono soppresse.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

6.0.20

[Testor](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento derivante da espropriazione titoli)

1. Non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati membri dell'Unione europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie.».

6.0.21

[Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«Capo II-*bis*.

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione dell'attività agricola)

1. Il Governo, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile del comparto primario, specie nelle zone rurali, favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

b) previsione, in un'ottica di organizzazione sistematica della normativa e di crescita eco-compatibile, di misure volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire

l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare;

c) rafforzamento delle misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel comparto agricolo, l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già esistenti nelle aree a rischio spopolamento, assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;

d) istituzione e consolidamento, nell'attuale assetto normativo, di meccanismi di tipo premiale per le produzioni di qualità del comparto primario, allo scopo di valorizzare le pratiche agricole espresse dalla civiltà rurale e delle relative tipicità territoriali;

e) sviluppo di sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali;

f) introduzione di servizi innovativi in campo agricolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica dell'apparato e degli interventi esistenti;

g) nell'ambito della disciplina degli aiuti nel settore agricolo nonché dell'attuazione delle misure a finalità pubblica del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN): 1) attivazione di azioni di semplificazione, supporto e informazione a favore degli enti locali con l'obiettivo di potenziare gli aspetti attuativi-gestionali nonché le risorse e le competenze interne per la predisposizione di progetti di qualità; 2) promozione di attività volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e a diffondere il patrimonio esperienziale circa gestioni virtuose di servizi a finalità pubblica; 3) revisione dei meccanismi di scelta degli interventi attivabili mediante un processo di concertazione tra i diversi livelli amministrativi locali (Comuni e Regioni), concentrando le risorse su territori e settori identificati al fine di accrescere l'efficienza della programmazione e l'efficacia dell'impatto dei risultati; 4) introduzione di una gestione associata delle funzioni di pianificazione strategica territoriale integrata nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale; 5) previsione di forme di premialità per le aggregazioni intercomunali e per la destinazione delle risorse alle gestioni associate, ai fini di una realizzazione congiunta degli interventi; 6) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi delle procedure di accesso ai bandi, anche per superare le criticità legate ai tempi e alle modalità di partecipazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli ulteriori Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

6.0.22

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«Capo II-bis.

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per sostenibilità in campo agricolo)

1. Al fine garantire la tutela della salute, di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente e delle risorse naturali, a partire dal 1° gennaio 2024, è fatto divieto di:

a) utilizzare prodotti fitosanitari, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nei seguenti luoghi: 1) nei parchi e nelle riserve naturali; 2) nei siti della rete «Natura 2000» di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992; 3) lungo i bordi delle strade pubbliche.

b) utilizzare, a seguito della emersione di criticità di tipo ambientale e sanitario rilevate e documentate mediante analisi del suolo, delle acque sotterranee e superficiali, prodotti e sostanze non consentiti nella produzione biologica nella manutenzione, nel governo e nel contenimento della vegetazione spontanea, naturale, semi-naturale e forestale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione di quanto disposto dal presente articolo.».

6.0.23

[Paroli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola, dei prezzi medi all'origine, forniti dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni professionali, nonché sul rapporto tra tale andamento e quello dei prezzi al consumo dei medesimi prodotti.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 saranno propedeutici all'individuazione di criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando strumenti di intervento e di sanzione a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cabina di regia di cui ai al comma 1 si potrà avvalere dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con

modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al comma 2 nonché sulle eventuali criticità e possibili strumenti d'intervento.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.24

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola, dei prezzi medi all'origine, forniti dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni professionali, nonché sul rapporto tra tale andamento e quello dei prezzi al consumo dei medesimi prodotti.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 saranno propedeutici all'individuazione di criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando strumenti di intervento e di sanzione a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cabina di regia di cui ai al primo comma si potrà avvalere dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità e possibili strumenti d'intervento.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.25

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale

concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora indirizzi e linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

6.0.26

[Paroli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.27

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della

componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.28

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.29

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.30

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le fasi del lavaggio e dell'asciugatura, di cui al comma 1, non si applicano esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1

dell'articolo 4, con riferimento ai prodotti di cui al presente comma."

b) all'articolo 4, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati.»

6.0.31

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Le fasi del lavaggio e dell'asciugatura, di cui al comma 1, non si applicano esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, con riferimento ai prodotti di cui al presente comma."

b) all'articolo 4, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati.»

6.0.32

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-*bis*.

(Semplificazioni in materia di attività agricole)

1. Al fine di garantire la libertà di organizzazione e di svolgimento delle attività imprenditoriali agricole, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, all'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole "prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo" si interpretano nel senso che la manipolazione o trasformazione possono consistere anche nella preparazione e cottura dei prodotti su richiesta dei clienti al fine di consentirne, anche nel luogo di vendita, l'immediata edibilità.»

6.0.33

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)

1. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Nelle strutture alberghiere, le licenze per il servizio di noleggio con conducente potranno essere rilasciate direttamente alla persona giuridica titolare dell'attività alberghiera e non alla singola persona fisica. Detta autorizzazione sarà strettamente correlata all'attività dell'albergo e non potrà essere trasferita, ceduta o utilizzata per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge."

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel rispetto della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e delle relative leggi regionali e regolamenti comunali, è consentito alle strutture alberghiere di erogare servizi di trasporto per la clientela, a condizione che:

a) l'autorizzazione per l'erogazione di tali servizi sia rilasciata alla struttura alberghiera e non ad

personam;

b) il numero di licenze per singola struttura sia correlato al numero di camere, secondo un rapporto di una licenza ogni 50 camere, con un massimo di tre licenze per struttura;

c) tutti i veicoli utilizzati siano conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e assicurazione;

d) il personale addetto sia in possesso delle necessarie qualifiche professionali."»

6.0.34

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione dello scontrino verde)

1. Al fine di promuovere il consumo di prodotti ottenuti con sistemi rispettosi dell'ambiente, mediante l'adozione di un sistema fiscale virtuoso orientato alla transizione ecologica, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate è istituito lo "scontrino verde" per l'acquisto di prodotti di consumo biologici.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un importo massimo di euro 1.200 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 150. Ai fini della relativa deduzione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;"

b) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera c-ter), è inserita la seguente:

"c-quater) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un massimo di euro 600 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 100. Ai fini della relativa detrazione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;"

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di prodotti per i quali spetta la deducibilità e la detraibilità delle spese relative all'acquisto di prodotti biologici relative all'applicazione dello scontrino verde istituito ai sensi del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.35

Paroli, Silvestro

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per tutte le strutture commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq, nel rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo

esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Nei comuni, frazioni e altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza.";

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* stabilisce requisiti unici valevoli su tutto il territorio nazionale finalizzati a favorire la semplificazione delle procedure dei portali SUAP dei singoli comuni."»

6.0.36

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* per tutte le strutture commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq, nel rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Nei comuni, frazioni e altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza.".

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* stabilisce requisiti unici valevoli su tutto il territorio nazionale finalizzati a favorire la semplificazione delle procedure dei portali SUAP dei singoli comuni."»

6.0.37

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regime IVA prestazioni di chirurgia e medicina estetica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, così come indicato dalla circolare n. 4/E del 2005 dell'Agenzia delle entrate.».

6.0.38

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il dimensionamento delle classi in deroga nei territori ricadenti nella SNAI)

1. Le disposizioni di cui articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 3-*novies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei territori e comuni ricadenti nelle aree interne SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne).».

6.0.39

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il dimensionamento delle classi in deroga nel cratere sisma 2009)

1. Le disposizioni di cui articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 3-*novies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei comuni del cratere sisma 2009.».

6.0.40

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizione in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

1. All'articolo 98-*duodecies* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-*bis*. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza"».

6.0.41

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

1. All'articolo 98-*duodecies* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza"».

6.0.42

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per l'esercizio dell'attività nel settore dell'organizzazione dei viaggi organizzati)

1. L'organizzazione e la vendita di pacchetti per la fornitura di servizi turistici sono subordinate al possesso di regolare licenza, di cui all'articolo 9, della legge 17 maggio 1983, n. 217, anche se realizzati nell'arco della stessa giornata.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancanza dei requisiti di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 30.000.»

6.0.43

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, al comma 2-*quinques*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e possono presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche i tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio."

6.0.44

[Camusso](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure per favorire la concorrenza e tutela dei lavoratori nel mercato delle piattaforme digitali)

1. Al fine di evitare fenomeni distorsivi del mercato del lavoro e della concorrenza, il lavoro intermediato da piattaforma digitale si presume subordinato in presenza di almeno due dei seguenti elementi:

- a) determinazione effettiva del corrispettivo o fissazione di un suo tetto massimo;
- b) obbligo di rispettare regole vincolanti anche per quanto riguarda aspetto esteriore o comportamento nei confronti del destinatario del servizio o dell'esecuzione del lavoro;
- c) controllo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, dell'esecuzione del lavoro;
- d) limitazione, anche mediante sanzioni o conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore, della libertà di organizzare il proprio lavoro in autonomia;
- e) limitazione della possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere prestazioni lavorative per terzi.

2. Il datore di lavoro, il committente, ovvero il lavoratore, possono confutare, con onere della prova a loro carico, la presunzione di cui al comma 1.

3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si applica ai contratti in essere all'entrata in vigore della presente legge.»

6.0.45

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole «presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago» di cui alla lettera a) e le parole «promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio» di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e *social media* oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

b) ai soggetti di cui alla lettera a), che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, sesto

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

6.0.46

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 5 è abrogato.»

6.0.47

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "non giustificate da costi dell'operatore" sono soppresse;
- b) il terzo periodo è soppresso.»

6.0.48

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la rimodulazione unilaterale delle tariffe mediante adeguamento automatico al tasso di inflazione".»

6.0.49

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) effettuare per telefono sollecitazioni commerciali non richieste al consumatore iscritto Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26."»

6.0.50

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali ingannevoli)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta, in fine, la seguente: "b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso."

2. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

Art. 7

7.1

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifiche al Codice della proprietà industriale)

1. All'articolo 202 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "commissione dei ricorsi" sono inserite le seguenti: ", nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva e di descrizione di cui agli articoli 128 e 129 del presente decreto legislativo, nonché nei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale, anche dinanzi ad autorità amministrative indipendenti";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Oltre alle funzioni di rappresentanza di cui al comma precedente, i consulenti iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale possono esercitare funzioni di rappresentanza e assistenza delle parti interessate nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale."»

7.2

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 202 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "commissione dei ricorsi" sono aggiunte le seguenti: ", nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva e di descrizione di cui agli articoli 128 e 129 del presente decreto legislativo, nonché nei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale, anche dinanzi ad autorità amministrative indipendenti";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Oltre alle funzioni di rappresentanza di cui al comma precedente, i consulenti iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale possono esercitare funzioni di rappresentanza e assistenza delle parti interessate nei procedimenti di

negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e successive modifiche e integrazioni, nonché nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale."».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)».

7.0.1

[Ternullo](#)

Dopo il Capo III inserire il seguente:

«Capo III-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI ESENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO

«Art. 7-bis

(Regime IVA prestazioni di chirurgia estetica)

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005.»

7.0.2

[De Carlo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALE»

7.0.3

[Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALE»

7.0.4

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

Conseguentemente alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ODONTOIATRICA»

7.0.5

[Nave](#), [Pirro](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, e di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,»

7.0.6

[Scurria](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)

1. All' articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al primo periodo, dopo le parole: «donatori volontari non remunerati» sono aggiunte le seguenti: «e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato.»»

7.0.7

[Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)

1. All'articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, primo periodo, dopo le parole: "donatori volontari non remunerati" sono aggiunte le seguenti: "e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato" ».

7.0.8

[Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni volte ad armonizzare e potenziare l'accesso ai canali di vendita dei prodotti dieto-terapeutici per celiaci)

1. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida volte all'informatizzazione del processo di erogazione dei buoni acquisto per i soggetti affetti da malattia celiaca al fine di garantirne la dematerializzazione, la digitalizzazione e la spendibilità in maniera frazionata permettendo l'acquisto degli alimenti senza glutine in più canali di vendita anche al di fuori del territorio regionale, al fine di garantire significativi risparmi in termini di risorse pubbliche, semplificazione dell'accesso alla terapia e modernizzazione del sistema di sanità pubblica".».

7.0.9

[Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-ter

(Nuovi servizi in parafarmacia)

1. I servizi prestati dalle farmacie e previsti dal decreto legislativo 28 giugno 2009, n. 69, sono consentiti anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. I servizi prestati dalle farmacie e previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, sono consentiti anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 8 luglio 2011 e dagli articoli successivi è esteso anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "l'effettuazione presso", sono aggiunte le seguenti: "gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

5. Quanto previsto in tema di vaccinazioni dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), e all'articolo 20, comma 4, e' esteso anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»

7.0.10

[Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Regime IVA prestazioni di chirurgia plastica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona, volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 2005.»

7.0.11

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture private monospecialistiche)

1. All'articolo 8-*quater*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico o per l'avvio di nuove attività monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico all'interno di strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità ed ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, ivi compresa la qualità del personale medico, di sicurezza e di appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131."»

7.0.12

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture private)

1. All'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "erogate in termini di qualità" aggiungere le seguenti: "ivi compresa la qualità del personale medico,";

b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico o per l'avvio di nuove attività monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico all'interno di strutture preesistenti."»

7.0.13

Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite piattaforma)

1. All'articolo 112-*quater* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) indirizzo del sito *web*, denominazione delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni mobile per *smartphone* o *tablet* funzionali alla gestione *online* dei processi di acquisto di medicinali utilizzati a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito o le predette piattaforme e applicazioni.";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-*bis*. Si intende altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 la commercializzazione di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite siti *web* intermediari, piattaforme per l'*e-commerce* (*marketplace*) ovvero applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet* (APP), a condizione che all'interno di tali siti *web*, piattaforme o APP siano chiaramente identificabili i soggetti autorizzati alla vendita *online* e siano riportati, all'interno delle pagine che abbiano ad oggetto la vendita di medicinali senza obbligo di prescrizione, per ciascuno di tali soggetti, gli elementi richiesti dal comma 5.";

c) al comma 4, le parole: "al medesimo comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 3-*bis*";

d) al comma 6, ultimo periodo, le parole: "in conformità al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità ai commi 3 e 3-*bis*";

e) al comma 7, lettera c), dopo le parole: "dei loro siti *web*" sono aggiunte le seguenti: ", dei siti *web* intermediari, le denominazioni delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet*";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: "10-*bis*. Ai fini del presente articolo, sono altresì autorizzate a fornire medicinali senza obbligo di prescrizione, a distanza al pubblico nel territorio italiano, mediante i servizi della società dell'informazione, le persone fisiche e/o giuridiche che siano autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui sono stabilite."»

7.0.14

Murelli, Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-*ter*, dopo la parola: "regioni", sono aggiunte le seguenti: "e le centrali di acquisto";

b) al comma 11-*quater*, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biologici e biotecnologici possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, inclusi i biosimilari di ciascun farmaco originatore che l'EMA o l'AIFA abbiano dichiarato aventi le stesse indicazioni terapeutiche, e che siano stati oggetto di valutazione di equivalenza terapeutica da parte dell'AIFA".»

7.0.15

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Deroga alle incompatibilità per i medici dipendenti e convenzionati del SSN)

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono affidare i turni di servizio solo in caso di necessità e urgenza ai professionisti medici dipendenti e convenzionati del Servizio sanitario nazionale, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico autorizzate.

2. I turni di cui al comma 1 possono riguardare ogni disciplina e specialità clinica e prevedere l'affidamento ai medici dipendenti e convenzionati del SSN in possesso del titolo specialistico corrispondente o affine o equipollente, in deroga alle incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché ai limiti all'attività libero professionale stabiliti ai sensi dell'articolo 15-*quinqüies*, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell'articolo 22-*bis*, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 120, ferma restando la percezione dell'indennità di esclusività di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. La tariffa oraria per la copertura dei turni di cui ai commi precedenti è fissata in 100 euro lordi.».

Art. 8

8.1

[Gasparri](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Sopprimere l'articolo.

8.0.1

[Nicita](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra" sono inserite le seguenti: "in mercati rilevanti qualificati come oligopolistici ovvero caratterizzati da posizione dominante collettiva";

b) dopo le parole: "previa consultazione del mercato" sono inserite le seguenti: "e acquisito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti".»

8.0.2

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Poteri sanzionatori nell'ambito delle indagini conoscitive)

1. All'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea," sono inserite le seguenti: "e nell'ambito delle indagini conoscitive di cui al comma 2,";

b) al comma 2-*ter*, le parole: "di cui all'articolo 14, comma 5," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, commi 5 e 6,."»

Art. 9

9.1

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Termine per il controllo delle concentrazioni)

1. All'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Tale termine può essere altresì prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a quarantacinque giorni qualora dall'operazione di concentrazione in esame possano derivare con ragionevole certezza concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante".»

9.2

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

Art. 10

10.1

[Biancofiore](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'esercizio dei poteri di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.»

10.2

[Paroli](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'esercizio dei poteri di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.»

10.3

[Fallucchi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'esercizio dei poteri del citato regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.»

10.4

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 8, dopo le parole: «6 e 10» inserire le seguenti: «6, paragrafi 10, ultimo periodo, e 11».

10.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 8, dopo le parole «paragrafo 5», inserire le seguenti: «nonché dall'articolo 6, paragrafi 10, ultimo periodo e 11.».

10.6

[Nicita](#), [Martella](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla conclusione delle attività svolte ai sensi del presente articolo l'Autorità acquisisce i pareri delle pertinenti autorità di regolazione di settore».

10.0.1

[Durnwalder](#)

Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:

«Capo IV-bis

ULTERIORI DISPOSIZIONI

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia delle agevolazioni fiscali delle società agricole)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno due terzi dei soci coltivatori diretti, alle società agricole di capitali con almeno due terzi degli amministratori coltivatori diretti, nonché alle società cooperative con almeno due terzi degli amministratori soci coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime."»

10.0.2

[Durnwalder](#)

Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:

«Capo IV-bis

ULTERIORI DISPOSIZIONI

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia delle agevolazioni fiscali delle società agricole)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno metà dei soci coltivatori diretti, alle società agricole di capitali con almeno metà degli amministratori coltivatori diretti, nonché alle società cooperative con almeno metà degli amministratori soci coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime."».

10.0.3

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.4

[Minasi](#), [Testor](#), [Bizzotto](#), [Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".».

10.0.5

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.6

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.7

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.8

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148, comma 11-bis, primo periodo, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio."».

10.0.9

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2) all'articolo 149-bis dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."»

10.0.10

Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 148 dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con

ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

b) all'articolo 149-*bis* dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."»

10.0.11

[Testor](#), [Minasi](#), [Bizzotto](#), [Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinq*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2091, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

10.0.12

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinqes*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."»

10.0.13

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinqes*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la

ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2091, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

10.0.14

[Paroli](#)

Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:

«Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di risarcimento del danno da furto o incendio)

1. All'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-*ter*. In caso di furto o incendio di autoveicolo (veicolo a motore) è fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire l'intero importo stabilito al momento della sottoscrizione della polizza in corso di validità, senza alcuna decurtazione."»

10.0.15

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'aumento delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che gli oneri di urbanizzazione siano ridotti nella misura del 50 per cento per interventi su

terreni vergine e nella misura del 100 per cento in caso di interventi edilizi in aree urbane sotto dotate o degradate o per il completamento di aree già urbanizzate nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione, riutilizzazione urbanistica o di ricostruzione edilizia a seguito di demolizione.»

10.0.16

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. È consentito, ove lo statuto sia in tal senso modificato con norma transitoria, il rinnovo degli organi degli enti regolati dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 anche in deroga ai limiti statuari da essi introdotti in conformità all'articolo 4, comma 1, lettera i) del decreto medesimo, nel limite massimo di due esercizi.»

10.0.17

[Ambrogio](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 7, dopo le parole: "Sono altresì ammesse le partecipazioni" sono inserite le seguenti: ", dirette e indirette," e dopo le parole: "nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici" sono inserire le seguenti: "e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori";

b) all'articolo 4, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Alle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 22 del presente decreto nel rispetto dei principi fissati dal diritto europeo, così come precisati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 15 gennaio 2002 nella causa C-439/99 e sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99) e recepiti dalla legge 18 aprile 2005, n. 62.".

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con protocollo d'intesa, sottoscritto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dalle associazioni di categoria di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definite le modalità con cui svolgere le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

3. Per le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per "società quotate" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) del suddetto decreto si intendono: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.»

10.0.18

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori misure in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all'Autorità e agli organismi accreditati dall'Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l'operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell'operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni.»

Consequentemente, dopo l'articolo 10, inferire il seguente Capo:

«Capo IV-bis.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE DEI TRASPORTI»

10.0.19

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 10-bis.**

(Ulteriori misure in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere infine i seguenti periodi: "Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all'Autorità e agli organismi accreditati dall'Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l'operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell'operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e sue successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni"»

Consequentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente Capo:

«Capo IV-bis.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE DEI TRASPORTI»

10.0.20

[Gelmetti, Pogliese](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 10-bis**

(Misure per la trasparenza e la concorrenza in materia di ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per gli apparecchi e i supporti che consentono sia la registrazione audio sia la registrazione video è allocato in parti uguali agli aventi diritto di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.";

b) al comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per apparecchi e supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il tramite delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il trenta per cento agli autori, per il trenta per cento ai produttori originari di opere audiovisive e loro aventi causa, per il trenta per cento agli artisti interpreti o esecutori e per il restante dieci per cento ai produttori di videogrammi.";

c) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente: «3-*bis*.1. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la partecipazione alle attività di ripartizione del compenso per la riproduzione ad uso personale, è costituita la Fondazione di partecipazione copia privata alla quale sono trasferite tutte le funzioni in materia assegnate alla Società italiana autori ed editori (SIAE). I soggetti partecipanti alla Fondazione sono le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, di concerto con il Ministro della cultura e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è regolata la successione della Fondazione di partecipazione copia privata alla Società italiana autori ed editori (SIAE) nei relativi rapporti giuridici e patrimoniali nonché la definizione degli organi amministrativi.»;

d) i commi 3-*ter* e 3-*quater* sono abrogati.»

10.0.21

[De Carlo, Pogliese](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180, secondo comma, numero 1), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "opere tutelate" sono inserite le seguenti: ", a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati" .».

10.0.22

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, al secondo comma, numero 1), dopo le parole "opere tutelate" sono inserite le seguenti: ", a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati" .»

10.0.23

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole: "opere tutelate" sono inserite le seguenti: ", a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore

economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati".»

10.0.24

[De Priamo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.25

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.26

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.27

[Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.28

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, la parola: "due", è sostituita con la seguente: "uno".»

10.0.29

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 31, comma 6, capoverso 425-bis, lettera *d*), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati"»

10.0.30

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 1, comma 425-bis, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati."»

10.0.31

[De Priamo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 31, comma 6, capoverso 425-bis, lettera *d*), del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati."»

10.0.32

[Zullo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Convenzionamento con le strutture private)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), punto 1, capoverso 1-bis), della legge 5 agosto 2022, n.118, al primo periodo la parola «prioritariamente» è sostituita con la seguente «esclusivamente».

2. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), punto 1, capoverso 1-bis), della legge 5 agosto 2022, n.118, aggiungere infine il seguente periodo: "In relazione alle prestazioni di cui all'articolo 3-septies, le procedure di cui al presente comma devono garantire la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti."»

1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 70 (ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023

70ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il dottor Marcello Donatelli, dirigente di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari e il dottor Alessandro Monteleone, dirigente di ricerca politiche e bioeconomia.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione odierna, chiarendo che essa ha l'obiettivo di far conoscere al Legislatore se siano disponibili strumenti di monitoraggio idonei a prevenire gli effetti negativi del cambiamento climatico sulla produzione agricola, anche attraverso pratiche di adattamento della stessa.

Precisa, altresì, che l'indagine conoscitiva resterà aperta per l'intera durata della legislatura e che i soggetti auditi avranno pertanto la possibilità di fornire alla Commissione aggiornamenti dei loro contributi.

Rivolge quindi un indirizzo di saluto al dottor Marcello Donatelli, dirigente di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, e al dottor Alessandro Monteleone, dirigente di ricerca politiche e bioeconomia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Ha la parola il dottor Marcello DONATELLI, il quale illustra innanzitutto le problematiche di

riferimento, da individuare nei seguenti punti: l'adattamento, che coinvolge, da una parte, le produzioni, i patogeni e la qualità dei prodotti, dall'altra, lo sviluppo di varietà più adatte a nuovi regimi termici e a una differente disponibilità idrica; la mitigazione, che include il *carbon farming*, con le connesse problematiche di affidabilità delle metodologie per valutare e certificare i benefici; infine, un profilo trasversale, consistente nelle risorse di dati, con attenzione sia alla loro completezza che alla loro qualità, nonché nelle stime degli impatti economici.

Anticipa che oggetto specifico dell'intervento odierno sarà uno sguardo al futuro, con riferimento alle previsioni climatiche, alle produzioni, ai funghi patogeni del suolo nonché della parte aerea, alla qualità dei prodotti.

Per quanto riguarda il clima, evidenzia che l'agricoltura ha sempre operato in condizioni di variabilità climatica, ma entro una determinata tipologia di clima (mediterraneo, atlantico, continentale, etc.). I cambiamenti climatici in atto, invece, mutano contemporaneamente l'andamento di diversi parametri, come risulta evidente, ad esempio, con l'incremento di piogge estive e tardo-primaverili o con gli inverni più miti e asciutti. Conseguentemente, gli agricoltori non hanno esperienze cui fare riferimento e possono trovarsi, anche al di fuori di singoli eventi eccezionali, in condizioni diverse da quelle sulle quali hanno esperienza operativa.

Al fine di stimare i cambiamenti climatici futuri e il loro impatto sulle produzioni agricole, i ricercatori hanno messo a punto modelli di simulazione, consistenti in formule matematiche che consentono di creare storie artificiali di un sistema. I modelli di simulazione possono essere di tipo fisico, quali i modelli di circolazione globale dell'atmosfera (ad esempio gli scambi di calore ed energia nell'atmosfera e con gli oceani), ovvero di tipo biofisico, come i modelli di simulazione degli organismi vegetali che crescono su un suolo (piante e colture).

Tutti i modelli consentono di compiere esperimenti e immaginare scenari futuri, offrendo proiezioni relative, ad esempio, alle conseguenze di maggiori emissioni di gas ad effetto serra ovvero alla qualità dei prodotti.

Passa poi ad esporre i sistemi di stima della temperatura futura, con riferimento sia alle precipitazioni sia alla temperatura del suolo, e delle ipotizzabili conseguenze sull'agricoltura nell'arco temporale tra il 2000 e il 2030. Precisa, al riguardo, che le precipitazioni incidono sull'agricoltura in misura maggiore rispetto a limitati aumenti di temperatura e che, mentre i modelli di simulazione sono generalmente concordi sull'innalzamento delle temperature, le stime risultano invece diverse per quanto riguarda le variazioni delle precipitazioni.

Per quanto concerne le produzioni, considera innanzitutto la produzione di frumento, analizzandone i dati in presenza ovvero in assenza di adattamento, cioè in presenza ovvero in assenza di pratiche agricole indirizzate a migliorare le produzioni, intervenendo, ad esempio, sui tempi di semina o sulla durata varietale. Osserva, in particolare, che le medesime pratiche agricole, in presenza di variazioni climatiche, possono produrre effetti differenti. Se, ad esempio, le piogge tardo-primaverili hanno avuto effetti benefici sulla produzione di frumento in Sicilia, non altrettanto può dirsi per il Centro-Nord del Paese. Si sofferma brevemente sulla produzione di girasole, rilevando gli effetti benefici prodotti dalle piogge tardo-primaverili. Afferma dunque che non esiste una soluzione unica per tutte le situazioni agricole e che i mutamenti determinano problemi ma anche opportunità.

Passa, quindi, ad alcune considerazioni in merito ai funghi patogeni. In relazione ai funghi patogeni del suolo, dà conto del "mal del piede dei cereali", causato da un complesso di patogeni fungini che sopravvivono nei suoli sui residui organici e hanno limiti di temperatura diversi tra loro. Quanto ai funghi patogeni della parte aerea, menziona la ruggine gialla e la ruggine bruna, responsabili di gravi perdite produttive. Evidenzia, in proposito, che i modelli di simulazione consentono anche di stabilire per il futuro priorità di contrasto agli agenti patogeni.

In relazione alla qualità dei prodotti agroalimentari, porta ad esempio la produzione di riso, per la quale l'Italia è il principale produttore in Europa, esponendo le variazioni subite dalla resa in grani interi nel passaggio dallo scenario attuale a quello del 2030 nonché dalla concentrazione proteica. Venendo alle conclusioni dell'intervento, pone in luce come le stime sulla sostenibilità dei sistemi produttivi in regime di cambiamento climatico evidenzino potenziali criticità, ma anche nuove

possibilità. Fa presente poi che la variabilità dell'impatto dal punto di vista dello spazio porrà l'esigenza di stimare localmente le criticità, sviluppando soluzioni specifiche di adattamento. Ribadisce altresì l'importanza di tenere conto, oltre che degli effetti sui livelli produttivi, anche dell'impatto delle variazioni climatiche sugli agenti patogeni e sulla qualità dei prodotti. Infine, la variabilità di ambienti e sistemi produttivi del Paese richiederà uno sforzo sistematico mirato a costruire un'infrastruttura di dati e capacità in grado di analizzare sistemi, con l'obiettivo di stimarne i rischi e di configurare le possibili soluzioni.

In risposta ad un quesito della senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) su come si ponga l'Italia rispetto agli altri Paesi europei in tema di elaborazione di proiezioni, il dottor DONATELLI precisa che alcuni Paesi, come la Francia, sono già in possesso di strumenti di simulazione molto avanzati, mentre altri Paesi non possono contare su un adeguato sviluppo tecnico. Altri Stati, come la Spagna, sono in situazione analoga all'Italia. Rimarca, tuttavia, come per l'Italia, rispetto ad altri Paesi, sia rilevante dotarsi di un sistema di analisi in ragione del suo ruolo primario nell'ambito dell'esportazione di prodotti agricoli.

Su sollecitazione del senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), il dottor DONATELLI ribadisce che le previsioni sulla evoluzione delle precipitazioni risultano meno consolidate di quelle relative alle variazioni di temperatura, soprattutto se si fa riferimento a stime a livello locale. È stato tuttavia accertato un *trend* crescente di piogge al termine della stagione primaverile, con conseguenti cambiamenti sulle scelte colturali.

Dopo che la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) ha sottolineato l'importanza di affiancare i giovani agricoltori nel riconoscimento delle opportunità che potranno aprirsi, il dottor DONATELLI richiama l'attenzione sulla delicatezza del passaggio dall'analisi scientifica alla comunicazione al produttore agricolo, nel quale dovranno trovare coinvolgimento le Regioni e le associazioni di agricoltori.

Il [PRESIDENTE](#) dà quindi la parola al dottor Monteleone.

Il dottor MONTELEONE, riallacciandosi all'ultima affermazione del dottor Donatelli, si sofferma sugli strumenti di supporto alle decisioni, in vista del trasferimento di conoscenze dalla ricerca agli operatori agricoli. Menziona al riguardo le banche dati esistenti, tra cui la Rete di informazione contabile agricola (RICA), che consente di creare un collegamento tra l'efficacia di pratiche ambientali sostenibili e sostenibilità economica.

In merito alle politiche irrigue, cita la banca dati del Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN) che consente il monitoraggio sui volumi irrigui. Informa altresì che è operativo un nucleo di monitoraggio del carbonio e che sono in atto collaborazioni anche tra il Ministero dell'agricoltura e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Dà indi conto del metodo di classificazione delle aziende agricole sulla base della relativa impronta carbonica, elaborato utilizzando i dati della RICA, che rappresenta un ulteriore strumento utile per supportare gli agricoltori.

Quanto ai meccanismi di incentivazione, evidenzia le iniziative legislative europee e nazionali sul sistema di certificazione per l'assorbimento del carbonio e sul Registro pubblico dei crediti di carbonio, nel quadro della politica agricola comune (PAC) e del Piano strategico italiano.

Fa presente altresì che il CREA collabora alla stesura delle linee guida per l'istituzione del predetto Registro pubblico e ha trasmesso al Dicastero una prima bozza, in cui vi è una componente forestale e un'altra agricola. In proposito, nel sottolineare che si tratta di un lavoro in corso di definizione, afferma che il sistema deve essere in grado di regolare le transazioni di carbonio.

In relazione al citato Piano strategico della PAC, menziona l'attività di supporto svolta dal CREA nella definizione di schemi di intervento finalizzati all'adattamento e alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, unitamente ad altri enti di ricerca, nella prospettiva di favorire l'elaborazione delle politiche più opportune.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) ringrazia gli auditi, sottolineando come per il Legislatore sia essenziale ascoltare la posizione degli esperti. Occorre infatti, a suo giudizio, capire in che modo aumentare la resilienza del comparto, svolgendo un lavoro di squadra con gli agricoltori.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) domanda informazioni circa l'evoluzione e il valore del mercato

di carbonio in Italia, considerato lo scenario mondiale.

Il dottor MONTELEONE replica di non aver dati sul valore di mercato del carbonio, riservandosi comunque di approfondire il tema. Tuttavia, osservando le tendenze in atto, si registra una crescente richiesta di scambio di crediti di carbonio, con rilevanti prospettive per il settore agricolo, a dimostrazione che elementi come l'impronta carbonica o energetica sono attualmente riconosciuti dal mercato.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver rivendicato l'iniziativa istitutiva del Registro pubblico dei crediti, manifesta l'interesse della Commissione a conoscere i criteri che verranno stabiliti. Ritiene peraltro che l'introduzione del Registro testimoni un riconoscimento agli agricoltori e ai silvicoltori nel processo di sequestro di carbonio.

Ringrazia indi i rappresentanti del CREA per l'esaustiva esposizione, ribadendo la possibilità di un ulteriore confronto in una fase successiva, qualora fosse necessario. Nel dichiarare conclusa la loro audizione, comunica che, il rappresentante dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è impossibilitato a intervenire e che per tale motivo l'audizione sarà rinviata.

Avverte infine che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(795\) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022](#)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Pogliese ha presentato una riformulazione dell'emendamento 4.8, pubblicata in allegato al resoconto, ritirando contestualmente l'emendamento originario, e che il senatore Calenda ha ritirato l'emendamento 6.33.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [795](#)

Art. 4

4.8 (testo 2)

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Quando un contratto a distanza ha ad oggetto la fornitura di gas, elettricità o servizi di telecomunicazioni e deve essere concluso al telefono, il professionista fornisce al consumatore, che dovrà confermarne la ricezione e la presa visione, tutte le condizioni contrattuali su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta."».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «del gas naturale» con le seguenti: «energetico e delle telecomunicazioni».

1.3.2.1.14. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 72 (pom.) del 18/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCLEDÌ 18 OTTOBRE 2023
72ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Non essendoci interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta in votazione e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che, in relazione alla discussione del disegno di legge n. 316 (Contrasto del bracconaggio ittico) il Governo ha concluso l'istruttoria sulle proposte emendative. Una volta pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo, auspicabilmente la settimana prossima, si potrà procedere con le votazioni.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti 92 emendamenti e 2 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto. Sono altresì pervenuti gli emendamenti 3.5 (testo corretto) e 3.7 (testo corretto), pubblicati in allegato, con conseguente ritiro dei testi originari. Riferisce poi di aver riformulato in testi 2 gli emendamenti 3.100 e 12.100 a sua firma e che l'emendamento 13.3 è stato riformulato in un testo

2, tutti pubblicati in allegato, con contestuale ritiro dei testi originari.

Si passa alla fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) si sofferma sul complesso degli emendamenti del suo Gruppo, finalizzati a specificare il ruolo della guida turistica. Al riguardo, ritiene che i corsi di specializzazione debbano essere svolti in contesti adeguati e professionali, tra cui le università, come previsto dalla proposta 7.5, e che debba essere aumentato il livello della seconda lingua richiesta ai professionisti, come infatti stabilito dall'emendamento 4.12. Occorre peraltro che le guide siano preparate anche rispetto ai contesti regionali, ferma restando l'esigenza di garantire l'omogeneità della qualifica unica su tutto il territorio nazionale. Reputa poi che le peculiarità possano essere esaltate anche grazie al coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto dei vincoli europei e delle pronunce giurisprudenziali. Dichiaro quindi che il suo Gruppo non è contrario al provvedimento in titolo, avendo presentato un proprio testo, precisando tuttavia che la linea emendativa è finalizzata a migliorare il testo per tutelare gli operatori e valorizzare il patrimonio.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) condivide l'esigenza di riordinare la professione, connotandola di maggiore specializzazione, anche nella prospettiva di valorizzazione dei territori. Afferma quindi che il modello di riferimento non deve riguardare solo i siti ma anche, ad esempio, le specializzazioni agricole, paesaggistiche e storico-culturali, nell'ottica di assicurare valore alle professioni in termini di competitività.

Dopo aver ricordato che molti settori, nell'evoluzione storica, richiedono ora l'intervento di guide turistiche per una più completa fruizione, si sofferma a sua volta del complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, orientati ad aumentare il livello di conoscenza della seconda lingua e i requisiti richiesti.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) prende la parola sul complesso degli emendamenti del suo Gruppo, concordando sulla necessità di incrementare il livello linguistico delle guide anche provenienti da altri Paesi, come previsto dagli emendamenti 4.13 e 6.5. Sottolinea altresì l'esigenza di una specializzazione territoriale, rilevando tuttavia criticamente che la formazione rappresenta un costo accessorio ricadente solo sulle guide. Occorre infine a suo avviso delineare correttamente la professione di guida, evitando che sia confusa con quella di accompagnatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver ritirato l'emendamento 7.0.2, e che è stato presentato l'emendamento 3.0.100 dei relatori, pubblicato in allegato.

Rende quindi noti i criteri che hanno orientato le improponibilità per estraneità di materia, ricordando preliminarmente che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pone come obiettivo l'approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, inclusi eventuali atti attuativi, entro il quarto trimestre del 2023 (M1C2). Esso indica due riforme da attuare nell'ambito di tale legge, in materia di: adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica (articolo 1); promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione (articolo 2). Il provvedimento in esame disciplina anche ulteriori ambiti, in diversi settori.

Ai fini del vaglio di improponibilità per estraneità di materia, dichiara di aver compiuto una molteplicità di valutazioni. In primo luogo, rammenta che la nozione di concorrenza desumibile dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come declinata dalla giurisprudenza costituzionale, include: misure legislative di tutela in senso proprio (misure *antitrust*); misure legislative di promozione; misure legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia. Da ciò si deduce che la concorrenza, dato il suo carattere finalistico, non è di per sé una materia certa e delimitata, ma è di carattere trasversale.

In secondo luogo, ricorda le finalità delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza, definite dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, che pone come obiettivi la rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, la promozione dello

sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, e - non da ultima - la tutela dei consumatori. Alla luce di tale contesto, fa presente di aver ritenuto proponibile l'attività emendativa, anche non strettamente attinente alle materie affrontate dal disegno di legge, che a vario titolo si proponga i sopracitati obiettivi di promozione e tutela, alla luce delle segnalazioni presentate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al Parlamento, secondo un criterio finalistico e trasversale. Non sono state ritenute invece proponibili quelle proposte esclusivamente di natura fiscale o agevolativa, quelle di sostegno contingente o comunque non in linea con il predetto criterio finalistico. Dichiaro quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, le proposte: 3.0.2, limitatamente al comma 3, 3.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.11, 6.17, 6.23, 6.25, 6.28, 6.0.9, 6.0.22, 6.0.34, 6.0.38, 6.0.39, 6.0.44, 7.0.15, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.28, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31. Gli emendamenti 2.0.5, 6.31 e 6.32, sono invece improponibili perché modificano con fonte primaria un atto normativo secondario.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) chiede se sia previsto un termine adeguato - da fissare almeno nella giornata di martedì - per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.100 dei relatori, che peraltro giudica dubbio sul piano della proponibilità alla luce dei criteri enunciati dal Presidente. Nel merito, ritiene che la proposta emendativa sia complessa e tratti il tema delicato della sicurezza per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la proposta del senatore Martella di fissare a martedì il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.100 rischia di allungare eccessivamente i tempi di esame, considerata la calendarizzazione in Assemblea nella settimana del 7 novembre. Propone pertanto di fissare detto termine a venerdì 20 ottobre, alle ore 15.

Conviene la Commissione.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) prende quindi la parola sul complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, reputando preliminare che il Governo renda i pareri su tutte le proposte emendative, onde valutare l'andamento dell'esame.

Dopo un intervento del [PRESIDENTE](#) volto a specificare di non aver ritenuto opportuno avviare oggi le votazioni delle proposte emendative riferite solo ad alcuni articoli, proprio nell'ottica di consentire sia la conclusione dell'istruttoria da parte dell'Esecutivo, sia la conoscenza da parte dei Gruppi dell'orientamento governativo, prosegue il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), dando atto al Presidente di aver garantito in tal modo un esame più ordinato, anche in relazione al fatto che occorre approfondire la proposta emendativa dei relatori e le improponibilità appena dichiarate.

Pur riservandosi di intervenire più compiutamente sui singoli emendamenti, giudica il provvedimento povero di contenuti e al di sotto delle aspettative, anche con riferimento alle precedenti leggi annuali sul mercato e la concorrenza. Afferma infatti che il disegno di legge governativo, tanto sul piano qualitativo quanto per gli aspetti quantitativi, risulta assai modesto.

Richiama a sua volta la legge n. 99 del 2009 e le finalità in essa contenute di rimozione degli ostacoli regolatori, di apertura del mercato, di tutela dei consumatori, nel quadro delle segnalazioni dell'AGCM. Rispetto a tale contesto legislativo rileva criticamente che il provvedimento non innova né reca modifiche normative adeguate, non introduce deleghe, non risponde alle esigenze dei settori interessati e non recepisce le indicazioni dell'*Antitrust*. Tra queste ultime cita l'introduzione per i distributori di obblighi di separazione proprietaria per quanto riguarda il mercato elettrico e l'eliminazione dell'obbligo della valutazione ambientale strategica (VAS) sul piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, non recepite dal Governo.

Nel menzionare il *Country Report 2023* della Commissione europea, ripercorre poi gli studi sullo stato della concorrenza in Italia nei settori dei servizi, delle professioni, del commercio e nelle procedure competitive per le concessioni marittime e turistico-ricreative. Al riguardo lamenta che il tema delle concessioni balneari non è stato trattato dal provvedimento, a dimostrazione dei passi indietro compiuti e dei rischi di infrazione europea. Analogamente, la questione delle licenze dei taxi non è stata affrontata in maniera adeguata nell'ambito del recente decreto-legge n. 104 (cosiddetto "decreto asset") né nel testo in esame, benché abbia risvolti concorrenziali.

In merito alla tutela dei consumatori, lamenta la mancata proroga dell'entrata in vigore del regime di libero mercato per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici, che determinerà costi insostenibili per le famiglie. In proposito, considerata la situazione energetica a livello internazionale, paventa il rischio che i consumatori siano costretti a stipulare contratti più esosi a partire dal 2024. Si augura pertanto che su tale tema prosegua la discussione, anche alla luce degli emendamenti presentati, tanto più che vi sono opinioni variegata anche all'interno della maggioranza. Avviandosi alla conclusione, ribadisce le critiche nei confronti dell'insufficiente apertura alla concorrenza e delle restrizioni introdotte dal provvedimento nonché per la scarsa tutela dei consumatori, come testimoniano le vicende del mercato elettrico e delle licenze dei taxi. Esprime dunque un giudizio negativo sul testo, rispetto al quale gli emendamenti del proprio Gruppo tentano di apportare correttivi, e si riserva di valutare l'atteggiamento da assumere alla luce dei pareri che saranno resi dal Governo.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) prende la parola sul complesso degli emendamenti a sua firma, finalizzati a colmare le lacune del testo in materia agricola, sanitaria, farmaceutica e di esercizio commerciale. A tale ultimo riferimento, segnala che gli emendamenti della propria parte politica mirano a superare le attuali rigidità normative che impediscono di ampliare l'offerta e di estendere le vendite straordinarie.

Sul piano della tutela dei consumatori, fa presente che gli emendamenti del suo Gruppo - ed in particolare le proposte 6.0.49 e 6.0.50 - mirano ad inserire, tra l'altro, all'interno delle pratiche aggressive anche le telefonate ai consumatori che sono iscritti nel Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'uso dei dati a scopi commerciali, nonché a qualificare come pratiche ingannevoli la commercializzazione di prodotti con indicazioni difformi dalla realtà. Si sofferma conclusivamente sul tema delle concessioni di aree pubbliche, di cui all'articolo 5, richiamando i numerosi contributi pervenuti durante le audizioni e l'esigenza di far fronte agli effetti della crisi pandemica.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) ritira l'emendamento 4.0.10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 19 ottobre, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di presidenza parimenti convocato domani, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [795](#)

Art. 3

3.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario";
- b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del

trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati, lungo la rete ferroviaria. Ciascun datore di lavoro, individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, titoli formativi e mansioni."»

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [833](#)

G/833/1/9

[Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disciplina della professione di guida turistica" (A.S. 833),

premesso che:

l'articolo 2, comma 2, definisce il perimetro dell'attività propria della professione di guida turistica, includendovi l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali;

considerato che:

esiste un delicato equilibrio tra turismo, natura, identità e tradizioni culturali, che è stato sistematicamente perturbato da decenni di turismo di massa e da una scarsa attenzione alla qualità della connessa crescita del settore sotto il profilo ambientale e sociale;

secondo l'Organizzazione mondiale del turismo "lo sviluppo del turismo sostenibile risponde ai bisogni dei turisti e delle regioni che li accolgono, tutelando e migliorando le opportunità per il futuro. Deve tradursi in una gestione integrata di tutte le risorse che permetta di soddisfare i bisogni economici, estetici e sociali, e contemporaneamente preservi l'integrità culturale, gli ecosistemi, la biodiversità e le condizioni di base per la vita";

valutato che:

la domanda di turismo e di attività ricreative deve essere adeguatamente coniugata alle specificità territoriali - intese anche in senso tradizionale, culturale e alimentare - oltre che al rispetto delle principali risorse ambientali,

impegna il Governo a:

adottare, nel settore turistico, misure tese all'esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

in un'ottica di potenziamento eco-compatibile del settore turistico, promuovere interventi volti a favorire l'integrazione di attività caratterizzate dalla sostenibilità ambientale nonché dalla prossimità territoriale;

sviluppare sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agro-rurale e paesaggistico, mediante la valorizzazione delle caratteristiche morfologiche locali.

G/833/2/9

[Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disciplina della professione di guida turistica" (A.S. 833),

premessi che:

l'articolo 2, comma 3, del disegno di legge in esame chiarisce quali sono le finalità della visita guidata, oggetto dell'attività propria della professione di guida turistica. In particolare, alla lettera c), stabilisce che la visita guidata deve garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore;

considerato che:

per turismo accessibile si intende l'insieme dei servizi e delle strutture che consentono alle persone con disabilità ovvero alle persone con specifiche esigenze di accessibilità, di fruire della vacanza e del tempo libero in modo appagante senza ostacoli né difficoltà, potendo esercitare il proprio diritto di consumatore in modo informato attraverso la scelta della struttura ricettiva e della destinazione turistica in grado di rispondere alle proprie personali necessità;

in tal senso, l'accessibilità rappresenta un elemento connotativo che migliora la percezione della qualità complessiva dell'accoglienza, intesa come la somma dell'abbattimento delle barriere architettoniche, degli ausili e strumenti per garantire l'autonomia e l'autodeterminazione dell'ospite;

valutato che:

la situazione dell'accessibilità turistica in Italia è poco omogenea, in quanto sussiste un grosso divario tra alcune eccellenze e la media del Paese, che si colloca in ogni caso ad un livello medio-basso;

sebbene l'Istituto nazionale di statistica (Istat) stimi un aumento del 70 per cento entro il 2035 del numero di viaggiatori con disabilità, le esperienze di turismo e tempo libero paiono non sostenere, sotto tutti i punti di vista, la menzionata tendenza di crescita;

più in generale, la mancanza di strutture e servizi adeguati genera una perdita annuale per l'economia globale del turismo pari a circa 142 miliardi di euro e 3,4 milioni di posti di lavoro,

impegna il Governo a:

adottare ogni misura utile, specie dal punto di vista infrastrutturale ed organizzativo, volta a potenziare la dimensione inclusiva ed accessibile del turismo, al fine di favorire la presenza di soggetti con disabilità e dei loro familiari.

Art. 1

1.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e» *con le seguenti:* «nel rispetto degli articoli 9 e articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e»;

b) *sostituire le parole:* «del citato articolo» *con le seguenti:* «dei citati articoli 9 e».

1.2

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto dell'articolo», *inserire le seguenti:* «9 e dell'articolo».

1.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettera e), della Costituzione», *aggiungere le seguenti:* «, dell'articolo 2229 del codice civile».

Art. 2

2.1

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dell'articolo 2229 del codice civile.».

2.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 13, comma 2» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 13, comma 1»;*
- b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «sul luogo o da remoto»;*
- c) *al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «anche a scopo didattico.».*

2.2

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 2, dopo le parole: «visite guidate» inserire le seguenti: «, anche per fini didattici.».

2.3

[Naturale](#)

Al comma 2, dopo la parola: «paesaggistici,» inserire la seguente: «agro-rurali.».

2.4

[Nave](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. L'attività di cui al comma 2 è svolta a livello nazionale, senza limitazioni territoriali.».

2.5

[Sabrina Licheri](#), [Croatti](#), [Naturale](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o sportivi».

2.6

[Ancorotti](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o sportivi».

2.7

[De Priamo](#), [Pogliese](#)

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «garantire» inserire le seguenti: «, a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto.».

2.8

[Franceschelli](#)

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto».

Art. 3

3.1

[Ancorotti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 13, comma 2» con le seguenti: «dall'articolo 13, commi 1 e 2».

3.100 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «comma 2, l'esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica» con le seguenti: «comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica»;*
- b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a). I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del terzo settore, di siti non qualificabili*

come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre 30 giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.».

3.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «comma 2, l'esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica» con le seguenti: «comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica, ovunque svolto nel territorio nazionale»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo nel solo caso dell'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a).»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.».

3.2

[Croatti, Nave](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'esercizio di cui al comma 1 è svolto, senza limitazioni ovvero deroghe geografiche, su tutto il territorio nazionale.».

3.3

[Centinaio, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.»

3.4

[Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Sopprimere il comma 2.

3.5 (testo corretto)

[Sabrina Licheri, Croatti](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6.».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.5

[Sabrina Licheri, Croatti](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6.».

3.6

[Franceschelli](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.7 (testo corretto)

[Croatti, Sabrina Licheri](#)

Al comma 2 sopprimere le parole da «ovvero» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.7

[Croatti, Sabrina Licheri](#)

Al comma 2 sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.

3.8

[Pogliese, De Priamo](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «necessario» con la seguente: «facoltativo».

3.9

[Centinaio, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soltanto in assenza di committenti intermediari di servizi guidati».

Art. 4

4.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.2

[De Priamo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.3

[Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.4

[Biancofiore](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire le seguenti: «diritto degli animali,».

4.5

[Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Centinaio](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo» inserire le seguenti: «, enogastronomia e».

4.6

[Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire la seguente: «enogastronomia,».

4.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire la seguente: «sostenibilità,».

4.8

[Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire le seguenti: «nozioni di primo soccorso sanitario,».

4.9

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche»;

b) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito», inserire la seguente: «anche» e sopprimere le seguenti: «, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione»;

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di abilitazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4, avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

4.10

[Franceschelli](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aver conseguito il diploma di laurea, ovvero laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento» aggiungere le seguenti: «in una delle classi di laurea individuate con il decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole «le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «le classi di laurea».

4.11

[Franceschelli](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» con le seguenti: «aver conseguito la certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

4.12

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.13

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2», con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.14

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1» fino a: «competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

4.100

Il Relatore

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti» e dopo le parole: «rilasciata da enti certificatori riconosciuti» inserire le seguenti: «dal Ministero dell'istruzione e del merito».

4.15

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Sopprimere il comma 3.

4.16

[Franceschelli](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'esame di abilitazione è articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una che verte su materie generali comuni a tutto il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una su materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio della professione.»

4.17

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento dell'esame di abilitazione, di cui al comma 1, è sostenuto in un'unica sessione. Le prove oggetto dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica riguardano materie generali, comuni a tutto il territorio nazionale e materie del territorio regionale prescelto.»

4.18

[De Priamo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'esame deve essere articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una riguardante materie generali comuni a tutto il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una riguardante materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio.»

Art. 5

5.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;*

b) *sostituire le parole: «a domanda» con le seguenti: «obbligatoriamente».*

5.2

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «a domanda».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 6, comma 8, sopprimere seguenti parole: «a domanda»;*

b) *all'articolo 13, sopprimere, ovunque ricorrono, le seguenti parole: «a domanda».*

5.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «a domanda» con la seguente: «obbligatoriamente».

5.4

[Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'iscrizione all'elenco nazionale di cui al comma 1 costituisce la condizione necessaria per l'esercizio della professione di guida turistica.».

5.5

[Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «e le lingue straniere» inserire le seguenti: «, ovvero le lingue minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità attinenti al possesso e al rilascio delle attestazioni di conoscenza e delle abilitazioni relative alle lingue minoritarie di cui al comma 3.».*

5.6

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Conseguentemente,

1) *all'articolo 6, comma 8, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97»;*

2) *all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato»;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazioni e disposizioni transitorie».*

5.7

[Franceschelli](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,» e sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio o nei territori regionali di specializzazione».

5.8

[Nave](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,»;*

b) *dopo le parole «territorio nazionale» inserire le seguenti: «, senza limitazioni ovvero deroghe geografiche,».*

5.9

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.10

[Franceschelli](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.11

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.12

[Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.100

Il Relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97» *con le seguenti:* «Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.13

[Ancorotti](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97» *con le seguenti:* «Come previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.14

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» *con le seguenti:* «nei territori regionali di specializzazione, secondo quanto disciplinato dall'articolo 7».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «possono acquisire», *con la seguente:* «acquisiscono».

5.15

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 4, dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» *aggiungere le seguenti:* «e nei territori regionali di specializzazione,».

Art. 6

6.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «del 2007, consistente» *inserire le seguenti:* «nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.»;

c) *al comma 7, lettera b), dopo le parole:* «le modalità di svolgimento» *inserire le seguenti:* «del tirocinio di adattamento e».

6.1

[Franceschelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

b) *al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «una di grado non inferiore a livello C1 e l'altra di grado non inferiore a livello di competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

6.2

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque richiesta la certificazione della conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.».

6.3

[Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Non costituisce esercizio della professione di guida turistica su base temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), l'attività svolta con cadenza stagionale periodica.».

6.4

[Giacobbe](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» *con le seguenti:* «della certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

6.5

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

6.6

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1» *fino a:* «competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

6.7

[Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» *con le seguenti:* «di livello di competenza C1, inclusa quella italiana».

6.8

[Franceschelli](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea e che intendano esercitare la professione sul territorio nazionale. A tal fine, è richiesto il possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui una in un grado non inferiore al livello di competenza C1 e una in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento. Una delle due

certificazioni deve riguardare la conoscenza della lingua dello Stato dove è stato conseguito il titolo abilitativo.»

6.9

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

6.10

[Franceschelli](#)

Al comma 8 sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Art. 7

7.1

[Cantalamesa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Centinaio](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, al fine dell'esercizio della professione di guida turistica, è obbligatorio acquisire una specializzazione territoriale. Conseguita la specializzazione territoriale di cui al periodo precedente, le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire ulteriori specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.»

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 4», inserire le seguenti «e la specializzazione ai sensi dell'articolo 7»;

b) all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché una specializzazione ai sensi dell'articolo 7»;

c) all'articolo 5, comma 3, sopprimere la seguente parola: «eventuali».

7.2

[Franceschelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «tematiche e territoriali» con le seguenti: «territoriali e/o tematiche»;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «hanno l'obbligo» con le seguenti: «possono»;

c) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.3

[Biancofiore](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche in materia di turismo accessibile e inclusivo» inserire le seguenti: «nonché in materia di turismo e attività con gli animali.»

7.4

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «minima di cinquanta ore» con le seguenti: «complessiva di 650 ore».

7.5

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-bis. Al fine di garantire una adeguata ed efficiente preparazione teorica e pratica delle guide turistiche, i corsi di cui al comma 2 devono essere organizzati nell'ambito di un'università, un dipartimento universitario o di un altro organismo appartenente al sistema universitario e della ricerca nazionale.».

7.6

[Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «cinquanta» *con le seguenti:* «cento».

7.100

Il Relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.».

7.7

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «hanno l'obbligo di» *con la seguente:* «possono».

7.8

[Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «hanno l'obbligo di» *con la seguente:* «possono».

7.9

[Ancorotti](#), [Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.10

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.11

[Franceschelli](#)

Al comma 3, sopprimere il seguente periodo: «Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento».

7.12

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento.»

7.13

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «altri soggetti che il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano», con le seguenti: «altri soggetti che il Ministero e le regioni ritengano»;*

b) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i corsi di specializzazione e aggiornamento avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».*

Art. 8

8.1

[Naturale](#), [Croatti](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica aggiorna la classificazione dell'attività economica di guida turistica disciplinata dalla presente legge, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022.».

Art. 9

9.100

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «siano essi di proprietà dello Stato,» inserire le seguenti: «di altri enti pubblici,»;*

b) *sostituire le parole: «, di istituti religiosi o di privati» con le seguenti: «o di istituti religiosi».*

Art. 11

11.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «laddove il servizio professionale non sia stato intermediato da un soggetto diverso dalla guida turistica».

Art. 12

12.100 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ai gestori delle piattaforme digitali e dei sistemi web che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi,»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati» con le seguenti: «di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.»;*

d) *dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.»;*

e) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole:* «e all'applicazione delle sanzioni amministrative»;

f) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:* «7-bis. Il Comune nel cui territorio è commessa la violazione è autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.».

12.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «fatte salve le eccezioni previste» *con le seguenti:* «fatta salva l'eccezione prevista»;

b) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole:* «ai gestori delle piattaforme digitali e dei sistemi web che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi,»;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* «aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico»;

d) *sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.»;

e) *dopo il comma 6, inserire il seguente:* «6-bis. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.»;

f) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole:* «e all'applicazione delle sanzioni amministrative»;

g) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:* «7-bis. Il Comune nel cui territorio è commessa la violazione è autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.».

12.0.1

[Ancorotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Abrogazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.»

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 6, comma 8, sopprimere le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Art. 13

13.1

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazione e disposizioni transitorie».

13.2

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazione e disposizioni transitorie».

13.3 (testo 2)

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica. Il contributo relativo al rilascio del tesserino è a carico dei richiedenti.»

b) sopprimere il comma 2.

13.3

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.»

13.100

Il Relatore

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "nonché per le attività che riguardano il settore turistico" sono soppresse.

3-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente: "*i-bis*) il Ministero del turismo per le attività che riguardano il settore turistico".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

13.4

[Franceschelli](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.»

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: «(Abrogazioni e disposizioni transitorie)».

1.3.2.1.15. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 73 (ant.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

73ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MAFFONI](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione bilancio.

Per quanto di interesse, segnala l'articolo 5, commi 1 e 2, finalizzato a prorogare al 30 giugno 2024 il termine (attualmente fissato al 30 novembre 2023) entro il quale le imprese possono aderire alla procedura di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146 del 2021 per il riversamento, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.

Conseguentemente, la disposizione proroga anche il termine per il versamento dell'unica rata nonché di quelli previsti, in caso di rateazione, per il versamento di ciascuna delle tre rate e per il calcolo dei relativi interessi.

Passa poi all'articolo 6, il quale esclude parzialmente dalla base imponibile del contributo di solidarietà previsto dalla legge di bilancio per il 2023 a carico di talune imprese del settore energetico la distribuzione, o comunque l'utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Contestualmente, istituisce, per il 2024, un contributo di solidarietà a carico delle imprese che si avvalgono della suddetta esclusione di ammontare pari al beneficio conseguente.

Rileva altresì che di competenza è anche l'articolo 13, secondo cui, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede ai sensi dell'articolo 23. In sostanza, la disposizione rifinanzia di 50

milioni di euro per il 2023 la misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, cosiddetta "Nuova Sabatini". Rammenta al riguardo che la "Nuova Sabatini" è una misura rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo, e costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Segnala infine che l'articolo 23, comma 5, incrementa di 2.540,9 milioni di euro, per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Si tratta delle risorse del cosiddetto "Patrimonio destinato", costituito presso Cassa depositi e prestiti e finalizzato al sostegno e al rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma. In relazione alle coperture recate dall'articolo 23, comma 7, del provvedimento, per quanto di competenza, evidenzia, quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2024 e a 154 milioni di euro per l'anno 2025, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, inerente alle risorse destinate a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale, assicurando che l'esame non si concluderà nella settimana in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati i due subemendamenti 3.0.100/1 e 3.0.100/2 all'emendamento dei relatori 3.0.100, pubblicati in allegato.

Comunica altresì di aver ritirato, per un errore materiale, l'emendamento 7.0.2, che risulta ora riammesso all'esame.

Informa, quindi, che è stato presentato l'emendamento 7.0.15 (testo 2), pubblicato in allegato, che, al pari dell'emendamento 7.0.15, è dichiarato improponibile.

Rende noto che sono stati ritirati gli emendamenti 6.0.24, 6.0.27, 9.1, 9.2, 10.0.4, 10.0.11 e 10.0.18.

Inoltre l'emendamento 6.0.32 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/795/6/9 (già 6.0.32), pubblicato in allegato, e che la senatrice Mancini ha aggiunto la propria firma all'emendamento 6.0.37. Prende atto la Commissione.

Si passa all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo sugli emendamenti presentati.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), per proporre che i pareri siano espressi sull'intero articolato del disegno di legge in esame prima di procedere alle votazioni.

Accogliendo la proposta del senatore Martella, il [PRESIDENTE](#) concede la parola al sottosegretario Bitonci per l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti a tutti gli articoli del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario BITONCI formula un invito a ritirare l'emendamento 1.11, mentre esprime parere contrario su tutte le restanti proposte riferite all'articolo 1, ad eccezione delle proposte emendative 1.8, 1.9 e 1.10 che chiede di accantonare.

La Commissione conviene di accantonare le proposte 1.8, 1.9 e 1.10.

Il sottosegretario BITONCI esprime, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, ad eccezione degli emendamenti 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17, di cui chiede l'accantonamento.

Con riferimento alla proposta 2.0.3, specifica che il parere contrario si fonda sul metodo piuttosto che sul merito della proposta, in quanto il tema delle comunità energetiche, condivisibile nel contenuto, potrebbe trovare sede di discussione nel decreto-legge "energia", di prossima approvazione in Consiglio dei ministri, piuttosto che nel disegno di legge in esame.

La Commissione conviene sulle richieste di accantonamento del Sottosegretario.

Passando all'articolo 3, il sottosegretario BITONCI esprime parere favorevole sulle disposizioni non improponibili dell'emendamento 3.0.2, limitatamente alla lettera *b*) del comma 1 previa riformulazione di cui dà lettura. Il parere è invece contrario sulle restanti proposte, fatta eccezione per gli emendamenti 3.0.100, 3.0.3 e 3.0.4, di cui propone l'accantonamento.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 3.0.100 (unitamente ai relativi subemendamenti), 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4.

Il sottosegretario BITONCI si esprime in senso contrario alle proposte riferite all'articolo 4, ad eccezione degli emendamenti 4.8 (testo 2), 4.0.4 (identico a 4.0.5) e 4.0.9 che, su richiesta del rappresentante del Governo, sono accantonati dalla Commissione.

Con riferimento alle proposte riferite all'articolo 5, il sottosegretario BITONCI formula un invito ai proponenti a ritirare l'emendamento 5.0.1 e a trasformarlo in ordine del giorno, mentre esprime parere contrario sulle restanti proposte, ad eccezione degli identici emendamenti 5.27 e 5.28, nonché degli identici emendamenti 5.33 e 5.34, di cui chiede l'accantonamento.

La Commissione conviene di accantonare le proposte 5.27, 5.28, 5.33 e 5.34.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 6, il sottosegretario BITONCI esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16 nonché sugli identici emendamenti 6.0.40 e 6.0.41. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.8, a condizione che i rispettivi proponenti accolgano la riformulazione di cui dà lettura.

Chiede, quindi, di accantonare gli emendamenti 6.9, 6.10, 6.11, le proposte 6.18 e 6.22, per le quali suggerisce una identica riformulazione, nonché le proposte 6.0.8, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.20, 6.0.30, 6.0.31 e 6.0.37.

Formula indi un invito a ritirare e trasformare in ordini del giorno gli identici emendamenti 6.0.10 e 6.0.11, mentre invita a ritirare gli emendamenti 6.7, 6.0.7, 6.0.23, gli ulteriori emendamenti 6.0.26 e 6.0.28, in relazione ai cui contenuti fa presente che essi sono già oggetto di altri provvedimenti in corso d'esame alla Camera dei deputati, nonché le proposte emendative 6.0.33, 6.0.35, 6.0.36, 6.0.42 e 6.0.43.

Il parere è contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 6.

La Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 6.9, 6.10, 6.11, 6.18, 6.22, 6.0.8, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.20, 6.0.30, 6.0.31 e 6.0.37.

Passando poi all'articolo 7, il sottosegretario BITONCI indirizza ai proponenti un invito a ritirare gli emendamenti 7.0.6, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.11, 7.0.12 e 7.0.13.

Propone indi l'accantonamento delle identiche proposte 7.1 e 7.2, nonché delle proposte 7.0.1, 7.0.2 (identico a 7.0.3) e 7.0.10.

Il parere è contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 7.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.10.

Con riferimento alle proposte riferite all'articolo 8, il sottosegretario BITONCI propone l'accantonamento degli identici emendamenti 8.1 e 8.2, mentre si esprime in senso contrario agli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2.

Gli emendamenti 8.1 e 8.2 sono accantonati dalla Commissione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti all'articolo 9, si passa, infine, all'espressione dei pareri sulle proposte riferite all'articolo 10.

Il sottosegretario BITONCI formula un invito a ritirare gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.0.3, 10.0.5, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.14, 10.0.19 e 10.0.32.

Propone di accantonare gli emendamenti 10.0.17, 10.0.21, 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26 e 10.0.27.

Il parere è contrario sulle restanti proposte riferite all'articolo 10.

La Commissione conviene sulle proposte di accantonamento del Sottosegretario.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Sottosegretario con riferimento a tutti i pareri espressi.

Accedendo all'invito del rappresentante del Governo, la senatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-*

NcI-IaC)-*MAIE*), dopo avervi aggiunto la propria firma, ritira gli emendamenti 7.0.9 e 10.1.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 6.7 e 6.0.35, nonché, dopo avervi aggiunto la firma, gli emendamenti 5.16, 6.26, 6.0.11, 6.0.23, 6.0.26, 6.0.33, 6.0.43, 7.0.13, 10.2, 10.0.3, 10.0.10, 10.0.14 e 10.0.19.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 5.0.1, 6.0.42, 7.0.7 e 7.0.8.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 5.20, 6.2, 6.24, 6.0.7, 6.0.28, 6.0.36, 7.0.6, 7.0.11, 7.0.12, 10.0.5, 10.0.9 e 10.0.32.

La senatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 10.3.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.18.

Si passa alle votazioni.

I senatori [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) e [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) sottoscrivono le proposte a prima firma dei senatori Giacobbe, Misiani e Manca.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) sottoscrive l'emendamento 1.11 e lo ritira.

All'esito di successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.12, 1.13 nonché gli identici 1.14 (testo 2), 1.15 e 1.16.

L'emendamento 1.17 decade per assenza del proponente.

Posti ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 1.18 e 1.19 di tenore simile.

L'emendamento 1.20 decade per assenza del proponente, così come l'emendamento 1.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 2, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 2.

Gli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.

Con successive e separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.4, 2.5 (identico a 2.6), 2.8, 2.9, 2.7, 2.18 e 2.0.1.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.0.2, che ricorda di aver già illustrato, vertente sul tema della proroga del regime di maggior tutela per i clienti domestici.

Sollecita al riguardo un ulteriore approfondimento da parte del Governo e della maggioranza, per evitare l'ingresso sul mercato in condizioni sfavorevoli. Tiene a precisare che non si tratta di negare in via di principio l'ingresso del libero mercato, ma occorre tutelare i consumatori che potrebbero essere penalizzati da contratti più onerosi, considerato l'attuale contesto di aumento del costo dell'energia.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha già disposto una proroga di tale regime fino a luglio 2024 su indicazione del Governo.

Risponde altresì ad una richiesta di chiarimento del senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) precisando che potrebbe essere predisposto un ordine del giorno volto a allungare i tempi della proroga.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) non concorda con tale impostazione, in quanto una norma di legge avrebbe a suo avviso un significato diverso rispetto a un atto dell'ARERA, e pertanto insiste per la votazione della propria proposta emendativa.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 3, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 3.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 3.3.

Dopo che la senatrice [MUSOLINO](#) (*Az-IV-RE*) ha sottoscritto l'emendamento 3.4, esso è posto ai voti congiuntamente all'emendamento 3.5 ed è respinto.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.6, mentre l'emendamento 3.7 risulta decaduto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che i subemendamenti 3.0.100/1 e 3.0.100/2, unitamente all'emendamento 3.0.100, risultano accantonati.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 3.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 4, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 4.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 4.1, il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.2.

Posto ai voti, l'emendamento 4.3 è respinto, mentre l'emendamento 4.4 risulta decaduto.

All'esito di successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.0.1.

L'emendamento 4.0.2, posto ai voti, è respinto, mentre l'emendamento 4.0.3 risulta decaduto.

Dopo che la senatrice [MUSOLINO](#) (*Az-IV-RE*) ha aggiunto la propria firma all'emendamento 4.0.8, esso è posto ai voti e respinto.

Con successive votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 4.0.12 e 4.0.13.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 5, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 5.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 e 5.15.

Posti congiuntamente in votazione gli identici emendamenti 5.17 e 5.19 sono respinti, così come, con successive votazioni, gli emendamenti 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.29, 5.30, 5.31 e 5.32.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che i senatori Lavinia Mennuni e Gelmetti hanno aggiunto le rispettive firme agli emendamenti 5.33 e 5.34.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 6, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 6.

Posto ai voti l'emendamento 6.1 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sugli identici emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 nonché sulla proposta 6.8 il sottosegretario Bitonci aveva proposto una riformulazione, cui aveva subordinato il parere favorevole.

I senatori [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*), Gisella [NATURALE](#) (*M5S*), [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), [POGLIESE](#) (*FdI*) e [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) riformulano rispettivamente le proposte 6.3,

6.4, 6.5, 6.6 e 6.8 in testi 2, identici tra loro, pubblicati in allegato, che sono approvati dalla Commissione.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16 sono approvati.

All'esito di successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.19, 6.20, 6.21, 6.27, 6.29, 6.30, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5 e 6.0.6.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamenti 6.0.10 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/795/7/9 (già 6.0.10), pubblicato in allegato.

Risultano altresì respinti, all'esito di successive votazioni gli emendamenti 6.0.12, 6.0.19, 6.0.21, 6.0.25 e 6.0.29.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che gli emendamenti 6.0.37, 7.0.1 e 7.0.10, di analogo tenore, attualmente accantonati, saranno comunque posti in votazione con riferimento all'articolo 7.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 6.0.40 e 6.0.41 sono approvati dalla Commissione.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*Az-IV-RE*) sottoscrive l'emendamento 6.0.45 che viene posto in votazione e respinto.

La Commissione respinge altresì le proposte 6.0.46, 6.0.47, 6.0.48, 6.0.49 e 6.0.50.

Si passa alla votazione degli emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 7, in quanto - ricorda il [PRESIDENTE](#) - gli emendamenti presentati all'articolo 7 sono accantonati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.0.4 e 7.0.5 risultano respinti.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) presenta l'ordine del giorno G/795/8/9 (già 7.0.7), pubblicato in allegato, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 7.0.7.

Si passa alla votazione degli emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 8, in quanto - ricorda il [PRESIDENTE](#) - gli unici emendamenti presentati all'articolo 8 risultano accantonati.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, sottoscritto dalla senatrice [NATURALE](#) (M5S) e dal senatore [NAVE](#) (M5S).

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che i due emendamenti presentati all'articolo 9 sono stati ritirati.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 10, nonché di quelli volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 10.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6, 10.0.6, 10.0.7 (sottoscritto dalla senatrice [MUSOLINO](#) (Az-IV-RE)), 10.0.8, nonché gli identici 10.0.12 (sottoscritto dalla senatrice

[MUSOLINO](#) (Az-IV-RE)) e 10.0.13, sono respinti dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni bilancio e affari costituzionali ai sensi dell'articolo 40, commi 6-bis e 6-ter, del Regolamento. Rammenta altresì che risultano accantonati gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 3.0.100/1, 3.0.100/2, 3.0.100, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 4.8 (testo 2), 4.0.4, 4.0.5, 4.0.9, 5.27, 5.28, 5.33, 5.34, 6.9, 6.10, 6.11, 6.18, 6.22, 6.0.8, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.20, 6.0.30, 6.0.31, 6.0.37, 7.1, 7.2, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.10, 8.1, 8.2, 10.0.17, 10.0.21, 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26, 10.0.27, sui quali è in corso l'istruttoria da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [795](#)

G/795/6/9 (già em. 6.0.32)

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

il provvedimento privilegia un approccio pragmatico e settoriale, teso a rimuovere specifici ostacoli al pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali e della libertà di iniziativa economica degli operatori interessati, in una prospettiva di efficientamento dei controlli e di semplificazione dei vincoli amministrativi, prevedendo, tra le altre, misure volte alla semplificazione in materia di attività commerciali;

l'articolo 4, comma 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, disciplina l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti agricoli prevedendo che, in conformità all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è consentito vendere prodotti agricoli, anche se precedentemente manipolati o trasformati e pronti per il consumo, attraverso l'uso di strutture mobili di proprietà dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti venduti utilizzando locali e arredi di proprietà dell'imprenditore agricolo, con l'eccezione del servizio assistito di somministrazione e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie generali;

occorre tener conto delle diverse professionalità che operano nel campo della somministrazione di generi alimentari;

considerato che:

il quadro giuridico presenta margini di incertezza suscettibili di disincentivare, anche in virtù di timori legati a possibili non univoche attività di verifica da parte degli organi preposti e alle conseguenze sanzionatorie, possibili iniziative degli imprenditori agricoli tese a valorizzare, attraverso specifici trattamenti svolti nell'ambito della vendita diretta, le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle tipiche;

si ritiene opportuno che gli imprenditori agricoli abbiano la libertà di organizzare le proprie attività, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza alimentare, in

modo da soddisfare le esigenze del mercato sotto il profilo della qualità dei prodotti agroalimentari;

ritenuto opportuno quindi, incentivare il consumo di prodotti di qualità derivanti da produzioni tipiche locali e messi a disposizione delle comunità locali e della collettività, nell'ambito della vendita diretta, dai produttori stessi;

impegna il Governo:

a fornire tutti gli elementi utili alla corretta interpretazione della norma, evitando che i comportamenti degli imprenditori agricoli possano essere sanzionati, al fine di garantire la tutela e lo sviluppo della concorrenza e incentivare il consumo dei prodotti di qualità.

G/795/7/9 (già em. 6.0.10)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» (A.S. 795),

premesso che:

l'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevede l'obbligo in capo a esercenti e professionisti, per quanto riguarda i pagamenti elettronici, di accettazione delle sole carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito, e carte prepagate, escludendo tutte le altre tipologie di strumenti di pagamento elettronici disponibili sul mercato;

considerato che:

ad oggi sembrerebbe opportuno ampliare la portata della norma includendo, tra i pagamenti che gli esercenti e i professionisti possono accettare per rispondere all'obbligo di legge, gli strumenti di pagamento a spendibilità limitata e tracciabili esistenti lasciando la scelta dello strumento di pagamento alla libera discrezionalità di esercenti e professionisti tenuti ad adempiere all'obbligo;

in questo modo si eliminerebbe la discriminazione attualmente esistente nella legislazione italiana vigente tra carte di pagamento e tutte le altre fattispecie di pagamento elettronico tracciabili esistenti incidendo, dunque, anche sulla libera concorrenza nel settore dei pagamenti elettronici. Si tenga inoltre presente, che ad incidere sulla diffusione dei pagamenti digitali concorre anche il cambiamento delle abitudini delle persone. Da un recente studio condotto dal Politecnico di Milano è emerso che negli ultimi anni la crescita maggiore è registrata dal cosiddetto mobile e wearable payments, quei pagamenti che avvengono negli esercizi tramite smartphone o smartwatch e che sono arrivati a superare i 7 miliardi di euro;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, al fine di adeguare la portata dell'obbligo di cui all'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 al più ampio novero dei pagamenti elettronici tracciabili disponibili sul mercato, lasciando a esercenti e professionisti la libera scelta di quello/i ritenuto/i più adeguato.

G/795/8/9 (già em. 7.0.7)

[Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 795 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022"

premesso che:

il disegno di legge in esame opera con un approccio strutturato nella rimozione degli ostacoli che ancora oggi impediscono ad alcuni settori economici del Paese di essere pienamente concorrenziali e competitivi;

con la legge sulla Concorrenza 2021 (art. 19, legge 5 agosto 2022, n. 118), l'Italia ha intrapreso una profonda revisione del sistema di produzione di farmaci emoderivati, modificando i requisiti di

accesso per le aziende produttrici alla lavorazione del plasma nazionale;

in Italia la strategia di raccolta del plasma e produzione di plasmaderivati era disciplinata dalla legge n. 219 del 2015, che prevedeva la possibilità di accedere alle gare per la lavorazione del plasma nazionale esclusivamente agli "stabilimenti idonei ad effettuare il processo di frazionamento ubicati nei Paesi dell'Unione europea in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro ed è lavorato in un regime di libero mercato compatibile con l'ordinamento comunitario";

se da un lato il requisito della non cessione a fini di lucro era finalizzato a limitare l'accesso esclusivamente agli stabilimenti di quei Paesi che -come l'Italia -ritenessero il sangue ed i suoi derivati un bene pubblico non cedibile; dall'altro la disposizione relativa al libero mercato era utile a ribadire il rispetto dei principi di reciprocità e libero mercato all'interno dell'UE;

l'attuale normativa invece non prevede misure a tutela del sistema di plasmalavorazione italiano, fondato sulla gratuità del sangue e dei suoi derivati -ma elimina anche il requisito del rispetto dei principi di libero mercato, superando in modo significativo gli stessi orientamenti della Commissione europea;

nonostante i significativi progressi ottenuti negli ultimi anni, il sistema trasfusionale italiano - seppur autosufficiente per quanto riguarda la raccolta di sangue -non riesce ancora a coprire il proprio fabbisogno di plasma e, pertanto, deve ricorrere all'acquisto sul mercato internazionale;

l'attuale normativa pone dunque il nostro Paese in una situazione di svantaggio competitivo rispetto agli altri Paesi in cui il plasma è lavorato in regime di libero mercato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative affinché sia garantito il principio di reciprocità tra Paesi dell'Unione europea, in materia di raccolta e lavorazione del plasma in Italia.

Art. 3

3.0.100/1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

All'emendamento 3.0.100, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di».

3.0.100/2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

All'emendamento 3.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di».

Art. 6

6.3 (testo 2)

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: "rinnovo dei locali", sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".»

6.4 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: "rinnovo dei locali", sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del Codice della

protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".»

6.5 (testo 2)

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: "rinnovo dei locali", sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".»

6.6 (testo 2)

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: "rinnovo dei locali", sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".»

6.8 (testo 2)

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: "rinnovo dei locali", sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".»

Art. 7

7.0.15 (testo 2)

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Deroga alle incompatibilità per i dirigenti sanitari del SSN)

1. In deroga ai tetti di spesa per il personale stabiliti a livello nazionale e regionale, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono affidare i turni di servizio da espletare al di fuori dell'ordinario orario di lavoro solo in caso di necessità e urgenza ai dirigenti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale autorizzate.

2. I turni di cui al comma 1 possono riguardare ogni disciplina e specialità clinica e sono affidati ai dirigenti sanitari del SSN in possesso del titolo specialistico corrispondente o affine o equipollente, in deroga alle incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, Legge 30 dicembre 1991, n. 412 e all'art. 15-*quinquies*, comma 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ai limiti all'attività libero professionale stabiliti ai sensi dell'art. 15-*quinquies*, comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell'art. 22-*bis* del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dell'art. 1, comma 5, legge 3 agosto 2007, n. 120, ferma restando la percezione dell'indennità di esclusività di cui all'art. art. 15-*quater*, comma 5, Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. I turni di cui al comma 1 sono affidati in via prioritaria dalle Aziende o Enti del SSN ai dirigenti assunti alle proprie dipendenze, anche in deroga al limite massimo del dodici per cento di lavoro straordinario eccedente le 38 ore settimanali della contrattazione nazionale di Area e comunque entro il limite massimo di 10 ore settimanali.

4. La tariffa oraria per la copertura di quanto previsto ai commi precedenti e fissata in 120 euro lordi a valere su risorse proprie delle Regioni destinate al finanziamento delle attività sanitarie.»

1.3.2.1.16. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 75 (pom.) del 26/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023
75ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(795\)](#) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha reso parere non ostativo sugli emendamenti approvati nella seduta del 24 ottobre. Non è ancora pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali.

Avverte quindi che si procederà con l'esame degli emendamenti accantonati, a partire da quelli per i quali l'Esecutivo ha ultimato l'istruttoria. Le restanti proposte emendative resteranno accantonate.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10.

Dopo aver proposto che restino accantonate le proposte riferite all'articolo 2, nonché alcune proposte riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.100, a condizione che sia riformulato in un nuovo testo di cui dà lettura. Il parere è invece contrario sui subemendamenti 3.0.100/1 e 3.0.100/2.

Passando all'articolo 4, il sottosegretario Bitonci esprime parere favorevole sull'emendamento 4.8 (testo 2), a condizione che sia riformulato in un nuovo testo di cui dà lettura. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 4.0.4 e 4.0.5, a condizione che siano riformulati in nuovi testi di cui dà lettura.

Formula, quindi, un invito a ritirare gli identici emendamenti 7.1 e 7.2.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha ritirato l'emendamento 7.0.2, il sottosegretario BITONCI si esprime in senso contrario sull'emendamento 7.0.3.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Dopo che i senatori Gisella [NATURALE](#) (M5S) e [NAVE](#) (M5S) hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10, con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10 sono posti ai voti e approvati.

L'emendamento 3.0.100 viene riformulato dai RELATORI in un testo 2, pubblicato in allegato, in uniformità alle indicazioni del rappresentante del Governo.

In esito a successive e distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 3.0.100/1 e 3.0.100/2 riferiti al testo 2, mentre l'emendamento 3.0.100 (testo 2), posto in votazione, viene approvato.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) accoglie poi la proposta di riformulazione dell'emendamento 4.8 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

L'emendamento 4.8 (testo 3) viene quindi posto in votazione e approvato.

Dopo che il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) e la senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) hanno accettato di riformulare, rispettivamente, gli emendamenti 4.0.4 e 4.0.5 in identici testi 2, pubblicati in allegato, le identiche proposte 4.0.4 (testo 2) e 4.0.5 (testo 2), poste congiuntamente in votazione, sono approvate.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) e la senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del Governo, ritirano, rispettivamente, le proposte 7.1 e 7.2.

Dopo che il senatore [NAVE](#) (*M5S*) ha aggiunto la firma all'emendamento 7.0.3, lo stesso è posto in votazione e risulta respinto.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che le proposte emendative non esaminate restano accantonate, in attesa che si concludano gli approfondimenti in atto da parte del Governo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [795](#)

Art. 3

3.0.100 (testo 2)

I Relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati, lungo la rete ferroviaria. Ciascun datore di lavoro, individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, titoli formativi e mansioni.".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 4

4.8 (testo 3)

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al comma 6, in fine, è

inserito il seguente periodo: "In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile».

4.0.4 (testo 2)

[Ambrogio](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Gelmetti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere".

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: "3 per cento, in almeno un raggruppamento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento";

b) all'articolo 33:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente 3."Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali.";

2) al comma 5, alinea, dopo le parole: "sistemi collettivi" sono inserite le seguenti: "e individuali".

3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.0.5 (testo 2)

[Minasi](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere".

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: "3 per cento, in almeno un raggruppamento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento";

b) all'articolo 33:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente 3."Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali.";

2) al comma 5, alinea, dopo le parole: "sistemi collettivi" sono inserite le seguenti: "e individuali".

3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.3.2.1.17. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 76 (ant.) del 27/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

VENERDÌ 27 OTTOBRE 2023

76ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 8,20.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Trevisi ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/795/1/9.

Dà quindi la parola al sottosegretario Bitonci per l'espressione dei pareri su tutte le proposte emendative rimaste accantonate.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere contrario sugli identici emendamenti 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14, nonché sugli identici emendamenti 2.15, 2.16 e 2.17.

Esprime poi parere favorevole sulle disposizioni non improponibili dell'emendamento 3.0.2, a condizione che le stesse siano riformulate in un nuovo testo di cui dà lettura. Si esprime poi favorevolmente sulle proposte 3.0.3 e 3.0.4, a condizione che le medesime siano riformulate in nuovi testi di cui dà lettura.

Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 4.0.9, a condizione che lo stesso sia riformulato in un nuovo testo di cui dà lettura.

Passando alle proposte riferite all'articolo 5, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 5.27 e 5.28, a condizione che essi siano riformulati in nuovi testi di cui dà lettura, mentre chiede che restino momentaneamente accantonate le identiche proposte 5.33 e 5.34.

Esprime poi parere favorevole sulle identiche proposte 6.9, 6.10 e 6.11, a condizione che le stesse siano riformulate in un nuovo identico testo di cui dà lettura. Si esprime poi in senso favorevole sull'emendamento 6.22 e propone di riformulare gli emendamenti 6.18 e 6.0.8. Il parere è altresì favorevole sugli identici emendamenti 6.0.30 e 6.0.31, a condizione che siano riformulati in nuovi testi di cui dà lettura. Il parere è invece contrario sulle identiche proposte 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17 e 6.0.18.

Chiede, quindi, che restino momentaneamente accantonati l'emendamento 6.0.20, gli identici emendamenti 6.0.37, 7.0.1 e 7.0.10, nonché gli identici emendamenti 8.1 e 8.2, per un ulteriore

approfondimento da parte del Governo.

Passando, infine, alle proposte riferite all'articolo 10, il Sottosegretario esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 10.0.21, 10.0.22 e 10.0.23, nonché sulle proposte 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26 e 10.0.27 tra loro identiche. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 10.0.17, a condizione che esso sia riformulato in un nuovo testo di cui dà lettura.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

Si passa alle votazioni.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 2.11, mentre la senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.12. Successivamente, posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 2.10, 2.13 e 2.14, identici.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) e la senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 2.15 e 2.16.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*), dopo avervi aggiunto la firma, ritira l'emendamento 2.17, anch'esso identico alle suddette proposte.

Dopo che la senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) ha accolto l'invito del Governo a riformulare l'emendamento 3.0.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 3.0.2 (testo 2), posto in votazione, viene approvato.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*), dopo avervi aggiunto la firma, accetta di riformulare l'emendamento 3.0.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, uniformandosi alle indicazioni del Governo. L'emendamento 3.0.3 (testo 2), posto ai voti, viene approvato.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) accetta di riformulare l'emendamento 3.0.4, nel senso indicato dal Governo, in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto in votazione, l'emendamento 3.0.4 (testo 2) viene approvato.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*), accogliendo la proposta del Governo, riformula l'emendamento 4.0.9 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Interviene il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), per dichiarare, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla riformulazione dell'emendamento 4.0.9. Precisa che la contrarietà è motivata dalla scelta di misurare l'innalzamento dei campi elettromagnetici come media delle emissioni nell'arco temporale di 24 ore, diversamente da tutti gli altri Paesi europei che effettuano tale misurazione sulla media dei 6 minuti. Il fatto di diluire la rilevazione sulla media di 24 ore, infatti, fa sì che si perda la percezione dei picchi delle emissioni, che restano ammortizzati dai valori minimi.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) esprime, quindi, la contrarietà del proprio Gruppo al testo in votazione. Ribadisce quanto asserito dal senatore Magni in merito alla necessità di modificare il sistema di monitoraggio dell'esposizione ai campi elettromagnetici, poiché soltanto la misurazione su un breve periodo di tempo è in grado di assicurare un'adeguata protezione della salute.

Anche il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto contrario a nome del proprio Gruppo, si unisce alle considerazioni esposte dai senatori Magni e Nave.

Viene, quindi, posto ai voti l'emendamento 4.0.9 (testo 2), che risulta approvato.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*), dopo aver aggiunto la firma all'emendamento 5.27, accoglie la proposta del Governo di riformularlo in un testo 2, pubblicato in allegato.

Anche la senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) accetta di riformulare l'emendamento 5.28 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al testo 2 dell'emendamento 5.27.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 5.27 (testo 2) e 5.28 (testo 2) sono approvati.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che restano momentaneamente accantonate le proposte 5.33 e 5.34.

Il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*), accogliendo la proposta del Governo, riformula l'emendamento 6.9 in un testo 2, pubblicato in allegato, al quale aggiungono la firma i senatori del Gruppo della Lega.

Anche i senatori [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*) e [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) accettano di riformulare, rispettivamente, gli emendamenti 6.10 e 6.11, secondo le indicazioni del Governo, in testi 2, pubblicati in allegato, identici al testo 2 dell'emendamento 6.9.

Il [PRESIDENTE](#) pone indi in votazione gli identici emendamenti 6.9 (testo 2), 6.10 (testo 2) e 6.11 (testo 2), che vengono approvati.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*), dopo avervi aggiunto la firma, accetta la proposta del Governo di riformulare l'emendamento 6.18 in un testo 2, pubblicato in allegato.

In esito a successive e distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 6.18 (testo 2) e 6.22, ai quali tutti i senatori appartenenti ai Gruppi di maggioranza aggiungono la firma.

Dopo che il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) ha accettato l'invito del Governo a riformulare l'emendamento 6.0.8 in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 6.0.8 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), la senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) e il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*), quest'ultimo dopo avervi aggiunto la firma, ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 6.0.14, 6.0.15 e 6.0.16, mentre, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 6.0.13, 6.0.17 e 6.0.18, identici alle suddette proposte.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che restano momentaneamente accantonate la proposta 6.0.20, le identiche proposte 6.0.37, 7.0.1 e 7.0.10, nonché gli identici emendamenti 8.1 e 8.2.

Il senatore [SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*), dopo aver aggiunto la firma all'emendamento 6.0.30, e la senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) accolgono la proposta del Governo di riformulare, rispettivamente, gli emendamenti 6.0.30 e 6.0.31 in un identico testo 2, pubblicato in allegato. Gli emendamenti 6.0.30 (testo 2) e 6.0.31 (testo 2), posti congiuntamente in votazione, risultano approvati.

Dopo che il senatore [POGLIESE](#) (*FdI*) ha accolto la proposta di riformulare l'emendamento 10.0.17 nel senso indicato dal Governo, l'emendamento 10.0.17 (testo 2), pubblicato in allegato, è posto in votazione e approvato.

Sono, quindi, posti congiuntamente ai voti e approvati gli identici emendamenti 10.0.21, 10.0.22 e 10.0.23, nonché le identiche proposte 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26 e 10.0.27.

La seduta, sospesa alle 8,55, riprende alle 9,20.

Prosegue l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Ha la parola il sottosegretario BITONCI per l'espressione dei pareri sulle proposte rimaste accantonate. Il rappresentante del GOVERNO si esprime favorevolmente sugli identici emendamenti 5.33 e 5.34, nonché sulle identiche proposte 8.1 e 8.2. Formula, infine, un invito ai proponenti a ritirare l'emendamento 6.0.20, nonché le proposte 6.0.37, 7.0.1 e 7.0.10, tra loro identiche.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al Sottosegretario.

Si passa alle votazioni.

Il [PRESIDENTE](#) pone in votazione gli identici emendamenti 5.33 e 5.34, che risultano approvati.

Accedendo all'invito del Governo, il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 6.0.20.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) e la senatrice [BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.0.37 e 7.0.10, mentre l'emendamento 7.0.1, ad essi identico, viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Sono, infine, poste congiuntamente in votazione le identiche proposte 8.1 e 8.2, che risultano approvate.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che si è conclusa la fase di esame degli emendamenti e avverte che gli emendamenti approvati saranno inviati alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per l'acquisizione dei pareri previsti dal Regolamento. L'esame degli ordini del giorno è rinviato alla prossima seduta, la cui programmazione è rimessa all'Ufficio di Presidenza integrato già convocato al termine dell'odierna seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [795](#)

Art. 3

3.0.2 (testo 2)

[Bizzotto](#), [Pucciarelli](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto e di revisioni dei veicoli pesanti)

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d'esame anche in provincie diverse da quella di residenza, previa sottoscrizione di apposito Protocollo in sede di Conferenza unificata."».

3.0.3 (testo 2)

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all'Allegato al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio, n. 40.

3-ter. Le informazioni di cui al comma *3-bis* sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-quater. I sistemi collettivi di cui al comma 2 che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi *3-bis* e *3-ter* anche degli importi dei contributi così determinati.»

3.0.4 (testo 2)

[Minasi](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto)

1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 49-ter:

1) al comma 3, dopo le parole "può svolgere", inserire le seguenti: ", anche su base temporanea e occasionale," e le parole "di rappresentanza o da rapporti che ne possano" sono sostituite dalle seguenti: "di rappresentanza o da altro rapporto che ne possa"

2) al comma 5, le parole "per la quale" sono sostituite dalle seguenti: "per il quale";

3) al comma 6 dopo le parole "del codice civile" inserire le seguenti: "nonché, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri e l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 per i cittadini di Paesi terzi";

4) dopo il comma 6, inserire il seguente: "*6-bis.* Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è Autorità nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, lett. d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.";

b) all'articolo 49-*quater*:

1) al comma 3:

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;"

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;"

1.3) la lettera g), è sostituita dalla seguente: "g) salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione o il reato è estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere

stati sottoposti a misure di sicurezza personali od a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni;"

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'iscrizione al corso è in ogni caso subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'ente di formazione per la gestione del corso."

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4.;"

4) al comma 6:

1) all'alinea, le parole "del luogo in cui è stata commessa la condotta" sono sostituite dalle seguenti "competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione";

2) alla lettera a), secondo periodo, le parole "Esso è disposto" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammonimento è disposto";

3) alla lettera c) le parole "nell'esclusione temporanea" sono sostituite dalle seguenti: "nell'interdizione temporanea";

5) al comma 11, lettera d), le parole "salvo che sia intervenuta la riabilitazione" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione o il reato è estinto",

6) al comma 13:

1) le parole "il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, della giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia";

2) le parole "di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

3) dopo le parole "di cui al comma 3, lettera e)," aggiungere le parole "limitatamente agli enti di formazione di diritto interno," e le parole "del luogo in cui" sono sostituite dalle seguenti: "competente per il luogo in cui".

1-*ter*. Dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 4

4.0.9 (testo 2)

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)

1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 36 del 2001.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non saranno definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 del DPCM 8 luglio 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 agosto del 2003, n. 199, sono in via provvisoria e cautelativa fissati, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H a un valore pari a 0,037 A/m, e per quanto attiene alla densità di potenza D a un valore pari a 0,52 W/m².

3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "in particolare il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "in particolare il Ministro della salute"; b) dopo le parole: "alta frequenza", sono aggiunte le seguenti: "e il Ministro delle imprese e del *made in Italy* effettua la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della Salute e al Comitato di cui all'articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico".

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 5

5.27 (testo 2)

[Gasparri](#), [Silvestro](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "si intendono comunque rinnovate", aggiungere le seguenti: "salva rinuncia dell'avente titolo e".

5.28 (testo 2)

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "si intendono comunque rinnovate", aggiungere le seguenti: "salva rinuncia dell'avente titolo e".

Art. 6

6.9 (testo 2)

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, capoverso "9-bis", sostituire le parole da: "essa può presentare" sino a: " specifica attività" con le seguenti: "può presentare, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità

alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'art. 11 dell'allegato tecnico del D.P.R. 160/2010."

6.10 (testo 2)

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, capoverso "9-bis", sostituire le parole da: "essa può presentare" sino a: " specifica attività" con le seguenti: "può presentare, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'art. 11 dell'allegato tecnico del D.P.R. 160/2010."

6.11 (testo 2)

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, capoverso "9-bis", sostituire le parole da: "essa può presentare" sino a: " specifica attività" con le seguenti: "può presentare, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema Informatico degli Sportelli Unici di cui all'art. 11 dell'allegato tecnico del D.P.R. 160/2010."

6.18 (testo 2)

[Gasparri](#), [Silvestro](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#), [De Carlo](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#), [Pogliese](#), [Biancofiore](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonché in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa), sono adottate le seguenti misure:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di

talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi, volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e i proprietari dei locali, volti ad evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

6.0.8 (testo 2)

[Campione](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Contratti di servizi a tacito rinnovo)

1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente: "Art. 65-bis *(Contratti di servizi a tacito rinnovo)*

1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese.».

6.0.30 (testo 2)

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le fasi del lavaggio e dell'asciugatura, di cui al comma 1, non si applicano esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, individuando le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di cui al presente comma, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari."

b) all'articolo 4, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati.».

6.0.31 (testo 2)

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le fasi del lavaggio e dell'asciugatura, di cui al comma 1, non si applicano esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla

semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, individuando le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di cui al presente comma, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari."

b) all'articolo 4, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati.».

Art. 10

10.0.17 (testo 2)

[Ambrogio](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 4, comma 7, dopo le parole: «Sono altresì ammesse le partecipazioni» sono inserite le seguenti: «, dirette e indirette,» e dopo le parole: «nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici» sono inserite le seguenti: «e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori»;

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta Linee guida con le quali sono definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico. L'efficacia delle previsioni di cui al comma 1 decorre dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione delle linee guida sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

1.3.2.1.18. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 78 (pom.) del 07/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023

78ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella seduta del 25 ottobre scorso, il Presidente del Senato ha comunicato la decisione, presa all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo, di inserire in calendario il disegno di legge sulla concorrenza, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento. Il disegno di legge in titolo è già all'ordine del giorno dell'Assemblea di oggi.

Rammenta inoltre che, nella seduta del 27 ottobre, si sono concluse le votazioni degli emendamenti. Avverte che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i rispettivi pareri sugli emendamenti approvati.

Comunica quindi che si procederà all'esame degli ordini del giorno e, successivamente, della proposta di coordinamento Coord.1, presentata dai relatori e pubblicata in allegato. Infine si passerà alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario BITONCI accoglie gli ordini del giorno G/795/5/9, G/795/6/9 (già emendamento 6.0.32) e G/795/8/9 (già emendamento 7.0.7).

Quanto agli ordini del giorno G/795/1/9, G/795/2/9, G/795/3/9, G/795/4/9 e G/795/7/9 (già emendamento 6.0.10), l'accoglimento è subordinato a riformulazioni di cui dà lettura.

Si associano i RELATORI.

Accedendo all'invito del rappresentante del Governo, i proponenti riformulano gli ordini del giorno G/795/1/9, G/795/2/9, G/795/3/9, G/795/4/9 e G/795/7/9 (già emendamento 6.0.10) in testi 2, pubblicati in allegato, che risultano quindi accolti dal sottosegretario BITONCI.

Con il parere favorevole del sottosegretario BITONCI, la Commissione approva la proposta di coordinamento Coord. 1.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario della propria parte politica, manifestando

insoddisfazione per l'andamento e per l'esito dell'esame, rinviando alla discussione in Assemblea considerazioni più specifiche sul provvedimento.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, lamentando che le proposte emendative della propria parte politica, finalizzate a colmare i vuoti del testo, non siano state prese in considerazione.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con gli emendamenti approvati, chiedendo contestualmente l'autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento, qualificato come disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, è esaminato ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del Regolamento.

Rammenta altresì che, nella seduta del 25 ottobre, si sono concluse le votazioni degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Avverte che la Commissione affari costituzionali ha reso il parere sugli emendamenti approvati.

Si passa all'esame della proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato che, posta ai voti, risulta approvata.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 833, con gli emendamenti approvati, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie e a proporre l'assorbimento dei disegni di legge nn. 412, 687 e 749.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la riunione dell'Ufficio di presidenza convocato al termine della seduta plenaria di oggi, così come la seduta plenaria antimeridiana già convocata domani, mercoledì 8 novembre, alle ore 9, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della seduta plenaria già convocata domani, mercoledì 8 novembre, alle ore 12,30, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [795](#)

G/795/1/9 (testo 2)

[Nave, Trevisi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» (A.S. 795),

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022;

il predetto regolamento è finalizzato a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, stabilendo norme armonizzate volte a garantire, per tutte le imprese, che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti *gatekeeper* (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali;

considerato che:

per garantire il corretto dispiegamento delle dinamiche concorrenziali occorre tenere conto delle particolarità delle realtà industriali italiane e, soprattutto, dell'obiettivo ultimo del superamento del divario digitale;

tra gli obiettivi della Comunicazione della Commissione europea "*Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*" emerge in particolare la necessità dell'adeguamento delle piccole e medie imprese in termini di digitalizzazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere forme di tutela delle piccole e medie imprese, in relazione alle misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022.

G/795/2/9 (testo 2)

[Fallucchi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Maffoni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premesso che:

l'infrastruttura cloud ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche scorrette in materia di licenze software potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), l'articolo 33, concerne il rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese presumendo la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità di dati;

in particolare, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di accelerare il processo di attuazione dell'articolo 33, comma 3, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

G/795/3/9 (testo 2)

[Biancofiore](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premesso che:

l'infrastruttura *cloud* ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche

scorrette in materia di licenze *software* potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, all'articolo 33, vi è quello di disciplinare l'abuso di dipendenza economica da parte delle piattaforme digitali;

nello specifico, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di accelerare il processo di attuazione dell'articolo 33, comma 3, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

G/795/4/9 (testo 2)

[Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Liris](#), [Bucalo](#), [Russo](#), [Sallemi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure per l'adozione del piano di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale;

considerato che

ancora oggi alcune regioni del Centro-Sud e le isole presentano un *deficit* infrastrutturale che rende difficili gli spostamenti verso questi territori e all'interno di essi;

recentemente alcune compagnie aeree hanno deciso di ridurre i collegamenti con alcuni scali aeroportuali;

nonostante gli sforzi compiuti dalle amministrazioni regionali, tali scelte stanno provocando inevitabili ripercussioni sul tessuto economico-produttivo dei diversi contesti territoriali coinvolti;

ritenuto inoltre che:

è di fondamentale importanza che nelle regioni del Mezzogiorno e nelle isole operino scali aerei capaci di garantire collegamenti efficienti che assicurino ai cittadini-utenti il diritto di mobilità sul territorio nazionale e dell'Unione europea, favorendo al contempo lo sviluppo economico e del turismo nelle aree interessate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e dei vincoli di bilancio, risorse da destinare in favore degli spostamenti da e per gli aeroporti del Mezzogiorno e delle isole, al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, anche mediante l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

G/795/7/9 (testo 2)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» (A.S. 795),

premessi che:

l'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevede l'obbligo in capo a esercenti e professionisti, per quanto riguarda i pagamenti elettronici, di accettazione delle sole carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito, e carte prepagate, escludendo tutte le altre tipologie di strumenti di pagamento elettronici disponibili sul mercato;

considerato che:

ad oggi sembrerebbe opportuno ampliare la portata della norma includendo, tra i pagamenti che gli esercenti e i professionisti possono accettare per rispondere all'obbligo di legge, gli strumenti di pagamento a spendibilità limitata e tracciabili esistenti lasciando la scelta dello strumento di pagamento alla libera discrezionalità di esercenti e professionisti tenuti ad adempiere all'obbligo;

in questo modo si eliminerebbe la discriminazione attualmente esistente nella legislazione italiana vigente tra carte di pagamento e tutte le altre fattispecie di pagamento elettronico tracciabili esistenti incidendo, dunque, anche sulla libera concorrenza nel settore dei pagamenti elettronici. Si tenga inoltre presente, che ad incidere sulla diffusione dei pagamenti digitali concorre anche il cambiamento delle abitudini delle persone. Da un recente studio condotto dal Politecnico di Milano è emerso che negli ultimi anni la crescita maggiore è registrata dal cosiddetto mobile e wearable payments, quei pagamenti che avvengono negli esercizi tramite smartphone o smartwatch e che sono arrivati a superare i 7 miliardi di euro;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare eventuali iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, al fine di adeguare la portata dell'obbligo di cui all'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 al più ampio novero dei pagamenti elettronici tracciabili disponibili sul mercato, lasciando a esercenti e professionisti la libera scelta di quello/i ritenuto/i più adeguato.

Coord. 1

I Relatori

Alla rubrica del capo I aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, trasporti, rifiuti e comunicazioni»; all'emendamento 3.0.3 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

- nella rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE»;

- al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio, n. 40» con le seguenti: «1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40»;

agli identici emendamenti 6.9 (testo 2), 6.10 (testo 2) e 6.11 (testo 2), sostituire le parole: «di cui all'articolo 11 dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010» con le seguenti: «di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 3 dicembre 2021, n. 288»;

agli identici emendamenti 6.0.30 (testo 2) e 6.0.31 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

- nella rubrica, sostituire le parole: «per lo svolgimento delle attività agricole» con le seguenti: «in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma»;

- al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «non si applicano esclusivamente» con le seguenti: «non si applicano»;

dopo l'articolo 6, inserire la seguente partizione: «Capo III - Misure in favore dei consumatori e in materia di prodotti alimentari», sostituire le partizioni: «Capo III» e «Capo IV» rispettivamente con le seguenti: «Capo IV» e «Capo V» e, dopo l'articolo 10 aggiungere la seguente partizione: «Capo VI -

Ulteriori disposizioni);

agli identici emendamenti 10.0.24 (testo 2) 10.0.25 (testo 2), 10.0.26 (testo 2), 10.0.27 (testo 2), alla rubrica, sostituire le parole: «Proroga dei termini» con le seguenti: «Differimento dei termini».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [833](#)

Coord. 1

Il Relatore

All'emendamento 4.100 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«Conseguentemente all'articolo 6, comma 5, dopo le parole: "rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti" sono aggiunte le seguenti: "dal Ministero dell'istruzione e del merito"».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 106 (pom.) del 12/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2023

106ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (Fdl), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 276, di iniziativa della senatrice Gelmini, che intende raccogliere in un testo unitario le varie misure di tutela e sostegno delle zone montane.

Il provvedimento consta di 19 articoli, suddivisi in sei Capi.

Nell'ambito del Capo I, che contiene le norme generali, l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento.

In particolare, il disegno di legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volto a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

Si precisa che alla realizzazione delle politiche di sostegno delle zone montane concorrono lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e le comunità montane, ciascuno per quanto di propria competenza. Si prevede, infine, che il Governo promuova il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea.

L'articolo 2 disciplina la classificazione dei Comuni montani, definendo l'ambito di applicazione del provvedimento e consentendo l'individuazione dei Comuni destinatari di particolari misure incentivanti. I criteri per la suddetta classificazione sono definiti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l'elenco dei Comuni montani che viene aggiornato dall'ISTAT entro il 30 settembre di ogni anno, con

efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Sono in ogni caso classificati montani i Comuni che appartengono a una Provincia interamente montana, ai sensi della legge n. 56 del 2014. Si prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra Comuni montani e Comuni non montani. Nell'ambito dell'elenco dei comuni montani così definito, saranno individuati i Comuni destinatari delle particolari misure di incentivazione di cui agli articoli 7, 8, 14 e 15 del presente disegno di legge. Questo ulteriore elenco di Comuni è definito con un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del primo DPCM (recante la definizione dell'elenco dei Comuni montani), su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'Istat e previa intesa in sede di Conferenza unificata. La classificazione è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio *pro capite* o del reddito imponibile medio per ettaro.

Il Capo II riguarda organi, risorse e programmazione strategica.

L'articolo 3 dispone in merito alla Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI). La Strategia individua, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, garantendo la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, il sostegno della residenzialità, delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori. La SNAMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e, per quanto riguarda la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali, di concerto con l'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana - che può avvalersi anche della collaborazione delle università e di altri soggetti pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati - destinato a coadiuvare il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale nonché della SNAMI. Alle riunioni del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle Regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), uno dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e uno dell'Unione nazionale Comuni, comunità, enti montani (UNCEM), designati dalla Conferenza unificata.

L'articolo 4 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, a carico del quale è posta la copertura finanziaria di tutte le misure previste a sostegno delle zone montane. In particolare, si prevede che a decorrere dal 2023 il Fondo finanzia gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei territori della montagna previsti dall'articolo 1, comma 593, della legge di bilancio per il 2022, che prenderanno più compiuta forma nella SNAMI, nelle misure di sostegno previste nei capi III, IV e V del presente disegno di legge nonché nelle iniziative del Ministro per gli affari regionali e le autonomie finalizzate alla realizzazione delle politiche a favore della montagna. È altresì stabilito che una quota parte delle risorse del Fondo, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne informative istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a euro 300.000 annui, possa essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non siano disponibili adeguate professionalità. Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia rispetto a ogni altro trasferimento, ordinario o speciale, dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, sia rispetto a trasferimenti di fondi europei.

L'articolo 5 riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Dispone inoltre che la SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, preveda specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.

L'articolo 6 prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenti alle Camere la relazione annuale sullo stato

della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Nell'ambito del Capo III, dedicato ai servizi pubblici, l'articolo 7 riguarda la sanità di montagna. In particolare, prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei Comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 8 introduce altresì misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane, quali incrementi del punteggio di servizio e crediti di imposta per canoni di locazione o acquisti di immobili a uso abitativo per fini di servizio.

L'articolo 9 reca norme volte a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a *internet*.

Il Capo IV contiene disposizioni in materia di agricoltura e foreste.

Al suo interno, l'articolo 10 concerne la salvaguardia dei pascoli montani e, in particolare, demanda al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la predisposizione di linee guida per le Regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani. L'articolo 11 prevede incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. Nello specifico, agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei Comuni montani e che investono nelle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

L'articolo 12 definisce i rifugi di montagna configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi e a escursionisti. Le caratteristiche funzionali dei rifugi sono definite dallo Stato e dalle Regioni, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente. Dispone, inoltre, che i rifugi di proprietà pubblica possano essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Il Capo V concerne la fiscalità montana e l'articolo 13 ne individua le finalità.

L'articolo 14 introduce misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani (minori di 36 anni).

L'articolo 15 disciplina la misura cosiddetta «Io resto in montagna», volta a incentivare forme di sostegno alla residenzialità nei territori di montagna. La disposizione prevede che, nel caso di mutuo contratto per l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale in Comuni totalmente montani con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, nel periodo d'imposta nel corso del quale è effettuato l'acquisto e nei quattro periodi d'imposta successivi, i contribuenti che non abbiano compiuto quarantuno anni di età possano beneficiare di specifiche detrazioni d'imposta.

L'articolo 16 concerne le agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in Comuni montani.

Nell'ambito del Capo VI, recante le disposizioni finali, l'articolo 17 è volto a prevedere uno schema nazionale di certificazione dei crediti di carbonio forestali generati su base volontaria e commercializzabili nell'ambito di un mercato nazionale volontario e domestico. Segnatamente, dispone l'istituzione del «Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera», presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono adottate linee guida nazionali volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti forestali nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA, dei crediti di carbonio generati, che potranno essere così inseriti nel Registro. Si prevede, inoltre, l'istituzione di una «Sezione speciale crediti di carbonio forestali» presso il CREA, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali presentati per l'ammissibilità all'iscrizione nel Registro e la verifica del rispetto delle disposizioni

definite con le linee guida nazionali.

L'articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia che fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, l'articolo 19 dispone una serie di abrogazioni di norme e precisa che, nelle more dell'efficacia della nuova disciplina sulla classificazione dei Comuni montani, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, anche regionali, nonché le correlate misure di sostegno, anche di ordine finanziario.

Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 396, a prima firma del senatore Enrico Borghi, recante disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane, in parte sovrapponibili a quelle previste dalla proposta appena illustrata.

Il testo si compone di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.

Il Capo I, composto dal solo articolo 1, esplicita le finalità dell'intervento normativo.

All'interno del Capo II, rubricato «Organi, risorse e programmazione strategica», l'articolo 2 disciplina la creazione delle comunità di Comuni montani, quali enti locali di cooperazione intercomunale raggruppanti più Comuni di un territorio montano omogeneo dal punto di vista geomorfologico e socio-economico.

Analogamente al disegno di legge n. 276, all'articolo 3 si prevedono la Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI) e il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, mentre all'articolo 4 si dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

L'articolo 5 prevede l'istituzione del Fondo perequativo montano, finalizzato al sostegno delle politiche intercomunali delle comunità di Comuni montani.

L'articolo 6 prevede la promozione della montagna in ambito europeo da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, nel quadro delle rispettive competenze.

L'articolo 7 istituisce il Consiglio nazionale della montagna, quale luogo di concertazione privilegiato tra il Governo e i rappresentanti dei territori montani. La composizione e il funzionamento di tale organo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissati con DPCM. Al suo interno sono comunque previsti rappresentanti del Parlamento - nella misura di cinque membri per ognuna delle due Camere - nonché dei consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono altresì membri obbligatori del Consiglio i Ministri competenti per materia e membri di diritto i presidenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCHEM. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno e invia al Parlamento una relazione annuale sul proprio operato.

Gli articoli 8 e 9, come gli articoli 5 e 6 della proposta della senatrice Gelmini, attengono, rispettivamente, alle professioni della montagna e alla relazione annuale al Parlamento del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI.

Il Capo II, dedicato ai servizi pubblici e composto agli articoli da 10 a 12, reca disposizioni relative alla sanità di montagna, alle scuole di montagna e ai servizi di telefonia mobile e internet, sostanzialmente identiche a quelle contenute nel Capo II del provvedimento già illustrato.

All'interno del Capo IV, dedicato ad agricoltura e foreste, l'articolo 13 prevede che le Regioni e le Province autonome dispongano sostegni specifici all'agricoltura di montagna, al fine di compensare gli svantaggi naturali montani. I successivi articoli 14, 15 e 16 presentano un contenuto sostanzialmente identico a quello degli articoli contenuti nel Capo IV del disegno di legge n. 276, in materia di salvaguardia dei pascoli montani, di incentivi agli investimenti e alle attività degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna e di rifugi di montagna.

Anche il Capo V - articoli da 17 a 19 - ha contenuto analogo a quello del Capo V del disegno di legge n. 276, in materia di fiscalità montana.

Sempre in analogia con la proposta della senatrice Gelmini, tra le disposizioni finali del Capo VI, l'articolo 21 riguarda l'istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali e l'articolo 23 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

Infine, l'articolo 22 prevede una delega al Governo finalizzata ad adottare, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei Comuni montani di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA). Nel medesimo articolo sono indicati i relativi principi e criteri direttivi.

In conclusione, rilevato che il contenuto delle proposte appena illustrate è sostanzialmente analogo, propone che queste siano esaminate congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il ministro CALDEROLI preannuncia la presentazione di un disegno di legge del Governo sul medesimo argomento, in un testo simile a quello già presentato nella scorsa legislatura, ma con le correzioni richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze per ovviare ad alcune criticità di tipo economico-finanziario.

Il **PRESIDENTE** formula l'auspicio che il disegno di legge governativo venga presentato al Senato, per consentirne la trattazione congiuntamente ai disegni di legge incardinati oggi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore, senatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato. Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato. Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), osserva come la tutela della concorrenza rappresenti, anche in base alla giurisprudenza costituzionale, una sorta di "materia/non materia" utilizzata dal legislatore statale quale clausola finalistica per intervenire anche in ambiti riservati alla competenza legislativa regionale. Chiede quindi di rinviare l'espressione del parere sul disegno di legge in titolo, per approfondirne la compatibilità con i corretti criteri di ripartizione legislativa tra lo Stato e le regioni, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.

Il **PRESIDENTE** rinvia la votazione alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore, senatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato. Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta antimeridiana di giovedì 7 settembre.

Riprendono le votazioni degli emendamenti all'articolo 1.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.51.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene insensato il conferimento alle Regioni della materia della previdenza complementare e integrativa, peraltro giuridicamente possibile ove l'emendamento in esame non fosse approvato.

L'emendamento 1.51 è posto in votazione e respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.52.

Il senatore [MELONI](#) (*PD-IDP*), ritenendo opportuno evitare una pluralità di normative in materia di credito a carattere regionale, auspica un approfondimento nel merito delle singole proposte da parte della maggioranza, invece di limitarsi a respingerle aprioristicamente.

Posto ai voti, l'emendamento 1.52 non è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.53, che non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.54.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) osserva che sarebbe quanto meno difficile immaginare una differenziazione a livello regionale dell'offerta e della gestione dell'energia che, ad avviso sia dei rappresentanti di Confindustria sia dei sindacati, arrecherebbe un danno alla competitività dell'intero sistema produttivo nazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.54 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.55.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottoscrive l'emendamento 1.55, richiamandosi anche alle considerazioni della senatrice Valente, riferite al precedente emendamento. Ad avviso della componente Alleanza Verdi-Sinistra, una differenziazione regionale nelle materie indicate dalla proposta in esame non arrecherebbe un danno al sistema produttivo del solo Mezzogiorno, a vantaggio di alcune Regioni del Nord, ma causerebbe una perdita di competitività per tutto il Paese.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, a seguito dei recenti cambiamenti geopolitici ed economici internazionali, è necessario un ripensamento su materie strategiche quali la produzione e il trasporto di energia, gli *asset* e le grandi reti di trasporto nazionali e l'acqua, essendo emersa chiaramente l'importanza di fare rete, piuttosto che consentire una differenziazione su base territoriale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.55 non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.56.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento reca come primo firmatario il presidente del Gruppo del Partito democratico, proprio per ribadire l'importanza di sottrarre le norme generali sull'istruzione al novero delle materie delegabili alle Regioni. Si tratta, infatti, del patrimonio culturale comune, che forma l'identità del popolo italiano.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.56, condividendo le considerazioni del senatore Giorgis. Se si tiene conto delle gravi sperequazioni già esistenti non solo tra Regioni, ma perfino all'interno degli stessi territori, dal punto di vista dell'offerta scolastica e universitaria, sarebbe molto grave includere anche l'istruzione tra le materie soggette ad autonomia differenziata. A suo avviso, in questo modo le disparità non potrebbero che aumentare.

Il ministro CALDEROLI ricorda di avere già sottolineato, in sede di replica, di ritenere paradossale il trasferimento alle Regioni di una materia come le norme generali sull'istruzione. Tuttavia, tale previsione è contenuta nell'articolo 116, ultimo comma, della Costituzione, come derivante dalla riforma del 2001. Peraltro, l'opportunità di riconsiderare il trasferimento di alcune materie, tra cui l'istruzione e norme generali sull'istruzione, è oggetto dell'ordine del giorno G/615/8/1, il cui esame è stato accantonato.

Infine, ribadisce che, a suo avviso, l'elenco delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione non è modificabile con legge ordinaria.

L'emendamento 1.56 è quindi posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 623***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 8, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una denominazione più appropriata per il Fondo ivi previsto, anche in coerenza con la denominazione utilizzata nella rubrica del medesimo articolo 8.

***SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 795***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il Governo presenta ogni anno un disegno di legge per il mercato e la concorrenza, la cui finalità consiste nella rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, nonché nella promozione dello sviluppo della concorrenza e nella tutela dei consumatori;
- tra i contenuti della legge annuale sulla concorrenza possono essere ricomprese disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
- il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di energia, commercio al dettaglio, farmaceutica, oltre che in tema di prerogative e procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- con riguardo all'articolo 5 sulle modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare quali amministrazioni siano coinvolte nell'attività di ricognizione prevista dal comma 3.

***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge reca una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti interventi urgenti in tre gruppi di materie, ossia la tutela degli utenti, le attività economiche e gli investimenti; constatato che:
 - gli articoli 12, sulla prosecuzione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa, e 21, commi da 1 a 5, recante anticipazioni finanziarie in favore di enti locali in crisi finanziaria, nel prevedere interventi con effetti dall'anno 2024, risultano derogatori rispetto alla norma di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 sull'immediata applicabilità delle misure dei decreti-legge;
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 3, recante misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare, al comma 8, il soggetto istituzionale a cui spetta l'iniziativa della stipula dell'intesa ivi prevista volta ad individuare soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane;
 - all'articolo 10, recante misure urgenti per il settore della pesca, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 2;
 - in merito all'articolo 13, concernente la realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare la riconducibilità dei predetti programmi all'attuazione di accordi internazionali, conformemente a quanto riportato nella relazione illustrativa.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 113 (pom.) del 20/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

113ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) chiede l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge costituzionale a sua firma n. [574](#), recante modifica dell'articolo 77 della Costituzione, in materia di conversione dei decreti-legge.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il suddetto disegno di legge verrà iscritto all'ordine del giorno la prossima settimana.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione) Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di martedì 12 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il senatore Giorgis aveva formulato una richiesta di approfondimento ai fini del corretto riparto di competenza legislativa Stato-Regioni.

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), sulla base dell'approfondimento svolto, conferma la proposta di parere non ostativo con osservazione illustrata nella seconda seduta pomeridiana di martedì 12 settembre e pubblicata in allegato al resoconto della medesima seduta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) annuncia un deciso voto contrario sulla proposta di parere, formulando considerazioni molto critiche anche sul contenuto del provvedimento, che a suo avviso inutilmente abroga il reato di abuso d'ufficio e limita ulteriormente le intercettazioni. Peraltro, il Garante della *privacy*, nel corso della recente audizione in Commissione giustizia, ha dichiarato che, dopo le modifiche apportate dal Governo Conte II su entrambi gli istituti, non si è verificata nemmeno una violazione.

Ritiene, inoltre, che la restrizione delle misure cautelari in alcuni ambiti abbia un effetto negativo nel contrasto dei reati connessi alla violenza esercitata sulle donne.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), pur apprezzando il contenuto delle osservazioni, che tuttavia sarebbe stato forse preferibile formulare come condizioni, dichiara il voto contrario del Partito democratico sulla proposta di parere, non ritenendo condivisibile neanche il merito del provvedimento.

In particolare, a proposito del reato di abuso d'ufficio, si sarebbe dovuto intervenire in modo misurato, apportando i correttivi necessari a conciliare, da un lato, la buona fede degli amministratori locali e, dall'altro, il rigore a fronte di casi di corruzione, cattiva amministrazione e utilizzo della carica per interessi privati.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) annuncia che voterà a favore della proposta di parere, in continuità con la posizione espressa dalla sua parte politica sia alla Camera dall'onorevole Costa sia nella precedente legislatura. Come peraltro l'ANCI ha evidenziato, il reato di abuso d'ufficio determina la cosiddetta "paura della firma" degli amministratori locali, che finisce poi per ostacolare, per esempio, l'attuazione dei progetti del PNRR.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sulla proposta di parere. In replica alle considerazioni critiche formulate dalla senatrice Maiorino e dal senatore Giorgis, rileva che, nella maggior parte dei casi, i procedimenti per abuso d'ufficio non giungono a conclusione. Sottolinea che il provvedimento introduce due misure che a suo avviso sono segno di civiltà giuridica: l'ulteriore limitazione delle intercettazioni, che - ricorda - sono un mezzo di ricerca della prova, mentre spesso sono utilizzate come mezzo di prova, e l'introduzione dell'interrogatorio preventivo, prima dell'applicazione di misure restrittive della libertà personale.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega sulla proposta di parere, condividendo peraltro il contenuto del provvedimento, che la Commissione competente potrà comunque migliorare in sede referente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 21 settembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 reca modifiche al Titolo II del Libro II del codice penale, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione. In particolare, il comma 1, lettera *b*), dispone l'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, che disciplina il reato di abuso d'ufficio, mentre le lettere *a*) e *c*) recano modifiche volte a coordinare altre disposizioni del codice penale con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. La lettera *e*), poi, sostituendo integralmente l'articolo 346-*bis* del codice penale, apporta una serie di modifiche alla disciplina del reato di traffico di influenze illecite;
- l'articolo 2 reca invece una serie di modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni, di misure cautelari e di appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento. Nello specifico, il comma 1, lettera *a*), modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 114 del codice di procedura penale, ampliando il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni e consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento. Sempre in tema di intercettazioni, la lettera *b*) - modificando il comma 1 dell'articolo 116 del codice di procedura penale - stabilisce anche il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni, delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato. La lettera *c*) apporta alcune modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, che disciplina le

modalità esecutive delle intercettazioni, prevedendo che non debbano essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardino dati personali sensibili relativi a soggetti diversi dalle parti (lettera *c*) n.1). Il numero 2 della lettera *c*) interviene sul comma 6 dell'articolo 268 del codice procedura penale, prevedendo l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardino soggetti diversi dalle parti, salvo che non ne sia dimostrata la rilevanza. La lettera *d*), n. 1, modifica il comma 1-*ter* dell'articolo 291 del codice di procedura penale, introducendo il divieto per il pubblico ministero di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione;

- la lettera *d*) n. 2, inserisce, poi, nello stesso articolo 291 del codice di procedura penale cinque nuovi commi (da 1-*quater* a 1-*octies*), per disciplinare l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto all'eventuale applicazione della misura cautelare. L'interrogatorio preventivo viene escluso se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell'inquinamento probatorio. È, invece, necessario, se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità ovvero per "gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale";
- le lettere *i*) e *l*) attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'applicazione rispettivamente della misura della custodia cautelare in carcere (nuovo comma 1-*quinquies* dell'articolo 328 del codice di procedura penale) o di una misura di sicurezza provvisoria detentiva (comma 1 dell'articolo 313 come modificato dalla lettera *i*));
- la lettera *n*), novellando l'articolo 593 del codice di procedura penale, stabilisce che il pubblico ministero non possa appellare le sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall'articolo 550, commi 1 e 2, del codice di procedura penale;
- l'articolo 3 reca alcune modifiche all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), in particolare all'articolo 7-*bis*, in materia di tabelle infradistrettuali, e all'articolo 7-*ter*, in materia di criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall'articolo 2;
- l'articolo 4, comma 1, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2025, un aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado;
- l'articolo 5 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 9, primo comma, lettera *c*), della legge n. 287 del 1951 (*Riordinamento dei giudizi di Assise*), volta a chiarire che il requisito dell'età non superiore a 65 anni dei giudici popolari debba essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della legge medesima;
- l'articolo 6 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari. La modifica proposta prevede che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale;
- l'articolo 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 4 e la relativa copertura finanziaria;
- l'articolo 8 prevede che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), n. 2, capoverso 1-*quater*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare quali siano i "gravi delitti commessi con uso di armi e con altri mezzi di violenza personale", per i quali non trova applicazione l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta a indagini preliminari rispetto all'eventuale applicazione della misura cautelare;
- in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), che interviene sulla disciplina dell'informazione di

garanzia, modificando l'articolo 369 c.p.p., si valuti l'opportunità di un coordinamento formale tra la parte di testo aggiunta dalla novella, che fa riferimento alla "data e luogo di commissione del reato", e l'indicazione "della data e del luogo del fatto", già presente nel testo vigente nella parte non modificata.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 37 (pom., Sottocomm. pareri) del 07/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023**

37ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 13,05.

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, il provvedimento si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti, secondo il preambolo del decreto, sia misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili sia misure in favore di enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, investimenti, istruzione e sport, tutela del lavoro e sicurezza,

rilevato, altresì, che rientrano tra gli ambiti di interesse della 1ª Commissione le seguenti disposizioni:

- l'articolo 21, comma 1, istitutivo di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,8 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati;
- l'articolo 21, comma 3, che istituisce un ulteriore fondo presso il medesimo Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023, ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori;
- l'articolo 21, comma 2, che estende all'anno 2024 l'autorizzazione, già prevista per il solo 2023, al Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine;
- l'articolo 21, comma 5, che destina 7 milioni di euro alla rete dei centri di permanenza per i rimpatri;
- l'articolo 21, commi 6 e 8, che interviene sulla destinazione del contributo di cittadinanza, sopprimendo il vincolo percentuale della sua allocazione tra le diverse attività previste, nonché includendo tra queste ultime gli interventi assistenziali straordinari ed estendendo la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
- l'articolo 21, comma 7, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2023 per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso;

- l'articolo 21, comma 9, che autorizza la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina;
- l'articolo 21, comma 10, che autorizza la spesa di 2,2 milioni di euro per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti;
- l'articolo 22, che apporta una serie di modifiche alla normativa sulla gestione informatica dei certificati di nascita e di morte, al fine di semplificare e rendere più efficiente la relativa acquisizione, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che, per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il preambolo del provvedimento individua l'esigenza di:

- rafforzare ulteriormente l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti disposizioni nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR;
- emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, nonché a favorire la realizzazione di investimenti pubblici;
- intensificare gli interventi volti al superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto ad altre aree del Paese, nonché introdurre misure per il rilancio dell'economia del Mezzogiorno, anche attraverso l'istituzione della ZES unica;
- adottare disposizioni dirette a fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Mediterraneo;
- adottare disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio, rilevato che il decreto si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico rispondenti alle finalità sopra indicate e che rientrano, altresì, nell'ambito di interesse della 1ª Commissione le seguenti previsioni:
 - l'articolo 7, laddove istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne;
 - l'articolo 8, commi 3 e 4, recante specifiche norme per la realizzazione dei punti di crisi (cd. *hotspot*) e dei centri governativi di prima accoglienza nel comune di Lampedusa e Linosa;
 - l'articolo 8, comma 6, recante norme per agevolare il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti;
 - l'articolo 10, laddove istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, dotata di un'apposita struttura di missione;
 - l'articolo 12, istitutivo, presso la struttura di missione, di un portale *web* della ZES unica per il Mezzogiorno;
 - l'articolo 13, comma 1, istitutivo, presso la struttura di missione, dello Sportello Unico Digitale ZES, per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno;
 - l'articolo 20, che estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di altri 12 mesi, possono essere stabilite

in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi;

- l'articolo 21, che aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare i punti di crisi (*hotspot*) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio (comma 1). Si prevede che, con dPCm, sia approvato il piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti (comma 2). Per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, viene incaricato il Ministero della difesa (comma 3). Vengono, infine, disciplinati gli stanziamenti necessari per la realizzazione e il funzionamento di queste nuove strutture (commi da 4 a 7),

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sulla proposta 3.0.4 (testo 2), recante modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione di mediatore del diporto, con la seguente osservazione:

- al comma 1, lettera *b*), numero 3), sostitutivo del comma 5 dell'articolo 49-*quater* del decreto legislativo n. 171 del 2005, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni ovvero della Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di determinazione dei criteri e delle modalità di riconoscimento degli enti di formazione preposti all'organizzazione dei corsi teorico-pratici per l'abilitazione all'esercizio della professione di mediatore del diporto.

Propone altresì di esprimere un parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,20.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 74 (ant.) del 03/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023

74ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER](#) (Fdl), relatore, illustra il disegno di legge, all'esame in sede primaria della 9a Commissione permanente ed assegnato alla Commissione Giustizia per il parere, recante disposizioni finalizzate, ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, a rimuovere gli ostacoli regolatori e di carattere normativo o amministrativo all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Ricorda altresì che, ai sensi del citato articolo 47, comma 2, il disegno di legge è presentato ogni anno, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 287 del 1990, dal Governo stesso, su proposta del ministro delle Imprese del *Made in Italy*, sentita la Conferenza unificata, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalla citata autorità ai medesimi fini.

Il disegno di legge è composto da 10 articoli. Per le parti di competenza si segnala anzitutto l'articolo 4, concernente disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale nel quale, al comma 1, lettera *b*) si prevede sia disciplinato un procedimento speciale per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita del gas naturale, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dall'ARERA, dall'AGCM, dal Garante per la protezione dei dati personali o dall'Agenzia delle dogane.

L'articolo 5 prevede, ai commi da 1 a 3 una nuova disciplina delle modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche. Ai commi da 4 a 6 prevede un regime transitorio e derogatorio destinato a cessare il 31 dicembre 2025. Il comma 7, infine, dispone le abrogazioni funzionali a garantire la conformità della disciplina nazionale al diritto dell'Unione europea. Al riguardo si ricorda che la disciplina nazionale sul tema è stata più volte soggetta a pronunce giurisdizionali dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato che hanno disposto la disapplicazione delle decisioni delle autorità territoriali competenti prese sulla scorta di norme nazionali in contrasto con il diritto dell'Unione europea e segnatamente con la cosiddetta direttiva Bolkestein e per la ricostruzione delle quali si rinvia, per completezza, alla nota del servizio studi. L'articolo 8 concernente il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, estende il sindacato giurisdizionale amministrativo sulle decisioni sanzionatorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ai profili tecnici posti alla base della decisione impugnata anche quando tali profili presentino margini di opinabilità. In

particolare, interviene sull'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 3 del 2017, prevedendo la soppressione della limitazione del sindacato giurisdizionale sui profili tecnici posti a fondamento delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ai soli profili che non presentino un "oggettivo margine di opinabilità". Al riguardo appare opportuno ricordare che la Corte europea dei diritti dell'Uomo si è espressa nel senso della necessità di un sindacato pieno sull'operato e sulle relative decisioni delle autorità amministrative indipendenti, in ossequio ai principi di pienezza e effettività della tutela giurisdizionale, convenzionalmente tutelati dall'articolo 6 CEDU.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(233) CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(698) Mara BIZZOTTO e altri. - Istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(748) CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il relatore, senatore [RAPANI](#) (Fdl), dà brevemente conto dei lavori svolti dal Comitato ristretto per l'esame dei provvedimenti in titolo facendo presente che è già stata elaborata una prima bozza di testo unificato che tuttavia dovrà essere ulteriormente precisata in relazione alle osservazioni inviate da alcuni Gruppi. Informa quindi che alla ripresa dei lavori della Commissione dopo la pausa estiva proporrà all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi lo svolgimento di una serie di audizioni, sia di rappresentanti politici che tecnici del ministero della Giustizia per acquisire informazioni sulla situazione della geografia giudiziaria e sugli effetti della riforma del 2012 in merito all'efficienza dell'attuale organizzazione dei distretti giudiziari, sia degli enti territoriali che hanno chiesto il ripristino di alcune sedi soppresse. Fa inoltre presente che si renderanno necessari alcuni

sopralluoghi al fine di verificare la possibilità di ripristino di queste sedi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è svolto ieri si è convenuto di procedere a un ciclo di audizioni di carattere informale sul disegno di legge n. 808. Pertanto entro il 25 agosto i Gruppi dovranno comunicare alla Presidenza i soggetti che ciascuno intende audire.

Si è inoltre convenuto di iniziare le audizioni immediatamente alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva secondo quanto indicato dalla Conferenza dei Capigruppo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023
87ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) esprimendo, a nome del Gruppo di appartenenza, un giudizio ampiamente positivo sul disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, ispirato da chiari e condivisibili intenti garantistici.

Nel dettaglio, tra i numerosi aspetti positivi del testo spicca innanzitutto la previsione -limitata ad alcune figure minori di reato- dell'inappellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento. La misura, oltre a recepire i criteri di indirizzo espressi dal Gruppo Forza Italia in uno specifico ordine del giorno risulta inoltre -contrariamente a quanto prospettato da alcuni soggetti uditi dalla Commissione- pienamente in linea con le determinazioni della Corte costituzionale sul cosiddetto "ragionevole dubbio".

Ulteriori misure di natura garantista si rinvergono poi in materia di irrogazione delle misure cautelari. Innanzitutto, specifiche disposizioni ne sottraggono l'irrogazione al giudice monocratico, demandandola -per contro- all'organo collegiale; il testo si preoccupa inoltre di predisporre i necessari interventi di natura organizzativa per assicurare la disponibilità di magistrati (la questione, peraltro, potrà essere ulteriormente approfondita in sede di analisi delle problematiche relative alla geografia giudiziaria). In secondo luogo si prevede che, qualora non vi sia pericolo di fuga, venga previamente effettuato un contraddittorio prima dell'irrogazione delle misure.

Infine, è da salutare positivamente anche l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio (misura ormai improrogabile anche alla luce delle ultime rilevazioni statistiche sul punto).

Conclude ribadendo il proprio avviso positivo sul disegno di legge, che potrà essere ulteriormente perfezionato anche tramite specifiche proposte emendative del suo Gruppo nel segno del garantismo e del rispetto della legalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (Fdl) in sostituzione della relatrice, senatrice Campione, illustra il disegno di

legge in titolo e i relativi emendamenti.

Il disegno di legge dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare, contempla l'Ordinamento delle professioni delle guide turistiche. La riforma si prefigge l'obiettivo di definire uno *standard* nazionale per le guide turistiche. Il conseguimento del target è previsto entro dicembre 2023.

Per le parti di competenza della Commissione Giustizia segnala l'articolo 4, comma 2 lettere *d)* ed *e)* che, in relazione all'esame di abilitazione per l'esercizio di guida turistica, prevedono tra i requisiti, rispettivamente, il non aver subito condanne passate in giudicato o a seguito di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale), per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto e il non avere riportato condanne, anche non definitive, o previo patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale), per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione (articolo 31 del codice penale) o la sospensione dall'esercizio della medesima professione o arte (articolo 35 del codice penale).

Segnala poi l'articolo 12 che dispone divieti e sanzioni per chi eserciti senza titolo la professione di guida turistica. In particolare, i commi 5, 6 recano le sanzioni amministrative da applicare nei casi di violazione dei divieti di cui ai commi precedenti salvo che il fatto non costituisca reato. Nello specifico per la violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 4 si applica ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale una sanzione pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. Sono poi puniti con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000 i titolari degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico anche appartenenti a soggetti privati e le imprese di cui al comma 3. Ai sensi del comma 7, le funzioni di controllo e di applicazione delle sanzioni amministrative sono rimesse ai comuni che le esercitano tramite gli organi di polizia locale ed ogni altro soggetto autorizzato ciascuno secondo le proprie competenze. La definizione delle modalità e dei limiti di esercizio delle suddette funzioni è demandata a un successivo decreto del ministro del Turismo da adottarsi, entro trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge. In relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

In relazione poi agli emendamenti, per le parti di competenza segnala l'emendamento 12.100 del Relatore che, modificando parzialmente l'articolo 12, accoglie un'osservazione contenuta nel *dossier* di documentazione finalizzata a meglio chiarire il comma 5, al fine di individuare più correttamente i soggetti a cui applicare le sanzioni. Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta, non rilevando tutti gli altri emendamenti per la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativa sul testo e sugli emendamenti risulta approvata.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Sisler, illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza della Commissione giustizia segnala, con riferimento a sanzioni e procedimenti sanzionatori gli emendamenti: 4.5, 4.6 e 4.7 (in materia di esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita del gas naturale in presenza di procedimenti sanzionatori in corso o definiti), 6.0.23 e 6.0.24 (monitoraggio filiera agricola e individuazione di sanzioni), 6.0.42 (sanzione per esercizio viaggi organizzati) e 8.0.2 (poteri sanzionatori dell'Autorità garante della concorrenza). Presentano altresì profili di competenza della Commissione gli emendamenti: 4.8 (testo 2) (contratto a distanza concluso al telefono); 4.0.8 e gli analoghi 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12 e 10.0.13 (requisiti dei contratti di assicurazione e responsabilità civile); 4.0.13, 6.0.46, 6.0.47 (recesso anticipato da contratti di fornitura); 6.23 (contratto di cessione di crediti e azione in giudizio), 6.0.7 e 6.0.8 (contrattati di servizi); 6.0.9 (cambiali); 6.0.43 (abilitazione commercialisti atti societari non notarili), 7.1 e analogo 7.2 (abilitazione consulenti proprietà industriale di rappresentare e assistere nei procedimenti di negoziazione assistita); 7.0.2 e 7.0.3 (nullità

contratti assistenza sanitaria aziendale); 10.0.18 e 10.0.19 (procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori di reti, infrastrutture e servizi e utenti); 10.0.20, 10.0.21, 10.0.22 e 10.0.23 (diritto d'autore).

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **ZANETTIN** (FI-BP-PPE) si pone problematicamente sull'emendamento 7.2, che, a suo avviso, conferirebbe ai consulenti di proprietà industriale delle abilitazioni proprie di altre professioni ed in particolare dei rappresentanti legali. Auspica quindi che quanto da lui osservato possa essere recepito dal relatore nella propria proposta di parere.

Il **PRESIDENTE**, nel riconoscere la fondatezza delle osservazioni formulate dal senatore Zanettin, concorda sulla necessità di approfondire debitamente la materia in questione.

Anche ad avviso del senatore **BAZOLI** (PD-IDP) il testo dell'emendamento 7.2 presenta rilevanti profili di criticità. Osserva, inoltre, che, stante la particolare complessità delle tematiche affrontate dagli emendamenti evidenziati dal relatore, sarebbe opportuno non procedere alla votazione del parere nell'odierna seduta, al fine di poter effettuare i dovuti approfondimenti.

Il **PRESIDENTE**, nel rammentare l'opportunità di giungere comunque in tempi congrui all'espressione del parere, invita i Gruppi a far pervenire quanto prima i propri contributi al relatore.

La senatrice **STEFANI** (LSP-PSd'Az) ribadisce la natura estremamente problematica dell'emendamento 7.2, che attribuirebbe ai consulenti di proprietà industriale, ossia a professionalità non esperte del rito, la possibilità di rappresentare ed assistere nei procedimenti di mediazione, fase prodromica a quella processuale, laddove la presenza di un avvocato costituirebbe, per contro, un elemento di maggiore tutela per l'assistito.

Il senatore **ZANETTIN** (FI-BP-PPE), ad integrazione del suo precedente intervento, invita la Commissione a valutare anche le criticità sottese all'emendamento 6.0.43.

Il **PRESIDENTE** invita il relatore a procedere alla stesura del parere sulle parti richiamate nel dibattito al fine di esprimere le osservazioni da esso scaturite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il **PRESIDENTE** fa presente che, in assenza di interventi in discussione generale, la prossima settimana proporrà di fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 806 già fissato per domani, mercoledì 18 ottobre alle ore 10, è posticipato alle ore 18.

Comunica poi che nella odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stato posticipato il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 154, già fissato per mercoledì 25 ottobre, a giovedì 2 novembre alle ore 10.

Comunica infine che nella medesima sede si è convenuto sull'opportunità di procedere alla richiesta di riassegnazione in sede referente del disegno di legge n. 690, assegnato in sede redigente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.55.

1.4.2.2.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 90 (ant.) del 19/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2023
90ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[SISLER](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il presidente [SISLER](#) (*FdI*), relatore, comunica che sta predisponendo un parere che sarà votato nella prossima seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre con il seguito della discussione generale.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) ritiene che il disegno di legge rappresenti una riforma contro tutti e contro tutto: non solo, infatti, l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che abroga il reato di abuso di ufficio si pone in contrasto con la proposta di direttiva europea sulla materia ma rappresenta anche una grave criticità per l'intero sistema Paese come rilevato dal rapporto sullo Stato di diritto del luglio 2023 della Commissione europea che, su questo punto, ha espresso delle riserve nei confronti dell'Italia. Questa normativa si pone inoltre come ostacolo al contrasto della corruzione, danneggiando lo Stato, la credibilità delle istituzioni e al contempo avrà un impatto devastante sulla tutela dei cittadini nei confronti degli abusi perpetrati da parte del potere. Dal 1997 al 2020, infatti, nelle 3600 sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto condanne per il reato *ex* articolo 323 del codice penale, la casistica evidenzia come le condotte punite fossero tutte strumentali a forme di criminalità perpetrata dai cosiddetti colletti bianchi oppure da dipendenti pubblici - presidenti di Regione, magistrati, persino appartenenti alle Forze dell'ordine. Non si può inoltre tacere che questo genere di criminalità ha fortemente agevolato nel tempo anche le organizzazioni criminali operanti in particolare in alcuni settori come quelli dell'edilizia - ricorda a questo riguardo il sacco di Palermo degli anni '60, che tuttavia non è una storia del passato ma dell'attualità. Le azioni criminose commesse dai colletti bianchi, infatti, sono finalizzate proprio ad agevolare la grande criminalità organizzata e la sua penetrazione nelle istituzioni. Da tutto ciò emerge un quadro impressionante che delegittima l'istituzione pubblica nei suoi gangli vitali: edilizia, appalti, sanità, concorsi, in una logica di favoritismo che, in particolare per l'aspetto riguardante la pubblica amministrazione, ha ucciso il merito rendendo molto difficile l'accesso al lavoro dei giovani. Tutto ciò senza contare che, con l'abolizione del reato di abuso di ufficio, tutte le condanne ai sensi dell'articolo 323 del codice penale

dovrebbero essere revocate in applicazione dell'articolo 673 del codice di procedura penale recante disposizioni per la revoca della sentenza per abolizione del reato. In definitiva, l'abrogazione di questo reato rappresenterebbe un messaggio di resa dello Stato e di assoluta perdita di credibilità delle sue istituzioni. Ricorda infatti che il moderno Stato di diritto nasce proprio con la regolamentazione del conflitto di interessi attraverso la separazione dei beni del Re da quelli della collettività. Il nucleo dello Stato liberale è infatti la difesa dei cittadini contro qualunque abuso di potere e la loro possibilità di ricorrere alla giustizia. Tanto ciò è vero che persino i sindaci rappresentati dall'ANCI hanno raccomandato, nella memoria inviata alla Commissione, di mantenere il reato di abuso di ufficio e, di converso, di modificare gli articoli del testo unico sugli enti locali in modo da prosciugare l'area di responsabilità amministrativa dei sindaci e, di conseguenza, anche quella penale. Il governo invece ha scelto la scorciatoia dell'abolizione del reato che non risolve i problemi ma che, unitamente alla modifica del reato di traffico di influenze, rappresenta la discesa agli inferi dell'etica pubblica. Anche la modifica all'articolo 346-*bis* del codice penale, infatti, trasforma il traffico di influenze illecite in un "reato di carta" che legalizza il *lobbismo* mercenario finalizzato all'abuso d'ufficio, uccidendo la credibilità dello Stato. Alla luce di tali considerazioni esprime pertanto una valutazione assolutamente negativa sul provvedimento in esame.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) sottolinea che il provvedimento in esame non sia, come propagandato dai partiti di maggioranza, la riforma della giustizia, ma piuttosto una serie di modifiche limitate al codice penale e finalizzate a lanciare messaggi all'opinione pubblica ma non certamente a risolvere i problemi di questo settore. Le misure che si vogliono introdurre, come la proposta di abrogazione dell'abuso di ufficio, rappresentano peraltro un *vulnus* per l'ordinamento. Le critiche venute dalle numerose audizioni effettuate dalla Commissione sottolineano il rischio di un vuoto di tutela e un cattivo messaggio per coloro che operano nella pubblica amministrazione. Messaggio di politica criminale di cui la maggioranza di governo deve assumersi piena responsabilità. Come hanno sottolineato anche le Camere Penali, quella dell'abolizione dell'abuso di ufficio viene compresa come una chiara scelta di politica criminale, diretta a punire le condotte non più penalmente ma sotto il profilo dell'illecito civile o amministrativo. Deve essere chiaro che la scelta della maggioranza di abrogare l'articolo 323 del codice penale significa affermare che condotte di prevaricazione della pubblica amministrazione non sono ritenute così gravi da ricevere una tutela in sede penale. La giustificazione di carattere statistico sulla percentuale delle condanne che in relazione all'abuso di ufficio sarebbero molto poche a fronte dei procedimenti archiviati, non appare sostenibile in quanto la media delle archiviazioni di tutti gli altri reati previsti dal codice si aggira intorno al 62 per cento: certo, quella riguardante l'abuso è più alta ma anche i procedimenti per responsabilità dovute all'attività medica hanno il 90 per cento di archiviazione e nessun governo penserebbe di abolire i reati sottostanti. Anche l'argomento della cosiddetta paura della firma da parte degli amministratori pubblici appare assai debole, dal momento che la riforma del reato di abuso di ufficio operata nel 2020 non riguarda più l'abuso per attività amministrative discrezionali. Come rilevato anche nella memoria dell'Associazione dei Comuni italiani, le preoccupazioni degli amministratori locali sono molto più legate alle responsabilità contabili che non a quelle penali. Sarebbe pertanto necessario procedere ad una attenta riforma del testo unico degli enti locali piuttosto che ricorrere all'abolizione del reato di abuso di ufficio. Tale reato, peraltro, non riguarda soltanto gli amministratori pubblici, ma una serie di altri soggetti, come magistrati o dirigenti pubblici, nei riguardi dei quali non sarebbe più possibile intervenire a difesa dei cittadini per difenderli da azioni ingiuste operate dai poteri più forti. Il rischio infatti è che le procure cercheranno di utilizzare ulteriori fattispecie di reato per avviare il procedimento di indagine al fine di capire e verificare i fatti denunciati. Bisognerebbe pertanto essere prudenti e procedere con cautela su un terreno tanto delicato. Per questa ragione il provvedimento in esame dimostra la sua natura propagandistica e rappresenta un grave errore dal punto di vista giuridico, che espone il Paese a rischi di infrazione nei riguardi dell'Unione europea. Esprime altresì forti perplessità anche sull'articolo relativo alla valutazione collegiale delle misure cautelari. Non si vede infatti dove siano le risorse necessarie a procedere in questa direzione. Anche nel settore della giustizia, infatti, la politica non può eludere il problema della mancanza di risorse che renderebbe

inoperanti le riforme approvate. In conclusione, ritiene che quello in esame più che una riforma sia un intervento legislativo parziale e dannoso, che fa del diritto penale un uso strumentale alla mera propaganda politica.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), anche alla luce dell'ampio ciclo di audizioni di esperti svolto sul disegno di legge in titolo, ritiene che il Parlamento, ed in particolare la Commissione giustizia, potrà certamente contribuire ad integrare il testo accogliendo alcuni dei suggerimenti che provengono dal mondo degli operatori del diritto in senso costruttivo. Auspica che anche il Governo tenga in considerazione gli esiti delle audizioni, che sono state tutte di alto profilo, al fine di approvare disposizioni che possono contribuire a migliorare il settore della giustizia. Con riferimento all'abuso d'ufficio ricorda che il reato di cui all'articolo 323 del codice penale è stato modificato negli anni molte volte, in quanto fattispecie che ha creato spesso problemi applicativi ed interpretativi. Infatti, il reato di abuso d'ufficio ha una natura sussidiaria, quasi residuale, ma suscettibile di comprendere moltissimi comportamenti: di queste criticità, che non sono mai state superate dalle diverse riformulazioni, la Commissione non può che prendere atto. L'eccessiva genericità della fattispecie lascia infatti spazio per azioni pretestuose ed infatti la discrasia più evidente si riscontra tra il momento della denuncia e il numero effettivo di condanne per questo reato. In ragione di queste problematiche la sua abrogazione rappresenta una scelta di politica criminale che consente di espandere l'area dell'illecito amministrativo, con sanzioni che spesso sono persino meno eludibili rispetto al complesso procedimento penale. Al riguardo, tuttavia, riprendendo una considerazione svolta nel corso delle audizioni dal consigliere Garofoli, segnala che il rimedio amministrativo deve sempre rivolgersi contro un atto e non può, invece, avere ad oggetto un mero comportamento. In relazione alle modificazioni apportate dall'articolo 1 del disegno di legge al reato di traffico di influenze illecite, anche alla luce del confronto approfondito con le diverse posizioni degli esperti intervenuti in audizione, ritiene che la nuova formulazione abbia risolto le criticità preesistenti definendo nel dettaglio la fattispecie.

L'articolo 346-*bis*, infatti, nella sua formulazione originaria, risulta fortemente penalizzante e di dubbia aderenza al principio di legalità: per questo nel disegno di legge si elimina sostanzialmente la parte della millanteria, facendo perno sulla dazione o promessa di altra utilità economica. Peraltro, segnala la possibilità di una riflessione in relazione al solo riferimento all'utilità economica promessa, alla luce di alcuni contributi pervenuti alla Commissione. Sul tema delle intercettazioni le modifiche proposte dall'articolo 2 del provvedimento vanno certamente nella direzione indicata dal documento conclusivo approvato dalla Commissione giustizia all'esito dell'indagine conoscitiva sul tema. Ulteriori modifiche erano già state apportate alla disciplina delle intercettazioni dal decreto-legge n. 105 del 2023; a suo parere, tuttavia, tutte le misure dovrebbero essere coordinate tra loro e pertanto auspica interventi normativi maggiormente organici. Con riferimento al tema della collegialità delle misure cautelari, rispetto alle critiche avanzate dalle opposizioni e da alcuni auditi circa il problema di organico e di risorse economiche che sarebbero necessarie ritiene tuttavia che scelte del legislatore non possano essere limitate in ragione di questo elemento anche perché lo Stato deve poter organizzare i servizi e le funzioni che intende garantire al fine di assicurare il livelli essenziali dei diritti fondamentali, che non possono essere messi in discussione dai limiti imposti dalle risorse di bilancio. Anticipa sin d'ora la valutazione positiva del suo Gruppo politico in ordine al provvedimento.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) dichiara anzitutto di condividere l'intervento volto dal senatore Bazoli e sottolinea come all'atto della presentazione di quella che è stata annunciata come una riforma dovrebbero esservi degli obiettivi di sistema. Ciò è accaduto con le riforme della giustizia approvate nella scorsa legislatura con il ministro della giustizia Cartabia, a cui tutti i Gruppi presenti, ad eccezione del Gruppo di Fratelli d'Italia, hanno dato un contributo positivo. Vi è quindi da chiedersi perché non si procede prima di approvare altre leggi, ad esempio in materia di CSM, a dare seguito alla riforma Cartabia attraverso le norme attuative che il Governo si ostina a non emanare. È pertanto legittimo chiedersi quali siano le ragioni per le quali non dare risposta ai problemi, che pure ci sono, con gli strumenti già messi a disposizione dal legislatore. Auspica peraltro che le riforme liberali approvate fino alla scorsa legislatura in materia di giustizia non vengano smantellate attraverso interventi che, mancando di sistematicità, vengono adottati in modalità *random*, come nel caso della

proposta di abrogazione dell'abuso d'ufficio, oppure attraverso l'introduzione di nuovi reati come quello che ha riguardato i *rave*. L'impressione è quella che il Governo persegua le pulsioni momentanee dell'opinione pubblica in nome di un primato della politica che tuttavia si risolve in interventi puramente ideologici, nella totale perdita dell'orizzonte di ciò che è stato fatto in precedenza. Ritiene pertanto che, anche in relazione all'abrogazione dell'abuso d'ufficio sia necessario fermarsi per una riflessione più approfondita anche al fine di accogliere i numerosi suggerimenti venuti da audizioni di assoluta qualità che la Commissione ha svolto nelle scorse settimane. Il tema dell'abuso d'ufficio viene interpretato come uno sbilanciamento tra la separazione dei poteri e non come un comportamento lesivo di garanzie che il legislatore dovrebbe pure avere a cuore. Peraltro, come rilevato anche da parte di molti dei magistrati auditi, quando un soggetto presenta una denuncia sarà poi il magistrato a dover procedere per iscrivere la notizia di reato utilizzando gli strumenti che potrebbero essere persino più invasivi della disciplina attuale. In questi casi sarebbe meglio intervenire come in altre occasioni apportando dei correttivi ragionevoli alla legislazione vigente senza stravolgere gli equilibri dell'ordinamento. Per tutte queste ragioni ritiene che di questo intervento non ci sia alcun bisogno. Esprime poi perplessità anche sul tema della valutazione collegiale e delle sue ricadute in termini di organizzazione, richiamandosi alla audizione del dottor Castelli che, nella sua qualità di magistrato, si è spesso occupato di organizzazione giudiziaria. Invita poi la maggioranza ad una più attenta riflessione sul tema inesplorato della tecnologia e sul suo impatto nel settore della giustizia. Proprio in questo settore un investimento importante, la cui necessità è risultata evidente anche nell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, sarebbe indispensabile per un miglior funzionamento delle reti informatiche e degli archivi essenziali per l'efficienza del sistema giustizia. Anche le norme sulle intercettazioni hanno il sapore di un dibattito già vecchio e trito con un ulteriore e non necessario intervento sulla pubblicità delle medesime, come se l'unico problema fosse la pubblicazione di questi atti che con il disegno di legge si vuole ulteriormente limitare anche per quelli già contenuti nel fascicolo a disposizione delle parti. Auspica pertanto che la maggioranza di Governo rifletta meglio su tutti questi temi non solo al fine di migliorare il provvedimento ma anche per un salto di qualità nella percezione dei problemi del mondo della giustizia.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*) interviene per sottolineare come il cuore della riforma presentata dal ministro Nordio sta esattamente in un più corretto rapporto tra cittadino e giustizia, affinché quest'ultima non venga più percepita come strumento di persecuzione ma piuttosto di tutela. Un esempio di questo cambiamento di prospettiva è rappresentato dalla riforma dell'avviso di garanzia, istituito nato a finalità di tutela dell'indagato, diventato nell'applicazione uno strumento di "gogna mediatica". Anche sul piano semantico, non casualmente, i giornali usano l'espressione "colpito da un avviso di garanzia" nei confronti di un soggetto che riceve questa informativa proprio per segnalare la trasformazione dello strumento. La finalità e il senso del provvedimento in esame è invece proprio quello di tutelare i cittadini e di rendere la giustizia non persecutoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

1.4.2.2.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 91 (pom.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023
91ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere contrario sugli emendamenti 6.0.43, 7.1 e 7.2, e non ostativo sui restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il PRESIDENTE dà lettura del parere elaborato dal relatore, senatore Sisler.

Poiché non vi sono interventi, pone quindi ai voti la proposta di parere, nella quale si propone una contrarietà sugli emendamenti 6.0.43, 7.1 e 7.2.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere (pubblicata in allegato) risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) giudica anzitutto positivo che, sulle materie contenute nel disegno di legge in esame, il Governo abbia adottato una procedura ordinaria piuttosto che, come in altre occasioni, intervenire su materie penali attraverso la decretazione d'urgenza. Esprime inoltre un giudizio molto favorevole sulla decisione della Commissione di dare ampio spazio alle audizioni proprio per poter avere rappresentate tutte le posizioni su temi che la giustizia dibatte senza trovare soluzioni soddisfacenti da molto tempo. Il pregio del provvedimento è infatti quello di aver individuato alcune "malattie croniche" del diritto penale prendendole di petto e provando a dare una soluzione. È il caso della proposta di abolizione del reato di abuso di ufficio. Molte sono state le riforme di questa norma negli anni, ma mai particolarmente risolutive. Quella dell'abrogazione rappresenta, in sostanza, l'ultima spiaggia anche in considerazione delle distorsioni gravi e innegabili che, anche nell'ultima versione elaborata dal precedente Governo, questo reato ha comportato. Al riguardo cita un *dossier* elaborato dal deputato Costa che puntualmente richiama i danni del tutto ingiusti a cui sono stati esposti molti amministratori locali per l'utilizzo strumentale di questo reato così poco definito da prestarsi a qualunque interpretazione. Ritiene pertanto che quella dell'abrogazione rappresenti l'estrema soluzione che tuttavia vale la pena di sperimentare. Anche quello delle intercettazioni, come è stato dimostrato da ultimo nel caso del sindaco di Santa Marinella, comune della provincia di Roma, è un tema evidentemente non ancora sufficientemente affrontato e risolto. La vita privata di questo amministratore locale è stata inopinatamente diffusa sui giornali pur

essendo lui la persona che aveva innescato il procedimento giudiziario, del quale non era la persona indagata. Condivide altresì la norma che disciplina in modo più garantista l'istituto della custodia cautelare che, nel nostro Paese, anziché essere un'eccezione come dovrebbe, rappresenta invece una norma utilizzata non sempre a proposito. Ritiene pertanto positivo che il Governo abbia individuato una soluzione anche a questo riguardo. Esprime infine l'auspicio che il testo, anche prendendo ausilio dalle numerose indicazioni venute dal ciclo delle audizioni, possa essere ulteriormente migliorato attraverso la prossima fase emendativa.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) esprime a sua volta un giudizio molto positivo su un provvedimento che giudica del tutto equilibrato, equilibrio riconosciuto anche da parte di molti dei soggetti auditi. Giudica altresì ampiamente condivisibile la norma che abroga l'abuso di ufficio perché ciò non significa affatto non voler contrastare la corruzione, ma farlo attraverso tutti gli strumenti a disposizione della magistratura che deciderà la strada migliore da intraprendere per contrastare i reati all'interno della pubblica Amministrazione. Non va infatti dimenticato che molto spesso le denunce presentate in relazione a questo reato, soprattutto nei riguardi degli amministratori locali, ha finalità strumentali e di delegittimazione politica.

Il senatore [SISLER](#) (*FdI*), esprimendo a sua volta un giudizio molto favorevole sull'approfondimento operato dalla Commissione sui temi che il provvedimento intende affrontare, anche grazie all'ampio ciclo di audizioni, interviene soprattutto per mettere in luce la situazione, in relazione al reato di abuso di ufficio, in cui non solo i politici ma anche i funzionari dello Stato e delle amministrazioni territoriali si vengono a trovare quando vengono accusati di questo reato. La sua esperienza professionale nel settore dei lavori pubblici lo rende particolarmente sensibile, dato l'altissimo numero di archiviazioni, al danno sociale di immagine non più recuperabile a cui i funzionari che operano in settori delicati dell'amministrazione subiscono spesso senza colpa. Oltre a ciò, a questi processi è peraltro connesso un rilevante danno patrimoniale ed economico anche per i costi delle spese di giustizia che non tutti si possono permettere per potersi difendere. Inoltre, l'alto numero di assoluzioni rappresentano un danno anche per le amministrazioni per cui questi funzionari lavorano, dal momento che l'archiviazione del reato implica una rifusione delle spese legali. Solitamente a tutto ciò è poi connessa la necessità di spostare questi soggetti ad altre funzioni perdendo così anche la loro competenza con un danno professionale sia per il soggetto sia per l'ente che non può utilizzare le competenze di cui necessita. Non si può infine sottacere il danno biologico che molte persone subiscono nella stragrande maggioranza dei casi in cui le accuse si rivelano infondate. Ritiene che sul piano morale gli abusi siano condotte inaccettabili sempre e nei confronti di chiunque le ponga in essere. La sua critica all'abuso di ufficio, pertanto, non attiene alla valutazione di queste condotte sempre odiose. Peraltro, qualche dubbio andrebbe sollevato a riguardo anche ai casi di patteggiamento a cui anche persone innocenti spesso fanno ricorso per abbreviare la durezza della fase processuale a cui si trovano esposti. In ogni caso, il Governo ha dichiarato, ferma restando la norma abrogativa, la sua disponibilità a riesaminare il tema qualora la normativa europea procedesse in un senso diverso da quello intrapreso. Fa infine presente che la cosiddetta paura della firma da parte degli amministratori locali e dei funzionari pubblici è tanto più grande quanto più le norme che essi sono chiamati ad applicare mancano di chiarezza.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), richiamandosi alle valutazioni favorevoli sul provvedimento già espresse dai membri del suo Gruppo, sottolinea come, soprattutto in relazione al reato di abuso di ufficio, sia necessario cambiare approccio rispetto a quando il reato fu introdotto nel codice penale. All'epoca, infatti, la norma aveva una finalità difensiva nei riguardi della pubblica Amministrazione. Oggi, invece, quello che si rende necessario è la tutela dei cittadini nei riguardi di una pubblica Amministrazione che dovrebbe fornire servizi in modo trasparente ed efficiente. L'ordinamento peraltro possiede molti strumenti, anche di carattere preventivo, affinché condotte criminose come quelle sottese al reato di abuso di ufficio non vengano poste in essere. Questo reato ha "la forma dell'acqua" e pertanto può essere denunciato per le ragioni più disparate. È da sottolineare inoltre che nessuna novella ha risolto il problema di questa indeterminatezza e i numeri delle archiviazioni confermano esattamente tutti questi limiti. Le norme che bloccano l'azione amministrativa e la sua

efficienza rappresentano un danno e l'abrogazione dell'abuso di ufficio non può rappresentare pertanto un tabù. Qualunque sia il lavoro emendativo che la Commissione vorrà fare sul testo auspica tuttavia che sia ben compresa la necessità di questo cambio di prospettiva.

Interviene quindi il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) che sottolinea come dal Governo si sarebbe aspettato un lavoro molto più finalizzato a dare attuazione alle riforme della giustizia approvate nell'ultimo scorcio della passata legislatura, come ad esempio la digitalizzazione dei processi piuttosto che scegliere la strada più divisiva, ovvero quella indicata dal provvedimento in esame, che sembra voler riaprire una guerra trentennale tra la magistratura e la politica che si sperava finita. Dichiarò di condividere senz'altro l'obiettivo di recuperare un serio garantismo finalizzato per esempio a rendere un avviso di garanzia una forma di tutela piuttosto che uno stigma da "lettera scarlatta". L'abolizione dell'abuso di ufficio rappresenta poi un *vulnus* dell'ordinamento innanzitutto perché non consentirà più di procedere alla punizione di una serie di condotte criminose, come hanno sottolineato molti degli esperti auditi dalla Commissione, ma anche perché esso rappresenta un reato spia di cui l'ordinamento non dovrebbe privarsi. Contrariamente da quanto affermato dal ministro della Giustizia, quella in esame non è, pertanto, una riforma epocale. Già il ministro della Giustizia precedente era intervenuto sulla materia rendendo molto più stringente la connotazione del reato. Ritiene inoltre che la cosiddetta paura della firma da parte degli amministratori locali rappresenti spesso un alibi in quanto coloro che agiscono correttamente e in piena trasparenza non debbono temere giudicatorie. Anche il tema della decisione collegiale sulla custodia cautelare rischia di essere soltanto teorica in assenza di un organico della magistratura che possa dar concreta attuazione alla norma in questione. Esprime infine forti perplessità sia sulla norma riguardante le intercettazioni, ritenendo che sia fortemente dannoso restringerne il campo soprattutto per i reati spia che possono portare alla scoperta di reati più gravi, sia in relazione alla norma sulla inappellabilità anche in considerazione del principio di parità tra accusa e difesa che il nuovo codice di procedura penale postula.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO rinunciano alla replica.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 2 novembre alle ore 18.

Sulla proposta si apre un breve dibattito nel quale intervengono le senatrici [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) e [LOPREIATO](#) (M5S) per chiedere un tempo più ampio.

La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a sabato 4 novembre alle ore 10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che in relazione alla richiesta pervenuta da più Gruppi parlamentari, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 466, in materia di diffamazione, già fissato alle ore 18 di mercoledì 25 ottobre, è posticipato a mercoledì 8 novembre alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo: valutata la necessità di assicurare la piena tutela degli assistiti da parte delle professioni ordinistiche, con particolare riguardo alle garanzie offerte dalla specifica professionalità degli avvocati nei procedimenti di negoziazione assistita e di mediazione, in ragione del loro impatto sulla fase processuale, esprime parere contrario sugli analoghi emendamenti 7.1 e 7.2; esprime altresì parere contrario sull'emendamento 6.0.43, in materia di presentazione ed iscrizione di atti societari non notarili da parte dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, in quanto necessita di un approfondimento ordinamentale e sistematico in relazione alle garanzie offerte dalla qualità di pubblico ufficiale della professione notarile; il parere è di nulla osta sulle restanti proposte.

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 84 (ant.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

84ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame del provvedimento in oggetto, recante modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123 recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia".

Tali modifiche perseguono un duplice obiettivo: da un lato l'introduzione di percorsi di diagnosi e cura efficaci e appropriati per i soggetti celiaci, dall'altro l'adozione di azioni volte a informare e sensibilizzare la comunità in ordine ad allergie e intolleranze.

Più nello specifico, il disegno di legge all'articolo 2 sottolinea la necessità di una preparazione e aggiornamento professionali non solo del personale sanitario, ma anche di quello impiegato nei settori della ristorazione, del turismo e alberghiero, nonché degli operatori di imprese alimentari e, più in generale, di tutti gli addetti alla somministrazione di alimenti, prevedendo appositi corsi obbligatori sulla celiachia e più in generale sulle intolleranze e allergie.

L'articolo 3 apporta modificazioni in tema di diagnosi precoce e prevenzione, prevedendo programmi di diffusione di un protocollo ufficiale di diagnosi per le categorie a rischio, da inserire nei piani sanitari regionali, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale.

L'articolo 4 interviene sulle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine, prevedendo che le regioni e province autonome ne predispongano l'acquisto tramite la tessera sanitaria, nelle farmacie e presso tutti gli esercizi commerciali dell'intero territorio nazionale. A tal fine, è prevista la definizione di linee guida volte all'informatizzazione del processo di erogazione dei buoni acquisto per i soggetti affetti da malattia celiaca, spendibili anche in maniera frazionata in più canali di vendita anche al di fuori del territorio regionale.

Si specificano inoltre, in modo più esteso, i punti di ristoro dei luoghi pubblici e privati (strutture scolastiche, università, accademie, caserme, istituti penitenziari, case di riposo) che devono offrire, su richiesta degli interessati, anche pasti e alimenti privi di glutine.

Infine, si introduce l'obbligo per tutti gli esercenti del settore dei servizi dell'ospitalità e della ristorazione (*Hotellerie-Restaurant-Café* - Ho.Re.Ca), compresi i distributori automatici di alimenti, nonché per le compagnie di trasporti ferroviari e le compagnie aeree, di garantire un'offerta di prodotti privi di glutine. Tale obbligo deve essere implementato dagli esercenti entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della legge.

L'articolo 5 sopprime l'obbligo di indicare nel foglietto illustrativo dei farmaci se il prodotto può essere assunto senza rischio dai celiaci, poiché il contenuto di glutine consentito dalla Farmacopea europea nei farmaci è del tutto innocuo per i pazienti. Inoltre, si estende l'attività delle regioni per la formazione professionale sulla celiachia, oltre ai ristoratori e albergatori, anche agli istituti tecnici e professionali rivolti agli operatori della ristorazione e della ricettività, e a iniziative didattiche nelle scuole primarie e secondarie.

L'articolo 6 è volto a promuovere l'introduzione di adeguati spazi negli ambiti radiofonici e televisivi al fine di sensibilizzare la collettività sull'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell'appropriatezza delle cure nei casi di patologie legate alla celiachia.

L'articolo 7 introduce disposizioni per la tutela dei soggetti affetti da celiachia prevedendo che le regioni e province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, indichino, tra i presidi sanitari pubblici, le strutture diagnostiche per la diagnosi e la cura della celiachia. L'articolo inoltre mira ad ampliare l'elenco dei prodotti erogabili, inserendo le farine mono cereale senza glutine (quali riso, mais, grano saraceno, miglio, amaranto, quinoa, manioca, teff, sorgo) all'interno del Registro nazionale dei prodotti erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 8 istituisce un Fondo per la ricerca scientifica sulla celiachia, con una dotazione di 10 milioni di euro annui, al fine di finanziare lo sviluppo della medicina personalizzata, il miglioramento della qualità della vita dei malati di celiachia, l'implementazione delle ricerche in ordine alle differenze di genere, sulle interazioni tra fattori di rischio ambientali, sui profili genetici e biomarcatori, sui componenti tossici del glutine, sull'innovazione delle metodologie cliniche, nonché al fine di istituire una banca dati nazionale, presso il Ministero della salute, per monitorare gli effetti della legge.

L'ordinamento dell'Unione europea tratta la materia solo dal punto di vista dell'etichettatura dei prodotti per celiaci. In particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, adottato in base all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, detta le norme relative all'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti, al fine di aiutare le persone intolleranti al glutine a individuare e a scegliere una dieta variata sia in casa che fuori.

Il regolamento prescrive che la dicitura «senza glutine» è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell'alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg, mentre la dicitura «con contenuto di glutine molto basso» è consentita solo laddove tale contenuto non sia superiore a 100 mg/kg.

Non sono consentite altre diciture per fornire le medesime informazioni. Tuttavia, possono essere aggiunte informazioni finalizzate a distinguere se l'assenza o bassa presenza di glutine sia dovuta ad ingredienti che ne sono naturalmente privi, o se si tratti di prodotti appositamente lavorati e processati a tal fine. Nel primo caso possono essere aggiunte le diciture «adatto alle persone intolleranti al glutine» o «adatto ai celiaci», mentre nel secondo caso le diciture «specificamente formulato per persone intolleranti al glutine» o «specificamente formulato per celiaci».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del provvedimento in oggetto, recante la legge annuale per la concorrenza per il 2022, prevista dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese. La precedente legge, quella per l'anno 2021, è stata approvata il 5 agosto 2022 (legge n. 118 del 2022).

Secondo l'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, la legge annuale è finalizzata a rimuovere gli ostacoli regolatori che impediscono l'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori.

Anche il PNRR fa riferimento alle leggi annuali sulla concorrenza, che costituiscono la Riforma n. 2 della Componente M1C2, sulla digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo, per apportare i necessari aggiustamenti normativi per la concorrenza tra le imprese, in linea con la

normativa e i principi dell'Unione europea. In particolare, il PNRR prevede che la legge annuale sulla concorrenza 2022 adotti norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e promuova l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 raggiungeranno 33 milioni di unità in tutta Italia. Entrambi gli obiettivi normativi dovranno entrare in vigore (compreso l'eventuale diritto derivato) entro il 31 dicembre 2023. Il disegno di legge si compone di 10 articoli. I primi due articoli recano le disposizioni attuative dei predetti obiettivi previsti dal PNRR. In particolare, l'articolo 1, oltre ad allineare l'attuale cadenza annuale per la presentazione del piano di sviluppo della rete del gas naturale a quella biennale già prevista per il piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, detta dei termini procedurali più celeri per l'approvazione del piano per la rete elettrica, assegnando la competenza al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anziché al Ministero dello sviluppo economico. L'articolo 2 reca disposizioni volte a promuovere le potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e ad assicurare l'accesso dei clienti finali ai propri dati di consumo, non solo dell'elettricità ma anche del gas, su loro richiesta, per il tramite della società pubblica Acquirente Unico S.p.A.

L'articolo 3 interviene sulla misura di cui all'articolo 34-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019 (proroga termini), finalizzata a favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante l'agevolazione della fornitura elettrica in banchina (c.d. *cold ironing*). La modifica è volta a introdurre la definizione di *cold ironing*, a specificare i soggetti gestori e ad attribuisce poteri normativi all'ARERA.

L'articolo 4 reca una disciplina più esaustiva dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 164 del 2000, di attuazione della direttiva 98/30/CE sul mercato interno del gas naturale.

L'articolo 5 è finalizzato a superare una contestazione della Commissione europea e quindi a evitare l'avvio di una procedura di infrazione, provvedendo ad abrogare la disposizione che esclude dall'applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE le attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, che era stata introdotta, con la legge di bilancio 2019, nel decreto legislativo n. 59 del 2010, di attuazione della direttiva servizi. Conseguentemente, si disciplinano tali concessioni, per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, stabilendo una durata di 10 anni e la loro assegnazione mediante procedure selettive, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e della direttiva servizi. Si prevede anche un regime transitorio, fino al 31 dicembre 2025, per le concessioni già assegnate con procedure selettive e quelle in scadenza o in fase di rinnovo.

L'articolo 6 interviene al fine di semplificare la disciplina dei saldi promozionali e delle vendite straordinarie di liquidazione o di fine stagione, per le imprese che intendano svolgerli contemporaneamente nei propri esercizi commerciali situati anche in comuni diversi. A tal fine si prevede un'unica comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati. La documentazione da allegare, per ogni esercizio commerciale, può essere, in alternativa, tenuta a disposizione negli stessi esercizi, oppure sul sito *internet*, che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita.

L'articolo 7 interviene nell'elenco delle ipotesi di limitazione del diritto di brevetto, previste dall'articolo 68 del codice della proprietà intellettuale (decreto legislativo n. 30 del 2006), e in particolare nella cosiddetta "eccezione galenica", per correggere l'anomalia del divieto, per i farmacisti, di utilizzare "principi attivi realizzati industrialmente". Tale clausola viene quindi abrogata, poiché pone su un piano di disparità il farmacista rispetto alle aziende produttrici di medicinali equivalenti, che non hanno tale divieto.

L'articolo 8 interviene nell'ambito dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), per abrogare un limite posto alla potestà del Giudice amministrativo, in sede di ricorso contro le sanzioni emesse dall'AGCM. Il giudice del ricorso potrà quindi ora verificare i profili tecnici posti alla base della decisione impugnata anche quando tali profili presentino un oggettivo margine di opinabilità.

L'articolo 9 estende da 45 a 90 giorni il termine perentorio per la comunicazione, da parte dell'AGCM,

delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione, al fine di consentire all'Autorità di svolgere un adeguato approfondimento e di assicurare un pieno esercizio del diritto al contraddittorio con l'operatore economico coinvolto.

L'articolo 10 è volto ad attribuire all'AGCM le funzioni necessarie all'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, cosiddetto *Digital Market s Act*. In particolare, si designa l'AGCM quale autorità preposta all'esecuzione del *Digital Market Act* in Italia e quale referente per la Commissione europea e le autorità degli altri Stati membri, conferendo all'Autorità anche i relativi poteri di indagine e sanzionatori, e i limiti relativi alla protezione dei dati personali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 88 (ant.) del 20/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023

88ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (n. 58)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni già illustrato, relativo allo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2021/2118, che modifica la direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) propone di integrare il primo rilievo, relativo alla deroga dall'obbligo di assicurazione per le competizioni sportive, al fine di precisare che vi rientrano anche quelle di cui all'articolo 9 del Codice della strada.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) accoglie la proposta e riformula lo schema di osservazioni.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, come riformulato in corso di seduta, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostantivo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte favorevole e in parte non ostantivo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il senatore [MATERA](#) (Fdl), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere già illustrato, sul testo del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, che propone di integrare con il parere sugli emendamenti.

In particolare, propone di esprimere parere favorevole, in quanto rispondenti alle osservazioni formulate sul testo o emerse nella discussione, sull'emendamento 1.8, relativo alla tutela dei passeggeri

in caso di cancellazione del volo, sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, relativi al rimborso dei danni causati da incendi, sull'emendamento redazionale 11.3, sull'emendamento 13.20, relativo al porto di Trieste, sull'emendamento 14.6, relativo al coinvolgimento degli enti locali nella *governance* della società Stretto di Messina, sull'emendamento 19.1, relativo alla dimensione dei comuni beneficiari dei fondi per la messa in sicurezza infrastrutturale, e sull'emendamento 20.16, finalizzato a dare certezza agli autotrasportatori di autoveicoli con massa non superiore a 3,5 tonnellate, e parere non ostativo sugli emendamenti 13.0.1000 del Governo e 19.0.500 dei Relatori, e sui restanti emendamenti. La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) ringrazia il Relatore per il parere favorevole sul suo emendamento 13.20 sul porto franco di Trieste, che rappresenta una problematica di grande importanza storica ed economico-commerciale.

Preannuncia, tuttavia, un voto contrario da parte del suo Gruppo, in ragione della contrarietà al provvedimento nel suo complesso.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni al regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (n. 70)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di osservazioni non ostative sullo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia la non partecipazione al voto dei senatori del suo Gruppo di appartenenza sugli atti del Governo nn. 70, 72 e 77, poiché su di essi non si è svolto un approfondimento sufficiente, anche in sede di Commissioni di merito.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.

Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, come già illustrato, interviene per contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico.

Nella precedente seduta era emerso un dubbio circa la precisazione di "canali e fiumi", con riferimento alle acque dolci, ovvero se tale precisazione fosse da intendersi ad esclusione di altri corsi d'acqua dolce.

Al riguardo, il disegno di legge precisa che: "Ai fini della presente legge, sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre o lagunari".

Nell'ambito di tali acque interne, il disegno di legge opera una distinzione tra i laghi, le acque salse o salmastre e lagunari, in cui continuare a consentire la pesca professionale, e il resto delle acque interne, ovvero le "acque dolci", nelle quali introdurre un divieto generale di pesca professionale.

Per questo motivo, nella relazione introduttiva si era fatto riferimento alle "acque dolci". Inoltre, per mero scopo esemplificativo, si era precisato "canali e fiumi", senza per questo voler intendere alcuna esclusione degli altri corsi d'acqua dolce.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge e illustra uno schema di parere non ostativo sul testo del provvedimento e sui relativi emendamenti, avendone valutato la compatibilità

con l'ordinamento dell'Unione europea e in particolare con la normativa europea in materia di pesca e di sicurezza alimentare.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra uno schema di parere non ostativo sugli ulteriori emendamenti 2.106 (testo 2), 3.5 (testo 2) e relativi subemendamenti, e 9.35 [già 3.3 (testo 2)] presentati al disegno di legge in titolo, relativo all'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni, avendo valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) preannuncia la non partecipazione al voto dei senatori del suo Gruppo di appartenenza, per la contrarietà al progetto di autonomia differenziata nel suo complesso, ritenuto divisivo e molto grave per l'unità nazionale.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdi), relatore, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, ricordando che l'adozione della legge annuale sulla concorrenza 2022 costituisce la Riforma n. 2 della Componente MIC2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in cui si prevede che essa contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia.

Ricorda inoltre che la predetta riforma, comprensiva della regolamentazione di attuazione, dovrà entrare in vigore entro il 31 dicembre 2023.

Dopo essersi soffermato sugli articoli 1, 2, 5 e 10, ritiene che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 58

La 4ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2021/2118, che modifica la direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

considerato che alcune previsioni normative sono state già recepite, entro il 23 giugno 2023, con il decreto legislativo n. 70 del 15 maggio 2023;

considerato che le restanti norme della direttiva devono essere recepite dagli Stati membri entro il 23 dicembre 2023, mentre il termine per l'esercizio della delega, previsto dalla legge di delegazione europea 2021, che rinvia agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, scadrà il 23 novembre 2023, consentendo quindi il recepimento entro i termini previsti dalla direttiva e prevenendo così l'apertura di

una procedura di infrazione;

considerato che l'oggetto della direttiva ha importanza sia per i cittadini europei sia per le imprese di assicurazione, in particolare per il ramo non vita, e avrà anche un impatto significativo sulla libera circolazione di persone, beni e veicoli, e quindi sul mercato interno;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede alle opportune modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private),

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

1) L'articolo 1, punto 2), lettera b), della direttiva specifica che la stessa *"non si applica all'uso di un veicolo in eventi e attività sportive motoristici [...] in una zona soggetta a restrizioni e delimitata in uno Stato membro, per i quali lo Stato membro garantisce che l'organizzatore dell'attività o qualsiasi altra parte abbia stipulato un'assicurazione alternativa oppure adottato garanzie alternative per coprire i danni a terzi, compresi gli spettatori e altri passanti [...]"*.

Lo schema di decreto legislativo non modifica le norme già vigenti al riguardo, salvo specificare, all'articolo 2, comma 1, lettera e) (che modifica l'articolo 124 del Codice delle assicurazioni private relativo alle gare e alle competizioni sportive), che l'assicurazione cui è obbligato l'organizzatore dell'evento è per la responsabilità civile *"dei veicoli a motore"*.

Poiché quindi, le competizioni sportive sono assoggettate a una disciplina specifica, in osservanza della direttiva, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che l'articolo 122, comma 1-ter, del Codice delle assicurazioni private, come inserito dallo schema di decreto legislativo, non si applica alle competizioni sportive, ivi incluse quelle di cui all'articolo 9 del Codice della strada.

2) La direttiva prevede, allo stesso punto 2) dell'articolo 1, che ogni Stato membro adotti *"tutte le misure appropriate, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione di un veicolo che staziona abitualmente sul suo territorio sia coperta da un'assicurazione"*. Prevede, tuttavia, delle deroghe (articolo 5) per *"i veicoli ritirati dalla circolazione e il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, a condizione che sia stata avviata una procedura amministrativa formale o che sia stata adottata un'altra misura verificabile conformemente al diritto nazionale"* e *"per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, conformemente al diritto nazionale"*. L'articolo 2, comma 1, lettera d), dello schema di decreto introduce l'articolo 122-bis, nel Codice delle assicurazioni private, relativo alle deroghe e prevede, al comma 1, che non siano soggetti all'obbligo di assicurazione *"i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione, nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente"*.

In considerazione della possibilità offerta dalla direttiva e della necessità di preservare il patrimonio storico e culturale dell'ingegno meccanico che ha caratterizzato e caratterizza il nostro Paese, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere:

a) per i possessori di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 Codice della strada, e per i veicoli con una immatricolazione ultratrentennale, specifiche deroghe all'obbligo assicurativo in caso di mancata circolazione degli stessi;

b) che l'obbligo di assicurazione possa essere assolto per tutti i veicoli attraverso la sottoscrizione di una "polizza multiveicolo", ovvero dedicata a più mezzi di uno stesso proprietario, in cui la guida è limitata all'assicurato e alle persone indicate nella polizza stessa.

3) Si auspica infine l'adozione di una regolamentazione più stringente in ordine ai profili assicurativi e di sicurezza relativi all'utilizzo e alla circolazione dei monopattini elettrici, la cui locazione è ampiamente diffusa nelle principali città europee.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 854 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e

investimenti strategici, e gli emendamenti ad esso riferiti;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:
in riferimento all'articolo 1, volto a contenere il caro voli, si invitano le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di prevedere misure anche relative a un'altra pratica anticoncorrenziale, messa in atto da alcune compagnie aeree, della cancellazione dei voli senza l'applicazione della Carta dei diritti del passeggero e quindi senza la compensazione pecuniaria prevista;
in riferimento all'articolo 4, si evidenzia che l'efficacia dei previsti rimborsi alle imprese del settore turistico che hanno subito danni economici a causa degli incendi verificatisi tra il 17 luglio e il 7 agosto 2023 in Sicilia e Sardegna, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato, fatta salva comunque l'eventuale applicazione della normativa *de minimis*, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, e della normativa sull'esenzione di alcune categorie di aiuti, di cui al regolamento (UE) n. 651/2014;
al riguardo si evidenzia l'opportunità di valutare l'estensione della predetta misura di cui all'articolo 4 anche ad altre regioni, in cui si sono verificati, nel medesimo periodo estivo, analoghi eventi calamitosi, con conseguenti danni economici alle imprese del settore turistico;
in riferimento all'articolo 5, che riconosce un incentivo, fino al 31 dicembre 2027, alle imprese che investono in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 che esenta alcune categorie di aiuti, con particolare riguardo alla sezione sugli Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, si ricorda, al riguardo, che la ivi richiamata comunicazione della Commissione europea COM(2022) 45, concernente "Una normativa sui chip per l'Europa", è accompagnata dalla proposta di regolamento COM(2022) 46, approvata e in attesa di essere pubblicata, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori ("normativa sui chip") e dalla proposta di regolamento COM(2022) 47, in fase di discussione in Consiglio, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune "Chip" (*Chips Joint Undertaking*). Tali regolamenti mirano a istituire l'iniziativa "Chip per l'Europa", volta a sostenere lo sviluppo di capacità su larga scala attraverso investimenti in infrastrutture di ricerca, sviluppo e innovazione, transfrontaliere e liberamente accessibili, realizzate nell'Unione, per consentire lo sviluppo di tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione, che rafforzino le potenzialità avanzate di progettazione, integrazione dei sistemi e produzione di chip nell'UE. In tale contesto è previsto che gli Stati membri possano, parallelamente, fornire sostegno alle predette attività, in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e del regolamento (UE) n. 651/2014 sull'esenzione di alcune categorie di aiuti;
in riferimento all'articolo 11, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di [prevedere un'estensione della misura a sostegno del comparto viticolo, prevista per i danni da peronospora, anche per i danni derivanti dai fenomeni estremi della siccità e delle improvvise alluvioni](#);
inoltre, all'articolo 11, comma 2, dal punto di vista redazionale, dopo le parole: "Fondo di solidarietà nazionale" inserire le seguenti: "di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102," e sostituire le parole da: "dell'articolo 185-ter" fino alla fine del comma con le seguenti: "degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017";
in riferimento all'articolo 14, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una partecipazione strutturale nella *governance* della società Stretto di Messina anche degli enti locali interessati dai lavori di costruzione del ponte;
in riferimento all'articolo 19, che istituisce il Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per lamessa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, si ritiene opportuno specificare che i piccoli comuni che possono

accedere alle risorse del Fondo siano solo quelli fino a 3.000 abitanti, in modo tale da rafforzare proporzionalmente la dotazione finanziaria spettante a ciascuno di questi piccoli comuni, che per la loro dimensione necessitano di risorse adeguate per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza previsti;

in riferimento all'articolo 26, che istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitto) delle banche operanti nel territorio dello Stato, si ricorda che la misura è stata inviata alla Banca centrale europea, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 4, del TFUE, in base al quale la BCE viene consultata dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze. Si ricorda inoltre che la decisione 98/415/CE chiarisce che le autorità degli Stati membri consultano la BCE, in particolare, per quanto riguarda, tra l'altro, le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari, e che ne tengono conto prima di adottare la decisione nel merito,

parere favorevole sugli emendamenti 1.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 11.3, 13.20, 14.6, 19.1 e 20.16, in quanto rispondenti alle predette osservazioni sul testo,

e parere non ostativo sugli emendamenti 13.0.1000 del Governo e 19.0.500 dei Relatori, e sui restanti emendamenti.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 70

La 4ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca;

considerato che il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021, scadrà il 10 dicembre 2023, per effetto dall'articolo 1 della medesima legge di delegazione europea, che rinvia agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012;

considerato che il regolamento (UE) 2018/1805 sostituisce i prevalenti strumenti normativi europei, che erano stati recepiti e attuati con i decreti legislativi 15 febbraio 2016, n. 35, e 7 agosto 2015, n. 317, in materia di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale;

considerato che per alcune categorie di reati, punibili con la reclusione della durata di almeno tre anni nello Stato di emissione, è esclusa la verifica della doppia punibilità;

rilevato che lo schema di decreto provvede alle opportune modifiche dei decreti legislativi n. 35 del 2016 e n. 317 del 2015, tra cui la definizione della tempistica procedimentale e della disciplina dei motivi di rifiuto,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 316 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso interviene per contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della pesca illegale e del bracconaggio ittico, a tutela del patrimonio ittico e della pesca sportiva, prevedendo il divieto di pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di 8 grandi laghi e 22 laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, e in cui sono rafforzati i divieti di attività illegali;

valutato che il disegno di legge e i relativi emendamenti, non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e in particolare con la normativa europea in materia di pesca e di sicurezza alimentare,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 615

La 4a Commissione permanente,
esaminati gli ulteriori emendamenti 2.106 (testo 2), 3.5 (testo 2) e 9.35 [già 3.3 (testo 2)] riferiti al disegno di legge n. 615;
esaminati i subemendamenti all'emendamento 3.5 (testo 2), relativo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ai fini dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
richiamato il parere non ostativo espresso, sia sul testo del disegno di legge in data 26 giugno 2023, sia sugli emendamenti in data 2 agosto 2023;
valutato che gli ulteriori emendamenti e subemendamenti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 795

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo;
considerato che l'adozione della legge annuale sulla concorrenza 2022 costituisce la Riforma n. 2 della Componente M1C2 del PNRR, in cui si prevede che essa contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia;
rilevato che la predetta riforma, comprensiva della regolamentazione di attuazione, dovrà entrare in vigore entro il 31 dicembre 2023;
considerato che i primi due articoli recano le disposizioni attuative dei predetti obiettivi previsti dal PNRR. In particolare, l'articolo 1 prevede, tra l'altro, termini procedurali più celeri per l'approvazione del piano per la rete elettrica, mentre l'articolo 2 reca disposizioni volte a promuovere le potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e ad assicurare l'accesso dei clienti finali ai propri dati di consumo, non solo dell'elettricità ma anche del gas, su loro richiesta, per il tramite della società pubblica Acquirente Unico S.p.A.;
considerato che l'articolo 5 è volto a superare una contestazione della Commissione europea e quindi a evitare l'avvio di una procedura di infrazione, provvedendo ad abrogare la disposizione che esclude dall'applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE le attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, stabilendo una durata di 10 anni delle concessioni e la loro assegnazione mediante procedure selettive, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e un regime transitorio, fino al 31 dicembre 2025, per le concessioni in essere;
considerato infine che l'articolo 10 designa l'AGCM quale autorità preposta all'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925, relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale, cosiddetto *Digital Market s Act*, e quale referente per la Commissione europea e le autorità degli altri Stati membri, conferendo all'Autorità anche i relativi poteri di indagine e sanzionatori, e i limiti relativi alla protezione dei dati personali;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.3.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 95 (ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULL'ESAME DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF (DOC. LVII, N. 1-BIS - ALLEGATI I, II, III E IV - ANNESSO)

Il [PRESIDENTE](#), in relazione alla calendarizzazione del voto della Commissione nella seduta odierna sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF), informa che la Commissione di merito ha concluso l'esame del documento nella seduta di ieri pomeriggio, conferendo il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea nella seduta di oggi.

Interviene il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), che stigmatizza con rammarico l'impossibilità per la Commissione di pronunciarsi prima della decisione di merito su uno tra i documenti più importanti dell'anno politico, che si integra nelle procedure del Semestre europeo e in cui si descrive il grado di attuazione delle raccomandazioni dell'Unione europea per l'Italia adottate lo scorso luglio e in cui si prefigura la manovra di bilancio che dovrà essere sottoposta alla valutazione europea.

Ritiene in tal modo pregiudicato il ruolo della Commissione affari europei, la cui centralità era stata riaffermata anche nella scorsa legislatura. Pur ritenendo che la riduzione del numero dei parlamentari non consenta un ordinato svolgimento dei lavori parlamentari a servizio del Paese, ritiene comunque che la decisione di votare soltanto nella giornata di mercoledì, assunta dalla Commissione, non abbia risolto il problema e sia solo funzionale a garantire la presenza dei senatori della maggioranza in giornate predeterminate.

Sottolinea quindi in senso fortemente critico come la Commissione, allo stato attuale, non possa più fornire alcun adeguato e utile contributo al proprio processo deliberativo sulla NADEF.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), membro anche della 5ª Commissione, ricorda che la NADEF, come il DEF, è un documento inemendabile, circostanza che rende il suo esame un esercizio meno determinante. Conferma peraltro che la Commissione bilancio ha terminato il suo esame nella giornata di ieri pomeriggio.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene, invece, che il ruolo del parlamentare non sia solo quello emendativo, ma anche quello di esporre utilmente le proprie idee e ragioni politiche e ascoltare quelle dell'altro. Ricorda a titolo di esempio le ragioni espresse dall'opposizione, nella scorsa legislatura, contrarie all'eccessivo ricorso alla decretazione della Presidenza del Consiglio nella gestione della pandemia da Covid, che furono ascoltate, riportando il dibattito e la decisione sulle misure nella discussione parlamentare.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto delle critiche espresse, che in parte condivide, rimarcando come in questa Commissione in particolare si soffra la sovrapposizione delle presenze con altre Commissioni, criticità questa che è già stata rappresentata più volte.

Sull'esame della NADEF, riscontrata la conclusione dei lavori in Commissione di merito e quanto emerso circa la scarsa utilità di procedere ulteriormente, ricorda comunque che la discussione generale è stata svolta e che, come è stato detto, resta un documento su cui non è possibile adottare decisioni sostanziali volte a modifiche o variazioni.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) consegna alla Presidenza della Commissione un documento che era stato comunque preparato, in cui sono estensivamente illustrate le ragioni della posizione contraria del suo Gruppo sulla NADEF.

Il [PRESIDENTE](#) assicura l'acquisizione di tale documento agli atti della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdi), relatore, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, ricordando che la legge annuale sulla concorrenza 2022 costituisce la Riforma n. 2 della Componente MIC2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in scadenza al 31 dicembre 2023, in cui si prevede che la legge contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia. Ritiene quindi che gli emendamenti al disegno di legge non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo. La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) preannuncia un voto di astensione del suo Gruppo, in quanto la parte del provvedimento relativa alle reti energetiche presenta ancora aspetti da chiarire e approfondire.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) si associa, preannunciando il voto di astensione del suo Gruppo di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (Fdi), relatore, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. Ritiene quindi che gli emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) e il senatore [LOREFICE](#) (M5S) preannunciano il voto favorevole dei propri Gruppi di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica, ricordando che l'intervento, oltre a essere collegato alla manovra di finanza pubblica, costituisce la Riforma 4.1 della

Componente M1C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche.

Rileva, in particolare, che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8), e ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, rilevando tuttavia l'opportunità di prevedere che anche i decreti attuativi previsti dall'articolo 6, per la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera e per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale per il riconoscimento della qualifica estera, siano sottoposti al *test* di proporzionalità di cui alla direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, e al parere parlamentare, per verificare che la normativa non costituisca un ostacolo all'accesso alla professione maggiore per cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini italiani.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda che tra i disegni di legge in esame vi è anche quello a firma del senatore Croatti (AS 412) e concorda sulla necessaria attenzione da riservare ai decreti attuativi, per evitare un possibile contenzioso con l'Unione europea.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede se la formulazione dell'osservazione tiene conto sostanzialmente dei rilievi emersi nel corso della discussione svolta nella seduta precedente.

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ricorda i contenuti degli interventi in discussione generale, che sono riflessi nello schema di parere da lei illustrato.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO - *European Asylum Support Office*), relativamente all'ufficio operativo di Roma, con l'annessa Dichiarazione interpretativa congiunta.

Ritenendo che l'Accordo riconosce all'Ufficio e al personale le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea (UE) e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia, e che esso non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) auspica che la sede di Roma possa assicurare un contributo importante di supporto, vista la criticità del fenomeno per l'Italia e soprattutto per i territori locali di maggiore approdo di immigrati.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delegate al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto, finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale,

revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti circa lo stato dell'*iter* presso la Commissione di merito e ricorda che la materia è stata oggetto di esame anche nella scorsa legislatura, ove tuttavia non vi era univocità tra i sindacati militari sul provvedimento.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*), considerato lo stato dei lavori in Commissione di merito, ritiene di poter rinviare il voto, per svolgere ulteriori valutazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici dei cammini d'Italia e dei territori limitrofi.

Con riferimento, in particolare, alle agevolazioni per i lavori sui cammini, previste dagli articoli 8 e 9 nei limiti della normativa europea sugli aiuti *de minimis*, ricorda che la validità del regolamento (UE) n. 1407/2013 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 [dal regolamento \(UE\) 2020/972](#).

Ritenendo, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere anche misure finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità ai cammini per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD-IDP*) esprime piena condivisione per l'osservazione proposta dal Relatore, chiedendo tuttavia di renderla più incisiva con la soppressione delle parole "valutare l'opportunità di".

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) accoglie la proposta.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, come modificato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, ricorda che la proposta di regolamento prevede l'istituzione di un quadro normativo atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione europea (UE), finalizzato a raggiungere, entro il 2030, una capacità estrattiva dell'UE del 10 per cento del consumo europeo, nonché una capacità trasformativa europea del 40 per cento e una capacità di riciclaggio del 15 per cento del consumo europeo di tali materie. Inoltre, entro la stessa data, si vuole aumentare la diversificazione delle importazioni, riducendo a non più del 65 per cento del consumo europeo, la dipendenza dell'UE dalle importazioni provenienti da un unico Paese terzo.

Per quanto riguarda lo stato dell'*iter* di esame presso le Istituzioni europee, il 30 giugno, il Consiglio ha adottato l'orientamento generale (*general approach*) in base al quale svolgere i negoziati con il Parlamento europeo nei triloghi che dovrebbero avviarsi a fine settembre.

Nel testo adottato dal Consiglio si tiene conto di diverse proposte modificative avanzate dalle delegazioni degli Stati membri, tra le quali l'inserimento dell'alluminio nell'elenco delle materie prime critiche e strategiche, e il rafforzamento della quota di riciclo, dal 15 al 20 per cento, con soluzioni

innovative. Nel documento del Consiglio si evidenzia anche l'essenziale importanza di un coordinamento tra gli Stati membri, sia nell'aggiornamento della mappatura delle materie prime critiche sui propri territori ai fini di uno sviluppo dei progetti di estrazione per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE, sia nella necessità di sviluppare *partnership* bilaterali tra gli Stati membri e i Paesi terzi, in coerenza con i partenariati strategici dell'Unione.

Nell'ambito dei lavori in Consiglio, la delegazione italiana ha anche evidenziato la necessità di disporre di adeguate risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti strategici, anche di livello europeo, e l'importanza di chiarire come la recente proposta di una Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) possa contribuire concretamente agli obiettivi del Regolamento. Inoltre, ha chiesto l'ampliamento delle liste delle materie prime critiche e strategiche, per includere materie prime fondamentali per l'industria manifatturiera come il polisilicio, il fosforo e il neon, e il rafforzamento della circolarità (rifiuto/risorsa) attraverso una mappatura delle materie prime secondarie e l'*urban mining* (estrazione dai rifiuti urbani).

Il Parlamento europeo, a sua volta ha esaminato la proposta, adottando una serie di emendamenti il 14 settembre, in cui si prevede tra l'altro l'aumento dal 40 al 50 per cento, entro il 2030, della quota dei materiali da lavorare e raffinare nel territorio europeo, rispetto al consumo annuo dell'UE. Per quanto riguarda la quota riciclata di materiali, il Parlamento europeo propone di sostituire l'obiettivo generale del 15 per cento, con un impegno ad aumentare del 10 per cento la quota di ciascun materiale, e l'impegno a recuperare almeno il 45 per cento di ciascun materiale presente nei rifiuti prodotti dagli Stati membri.

Tuttavia, la proposta nel suo complesso, come emendata, non ha ottenuto la maggioranza dei voti della plenaria del Parlamento europeo, necessari per la sua approvazione in prima lettura, ed è stata quindi rinviata alla Commissione industria (ITRE), su richiesta della relatrice, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Regolamento del Parlamento europeo, "ai fini di negoziati interistituzionali".

Sulla proposta, si ricorda, è stata trasmessa la relazione del Governo, in cui l'iniziativa è valutata conforme all'interesse nazionale e in cui se ne sottolinea la particolare urgenza, per la necessità di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e salvaguardare l'economia europea nelle transizioni verde e digitale e nello sviluppo del settore spazio e difesa.

Si ricorda infine che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, è scaduto lo scorso 3 luglio e che 21 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno finora esaminato la proposta, senza sollevare criticità.

Il Presidente ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea (UE) e l'Armenia, che si sostituisce agli accordi bilaterali precedenti, con l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.

Ritiene quindi che l'Accordo in ratifica non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni

del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (n. 75)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, che reca norme di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di garantire l'efficacia di talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.

Ritiene che con lo schema di decreto in titolo si completi la cornice legislativa volta a disciplinare il risanamento o la risoluzione delle controparti centrali che incorrano in una situazione di crisi, in linea con l'ordinamento europeo, e propone di formulare osservazioni non ostative.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (FdI), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea (UE) e il Qatar, volto a sostituire gli accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione, il cui obiettivo è di concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso non discriminatorio alle rotte tra l'UE e i Paesi terzi e rendere in tal modo conformi al diritto dell'Unione i predetti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri.

Ritiene quindi che l'Accordo in ratifica non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) esprime la sua adesione allo schema di parere e ricorda, incidentalmente, l'altro provvedimento che riguarda il Qatar, ovvero la proposta di direttiva COM(2023) 234, sulla lotta alla corruzione dei funzionari dell'UE e degli Stati membri, di cui chiede che sia proseguito l'esame.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,45.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (n. 78)

(Osservazioni alle Commissioni 9ª e 10ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), in sostituzione della relatrice, senatrice Bevilacqua, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, finalizzato all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Ricorda quindi che, in base ai principi e criteri direttivi specifici, previsti dall'articolo 18 della legge di delegazione europea 2021, il decreto legislativo prevede, all'articolo 3, a decorrere dal 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* destinate alla produzione di uova non da cova, salvo taluni casi di deroga, e in ogni

caso l'obbligo di procedere all'abbattimento esclusivamente mediante metodi alternativi alla macerazione.

Al riguardo, evidenzia che l'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1099/2009 consente agli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali di maggiore protezione già vigenti, nonché di introdurre nuove disposizioni in tre settori, tra cui quello dell'abbattimento di animali fuori dai macelli, salvo notificare alla Commissione europea tali disposizioni nazionali.

Gli Stati membri possono inoltre stabilire metodi di abbattimento di maggiore protezione degli animali, rispetto a quelli di cui all'allegato I (in cui vi rientra la soppressione dei pulcini mediante macerazione), previa approvazione da parte della Commissione europea, che si esprime entro un mese dalla notifica.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative, evidenziando tuttavia una serie di rilievi. In particolare, con riferimento alle deroghe previste all'articolo 3, comma 2, propone di rilevare che quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* non sembrano trovare riscontro nella disciplina di delega. Tuttavia, gli attuali limiti tecnologici nell'individuazione del sessaggio rendono necessarie le predette deroghe ai divieti, trattandosi di cause invincibili, non soggettivamente imputabili agli incubatoi, determinanti la impossibilità di assolvere agli obblighi sanciti dal decreto.

Sempre in riferimento al divieto di cui all'articolo 3, propone di rilevare l'opportunità di prevedere la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento, nonché una precisazione circa i "metodi alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009". Propone poi di evidenziare l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo 7 e di prevedere all'articolo 8 la destinazione dei proventi delle sanzioni.

Infine, sempre con riferimento all'articolo 8, propone di rilevare che la previsione di sanzioni amministrative per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 3, potrebbe essere accompagnata, almeno nei casi più gravi, da sanzioni di natura penale, in linea con l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, secondo cui possono essere previste sanzioni penali "nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti".

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) conviene sulle osservazioni proposte e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 12 ottobre 2023, alle ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

La 4a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, legge annuale sulla concorrenza 2022; ricordato che esso costituisce la Riforma n. 2 della Componente M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in scadenza al 31 dicembre 2023, in cui si prevede che la legge sulla concorrenza 2022 contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia; valutato che gli emendamenti al disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL

DISEGNO DI LEGGE N. 870

La 4a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale; valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 833 E CONNESSI

La 4a Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica; considerato in particolare il disegno di legge n. 833, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica, che costituisce la Riforma 4.1 della Componente M1C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche; considerato che la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un "*test* della proporzionalità", da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso all'esercizio di professioni regolamentate o a loro modalità, compreso il riconoscimento dei titoli professionali, e che l'analisi tecnico-normativa del Governo, allegata al disegno di legge n. 833, ritiene essere rispettata; ricordato che l'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, in linea con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, consentendo di chiudere la relativa procedura *EU-Pilot*; ricordato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3859, del 1° agosto 2017, ha confermato l'annullamento disposto dal TAR dei decreti ministeriali 7 aprile 2015 e 11 dicembre 2015 n. 565, poiché, per la notevole quantità di siti individuati (oltre 3.000), di fatto rendevano inutile l'abilitazione nazionale, rischiando una nuova procedura di infrazione; rilevato che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8); valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: in riferimento all'articolo 6, che rinvia a successivi decreti attuativi, sia la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera che consente l'esercizio della professione senza il previo riconoscimento del titolo estero, sia per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale estera, consistente in una prova scritta e una orale, sulle stesse materie previste per l'abilitazione nazionale, si ritiene opportuno prevedere che anche questi siano sottoposti al citato *test* di proporzionalità e sottoposti al parere parlamentare, per verificare che la normativa non costituisca ostacolo all'accesso alla professione maggiore per cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini italiani.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 861

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo recante la ratifica dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO - *European Asylum Support Office*), relativamente all'ufficio

operativo di Roma, con l'annessa Dichiarazione interpretativa congiunta;
considerato che l'EASO è stato sostituito, sin dal 2021, dall'Agenzia europea per l'asilo (EUAA), istituita dal regolamento (UE) 2021/2303, e che questa ha la sede centrale a Malta e ha il compito di garantire l'applicazione della legislazione europea in materia d'asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, facilitando e sostenendo le attività degli Stati membri nell'attuazione del Sistema europeo comune di asilo (CEAS);
considerato che l'Accordo stabilisce a carico dell'Agenzia europea i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano, e impegna l'Italia a rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione, anche con riferimento alle comunicazioni;
valutato che l'Accordo riconosce all'ufficio e al personale le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'UE e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia, e che esso non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 825

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che è finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale, revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche;
valutato che le disposizioni sul personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sulla base del Trattato sull'Unione europea, sono di competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, mentre per quanto riguarda le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, non si rilevano problematiche rispetto alla normativa;
valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 562

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici dei cammini d'Italia e dei territori limitrofi;
rilevato che gli articoli 8 e 9 recano, per gli anni 2023 e 2024, rispettivamente: un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente dai titolari di redditi d'impresa e dagli enti del Terzo settore ai quali è affidata la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa e la decontribuzione per i datori di lavoro dei contributi previdenziali spettanti ai lavoratori dipendenti;
valutato che il credito d'imposta e la decontribuzione si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*;
ricordato che la validità del predetto regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) 2020/972;
valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
si invita la Commissione di merito a prevedere, nell'ambito delle misure volte alla promozione e

valorizzazione dei cammini d'Italia e dei relativi luoghi e siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico, anche quelle finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 862

La 4ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021;
considerato che l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti, con l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente;
valutato che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 75

La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca norme di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di garantire l'efficacia di talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali;
considerato che il regolamento si applica a decorrere dal 12 agosto 2022, salvo talune eccezioni espressamente previste dall'articolo 97 del regolamento medesimo;
rilevato che [il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 7 della legge 4 agosto 2022, n. 127 \(legge di delegazione europea 2021\) scade il 10 dicembre 2023;](#)
valutato che, con lo schema di decreto in titolo, si completa la cornice legislativa volta a disciplinare il risanamento o la risoluzione delle controparti centrali che incorrano in una situazione di crisi;
valutato che, in linea con quanto stabilito dai criteri di delega di cui alla legge 4 agosto 2022, n. 127, lo schema di provvedimento ripropone l'impostazione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 - adottato in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - cercando di tenere allineata, con gli opportuni adattamenti, la disciplina delle crisi bancarie con quella delle controparti centrali;
valutato che il provvedimento in titolo è coerente con la normativa europea, formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 860

La 4ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021;
considerato che l'obiettivo dell'intesa è di creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente;
ricordato che, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con Paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione, il cui obiettivo è di concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione

europea un accesso non discriminatorio alle rotte tra l'UE e i Paesi terzi e rendere in tal modo conformi al diritto dell'Unione i predetti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri; ricordato altresì che la Corte di giustizia ha dichiarato la legittimità degli accordi aerei globali a competenza mista, escludendo quindi che la competenza dell'Unione a sottoscrivere accordi con Paesi terzi sia configurabile quale competenza esclusiva; valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 78

La 4ª Commissione permanente, esaminato il decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 127 del 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021); considerati i principi e criteri direttivi specifici che, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012; considerato che, in base ai predetti criteri specifici di delega, il decreto legislativo prevede, all'articolo 3, a decorrere dal 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* destinate alla produzione di uova non da cova, salvo taluni casi di deroga, e in ogni caso l'obbligo di procedere all'abbattimento esclusivamente mediante metodi alternativi alla macerazione; evidenziato al riguardo che il regolamento (CE) n. 1099/2009:

- stabilisce all'articolo 26, la possibilità per gli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali di maggiore protezione già vigenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento e di introdurre nuove disposizioni di maggiore protezione rispetto a quelle contenute nel regolamento, in tre settori, tra cui quello dell'abbattimento di animali fuori dai macelli, salvo notificare alla Commissione europea tali disposizioni nazionali;
- stabilisce inoltre, che qualora sulla scorta di nuove prove scientifiche uno Stato membro ritenga necessario adottare misure di maggiore protezione degli animali, rispetto ai metodi di cui all'allegato I (in cui vi rientra la soppressione dei pulcini mediante macerazione), esso notifica alla Commissione le misure previste, per la sua decisione entro un mese dalla notifica;
- infine, l'allegato I al regolamento prevede, per l'abbattimento dei "pulcini", solo il metodo della macerazione, mentre prevede anche altri metodi per i "volatili da cortile",

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative con i seguenti rilievi:

con riferimento all'articolo 3, comma 2, si rileva che i casi di esenzione dal divieto previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* non sembrano trovare riscontro nella disciplina di delega, che contempla i seguenti casi di esenzione: casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali; casi specifici nei quali l'abbattimento sia necessario per motivi connessi alla protezione degli animali (articolo 18, comma 2, lettera *a)* della legge n. 127 del 2022). Tuttavia, le attuali conoscenze tecnologiche sembrano limitare la individuazione tempestiva del sessaggio alle sole uova *brown*, mentre per le altre (*white*) l'inattendibilità dei risultati e i margini di errori nel processo di identificazione possono integrare le situazioni di inapplicabilità dei divieti, di cui alle predette lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 3, comma 2, trattandosi di cause invincibili, non soggettivamente imputabili agli incubatoi, determinanti la impossibilità di assolvere agli obblighi sanciti dal decreto;

sempre in riferimento al divieto di cui all'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento, nonché una precisazione circa i "metodi alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009";

con riferimento all'articolo 7, si osserva che la rubrica dell'articolo menziona solo la vigilanza sugli

incubatoi, prevista dalla lettera *a*), e non anche l'accertamento, la contestazione delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal provvedimento, di cui alla lettera *b*); con riferimento all'articolo 8, si osserva l'assenza di disposizioni in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni;

sempre con riferimento all'articolo 8, si osserva altresì che, in ragione anche dell'inclusione della tutela degli animali nella Costituzione (articolo 9), la previsione di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto, potrebbe essere accompagnata, almeno nei casi più gravi, da sanzioni di natura penale. Dispone infatti l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che fissa i principi generali di delega per l'attuazione del regolamento, che possono essere previste sanzioni penali *"nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti"*.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 111 (ant.) del 03/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023
111ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 9,15.*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare ([n. 56](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il presente decreto viene adottato in attuazione delle deleghe di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 46 del 2022 per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie (codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge), mentre il coordinamento delle disposizioni di natura regolamentare sarà effettuato con una fonte di pari rango.

In particolare, fa presente che i principi e criteri direttivi riguardano l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (lettera a), la novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46 del 2022 (lettera b) e le modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022 (lettera c).

Per quanto di competenza, osserva che non vi sono osservazioni da formulare, posto che si tratta di norme in gran parte riprodotte della legislazione vigente.

Anche in relazione alle nuove posizioni dello stato giuridico dell'aspettativa sindacale non retribuita, che dà comunque diritto alla contribuzione figurativa, e del distacco sindacale, che dà diritto all'intera retribuzione, previsti all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto in esame, ricorda che la legge delega rinvia ad un decreto ministeriale la determinazione, nel limite massimo fissato con la contrattazione nell'ambito delle risorse ad essa destinate, del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare (articoli 9 e 16, comma 4, della citata legge n. 46 del 2022).

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota di lettura n. 70 del Servizio del bilancio del Senato e alla verifica delle quantificazioni n. 90 del Servizio del bilancio della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SAVINO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) formula una proposta di parere non

ostativo che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del Governo, è messa in votazione e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, in materia di promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, in merito all'attività di promozione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in collaborazione con ARERA, di campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori, previste dai commi 1 e 2, che il Governo dovrebbe assicurare che le amministrazioni interessate siano in grado di provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per ciò che concerne la quantificazione degli oneri relativi all'attivazione dei servizi di messa a disposizione informatica dei dati del contatore di fornitura, nonché alle connesse attività funzionali alla predetta attività, a supporto della piattaforma, di cui ai commi 3, lettera a), e 4, atteso che la relazione tecnica non fornisce i dati di dettaglio posti alla base della quantificazione, chiede al Governo di fornire ulteriori elementi istruttori.

Per quanto riguarda l'attività di gestione corrente del sistema da parte di Acquirente Unico S.p.A., di cui al comma 3, lettera b), con oneri, stimati nella relazione tecnica in 270.000 euro annui, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della società, appare opportuno, al fine di verificarne la sostenibilità finanziaria, che il Governo fornisca maggiori informazioni, in modo da escludere pregiudizi sugli equilibri di bilancio della società medesima. Al riguardo, va comunque considerato che Acquirente Unico S.p.A. non fa parte dell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato.

L'articolo 3 concerne i servizi di *cold ironing* (elettrificazione delle banchine) realizzati mediante infrastrutture, opere e impianti sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto: al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali, si prevede, con provvedimenti dell'ARERA, uno sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

La relazione tecnica non presenta una stima della differenza di gettito tra l'approvvigionamento di energia elettrica nelle aree portuali e l'autoproduzione di tale energia da parte delle navi, nel caso in cui l'acquisto di carburante possa generare gettito nel nostro Paese. Al riguardo, nel presupposto che in assenza di una tariffa competitiva rispetto all'autoproduzione tali servizi non verrebbero erogati e le imbarcazioni provvederebbero alla produzione di energia elettrica con i propri generatori utilizzando il carburante della nave, sembra ragionevole ritenere che da tale disposizione non derivi una perdita di gettito.

Va inoltre ricordato che l'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, già prevede che all'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing* non si applicano gli oneri generali di sistema e stabilisce un regime *ad hoc* per le accise. Tuttavia, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni che le Autorità di sistema portuale siano in grado di porre in essere le misure necessarie ad evitare, in modo effettivo, che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori nell'accesso all'energia a prezzi agevolati.

In relazione all'articolo 4, in materia di procedimento speciale per l'esclusione degli iscritti dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, all'articolo 5, in materia di modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, e all'articolo 10, in materia di nuove competenze da attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925, relativo ai mercati nel settore digitale, rileva che il Governo dovrebbe confermare che le amministrazioni interessate sono in grado di svolgere le relative funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito agli articoli 1, 6, 7, 8 e 9, che recano disposizioni di carattere ordinamentale, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 67.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Interviene il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), il quale fa presente, in relazione ai rilievi concernenti i commi 1 e 2 dell'articolo 2, che l'AGCM e l'ARERA in realtà si finanziano con un contributo sui ricavi delle imprese vigilate, mentre l'Acquirente Unico S.p.A. non fa parte dell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato. Pertanto, al riguardo si può porre solo una questione di capienza dei rispettivi bilanci, ma non si configurano pregiudizi per la finanza pubblica. Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 luglio.

Il PRESIDENTE chiede nuovamente se il Governo è in grado di dare risposta alle richieste formulate dalla Commissione sul provvedimento in titolo, ribadendo l'esigenza di una sollecita definizione dell'esame.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che, allo stato, l'istruttoria non si è ancora completata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(57) ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(313) SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede informazioni al Governo sullo stato dell'istruttoria in ordine al provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO risponde che al momento non risultano riscontri alle richieste della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 114 (pom.) del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

114ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(684-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore MANCA (PD-IDP), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 26 luglio, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da formulare da parte del Governo. Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti il parere non ostativo sul disegno di legge in esame, che risulta approvato dalla Commissione all'unanimità.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (FdI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza all'emendamento 1.0.1.

Per quanto riguarda l'articolo 2, occorre fornire una quantificazione dell'onere per le proposte 2.1, 2.0.3 e 2.0.4.

Relativamente all'articolo 4, determina maggiori oneri l'emendamento 4.0.1.

Circa l'articolo 7, occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine alle proposte 7.4 e 7.5.

In riferimento all'articolo 8, comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.1.

Per l'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4.

Occorre una quantificazione verificata degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 15.0.1.

Per quanto concerne l'articolo 16, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 16.0.2.

Relativamente all'articolo 17, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti all'emendamento 17.1.

Comporta maggiori oneri la proposta 17.2.

Per quanto riguarda l'articolo 21, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'emendamento 21.1. Occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 21.3 e 21.4. Occorre valutare gli effetti finanziari che scaturiscono dalla proposta 21.9. Comporta maggiori oneri l'emendamento 21.15. Occorre valutare le

risorse utilizzate a copertura per la proposta 21.0.1. Determina maggiori oneri l'emendamento 21.0.2. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 agosto.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti, che viene resa disponibile alla Commissione.

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) si riserva di predisporre una proposta di parere sul provvedimento in esame alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 agosto.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) riepiloga gli elementi istruttori già illustrati precedentemente relativi agli emendamenti riferiti all'articolo 1, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.11, 1.37, 1.38, 1.39, 1.56, 1.63, analogo a 1.64 e 1.65, 1.74, 1.79, 1.81, 1.87, 1.88, 1.89, 1.95, 1.96, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.9. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.78. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 1.90 e 1.91.

La sottosegretaria ALBANO in relazione agli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 1, esprime sulla proposta 1.11 parere contrario sulle lettere *b*) e *c*), in quanto suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica; sulla proposta 1.37, esprime parere contrario in quanto tale formulazione è suscettibile di determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Sulla proposta 1.38, esprime parere contrario in quanto la norma è suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti; sulla proposta 1.39, esprime parere contrario all'ulteriore corso dell'emendamento che, non chiaro nella sua portata applicativa, determina incertezza in particolare circa l'assegnazione delle risorse, quali tributi e partecipazioni, che sono correlate "al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno" con possibili riflessi finanziari. Sulle proposte 1.63, 1.64 e 1.65, esprime parere contrario all'ulteriore corso delle stesse in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura; sulla proposta 1.74, esprime parere contrario, rilevando che l'aggiunta di un periodo alla fine del comma 1 determina oneri non coperti a carico della finanza pubblica; sugli emendamenti 1.79, 1.81, 1.87, 1.89, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.9, 1.90 e 1.91, esprime parere contrario in quanto suscettibili di determinare oneri non quantificati e non coperti. Sulla proposta 1.78, esprime parere contrario, in quanto l'emendamento prevede di aggiungere il comma 2-*bis* all'articolo 1 del provvedimento in esame, con l'istituzione di un fondo denominato "Fondo nazionale di solidarietà e riequilibrio territoriale" cui accedono le regioni per finanziare i LEP, rilevando criticità nella formulazione, atteso che il Fondo non è quantificato e non ne è specificata la durata; pertanto, la norma comporta oneri non coperti a carico della finanza pubblica. In particolare, in merito alla lettera *a*), il parere è contrario poiché il rinvio annuale alla legge di bilancio per lo stanziamento delle somme necessarie al finanziamento delle funzioni da trasferire si pone in contrasto con il principio del contestuale allineamento temporale tra oneri e copertura finanziaria, previsto dalla vigente normativa contabile; in relazione alla lettera *b*), esprime altresì parere contrario, atteso che si prevede l'istituzione di un fondo nel bilancio dello Stato per il quale non vengono indicati la dotazione, l'annualità e la copertura finanziaria.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), alla luce dei pareri espressi dal Governo, chiede quindi conferma alla rappresentante del Governo che non vi siano osservazioni sulle proposte 1.56, 1.88, 1.95, 1.96 e 1.0.8, sulle quali il parere del Governo è da intendersi non ostativo.

La sottosegretaria ALBANO, dopo aver verificato il parere su tali proposte, conferma che sulle proposte 1.56, 1.88, 1.95, 1.96 e 1.0.8, segnalate dal relatore, non vi sono osservazioni da parte del Governo, per cui ribadisce il parere non ostativo su tali proposte.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere formulata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.11, limitatamente alle lettere *b*) e *c*), nonché sugli emendamenti 1.37, 1.38, 1.39, 1.63, 1.64, 1.65, 1.74, 1.78, 1.79, 1.81, 1.87, 1.89, 1.90, 1.91 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.9.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti e subemendamenti riferiti ai restanti articoli."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) PARRINI e altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 agosto.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di alcuni chiarimenti da parte del Governo, per cui chiede se vi siano aggiornamenti a riguardo.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento, essendo tuttora in corso un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 117 (ant.) del 13/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023

117ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sugli emendamenti, che risulta approvata dalla Commissione.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 settembre.

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, viene rilevato che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione, mediante l'adozione degli ordinari atti di indirizzo e lo svolgimento delle consuete forme di coordinamento con ARERA, il gruppo GSE e ENEA, che agiscono nell'ambito delle attività di promozione rientranti nelle funzioni istituzionali nel campo dell'energia rinnovabile - per le forme di autoconsumo - e di efficienza energetica. Dunque, alle medesime attività può provvedersi con le risorse già disponibili in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene inoltre evidenziato che le campagne di informazione a favore dei consumatori energetici possono essere altresì finanziate dalle sanzioni irrogate dall'ARERA, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

In ordine alla quantificazione degli oneri relativi all'attivazione dei servizi di messa a disposizione informatica dei dati del contatore di fornitura, nonché alle connesse attività funzionali alla predetta attività, a supporto della piattaforma informativa, di cui ai commi 3, lettera a), e 4, viene specificato che la previsione di spesa, pari complessivamente a 1,5 milioni di euro per il biennio 2023-2024, è

stata determinata in base ai seguenti costi: per l'infrastruttura informatica, 480 mila euro; per gli sviluppi applicativi, 940 mila euro; per il potenziamento della sicurezza informatica, 80 mila euro. Viene confermato che Acquirente Unico S.p.A. svolge l'attività di gestione corrente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio della società, rientrando tali attività nelle proprie competenze. Le entrate di Acquirente Unico S.p.A. relative alle attività del sistema energetico sono coperte, previa determinazione di ARERA, mediante il sistema tariffario a carico della generalità degli utenti, ovvero, in caso di attività e prestazioni a favore di soggetti terzi, mediante il pagamento da parte di costoro a copertura dei costi connessi; in relazione all'articolo 3, viene rappresentato che le Autorità di sistema portuale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, sono in grado di porre in essere ogni misura necessaria ad evitare che il concessionario, in violazione della disposizione richiamata, possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori nell'accesso all'energia a prezzi agevolati, rientrando tali attività tra i doveri di vigilanza sulle attività dei concessionari conferite dalle vigenti disposizioni;

in relazione all'articolo 4, viene fatto presente che le risorse del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da poter destinare al procedimento speciale per l'esclusione degli iscritti dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale sono quelle già in organico della Direzione generale per la competitività e efficienza energetica e quelle in corso di ingresso a seguito dello svolgimento dei recenti concorsi pubblici che hanno selezionato funzionari di terza area con profilo professionale in materia giuridica;

in relazione all'articolo 5, viene confermata l'invarianza finanziaria della disposizione, considerato che i comuni potranno agire mediante gli uffici e le strutture già attive ai fini della gestione delle altre procedure ad evidenza pubblica;

in relazione all'articolo 10, viene confermato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925, relativo ai mercati nel settore digitale, è in grado di svolgere le relative funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificato il prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che si era giunti all'esame degli emendamenti sino all'articolo 3. Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione dei successivi emendamenti.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) pone preliminarmente all'attenzione del Presidente l'opportunità della partecipazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ai lavori della Commissione, al fine di poter acquisire dal Ministro stesso tutti i necessari elementi sulle questioni più rilevanti del provvedimento.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il Ministro Calderoli è stato presente più volte all'esame del provvedimento, compatibilmente con i lavori che vedono impegnata la Commissione di merito, assicura che riferirà al Ministro l'esigenza rappresentata fatti salvi gli impegni istituzionali.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP), richiamando l'intervento svolto dal senatore Damiani, si associa alla richiesta di una più continuativa presenza del Ministro nel corso dei lavori sul provvedimento.

Chiede quindi di poter rinviare l'esame odierno, anche alla luce dell'effettivo andamento in 1ª Commissione, dove i lavori, a quanto le risulta, sono stati momentaneamente rinviati.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), pur confermando l'opportunità di una assidua presenza del

Ministro, evidenzia come sussistano oggi gli elementi per proseguire l'esame, procedendo intanto all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene per evidenziare come il ministro Calderoli, già presente in numerose occasioni durante i lavori della Commissione, risulta evidentemente impegnato in molteplici sedi, anche concomitanti rispetto ai lavori in corso presso la Commissione bilancio. Si associa quindi alla richiesta di procedere con il prosieguo dell'esame, tenendo conto del quadro complessivo degli impegni del Ministro.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra quindi gli emendamenti riferiti all'articolo 4, segnalando, per quanto di competenza, che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 4.1, analogo a 4.2, nonché 4.15 e 4.16. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri riferiti all'emendamento 4.4. Occorre inoltre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 4.10, 4.14, 4.18, 4.19, 4.26 e 4.27. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 4.1, analogo a 4.2, esprime parere contrario in quanto la soppressione dell'articolo 4 determina oneri non coperti a carico della finanza pubblica. Con riferimento alla proposta emendativa 4.15, esprime parere contrario in quanto viene eliminata la clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 2 dell'articolo 4; pertanto, tale soppressione determina oneri non coperti a carico della finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 4.16, esprime parere contrario alla sostituzione del comma 2, laddove il comma 2 dell'articolo 4 prevede che il trasferimento delle funzioni non Lep debba avvenire nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; pertanto, tale sostituzione determina oneri non coperti a carico della finanza pubblica. Sul comma 2-bis esprime altresì parere contrario in quanto la norma risulta di difficile applicazione ed è suscettibile di determinare oneri non coperti a carico della finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 4.4, esprime parere contrario in quanto la norma è suscettibile di determinare oneri non coperti a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla proposta emendativa 4.10 esprime parere contrario in quanto la norma comporta oneri non coperti a carico della finanza pubblica.

In relazione all'emendamento 4.14 esprime il parere di nulla osta a condizione che venga riformulato, con un testo di cui dà lettura.

Con riferimento alla proposta emendativa 4.19, esprime parere contrario in quanto la norma è suscettibile di determinare oneri non coperti a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

In relazione all'emendamento 4.26, esprime parere contrario in quanto il comma 2-bis prevede che il trasferimento delle funzioni possa avvenire solo dopo l'approvazione con legge dello stato di misure di perequazione indeterminate, rilevando criticità nella formulazione, non indicando la norma né la decorrenza né la quantificazione; ad ogni modo esprime parere contrario in quanto comporta oneri non coperti a carico della finanza pubblica.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, ivi comprese le proposte 4.18 e 4.27.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per formulare considerazioni critiche sui pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espressi dalla rappresentante del Governo. Dopo aver evidenziato l'importanza dei temi trattati dal provvedimento in esame, sottolinea come risulti difficile comprendere il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso rispetto ad emendamenti recanti la abrogazione di una previsione normativa del testo, laddove tale previsione potrebbe comportare nuovi oneri già nel testo del disegno di legge. Sottolinea la mancanza di coerenza nei pareri in tal senso espressi, ed in particolare critica il ricorso all'articolo 81 della Costituzione, senza che ve ne siano i presupposti; sottolinea poi come la natura di collegato del provvedimento rilevi in modo particolare, risultando preclusa la stessa possibilità di esame per gli emendamenti oggetto di parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Chiede quindi che non si proceda

all'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al fine di rispettare le prerogative dell'esame parlamentare degli emendamenti, relativi ad un disegno di legge collegato, e ciò ancor prima di un chiarimento, già richiesto dalle forze di opposizione, in ordine ai presupposti dell'uso dell'articolo 81 della Costituzione, alla luce del nuovo articolo 40, comma 6-bis, del Regolamento del Senato. A tale riguardo, rappresenta l'esigenza della convocazione anche di un apposito incontro, in sede di Giunta per il Regolamento, affinché venga fornita chiarezza sul piano interpretativo sulle nuove disposizioni regolamentari, rispetto all'uso dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Patuanelli, evidenziando come non appaia fondato esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti meramente soppressivi non comportanti oneri finanziari. Formula considerazioni fortemente critiche sui pareri in tal senso espressi dal Governo, che denotano un atteggiamento lesivo delle prerogative del Parlamento e delle funzioni stesse della Commissione bilancio. Richiamando i temi rilevanti oggetto della riforma all'esame, sottolinea come i relativi effetti economici meriterebbero una attenzione ed una onestà intellettuale per poter approfondire davvero gli aspetti involti dalla riforma. Richiama al riguardo, a titolo esemplificativo, l'esame svolto in sede di Commissione di merito con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, evidenziando come, in materia di reti energetiche e di impatti economici del provvedimento, il Governo non abbia fornito alcun chiarimento sui rischi in materia di approvvigionamenti. In tale quadro di scarsa chiarezza, non si comprendono le ragioni dei pareri oggi formulati dal Governo di contrarietà con il richiamo all'articolo 81 della Costituzione e si delinea una situazione in cui mancano le condizioni per continuare con serietà i lavori di esame sul provvedimento, che incide in modo profondo e rileva ai fini dello stesso assetto costituzionale del paese.

Il PRESIDENTE, in relazione alle questioni poste nel corso del dibattito, dopo aver ribadito che la Presidenza si rimette alle decisioni della Commissione, evidenzia come l'articolo 40, comma 6-bis, del Regolamento trovi applicazione agli emendamenti approvati, non attenendo al caso in esame. Fa inoltre presente che, comunque, per la richiesta di relazione tecnica di cui al suddetto comma 6-bis sia necessaria una deliberazione formale della Commissione.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) evidenzia come la citata norma regolamentare fa comunque fermo il riferimento ai disegni di legge collegati, di cui all'articolo 126-bis del Regolamento del Senato. Tale elemento deve essere considerato ai fini di una lettura sistematica delle nuove norme regolamentari. Il PRESIDENTE, pur prendendo atto della posizione del senatore Patuanelli, evidenzia come non sia possibile bloccare i lavori della Commissione in attesa di chiarimenti interpretativi sul quadro regolamentare. Propone quindi di passare alla illustrazione della proposta di parere.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra la proposta di parere del seguente tenore, alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 4 relativi al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2, 4.4, 4.10, 4.15, 4.16, 4.19 e 4.26.

In ordine alla proposta 4.14 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: a) al primo periodo dopo le parole: "fabbisogni standard", aggiungere le seguenti parole: "nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio"; b) al secondo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: "e con riferimento all'intero territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento tra regioni"».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 5 alla fine."

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), in dichiarazione di voto, evidenzia la posizione critica della propria parte politica non solo sul merito del parere, ma ancor prima sul piano metodologico. Richiama l'aspetto della rilevanza del riferimento all'articolo 81 della Costituzione nel caso di emendamenti a provvedimenti collegati, nonché sottolinea la necessità di chiarire gli aspetti di natura ordinamentale

dell'articolato, poiché su questi non possono essere asseriti effetti finanziari in ordine alle relative proposte emendative. Ricorda come tali questioni metodologiche risultino trasversali e prescindano dalle appartenenze politiche, richiamando a tale riguardo la propria posizione espressa nella seduta di ieri su un emendamento a firma del senatore Balboni, sui cui non emergevano i presupposti per un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonostante il parere in tal senso espresso dal Governo. Pur riconoscendo la necessità che la Commissione debba procedere nei propri lavori e evidenziando l'assenza di alcun intento ostruzionistico, sottolinea come il quadro attuale di scarsa chiarezza sui pareri di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non consenta di procedere in modo consapevole all'espressione del parere. Qualora si dovesse procedere con tale forzatura, preannuncia che il proprio Gruppo parlamentare, come accaduto ieri, abbandonerà nuovamente i lavori della Commissione.

La senatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*), intervenendo in dichiarazione di voto favorevole, evidenzia come risulti strumentale l'utilizzo dell'argomento dell'articolo 81 della Costituzione da parte delle forze di opposizione, anche alla luce della prassi ampiamente consolidata dalla Commissione bilancio.

Dopo che il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) ha evidenziato, in relazione all'intervento della senatrice Testor, come viga un nuovo regolamento rilevante ai fini dei temi oggetto del dibattito, il PRESIDENTE, non essendovi altri interventi, propone di procedere con l'espressione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Dopo che i rappresentanti dei Gruppi del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e del Gruppo delle Autonomie abbandonano i lavori, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) chiede di poter riprendere l'esame dei successivi emendamenti nell'odierna seduta delle ore 15, alla luce di un concomitante imminente impegno.

Il ministro CALDEROLI, richiamando taluni impegni istituzionali che gli permetteranno di partecipare ai lavori della Commissione bilancio solo negli spazi disponibili, evidenzia tuttavia come, in ordine al ricorso all'articolo 81 della Costituzione, non potrà che attenersi comunque ai pareri espressi dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene per evidenziare, in ordine all'andamento dei lavori e al tema della presenza del Ministro, come fosse stata chiesta la presenza del Ministro dalle stesse forze di opposizione che poi hanno abbandonato i lavori in sede di votazione, giudicando poco rispettoso tale comportamento.

Il PRESIDENTE, alla luce della richiesta del relatore Damiani, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 137 (pom.) del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023

137ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio esame restanti emendamenti)

Il PRESIDENTE ricorda che sono all'esame gli emendamenti approvati e sino ad ora trasmessi dalle Commissioni di merito, essendo ancora in corso le votazioni in sede referente. Propone quindi di procedere all'esame dei successivi emendamenti che verranno trasmessi in una prossima seduta, ricordando che la Commissione bilancio potrebbe esaminarli nella seduta antimeridiana di domani.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) interviene sull'ordine dei lavori per sottolineare come, risultando chiaro il quadro dell'esame in corso presso le Commissioni di merito, è ipotizzabile che già nella giornata odierna possa procedersi all'esame di ulteriori emendamenti che saranno approvati dalle Commissioni riunite.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) si sofferma sulle prerogative dell'esame dei profili finanziari della Commissione bilancio, evidenziando come nella fase attuale non sussistano ragioni per forzature sui tempi dell'esame in sede consultiva, da parte della Commissione bilancio, occorrendo invece attendere la conclusione dell'esame in sede referente per poter operare un'analisi completa degli emendamenti approvati.

Dopo un intervento del senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), teso a sottolineare l'opportunità di tenere aperta una seduta ulteriore della Commissione bilancio in data odierna, in via cautelativa, il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) evidenzia come in base agli elementi acquisiti si potrà comunque avere il quadro complessivo soltanto ad esito della conclusione dell'esame in sede referente.

La senatrice [PAITA](#) (Az-IV-RE), ricordando lo sforzo condiviso dalle componenti di maggioranza e opposizione sul provvedimento in esame, senza alcun intento ostruzionistico, evidenzia l'opportunità di poter procedere nella seduta di domani laddove sarà concluso l'esame in sede referente.

Il senatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) interviene per rilevare l'opportunità di convocare comunque, in via prudenziale, una seduta già per la giornata odierna.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito emerso, propone quindi di convocare un'ulteriore seduta per le ore 19 di oggi, al fine di poter esaminare ulteriori emendamenti approvati che dovessero essere trasmessi dalle Commissioni di merito, fatta salva la possibilità di valutare il quadro in base all'andamento dei lavori in sede referente.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti approvati, trasmessi alle ore 11 di oggi, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 1.700 del Governo in riferimento alla lettera *c*), laddove si prevede il riconoscimento del trattamento economico accessorio, compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che occorre chiedere conferma che tali emolumenti siano già ricompresi tra i costi individuati dalla relazione tecnica del provvedimento. Sempre riguardo alla lettera *c*) laddove è prevista la corresponsione di compensi di lavoro straordinario nel limite di trenta ore mensili, occorre valutare la necessità, come previsto dalla normativa contabile, di specificare l'onere relativo nel testo dell'emendamento. Per quanto riguarda poi la copertura del predetto onere e quello relativo alla nomina dei tre esperti, di cui alla lettera *e*) occorre valutare la necessità di specificare la relativa copertura finanziaria come individuata dalla relazione tecnica accompagnatoria dell'emendamento in questione. Sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.200 e 1.16, non ha nulla da osservare.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 1.700, lettera *c*), laddove si prevede il riconoscimento del trattamento economico accessorio, compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, conferma che gli emolumenti sono già ricompresi tra i costi individuati dalla relazione tecnica del provvedimento. Sempre con riguardo alla lettera *c*), laddove è prevista la corresponsione di compensi di lavoro straordinario nel limite di trenta ore mensili, rappresenta che non occorre esplicitare in norma l'onere relativo ai predetti compensi in quanto è ben evidenziato nella relazione tecnica debitamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Analogamente per la lettera *e*), conferma quanto già detto per la lettera *c*) facendo presente che comunque gli oneri sono ricompresi nell'ambito del limite complessivo di 30 milioni autorizzati dal comma 1 dell'articolo 1.

Nulla da osservare sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.200 e 1.16.

Con riferimento all'emendamento 1.3, non segnalato dal relatore, il Governo, al fine di valutare l'eventuale impatto finanziario della proposta, ne chiede l'accantonamento risultando necessaria una più approfondita analisi anche con apposita relazione tecnica.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE pone ai voti la seguente proposta di parere, alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati 1.3, 1.4, 1.5, 1.16, 1.200 e 1.700 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 1.3, il cui esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati, trasmessi il 24 ottobre, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che il Governo non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti finora approvati dalla Commissione di merito.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi in data 24 ottobre, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 6.3 (testo 2), 6.4 (testo 2), 6.5 (testo 2), 6.6 (testo 2), 6.8 (testo 2), 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.0.40 e 6.0.41."

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, alle ore 19.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 142 (pom.) del 31/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2023

142ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdl), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio è chiamata a rendere al Presidente del Senato un parere preliminare, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, al fine di accertare se il disegno di legge rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato, nonché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 126, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria della legge di bilancio in conformità alle norme di contabilità pubblica.

Ricorda che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-bis, lettera c), e 12-quater, lettera a), della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023. Si tratta in sostanza, come risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2023.

In definitiva, segnala che dalla tavola di raccordo emerge un saldo netto da finanziare, in termini di

competenza pari a 199 miliardi per il 2024, dovuto a entrate finali pari a 688 miliardi e spese finali pari a 886 miliardi. Nel 2025 il saldo netto da finanziare è pari a 165 miliardi per effetto di entrate finali per 697 miliardi e spese finali pari a 862 miliardi. Nel 2026 il saldo netto da finanziare è pari a 132 miliardi con le entrate finali che si attestano a 711 miliardi e spese finali a 843 miliardi.

Passando ai corrispondenti valori dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, rileva che nel 2024 le entrate finali per la pubblica amministrazione sono pari a 990 miliardi, le spese finali ammontano a 1.082 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 92 miliardi; nel 2025 le entrate finali sono pari a 1.042 miliardi, le spese finali ammontano a 1.123 e l'indebitamento si attesta su 80 miliardi; nel 2026 le entrate finali sono pari a 1.062 miliardi, le spese finali ammontano a 1.129 e l'indebitamento si attesta su 67 miliardi.

Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2023, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2024.

Propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ricorda che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, segnala le seguenti disposizioni:

- l'articolo 13, che al fine di agevolare la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni interviene apportando modifiche ad alcuni articoli del codice civile;
- l'articolo 22, che [interviene nel decreto legislativo n. 231 del 2007](#) (in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose) [istituendo una banca dati informatica presso gli organismi di autoregolamentazione](#) diretta a rafforzare il sistema di prevenzione del riciclaggio;
- l'articolo 72, comma 24, che individua quale centrale unica di committenza anche la "Centrale di committenza e stazione unica appaltante sisma 2016", istituita presso la struttura commissariale ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016).

Le disposizioni suddette appaiono di contenuto ordinamentale e prive di effetti finanziari.

Occorre valutare il profilo normativo e finanziario dell'articolo 25, che promuove l'istituzione di un fondo di garanzia assicurativo dei rami vita da parte degli operatori del settore assicurativo;

Non rinviene, invece, nel testo norme di evidente carattere localistico o microsettoriale.

Non ravvisa, infine, norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Il sottosegretario FRENI si esprime in senso non ostativo rispetto alla valutazione prospettata dal Presidente relatore, ponendo tuttavia all'attenzione la necessità di valutare correttamente l'articolo 25, segnalato nella relazione. A tale riguardo evidenzia che la disposizione, sebbene possa presentare profili di natura ordinamentale, in realtà comporta altresì un grande impatto finanziario con riferimento al comparto assicurativo, in quanto rafforza la garanzia a tutela dei cittadini in tale comparto.

Evidenzia quindi l'impatto rilevante in termini economici della disposizione e formula l'avviso del Governo favorevole al mantenimento della stessa nell'ambito del disegno di legge di bilancio, alla luce

del suo impatto economico-finanziario nell'ambito della manovra.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene per chiedere al rappresentante del Governo elementi di chiarimento in ordine alla proposta di stralcio della disposizione inerente le donazioni, di cui all'articolo 13 del testo, chiedendo di chiarire se vi sia l'intendimento del Governo di presentare tale norma in un altro idoneo provvedimento, poiché la stessa riveste il carattere dell'urgenza, oltre ad essere una norma necessaria nell'ordinamento.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) interviene per formulare rilievi critici in ordine ai tempi di trasmissione del disegno di legge di bilancio, avvenuta solo nella tarda serata di ieri; stupisce, a tale riguardo, lo scarso tempo riconosciuto alla valutazione dei contenuti propri del disegno di legge, ai fini del parere da rendere ai sensi dell'articolo 126 del Regolamento. Sottolinea come, in tale quadro, le forze di opposizione non hanno avuto il tempo minimo per poter visionare ed analizzare i contenuti propri del disegno di legge di bilancio ivi compresa la parte tabellare. A nome del proprio Gruppo, dichiara quindi l'assoluta impossibilità, nelle condizioni attuali, di poter procedere ad un compiuto esame del provvedimento, ai fini dell'espressione del parere relativo allo stralcio. Sottolinea a tale riguardo come l'espressione di tale parere costituiva, invece, un'occasione per chiarire, sul piano del metodo, le modalità e la funzionalità dell'impostazione dell'esame della manovra, elemento del tutto mancato, poiché si procede invece senza garantire un tempo minimo di esame effettivo per le opposizioni.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) evidenzia come la manovra sia arrivata giorni dopo rispetto a quanto era stato preannunciato e solo molto tempo dopo un dibattito che si è svolto sui mezzi stampa. Evidenzia come alle forze di opposizione non è stato garantito, nella sede parlamentare, un tempo minimo per esaminare il testo, trasmesso solo nella serata di ieri, non sussistendo le condizioni materiali per poter esprimere oggi il parere sullo stralcio. Sebbene il tema della programmazione sarà affrontato nel corso dell'Ufficio di Presidenza appositamente previsto, sottolinea che l'esame in corso dimostra una indebita compressione dei tempi da garantire alle forze di opposizione per poter analizzare i contenuti della manovra. Evidenzia inoltre come il termine già fissato per la presentazione degli emendamenti al cosiddetto decreto Anticipi dovrà necessariamente essere posticipato, attesa la connessione tra l'esame di tale decreto-legge e il disegno di legge di bilancio, di cui occorre verificare i contenuti. Conclude quindi formulando osservazioni fortemente critiche sulle modalità e sui tempi dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 126 del Regolamento.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere nei termini illustrati dal Presidente relatore, sottolinea la grave situazione che si è venuta a determinare, atteso che vi è una compressione delle prerogative del Parlamento sia sui tempi, sia in ordine alla paventata inemendabilità sostanziale; sottolinea la presentazione di altri temi nel dibattito pubblico, tra cui cita la riforma costituzionale, mentre in occasione della sessione di bilancio andrebbe invece concentrata l'attenzione sul disegno di legge di bilancio, coinvolgendo nel modo dovuto le forze di opposizione. Ricorda a tale riguardo come nelle precedenti sessioni di bilancio tale coinvolgimento delle forze di opposizione sia sempre avvenuto, e andrebbe garantito anche nel momento attuale, al fine di migliorare i contenuti della manovra e lavorare per le esigenze reali del Paese.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*), associandosi agli interventi già svolti dai colleghi, ricorda come lo scontro mediatico che si è registrato sulla manovra finanziaria ha visto la posizione attenta e non pregiudiziale della propria parte politica, in particolare soffermandosi sulle misure di sanità, su cui le risorse appostate per 3 miliardi risultano comunque di natura parziale rispetto ad investimenti, per 10 miliardi, che occorrerebbero per affrontare in modo compiuto il tema delle liste di attesa. Dopo aver ricordato il significativo taglio del fondo per la disabilità, invita ad un confronto reale tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione su temi che risultano davvero prioritari, come la sanità e il sociale.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), richiamando quanto già prospettato dai vari interventi svolti dai colleghi, di cui condivide il contenuto, si sofferma nello specifico sull'articolo 25 del testo del disegno di legge, di cui evidenzia la natura ordinamentale, richiamando altresì le disposizioni di cui agli articoli

21 e 22. Sottolinea a tale riguardo l'esigenza di una coerenza nell'analisi delle disposizioni, ai fini della considerazione ordinamentale delle stesse. Si sofferma poi sul quadro di grande incertezza che caratterizza alcune entrate fiscali, tra cui ricorda in particolare l'IVA, registrata in caduta rispetto alle attese. Dichiarando quindi come la propria parte politica risulti critica non solo nei confronti degli impegni di spesa prospettati dal provvedimento, ma anche rilevi un'incertezza rispetto alla effettiva solidità di alcuni flussi di entrata, rispetto a quanto la NADEF aveva prospettato.

Il sottosegretario FRENI, con riferimento alla richiesta di chiarimento formulata dal senatore Borghi, evidenzia come la norma sulle donazioni confluirà nel prossimo provvedimento utile, risultando una norma condivisa dal Governo e considerata necessaria. In ordine all'intervento della senatrice Lorenzin, nel chiarire preliminarmente di condividere l'importanza delle questioni di metodo, sottolinea tuttavia come non vadano sovrapposti temi organizzativi, che saranno trattati in Ufficio di Presidenza, e aspetti invece connessi al parere sullo stralcio da esprimere sul provvedimento, quale atto che determina l'inizio della sessione di bilancio. Invita quindi tutte le parti politiche a concentrare il dibattito solo sul tema dei contenuti propri del disegno di legge di bilancio. Dopo aver ricordato come i tempi dell'espressione di tale parere risultino ricalcare quanto avvenuto anche in passato, formula quindi un ringraziamento anche agli Uffici per l'istruttoria svolta nell'arco di tempo disponibile, sul piano tecnico. Chiede quindi di sospendere brevemente la seduta plenaria al fine di poter svolgere un breve approfondimento sull'articolo 25, segnalato dal relatore.

Il PRESIDENTE propone quindi di sospendere la seduta.

La seduta sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,20.

Il PRESIDENTE dà la parola al Sottosegretario.

Il sottosegretario FRENI chiarisce l'importanza del piano degli aspetti economici dell'articolo 25, in base alle valutazioni dell'Esecutivo nel quadro della manovra.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in qualità di relatore, acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione bilancio programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento - sentito il rappresentante del Governo - perviene alle seguenti conclusioni:

per quanto attiene alla verifica di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento, occorre ricordare che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare in esso contenuto deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-bis, lettera c), e 12-quater, lettera a), della legge n. 196 del 2009.

Per quanto concerne i profili finanziari, la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023. Si tratta in sostanza, come risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. La relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del DEF 2023.

In definitiva, si segnala che dalla tavola di raccordo emerge un saldo netto da finanziare, in termini di competenza pari a 199 miliardi per il 2024, dovuto a entrate finali pari a 688 miliardi e spese finali pari

a 886 miliardi. Nel 2025 il saldo netto da finanziare è pari a 165 miliardi per effetto di entrate finali per 697 miliardi e spese finali pari a 862 miliardi. Nel 2026 il saldo netto da finanziare è pari a 132 miliardi con le entrate finali che si attestano a 711 miliardi e spese finali a 843 miliardi.

Passando ai corrispondenti valori dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, si rileva che nel 2024 le entrate finali per la pubblica amministrazione sono pari a 990 miliardi, le spese finali ammontano a 1.082 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 92 miliardi; nel 2025 le entrate finali sono pari a 1.042 miliardi, le spese finali ammontano a 1.123 miliardi e l'indebitamento si attesta su 80 miliardi; nel 2026 le entrate finali sono pari a 1.062 miliardi, le spese finali ammontano a 1.129 miliardi e l'indebitamento si attesta su 67 miliardi.

Tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del DEF 2023, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2024.

Si propone pertanto di sottoporre all'attenzione del Presidente del Senato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, si ricorda che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge. Il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato, si segnalano le seguenti disposizioni:

- l'articolo 13, che al fine di agevolare la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni interviene apportando modifiche ad alcuni articoli del codice civile;
- l'articolo 22, che interviene nel decreto legislativo n. 231 del 2007 (in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose) istituendo una banca dati informatica presso gli organismi di autoregolamentazione diretta a rafforzare il sistema di prevenzione del riciclaggio;
- l'articolo 72, comma 24, che individua quale centrale unica di committenza anche la "Centrale di committenza e stazione unica appaltante sisma 2016", istituita presso la struttura commissariale ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016).

Le disposizioni suddette appaiono di contenuto ordinamentale e prive di effetti finanziari.

Non si rinvencono, invece, nel testo norme di evidente carattere localistico o microsettoriale.

Non si ravvisano, infine, norme di delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Presidente relatore.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti approvati, trasmessi il 27 ottobre, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'emendamento 4.0.9 (testo 2), che occorre valutare la congruità della clausola di invarianza, in quanto vengono disposti adeguamenti della rete mobile per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

Occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari della proposta emendativa 6.22.

Appare necessario altresì valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 10.0.17 (testo 2), 10.0.21, 10.0.22 e 10.0.23.

Non vi sono osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte emendative 3.0.2 (testo 2), 3.0.3 (testo 2), 3.0.4 (testo 2), 5.27 (testo 2), 5.28 (testo 2), 5.33, 5.34, 6.0.8 (testo 2), 6.9 (testo 2), 6.10 (testo 2), 6.11 (testo 2) e 6.18 (testo 2), 6.0.30 (testo 2), 6.0.31 (testo 2), 8.1, 8.2, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26 e 10.0.27.

Il sottosegretario FRENI, in relazione all'emendamento 4.0.9 (testo 2), per quanto di competenza, non ha nulla da osservare: la disposizione infatti non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Ministero delle imprese e del *made in Italy* svolgerà le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, essendo tali compiti già in linea con le funzioni e competenze ad esso già attribuite e assegnate alla direzione generale per la tecnologia delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

In relazione all'emendamento 6.22, per quanto di competenza, non ha nulla da osservare: la proposta emendativa ha infatti carattere semplificatorio e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Anche in relazione alla proposta 10.0.17 (testo 2), non ha nulla da osservare, atteso che la proposta non determina effetti sulla finanza pubblica.

In relazione alle identiche proposte 10.0.21, 10.0.22 e 10.0.23, per quanto di competenza, non ha nulla da osservare: le proposte emendative hanno infatti carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sui restanti emendamenti conviene con l'assenza di osservazioni prospettata dal relatore.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) ricorda che, presso la Commissione di merito, le opposizioni hanno posto criticamente la questione concernente la proposta di adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici: tuttavia, le obiezioni avanzate sono state respinte. Anche per questo motivo, preannuncia un voto contrario sulla valutazione non ostativa del relativo emendamento.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), soffermandosi sulla proposta approvata in tema di adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici, nel far presente come si tratti di una materia piuttosto complessa, ritiene che l'attuazione della misura sia suscettibile di determinare significativi oneri di carattere amministrativo, tali da superare le ordinarie competenze delle amministrazioni interessate. Per questa ragione, oltre che per motivi di merito, esprime una valutazione contraria sui profili finanziari dell'emendamento approvato.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dell'avviso espresso dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi in data 27 ottobre, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.0.2 (testo 2), 3.0.3 (testo 2), 3.0.4 (testo 2), 4.0.9 (testo 2), 5.27 (testo 2), 5.28 (testo 2), 5.33, 5.34, 6.9 (testo 2), 6.10 (testo 2), 6.11 (testo 2), 6.18 (testo 2), 6.22, 6.0.8 (testo 2), 6.0.30 (testo 2), 6.0.31 (testo 2), 8.1, 8.2, 10.0.17 (testo 2), 10.0.21, 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26, e 10.0.27."

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che, la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato alle ore 14,15, è posticipato alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.4.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 143 (pom.) del 07/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023

143ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice AMBROGIO (Fdl) illustra gli ulteriori emendamenti approvati trasmessi il 26 ottobre scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sulle proposte 1.8, 1.9, 1.10, 3.0.100 (testo 2), 4.8 (testo 3), 4.0.4 (testo 2) e 4.0.5 (testo 2) non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI fa presente che anche per il Governo non vi sono osservazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice AMBROGIO (Fdl) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati 1.8, 1.9, 1.10, 3.0.100 (testo 2), 4.8 (testo 3), 4.0.4 (testo 2) e 4.0.5 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere formulata dalla relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla disciplina della programmazione e dell'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziato per il ciclo 2021-2027. In particolare, il comma 1 ridefinisce i criteri e le modalità di impiego e di gestione delle risorse del FSC per la programmazione 2021-2027, introducendo lo strumento dell'"Accordo per la coesione", in sostituzione dei "Piani di sviluppo e coesione". Il comma 2 introduce la possibilità di finanziare gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione stipulati con le Amministrazioni centrali e con le Regioni e Province autonome, anche con altre risorse disponibili, quali, in particolare, i fondi strutturali europei e le risorse destinate ad interventi complementari. Il comma 3 reca la procedura per la modifica degli Accordi per la coesione. Il comma 4 dell'articolo 1 autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa INVITALIA S.p.A., mediante apposite convenzioni, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione. Il comma

5 modifica la disciplina che consente alle Regioni di utilizzare le risorse del Fondo sviluppo e coesione al fine di ridurre la quota percentuale a carico del proprio bilancio del cofinanziamento nazionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e FSE+ (Fondo sociale europeo) della programmazione 2021-2027.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame alla Camera, reca la disciplina della procedura attraverso la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) trasferisce le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, ai fini della realizzazione dei nuovi Accordi per la coesione, alle Amministrazioni centrali o regionali o delle Province autonome assegnatarie di tali risorse. Si disciplina, altresì, la procedura di monitoraggio del rispetto, da parte delle Amministrazioni assegnatarie, del cronoprogramma degli interventi definito nell'Accordo per la coesione, nonché degli obblighi in materia di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio e di presentazione al Dipartimento per la coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione almeno semestrale sullo stato di attuazione degli interventi. Sono stabilite, infine, le conseguenze della mancata ottemperanza delle Amministrazioni assegnatarie a tali obblighi di alimentazione del Sistema di monitoraggio e di trasmissione della relazione semestrale sull'erogazione delle risorse FSC e sul definanziamento degli interventi e delle linee di azione previsti dagli Accordi per la coesione.

L'articolo 3 detta disposizioni volte a garantire, all'interno dei bilanci delle singole regioni, l'evidenza contabile delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione, destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali.

L'articolo 4 dispone che le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo 2021-2027 inseriscono nel sistema informatico ReGiS (predisposto per la gestione dei progetti PNRR) i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale relativi ai progetti finanziati con le predette risorse, con l'inserimento dei codici CUP e CIG (comma 1). In attesa della piena operatività del Dipartimento per le politiche di coesione all'interno del sistema ReGiS, le modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi finanziati con le predette risorse saranno comunicate alle Amministrazioni titolari (comma 2). Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali e del monitoraggio dei progetti si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema ReGiS (comma 3). L'omessa o inesatta alimentazione del ReGiS da parte delle strutture preposte è valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei relativi dirigenti (comma 4).

L'articolo 5 dispone la pubblicazione sul portale OpenCoesione dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione e dei relativi dati di attuazione in formato aperto. Sullo stesso portale sono pubblicati inoltre i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nel ReGiS.

L'articolo 6, modificato nel corso dell'esame alla Camera, al comma 1 interviene sulla disciplina dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS), con due disposizioni volte ad ammettere la stipulazione dei CIS per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea, indicate nel nuovo codice dei contratti pubblici (prevedendo, altresì, una deroga per gli interventi complementari a quelli principali contenuti nel CIS); a riformulare la normativa sui poteri sostitutivi in capo al Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi. Viene inoltre modificata la normativa sulla definizione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari ricompresi nei CIS, estendendola a tutti gli interventi ricompresi nei CIS medesimi e non più solo a quelli infrastrutturali (comma 2).

L'articolo 6, comma 2-bis, inserito durante l'esame alla Camera, consente, in relazione agli interventi di efficienza energetica, la cumulabilità degli incentivi riconosciuti nell'ambito dei contratti istituzionali di sviluppo, dei contratti di sviluppo, del PNRR o del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea e nel rispetto delle norme operative di ciascuna misura. In tali casi il numero di Certificati Bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento.

L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede l'istituzione, presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese.

L'articolo 8 - al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di stranieri provenienti dai Paesi del Mediterraneo - prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un piano di interventi strategici, da approvare con delibera del CIPESS con cui saranno assegnate al Comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (commi 1 e 2). Sono altresì previste specifiche disposizioni per la realizzazione dei punti di crisi c.d. *hotspot* e dei centri governativi di prima accoglienza (commi 3 e 4). Per le opere indicate nei commi precedenti sono previste semplificazioni in tema di valutazioni ambientali (VINCA, VIA e VAS) e in materia paesaggistica (commi 5, 7 e 8). Sono inoltre previste disposizioni per agevolare il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti (comma 6).

L'art. 8-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, contiene misure per la realizzazione dell'aeroporto civile di Agrigento.

L'articolo 9 istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

L'articolo 10, modificato nel corso dell'esame alla Camera, disciplina l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, attraverso l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio (comma 1) e di una Struttura di missione per la ZES (commi da 2 a 7), nonché definendo le procedure connesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES.

L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame alla Camera, disciplina i contenuti, la durata e il procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno. Il comma 3-*bis* dell'articolo 11, introdotto dalla Camera, consente che nella ZES unica siano istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013.

L'articolo 12 disciplina il portale *web* della ZES unica per il Mezzogiorno, istituito al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità dei benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica.

L'articolo 13, comma 1, dispone l'istituzione, dal 1° gennaio 2024, dello Sportello Unico Digitale ZES - denominato S.U.D. ZES - per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno. Il S.U.D. ZES è istituito nella Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e ad esso sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica, ai sensi dell'articolo 14. Il comma 2 dettaglia le competenze del S.U.D. ZES. Ai sensi del comma 3, modificato durante l'esame alla Camera, nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attività nei territori delle ZES già vigenti, agli sportelli unici digitali già attivati in virtù della pertinente disciplina delle ZES; per le attività negli altri territori della ZES Unica, ai SUAP territorialmente competenti.

L'articolo 14, modificato dalla Camera, prevede che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all'interno della ZES unica siano soggetti ad autorizzazione unica e, purché relativi - precisa il testo come modificato dalla Camera - a settori individuati dal piano strategico, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame alla Camera, stabilisce che coloro i quali intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della Zona economica speciale (ZES), devono presentare la relativa istanza allo Sportello unico, allegando la documentazione prevista dalle normative di settore finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni. I commi dal 2 al 6 definiscono le regole applicabili al procedimento di autorizzazione

unica. Il comma 7 stabilisce che le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche da parte di soggetti pubblici o privati di competenza delle Autorità di sistema portuale. Il comma 8, infine, modifica l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022 prorogando ulteriormente, dal 30 settembre al 31 dicembre 2023, l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020.

L'articolo 16, modificato nel corso dell'esame alla Camera, introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Il comma 3 individua i settori esclusi dall'agevolazione; il comma 4 indica i criteri di determinazione della misura del contributo; il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 reca la copertura finanziaria rinviando a un decreto del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR l'individuazione del limite di spesa complessivo.

L'articolo 17 reca alcune disposizioni volte a favorire la realizzazione di investimenti strategici con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. L'articolo, inoltre, contiene delle ulteriori disposizioni per realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari, con riguardo al tema delle cauzioni che le imprese debbono fornire per l'esecuzione degli appalti pubblici per la realizzazione delle opere legate ai due piani sopracitati. L'articolo 17, comma 5-bis, introdotto durante l'esame alla Camera, reca modifiche al comma 694 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 - che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la progettazione e l'esecuzione di sondaggi geognostici volti ad individuare l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i Siti inquinati di Interesse Nazionale (SIN) «ex SLOI ed ex Carbochimica» e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento - al fine di ampliare i territori a cui si applica la disposizione nonché gli interventi da realizzare.

L'articolo 18 eleva il limite massimo del compenso annuo attribuito ai componenti a titolo non esclusivo del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC), organismo del Dipartimento per le politiche di coesione con funzioni di valutazione e analisi delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale, nonché di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Inoltre si consente ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di mantenere gli incarichi già conferiti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'articolo 19, commi da 1 a 9, a decorrere dal 2024, autorizza le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 9-bis dell'articolo 19 - introdotto dalla Camera - autorizza il Dipartimento della funzione pubblica a bandire procedure selettive per l'assunzione di personale, fino a 266 unità, a tempo determinato, della durata di 18 mesi, e a tempo parziale di 18 ore settimanali, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle regioni italiane comprese nell'Obiettivo europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

L'articolo 20 estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di altri 12 mesi possono essere stabilite in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi.

L'articolo 21 aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare (COM) i punti di crisi (*hotspot*) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio (comma 1). Si prevede che con DPCM sia approvato il piano straordinario per individuare le

aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti (comma 2). Per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, viene incaricato il Ministero della difesa (comma 3). Vengono infine disciplinati gli stanziamenti necessari per la realizzazione e il funzionamento di queste nuove strutture (commi da 4 a 7).

In conseguenza dell'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno (articolo 9), il comma 1 dell'articolo 22, modificato nel corso dell'esame alla Camera, adegua dal 1° gennaio 2024 la normativa vigente sulle ZES attraverso l'abrogazione degli articoli 4 e 5-*bis* e modifiche all'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017.

In conseguenza dell'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno, l'articolo 22, ai commi da 2 a 4 reca le disposizioni transitorie, applicabili dal 1° gennaio 2024, relative alle istanze per l'avvio delle attività nelle ZES (comma 2) e ai poteri nonché alla competenza territoriale dei Commissari straordinari delle attuali ZES (comma 3). Reca inoltre (comma 4) le disposizioni transitorie per fruire delle agevolazioni fiscali nelle attuali ZES, entro il 31 dicembre 2023. Il comma 6 dell'articolo 22 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto, del decreto legislativo n. 18 del 2023, del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito dalla legge n. 50 del 2023 e del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito dalla legge 112 del 2023.

Ai sensi dell'articolo 23, il decreto-legge è vigente dal 20 settembre 2023.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al Dossier n. 157/2 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame, che viene resa disponibile.

Il PRESIDENTE informa poi che, alla luce della calendarizzazione in Aula del provvedimento, è stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame per la giornata di oggi, martedì 7 novembre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dà la parola ai Commissari per la discussione generale.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) interviene per evidenziare l'azione del tutto contraddittoria del Governo che si palesa con il provvedimento in esame. Al riguardo evidenzia come in 1ª Commissione in Senato si stia discutendo il disegno di legge di iniziativa governativa in materia di autonomia differenziata, che delinea un quadro di maggior autonomia alle Regioni, contestato dalle forze di opposizione, ma che appare comunque chiaramente orientato verso il riconoscere maggiore autonomia ai territori. Al riguardo, richiama invece le audizioni, svolte alla Camera dei deputati, dei presidenti delle Regioni sul decreto-legge in esame, in occasione delle quali i presidenti delle Regioni, anche governate da forze non di opposizione, hanno evidenziato come prevedere una ZES unica costituisce una misura di segno totalmente opposto, che centralizza la gestione delle Regioni interessate, anziché riconoscere a queste autonomia. Sottolinea in particolare come il presidente della Regione Sardegna abbia formulato rilievi e osservazioni in tal senso, rispetto ai contenuti del decreto-legge in esame: con il decreto-legge Sud l'Esecutivo delinea infatti un modello di centralizzazione che non si concilia in alcun modo con il disegno di legge dell'autonomia, risultando fortemente contraddittoria l'azione del Governo su tale profilo. Evidenzia inoltre il possibile emergere di contenziosi costituzionali, ad esempio in materia di urbanistica, nella quale le Regioni della ZES unica delineata dal provvedimento in esame non avranno alcun grado di autonomia, con forti criticità sul piano delle materie a legislazione concorrente. Dopo aver ricordato come il provvedimento sia sostanzialmente blindato nell'esame presso il Senato, non sussistendo il tempo necessario per un compiuto esame, che sarebbe invece opportuno, rimarca come emerga con chiarezza la totale contraddittorietà e l'antitesi tra i diversi provvedimenti portati avanti dall'attuale Esecutivo. Conclude formulando rilievi critici sugli effetti concreti della creazione di una ZES unica nel Mezzogiorno, che potrà comportare in concreto più danni che benefici, anche con effetti negativi sulla effettiva capacità di fruizione dei fondi FSC.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), dopo aver richiamato le forti restrizioni nell'esame del provvedimento presso questo ramo del Parlamento, dovute alla prassi ormai invalsa del monocameralismo alternato, si sofferma sui contenuti del decreto-legge formulando rilievi critici in particolare rispetto agli effetti concreti in termini di sostegno ai territori. Richiama gli interventi previsti sui fondi FSC, volti a contrastare i divari territoriali, rispetto ai quali il provvedimento in esame delinea invece una politica di accentramento che rischia di avere effetti deleteri sui territori. Ricorda peraltro come, in materia di investimenti, gli interventi di riorganizzazione della *governance*, adottati nel mezzo del percorso di programmazione che attiene al periodo 2021-2027, rischiano di determinare costi, ritardi ed inevitabili aggiustamenti, con impatti negativi sull'efficacia dei processi di gestione. Inoltre, il disegno istituzionale di accentramento contenuto nel provvedimento in esame contrasta con le stesse finalità delle risorse FSC, che nascono per superare i divari regionali, mentre il provvedimento ora all'esame risulta privo di una capacità attrattiva effettivamente selettiva rispetto alla reale struttura dei territori. Richiamando l'esempio delle diverse aree della Regione Sicilia, caratterizzate da aree locali con diverse condizioni di minore o maggiore avanzamento economico, evidenzia come una ZES di tipo unico, che non seleziona i territori effettivamente svantaggiati, rischia di determinare un'attrazione delle imprese sì nell'area del Mezzogiorno, ma non necessariamente nelle zone più svantaggiate del Mezzogiorno stesso: ciò aumenterà i divari all'interno delle aree locali, in contrasto rispetto agli obiettivi di sostegno ai territori stessi. Dopo aver ricordato i dati forniti dal ministro Fitto sull'utilizzo solo parziale dei fondi stanziati in materia di sviluppo e coesione, sottolinea poi come non sussistano elementi né di necessità né di urgenza per un provvedimento che rischia invece di essere interpretato come fonte di risorse piuttosto compensative, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 9 del disegno di legge governativo sull'autonomia differenziata. Conclude quindi formulando rilievi fortemente critici sul provvedimento ed evidenziando i possibili effetti di complicazione del quadro della *governance* e di arretramento reale sul piano economico e sociale nelle aree interessate.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), sull'ordine dei lavori, evidenzia di dover partecipare all'imminente Conferenza dei Capigruppo, dove ribadirà il tema della necessità di sospendere i lavori della Commissione bilancio, laddove non vi siano rappresentanti del proprio gruppo nella possibilità di partecipare ai lavori, in concomitanza con la Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene ponendo, preliminarmente, una questione di metodo, atteso che la Commissione è chiamata ad accelerare l'esame del provvedimento, sebbene questo non subirà modifiche rispetto al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Dopo aver ricordato come il problema delle aree svantaggiate affligga storicamente il Paese, evidenzia la necessità di ragionare tuttavia a livello di micro territori, su base provinciale o sub-provinciale, per poter fare una effettiva programmazione mirata al sostegno economico. Conclude quindi esprimendo rilievi fortemente critici sul provvedimento all'esame.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del Governo e al relatore per le rispettive repliche.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) si sofferma sul tema della ZES unica, ricordando come le ZES risultino già esistenti, come zone che prevedono condizioni speciali volte a migliorare la qualità del tessuto economico dei territori interessati. Sottolinea quindi come, in tal senso, il provvedimento intenda rafforzare tale meccanismo attrattivo degli investimenti e di sostegno ai territori, prevedendo la ZES di cui all'articolo 9 del testo.

Il sottosegretario FRENI dichiara di voler rinunciare alla propria replica.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pubblicati in allegato gli emendamenti e gli ordini del giorno

relativi al disegno di legge in titolo.

Avverte altresì che sono state presentate le riformulazioni 8.0.44 (testo 2), 11.0.4 (testo 2), 17.0.32 (testo 2) e 22.0.14, pubblicate in allegato.

Informa poi che è stato ritirato l'emendamento 11.4.

Il PRESIDENTE, ferma restando la facoltà di intervento per l'illustrazione degli emendamenti, non essendovi altri interventi, dichiara conclusa la discussione generale.

Il rappresentante del GOVERNO e i RELATORI dichiarano quindi di rinunciare alla replica.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

G/912/1/5

[Zaffini](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#)

Il Senato,

premessò che:

il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 disciplina i rapporti fra il Servizio sanitario nazionale e le università, riconducendo nell'Azienda ospedaliero-Universitaria (AOU) le funzioni di assistenza, ricerca e didattica;

le Aziende ospedaliere universitarie (AOU) si dividono in tre tipologie: universitarie (art. 2, comma 2, lett. a d.lgs. 517/1999), sanitarie (art. 2, comma 2, lett. b d.lgs. n. 517/1999) e del modello unico (art. 2, comma 3);

considerato che:

il legislatore ha originariamente previsto che i modelli di AOU di tipo universitario e quelle di tipo sanitario operassero solo per un periodo di sperimentazione di 4 anni;

l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 517 del 1999, recante le norme di inquadramento del personale, non ha originariamente affrontato la problematica dei medici e veterinari che nel settore università (AOU tipo a) sono inquadrati come "*Elevate professionalità non dirigenziali*" mentre nel settore sanità (AOU tipo b) sono inquadrati come dirigenti, comportando tutto ciò una ingiustificata difformità di trattamento giuridico e di trattamento del personale medico e veterinario interessato,

per le ragioni sopracitate risultano allo stato attuale più difficoltose le procedure di mobilità e la gestione di detto personale,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che il personale medico e veterinario in servizio presso le aziende ospedaliero-universitarie assuma la qualifica di dirigente e sia ricompreso nella medesima area di contrattazione collettiva dei dirigenti medici e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale.

G/912/2/5

[Ronzulli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessò che:

con la legge di stabilità 2015 era stato introdotto l'aumento dell'aliquota IVA sul pellet che è passata

dal 10% al 22%, facendo così diventare per diversi anni l'Italia uno dei Paesi europei con la più alta aliquota su questo combustibile. Nell'ambito della precedente Legge di Bilancio, poi, con lo scopo di tutelare le famiglie dall'aumento dei costi dell'energia, è stata ripristinata l'IVA sul pellet al 10% per il 2023;

in questo momento, la proroga della misura avrebbe il duplice effetto di salvaguardare le famiglie e le imprese che lo utilizzano come fonte di riscaldamento, soprattutto in considerazione delle oscillazioni del prezzo dell'energia, come anche quello di garantire la competitività degli operatori italiani sui mercati internazionali;

un innalzamento repentino dei prezzi, come registrato nei precedenti anni, rischierebbe di compromettere nuovamente l'approvvigionamento energetico di molte famiglie del ceto medio-basso;

la conferma della misura contribuirebbe a perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione fiscale cresciuti negli ultimi anni proprio alla luce dell'aumento dell'aliquota, nonché l'insorgere delle cosiddette "frodi carosello" compensando largamente la copertura economica richiesta annualmente per finanziare la misura,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte al mantenimento dell'Iva sul pellet al 10% per contribuire a stabilizzare il mercato degli apparecchi di riscaldamento domestico di ultima generazione alimentati a pellet, favorendo il rinnovamento del parco esistente e, conseguentemente, la riduzione delle emissioni di particolato nell'aria.

G/912/3/5

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante «misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra (ANVCG) è un Ente morale al quale la legge attribuisce funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e degli invalidi civili e delle famiglie dei caduti civili per fatto di guerra;

i compiti di tutela e rappresentanza delle vittime civili di guerra italiane sono attribuiti in via esclusiva all'ANVCG dal D.P.R. 23 dicembre 1978;

Oltre ai suddetti compiti, l'Associazione svolge molteplici attività a favore delle vittime civili e dei loro familiari. In particolare, fornisce assistenza per i trattamenti pensionistici di guerra nonché una corretta informazione sui diritti in campo sanitario, sul collocamento obbligatorio a favore delle categorie protette e sui benefici previdenziali a favore degli invalidi;

la legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha stabilito che i citati contributi alle associazioni combattentistiche erogati dal Ministero dell'Interno ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 93, siano iscritti in un unico capitolo (2309) nello stato di previsione del Ministero medesimo, con una dotazione quantificata annualmente nella Legge di Bilancio e siano ripartiti annualmente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

ai sensi dell'art. 1, comma 40, della citata Legge n. 549/1995, il riparto dei contributi tra gli enti deve essere annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministero competente, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

al 3 novembre del corrente anno non risulta ancora trasmesso alle Camere lo schema di decreto interministeriale di riparto dei contributi, aggravando il ritardo per la loro erogazione e

compromettendo le possibilità per le associazioni di promuovere le attività a valenza sociale portate avanti quotidianamente;

qualora l'iter di perfezionamento del sopradescritto procedimento non dovesse concludersi entro il prossimo 14 dicembre con la liquidazione dei contributi di cui al decreto interministeriale di riparto, le somme stanziatae per l'anno 2023 e non ancora erogate andrebbero in economia e non compensate nel 2024 o negli anni successivi come riportato nella Tabella 8 - Stato di previsione del Ministero dell'Interno del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926);

impegna il Governo:

a presentare in tempi brevi al Parlamento, come previsto dalla normativa vigente, lo schema di decreto interministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'Interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1;

ad adottare il suddetto decreto di riparto in tempo utile per consentire l'erogazione del contributo ivi previsto entro il 14 dicembre 2023;

a provvedere nel primo provvedimento utile, qualora non fosse possibile l'adozione del decreto nei tempi stabili, a disciplinare l'erogazione del contributo previsto per l'anno 2023 entro i primi mesi del 2024 garantendo in tal modo le risorse già stanziatae per l'anno corrente e non ancora erogate alle Associazioni beneficiarie.

G/912/4/5

[Ronzulli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

la previsione del 2 per 1000 per gli enti culturali è stata sperimentata con successo negli anni passati, ma è stata interrotta dal 2021;

l'interesse rivolto verso tale strumento sia da parte dei contribuenti che da parte dei soggetti beneficiari, è dimostrato anche dal fatto che i beneficiari per l'anno 2021 sono stati 3.000 enti,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a reintrodurre il 2 per 1000 per gli enti culturali in via permanente.

G/912/5/5

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante «misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», premesso che:

l'articolo 17 del provvedimento in esame incrementa il Fondo Nazionale per le politiche sociali, destinato allo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, come previsto dalla Legge 328/2000;

i comuni stanno vivendo un periodo di grande difficoltà legato all'individuazione di comunità educative in grado di accogliere minori, sia per una mancanza oggettiva di posti, anche a causa del numero esiguo di famiglie affidatarie disposte ad accogliere i minori al termine del periodo di permanenza in comunità, sia per la lontananza dei servizi necessari e, non ultimo, per i costi sempre più alti che gravano sui conti delle amministrazioni;

in particolare, sui territori si percepisce la mancanza di case accoglienza per i ragazzi adolescenti di sesso maschile vittime di violenza, strutture che possano integrare o sostituire le funzioni famigliari temporaneamente compromesse per il tempo necessario a definire un progetto di vita stabile per il giovane;

sembra indispensabile costruire unità di offerta residenziali per questi adolescenti e giovani a valenza educativa, in un quadro di co-progettazione con i servizi sociali e con le altre realtà del territorio, partendo dalla consapevolezza che queste comunità rappresentano una risorsa all'interno di una rete complementare di servizi, capaci, proprio per la loro interazione, di offrire una risposta il più possibile efficace e qualitativamente adeguata ai bisogni individuali, relazionali, sanitari, di espressione, di autonomia, di identificazione e di riconoscimento dei ragazzi;

impegna il Governo:

al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso a tutte le vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, a mettere in atto le misure necessarie per promuovere e sostenere, anche finanziariamente, i progetti che prevedono l'attivazione e la gestione dell'attività di comunità educative per minori in età adolescenziale, anche di sesso maschile, per rispondere alle necessità dei ragazzi che attraversano un periodo di difficoltà e fragilità personali, economiche e abitative e che si trovano esposti alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita.

G/912/6/5

[Ronzulli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

l'articolo 17 del decreto legge in esame, incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali,

l'art. 9, comma 6, del D.L. 30/12/2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15 - recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" -, ha previsto la possibilità per le Onlus di accedere al 5 per mille per l'anno 2022 e l'ha prorogata al 2023,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a prorogare la possibilità per le Onlus di accedere al 5 per mille anche nell'anno 2024, sulla base di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 228/2021.

G/912/7/5

[Ronzulli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premesso che:

le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) che erano coinvolte nel processo di trasmigrazione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) senza vedere ancora approvata la loro iscrizione al 31.12.2022 (per ritardo delle verifiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni) sono state escluse dalla possibilità di vedersi ripartito il 5x1000 del 2022;

occorrerebbe prevedere la restituzione delle risorse derivanti dalle scelte in loro favore e dal riparto proporzionale delle scelte generiche di devoluzione dei redditi alla misura senza indicazione di uno specifico ente,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a sanare retroattivamente la situazione descritta in premessa.

G/912/8/5

[Ronzulli](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

le scelte dei contribuenti in materia di destinazione del 5x1000 (529.302.658,01 euro) hanno portato a superare lo stanziamento previsto (525 milioni di euro) per questo importante strumento volto a sostenere, tra gli altri, la ricerca scientifica, la ricerca medica e le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, causando una decurtazione delle risorse effettivamente distribuite,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a incrementare in modo adeguato lo stanziamento di cui in premessa così da evitare futuri possibili decurtazioni, in modo che la destinazione da parte dei contribuenti risulti effettivamente corrispondente alla propria volontà.

G/912/9/5

[Ronzulli, Lotito](#)

indifferibili,

premessi che:

l'articolo 18 del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", reca la modifica della disciplina fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96;

in particolare, il citato articolo prevede per i casi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ogni periodo d'imposta, l'innalzamento, dal 2024, dal 21 al 26 per cento dell'aliquota dell'imposta dovuta,

impegna il Governo:

a fornire maggiori chiarimenti volti a specificare che l'aumento dell'imposta si applica a partire dalla seconda abitazione.

G/912/10/5

[Ternullo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

l'attuale assetto televisivo in Sicilia impedisce alle emittenti di Catania e Siracusa di trasmettere l'informazione locale libera, perché l'attuale legge non ha previsto frequenze Dvbt2 per le due province, costringendo alla chiusura decine e decine di imprese televisive,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad autorizzare RAI WAY, attuale titolare delle frequenze in Sicilia di 2 livello, ad attivare impianti di piccola potenza nelle province di Catania Siracusa, che non disturbino i paesi esteri radio elettricamente confinanti, e permettano alle TV locali di Catania e Siracusa di esistere.

Art. 1

1.1

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.»

1.2

[Paita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. "Entro il 31 marzo 2024, i pensionati pubblici degli anni 2021, 2022 e 2023 possono chiedere l'adesione al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'INPS, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche qualora non avessero già aderito al momento della domanda di pensionamento.».

1.0.1

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica."

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67, le parole "a), b), c) e d), ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: "a), b), c), d) ed e)".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 11.400.000,00 euro per il 2024, 5.700.000,00 per il 2025 e 1.900.000,00 euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.2

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Proroga dell'APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 278,8 milioni di euro per l'anno 2024, 251,2 milioni di euro per l'anno 2025, 187,8 milioni di euro per l'anno 2026, 106,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 278,8 milioni di euro per l'anno 2024, 251,2 milioni di euro per l'anno 2025, 187,8 milioni di euro per l'anno 2026, 106,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2028."

1.0.3

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Proroga del trattamento di pensione anticipata flessibile, c.d. "Quota 103")

1. All'articolo 14.1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2023 e 2024»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024».

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 600 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

1.0.4

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"1-bis.

(Disposizioni in materia di Opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

1.0.5

[Ronzulli](#), [Gasparri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Alimentazione del fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "l'introduzione," sono inserite le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022,";

b) alla lettera a) del comma 1, le parole: "in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo" sono sostituite dalle seguenti: "che cessa dal servizio".

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 46 milioni di euro per l'anno 2026, 81 milioni di euro per l'anno 2027, 120 milioni di euro per l'anno 2028, 167 milioni di euro per l'anno 2029, 222 milioni di euro per l'anno 2030, 279 milioni di euro per l'anno 2031, 353 milioni di euro per l'anno 2032 e 426 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033. Le risorse non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

1.0.6

[Mancini](#), [Zaffini](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-*bis*

(Iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali dei professionisti esercenti attività di amministrazione di condomini e di gestione di beni immobili per conto terzi)

1. I professionisti che, a far data dal 1 gennaio 2024, attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e quelli che a tale data ne hanno una già attiva per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-*bis* delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati, vengono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali. Tale iscrizione vale dal 1° gennaio 2024 lasciando inalterata la pregressa gestione previdenziale.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.

3. Agni oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a: 1 milione di euro nel 2024, 2,6 milioni di euro nel 2025, 4,1 milioni di euro nel 2026, 5,7 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 9 milioni di euro nel 2029, 10,8 milioni di euro nel 2030, 12,7 milioni di euro nel 2031, 14,6 milioni di euro nel 2023 e 16,6 milioni di euro nel 2033, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23.».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 1,» inserire le seguenti: «1-*bis*,»;

b) sostituire le parole: «5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033» con le seguenti: «5.656,596 milioni di euro per l'anno 2024, 220,649 milioni di euro per l'anno 2025, 163,764 milioni di euro per l'anno 2026, 143,88 milioni di euro per l'anno 2027, 148,751 milioni di euro per l'anno 2028, 162,063 milioni di euro per l'anno 2029, 170,896 milioni di euro per l'anno 2030, 180,32 milioni di euro per l'anno 2031, 190,888 milioni di euro per l'anno 2032, 201,393 milioni di euro per l'anno 2033»;

c) alla lettera e), dopo le parole: «quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023,» inserire le seguenti: «1 milione di euro nel 2024, 2,6 milioni di euro nel 2025, 4,1 milioni di euro nel 2026, 5,7 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 9 milioni di euro nel 2029, 10,8 milioni di euro nel 2030, 12,7 milioni di euro nel 2031, 14,6 milioni di euro nel 2023 e 16,6 milioni di euro nel 2033, in termini di saldo netto da finanziare,».

1.0.7

[Spinelli, Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-*bis*.

(Trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche percepite dai lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino)

1. Le somme corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato con l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5%.

2. Le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base

anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5%.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1 gennaio 2024.

1.0.8

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Articolo 1-bis (Misure urgenti per il welfare aziendale)

1. Al fine di ridurre gli impatti fiscali dei mutui agevolati concessi sotto forma di welfare aziendale, all'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente "in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

1.0.9

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, nr. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, nr. 124 nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, 2,4 milioni di euro per il 2025, 3 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

1.0.10

[Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Opzione per il sistema di calcolo contributivo)

1. I lavoratori che decidono di esercitare l'opzione per il sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche attraverso la totalizzazione dei contributi, sono

considerati in tutto parificati ai lavoratori che hanno iniziato la contribuzione dopo il 1° gennaio 1996 e ad essi si applicano tutte le norme riservate a questa categoria di lavoratori. L'esercizio dell'opzione non può comportare il sorgere del diritto di pensionamento anticipato rispetto a quanto previsto dal sistema pre opzione nei tre anni successivi a tale esercizio."

1.0.11

[Testor](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di cedolino della pensione)

1. Entro il 31 dicembre 2024 gli istituti erogatori di pensioni di qualsiasi tipo provvedono ad aggiungere alle voci presenti sul cedolino della pensione una voce che indichi quanto sarebbe la pensione spettante qualora la pensione medesima venisse erogata con il sistema contributivo. In caso di impossibilità di calcolo preciso per mancanza di storico di contributi è indicata la sola cifra risultante dai contributi di cui si abbia evidenza certa. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

1.0.12

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Per gli anni 2021-2022-2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento.»

Art. 2

2.1

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di verifica reddituale» con le seguenti: «di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati».

2.2

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2024" con le seguenti: "entro il 30 novembre 2024".

2.3

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2024" con le seguenti: "entro il 16 dicembre 2024".

2.4

[Cataldi](#), [Matera](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Campagne di verifica delle situazioni reddituali dei pensionati».

2.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis (Modifiche in materia di adesione al Fondo di credito INPS)

1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS, ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento."

Art. 3

3.1

[Barbara Floridia](#)

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole «a tempo» inserire le seguenti: «determinato e»;
- b) sostituire le parole «a valere sul 2024» con le seguenti: «a valere sugli anni 2022, 2023 e 2024».

3.2

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole "a tempo" si aggiunge "determinato e".

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 2.000 milioni, ai sensi dell'articolo 23, e, quanto a 1.000 milioni, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

3.3

[Zaffini](#), [Mancini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «in via eccezionale,» inserire le seguenti: «anche al fine di sviluppare l'adozione di misure specifiche di assistenza sanitaria integrativa,».

3.4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

3.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, con uno stanziamento pari 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 117,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

3.6

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per gli enti locali, l'incremento di cui al comma 1 non rileva ai fini del calcolo dei parametri e valori soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

3.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per gli enti locali, l'incremento di cui al comma 1 non rileva ai fini del calcolo dei parametri e valori soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

3.8

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per gli enti locali, l'incremento di cui al comma 1 non rileva ai fini del calcolo dei parametri e valori soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

3.9

[Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#)

Al comma 3, è aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

3.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

3.11

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

3.12

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"L'incremento erogato ai sensi del presente comma non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

3.13

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'art 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3.14

[Cataldi](#), [Matera](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Importo dell'anticipo ai dipendenti statali nelle more del rinnovo dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro».

3.0.000

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente :

«Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

3.0.1

[Zaffini](#), [Mancini](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di misure fiscali per il welfare aziendale)

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle rate in scadenza da tale data.».

3.0.2

[Camusso](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3.0.3

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Gelmetti](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-*bis*.

(Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni servizi)

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, novellato con decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, le parole «almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e dello 0,5 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento» sono soppresse.».

3.0.4

[Camusso](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-*bis*

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

3.0.5

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Proroga dei contratti dei medici specializzandi)

1. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: " per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024»».

3.0.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3 bis (Indennità di esclusività)

All'articolo 21-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1 lettera b) sostituire le parole "con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178." con le seguenti parole ", compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024".

2) Al comma 2 aggiungere in finale "A decorrere dal 2024, agli oneri derivanti dall'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a Euro 1.828.995,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3.0.7

[Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 21-*bis* del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera b) sostituire le parole "con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178." con le seguenti parole ", compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024".

b) al comma 2 le parole: "6.057.800 a decorrere dall'anno 2024", sono sostituite con le seguenti: "7.886.795 a decorrere dall'anno 2024".

3.0.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 3 - bis (Provvedimenti in materia di responsabilità professionale dei pubblici dipendenti con funzioni direttive)

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 165, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 165, nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'Organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 4 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di

colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni)."

3.0.9

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Provvedimenti in materia di responsabilità professionale dei pubblici dipendenti con funzioni direttive)

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165, nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'Organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni).

3.0.10

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Proroga della graduatoria dei concorsi per le amministrazioni pubbliche)

1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza nell'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024."

3.0.11

[Camusso](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego)

1. A causa dello slittamento della tempistica delle elezioni delle RSU del pubblico impiego determinato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni."

3.0.12

[Matera](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Inquadramento dei segretari comunali e provinciali nel ruolo della dirigenza)

1. I segretari comunali e provinciali transitati in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 18, comma 11, del d.P.R. n. 465 del 1997, ai quali sono stati conferiti incarichi dirigenziali di durata almeno triennale con valutazione positiva, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

3.0.13

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.

2. Ai candidati di cui al comma 1, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'articolo 12 del bando di concorso.

3. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11, comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.»

Art. 4

4.1

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "Per il solo periodo d'imposta 2023" con le seguenti: "Per il periodo d'imposta 2023" e le parole: " il giorno 16" con le seguenti: il giorno 30"

4.2

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "periodo d'imposta precedente" con le seguenti: "periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022".

4.3

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "non superiore" con le seguenti: "inferiore".

4.4

[Paita](#)

Al comma 1, dopo le parole "centosettantamila euro", aggiungere le seguenti: "ovvero redditi agrari".

4.5

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Al comma 1, dopo la parola "euro", aggiungere le seguenti: "ovvero redditi agrari".

4.6

[Lorenzin](#)

Al comma 1, dopo la parola «euro,» inserire le seguenti: «ovvero redditi agrari,».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all' articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 . Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.7

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, le parole: «dei contributi previdenziali e assistenziali e» sono soppresse.

4.8

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "entro il 16 gennaio" con le seguenti: "entro il 30 gennaio" e le parole: " il giorno 16" con le seguenti: il giorno 30"

4.9

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "16 gennaio" con le seguenti: "31 gennaio".

4.10

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "16 gennaio" con le seguenti: "25 gennaio".

4.11

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "cinque rate mensili" con le seguenti: "dieci rate mensili".

4.12

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "cinque rate mensili" con le seguenti: "sei rate mensili".

4.13

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "dal mese di gennaio" con le seguenti: "dal mese di luglio".

4.14

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "dal mese di gennaio" con le seguenti: "dal mese di febbraio".

4.15

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "16 di ciascun mese" con le seguenti: "30 di ciascun mese".

4.16

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "16 di ciascun mese" con le seguenti: "25 di ciascun mese".

4.17

[De Carlo](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di reddito agrario il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari».

4.18

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i titolari di reddito agrario il predetto limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d'affari."

4.19

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.20

[Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "successive alla prima" sono inserite le seguenti: ", versata ai sensi del periodo precedente,".

4.21

[Nicita](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'art. 1, comma 665, della Legge n. 23 dicembre 2014 n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziato all'art. 29, comma 1, del DL n. 162 del 2019, si provvede mediante nuove risorse stanziato sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi".

4.0.1

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«ART. 4-bis

1. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"In caso di decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate anche non consecutive da parte del contribuente che documenta una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il carico può essere nuovamente rateizzato, ivi compreso l'importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione."»

4.0.2

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

1. Dopo l'articolo 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Articolo 5-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria integrativa)

1. In caso di omesso o parziale versamento, ad opera del datore di lavoro, dei contributi di cui al comma 1 e dei contributi per le finalità assistenziali di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Ispettorato del Lavoro, d'ufficio ovvero su segnalazione dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, o degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, agisce in giudizio per la riscossione dei contributi da versare al Fondo previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, INPS pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e degli enti, delle casse e delle società di mutuo soccorso di cui al comma 1, nonché delle aziende aderenti ai fondi medesimi in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento ed il relativo numero di dipendenti che devono essere iscritti.»».

4.0.3

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, all'articolo 9, comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «complessivamente erodate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «garantite ai propri iscritti in virtù delle obbligazioni di spesa impegnate»».

4.0.4

[Gelmetti](#), [Mennuni](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 4-bis.

1. All'articolo 9-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1.bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli

eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili risalenti ad epoca anteriore al 30 gennaio 1977 lo stato legittimo coincide con lo stato dei luoghi accertato in sopralluogo o ispezione da parte di funzionari comunali incaricati prima dell'avvenuto rilascio del certificato di agibilità. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio o per gli immobili per i quali era necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio ma l'amministrazione comunale non ha provveduto all'espletamento delle verifiche di agibilità, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto.

b) Dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente: «1-*ter*. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato le parziali difformità, realizzate in corso d'opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati e in data anteriore al 30 gennaio 1977, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge.»».

4.0.5

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Articolo 4-*bis*

(Attribuzione di un Codice identificativo nazionale alle unità immobiliare oggetto di locazione per finalità turistiche)

1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale derivante da forme irregolari di ospitalità, assicurando la tutela della concorrenza e la sicurezza del territorio, all'articolo 13-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Il Ministero del turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale - CIN ad ogni unità immobiliare ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche (o per periodi pari o inferiori ai 31 giorni), previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte soggetto titolare della struttura, sul quale gravano le responsabilità connesse alla locazione e alla gestione dell'unità immobiliare, indicante gli estremi identificativi dell'immobile e il numero dei posti letto. I CIN, sostituiscono, ad ogni effetto, i codici identificativi regionali - CIR, nonché i codici identificativi rilasciati dai comuni.";

b) al comma 4 dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Il Ministero del turismo assegna CIN specifici alle unità immobiliari destinate alle locazioni per finalità turistiche, nonché alle strutture ricettive alberghiere e a quelle extra alberghiere, come definite ai sensi delle normative regionali vigenti. A seguito dell'assegnazione, il Ministero inserisce le unità immobiliari destinate alle locazioni per finalità turistiche e le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere nella banca dati nazionale.";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Chiunque concede in locazione un immobile per le finalità di cui al presente articolo privo di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 ad euro 8.000. La violazione degli obblighi riguardanti l'indicazione del CIN, è punita:

a) con la sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000;

b) con la sanzione accessoria dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare, che dovrà essere applicata anche da parte dei gestori dei portali telematici eventualmente utilizzati, previa richiesta puntuale da parte dell'Autorità competente che ha effettuato la verifica.

d) dopo il comma 8 aggiungere il seguente: "8-*bis*. I soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci pubblicati nei propri portali, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche ovvero della struttura ricettiva, alberghiera ed extra alberghiera. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici comunicano periodicamente al Ministero del turismo i CIN e ogni altra

informazione rilevante di cui agli annunci pubblicati. Con successivi atti o convenzioni il Ministero del turismo definisce il contenuto, le modalità e la periodicità della comunicazione.

2. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate modalità applicative del comma 1, nonché le integrazioni necessarie al decreto di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ivi comprese le modalità per la libera consultazione della banca dati. I codici identificativi regionali - CIR conservano la propria validità fino al termine di novanta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di cui presente comma. Dalla scadenza del medesimo termine i soggetti che gestiscono portali telematici sono tenuti a informare gli aderenti a portale delle necessità di possedere il CIN per l'attivazione o la prosecuzione del rapporto. Alle medesime sanzioni soggiacciono i soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare e di gestione di portali telematici qualora non indichino, negli annunci pubblicati nei propri portali, il CIN dell'unità immobiliare o intermedino unità immobiliari che ne sono prive. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.»

4.0.6

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«ART. 4-bis

1. All'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»

4.0.7

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«ART. 4-bis

1. All'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"»

4.0.8

[Castelli](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. Le somme dovute dai contribuenti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 contenuti nell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative a qualsiasi periodo d'imposta, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n.197, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

2. Il pagamento delle somme di cui al precedente comma avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di

mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

3. Le somme dovute dai contribuenti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 contenuti nell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

4.0.9

[Nicita](#), [Meloni](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.»

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 5 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024.

4.0.10

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

1. Le prestazioni dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nonché degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, sono da estendere anche alle prestazioni e ai servizi finalizzati alla prevenzione sanitaria e alla promozione di stili di vita sani anche per il contrasto all'insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili.

2. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, il Ministro della salute aggiorna il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009.».

4.0.11

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Interpretazione autentica della disciplina concernente il trattamento ai fini IVA degli integratori alimentari)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il punto 80 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, deve intendersi nel senso che l'esclusione ivi prevista, relativa agli «sciroppi di qualsiasi natura», non riguarda gli integratori alimentari, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, i quali, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, sono soggetti ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento, in virtù dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

4.0.12

[Ancorotti](#), [Mancini](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Biancofiore](#), [Petrenga](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Regime iva prestazioni di chirurgia estetica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, così come indicato dalla circolare n. 4/E del 2005 dell'Agenzia delle Entrate.».

4.0.13

[Biancofiore](#), [Ancorotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Regime iva prestazioni di chirurgia plastica)

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare,

mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005.»

4.0.14

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Disposizioni fiscali a favore delle associazioni culturali)

1. A decorrere dall'anno 2024 è ripristinata la misura della destinazione del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle associazioni culturali legalmente costituite. Tale misura non è cumulabile con la misura della destinazione del 5 per mille.»

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.15

[Menia](#), [Gelmetti](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori impatriati)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, della legge 13 dicembre 2020, n. 78 si applicano anche ai soggetti che hanno conseguito la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2023 e ai soggetti che trasferiscono la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023".

Art. 5

5.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « 30 giugno 2024» con le seguenti: « 31 ottobre 2023»

5.2

[Manca](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti: "30 luglio 2024".

5.3

[Manca](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti: "30 agosto 2024".

5.4

[Barbara Floridia](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al numero 1), sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «30 settembre 2024»

b) al numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione»

5.5

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Al comma 1, lett. a), punto 1), sostituire le parole «entro il 30 giugno 2024» con le seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».

5.6

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, lett. a), sostituire le parole «entro il 30 giugno 2024» con le seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».

5.7

[Lotito](#)

Al comma 1, lett. a), sostituire le parole «entro il 30 giugno 2024» con le seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».

5.8

[Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: "2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contenuto del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;"

5.9

[Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: "2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;"

5.10

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole "16 dicembre 2024" con le seguenti: "16 novembre 2024".

5.11

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole "16 dicembre 2024" con le seguenti: "30 novembre 2024".

5.12

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole "16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026" con le seguenti: "16 novembre 2025 e il 16 novembre 2026".

5.13

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole "16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026" con le seguenti: "30 novembre 2025 e il 30 novembre 2026".

5.14

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole "17 dicembre 2024" con le seguenti: "17 novembre 2024".

5.15

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole "17 dicembre 2024" con le seguenti: "1°

dicembre 2024".

5.16

[Manca](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "17 dicembre 2024" con le seguenti: "17 novembre 2024".

5.17

[Manca](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole "17 dicembre 2024" con le seguenti: "1° dicembre 2024".

5.18

[Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Liris](#), [Gelmetti](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e di compensazione dei crediti d'imposta";

b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come rideterminato dall'articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è elevato da due a cinque milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

c) al comma 2 sostituire le parole «Alle minori entrate derivanti dal presente articolo» con le seguenti: «Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1».

5.19

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *sostituire la rubrica con la seguente:* "Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e di compensazione dei crediti d'imposta"
2. *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1.bis A decorrere dal 1° gennaio 2024 il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come rideterminato dall'articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è elevato da due a cinque milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri soggetti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5.20

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. In considerazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio UE, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il limite massimo di cui al comma 1, dell'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come rideterminato dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è elevato a 2,5 milioni di euro per i soggetti esercenti attività di impresa che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di amministrazioni pubbliche e altri enti e società ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";

b) *al comma 2, sostituire le parole "derivanti dal presente articolo" con le seguenti "derivanti dal comma 1";*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 80,35 milioni di euro per

l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e di compensazione dei crediti d'imposta"

5.21

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

All'art. 5, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata usufruiscono delle scadenze di pagamento previste dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145.

1-ter. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024."

5.22

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata usufruiscono delle scadenze di pagamento previste dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145.

1-ter. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024».

5.23

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b):

a) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «40 per cento»;

b) le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti «20 per cento»;

c) le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento».

2) alla lettera c), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «30 per cento».

5.24

[Paita](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro".»

c) Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza»;»

5.0.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Ulteriori disposizioni fiscali)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".».

5.0.2

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Ulteriori disposizioni fiscali)

1. Al secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti" sono inserite le seguenti: "fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta";

b) alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".».

5.0.3

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Fabbricati di lusso)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali."».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

5.0.4

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Semplificazioni in materia di catasto)

1. La soglia di cui alla lettera a), comma 3, dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28 è innalzata da "8 m²" a "50 m²".».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

5.0.5

[Ancorotti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«5-bis

Al comma 4, dell'articolo 58, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti».

5.0.6

[Manca](#), [Franceschelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga della detassazione a fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali per l'anno 2024).

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022, 2023 e 2024".»

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di

spesa o maggiori entrate pari a pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026.

5.0.7

[Testor](#), [Dreosto](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis.

1. All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 così come modificato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in rubrica, le parole: «connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0», sono sostituite dalle seguenti: «sia Cloud sia on premise, finalizzati a digitalizzare i processi aziendali»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

"Beni immateriali relativi alla migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi, quali software per archiviazione ed elaborazione dati, software per fornitura dati a macchine e/o software, software per fornitura funzionalità anche avanzate (ad esempio virtualizzazione, backup, disaster recovery) ad altre macchine e/o software, licenze per utilizzo web software e web app per la progettazione, gestione ed esecuzione di software, applicazioni e mobile app in Cloud",

"Software, sistemi, piattaforme e applicazioni gestionali e ERP (Enterprise Resource Planning) per la digitalizzazione dei processi aziendali",

"Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione, della gestione delle relazioni con i diversi attori (ad esempio soluzioni di Supply Chain Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, CRM) e della gestione e il coordinamento della logistica (ad esempio WMS)",

"Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di e-commerce",

"Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (ad esempio, soluzioni HCM, eLearning, eRecruiting)"

"Software, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO2, piattaforme per il tracciamento dei prodotti della supply chain",

"Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Digital Twin e di High Performance Computing in ambiente cloud, per la progettazione e per la simulazione del comportamento dei prodotti finiti in ambiente digitale",

"software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi all'approvvigionamento e alla produzione, CRM e vendita, logistica e magazzino, gestione documentale e workflow, controllo di gestione, risorse umane, gestione amministrativa e contabile.".

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni per il 2024 e a 33 milioni per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 858 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160."

5.0.8

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di transizione digitale)

1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato B, dopo le parole "e guasti dei dispositivi on- field)", aggiungere, in fine, le seguenti voci:

"migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi, quali software per archiviazione ed elaborazione dati, software per

fornitura dati a macchine e/o software,

Software per fornitura funzionalità anche avanzate (es. virtualizzazione, backup, disaster recovery) ad altre macchine e/o software, licenze per utilizzo web software e web app per la progettazione, gestione ed esecuzione di software, applicazioni e mobile app in Cloud", software per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati"; "sistemi, piattaforme e applicazioni gestionali e ERP (Enterprise Resource Planning) per la digitalizzazione dei processi aziendali" e per l'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e di coordinamento della logistica (WMS),

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. soluzioni di Supply Chain Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, CRM, .) e della gestione e il coordinamento della logistica (es. WMS),

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di e-commerce",

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (soluzioni HCM, eLearning, eRecruiting)

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO2, piattaforme per il tracciamento dei prodotti della supply chain,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Digital Twin e di High Performance Computing in ambiente cloud, per la progettazione e per la simulazione del comportamento dei prodotti finiti in ambiente digitale,

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi

all'approvvigionamento e alla produzione, CRM e vendita, logistica e magazzino, gestione documentale e workflow, controllo di gestione, risorse umane, gestione amministrativa e contabile".».

5.0.9

[Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5- bis

(Disposizioni per favorire la transizione digitale)

1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato B, dopo le parole: «e guasti dei dispositivi on-field).», aggiungere, in fine, la seguente voce: «Software, piattaforme, sistemi e applicazioni finalizzati alla gestione della pianificazione, finanziaria digitalizzata in ambito sanitario (attivazione di percorsi automatizzati diretti alla gestione della customer care, gestione dei servizi di comunicazione mediante dispositivi mobili che operino in condizioni di sicurezza informatica e cyber)».

5.0.10

[Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis. - (Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI) -

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 90, primo periodo, le parole: « e 10 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

5.0.11

[Murelli](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Credito d'imposta per l'acquisto di plastiche miste da imballaggio riciclate e decarbonizzazione del settore siderurgico)

1. Al comma 687 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "ciascun beneficiario" inserire le seguenti: ", per le imprese di cui all'allegato 2 della comunicazione 2012/c 158/04 che utilizzano materiali plastici ottenuti dal riciclo degli imballaggi in plastica e per i produttori di imballaggi che utilizzano materie plastiche secondo la norma UNI 10667-17, l'importo massimo annuale è elevato a 300.000?/anno,".

b) le parole "5 milioni" sono sostituite da "11 milioni".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.0.12

[Gelmetti](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

(Semplificazioni in materia di imposta di bollo dovuta sui contratti pubblici)

1. Le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui all'articolo 18, comma 10 e all'allegato I.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano anche agli atti formati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi ai procedimenti in corso di cui all'articolo 226, comma 2 del medesimo decreto legislativo di valore inferiore a 40.000 euro, nonché a quelli di valore superiore qualora l'appaltatore eserciti apposita opzione mediante pagamento dell'imposta in misura corrispondente agli importi stabiliti nella tabella di cui al suddetto allegato I.4. Resta ferma l'imposta di bollo dovuta fin dall'origine per gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto formati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

5.0.13

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 5-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2024, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, nel riparto delle scelte non espresse relative alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, una quota pari a euro 2.000.000 è destinata all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.0.14

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Articolo 5-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2024, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, nel riparto delle scelte non espresse relative alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, una quota pari a euro 500.000 è destinata alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.0.15

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 5-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2024, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, nel riparto delle scelte non espresse relative alla destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, una quota pari a euro 150.000 è destinata all'Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo (ANGSA).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.0.16

[Cantalamesa](#), [Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona, volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 2005.».

5.0.17

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis

1. Al fine di implementare e rafforzare la collaborazione del CNCCS con il CBC "Chemical Biology Consortium", Consorzio statunitense costituito dall'Ente Federale NIH, nel quale la Socia IRBM è stata chiamata come partner strategico, e che ha come missione di approfondire e finalizzare innovativi e forse rivoluzionari studi e ricerche nel campo dell'oncologia avanzata, è assegnato un contributo ordinario annuo di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al Consorzio CNCCS (Collezione Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening Scarl) per organizzare e gestire le ricerche, nonché l'acquisto delle innovative e sofisticate apparecchiature necessarie. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma, pari a 11 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo integrativo speciale per la ricerca di cui al citato art. 1, comma 3, del D.Lgs 5 giugno 1998, nr. 204. »

5.0.18

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 5-bis**

(Fondo per l'acquisto di dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte)

1. A decorrere dall'anno 2024 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo Nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte.

2. Sono definiti dispositivi medici che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte quei dispositivi in grado di:

a) rispondere ai bisogni clinici di pazienti affetti da una patologia mortale o altamente invalidante per la quale non esiste un metodo di trattamento soddisfacente o, anche se tale metodo esiste, il dispositivo risulta di grande vantaggio terapeutico rispetto alle soluzioni esistenti;

b) rispondere alle esigenze di riduzione delle liste di attesa, dei tempi di degenza e riabilitazione espresse dal Servizio Sanitario Nazionale.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è impiegato per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di dispositivi medici che abbiano dimostrato di possedere le caratteristiche di cui al comma 2, in base a valutazioni di Health Technology Assessment elaborate dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ai sensi del presente articolo.

4. La valutazione di cui al comma 3 ha una validità di 36 mesi. Decorso tale termine l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali procede a una nuova valutazione del dispositivo medico finalizzata al rinnovo dell'accesso al Fondo e basata sull'effettiva allocazione più efficiente di risorse umane, finanziarie e strutturali del Servizio Sanitario Nazionale, nonché sulle evidenze eventualmente prodotte nell'arco del periodo di accesso al Fondo stesso.

5. La determinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è stabilita annualmente con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in base al fabbisogno emerso dalle valutazioni di Health Technology Assessment di cui al comma 3 e nel limite massimo dello 0,2% del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale.

6. La spesa per l'acquisto dei dispositivi tramite il Fondo di cui al comma 1 non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'art. 17, comma 1 lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, salvo che per l'ammontare eccedente l'importo di cui al comma 5.

7. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e il meccanismo di riparto tra le

regioni.».

5.0.19

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Istituzione del Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate di mutui o dei prestiti)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un apposito Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui o dei prestiti, a tasso variabile per tutta la durata del contratto, con dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, da integrare in relazione alle necessità in sede di legge di bilancio per l'anno 2024. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il riconoscimento, nei limiti delle dotazioni disponibili, di un credito d'imposta in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, tenendo conto della dotazione finanziaria del Fondo, i criteri per l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del credito d'imposta da attribuire ai beneficiari e delle tempistiche di utilizzo del medesimo.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5.0.20

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure per calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi d'interesse sui mutui)

1. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2023, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-ter, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

5.0.21

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Finanziamento Test Next-Generation Sequencing nei Moleculat Tumor Board)

1. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 8 comma 1-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per l'esecuzione dei test della *Next-Generation Sequencing nei Molecolar Tumor board* istituiti nell'ambito delle reti oncologiche regionali con decreto 30 maggio 2023 del Ministero della salute, il «Fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027 - PON» istituito nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi della del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. In linea con gli obiettivi del Piano nazionale 2023-2027 - PON in tema di *Molecolar Tumor board*, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.0.22

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Rifinanziamento Next-Generation Sequencing per la profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrittibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza)

1. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e al fine di consentire l'accesso e il potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrittibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024."

5.0.23

[Gelmetti](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Disposizioni per incentivare la transizione al digitale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

1. In via sperimentale per il 2024, è riconosciuto un contributo una tantum pari a 150 euro, utilizzabile fino al 31 dicembre 2024, in favore dei medici di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e dei pediatri di libera scelta per l'acquisto di servizi o soluzioni digitali per la gestione degli studi professionali al fine di ridurre il carico burocratico e rendere più efficiente la comunicazione con i pazienti e, inoltre, per agevolare la diffusione di prestazioni base in telemedicina, quali ad esempio la televisita.

2. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle

Finanze, da adottare entro il 1° aprile 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in misura non superiore a 3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.24

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

(Attività promozionali delle associazioni di categoria economiche)

1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera hh) dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 6

6.1

[Sabrina Licheri](#)

Sopprimere l'articolo

6.2

[Damante](#), [Patuanelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti sulle famiglie e imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6.»

6.3

[Sabrina Licheri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

6.4

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "Ai soli fini" con le seguenti: "Ai fini".

6.5

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023" con le seguenti: "in

corso al 1° gennaio 2022".

6.6

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "30 per cento" con le seguenti: "35 per cento".

6.7

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "30 per cento" con le seguenti: "25 per cento".

6.8

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022" con le seguenti: "risultanti nell'esercizio in corso al 1° gennaio 2021".

6.9

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "relativo al periodo di impota antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023" con le seguenti: "risultanti nell'esercizio in corso al 1° gennaio 2022".

6.10

[Manca](#)

Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole "antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023" con le seguenti: "nell'esercizio in corso al 1° gennaio 2022".

6.11

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022" con le seguenti: "nei periodi di imposta in corso dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2021".

6.12

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "nei quattro periodi di imposta" con le seguenti: "nei cinque periodi di imposta".

6.13

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "nei quattro periodi di imposta" con le seguenti: "nei tre periodi di imposta".

6.14

[Manca](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

6.15

[Manca](#)

Sopprimere il comma 3.

6.16

[Manca](#)

Sopprimere il comma 4.

6.17

[Sabrina Licheri](#)

Al comma 5, sostituire le parole: "di ammontare pari al beneficio" con le seguenti: "di ammontare pari a due volte e mezzo il valore del beneficio".

6.18

[Sabrina Licheri](#)

Al comma 5, sostituire le parole: "di ammontare pari al beneficio" con le seguenti: "di ammontare pari a due volte il valore del beneficio"

Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. Per l'anno 2023, in conseguenza dei maggiori interessi applicati ai contratti di mutuo ipotecari, il limite massimo di 4.000 euro di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a 6.000 euro.

2. Ai maggiori oneri, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6."

6.19

[Sabrina Licheri](#)

Al comma 5, sostituire le parole: "di ammontare pari al beneficio" con le seguenti: "di ammontare pari a due volte il valore del beneficio"

Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)

1. Per l'anno 2023, per i contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile che abbiano subito un incremento dell'aumento della rata mensile, in conseguenza dei maggiori interessi, la percentuale di detraibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 30%.

2. Ai maggiori oneri, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 6."

6.20

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024" con le seguenti: "da versarsi in tre rate di pari importo entro il 30 maggio, il 30 luglio e il 30 ottobre 2024".

6.21

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024" con le seguenti: "da versarsi entro il 30 ottobre 2024".

6.22

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024" con le seguenti: "da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 giugno e il 30 settembre 2024".

6.23

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "30 maggio" con le seguenti: "30 luglio".

6.24

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "30 maggio" con le seguenti: "30 giugno".

6.25

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "30 ottobre" con le seguenti: "30 dicembre".

6.26

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "30 ottobre" con le seguenti: "30 novembre".

6.27

[Manca](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "di pari importo".

6.28

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2012, n. 234, dopo le parole «la propria qualifica» sono inserite le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,».

6.29

[Ronzulli, Lotito](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. "All'art. 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"

6.30

[Paita](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. "All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"

6.31

[Cataldi, Matera](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

6.0.1

[Testor, Borghesi, Dreosto, Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di cambiali)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca, ferme le previsioni di cui all'articolo 70 relative al luogo del protesto, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica messa a disposizione dalla Banca."

b) all'articolo 45, primo comma, dopo le parole "portatore" è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca la consegna della cambiale è effettuata entro quindici giorni dal pagamento. Fino al momento della consegna la banca è responsabile della custodia della cambiale."

c) all'articolo 70, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il protesto si deve fare, anche in

caso di domiciliazione presso una banca, nei luoghi indicati dall'articolo 44 commi I e II contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca."

6.0.2

Lotito

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di cambiali)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca, ferme le previsioni di cui all'articolo 70 relative al luogo del protesto, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale della banca stessa e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica messa a disposizione dalla Banca."

b) all'articolo 45, primo comma, dopo le parole "portatore" è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliazione della cambiale presso una banca la consegna della cambiale è effettuata entro quindici giorni dal pagamento. Fino al momento della consegna la banca è responsabile della custodia della cambiale."

c) all'articolo 70, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il protesto si deve fare, anche in caso di domiciliazione presso una banca, nei luoghi indicati dall'articolo 44 commi I e II contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale della banca."»

6.0.3

Romeo, Testor, Dreosto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6-bis.

(Misure in materia di contrasto dei fenomeni elusivi e del commercio illecito dei prodotti di cui al Titolo III del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62-*quater*, dopo il comma 7-*ter* sono aggiunti i seguenti: «7-*quater*. A decorrere dal 1° maggio 2024, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti da inalazione senza combustione privi di nicotina non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione, volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-*bis* del presente articolo.

7-*quinqües*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-*quater* non conformi alle disposizioni della determinazione medesima. Il termine decorre dal 1° luglio 2024 ovvero, se successivo, dalla data di adozione della citata determinazione, e non può in ogni caso essere inferiore a 3 mesi per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e ad ulteriori e successivi 3 mesi per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita»;

b) all'articolo 62-*quinqües*:

- 1) al comma 1, dopo le parole «sono assoggettati» inserire le seguenti «, a decorrere dal 1° maggio 2024,» e sostituire le parole: «0,0036» con le seguenti: «0,0018»;
- 2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67»;
- 3) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 all'interno del territorio dello Stato è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione e dalla preventiva attribuzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di un codice identificativo univoco per ogni tipologia di prodotto, con le modalità previste al comma 5. A tal fine il produttore o l'importatore, o il soggetto autorizzato di cui all'art. 1 bis da questi delegato o autorizzato in via esclusiva, dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e le quantità di pezzi contenuti in ciascuna delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;
- 4) al comma 3 sostituire la parola «delle rivendite di cui alla» con le seguenti «dei sistemi di vendita di cui all'art. 16 della»;
- 5) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'imposta di consumo di cui al comma 1 deve essere corrisposta dal soggetto autorizzato di cui al comma 1 bis, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.»;
- 6) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: «4-bis. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.
4-ter. L'imposta di cui al comma 1 non è dovuta sui prodotti destinati a essere ceduti per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero ad essere esportati dal fabbricante o dall'importatore o dall'acquirente di prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea, direttamente o per il tramite di altri soggetti autorizzati di cui al comma 1 bis»;
- 7) al comma 5, dopo la parola «prodotto», aggiungere le seguenti «e di attribuzione del codice identificativo univoco, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1 bis»;
- 8) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene sul territorio nazionale prodotti destinati all'immissione in consumo nel territorio dello Stato non inseriti nella Tabella di commercializzazione di cui al comma 2, o comunque non dotati dei requisiti di cui al presente articolo, o senza l'autorizzazione di cui al comma 1 bis è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa di 0,0020 euro ogni pezzo. In caso di vendita dei prodotti di cui al presente articolo in esercizi non autorizzati dall'Agenzia dogane e monopoli si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro e la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione la chiusura è disposta da 30 a 60 giorni.»;
- 9) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. In ogni caso, il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 10.000. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000.»;

c) la fascia esterna costituita interamente o in parte da tabacco naturale o ricostituito, funzionale ad arrotolare tabacco, venduta separatamente dai sigari e sigaretti di cui all'art. 39-*bis*, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sottoposta alla disciplina dei tabacchi lavorati. Per i prodotti di cui al precedente periodo, l'accisa è calcolata applicando l'aliquota di base di cui all'Allegato I, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevista per i sigaretti, al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. Ai prodotti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39-*quater*, 39-*quinquies* e 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, ai fini dell'etichettatura, tali prodotti sono assimilati ai prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-*sexies*, 39-*septies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ai prodotti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni sono pari a 4,1 milioni di euro per il 2024 e a 5,7 milioni di euro a decorrere dal 2025. Un quinto delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni viene destinato annualmente all'incremento della dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per il potenziamento dell'attività di enforcement e di vigilanza nonché dell'attività amministrativa di registrazione ai sensi dell'art.4 della Determinazione Direttoriale n. 83685 del 18 marzo 2021, dei prodotti di cui all'art. 62-*quater*, comma 7-*quater*, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

6.0.4

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'art. 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Misure in materia di contrasto dei fenomeni elusivi e del commercio illecito dei prodotti di cui al Titolo III del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62-*quater*, dopo il comma 7-*ter* sono aggiunti i seguenti: «7-*quater*. A decorrere dal 1° maggio 2024, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti da inalazione senza combustione privi di nicotina non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione, volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-*bis* del presente articolo.

7-*quinquies*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-*quater* non conformi alle disposizioni della determinazione medesima. Il termine decorre dal 1° luglio 2024 ovvero, se successivo, dalla data di adozione della citata determinazione, e non può in ogni caso essere inferiore a 3 mesi per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e ad ulteriori e successivi 3 mesi per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonché in altri esercizi di vendita»;

b) all'articolo 62-*quinquies*:

1) al comma 1, dopo le parole «sono assoggettati» inserire le seguenti «, a decorrere dal 1° maggio 2024,» e sostituire le parole: «0,0036» con le seguenti: «0,0018»;

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei

confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67»;

3) sostituire il comma 2 con il seguente: *«2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 all'interno del territorio dello Stato è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione e dalla preventiva attribuzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di un codice identificativo univoco per ogni tipologia di prodotto, con le modalità previste al comma 5. A tal fine il produttore o l'importatore, o il soggetto autorizzato di cui all'art. 1 bis da questi delegato o autorizzato in via esclusiva, dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e le quantità di pezzi contenuti in ciascuna delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;*

4) al comma 3 sostituire la parola *«delle rivendite di cui alla»* con le seguenti *«dei sistemi di vendita di cui all'art. 16 della»;*

5) sostituire il comma 4 con il seguente: *«4. L'imposta di consumo di cui al comma 1 deve essere corrisposta dal soggetto autorizzato di cui al comma 1 bis, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.»;*

6) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: *«4-bis. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.*

4-ter. L'imposta di cui al comma 1 non è dovuta sui prodotti destinati a essere ceduti per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero ad essere esportati dal fabbricante o dall'importatore o dall'acquirente di prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea, direttamente o per il tramite di altri soggetti autorizzati di cui al comma 1 bis»;

7) al comma 5, dopo la parola *«prodotto»*, aggiungere le seguenti *«e di attribuzione del codice identificativo univoco, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1 bis»;*

8) sostituire il comma 7 con il seguente: *«7. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene sul territorio nazionale prodotti destinati all'immissione in consumo nel territorio dello Stato non inseriti nella Tabella di commercializzazione di cui al comma 2, o comunque non dotati dei requisiti di cui al presente articolo, o senza l'autorizzazione di cui al comma 1 bis è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa di 0,0020 euro ogni pezzo. In caso di vendita dei prodotti di cui al presente articolo in esercizi non autorizzati dall'Agenzia dogane e monopoli si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro e la chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione la chiusura è disposta da 30 a 60 giorni.»;*

9) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: *«7-bis. In ogni caso, il mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 10.000. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000.»;*

c) la fascia esterna costituita interamente o in parte da tabacco naturale o ricostituito, funzionale ad arrotolare tabacco, venduta separatamente dai sigari e sigaretti di cui all'art. 39-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sottoposta alla disciplina dei tabacchi lavorati. Per i prodotti di cui al precedente periodo, l'accisa è calcolata applicando l'aliquota di base di

cui all'Allegato I, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevista per i sigaretti, al prezzo di vendita al pubblico del prodotto. Ai prodotti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39-*quater*, 39-*quinqüies* e 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, ai fini dell'etichettatura, tali prodotti sono assimilati ai prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-*sexies*, 39-*septies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ai prodotti di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni sono pari a 4,1 milioni di euro per il 2024 e a 5,7 milioni di euro a decorrere dal 2025. Un quinto delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni viene destinato annualmente all'incremento della dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per il potenziamento dell'attività di enforcement e di vigilanza nonché dell'attività amministrativa di registrazione ai sensi dell'art.4 della Determinazione Direttoriale n. 83685 del 18 marzo 2021, dei prodotti di cui all'art. 62-*quater*, comma 7-*quater*, del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

6.0.5

[Zedda](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 48, secondo periodo, sono in fine aggiunte le seguenti parole: «, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione.»;

b) al comma 49-*bis*, al primo periodo sono in fine aggiunte le seguenti parole: «, in ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati.».

6.0.6

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni a favore delle cartolarizzazioni green)

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1-*ter*, dopo le parole: «finanziamenti nei confronti» sono inserite le seguenti:

«: i) degli imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e società agricole, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole; ii) delle associazioni temporanee di imprese, che

includono almeno un soggetto di cui alla lettera i), in entrambi i casi per la realizzazione di impianti agrivoltaici conformi a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; ovvero»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ove i titoli vengano emessi per la realizzazione di impianti agrivoltaici a fronte di finanziamenti di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 1 nei confronti dei medesimi soggetti, ovvero da società di cui al comma 3 dell'articolo 7.2, ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli si applica lo stesso trattamento stabilito per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;

c) all'articolo 7, comma 1, lettera b-*bis*), dopo le parole: «beni immobili» sono inserite le seguenti:

«, inclusi i terreni agricoli destinati alla realizzazione di impianti agrivoltaici conformi a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.»;

d) all'articolo 7.2, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«3. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento della titolarità di beni immobili e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi a favore di società che effettuino le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b-*bis*) nei limiti in cui: i beni immobili siano destinati ad impianti agrivoltaici e la società acquirente si impegni a non trasferire i beni immobili o i diritti reali o personali per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Ove non si realizzino tali condizioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dalla società nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.».

6.0.7

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni fiscali in materia di cartolarizzazione dei crediti)

1. All'articolo 7.2 della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Alle operazioni di cartolarizzazione immobiliare e di beni mobili registrati di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia fiscale di cui al precedente articolo 7.1, comma 4-*bis*."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2024, 2,8 milioni di euro per l'anno 2025, 4,2 milioni di euro per l'anno 2026, 5,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.0.8

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 6-*bis*

(Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)

1. Al comma 6-*ter*, dell'articolo 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».

6.0.9

[Stefani](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da Ordini e Collegi professionali)

All'articolo 7, comma 1, della Legge 21 aprile 2023 n. 49, premettere le seguenti parole:

"Anche nei rapporti professionali intercorsi con clienti diversi da quelli citati nell'art. 2,".

6.0.10

[Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interessi bancari)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 31 dicembre 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) sopprimere il comma 5-bis;

f) al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: "per essere assegnate al finanziamento" fino a fine periodo, con le seguenti: "per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022.";

2) dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna

annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo."

3) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo."

6.0.11

[Gelmetti](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 6-bis

(Definizione fascia esterna di tabacco naturale o ricostituito)

1. La fascia esterna costituita interamente o in parte da tabacco naturale o ricostituito, funzionale ad arrotolare tabacco, venduta separatamente dai sigari e sigaretti di cui all'articolo 39-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sottoposta alla disciplina dei tabacchi lavorati.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, l'accisa è calcolata applicando l'aliquota di base di cui all'Allegato I, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevista per i sigaretti, al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.

3. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e, ai fini dell'etichettatura, tali prodotti sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies, 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni sono pari a 1 milione di euro all'anno.».

6.0.12

[Testor](#), [Dreosto](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di classificazione catastale dei beni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Le unità abitative mobili e le tende e loro pertinenze e accessori, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserite all'interno di strutture ricettive all'aria aperta previamente autorizzate, utilizzate strumentalmente e collocate anche in via continuativa e destinate ad essere rimosse alla chiusura definitiva delle strutture stesse, sono da considerarsi attrezzature e impianti e si intendono conseguentemente esclusi dalla determinazione del valore catastale.

2. All'esclusivo fine della mappatura dell'utilizzo degli spazi all'interno delle strutture ricettive all'aria aperta, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'all. A, n. 4.75 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 contiene le planimetrie delle piazzole su cui sono installate le attrezzature di cui al comma 1. In caso di successiva modifica delle piazzole, dovrà essere immediatamente depositata, tramite la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in variante, la planimetria aggiornata.

3. Agli eventuali oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede, a partire dall'anno 2024, tramite corrispondente maggiorazione del 25 per cento del valore della rendita catastale della piazzola di sosta attrezzata per i manufatti di cui al comma 1, rispetto al valore unitario della piazzola di sosta non attrezzata."

6.0.13

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis.

(Disposizioni in favore delle associazioni musicali amatoriali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la disciplina prevista dalla legge 16 dicembre 1991, n.398, sono applicabili anche alle "associazioni musicali amatoriali".

2. Per "associazioni musicali amatoriali" si intendono gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 7

7.1

[Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «mese precedente» inserire le seguenti: «e dopo le parole: "o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere" sono aggiunte le seguenti: "ovvero in considerazione del valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med), sulla media del periodo, ove maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato"»

7.2

[Manca](#)

Sostituire la parola: «bimestre» con la seguente: «trimestre»

7.3

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1-bis. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante apposita riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.4

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»".

1-ter. All'articolo 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «30 giugno 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»".

7.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 2-bis del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. All'articolo 8-bis del decreto legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

7.6

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

7.7

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1-bis del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole «31 agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in complessivi 9,5 milioni di euro si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.8

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

All'articolo 7, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1-bis del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole "31 agosto 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

1-ter. Agli oneri derivanti dal **comma 2**, valutati in complessivi 9,5 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 23 del presente decreto."

7.9

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse;

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

7.10

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi

agevolati per l'accesso al credito.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.11

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2023 e per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2.017 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi del comma 1-ter.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2.017 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

7.12

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per il secondo semestre 2023 e il primo semestre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

7.13

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono è pari a 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7.14

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo in comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

12-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

7.15

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Martella](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. In considerazione dell'impatto della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza e all'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, e vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è abrogato.»

7.16

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In coerenza con quanto disposto dalla Direttiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) n. 5049 RU del 16 gennaio 2018, e fermo restando l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto, per l'accesso all'agevolazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, relative ai lavori agricoli effettuati su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'esclusiva e piena disponibilità del terreno, possono essere rese e presentate dal solo esercente affittuario o comodatario."

7.17

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

7.18

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-bis del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole "31 agosto 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023". Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in complessivi 9,5 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.19

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, oltre che nei casi previsti dall'articolo 1, commi 290 e 291 come modificato dal presente articolo, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono così rideterminate:

- a) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- d) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

Conseguentemente dall'articolo 1, comma 292, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le parole ", da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato," sono soppresse

7.0.000

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis (Misure in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità)

1. Agli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 31), le parole: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) e m)».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.1

[Amidei](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dell'articolo 1, dopo le parole: «corretta utilizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, promuovendo in ogni sede regolamentare e pianificatoria la digestione anaerobica con produzione di biometano.»;

b) al comma 1, lettera b), dell'articolo 2, dopo la parola «utilizzazione» sono aggiunte le seguenti «. La riduzione delle fermentescibilità deve essere tale per cui il fango trattato rispetti i limiti di stabilità biologica di cui al Regolamento Europeo 1009/2019.»;

c) al comma 3, dell'articolo 3 dopo le parole: «allegato I B», aggiungere le seguenti: «e che rispettino i limiti di stabilità biologica di cui al Regolamento Europeo 1009/2019.».

7.0.2

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis (Disposizioni fiscali per i prodotti della birra)

1 All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 3-bis le parole «40 per cento» sono sostituite dalle parole «50 per cento»;

b. dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-*quater*. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri»;

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 7.337.463 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

7.0.3

[Castellone](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica

per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 è pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio del 2025 è pari al 20 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2026 è pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2027 è pari al 40 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2028 è pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2029 è pari al 60 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2030 è pari al 70 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2031 è pari all'80 per cento dell'aliquota ordinaria e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2032 è pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria".»

7.0.4

[Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 76, comma 2, sono estese altresì ai Corpi dei vigili del fuoco volontari delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta. Per i medesimi soggetti individuati al periodo precedente, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, non si applicano.

7.0.5

[Maiorino, Castellone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7- bis

(Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre del 2019, n. 160, i commi 98 e 99 sono sostituiti dai seguenti:

"98. Al fine di studiare le modalità per rendere permanente la disposizione di cui al comma 85, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2024, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, è costituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro il 31 gennaio 2024, una Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

99. La Commissione di cui al comma 98 è presieduta dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, o da un suo sostituto, è composta da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da tre esperti nominati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunità coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle università e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato".».

7.0.6

[Trevisi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7- bis.

(Disposizioni per accelerare la transizione energetica)

1. All'articolo 119, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettere b) e c) le parole " , a condensazione" sono sostituite dalle seguenti "a pompa di calore";*

b) *al comma 16, lettera b) capoverso "2.1.", sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, le parole da "e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale" fino a "di cui al periodo precedente" sono soppresse;*

2) *le parole "impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2023" sono sostituite dalle seguenti "pompe di calore;"»;*

3) *le parole " , e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI, oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione," e le parole "e per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione" sono soppresse.*

7.0.7

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)

1. All'articolo 1, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 45, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;*

b) *al comma 46, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;*

c) *al comma 47, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023», sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;*

d) *al comma 48, le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;*

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

7.0.8

[Romeo](#), [Bergesio](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 7-bis.

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sui pellet)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 23,73 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

7.0.9

[Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38)

1. All'articolo 2, comma 2, del Decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: ", o per i quali risulti presentata la richiesta di permesso di costruire";

- alla lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: ", o per i quali risulti presentata la richiesta di permesso di costruire";

- alla lettera c), primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: "o il permesso di costruire per i lavori di demolizione totale e parziale.".».

7.0.10

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Compensazione crediti d'imposta energia e gas)

1. All'articolo 7 del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «legge 26 maggio 2023, n. 56,» sono inserite le seguenti: «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».

7.0.11

[Turco](#), [Barbara Florida](#), [Croatti](#), [Trevisi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di reddito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica

nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 4. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 53-ter, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

7.0.12

Trevisi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Detrazione delle spese per l'acquisto di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e

pompe di calore)

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

4. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 e a 150 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.0.13

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Contributo straordinario in favore degli esercizi di vicinato)

1. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023 e nel quarto trimestre del 2024, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto

del medesimo gas, consumato nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.0.14

[Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto delle persone, le imprese esercenti trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, per gli anni 2023 e 2024, sono equiparate ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, ai fini dell'applicazione delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.15

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis (Misure in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità)

1. Agli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 31), le parole: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f),» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) e m)».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.16

[Nicita](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

1. In favore dei soggetti residenti o domiciliati nel raggio di 30 chilometri da impianti di raffineria di petroli, è riconosciuto un contributo a copertura dei costi di acquisto di carburanti per autotrazione. Per tale finalità è stanziata la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso a beneficio di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede

a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7.0.17

[Castellone](#), [Maiorino](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni urgenti per il conseguimento degli obiettivi della Missione M2C2)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione M2C2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1031 è sostituito con il seguente: "1031. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2031, un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato è riconosciuto, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre fasce:

1. 1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 30.000 euro;

2. 2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;

3. 3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.

Il contributo di cui al primo periodo è erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2 g/km	Contributo (euro)
0-30	. 18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
	. 15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
	. 13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
	. 12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
	. 10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
	. 9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)
31-60	. 8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
	. 7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
	. 6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
	. 5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
	. 4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
	. 3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)

b) dopo il comma 1031, sono inseriti i seguenti:

"1031-*bis*. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma 1031 in assenza della rottamazione, il contributo è dimezzato rispetto agli importi delle relative fasce.

1031-*ter*. Per chi acquista un veicolo di categoria N nuovo di fabbrica, con massa massima inferiore alle 7,5 tonnellate, alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo riconosciuto è quello relativo alla 3° fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo è dimezzato rispetto a quello della 3° fascia.";

c) al comma 1033, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano bi-fuel devono essere di fabbrica.";

d) al comma 1037, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori del settore che vendono veicoli usati recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta con le medesime modalità di cui al periodo precedente.";

2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 650,9 milioni di euro per il 2024, 966,9 milioni di euro per il 2025, 1.273,6 milioni di euro per il 2026, 1.582,5 milioni di euro per il 2027, 1.626,4 milioni di euro per il 2028, 1.920,2 milioni di euro per il 2029, 2.177, 1 milioni di euro per il 2030, 2.444,5 milioni di euro per il 2031 e 2.712 milioni di euro per il 2032. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-*bis* e 1031-*ter* del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 650,9 milioni di euro per il 2024, 966,9 milioni di euro per il 2025, 1.273,6 milioni di euro per il 2026, 1.582,5 milioni di euro per il 2027, 1.626,4 milioni di euro per il 2028, 1.920,2 milioni di euro per il 2029, 2.177,1 milioni di euro per il 2030, 2.444,5 milioni di euro per il 2031 e 2.712 milioni di euro per il 2032 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.0.18

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto

legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo pari a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b*) del Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».

7.0.19

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

1. In conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore dei titolari di utenze e forniture site nei Comuni e frazioni di Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e attive alla data del 1 maggio 2023, che ne facciano richiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

7.0.20

[Manca](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.»

7.0.21

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Articolo 7-bis.

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sul teleriscaldamento)

1. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2024, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2024. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2024, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 69,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

7.0.22

[Spagnoli](#), [Patton](#), [Unterberger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)

1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni euro per gli anni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

7.0.23

[Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«7-bis

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)

1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

7.0.24

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, rispettivamente nel terzo trimestre e nel quarto trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri dell'anno 2019.

2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato rispettivamente nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri dell'anno 2019.

3. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

4. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.760 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Art. 8

8.1

[Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole "15 settembre 2024" con le seguenti: "15 ottobre 2024";

b) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) al comma 4, primo periodo, le parole «30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2024»."

8.2

[Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "15 settembre 2024" con le seguenti: "15 ottobre 2024".

8.3

[Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole "15 settembre 2024" con le seguenti: "30 settembre 2024";

b) sostituire la lettera b) con la seguente: "b) al comma 4, primo periodo, le parole «30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2024»."

8.4

[Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "15 settembre 2024" con le seguenti: "1° settembre 2024".

8.5

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "30 novembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".

8.6

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "30 novembre 2024" con le seguenti: "10 dicembre 2024".

8.7

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole "30 novembre 2024" con le seguenti: "20 novembre 2024".

8.8

[Tajani](#), [Misiani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:« 2-bis. 1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

8.9

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:« 2-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2025» e all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legge n. 152 del 2021, le parole «10 gennaio

2024» sono sostituite dalle parole «10 gennaio 2025».

8.0.1

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «alle quali danno diritto» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».

2. Dopo l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «5-bis. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

3. All'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

- c) alla lettera b), numero 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse;
- d) il numero 4) è soppresso.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

8.0.2

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al d.p.r. n. 633/1972)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

- 1) al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

2) al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;"

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;"

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

8.0.3

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 8-bis

(Modifiche al d.p.r. n. 633/1972)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1. al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

2. al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

3. il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre

prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;"

4. il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;"

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".»

8.0.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8 bis

(Modifiche al d.p.r. n. 633/1972)

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1. al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

2. al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

3. il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;"

4. il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;"

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".

8.0.5

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Ulteriori disposizioni fiscali per gli enti pubblici gestori di aree di interesse paesaggistico)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, le parole: «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli enti pubblici gestori delle aree di interesse paesaggistico tutelate ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, sono individuati».

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente scritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

8.0.6

[Testor](#), [Pirovano](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

(Agevolazioni e semplificazioni fiscali per le associazioni musicali amatoriali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera e-*quater*, dopo le parole: "da una pubblica amministrazione," sono inserite le seguenti: "ovvero ad associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale";

b) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;

c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «musicali amatoriali di musica popolare tradizionale»;

d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «né alle associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale».

2. Alle associazioni musicali amatoriali di musica popolare tradizionale si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 29,36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.0.7

[Minasi](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera i-*sexies*), del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "2.633 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.266 euro".

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 83,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.8

[Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni in tema di welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "sconto" è sostituita dalla seguente: "riferimento";

b) le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2024. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.»

8.0.9

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le perdite fiscali dovute anche per gli effetti negativi sull'attività economica nel periodo caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid, possono essere computate in diminuzione dell'imponibile Irap o trasformate, previa asseverazione dell'Agenzia delle Entrate, in crediti d'imposta da utilizzare in compensazione in F24 senza cedere a terzi."»

8.0.10

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)

1. Al comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo il primo periodo è inserito il seguente: *"Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 10, sono escluse dalla base imponibile le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato"*.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."»

8.0.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis

(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nel secondo periodo dopo le parole "Sono escluse dalla base imponibile" aggiungere "le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e".

8.0.12

[Paita](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis Deducibilità dell'IRAP per gli Ets

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo periodo dopo le parole "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile" sono inserite le seguenti "le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e".

8.0.13

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i tributaristi qualificati ai sensi della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 e autorizzati alla funzione di intermediari fiscali abilitati ai sensi del presente articolo;»

8.0.14

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

1. All'articolo 12, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo le parole: "delle verifiche", sono aggiunte le seguenti: "Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600."

8.0.15

[Occhiuto](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n.340, in materia di soppressione dei fogli annunci legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità)

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater* le parole: "negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" sono sostituite con le seguenti: "nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

b) al comma 2-*quinqües*, al secondo periodo, le parole: "agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono sostituite con le seguenti: "alle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".».

8.0.16

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

1. All'articolo 31, della Legge 24 novembre 2000, n. 340 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2- quater, dopo le parole: "e periti commerciali", inserire le seguenti: "nonché degli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322";

b) al comma 2- quinquies, dopo le parole: "e periti commerciali", inserire le seguenti: "nonché gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322".

8.0.17

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis. (Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.

8.0.18

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:

«Articolo 8-bis

(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.»

8.0.19

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212. ».

8.0.20

[Paita](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Articolo 8-bis

(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.»

8.0.21

[Fazzone, Lotito](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le disposizioni sanzionatorie previste dal comma precedente si applicano anche alle medesime violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116.»

8.0.22

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 49 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: "3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro";
- b) al comma 3-*bis*:
 - 1) il primo periodo è abrogato;
 - 2) al secondo periodo, la parola: "predetto" è soppressa.»

8.0.23

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 57, lettera d-*ter*), le parole: "30.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "40.000 euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e 20 milioni di euro dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.0.24

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*

1 Al fine di favorire maggiori entrate per la finanza pubblica all'articolo 21 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n.6, dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-*bis*. Non possono considerarsi promozione indiretta le comunicazioni commerciali aventi a oggetto prodotti senza nicotina, a condizione che le medesime non presentino alcun riferimento diretto alle sigarette elettroniche e ai liquidi di ricarica contenenti nicotina."

8.0.25

[Testor](#), [Dreosto](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il primo periodo del comma 112 è sostituito dal seguente: "Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine di cui al comma 101, salvo i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare".

2. Al comma 4 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole "con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-*bis* del presente articolo" sono soppresse.».

8.0.26

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

1. All'articolo 2135, comma 3, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «nonché le attività dirette» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo».

8.0.27

[Paita](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

1. Al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse.

b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."»

8.0.28

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

1. All'articolo 1, comma 933, lettera a), della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, le parole "albi professionali", sono sostituite dalle seguenti: "albi, registri, elenchi professionali o una delle attività professionali di lavoro autonomo di cui alla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013;".

8.0.29

[Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.30

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 1, comma 240, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) ai fini dell'applicazione degli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e della previgente normativa in tema di requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, il debitore consegue retroattivamente, in riferimento ai pregressi periodi di mancato tempestivo assolvimento degli oneri fiscali, il requisito della regolarità fiscale di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da richiedere con le modalità previste dalla lettera g). L'eventuale mancato pagamento, anche parziale, di quanto dovuto in esecuzione della procedura di definizione, determina la decadenza dal beneficio di cui alla presente lettera".».

8.0.31

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Compensazione dei crediti con i debiti oggetto di definizione agevolata)

1. All'articolo 1, comma 242 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera c) sono inserite, in fine, le seguenti parole: "in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento a tutti i carichi definiti".

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.»

8.0.32

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Compensazione dei crediti con i debiti oggetto di definizione agevolata)

1. All'articolo 1, comma 242 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) mediante compensazione dei debiti erariali iscritti a ruolo, incluse sanzioni e accessori, oggetto di definizione agevolata, con i crediti d'imposta a qualsiasi titolo vantati dal debitore."

2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.»

8.0.33

[Testor](#), [Dreosto](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 9-bis del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 dopo le parole "limite percentuale" aggiungere le seguenti: "e numerico"

b) Al comma 2 dopo le parole "per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: ", 2024 e 2025"

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150.000 euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

8.0.34

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Compensazione dei crediti d'imposta edilizi con i debiti oggetto di definizione agevolata)

1. Al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali derivanti da bonus edilizi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i debiti erariali iscritti a ruolo oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere compensati con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021, 2022 e 2023 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.»

8.0.35

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

1. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito e in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, possono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica anche attraverso intermediari fiscali abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.322, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione telematica."

8.0.36

[Ronzulli](#), [Rosso](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 220 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

8.0.37

[Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.»

8.0.38

[Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove

non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.».

8.0.39

[Ronzulli](#), [Rosso](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 545 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»..».

8.0.40

[Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.».

8.0.41

[Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31

dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.»

8.0.42

[Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)

1. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

8.0.43

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure a sostegno del settore dell'autotrasporto)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto o a metano compresso con tonnellaggio superiore a 3,5 tonnellate, è riconosciuto, per il primo e il secondo trimestre dell'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 8 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 15 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto o compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 8 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.0.44 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Gasparri](#)

Dopo l'art. 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e in quello del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di conto capitale per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture, rispettivamente, in favore dell'Arma dei carabinieri con una dotazione pari a euro 10 milioni nel 2024, euro 20 milioni nel 2025, euro 25 milioni nel 2026, euro 30 milioni nel 2027, euro 30 milioni nel 2028 ed euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, e in favore del Corpo della Guardia di finanza, con una dotazione pari a euro 2,5 milioni nel 2024, euro 5 milioni nel 2025, euro 6,25 milioni nel 2026, euro 7,5 milioni nel 2027, euro 7,5 milioni nel 2028 ed euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,5 milioni di euro per il 2024, 25 milioni di euro per il 2025, 31,25 milioni di euro per il 2026, 37,5 milioni di euro per il 2027, 37,5 milioni di euro per il 2028, 25 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.0.44

[Ronzulli](#), [Gasparri](#)

Dopo l'art. 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e in quello del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di conto capitale per le necessità di potenziamento ed ammodernamento di mezzi, sistemi, dispositivi di protezione individuale, attrezzature e infrastrutture, rispettivamente, in favore dell'Arma dei carabinieri con una dotazione pari a euro 10 milioni nel 2024, euro 20 milioni nel 2025, euro 25 milioni nel 2026, euro 30 milioni nel 2027, euro 30 milioni nel 2028 e euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, e in favore del Corpo della Guardia di finanza, con una dotazione pari a 5 milioni nel 2024, euro 10 milioni nel 2025, euro 15 milioni nel 2026, euro 15 milioni nel 2027, euro 15 milioni nel 2028 e euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031. Le predette risorse sono ripartite, rispettivamente, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.". Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.0.45

[Manca](#), [Tajani](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure per il potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo e di stimolo all'adempimento spontaneo)

1. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso,

anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.

2. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono determinate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

a) alla distinzione tra *database* di analisi e di controllo;

b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento UE 2016/679;

c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

8.0.46

[Ronzulli, Gasparri](#)

Dopo l'art. 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Assunzione di personale operaio a tempo indeterminato da parte dell'Arma dei carabinieri)

"1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di 88 unità per l'anno 2024, 25 per l'anno 2025 e 38 per l'anno 2026.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.724.761 per l'anno 2024, di euro 774.080 per l'anno 2025 e di euro 1.176.602 annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.0.47

[Manca, Franceschelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(*Imposta di registro minima per i terreni agricoli*).

1. Per l'anno 2024, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025.

8.0.48

[Marcheschi](#), [Mennuni](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 deve essere interpretata nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega di cui all'art 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 secondo quanto disposto dall'art. 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione dei regimi sostitutivi al regime A.G.O. e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti.

2. La norma citata deve quindi essere interpretata nel senso che la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva ed autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 1993; deve inoltre essere interpretata nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2; deve essere altresì interpretata e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata.».

8.0.49

[De Carlo](#), [Gelmetti](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 8-bis

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al pellet)

1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'aliquota d'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni euro decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

8.0.50

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 8-bis.

(Ulteriori disposizioni fiscali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.0.51

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di fruizione del credito d'imposta per le imprese turistiche)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si intende utilizzabile, anche in misura parziale, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati senza limitazioni temporali. Sono abrogate tutte le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021, incompatibili con quanto previsto dal presente comma e dalla disciplina di cui al predetto articolo 1 del decreto legge n. 152 del 2021, con particolare riferimento al termine del 31 dicembre 2025."

8.0.52

[Testor, Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis (Proroga di termini in materia di giustizia tributaria)

1. I termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, sono prorogati di otto mesi.

8.0.53

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. In deroga al comma 244 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 ottobre 2023, si è determinata l'inefficacia della definizione di cui al comma 231 del medesimo articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, con applicazione di sanzioni e interessi.»

8.0.54

[Paroli, Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

1. Agli imprenditori agricoltori che hanno stipulato con l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) contratti di vendita con patto di riservato dominio, in caso di danni alle colture ed ai fabbricati a causa di calamità naturali quali gelate, siccità e alluvioni, è concessa dallo stesso Istituto la sospensione nonché lo slittamento in coda al piano di ammortamento degli adempimenti amministrativi e del pagamento delle rate fino al terzo anno successivo a quello in cui si è manifestata la calamità.

2. La sospensione e lo slittamento di cui al comma 1 sono concessi in modo automatico dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), anche in mancanza della richiesta da parte degli imprenditori agricoltori.

3. Ai fini della concessione di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2024 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Agli oneri derivante dal presente articolo pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.0.55

[Ronzulli](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Regime IVA prestazioni di chirurgia estetica-plastica ricostruttiva)

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica-plastica ricostruttiva in esiti K, rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica-plastica ricostruttiva in esiti K, effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005.»

Art. 9

9.000

[Manca](#)

Al comma 10, sostituire le parole "40 milioni" con la seguente: "50 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "100 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

9.1

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "del punto 9".

9.2

[Paita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 21-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b) sostituire le parole "con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178." con le seguenti parole ", compreso l'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024";

b) al comma 2, aggiungere, in fine, "A decorrere dal 2024, agli oneri derivanti dall'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a Euro 1.828.995,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute

9.3

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di prevenire un possibile contenzioso derivante dall'applicazione della legge della Regione siciliana n. 5 del 13 giugno 2023 ed uniformare l'inquadramento giuridico del personale medico e sanitario con elevata professionalità (EP) delle Aziende ospedaliere universitarie, all'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Il personale medico e veterinario afferente all'area della dirigenza medico sanitaria, nonché il personale afferente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, con procedure di assunzione già bandite, assunto o titolare di contratti in essere presso le aziende di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, diverso da quello di cui all'articolo 5, comma 1, conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il proprio inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza rispettivamente dell'area della sanità (ex Area IV SSN) e della dirigenza area funzioni locali (ex area III SSN - dirigenza SPTA) per il personale dirigente delle aree professionali e tecniche.»».

9.4

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole "In sede di approvazione del rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti "In sede di approvazione del rendiconto 2023";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dalla crescita dei costi energetici ed inflattivi.".

9.5

[Manca](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "otto anni" con le seguenti: "dieci anni".

9.6

[Manca](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "otto anni" con le seguenti: "nove anni".

9.7

[Manca](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "il disavanzo" inserire le seguenti: "di amministrazione".

9.8

[Manca](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "all'esercizio 2018" con le seguenti: "all'esercizio in corso al 1° gennaio 2018".

9.9

[Manca](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "31 gennaio 2023".

9.10

[Manca](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti: "1° gennaio 2023".

9.11

[Manca](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030" con le

seguenti: "da recuperare entro l'esercizio 2029".

9.12

[Manca](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "da recuperare entro l'esercizio 2031".

9.13

[Manca](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "da recuperare annualmente entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "da recuperare entro l'esercizio 2030".

9.14

[Manca](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "entro l'esercizio 2029".

9.15

[Manca](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "entro l'esercizio 2031".

9.16

[Manca](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole "entro l'esercizio 2030" con le seguenti: "entro l'esercizio in corso al 1° gennaio 2030".

9.17

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) i commi 844 e 845 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2024".

9.18

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

«3. Le disposizioni recate dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

4. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), dell'articolo 75, le parole: «, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, dell'articolo 75, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento»;

c) al comma 4-bis dell'articolo 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro»;

d) al comma 4-ter dell'articolo 79, le parole: «713,71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «688,71 milioni di euro».

5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate

attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191.

6. In attuazione del punto 6 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.».

9.19

[Manca](#)

Al comma 3, lettere c) e d), ovunque ricorrano, sostituire le parole "688,71 milioni" con le seguenti: "708,71 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.20

[Cataldi, Matera](#)

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «"713,71 milioni di euro"» inserire le seguenti: «, ovunque ricorrono,».

9.21

[Manca](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "ai sensi e".

9.22

[Manca](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: "e per gli effetti".

9.23

[Manca](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023,".

9.24

[Manca](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "dei punti 1 e 2".

9.25

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "40 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2023".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "105 milioni di euro per il 2023", con le seguenti: "125 milioni di euro per il 2023", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-*bis*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.26

[Manca](#)

Al comma 5, sostituire le parole "40 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2023".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "105 milioni di euro per il 2023", con le seguenti: "115 milioni di euro per il 2023", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-*bis*) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.27

[Manca](#)

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: "In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023,".

9.28

[Manca](#)

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: "del punto 6".

9.29

[Manca](#)

Al comma 6, sostituire le parole "24,061 milioni" con le seguenti: "26,061 milioni".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "49,061 milioni nel 2024", con le seguenti: "51,061 milioni nel 2024", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-*bis*) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.30

[Manca](#)

Al comma 6, sostituire le parole "24,061 milioni" con le seguenti: "25,061 milioni".

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole "49,061 milioni nel 2024", con le seguenti: "50,061 milioni nel 2024", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-*bis*) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.31

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-*bis*. Ai beni di cui all'articolo 822 del codice civile, appartenenti all'ente di cui all'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano le disposizioni previste dal medesimo codice civile per i beni del demanio pubblico. Costituiscono patrimonio indisponibile del predetto ente gli edifici ad esso appartenenti destinati a sede di uffici pubblici e loro arredi, nonché gli altri beni destinati a pubblico servizio."

9.32

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*: All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome"; sono soppresse le parole "i comuni, le province e le città metropolitane,"; sono soppresse le parole da "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma;

b) il comma 853 è abrogato.

9.33

[Damante](#)

Dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono soppresse. All'onere di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.34

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis: All'articolo 16, comma 9-ter del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".»

9.35

[Manca](#)

Al comma 8, sostituire le parole "può essere" con la seguente: "è".

9.36

[Manca](#)

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: ", qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del medesimo comma,".

9.37

[Manca](#)

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: "secondo o al terzo periodo del".

9.38

[Manca](#)

Al comma 8, sostituire le parole "anche alla copertura" con le seguenti: "alla copertura".

9.39

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Al comma 4, dell'art. 161, del TUEL aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Rimangono esclusi dalla sospensione i pagamenti delle risorse finanziarie spettanti sulle annualità per le quali i comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane abbiano proceduto all'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, e abbiano proceduto all'invio, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»».

9.40

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All'art. 256, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma: «12-bis. Il Ministro dell'Interno, riconosciuta la esistenza di somme e contributi dallo stesso deliberati in favore dell'ente locale dissestato e per qualsiasi ragione non inserite nel rendiconto di cui al comma 11, potrà procedere senza ulteriori oneri a carico dello Stato, all'accredito - per via diretta o per il tramite della stessa tesoreria del comune presso cui il contributo è stato accreditato - in favore dell'ente locale per essere destinati esclusivamente al soddisfacimento di debiti in precedenza inseriti nella procedura e rimasti insoddisfatti.»».

9.41

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. I comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi, ai sensi del successivo comma 580, della facoltà di assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, possono procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei detti rapporti di lavoro, il cui costo è posto a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570. Gli oneri di spesa del personale di cui al presente comma, al termine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».

9.42

[Pogliese](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Agli enti che, al termine della procedura di dissesto finanziario, si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell'insufficienza della massa attiva, è data la possibilità di proporre ai singoli creditori una transazione secondo le percentuali di cui all'articolo 1, comma 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La transazione, da accettare entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni, prevede la rinuncia ad ogni altra pretesa, compresi gli interessi, e la liquidazione obbligatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell'accettazione della stessa. Ai medesimi enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione (OSL). La rinuncia da parte dei creditori agli interessi da diritto ad essere soddisfatti entro il primo biennio».

9.43

[Manca](#)

Al comma 9, premettere le seguenti parole: "In attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilità intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione,".

9.44

[Manca](#)

Al comma 9, premettere le seguenti parole: "In attuazione del principio dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,".

9.45

[Manca](#)

Al comma 9, sostituire le parole "legislazione vigente" con la seguente: "legislazione".

9.46

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nella composizione della rosa dei candidati all'incarico di direttore generale degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni e integrazioni."»

9.47

[Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma; tali previsioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al primo periodo. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";

b) al comma 7, le parole "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti "Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6".»

9.48

[Testor, Dreosto](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Le Regioni in equilibrio economico, che hanno garantito i livelli essenziali di assistenza e avviato con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e s.m.i., nei limiti della spesa per il personale determinati dallo stesso articolo 1, comma 1 e in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario delle predette regioni nonché per valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni, destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

9.49

[Manca](#)

Al comma 10, sostituire le parole "40 milioni" con la seguente: "50 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "100 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.50

[Manca](#)

Al comma 10, sostituire le parole "40 milioni" con la seguente: "45 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "95 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.51

[Della Porta, Liris](#)

Dopo il comma 10 inserire il seguente: «10-bis. L'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, è sostituito con il seguente:

«Articolo 5-*quinquies*.

1. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nell'esercizio pluriennale delle

funzioni di presidio delle attività di protezione civile presso il Centro funzionale decentrato e la Sala operativa della Protezione civile regionale, la Regione Molise, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni professionali e nel rispetto della normativa vincolistica in materia di assunzioni, è autorizzata ad attivare procedure straordinarie di stabilizzazione occupazionale ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, riservate al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e assegnato al Centro funzionale decentrato e alla Sala operativa della Protezione civile regionale.»

9.52

[Rosa, Liris](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-*bis*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rese esigibili in favore della Regione Basilicata le risorse da royalties previste per il 2016 e relative alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi dell'anno 2015, stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE.»;

b) al comma 12, sostituire le parole: «10 e 11» con le seguenti: «10, 10-*bis* e 11».

9.53

[Rosa, Liris, Mennuni](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-*bis*. Al fine di consentire la regolarizzazione dell'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera a seguito dell'emergenza per la pandemia Covid-19, in deroga agli articoli 8-*quinquies* e 8-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le Regioni possono remunerare le prestazioni erogate, per l'anno 2022, eccedenti il budget assegnato alle medesime strutture dai tetti di spesa, con risorse proprie e senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario Nazionale.».

9.54

[Manca](#)

Al comma 11, dopo le parole "sostenuti dalle Regioni", inserire le seguenti: "e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano".

9.55

[Manca](#)

Al comma 11, dopo le parole "alle stesse Regioni", inserire le seguenti: "e Province autonome".

9.56

[Manca](#)

Al comma 11, sostituire le parole "50 milioni" con la seguente: "70 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "110 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-*bis*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

9.57

[Manca](#)

Al comma 11, sostituire le parole "50 milioni" con la seguente: "60 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole "90 milioni", con le seguenti: "100 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-*bis*) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

9.58

[Manca](#)

Al comma 11, dopo le parole "tra le Regioni", inserire le seguenti: "e Province autonome".

9.59

[Manca](#)

Al comma 11, dopo le parole "formulata dalle Regioni", inserire le seguenti: "e Province autonome".

9.60

[Manca](#)

Al comma 11, sostituire le parole "tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti" con le seguenti: "tenendo conto degli indennizzi corrisposti".

9.61

[Damante](#)

Dopo il comma 12, aggiungere, in fine, il seguente: "12-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A partire dal 1° gennaio 2024, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, in considerazione della specificità territoriale, è per il 55% corrisposta alla regione Siciliana.»."

9.62

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis: In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".»

9.63

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2024."

9.64

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 174 è sostituito dal seguente:

"174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio superiore al 5 per cento del finanziamento ordinario, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione superiore al 5 per cento del finanziamento ordinario a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti a ridurre detto disavanzo ai limiti del 5 per cento del finanziamento ordinario, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per la riduzione del disavanzo sino al 5 per cento del finanziamento ordinario, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I

predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti, fermo restando il limite del 5 per cento del finanziamento ordinario."."

9.65

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «interamente all'ente locale competente dal momento in cui l'ente abbia concluso un accordo territoriale per il contrasto dei fenomeni di contraffazione. A tale fine, il coordinatore nazionale degli interventi contro la contraffazione e la pirateria, istituito dall'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, provvede ad effettuare le opportune verifiche».

9.66

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 75 è sostituito dal seguente:

"75. Le regioni applicano le disposizioni relative allo squilibrio economico qualora il disavanzo sia superiore al 5 per del finanziamento ordinario. I disavanzi al di sotto di tale soglia sono garantiti dallo Stato. L'onere della copertura del disavanzo resta in capo alle regioni. Per le regioni che risultano in squilibrio economico oltre la soglia di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"77. È definito quale *standard* dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 10 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 10 per cento ma superiore al 5 per cento, qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura del disavanzo quale definito dal comma 75."

9.67

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di consentire il libero utilizzo delle economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027».

9.68

[Manca](#), [Tajani](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: « 12-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole:« al 2025» sono sostituite dalle seguenti:« al 2026»

9.69

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Al comma 403, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Per i farmaci presenti nel Fondo di cui al comma 401 alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è esteso di ulteriori 24 mesi.».

9.70

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2024."

9.71

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.72

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12 bis. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.73

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

"12-bis. All'articolo 1, comma 850, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "le province e le città metropolitane" sono soppresse;

b) le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane" sono soppresse.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

9.74

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2022 e 2023".

12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 600 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007

n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

9.75

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*: All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2023".»

9.76

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

"12-*bis*. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850-851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12-*ter*. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12-*quater*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-*ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

12-*quinqies*. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29 dicembre 2022, n.197, articolo 1, commi 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145."

9.77

[Borghese](#)

All'articolo 9 sono aggiunti seguenti commi:

"12 *bis*. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle

finanze entro il 31 gennaio 2024.

12 *ter*. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - *sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12 *quater*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 *ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

12 *quinquies*. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145".

9.78

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

"12-*bis*. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12-*ter*. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - *sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12-*quater*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 *ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

12-*quinquies*. In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n.

145".

9.79

[Borghese](#)

All'articolo 9 sono aggiunti seguenti commi:

"12 *bis*. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12 *ter*. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - *sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12 *quater*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 *ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024."

9.80

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: « 12-*bis*. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

12-*ter*. Al fine di consentire al prefetto di esercitare il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio di cui all'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i responsabili dei Comuni sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'*iter* di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 2-*bis*.

12-*quater*. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.

12-*quinquies*. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

9.81

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

"12-bis. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario, possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850 - 851, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

12-ter. Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopracitato. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

12-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024."

9.82

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

12-ter. Il Fondo di cui al comma 12-bis è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2025 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

12-quater. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 12-bis e di ripartizione delle medesime sono definite.

12-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

9.83

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

12-ter. Il Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite nel settore di spesa relativo alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 30 giugno 2024.

12-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi *12-bis* e *12-ter*, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a 300 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

9.84

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:« 12-bis. La dotazione del fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *12-bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

e) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

f) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

9.85

[Manca](#), [Parrini](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:« 12-bis. 1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nei territori delle regioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nel 2023 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

9.86

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di favorire gli interventi di manutenzione e salvaguardia idrogeologica nei territori dei comuni montani, con applicazione di Iva agevolata, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-septies) è aggiunto il seguente: «127-octies) prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere di manutenzione e salvaguardia idrogeologica del territorio montano di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991».

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

9.87

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, di cui all'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stanziata la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare allo scorrimento dei progetti di rigenerazione urbana presentati dai comuni ammessi in graduatoria ma non finanziati per carenza di risorse disponibili.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

9.88

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento nei territori dei comuni a più alto rischio idrogeologico delle aree interne, attuati dalle imprese agricole e forestali, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 15 milioni di euro.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

9.89

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale delle regioni nei cui territori, nell'anno 2023, si sono verificati eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

12-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto I criteri e le modalità per l'accesso e la ripartizione delle risorse di cui al comma 12-bis.

9.90

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Per l'anno 2023, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 191,5 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze.

12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 191,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lett.c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

9.91

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. 1. Al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, il Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno.

*12-ter. 12-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 12-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

9.92

[Nicita](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente: "12-bis. Per i Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui al D.L. 190, articolo 1 comma 418, e al D.L. 66/2014, articolo 47 comma 2 lettere A, B e C, e il corrispondente recupero forzoso delle somme mediante quanto disposto dall'art. 7 comma 31 D.L. 78/10, sono sospesi fino al 31 dicembre 2025. »

9.93

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Ai fini del concorso all'equilibrio del settore sanitario per l'anno 2023 alle Regioni è consentita l'iscrizione in bilancio delle risorse di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che risultano non ancora assegnate alle Regioni e Province autonome e relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, distribuite nella misura dell'80 per cento alle Regioni e Province autonome secondo i criteri di ripartizione definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 giugno 2022 recante il riparto tra le Regioni e Province Autonome delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Il conguaglio delle restanti risorse sarà ripartito tra le Regioni e Province autonome a seguito dell'esito relativo alla valutazione delle domande di regolarizzazione presentate."

9.94

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis: In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

9.95

[Mennuni](#), [De Priamo](#), [Scuria](#), [Mieli](#), [Silvestroni](#), [Pellegrino](#), [Salvitti](#)

All'articolo 9, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

"12-bis. In via sperimentale, per il triennio 2024-2026, l'accantonamento per garantire la copertura della reinscrizione dei residui perenti è pari alla media di utilizzo del fondo perenti negli ultimi tre esercizi."

9.96

[Borghese](#)

All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

"12 bis. Per l'anno 2023, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 191,5 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede di autocoordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze."

Conseguentemente è ridotto lo stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lett.c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per 191,5 milioni di euro per l'anno 2023.

9.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Articolo 9-bis (Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti:

"dello studio di fattibilità tecnico-economico".

9.0.2

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

«Art. 9-BIS

"Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (art. 204 TUEL)"

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".

9.0.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". »

9.0.4

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".»

9.0.5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale relativa all'addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali)

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."

2. All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono soppresse.»

9.0.6

[Mieli](#), [Silvestroni](#), [Pellegrino](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Mennuni](#), [Salvitti](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis

(Disposizioni relative al venture capital)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), dopo le parole "*che attribuiscono diritti amministrativi*", sono inserite le seguenti: "*, ad esclusione delle partecipazioni acquisite nell'ambito di programmi finanziati con fondi regionali, statali o europei destinati al venture capital.*";

b) alla lettera g), dopo le parole "*d a parte della medesima amministrazione pubblica*", sono inserite le seguenti: "*, ad esclusione delle partecipazioni indirette acquisite nell'ambito di programmi finanziati con fondi regionali, statali o europei destinati al venture capital.*" »

9.0.7

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti."»

9.0.8

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Utilizzo delle economie del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti."»

9.0.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 9-bis (Modifica in materia di Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.".

9.0.10

[Cataldi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9- bis

(Proroga misure per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

1. I termini di cui all'articolo 48, comma 1, lettere a) e g), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.».

9.0.11

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178/2020)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome", le parole "i comuni, le province e le città metropolitane," sono soppresse e le parole da "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 853 è soppresso.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui per il triennio 2023-

2025, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

9.0.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Articolo 9-bis (Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali)

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo:

1) le parole "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle seguenti "le regioni e le province autonome";

2) le parole "i comuni, le province e le città metropolitane," sono soppresse;

3) le parole da "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 853 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

9.0.13

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Abolizione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge 30 dicembre 2020 n. 178)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850:

1) le parole: "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni e le province autonome";

2) le parole: "i comuni, le province e le città metropolitane," sono soppresse;

3) le parole da: "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 853 è abrogato.»

9.0.14

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178 del 2020)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025," sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025,"

b) al comma 853, le parole "31 maggio 2022" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2024" e le parole da "con il supporto" fino alle parole "(UPI)" sono soppresse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

9.0.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Articolo 9-bis (Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025," sono sostituite dalle seguenti: "le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025," ;

b) al comma 853:

1) le parole "31 maggio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024";

2) le parole da "con il supporto" a "(UPI)" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

9.0.16

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Rifinanziamento aree interne).

1. All'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "30 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: " e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 419 è sostituito dal seguente: "419. Le risorse di cui al comma 418 previste per gli anni dal 2022 al 2026 sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-*quinquies*, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2024. Le risorse previste per gli anni successivi all'anno 2024 sono ripartite con le medesime modalità di cui al periodo precedente con cadenza

triennale entro il 30 settembre del primo anno di ciascun triennio. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021."»).

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

9.0.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Articolo 9-bis (Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter:

- 1) le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse;
- 2) le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024»;
- 3) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies:

- 1) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
- 2) le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025»;
- 3) le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»

9.0.18

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n.

115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quinqües*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinqües* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»»

9.0.19

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

1. All'articolo 16, comma 9-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "*Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.*"»

9.0.20

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 9-bis (Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

1. All'articolo 16, comma 9-*ter*, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.*"

9.0.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Articolo 9-bis (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti:

"entro il 31 ottobre 2023".

9.0.22

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "*entro il 31 luglio 2023*" sono sostituite dalle parole "*entro il 31 ottobre 2023*".»

9.0.23

[Manca](#), [Franceschelli](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Parrini](#), [Zambito](#), [Losacco](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*

1. All'articolo 20-*ter* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi utili a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per le attività tecnico-ingegneristiche nonché le correlate attività di supporto, il Commissario può avvalersi direttamente, per il tramite di apposite convenzioni, dell'assistenza e del supporto tecnico-operativo fornito della società Fintecna S.p.a. e da società da essa direttamente o indirettamente controllate."»

9.0.24

[Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Disposizioni per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n.61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100, all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «507.138.598 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «509.138.598 euro per l'anno 2023»;

2) aggiungere, in fine la seguente: «e-*bis*) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b-*ter*) all'Allegato 1, Emilia Romagna, aggiungere le seguenti:

RN	BELLARIA- IGEA MARINA	Tutto il territorio comunale
RN	MONTEFIORE CONCA	Tutto il territorio comunale

9.0.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Articolo 9-*bis* (Modifiche in tema di contributo relativo al fondo rotativo dissesti)

1. All'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle seguenti:

"fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

9.0.26

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

«Art. 9-BIS

(Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 dl 104/2023))

All'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate

anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

9.0.27

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: «esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,».

9.0.28

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,».

9.0.29

[Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2023, n. 124, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «*Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni d'interesse di cui al presente comma possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione.*».

9.0.30

[Tajani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo e per valorizzare al contempo le professionalità già presenti e già oggi impegnate in attività direttamente afferenti alle politiche di coesione, le medesime manifestazioni d'interesse di cui al presente comma possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione."»

9.0.31

[Mennuni](#), [Pellegrino](#), [Mieli](#), [Silvestroni](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Salvitti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 9-bis

(Autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, dopo il punto, aggiungere il seguente periodo: "L'autonomia imprenditoriale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si esercita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente per il coordinamento della finanza pubblica e per la garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e nei limiti delle direttive e degli impegni regionali volti alla realizzazione di obiettivi di riequilibrio, anche territoriale, della stessa erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di riequilibrio dei risultati d'esercizio del bilancio sanitario delle aziende e del bilancio sanitario consolidato della regione."

9.0.32

[Tajani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche di Coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 3 milioni per l'anno 2024, 22 milioni per l'anno 2025, 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

2. Il fondo è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di

cui al comma 1 delle settecentosessantadue (762) unità di personale reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.»

9.0.33

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo per il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per l'attuazione delle politiche di Coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 4 milioni per l'anno 2024, 6 milioni per l'anno 2025, 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni Calabria, Campania, , Puglia, Sardegna e Sicilia.

2. Il fondo è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di cui al comma 1 delle unità di personale reclutate dai comuni capoluogo di città metropolitane per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, sulla base delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021 integrato con lo strumento europeo del REACT-EU (GU L 437 del 28.12.2020), rientrante nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, secondo le modalità di reclutamento indicate dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 giugno 2023, n. 74.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato dai comuni capoluogo di città metropolitane di cui al comma 1 nell'ambito del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.»

9.0.34

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Contributo a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati)

1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo da ripartire sulla base dei criteri di cui al comma 2. La dotazione del fondo è di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è deliberato mediante decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ed è destinato ai Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i Comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base della metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il riparto è determinato sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 50 per cento, in proporzione della popolazione residente media del triennio 2019-2021, come calcolata dall'ISTAT sulla base degli ultimi dati disponibili,

b) per il 25 per cento, in proporzione della superficie dell'ente come risultante dai dati dell'ISTAT,

c) per il restante 25 per cento, tra gli enti con indice IVSM superiore a 98, come calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei Comuni disponibile, in proporzione della distanza dell'indice IVSM di ciascun Comune dal predetto valore, ponderata per la rispettiva popolazione.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli enti locali nelle condizioni ivi indicate posso

procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2042. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 95 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 95 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

9.0.35

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Articolo 9-bis (Contributo a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati)

1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo da ripartire sulla base dei criteri di cui al comma 2. La dotazione del fondo è di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è deliberato mediante decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ed è destinato ai Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i Comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base della metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il riparto è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- a) per il 50 per cento, in proporzione della popolazione residente media del triennio 2019-2021, come calcolata dall'ISTAT sulla base degli ultimi dati disponibili,
- b) per il 25 per cento, in proporzione della superficie dell'ente come risultante dai dati dell'ISTAT,
- c) per il restante 25 per cento, tra gli enti con indice IVSM superiore a 98, come calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei Comuni disponibile, in proporzione della distanza dell'indice IVSM di ciascun Comune dal predetto valore, ponderata per la rispettiva popolazione.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli enti locali nelle condizioni ivi indicate posso procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2042. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro,

determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2024, e pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

9.0.36

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Integrazione Fondo predissesti per il 2024-26)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per l'anno 2024 per 140 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per 50 milioni di euro annui a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che alla data del 31 dicembre 2023 siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbiano trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano i criteri di ammissibilità di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 565 della legge n. 234 del 2021 e i limiti ed i criteri di riparto ed utilizzo di cui al comma 566.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito entro il 31 marzo 2024 tra i Comuni aventi diritto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dei contributi assegnati dai provvedimenti indicati nel citato comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché del contributo di cui allo stesso comma 565.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 140 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

9.0.37

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Articolo 9-bis (Integrazione del Fondo predissesti per il 2024-26)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per l'anno 2024 per 140 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per 50 milioni di euro annui a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che alla data del 31 dicembre 2023 siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbiano trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano i criteri di ammissibilità di cui alle lettere a), b) e c)

del citato comma 565 della legge n. 234 del 2021 e i limiti ed i criteri di riparto ed utilizzo di cui al comma 566.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito entro il 31 marzo 2024 tra i Comuni aventi diritto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dei contributi assegnati dai provvedimenti indicati nel citato comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché del contributo di cui allo stesso comma 565."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024, e pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

9.0.38

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.?

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.??

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di

spesa o maggiori entrate pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

9.0.39

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Articolo 9-bis (Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.?

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è, inoltre, aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.?

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

9.0.40

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo nazionale per la sicurezza urbana)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 500 milioni di euro, per il triennio 2024-

2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; il fondo è altresì alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il triennio 2024-2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per il triennio 2024-2026.»

9.0.41

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Articolo 9-*bis* (Istituzione del Fondo nazionale relativo alla sicurezza urbana per le assunzioni di personale di polizia locale)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione iniziale pari a 180 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.

126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

9.0.42

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

«Art. 9-BIS

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 20 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

9.0.43

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 300 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

9.0.44

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Fondo nazionale per la sicurezza urbana)

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 200 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a

titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.»

9.0.45

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Articolo 9-*bis* (Incentivazione degli interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli

obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili."

9.0.46

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.

9.0.47

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.»

9.0.48

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.

9.0.49

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Articolo 9-*bis* (Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5.000 abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle

spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

9.0.50

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno

risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annuo per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.»

9.0.51

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'annoprecedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

9.0.52

[Centinaio](#), [Marti](#), [Bergesio](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"9-bis. (Ulteriori disposizioni in favore degli enti territoriali)

"1. In coerenza con il Piano del mare per il triennio 2023-2025, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delibera 31 luglio 2023, in via sperimentale, per l'anno 2024, i comuni, con l'obiettivo di promuovere il valore del mare in termini ecosostenibili, esaltando l'alto valore paesaggistico, naturalistico e culturale delle zone costiere, possono deliberare un'imposta di scopo, con

aliquota di misura massima non superiore al due per cento del cannone annuo di concessione, destinata alla promozione di progetti volti ad accrescere l'accessibilità e la fruizione della risorsa marina a scopo ricreativo, favorendo la diffusione di una cultura del rispetto del mare e di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino, attraverso la destagionalizzazione delle attività e dei servizi turistico-ricreativi.

2. Nelle more del riordino della materia sulle concessioni demaniali marittime, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, i titolari delle concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, ivi incluse le strutture su aree private a servizio dell'abitudine, e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2024."

9.0.53

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Articolo 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)

1. Al fine di rilanciare e valorizzare la diffusione di progetti di cohousing per anziani e persone con disabilità, anche mediante modelli di partenariato pubblico-privato e attraverso la riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale e regionale, nonché attraverso l'utilizzo del modello diffuso di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, il Ministro della disabilità e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti criteri e modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.0.54

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)

1. In considerazione della nomina della città di Trento a Capitale europea e italiana del volontariato per il 2024, al fine di supportare l'organizzazione e la realizzazione dei progetti e delle attività connesse alla predetta nomina, al Comune di Trento è riconosciuto un contributo straordinario pari a euro 500.000 per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.55

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore degli enti territoriali)

1. A decorrere dall'anno 2024, tutte le spese derivanti dall'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono a carico dei tribunali presso i quali è adottato il provvedimento di affidamento.

2. Al fine di sostenere le ulteriori spese conseguenti l'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo, denominato "Fondo spese minori in comunità", con dotazione pari al totale della spesa annua sostenuta dai comuni per il mantenimento dei minori affidati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza al 31 dicembre 2023, determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2024.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle spese relative ai minori affidati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza alla data di entrata in vigore della stessa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della componente ristorativa del Fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

9.0.56

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati 300 milioni di euro da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti di messa in sicurezza delle aree territoriali danneggiate e di ripristino dei danni riscontrati a beni immobili privati e pubblici, alle infrastrutture, ai servizi e alle attività economiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di 250 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, per un ammontare pari a 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9.0.57

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis.

(Ulteriori misure a favore degli enti territoriali)

1. Per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n.205, al Comune di Cinisello Balsamo (MI) è assegnato, per l'anno 2024, un contributo pari a 1 milione di euro per sostenere l'attività di allestimento del Museo di Fotografia Contemporanea.

2. Per le finalità di cui comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n.205 è incrementata di 400.000 euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.0.58

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Pro roga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

9.0.59

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Proroga della decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

9.0.60

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Articolo 9-bis (Proroga della decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025."

9.0.61

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Pro roga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

9.0.62

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo pluriennale per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria in gestione dei comuni italiani)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, destinato a finanziare interventi relativi a programmi di manutenzione straordinaria e programmata ed aumento della resilienza della rete viaria in gestione dei comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete viaria, per la messa in sicurezza, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, di ponti, viadotti e gallerie, di adeguamento normativo, di miglioramento dei livelli di servizio, anche nei confronti dell'utenza debole, la riduzione dei livelli di inquinamento e dei livelli di rischio, l'incremento della vita utile dell'infrastruttura, la minimizzazione degli impatti, anche tramite limitati interventi in variante di percorso. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi, ivi incluse le spese di assistenza al responsabile unico del procedimento.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 marzo 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto, l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1, anche sulla base della popolazione residente, della consistenza del parco veicoli circolante (dato mediato su base provinciale) e della vulnerabilità rispetto a fenomeni sismici e di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

4. Con decreto di cui al comma precedente, vengono altresì individuati gli *standard* minimi di rispetto del principio ambientale di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al vigente regolamento europeo sulla tassonomia.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene tramite i sistemi informativi della piattaforma BDAP; in caso di mancata o parziale realizzazione, le corrispondenti risorse assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

9.0.63

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi)

1. I Comuni che hanno aderito agli accordi di cui al comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui ai commi da 2 a 8 dell'articolo 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono istituire con regolamento

da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un contributo di sbarco portuale, da applicare fino ad un massimo di euro 3, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dei Comuni interessati, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono comunque servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

2. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio marittimo fluviale o lacuale di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del diritto di imbarco si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I Comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo di sbarco, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

5. Il contributo di sbarco portuale sostituisce ad ogni effetto l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale applicazione del predetto comma 572 fino al 31 dicembre 2023.

6. La lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituita dalla seguente: «a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un diritto di imbarco e sbarco portuale e aeroportuale».

7. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono soppresse le parole da "e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco" fino alla fine del periodo.»

9.0.64

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)

1. I comuni che hanno aderito agli accordi di cui al comma 572, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui al comma 8, dell'articolo 43, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un diritto di imbarco portuale e aeroportuale, da applicare fino ad un massimo di euro 3,00, ai passeggeri che si imbarcano sul territorio dei comuni interessati, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono comunque servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

2. Il diritto di imbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o

parziale versamento del diritto di imbarco, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del diritto di imbarco e di sbarco, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

5. Il diritto di imbarco portuale e aeroportuale sostituisce ad ogni effetto l'addizionale ai diritti di imbarco portuali e aeroportuali di cui alla lettera a), dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6. La lettera a) del comma 572, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituita dalla seguente:

"a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un diritto di imbarco e sbarco portuale e aeroportuale".

7. All'articolo 43, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole dopo "0,4 punti percentuali" fino alla fine del periodo, sono soppresse.»

9.0.65

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)

1. I comuni capoluogo sede di città metropolitana, che non hanno avuto accesso alla procedura di cui ai commi da 567 a 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in quanto in condizioni di dissesto finanziario, possono accedere alla procedura di cui ai medesimi commi e sulla base dei criteri indicati dagli stessi e delle dimensioni del disavanzo risultante dal rendiconto dell'anno di avvio del dissesto finanziario, inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

2. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuto per gli anni 2024-2043 un contributo complessivo di 500 milioni di euro, in quote annuali complessivamente non superiori a 50 milioni di euro nel 2024, a 40 milioni di euro nel 2025, a 30 milioni di euro nel 2026 e, per la parte restante, in quote annuali di pari importo.

3. Per i comuni di cui al comma 1, l'accordo per il ripiano del disavanzo di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021, anche sulla base del contributo di cui al comma 2, indica la destinazione delle risorse all'alimentazione di liquidità a favore dell'organismo straordinario di liquidazione e al ripiano del disavanzo del comune, sulla base di criteri da definirsi nell'ambito dell'accordo stesso.

4. Per i comuni di cui al comma 1, i commi 574 e 575 della legge n. 234 del 2021 si applicano con riferimento esclusivo ai debiti insorti nei confronti del comune successivamente alla deliberazione dello stato di dissesto finanziario.

5. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definite, con riferimento ai comuni di cui al comma 1, le ulteriori scadenze temporali indicate nei commi da 567 a 580 della legge n. 234 del 2021, in coerenza con l'avvio della procedura di cui al comma 1.

6. L'accesso alla procedura di cui al comma 1 viene richiesto dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2024 e l'istruttoria per la definizione dell'accordo si conclude entro il 30 giugno 2024.

7. Ai comuni sede di città metropolitana che, ai sensi dell'articolo 43, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2021, n. 91, hanno stipulato l'accordo per il riequilibrio strutturale e vi hanno dato seguito prevedendo l'istituzione di un

incremento dell'addizionale comunale IRPEF, è riconosciuto per gli anni 2024-2033, un contributo complessivo di 500 milioni di euro, in quote annuali pari a 50 milioni di euro.

9.0.66

[Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)

1. In considerazione degli effetti distorsivi conseguenti al mancato scorporo della spesa relativa alla Missione 12: *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* dagli impegni di spesa corrente, nella ripartizione del contributo alla finanza pubblica derivante dalle misure di revisione della spesa dei comuni previste a legislazione vigente, ai comuni per i quali la spesa corrente connessa alla gestione delle residenze sanitarie assistenziali incide per il 40 per cento sul totale della spesa corrente registrata per ciascun esercizio, è riconosciuto un contributo straordinario da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.0.67

[Zaffini](#), [Manca](#), [Liris](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Fondo per il rimborso delle Terapie Avanzate)

1. Al fine di consentire l'acquisto dei medicinali per le terapie avanzate, come definite dal Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 somministrati per il trattamento di malattie rare ai sensi dell'art.2 della Legge 10 novembre 2021, n. 175, e l'accesso ai pazienti eleggibili trattati nei centri accreditati per la loro somministrazione, garantendone la sostenibilità economica dell'acquisto da parte delle Regioni e province autonome che ospitano tali centri accreditati, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione iniziale pari a 150.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, vincolato al rimborso diretto delle spese sostenute per l'acquisto dei medicinali per le terapie avanzate da parte dei centri accreditati per la loro somministrazione.

2. I medicinali per le terapie avanzate, sono rimborsati tramite il Fondo di cui al comma 1 quando sono valutati dall'Agenzia Italiana del Farmaco come curativi o trasformativi della storia clinica del paziente comportando significativi effetti sulla qualità della vita dei pazienti, e laddove esistano adeguate evidenze che dimostrano:

a) la riduzione del ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

b) la riduzione delle perdite di produttività relativamente a coloro in età lavorativa, con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico più in generale;

c) un significativo impatto organizzativo positivo per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

d) un miglioramento significativo della qualità della vita delle famiglie dei pazienti e dei loro caregiver.

3. I medicinali per le terapie avanzate che non rispettano i requisiti di cui al comma 2 non hanno accesso al Fondo di cui al comma 1.

4. I medicinali di cui al comma 3 se classificati ai sensi della determina n. 1535/2017 dell'Agenda Italiana del Farmaco come farmaci innovativi o oncologici innovativi, accedono al fondo di cui all'articolo 1, comma 402 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. Per l'acquisto dei medicinali per le terapie avanzate, con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenda Italiana del Farmaco, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dei criteri di cui al comma 2, sono stabilite specifiche modalità di implementazione di modelli negoziali di pagamento pluriannuali condizionati ai risultati attesi, nonché le modalità di misurazione delle circostanze di cui al comma 2, lettera a) e d), dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla loro somministrazione, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti del loro utilizzo sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto, sono altresì stabiliti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 alle Regioni e Province Autonome ospitanti i centri accreditati per la somministrazione dei medicinali per le terapie avanzate. Le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 sono automaticamente inserite nei formulari regionali.

6. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. Nel caso in cui lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1 non sia speso per intero nell'anno di competenza, il relativo avanzo concorre nello stesso Fondo per l'anno successivo.

9.0.68

[Mennuni](#), [Scurria](#), [Pellegrino](#), [Mieli](#), [De Priamo](#), [Silvestroni](#), [Salvitti](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

"Articolo 9-bis

(Disposizioni in materia di utilizzo da parte delle Regioni a statuto ordinario delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione)

1. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle annualità 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.000.000 per l'anno 2023 e a euro 10.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

9.0.69

[Mennuni](#), [Mieli](#), [De Priamo](#), [Scurria](#), [Pellegrino](#), [Silvestroni](#), [Salvitti](#)

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Articolo 9-bis

(Attuazione Accordo Stato-Regioni dell'8 marzo 2023 per la regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni)

1. In deroga all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le Regioni a statuto ordinario che presentino contemporaneamente nell'anno 2022 un risultato di amministrazione negativo, al netto della parte accantonata relativa al fondo anticipazioni liquidità e del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, e un disavanzo risultante dal bilancio consolidato del servizio sanitario regionale, destinano le risorse previste in favore delle altre Regioni di cui all'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al ripiano anticipato del disavanzo risultante dal bilancio consolidato

del servizio sanitario regionale per l'anno 2022. In tal caso, entro il 31 dicembre 2023, lo Stato provvede al versamento delle somme di cui al precedente periodo nei confronti delle Regioni beneficiarie della regolazione prevista dall'Accordo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 51.500.000 per l'anno 2023, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

9.0.70

[Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di affidamento e finanziamento dei lavori del ponte nuovo sul Volturmo di Capua)

1. Per l'avvio delle necessarie procedure di affidamento e finanziamento dei lavori di consolidamento e adeguamento del ponte nuovo sul Volturmo di Capua, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

9.0.71

[Minasi, Testor, Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Ripristino della viabilità tra le provincie di Chieti ed Isernia)

1. Al fine di consentire il ripristino della viabilità tra le provincie di Chieti ed Isernia è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro in favore della Provincia di Isernia per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo. Per l'esecuzione di tale intervento la Provincia di Isernia può avvalersi di ANAS mediante la stipula di apposita Convenzione. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130."

9.0.72

[Borghesi, Testor, Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)

1. Le risorse di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonché le risorse di cui agli articoli 114 e 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli articoli 112 e 112-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non utilizzate alla fine dell'esercizio 2023, e non ancora versate all'entrata del bilancio dello Stato, possono essere svincolate ed utilizzate, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il finanziamento di spese correnti connesse all'erogazione di beni e servizi individuati come prioritari da ciascun ente."

9.0.73

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

"Articolo 9-bis (Misure urgenti relative agli interventi su infrastrutture prioritarie della Regione Calabria)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per la riqualificazione dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo" - tratto da Cosenza ad Altilia, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10

10.1

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa» con le seguenti: «è autorizzata una spesa nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2023».

10.2

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « 500 milioni di euro » con le seguenti: « 700 milioni di euro »

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 735 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 535 milioni di euro ai sensi dell'articolo 23 e quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, per un ammontare pari a 200 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10.3

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "500 milioni" con le seguenti: "520 milioni".

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "535 milioni", con le seguenti: "555 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.4

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "500 milioni" con le seguenti: "510 milioni".

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "535 milioni", con le seguenti: "545 milioni", e all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera q), inserire la seguente: "q-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.5

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", che costituisce limite massimo di spesa,"

10.6

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "al fine di contribuire a" con le seguenti: " quale primo contributo finalizzato a"

10.7

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "in via definitiva"

10.8

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: "conseguente"

10.9

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti: "venti giorni".

10.10

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti: "quindici giorni".

10.11

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "della presente disposizione" con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

10.12

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole "tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e".

10.13

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole ", a tal fine,".

10.14

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono erogate, sotto forma di contributi, in favore delle imprese di trasporto pubblico locale e regionale che derivino dalla fusione con analoghe imprese operante nel medesimo territorio regionale. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i criteri di attribuzione dei contributi di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole "pari a 535 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti "pari a 635 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024.

10.15

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Losacco](#)

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:« 2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti

modificazioni: a) le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023»; b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 535 milioni di euro ai sensi dell'articolo 23 e quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, per un ammontare pari a 65 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10.16

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "35 milioni" con le seguenti: "55 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.17

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "35 milioni" con le seguenti: "45 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.18

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 27, comma 2-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

"Limitatamente all'anno 2024, un'ulteriore quota pari a 150 milioni di euro del predetto Fondo, è destinata all'adeguamento inflattivo dei corrispettivi di servizio in considerazione dell'incremento eccezionale dei costi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. La predetta quota è ripartita tra le regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013.";

b) all'ultimo periodo le parole "dell'importo di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti "degli importi di cui ai periodi precedenti".»

10.19

[Manca](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

10.20

[Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le aziende che erogano il servizio di trasporto pubblico locale e che beneficiano

indirettamente del maggiore introito conseguente alle agevolazioni di cui al comma 2, almeno il 50 per cento delle predette utilità deve essere utilizzato per favorire la qualità del servizio pubblico di trasporto offerto, facilitando, in particolare, l'accessibilità nonché il conseguente abbattimento delle barriere presenti nei mezzi di trasporto.»

10.21

[Liris](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#)

Aggiungere il seguente comma: «3-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

10.22

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3, aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis: «All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

10.23

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:« 3-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.

3-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis.

3-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 3-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

3-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

10.24

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

3-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 3-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al comma 3-bis, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'annualità 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

10.25

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, viene stanziato un fondo di 150 milioni di euro finalizzato al contributo ai costi di gestione di servizi di trasporto rapido di massa di tipo tranviario o metropolitano entrati in servizio al pubblico dal 1° gennaio 2013; il fondo sarà corrisposto ai comuni o città metropolitane titolari del servizio e sarà ripartito pro-quota in funzione delle vetture-km annue erogate, così come risultanti dall'Osservatorio del Ministero.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

10.26

[Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

Aggiungere il seguente comma: «3-bis. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

10.27

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso e al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

10.28

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

10.0.1

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Modifiche alla legge 1° dicembre 1986, n.870)

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, ponendo, in tal caso, tutte le spese a loro carico. Al personale incaricato delle operazioni di cui al presente comma, quale titolare dell'attività, sono corrisposti i seguenti importi onnicomprensivi:

a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva di seduta antimeridiana e pomeridiana;

b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;

c) euro 100 destinati al rimborso forfettario delle spese di trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attività, ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale è autorizzato.";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al personale eventualmente incaricato dell'espletamento di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività, con conseguente incremento del numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è corrisposto il 40 per cento degli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché il rimborso spese di cui al comma 1, lettera c).

1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o di supporto, è corrisposta la sola quota riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta di cui al comma 1, lettera c). Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o di supporto, è corrisposta la quota di cui al comma 1, lettera c), riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta, oltre che il 50 per cento della quota di competenza di cui al comma 1, lettera b).

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche all'esercizio delle funzioni ispettive sulle attività svolte da soggetti autorizzati esterni all'Amministrazione, disposte dai competenti uffici della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di massimizzare il livello di servizio reso all'utenza, è disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana.

3. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Il Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I predetti controlli sono effettuati da personale del medesimo Dipartimento, abilitato all'espletamento delle operazioni di revisione sui veicoli ai sensi dell'articolo 81, e sono remunerati ai sensi dell'articolo 19, comma 1-quater, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al comma 12, sono altresì determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all'apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancata corresponsione di tali importi comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15.".

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 80, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi e le modalità di versamento alle entrate dello Stato utili a compensare il personale per l'esercizio delle attività ispettive di cui all'articolo 19, comma 1-quater, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, entrano in vigore successivamente alla data di

adozione del decreto previsto dal comma 2.

Conseguentemente:

All'articolo 235 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, alla tabella III. 1 ART. 242 - ACCERTAMENTI TECNICI, nella colonna "accertamenti consentiti" le parole: "Lettere d), e)", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Lettere c), d) ed e)".

10.0.2

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali - Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale)

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11 sostituire la lettera a) con la seguente: a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."

2. All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono eliminate.

10.0.3

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta)

1. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al cinque per cento dell'importo del Fondo sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente. Il riparto della quota di cui alla presente lettera tra le regioni che hanno raggiunto l'obiettivo avviene ai sensi della lettera c). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui alla presente lettera, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1,

comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

b) alla lettera c), le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e b-bis)».

2. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale, sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10.0.4

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere apportate integrazioni ai decreti di cui al primo e terzo periodo al solo fine di estendere le competenze dei Commissari straordinari ad altri lotti funzionali relativi agli interventi individuati ai sensi del primo e terzo periodo."»

10.0.5

[Paita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Mitigazione del taglio di risorse gravante sugli enti locali di cui ai commi 850 e seguenti della legge n. 178/2020)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025," sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e i comuni, le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025,"

b) al comma 853, le parole "31 maggio 2022" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2024" e le parole da "con il supporto" a "(UPI)" sono soppresse.»

10.0.6

[Manca](#), [Lorenzin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Messa in sicurezza stradale).

1. All'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "e 100 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: " , 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,2024, 2025 e 2026 ";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al primo periodo per gli anni a decorrere dall'anno 2024 sono assegnati annualmente con decreto del Ministro dell'interno, secondo le modalità di cui al primo periodo, entro il 15 gennaio di ciascun anno."

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 408 è sostituito dal seguente: "Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno."

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 411 è sostituito dal seguente: "Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno, con decreti del Ministero dell'interno".».

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

10.0.7

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

1. All'articolo 16, comma 9-ter del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027" .».

10.0.8

[Orsomarso](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«10-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis, le parole: "le amministrazioni comunali" sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e le parole: "nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-quinquies a loro assegnate" sono soppresse;

b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: "3-ter.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono altresì autorizzate, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli

ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della Regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.";

c) al comma 3-*quater*, le parole: "commi 3-*bis* e 3-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter.1*";

d) il comma 3-*quinqüies* è sostituito dal seguente: "Per la parziale copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati dalle amministrazioni interessate per le assunzioni previste dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter.1*, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati le amministrazioni interessate comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio 2024, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter.1*, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. L'amministrazione beneficiaria è tenuta a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

10.0.9

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023".».

10.0.10

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Contributo per la realizzazione di progetti di mobilità ciclistica casa-lavoro)

1. Al fine di favorire la mobilità ciclistica e contribuire al decongestionamento del traffico in ambito urbano, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con dotazione pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato al riconoscimento, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, contributi per la realizzazione da parte delle imprese e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con sedi ubicate nelle zone a circolazione limitata di Comuni capoluoghi di Regione, di Città metropolitane, di capoluoghi di Provincia ovvero di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di progetti di mobilità ciclistica casa-lavoro.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle imprese di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

a) l'entità dei contributi che possono essere erogati, anche tenuto conto di eventuali forme di cofinanziamento del soggetto proponente;

b) le modalità di presentazione delle istanze, che devono essere corredate da un progetto di mobilità ciclistica casa-lavoro, asseverato dal mobility manager, e dal relativo piano finanziario;

c) la tipologia delle spese che possono essere incluse nel piano finanziario di cui alla lettera b), incluse le spese per l'acquisto di biciclette e piattaforme informatiche per la realizzazione di sistemi di bike-sharing rivolti ai dipendenti, nonché le spese per l'allestimento di spazi di parcheggio aziendali dedicati alle biciclette, con l'indicazione del limite massimo di spesa ammessa al contributo;

d) le modalità di selezione delle istanze presentate ai sensi della lettera b).

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite massimo di 13 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le risorse stanziato, in conto residui, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. Al fine di favorire la circolazione in condizioni di sicurezza dei ciclisti e degli utenti della strada, a decorrere dall'anno 2024 è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per la realizzazione o l'adeguamento di piste ciclabili. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le Regioni in proporzione alla popolazione residente secondo quanto previsto dalla Tabella di cui all'Allegato 01 alla presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n.197.»

10.0.11

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al

2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.0.12

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5 mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.»

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.0.13

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis

(Gratuità del trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti)

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.;

b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

10.0.14

[Zedda](#), [Russo](#), [Lisei](#), [Satta](#), [Tubetti](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e Lampedusa» sono sostituite dalle seguenti: «, di Lampedusa e d'Elba».

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2,3,4, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

10.0.15

[Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Disposizioni finanziarie per la continuità dei commissari straordinari per la realizzazione del

*corridoio intermodale Roma-Latina, Cisterna-Valmontone e del sistema acquedottistico del
Peschiera)*

1. Le spese di supporto tecnico del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione dell'opera "Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera", del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge n. 32 del 2019, per la realizzazione del "Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse" e del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 per la realizzazione del "Collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave)", sono a carico dei relativi quadri economici degli interventi, nel limite dello 0,1 per cento annuo.

2. Per il supporto tecnico, i Commissari straordinari di cui al primo periodo possono avvalersi, nel limite della relativa quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare da destinare alle spese di supporto tecnico, di esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. I relativi compensi sono definiti con provvedimento del Commissario straordinario.»

10.0.16

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per la progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e dei reticoli idrografici).

1. Il Fondo per la progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e dei reticoli idrografici, di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

10.0.17

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

(Disposizioni urgenti per la funzionalità del MOSE)

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito, con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nelle more della piena operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE sono affidate in via transitoria, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le

opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.".

10.0.18

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis (Ferrobonus)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Agli stessi fini può essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

10.0.19

[Minasi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis (Marebonus)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 3,5 milioni di euro per l'anno 2023. L'efficacia dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 3,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

10.0.20

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 10-bis (Fondo affitti)

1. Al fine di sostenere le politiche abitative dei comuni, la dotazione è autorizzata per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di 100 milioni per incrementare la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

10.0.21

[Paita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Articolo 10-bis

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".»

10.0.22

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Incremento del Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto)

1. Al fine di incrementare il fondo denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.156, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

10.0.23

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Trento Capitale europea del volontariato 2024)

1. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Trento Capitale europea del volontariato 2024" è stanziata a favore del Comune di Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .».

Art. 11

11.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole "96.570.000" con le seguenti "150.000.000";

b) al secondo periodo, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 23", inserire le seguenti ", quanto a 53.430.000 per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 53.430.000 per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,".

11.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole "13.349.000" con le seguenti "50.000.000";

b) al secondo periodo, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 23", inserire le seguenti ", quanto a 36.651.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

11.3

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il presente comma:

«1-*bis*. Il Fondo di cui al presente comma è assegnato anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.»

11.4

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 2 milioni di euro.

3-*ter*. Possono accedere al contributo di cui al comma 3-*bis* solo gli enti che erogano un numero di borse di studio e/o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a 1/3 della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, quanto a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, quanto a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 14-*bis*, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi per il sostegno alla residenzialità degli studenti universitari fuori sede»

11.5

[Borghese](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento di cui all'articolo 25 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nonché di quelli presentati al bando di cui al decreto ministeriale 26 agosto 2022, n. 1046 e ss.mm.ii e al bando di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2022, n. 1252, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il fondo comune di investimento immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il fondo comune di investimento immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero dell'università e della ricerca, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, ove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del medesimo Ministero nel termine di cui al periodo precedente, il trasferimento al fondo comune di investimento immobiliare si intende assentito.»

11.0.1

[Manca](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Irto](#), [Losacco](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Zambito](#),

[Zampa, Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

"Art. 11-bis

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)

1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare

uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

11.0.2

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-bis

(Fondo affitto studenti fuori sede)

1. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "6 milioni" sono sostituite dalle seguenti "10 milioni".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

11.0.3

[Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure urgenti a sostegno degli studenti universitari fuori sede)

1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

11.0.4 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

<< Articolo 11-bis

(Contributi in favore del Progetto Traduzione Talmud Babilonese e della Fondazione RUT)

1. Al fine di rendere disponibile alla comunità internazionale il patrimonio culturale, scientifico e sociale contenuto nel Talmud, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della Scarl "Progetto Traduzione Talmud Babilonese". Agli oneri di cui presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo pari a 1.000.000 euro, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a 600.000 euro per la quota specificamente assegnata al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" e di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari a 200.000 euro.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della Fondazione RUT. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari a 300.000 euro, e di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un importo pari a 1.500.000 euro.>>

11.0.4

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

"Articolo 11-bis

(Contributo in favore del Progetto Traduzione Talmud Babilonese)

1. Al fine di rendere disponibile alla comunità internazionale il patrimonio culturale, scientifico e sociale contenuto nel Talmud, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 2.100.000 euro in favore della Scarl "Progetto Traduzione Talmud Babilonese".
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo pari a 1.000.000 euro, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari a 600.000 euro per la quota specificamente assegnata al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" e di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari a 500.000 euro.

11.0.5

[Manca](#), [Tajani](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.»

11.0.6

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.".

11.0.7

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

11.0.8

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

11.0.9

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

11.0.10

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

"Articolo 11-bis

(Contributo in favore della Fondazione RUT)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, a decorrere dal 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della Fondazione RUT. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

Art. 12

12.1

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "1.000 milioni" con le seguenti: "1.050 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12.2

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "1.000 milioni" con le seguenti: "1.025 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12.3

[Manca](#), [Martella](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: "2-bis. Per le finalità di riduzione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per il trasporto merci di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro per l'anno 2024.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

12.4

[Cataldi](#), [Matera](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Incremento dell'autorizzazione di spesa in favore di RFI».

12.0.1

[Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12- bis

(Disposizioni in materia di sicurezza stradale e modifiche al codice della strada)

1. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie. Sulle strade urbane di scorrimento il limite di velocità è di 50 km/h mentre per le strade di quartiere e le strade locali tale limite è di 20 o 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e classificazione delle strade previste dal presente codice»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. I limiti di velocità per la viabilità classificata come strada scolastica e zona residenziale urbana, o zona limitrofa ai luoghi di culto, ai presidi ospedalieri e sanitari, sono i seguenti: 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede, 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione, 50 km/h su strade a due o più corsie in

ogni senso di circolazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici.

1-ter. Le velocità massime come previste nel presente articolo possono essere diminuite previa specifica segnalazione da parte dell'amministrazione comunale»."

12.0.2

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12 bis

(Misure a supporto di investimenti per le comunità energetiche rinnovabili in ambito portuale)

1. Il comma 2 dell'articolo 9, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

«2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) del Decreto-Legge 5 Ottobre 1993, N. 400, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 2-bis, sono ridotti della metà i termini di cui agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata

ambientale (AIA), al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA), al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e *23* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-septies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-octies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. *11-bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

12.0.3

[Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12 -bis

(Disposizioni in materia di contenimento e abbattimento del rumore ferroviario)

1. Per la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica relativi ai piani di contenimento ed abbattimento del rumore, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e degli interventi di mitigazione previsti per le infrastrutture di nuova realizzazione, incluse le infrastrutture in affiancamento di quelle esistenti e le varianti, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella valutazione del rispetto dei requisiti indicati dalle norme nazionali ed europee sui livelli di emissione acustica, tiene conto, anche nello sviluppo delle varie fasi progettuali, dello stato di attuazione del Regolamento UE 1304 del 2014, che determina un progressivo rinnovo del materiale rotabile e una conseguente riduzione del rumore emesso. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può realizzare interventi di mitigazione acustica suddivisi in diverse fasi, adottando in una prima fase barriere antirumore di altezza limitata sul piano ferro, non superiore a 4 metri dal piano di spiccato, valutando, in un secondo momento, la necessità di adottare interventi integrativi.

2. Il Fondo di cui all'articolo 47, comma *11-sexies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è rifinanziato per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il secondo e il terzo periodo del comma *11-sexies* dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti: "Il Fondo è destinato al finanziamento, nella misura di 1.200 euro a carro e nel limite delle risorse disponibili, degli interventi di rottamazione dei carri merci effettuati a partire dal 1° gennaio 2019 aventi ad oggetto carri la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito Registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definite le modalità di erogazione del finanziamento disposto dal presente comma."

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

12.0.4

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 12-bis

(Disposizioni per la diffusione di reti a banda ultra-larga e di reti mobili 5G)

1. Al fine di assicurare l'integrità e la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e dal decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) definisce le condizioni:

a) per le attività di posa e manutenzione di un cavo in fibra ottica non funzionale alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, da ospitare nell'infrastruttura fisica della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità strumentale alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale realizzata da RFI nell'ambito del contratto di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 ovvero da realizzare sulle aree ferroviarie di proprietà di RFI;

b) per la realizzazione di impianti per il servizio di telecomunicazione radiomobile installati sulle aree ferroviarie di proprietà di RFI.

2. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni definite ai sensi del comma 1, RFI è responsabile del coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione dei lavori definiti al comma 1, lettera a), e dei lavori di predisposizione delle aree di cui al comma, 1 lettera b).

3. La manutenzione e gli interventi sulle infrastrutture di cui al comma, 1 lettera a), e la manutenzione delle aree di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati da RFI o da una società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane secondo modalità e canoni definiti da successivi accordi tra le parti.

4. Per promuovere la trasformazione digitale e la diffusione di reti a banda ultra-larga e di reti mobili 5G, RFI mette a disposizione di Infratel S.p.A. (Infratel) l'infrastruttura fisica e le aree di cui al comma 1, lettera a), e individua, d'intesa con Infratel, le aree ferroviarie di cui al comma 1, lettera b). Infratel è soggetto attuatore degli investimenti pubblici finalizzati alla posa di un cavo in fibra ottica, di sua proprietà, non funzionale alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e alla realizzazione di impianti per il servizio di telecomunicazione radiomobile installati sulle aree ferroviarie di proprietà di RFI. Per garantire il rispetto della tempistica di esecuzione degli interventi di cui al comma 1, Infratel e RFI, mediante appositi accordi e convenzioni, regolano le modalità di messa a disposizione della infrastruttura e delle aree, nonché le modalità di affidamento ed esecuzione dei relativi lavori, anche avvalendosi, per i lavori di posa del cavo in fibra non strumentale alla gestione dell'infrastruttura nazionale ferroviaria, di contratti già stipulati o di imprese già selezionate per lavorazioni sul medesimo sedime ferroviario alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Per la messa a disposizione dell'infrastruttura fisica e delle aree di cui al comma 1, viene riconosciuto a RFI un corrispettivo concordato tra le parti, mediante appositi accordi, nel rispetto della normativa applicabile. Il corrispettivo versato a RFI per la messa a disposizione dell'infrastruttura fisica e delle aree per la posa del cavo in fibra ottica di cui al comma 4 è destinato da RFI alla copertura dei costi di gestione della rete ferroviaria nazionale previsti dal contratto di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

6. All'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole "della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa" sono sostituite dalle seguenti: "delle reti di telecomunicazione GSM-R e di tecnologie successive al GSM-R dedicate esclusivamente alla sicurezza e al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di

realizzazione delle reti stesse";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le modalità di installazione di cui al comma 4 si applicano anche all'installazione di torri e tralicci destinati a radiopropagare segnale radiomobile ad uso pubblico sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa."

12.0.5

[Murelli](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Investimenti in materia di risorse idriche)

1. Al fine di accelerare le attività di progettazione e realizzazione dell'invaso a scopi plurimi in ambito montano e altre azioni sinergiche per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici della Val d'Enza nelle province di Reggio Emilia e Parma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, ivi comprese le attività di esproprio, da attuare per fasi funzionali, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-*bis*, 4 e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. A tal fine, per la realizzazione degli interventi, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Ai fini del completamento della prima fase progettuale e l'espletamento delle attività per l'approvazione del progetto, le risorse assegnate all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) sono trasferite alla contabilità speciale. La Regione Emilia Romagna e l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po sono autorizzate a trasferire, sulla contabilità speciale, eventuali risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione dell'opera. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il commissario straordinario dura in carica fino al completamento dei lavori, il collaudo e la messa in funzione dell'opera.».

12.0.6

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Tavolo istituzionale e accordo di programma)

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del Made in Italy, della Regione Puglia, della provincia e del Comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di

Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia,, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è finalizzato alla stesura, entro trenta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

f) ripermimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

i) elaborazione di un piano di salvaguardia occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento.

l) misure di sostegno socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il Porto di Taranto;

n) l'istituzione del Tecnopolo del Mediterraneo e promozione di strategie di decarbonizzazione del modello economico locale;

o) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

i) l'istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma.

3. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse per il rafforzamento patrimoniale di cui all'articolo 1 è condizionata alla sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui al presente articolo.

12.0.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Sostegno alle imprese dell'indotto)

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i

termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia Spa nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pario a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12.0.8

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Sostegno alle imprese fornitrici di ADI)

1. Per l'anno 2023, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

12.0.9

[Bergesio](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART 12-bis

(Investimenti nel settore agricolo)

1. Con lo scopo di promuovere l'indipendenza energetica favorendo la diversificazione delle fonti per la produzione di energia elettrica da parte delle imprese agricole, connessa e integrata alle attività agricole e agli allevamenti di bestiame tale da non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale, è istituito in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo triennale destinato, nella misura del 50 per cento degli investimenti sostenuti, alla realizzazione di impianti eolici con potenza inferiore a 1

MW per la produzione di energia da imprese agricole, con dotazione di 3 milioni di euro per il triennio 2024-2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2 Gli impianti di cui al comma 1, ivi incluse le opere di connessione e di rete funzionali agli impianti, devono essere ubicati in aree agricole poste al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, e le modalità realizzative e operative devono essere compatibili ed integrate con le attività agricole e con gli impianti agrivoltaici esistenti o che saranno realizzati.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, definisce con proprio decreto i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 e di accesso ai finanziamenti.

12.0.10

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Acquisizione della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo)

1. All'articolo 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;

b) alla lettera b), le parole:« da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« da convertire, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»

12.0.11

[Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Società in house dello Stato Sogesid S.p.A.)

1. La Sogesid S.p.A., Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è individuata quale Società in house di tutte le Amministrazioni centrali e locali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici finalizzati alla piena attuazione della transizione ecologica anche attraverso interventi di trasformazione del territorio, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi inclusi gli interventi previsti dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le suddette Amministrazioni possono avvalersi della Sogesid S.p.A. per le attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari stipulando, a tal fine, apposite convenzioni con la medesima Società.».

12.0.12

[Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12 -bis.

1. Al fine di garantire la realizzazione dello "Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta" di cui al Protocollo d'intesa stipulato in data 18 giugno 2009 tra la Regione Veneto, il Comune di Chioggia, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, già Adige Bacchiglione, ed il Magistrato alle Acque di Venezia, ora Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche di Venezia, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, in favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad integrazione delle risorse già a disposizione per tale opera. Entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con apposito decreto, ripartisce le risorse a ciascun Ente secondo le percentuali degli impegni sottoscritti nel citato protocollo d'intesa. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.13

[Murelli](#), [Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di finanziare i costi aggiuntivi da aggravati di spesa per la realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza e garantire la sicurezza idraulica dei centri urbani di Parma e di Colorno è autorizzata la spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2024, e 15 milioni di euro per l'anno 2025, in favore dell'Agenzia interregionale per il fiume Po. All'onere derivante dal presente comma, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 13

13.1

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "70 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

13.2

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "60 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

13.3

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Basso](#), [Fina](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI».

1-ter. Il Fondo di cui al comma 1-bis ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

1-*quater*. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1-*ter* sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

1-*quinquies*. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

1-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1-*septies*. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

1-*octies*. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

1-*nonies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1-*bbis* a 1-*octies*, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: " e per favorire la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le PMI)

13.4

[Lorefice](#)

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento se i moduli sono prodotti in Europa e del 50 per cento e se i moduli e le celle sono prodotti in Europa. Il massimale di spesa previsto per kW è di euro 1.900 per gli impianti di potenza elettrica fino a 20 kW, di euro 1.700 per gli impianti di potenza elettrica da 20,01 kW a 50 kW, di euro 1.400 per gli impianti di potenza elettrica da 50,01 kW a 1 MW e di euro 1000 per gli impianti di potenza elettrica superiore ad 1 MW. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa altamente innovativi, composti da celle bifacciali a eterogiunzione e celle bifacciali tandem, il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento, con i medesimi massimali di spesa di cui al periodo precedente. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte in Europa attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili - sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo - e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte in EU il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per

cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte in EU, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000

1-ter. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'investimento.

1-quater. Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui ai paragrafi precedenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.

1-quinquies. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

13.5

[Manca](#), [Franceschelli](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo in comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

- Fertilizzanti;
- Fitosanitari;
- Mangimi;
- Sementi e piantine.

1-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario.

1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

13.6

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, sono disposti i seguenti interventi:

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi

di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:« e sostegno all'internazionalizzazione delle imprese»

13.7

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, di ulteriori 25 milioni per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1-ter. 1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

13.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 15 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:« e sostegno dell'impresa femminile»

13.9

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

13.10

[Turco](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 210-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.11

[Turco](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "500.000".

1-ter. Al fine di sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, per il finanziamento degli interventi della sezione speciale di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinati euro 50 milioni per l'anno 2023. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

13.12

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 *dopo il numero 1)*, *inserire il seguente*: «1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al numero 1).»;

1-ter. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 numero 3) *sono apportate le seguenti modificazioni*:

a) *le parole*: «che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/ C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» *sono soppresse*;

b) *le parole*: «previste dalla citata Comunicazione» *sono sostituite dalle seguenti*: previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 I/01) ».

13.13

[Paita](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) è inserito il seguente: "1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al punto 1);

b) il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese localizzate in Italia nel rispetto delle condizioni di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 I/01) e dai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria;

13.14

[Turco](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 90, primo periodo, le parole: "di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025".

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante provvide corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

13.15

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:« 1-bis. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per il 2023 e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:« e incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI»

13.16

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. "All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete»"

13.17

[Paita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete"».

13.18

[Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole "al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

13.19

[Martella](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di contributi in favore delle attività imprenditoriali operanti nel settore del vetro artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia e delle materie prime, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i suddetti soggetti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.20

[Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.21

[Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2024, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.»

13.0.1

[Manca, Franceschelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare).

1. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 da trasferire all'ISMEA.

2. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, è autorizzata, in favore dell'ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono

versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, nonché nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

3. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 5 milioni di euro.

4. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024.

13.0.2

[Franceschelli](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

13.0.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

13.0.4

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 13.bis (Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro»

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

13.0.5

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Misure urgenti in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile)

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

13.0.6

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per l'esonero contributivo in favore dei giovani imprenditori agricoli e coltivatori diretti)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024, a 34 milioni di euro per l'anno 2025, a 22,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate da destinare per una quota pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024, a 34 milioni di euro per l'anno 2025, a 22,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,3 milioni di euro per l'anno 2027 alle finalità di cui al comma 1.»

13.0.7

Ronzulli, Lotito

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13.bis

(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

I. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dal l'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

13.0.8

[Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dal l'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: «Misure in materia di investimenti, di sostegno alle imprese agricole e in materia di sport».

13.0.9

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 13.bis (Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in

deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

13.0.10

[Franceschelli](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

13.0.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure urgenti per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività

economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.12

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese viticole e vitivinicole biologiche)

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle micro, piccole e medie imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) in misura pari o superiore al 50% alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno agli investimenti produttivi delle medesime imprese, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo di cui al precedente comma sono assegnate prioritariamente alle micro imprese viticole e vitivinicole a filiera corta.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

13.0.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure urgenti per sostenere le imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite)

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.14

[Manca](#), [Franceschelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure urgenti per sostenere le imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite)

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

13.0.15

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure urgenti per sostenere le imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite)

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

13.0.16

[Manca](#), [Franceschelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure urgenti in materia di sovranità alimentare)

1. Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

13.0.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure urgenti in materia di sovranità alimentare)

Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

13.0.18

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

13.0.19

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis (Sostegno agli investimenti produttivi delle imprese agricole e agromeccaniche)

1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per la circolazione stradale delle macchine agricole eccezionali di cui all'articolo 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dei convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del convoglio superiore a 44 tonnellate, tenuto conto del limitato transito sulla strada dei predetti veicoli, l'indennizzo dovuto ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettere a) e b) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è ridotto del 70 per cento.»

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

13.0.20

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 13.bis (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

13.0.21

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis (Rifinanziamento del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n.197)

1. Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

13.0.22

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Investimenti e incentivi a favore delle aree interne e marginali)

1. Al fine di sostenere la produzione agricola delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, a favore delle imprese agricole con un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000 euro è riservato il 2% dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

13.0.23

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente

«Art. 13-bis

(Proroga esenzione Irpef redditi agrari e dominicali)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "e 2023" sono sostituite dalle seguenti ", 2023, 2024, 2025 e 2026".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

13.0.24

Manca, Franceschelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura).

1. Per l'anno 2024, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024.

13.0.25

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale- interventi assicurativi)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale- interventi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

13.0.26

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici multidimensionali e non replicabili)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2023, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il regolamento adottato ai sensi del comma 4 ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

13.0.27

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda italiana)

1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda".

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda Made in Italy.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.

5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026 al "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda"

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

13.0.28

[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)

1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, il Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

13.0.29

[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Contributo a fondo perduto per le "Academy aziendali" nel settore tessile, della moda e degli accessori)

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del "made in Italy" nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria

tessile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali". A tal fine è stanziata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024,2025 e 2026.

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

- a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Academy aziendale;
- b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;
- c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

13.0.30

Malpezzi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda Made in Italy, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy", con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del Made in Italy e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del Made in Italy sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli

equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

13.0.31

[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Rafforzamento del credito d'imposta design e ideazione estetica)

1. All'articolo 1, comma 203-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "in misura pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 10 per cento" e le parole: "nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro"

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.0.32

[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Potenziamento del Patent box)

1. Il Design italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del Made in Italy.

2. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "110 per cento" sono aggiunte le seguenti: "e del 150 per cento in caso di disegni e modelli";

b) al comma 10-*bis*, le parole: "110 per cento" sono soppresse;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante".

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 37,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.0.33

[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

*(Riconoscimento e valorizzazione dei beni immateriali distintivi
del made in Italy nell'ambito del Patent box)*

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto Legge 146 del 2021, al comma 1 dopo la parola disegni e modelli è aggiunto "know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità".

2. All'articolo 6, del decreto legge 21 ottobre 2021, 146, dopo il comma 10-bis, è aggiunto il seguente: "10-ter. Limitatamente all'ipotesi di know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico la potestà di delegare a un organismo indipendente dall'Amministrazione finanziaria il ruolo di Organismo certificatore, sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza."

13.0.34

[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Interpretazione autentica dell'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145)

1. In continuità con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni, recante la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica."

13.0.35

[Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(Incentivi al ricambio generazionale delle imprese artigiane)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in favore delle imprese, anche in forma cooperativa e consortile, iscritte con la qualifica di imprese artigiane (sezione speciale) nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dalle normative regionali, costituite dai figli dell'imprenditore o dai dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno cinque anni, che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano ad una impresa cessante attiva da almeno dieci anni, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali, è concesso un contributo a fondo perduto in misura pari al 50% delle spese sostenute come di seguito indicate:

a) spese per il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'impresa, mediante una riduzione dei costi o una riconversione della produzione;

b) spese per la modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle attività produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italye dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

13.0.36

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relative, si applicano, in favore dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, anche alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

2. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-*quater* sono aggiunti i seguenti: "8-*quinqüies*. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-*ter* che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-*sexies*. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-*quinqüies* non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella

dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

3. Le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2024, 254,3 milioni di euro per l'anno 2025, 172 milioni di euro per l'anno 2026 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

13.0.37

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 13-bis

(Proroga dei termini in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni)

1. La rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, è concessa ai soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.».

13.0.38

[Murelli](#), [Bergesio](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis. (Disposizioni per favorire gli investimenti nel settore termale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del

decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo."

13.0.39

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

(Disposizioni per le aziende termali)

1. All'articolo 8-*quinquies*, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. In considerazione della peculiarità del sistema termale, caratterizzato da un necessitato radicamento sul territorio e dall'unicità delle caratteristiche di ogni singola acqua minerale utilizzata a scopo terapeutico, il precedente comma 1-*bis* non trova applicazione agli accordi contrattuali stipulati dalle aziende termali, come individuate dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323.».

13.0.40

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

(Disposizioni fiscali per l'industria fonografica)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo massimo di 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziata e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

13.0.41

[Versace](#), [Paita](#)

Emendamento

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

(Disposizioni fiscali per l'industria fonografica)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, le parole "fino all'importo massimo di 1.200.000 euro nei tre anni d'imposta" sono sostituite dalle seguenti "fino all'importo massimo di 2.000.000 euro nei tre anni d'imposta".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziata e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

13.0.42

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 13-bis.

(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, legificato dall'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

13.0.43

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Art. 13-bis. (Disposizioni in materia di pagamenti digitali)

1. All'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate", sono aggiunte le seguenti " o gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti;

b) al comma 4-*bis*, le parole "con una carta di pagamento", sono sostituite dalle seguenti "con una delle modalità di pagamento".

13.0.44

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di accordi per l'innovazione)

1. All'articolo 1, comma 154 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035" sono sostituite con le parole "10 milioni di euro per l'anno 2024 e 110 milioni di euro dal 2025 al 2034."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

13.0.45

[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di accordi per l'innovazione)

1. All'articolo 1, comma 154, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni" e le parole "dal 2025 al 2035" sono sostituite con le parole "dal 2024 al 2034"

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.0.46

[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Reintroduzione e potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)

1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2022 fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

2. All'articolo 1, comma 211 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, le parole "40 per cento" sono sostituite dalle parole "60 per cento" e le parole "300.000 euro" sono sostituite dalle parole "350.000 euro";

b) Al secondo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "400.000 euro";

c) Al terzo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "40 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "750.000 di euro".

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

13.0.47

[Ronzulli, Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Esenzione dall'onere documentale della certificazione contabile per le imprese che attestano il credito d'imposta ricerca e sviluppo nelle modalità previste dall'art. 23 del DL 73/2022)

1. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 160 del 27 dicembre 2019, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale".

13.0.48

[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Esenzione dall'onere documentale della certificazione contabile per le imprese che attestano il credito d'imposta ricerca e sviluppo nelle modalità previste dall'articolo 23 del decreto legge n. 73 del 2022)

1. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale

13.0.49

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è soppresso."»

13.0.50

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 13-bis

(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sostituire le parole «fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2024».

Conseguentemente,

al comma 2, del medesimo articolo 1-bis, sostituire le parole «valutati in 993.000 euro per l'anno 2023» con le seguenti parole: «valutati in 993.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

13.0.51

[Verducci](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 9 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a 6 milioni per gli anni 2026 e 2027 e a 3 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

13.0.52

[Zedda](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«13-bis

(Disposizioni in materia di Camere di commercio)

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n.580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9."

2. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

3. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n.580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.».

13.0.53

[Martella](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Investimenti nelle Zone logistiche semplificate)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

13.0.54

[Martella](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni

di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

13.0.55

[Martella](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.».

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

13.0.56

[Manca](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Buono fiere).

1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, a partire dall'anno 2024, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.

2. Il buono di cui al comma 1 ha validità fino al 30 novembre di ciascun anno e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.

3. Il buono di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo scopo aggiornando la medesima piattaforma di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:

a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;

g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.

6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai

soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.

7. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sul conto corrente comunicato dal beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.

8. Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del Made in Italy possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonché la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

11. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 34 milioni di euro per l'anno 2024.

13.0.57

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole «superiore a 6 anni» con le parole: «superiore a 8 anni» e le parole «36 mesi» con le seguenti: «60 mesi».

13.0.58

[Murelli](#), [Testor](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"13-bis. (Misure di sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «superiore a 6 anni» sono sostituite con le parole: «superiore a 8 anni»; e le parole: '36 mesi', sono sostituite con le seguenti: '60 mesi'.

13.0.59

[Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«ART. 13-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole «superiore a 6 anni» con le parole: «superiore a 8 anni» e le parole «36 mesi» con le seguenti: «60 mesi».

13.0.60

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole «superiore a 6 anni» con le parole: «superiore a 8 anni» e le parole «36 mesi» con le seguenti: «60 mesi».

13.0.61

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e' compatibile con gli scopi del contratto di rete.»

13.0.62

[Gelmetti](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis.

(Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese)

1. La "Garanzia SupportItalia" di SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma alle imprese, ai sensi del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.»

13.0.63

[Misiani](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Operatività del Fondo di garanzia per le PMI)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' pari a 5 milioni di euro per singola impresa e la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2024, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

- 1) nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle microimprese;
- 2) nella misura massima dell'70 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle piccole imprese;
- 3) nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore delle medie imprese.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

13.0.64

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(Moratoria debiti bancari PMI)

1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2024. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'art. 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi."

13.0.65

[Martella](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI per il 2024).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 90, le parole "10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.

13.0.66

[Tajani, Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore)

1. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "fino al 30 giugno 2022" sono soppresse;

b) le parole "fino a un importo di euro 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti "fino a un importo di euro 150 milioni".»

13.0.67

[Paiva](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore)

1. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "fino al 30 giugno 2022" sono eliminate;

b) le parole "fino a un importo di euro 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti "fino a un importo di euro 150 milioni".

13.0.68

[Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»

13.0.69

[Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 178)

1. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «nella misura del 20 per cento del costo» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento del costo»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,2 milioni di euro per l'anno 2023, 6,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

13.0.70

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis

1. Per il finanziamento dei consorzi per l'internazionalizzazione, disciplinati ai sensi dell'art. 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2024, di 2 milioni di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per il 2026".

2. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale può impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per il 2024, di 2 milioni di euro per il 2025 e di 2 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

13.0.71

[Tajani, Manca](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 13-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti:

"ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

13.0.72

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Proroga dell'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA)

1. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2024 nel limite di spesa di 40 milioni di euro. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per l'anno 2024, l'importo del trattamento di integrazione salariale di cui al primo periodo è maggiorato del quindici per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

13.0.73

[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Trasferimento generazionale delle competenze)

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.

2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 (verifica con MEF) euro l'anno.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo

che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

13.0.74

[Martella](#), [Basso](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Fina](#), [Irto](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere in seguente:

«Art. 13-bis

(Misure per rafforzare la produzione, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori)

1. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, riguardante "Una normativa sui chip per l'Europa", al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 100 milioni per l'anno 2023 e di 1.400 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati alla realizzazione nel territorio nazionale di uno o più stabilimenti per la produzione di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni per l'anno 2023 e a 1.400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e a 1.400 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le

modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

13.0.75

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

1. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (231), è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di sostenere investimenti e progetti di rilevanza strategica nazionale finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel settore della progettazione elettronica e delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, e al riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.0.76

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

1. Alla legge 9 agosto 2023, n. 111, all'articolo 12, comma 1, lettera e), le parole: «anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «anche offrendo la possibilità di dematerializzare i contrassegni di Stato, tramite decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le associazioni di categoria».

13.0.77

[Malpezzi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 3.000.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 142,2 milioni di euro per l'anno 2024, a 12,4 milioni di euro per l'anno 2025 e a 900.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14.1

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti: "170 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

14.2

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "150 milioni" con le seguenti: "160 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

14.0.1

[Lotito](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 14-bis.

(Deflazione contenzioso ANAS)

1. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "per gli anni dal 2017 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2028";

b) dopo il comma 7-ter è inserito il seguente comma:

"7-quater: ANAS S.p.A. è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui ai commi 7 e 8 anche per far fronte ai maggiori costi derivanti dai provvedimenti dei Collegi Consultivi Tecnici per la definizione delle controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o richieste di risarcimento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e agli articoli 215-219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36."»

14.0.2

[Nicita](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Credito d'imposta in favore dei mutuatari che hanno subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione)

1. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1 luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo alle condizioni di cui all'articolo 1 o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione delle rate ai sensi dell'articolo 2, è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2023.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno

2024, che costituisce limite massimo di spesa complessiva ai fini della concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 e delle tempistiche di utilizzo del credito.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

14.0.3

[Nicita](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà mutui "prima casa")

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari, fino al 31 dicembre 2024, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al mutuatario che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia stipulato, o si sia accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 400.000 euro, riferito all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, è riconosciuta la facoltà di richiedere di essere ammesso al beneficio della sospensione delle rate del mutuo ipotecario, ai sensi dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualora sia intervenuto, a partire dal 1 luglio 2022, un incremento delle rate mensili del piano di rimborso e il mutuatario si trovi in una situazione di difficoltà che limita o impedisce, con il reddito a disposizione, la capacità di rimborso del mutuo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. La sospensione prevista dal dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 non può essere richiesta dal mutuatario in caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, ovvero in caso di intervenuta decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

14.0.4

[Nicita](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

*(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa
di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147)*

1. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 50 milioni per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

14.0.5

[Mirabelli](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Rifinanziamento del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

14.0.6

[Mirabelli](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124)

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

14.0.7

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2024, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

14.0.8

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338)

1 Il Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

14.0.9

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. Il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, istituito dal comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota

delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

14.0.10

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori, di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 350 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2023 e di 350 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023 e di 350 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

14.0.11

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80)

1. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2037.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

14.0.12

[Manca](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)

1. Al fine di contribuire alla sicurezza idraulica e all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane, è adottato, un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, 50 milioni per l'anno 2023 e 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio:

3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.»

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di

spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

14.0.13

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Fondo per gli interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali.

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. 3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e

2026

14.0.14

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia è incrementato di 50 milioni per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

14.0.15

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Fondo straordinario per la manutenzione della rete idrica)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

14.0.16

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Fondo straordinario per gli interventi urgenti sulla rete fluviale)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2023 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68

della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

14.0.17

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti di sicurezza idraulica e al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

14.0.18

[Manca](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)

1. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, il Piano nazionale di adattamento (PNACC) è adottato, in via definitiva, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

2. Per l'attuazione delle prime misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

14.0.19

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44)

1. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti, promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di innalzare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende del settore zootecnico, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito denominato Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.».

14.0.20

Basso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

1. Per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* ai fini dei contributi annuali previsti dal DPR 23 agosto 2017, n. 146, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

2. Agli oneri derivanti da tale incremento, pari a 3 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14.0.21

Boccia

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

1. Per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, legiferato dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

14.0.22

[Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154)

1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.23

[Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154)

1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.24

[Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.25

[Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Al fine di sostenere la redditività delle filiere agricole in crisi a causa degli aumenti dei costi

di produzione, del calo dei prezzi all'origine e dei danni derivanti dalle emergenze climatiche e fitosanitarie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.26

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14.0.27

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.28

Lotito

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 14-bis.

(Copertura maggiori oneri Contratto di Programma 2023 ANAS)

1. È autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 69,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,4 milioni di euro per l'anno 2030, 25 milioni di euro per l'anno 2031 e 16,1 milioni di euro per l'anno 2032. Anas S.p.A. destina le risorse di cui al primo periodo alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2020, n. 22, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. per l'anno 2023, alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2023 e l'incremento dei costi sostenuti per le attività di ANAS S.p.A. per l'anno 2023 non coperti dalle vigenti fonti finanziarie dell'attuale Contratto di

Programma di ANAS.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede quanto a 69,9 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le risorse residue di cui al comma 5 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, in legge 13 gennaio 2023, n. 6, e quanto a 1,4 milioni per l'anno 2030, 25 milioni di euro per l'anno 2031 e 16,1 milioni di euro per l'anno 2032 mediante le risorse residue di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 15

15.1

[Damante](#)

Sopprimere l'articolo.

15.2

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 1, dopo la parola: «programmi» inserire la seguente: «aeronautici» e dopo le parole: «destinati alla difesa» inserire la seguente: «aerea».

15.3

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "326 milioni" con le seguenti: "346 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.4

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "326 milioni" con le seguenti: "336 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.5

[Cataldi](#), [Matera](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa a programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale».

15.0.1

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Contratti pubblici nel settore Difesa)

1. All'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. In deroga al comma 4 dell'articolo 15 e ferma restando l'unicità del RUP, l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. Il responsabile unico del progetto, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative.»

Art. 16

16.1

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "13 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

16.2

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "12 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

16.3

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "3 milioni" con le seguenti: "6 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

16.4

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "3 milioni" con le seguenti: "5 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

16.5

[Cataldi, Matera](#)

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23».

16.6

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "8 milioni" con le seguenti: "11 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

16.7

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "8 milioni" con le seguenti: "10 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

16.8

[Lotito](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la ristrutturazione del velodromo Lello Simeone nel comune di Barletta è disposto un contributo di euro 1 milione per l'anno 2023 in favore della Federazione

ciclistica italiana, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto che lo rendono centro di interesse nazionale.»

Conseguentemente, al comma 3:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "dal comma 2, pari a 8 milioni", con le seguenti: "dai commi 2 e 2-bis, pari a 9 milioni;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: "8 milioni", con le seguenti: "9 milioni".

16.9

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 7, comma 1-*quater*, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";

d) all'articolo 12, comma 2-*bis*, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024".

16.10

[Boccia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».».

16.11

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 7, comma 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, le parole da "un contributo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014". Conseguentemente, i commi 3 e 4 sono soppressi».

16.12

[Dreosto](#), [Testor](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per il finanziamento di un programma sperimentale di ossigenazione delle acque e miglioramento della qualità del bacino idrico dei laghi di Santa Maria e San Giorgio, tra i comuni di Revine Lago e Tarzo, diretto a risolvere in modo strutturale i problemi ambientali legati alla stagionale proliferazione di alghe e la conseguente necessità di interventi meccanici stagionali di sfalcio, indispensabili per l'organizzazione degli eventi sportivi a valenza nazionale, quali canottaggio, triathlon e altre attività sportive acquatiche, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in favore dei comuni di Revine Lago e Tarzo, che costituisce limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.13

[Lotito](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: ", anche indiretta", sono soppresse.»

16.14

[Zedda](#), [Liris](#)

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «3-bis. Al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa e il perseguimento dei propri fini istituzionali, in relazione alle esigenze relative alle proprie funzioni e senza oneri per la finanza pubblica, l'Unione Italiana Tiro a Segno, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, si avvale per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, della società Sport e Salute Spa, attraverso un apposito contratto di servizio; con la previsione che le risorse umane attualmente in forza presso l'Unione Italiana Tiro a Segno transitino, con il consenso degli interessati, in Sport e Salute Spa. Ferma l'applicabilità all'Unione Italiana Tiro a Segno delle previsioni di cui art. 2, comma 2-bis del decreto legislativo 31 agosto 2013 n.101 ed in particolare di quelle di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il compenso del Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno deve essere contenuto in un importo non superiore al 20 per cento dello stipendio del Segretario generale del medesimo ente, comprensivo della tredicesima mensilità.»

16.0.1

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«16-bis.

(Misure in materia di cultura)

1. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge 8 novembre 2002, n. 264, dopo le parole "in favore del teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova" sono inserite le seguenti: "nonché della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, in relazione alle particolari esigenze di gestione,"

Conseguentemente,

a) modificare la rubrica dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264 in: *(Rifinanziamento degli interventi a sostegno dell'attività del teatro "Carlo Felice" di Genova e del teatro "La Fenice" di Venezia)*

b) modificare il titolo del Capo III della presente legge in: *"Misure in materia di investimenti, in materia di sport e in materia di cultura"*.

16.0.2

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«16-bis.

(Misure in materia di cultura)

All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n.238, dopo le parole: "un contributo di 1 milione di euro a Favore della Fondazione Orchestra Giovanile Luigi Cherubini", sono aggiunte le seguenti parole: "e della Orchestra dei Giovani Europei-Young Musicians European Orchestra"

Conseguentemente,

modificare il titolo del Capo III della presente legge in: *"Misure in materia di investimenti, in materia di sport e in materia di cultura"*.

16.0.3

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«16-bis.

(Misure in materia di cultura)

All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n.238, sostituire le parole:

« a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto», con le seguenti parole:

« a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma e della Fondazione Teatri di Piacenza per la realizzazione del Festival Verdi di Parma, Piacenza e Busseto ».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Conseguentemente,

modificare il titolo del Capo III della presente legge in: "*Misure in materia di investimenti, in materia di sport e in materia di cultura*".

16.0.4

[Nicita](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

"Art. 16-bis

1. All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico."

16.0.5

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Ripristino e rafforzamento della 18App)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

"357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. La Carta elettronica è utilizzabile, altresì, nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero della cultura che definiscano condizioni di reciprocità. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.";

b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.

2. Al fine di garantire il più ampio utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché per

promuovere le convenzioni con gli Stati membri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.6

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Ripristino della 18App)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

"357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.";

b) i commi 357-bis e 357-ter sono abrogati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

16.0.7

[Pirro](#)

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni per l'ammissione degli atleti con difetti del metabolismo e intolleranze alimentari nelle Forze armate e di polizia)

1. I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico e le intolleranze ad alimenti non possono essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento degli atleti nelle Forze armate e

nelle Forze di polizia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun Ministero interessato adotta i provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al principio previsto dal comma 1.».

16.0.8

[Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Contributi per il settore sportivo)

1. Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

2. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.0.9

[Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis

1. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge del presente decreto legge, si provvede alla divisione della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, rispettivamente nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Barletta-Andria-Trani, con sede a Barletta e nella Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la provincia di Foggia, con sede a Foggia.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì all'organizzazione e al funzionamento delle Soprintendenze di cui al medesimo comma.

3. Al fine di adeguare la dotazione organica delle Soprintendenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2024».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III, con la seguente: "MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DI SPORT E CULTURA"

Art. 17

17.1

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "13 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

17.2

[Pirro](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole «10 milioni» con le seguenti: «12 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 7, dopo la lettera p), inserire la seguente: «p-bis)

quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.3

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti: "12 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

17.4

[Croatti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1, è utilizzato per incrementare l'importo dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 ad euro 1.500,00 comprensivo dell'adeguamento automatico.»

17.5

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e di stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 430 milioni di euro per l'anno 2026."

17.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.

2-ter. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e pari a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

17.7

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare, la dotazione del Fondo

nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 280 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025, e di 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui alla legge 31 dicembre 2009, n.196.

17.8

[Paita](#)

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviarsi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026."

17.0.000

[Gelmetti](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore grafici, poligrafici ed editoria in crisi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025,».

2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2004, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n.198.».

17.0.1

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 17-bis

1. All'articolo 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

«3-ter. I datori di lavoro privati o gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, classificata con i codici ATECO 62.01 e 62.02, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere totalmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di ? 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato».)».

17.0.2

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato)

1. All'articolo 2-bis, comma 3 decreto legislativo 2013, n. 33 le parole "e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica," sono eliminate.

2. All'articolo 1, comma 125 legge 4 agosto 2017, n. 124 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Dagli oneri di cui al precedente periodo sono esclusi gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

17.0.3

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Incremento stanziamento 5x1000)

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

17.0.4

[Paita](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis Incremento stanziamento 5x1000

1. All'articolo articolo 1, comma 154 il quinto periodo legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

17.0.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis (Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato)

1. All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legislativo 2013, n. 33, le parole "e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica," sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Dagli oneri di cui al precedente periodo sono esclusi gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

17.0.6

[Basso](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

(Rifinanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:« per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti:« per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026»

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede:

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

d) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

17.0.7

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

(Disposizioni per il rafforzamento della rappresentanza degli enti del Terzo settore)

1. All'articolo 73 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello nazionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

17.0.8

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

(Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 62:

1) al comma 5, dopo le parole «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, sono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.»;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

17.0.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis (Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62:

1) al comma 5, dopo le parole «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.»;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS»;"

17.0.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis (Disposizioni per il rafforzamento della rappresentanza degli enti del Terzo

settore)

1. All'articolo 73 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello nazionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34"

17.0.11

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-*bis*.

(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

17.0.12

[Gelmetti](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-*bis*

(Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore poligrafici ed editoria in crisi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025,».

2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per 9,1 milioni di euro

per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n.198.».

17.0.12a

[Gelmetti](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore grafici, poligrafici ed editoria in crisi)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025,».

2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2004, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n.198.».

17.0.13

[Lorenzin](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 330, le parole "2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2021, 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 331, dopo le parole "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015," inserire le seguenti "all'Istituto superiore di sanità, ad AIFA e alla Rete IRCCS delle neuroscienze e della neuroriabilitazione - RIN,";

c) dopo il comma 332, inserire il seguente:

"332-bis. Con riguardo alla dotazione prevista per l'anno 2024 dal comma 330, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

17.0.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

1. Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis (Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno»;
- b) le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."

17.0.15

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 17-bis

(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."»

17.0.16

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."»

17.0.17

[Paita](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."

17.0.18

[Zambito](#), [Zampa](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Fondi a sostegno delle disabilità)

1. Il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025.

2. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 di 2 milioni di euro e per l'anno 2025.

4. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172

milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 178 milioni di euro per l'anno 2024 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 178 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 172 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 172 milioni di euro per l'anno 2025."

17.0.19

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Incremento del Fondo per le non autosufficienze)

1. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

17.0.20

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 17-bis

(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono

garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui.».

17.0.21

[Mennuni](#), [Liris](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«ART. 17-bis

(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui.».

17.0.22

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 17-bis

(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui.».

17.0.23

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 17-bis

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il fabbisogno sanitario nazionale standard per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024 è incrementato di 5 milioni di euro annui.».

17.0.24

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 17-bis

(Disposizioni in materia di cicli di riabilitazione)

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, per il 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis (Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

17.0.26

[Paita](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.".

17.0.27

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3. del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.».

17.0.28

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis (Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.".

17.0.29

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 17-bis

(Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.»

17.0.30

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022,

possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020."

17.0.31

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS))

1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025E 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025E 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

17.0.32 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 17-bis

(Misure a sostegno Ente Nazionale Sordi ENS)

1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2024-2025-2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2024-2025-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

17.0.32

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo:

« Art. 17-bis

(Misure a sostegno Ente Nazionale Sordi ENS)

1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2024-2025-2026.»

17.0.33

[Amidei](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 17-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori della pesca e di regime previdenziale agevolato)

1. Al fine di sostenere il comparto della pesca e i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne che svolgono tale attività in qualità di associati in cooperative o compagnie o in forma autonoma, dai danni determinati dalla specie *callinectes sapidus* (granchio blu), il regime previdenziale di cui all'articolo 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250 continua ad applicarsi per l'anno 2024 per i pescatori titolari di permessi di pesca per la raccolta delle vongole nel mare adriatico, titolari di licenza di pesca professionale di categoria A, anche

se svolgono attività di pesca non in maniera esclusiva o prevalente in termini temporali e di ricavi."

17.0.34

[Amidei](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 17-bis.

(Disposizioni in materia di conciliazione lavoratori agricoli)

1. In caso di rilevata inosservanza della disciplina contrattuale o di inquadramento del lavoratore agricolo ai sensi del contratto collettivo di lavoro del settore agricolo, il personale ispettivo delle direzioni regionali o provinciali del lavoro promuove una soluzione conciliativa presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124."

17.0.35

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

(Riorganizzazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)

1. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è integrato con la presenza di un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che partecipa, con diritto di voto limitatamente alle sedute aventi ad oggetto l'esame di questioni inerenti alle materie di natura assistenziale per le persone con disabilità. Per la partecipazione non è previsto alcun compenso, indennità o rimborso spese."

17.0.36

[Tajani](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(2x1000 per le associazioni culturali)

1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

17.0.37

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis (Destinazione del 2x1000 alle associazioni culturali)

1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.".

17.0.38

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 17-bis.

(Disposizioni in materia di associazioni musicali amatoriali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 inerenti al lavoro sportivo, sono applicabili a chiunque esercita la propria attività verso le "associazioni musicali amatoriali" dietro corrispettivo.

2. Per "associazioni musicali amatoriali" si intendono gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali.».

17.0.39

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

(Fondo Nuove Competenze)

1. Per le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 ai sensi dell'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le risorse del Fondo nuove competenze di cui al medesimo articolo 88 sono assegnate al progetto per l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori, indipendentemente dal soggetto destinatario, in deroga alle disposizioni del decreto interministeriale del 9 ottobre 2020.

2. Con le risorse del Fondo sono finanziati parte della retribuzione oraria, nonché gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore di lavoro destinate ai percorsi formativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.".

17.0.40

[Mennuni](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 17-bis.

(Reddito di lavoro dipendente e fringe benefit)

1. Ai fini di una corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti concessi al dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera b), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, non costituisce reddito di lavoro dipendente in natura, il cinquanta per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente (tasso ufficiale di riferimento) al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale differenza, così quantificata, non è da considerarsi fringe benefit nell'ambito di applicazione recato dall'art. 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge, 3 luglio 2023, n. 85."

17.0.41

[De Carlo](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono incrementare di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18

18.1

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nella parte in cui prevede» con le seguenti: «che prevede».

18.2

[Lotito](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento se i moduli sono prodotti in Europa e del 50 per cento se sia i moduli che le celle sono prodotti in Europa. Il massimale di spesa previsto per kW è di euro 1.900 per gli impianti di potenza elettrica fino a 20 kW, di euro 1.700 per gli impianti di potenza elettrica da 20,01 kW a 50 kW, di euro 1.400 per gli impianti di potenza elettrica da 50,01 kW a 1 MW e di euro 1000 per gli impianti di potenza elettrica superiore ad 1 MW. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa altamente innovativi, composti da celle bifacciali a eterogiunzione e celle bifacciali tandem, il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo

dell'investimento, con i medesimi massimali di spesa di cui al periodo precedente. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte in EU attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili - sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo - e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte in EU il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte in EU, con un massimale di spesa per KW di capacità di euro 1.000

1-ter. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'investimento.

1-quater. Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui ai **paragrafi commi** precedenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.

1-quinquies. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

18.3

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "un mese" con le seguenti: "venticinque giorni".

18.4

[Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "alla data della domanda" con le seguenti: "alla data di presentazione della domanda".

18.5

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sostituire le parole: «550 euro» con le seguenti: «650 euro»;*
- b) *ai commi 3 e 4, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «35 milioni».*

18.6

[Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti: "40 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

18.7

[Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti: "35 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

18.8

[Manca](#)

Al comma 3, dopo le parole "al monitoraggio", inserire le seguenti: "dell'erogazione dell'indennità".

18.9

[Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole "del rispetto del limite di spesa", con le seguenti: "dell'erogazione dell'indennità".

18.10

[Manca](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ", anche in via prospettica,".

18.11

[Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole "non sono adottati", con le seguenti: "possono essere adottati, previa relativa copertura finanziaria".

18.12

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)

1. Al fine di armonizzare la legislazione vigente, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso ai lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 1, commi da 495 a 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 assunti a tempo indeterminato precedentemente al 2019 nel bacino di pertinenza delle regioni Campania, Puglia, Calabria e Basilicata.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *5-bis* si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, in Legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

18.0.1

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di assegnazione definitiva del personale delle Forze Armate)

1. Il personale delle Forze Armate, ammesso ai benefici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al compimento di due mandati elettorali consecutivi nel reparto di temporanea assegnazione, in applicazione dei medesimi benefici, su richiesta scritta dell'interessato, è definitivamente assegnato al predetto reparto provvisorio con il mero assenso del proprio comandante di reparto, ovvero con provvedimento espresso dallo Stato Maggiore, reso con espresso riferimento al comportamento dell'interessato negli anni di permanenza nel citato reparto di provvisoria assegnazione.».

18.0.2

[Tajani](#), [Camusso](#)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

"Art. 18-bis

(Proroga dell'accesso al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente agli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2031, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2031."

18.0.3

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, si applicano anche al prestatore titolare di pensione, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. Il predetto importo è interamente cumulabile con l'indennità di pensione che percepisce il prestatore.».

18.0.4

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Modifica alla legge 24 ottobre 2000, n. 323)

1. L'articolo 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.

3. Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l'attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del ministro della Sanità 12 agosto 1992.

4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.».

18.0.5

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Norme di interpretazione autentica per la definizione della stagionalità)

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «*b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.*».

18.0.6

[Testor, Dreosto](#)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure urgenti per l'abilitazione di Public Project Manager)

1. I requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, definiti dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono promuovere il riconoscimento, nell'ambito della formazione specialistica e avanzata, di corsi di master, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale post

universitari di secondo livello specificamente finalizzati ad assicurare la formazione specialistica dei RUP ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del personale che sia in possesso dei requisiti per poter esser nominato membro dei collegi consultivi tecnici.

2. Al termine del percorso formativo e previa verifica dell'apprendimento, i corsi accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi del comma 1 rilasciano l'abilitazione come Public Project Manager. L'abilitazione conseguita è requisito preferenziale per la direzione di unità organizzativa in materia di contratti pubblici e per la designazione nei collegi consultivi tecnici.

3. I corsi di formazione specialistica del RUP e del personale dei ruoli tecnici di cui ai commi precedenti sono organizzati dalle università in collaborazione con istituzioni, enti o associazioni esponenziali o rappresentative delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti e degli avvocati e devono essere in grado di fornire competenze integrate di legislazione, progettazione, esecuzione e contenzioso delle opere pubbliche e dei contratti pubblici.»

18.0.7

[Testor, Dreosto](#)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento delle professionalità tecniche delle pubbliche amministrazioni)

1. Per il personale con qualifica dirigenziale o di funzionario tecnico o amministrativo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'aspettativa di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali, si intende concessa decorsi 60 giorni dalla richiesta, senza le limitazioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Decorsi due anni, il dipendente può chiedere di rientrare in servizio nel corso del terzo anno.

2. Le amministrazioni sono autorizzate a coprire le vacanze di organico rese disponibili dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici di cui al comma 1, mediante la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi. La procedura di reclutamento prevede la pubblicazione di un apposito avviso pubblico, la selezione delle domande in base al possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, la loro graduazione in base ai criteri specificati nel medesimo avviso, e l'inserimento in un apposito elenco tenuto dall'amministrazione interessata, che vi attinge nei limiti delle disponibilità numeriche e finanziarie create dalle collocazioni in aspettativa. Il personale assunto a tempo determinato può essere stabilizzato, esclusivamente nei limiti dei posti resi vacanti dalla definitiva collocazione a riposo o dalla rinuncia alla reintegrazione in servizio del dipendente in aspettativa, previo esperimento di apposita procedura che tenga conto della valutazione riportata nel periodo di copertura del posto vacante e dell'esito di un colloquio selettivo, purché il posto in organico si sia reso disponibile definitivamente. Le economie di spesa eventualmente originate dal turn over non possono in nessun caso consentire la stabilizzazione di personale in misura numericamente superiore ai posti resi disponibili dalla fruizione dell'aspettativa. Ai fini della stabilizzazione, il dipendente deve aver assolto l'obbligo di formazione specialistica o avanzata nell'ambito di corsi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione o da questa accreditati, conseguendo, ove prevista, la relativa abilitazione. La copertura finanziaria delle assunzioni è garantita dai risparmi di spesa derivanti dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

18.0.8

[Paita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Esonero contributivo lavoratori agricoli)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»

18.0.9

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane-2021)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

18.0.10

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane - 2021/2022)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

18.0.11

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)

1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.
2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.
3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.
4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.
5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.0.12

Lorenzin

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

(Esonero contributivo lavoratori agricoli)

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. ».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e a 30 milioni per l'anno 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

18.0.13

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

18.0.14

[Guidolin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di procedimento di contrattazione collettiva)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40:

1) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa,» sono sostituite dalle seguenti: «La contrattazione collettiva integrativa si svolge»;

2) al comma 3-*quinquies*, quarto periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere» sono sostituite dalle seguenti: «Non possono in ogni caso essere sottoscritti»;

b) all'articolo 47:

1) al comma 2, ultimo periodo, le parole: può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «9-bis. Tutti i termini previsti dal presente articolo sono perentori e non possono in alcun caso essere differiti. Trascorsi inutilmente tali termini, le valutazioni, i pareri, le osservazioni e la certificazione, cui i termini stessi afferiscono, si intendono formulati positivamente»".

18.0.15

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Misure a sostegno del lavoro stagionale)

1. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

18.0.16

[Pogliese](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Sallemi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni)

Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 1, alla lettera a), le parole: «e locali» sono soppresse;
- b) all'articolo 3, comma 1, alle lettere b), c) e d), le parole: «e locale» sono soppresse;
- c) all'articolo 4, comma 1, alla lettera a), le parole: «e locali» sono soppresse;
- d) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole: «e locale» sono soppresse;
- e) all'articolo 7:

a. al comma 1, le parole: «o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione» sono soppresse;

b. al comma 2, le parole: «A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti » sono sostituite con le seguenti: «A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, non possono essere conferiti»;

c. al comma 2, lettera a), le parole: «di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione» sono soppresse;

d. al comma 2, lettera c), le parole: «o comunale» sono soppresse;

e. al comma 2, lettera d), le parole: «di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione» sono soppresse»;

f) all'articolo 11:

a. al comma 2, lettera b), le parole: «di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa fra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione» sono soppresse;

b. al comma 3, le parole: «di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione» e le parole: «o comunale» sono soppresse;

c. al comma 3, lettera a), le parole: «del comune o della forma associativa fra comuni che ha conferito l'incarico» sono soppresse;

d. al comma 3, lettera b), le parole: «del comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa avente la medesima popolazione» sono soppresse;

e. al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forme associative avente la medesima popolazione abitanti della stessa regione» sono soppresse;

g) all'articolo 12:

a. al comma 3, lettera b), le parole: «di un comune con popolazione superiore a

15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione» sono soppresse;

b. al comma 4, lettera b), le parole: «di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico» sono soppresse;

c. al comma 4, lettera c), le parole: «comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni avente la medesima popolazione della stessa regione.» sono soppresse;

h) all'articolo 13:

a. al comma 2, lettera b), le parole: «comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa fra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.» sono soppresse;

b. al comma 2, lettera c), le parole: «comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa fra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione» sono soppresse;

c. al comma 3, le parole: «o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.» sono soppresse.».

18.0.17

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato».

18.0.18

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole "2016" sono sostituite dalle parole "2024" e le parole "a decorrere dall'anno 2015;" fino alla fine del periodo sono soppresse»

18.0.19

[Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di

disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.».

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.0.20

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n.81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n.92, lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'art. 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."».

18.0.21

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro nel settore turistico e termale)

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «*Il limite massimo di età di cui ai periodi precedenti non trova applicazione nei confronti dei soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.*».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «*b-bis) all'articolo 24, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori*

agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio."»."

18.0.22

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di esenzione dal contributo addizionale)

1. All'articolo 29, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «*settore del turismo*», sono inserite le seguenti: «, *anche termale*,»."

18.0.23

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148)

1. All'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 11-ter è sostituito dai seguenti:

"11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante la riduzione pari a 100 milioni di euro del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e a 50 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per ciascun anno.».

18.0.24

[Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Proroga di termini in materia di lavoratori del settore marittimo)

1. All'articolo 4, del decreto legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "settantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";

b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

c) al comma 8, le parole: "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.0.25

[Zullo](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo inserire la seguente:

«Articolo 18-bis

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novantadue mesi»;

b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

c) al comma 8, le parole: «alla scadenza dei trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «, alla scadenza dei novantadue mesi».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.0.26

[Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. *Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche al fine di consentire l'accesso al trattamento di pensione di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, comma 5, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per gli anni 2023 e 2024 il trattamento di integrazione salariale può essere concesso anche in caso di superamento dei limiti temporali di utilizzo nel quinquennio mobile di cui al comma 2.*».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 1 milione di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

18.0.27

[Pirovano](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di prepensionamento per i lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «*Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023*» sono sostituite dalle seguenti: «*Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024*».

2. I trattamenti pensionistici di cui al comma 1 sono erogati entro un limite di spesa di 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di

cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.".

18.0.28

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

242. Al fine di favorire interventi di politiche attive del lavoro e percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, a decorrere dal 2024, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi formativi o di incremento delle professionalità di disoccupati, inoccupati o lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché delle misure e dei trattamenti previsti dalle ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.

1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al secondo capoverso, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) *piani di formazione o di riqualificazione professionale rivolti a disoccupati o inoccupati*" e dopo le parole: "ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" sono inserite le seguenti "nonché delle ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro".»

18.0.29

[Pogliese](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di personale degli enti del SSN)

1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022» sono abrogate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si applicano al personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

18.0.30

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"18-bis

(Proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili)

1. Le misure di cui all'articolo 10, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

18.0.31

[Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.»

18.0.32

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"18-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 30 giugno 2024";

b) al comma 307, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e di 18 milioni per l'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 18 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

18.0.33

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"18-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 30 giugno 2024".

18.0.34

[Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria)

1. All'articolo 42 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 3 dopo le parole «anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al comma 4 dopo le parole «anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024».

18.0.35

[Pogliese](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 3 milioni per l'anno 2024, 22 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle settecentosessantadue (762) unità di personale reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 177 e 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall' articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.».

18.0.36

[De Carlo, Liris](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni urgenti in materia di denuncia aziendale)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 nonché i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 31 dicembre 2024.

2. Nelle more dell'effettuazione delle denunce di cui al precedente comma 1 entro il termine ivi previsto non si applicano le sanzioni per il ritardo nella presentazione delle stesse. A seguito della presentazione della predetta denuncia aziendale non si dà luogo a recuperi di eventuali contributi

previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti all'entrata in vigore del presente articolo.

3. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) è predisposta la necessaria modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.»

18.0.37

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 18 bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata»."

18.0.38

[Borghesi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n.173)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole "presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago" di cui alla lettera a) e le parole "promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio" di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) l'attività di promozione alla vendita a domicilio svolta dai soggetti di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dell'articolo 1, comma 1, lett. b, della legge 17 agosto 2005, n. 173 può essere svolta anche tramite strumenti digitali e social media;

b) i soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dell' articolo 1, comma 1, lett.b), della legge 17 agosto 2005, n. 173 e dell' articolo 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita dell'impresa che

vende i beni o i servizi;

c) ai soggetti di cui alle precedenti lettere, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Conseguentemente, all'articolo 25-bis, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "incaricati alle vendite a domicilio di cui" sono inserite le seguenti "al combinato disposto dell";

b) dopo le parole "decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" sono inserite le seguenti "e dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 17 agosto 2005, n. 173";

c) dopo le parole "all'ammontare delle provvigioni percepite" sono inserite le seguenti "per le vendite promosse sia personalmente, anche a mezzo di strumenti digitali e social media, sia avvalendosi di altri incaricati alle vendite a domicilio della medesima impresa che vende i beni o i servizi,". »

18.0.39

[Basso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, si interpreta nel senso che l'istituto del periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte degli enti e società cooperative si intende definitivamente abrogato a far data dal 31 dicembre 2006, data di completa parificazione degli imponibili previdenziali e assistenziali in vigore per le cooperative stesse con quelli di tutti gli altri datori di lavoro.»

18.0.40

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti di EurAllumina)

1. Alla società EurAllumina, operante in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2022 al 30 novembre 2023, in caso di cessazione del programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

Art. 19

19.1

[Pirro, Damante](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «30 novembre 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) sopprimere le lettere b) e c).

19.2

[Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "30 novembre", con le seguenti: "31 dicembre".

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire le parole "30 novembre", con le seguenti: "31 dicembre".

19.3

[Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "30 novembre", con le seguenti: "1° dicembre".

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire le parole "30 novembre", con le seguenti: "1° dicembre".

19.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sopprimere la lett. b).

19.5

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6» con le seguenti: «ai nuclei familiari i cui dati, in ragione delle loro caratteristiche, sono stati trasmessi ai comuni, ai fini della presa in carico da parte dei servizi sociali, tramite la piattaforma di cui all'articolo 6».

19.6

[Manca](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: "in ragione della loro caratteristiche".

19.7

[Cataldi](#), [Matera](#)

Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in materia di percezione del Reddito di cittadinanza».

19.0.1

[Delrio](#)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

"Art. 19-bis

(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di potenziamento dell'assegno unico e universale)

1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini del presente decreto, l'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si applica prevedendo che il valore della casa di abitazione per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, al netto del mutuo residuo, non rilevi ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare sino alla soglia di 81.000 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente. Il peso del costo degli affitti nel calcolo dell'ISEE è ridotto nella medesima proporzione.";

b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole ", limitatamente all'anno 2022" sono soppresse e le parole "175 euro" sono sostituite dalle seguenti "250 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

2) al comma 2, primo periodo, le parole "85 euro" sono sostituite dalle seguenti "100 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

3) al comma 3, primo periodo, le parole "85 euro" sono sostituite dalle seguenti "100 euro", al secondo periodo le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000 euro" e ai periodi terzo e quarto le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "45.000 euro";

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per ciascun figlio con disabilità è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 125 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 115 euro mensili in caso di disabilità grave e a 105 euro mensili in caso di disabilità media.";

5) i commi 5 e 6 sono abrogati;

6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Per ciascun figlio con disabilità il contributo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è cumulabile con l'assegno.";

7) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale importo è erogato al secondo percettore di reddito.";

c) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "per le prime tre annualità" sono soppresse;

2) al comma 2, le parole "25.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "35.000 euro";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, negli anni 2023 e 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.";

4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta per un importo pari a due terzi a decorrere dal 1° marzo 2025 e per un importo pari a un terzo nell'anno 2026 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2027.";

5) al comma 9-bis, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022, 2023 e 2024.";

d) all'articolo 6, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi di affidamento condiviso con la previsione di collocamento esclusivo o prevalente presso uno dei genitori, cui siano stati precedentemente riconosciuti assegni familiari, nonché nei casi in cui sia stata prevista la corrispondenza di un assegno in favore del genitore collocatario per il mantenimento dei figli minori, figli disabili, nonché maggiorenni economicamente non sufficienti, l'assegno è assegnato direttamente al genitore collocatario.";

e) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali non sono computati ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'assegno.";

f) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole "un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281," sono inserite le seguenti "due rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 3 miliardi a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 1,4 miliardi di euro mediante i residui di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e quanto a 1,6 miliardi di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

19.0.2

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

"Art. 19-bis

(Proroga dello sgravio contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

19.0.3

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

"Art. 19-bis

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024."

19.0.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

"Art. 19-bis

(Misure per la tutela dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, ai lavoratori che nell'anno 2021 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tale indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

19.0.5

[Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Fondo per la ricerca sulla peronospora)

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (*plasmopara viticola*) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante, aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulla peronospora», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza».

19.0.6

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)

1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo "GonaCon".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza».

19.0.7

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per la ricerca e lo sviluppo di approcci alternativi in campo scientifico)

1. L'importo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è incrementato, per l'anno 2024, ai fini dell'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per un importo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Misure in materia di lavoro, ricerca, istruzione e sicurezza».

Art. 20

20.1

Cataldi, Matera

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato per l'anno 2023 di 50 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato anche per l'anno 2023 per un ammontare di 50 milioni di euro».

20.2

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "53 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

20.3

Manca

Al comma 1, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "52 milioni".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

20.4

Barbara Floridia

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Rimangono vigenti per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed estese anche ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.

1-*ter*. Sono prorogati per l'anno scolastico 2024/2025 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Al personale in servizio a tempo indeterminato, assunto al 31 dicembre 2023, è consentito il trasferimento, i passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2023/2025.

1-*quater*. Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1-*quinquies*. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *a*), dopo le parole "confermato in ruolo", sono aggiunte le seguenti ", a domanda,";

2) alla lettera *b*), le parole "di cui alla presente sezione" sono sostituite con le seguenti: "del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024".

1-*sexies*. All'articolo 18-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione" sono soppresse.

1-*septies*. Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107 a valere sulle risorse di cui al comma 330 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo «Misure per le scuole dell'infanzia paritarie» con la seguente: «Misure urgenti per l'Istruzione».

20.5

[Bucalo](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai concorsi indetti con DD.DD.GG. n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi, n. 16 del 26 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo se conseguono, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

1-*ter*. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sono reintegrati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 se conseguono entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

20.6

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. I docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado che alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato ai concorsi indetti con DD.DD.GG. n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi, n. 16 del 26 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo se conseguono, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

1-*ter*. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sono reintegrati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2024 sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025 se conseguono entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2023 e con oneri a carico dei partecipanti, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59."

20.7

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), dopo le parole "confermato in ruolo", sono aggiunte le seguenti ", a domanda,";

b) alla lettera b), le parole "di cui al presente capo" sono sostituite dalle seguenti "del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024".

20.8

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, prevedono la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: *(Misure per l'istruzione)*

20.9

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, si applicano anche per l'anno scolastico 2024/25 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: *(Misure per l'istruzione)*

20.0.1

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 20-bis

(Disposizioni in materia di fondazioni musicali)

1. All'articolo 22, comma 2-*octies*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti parole «31 dicembre 2024».

20.0.2

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2000, n. 401 in materia di borse di studio per gli specializzandi di area non medica)

1. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Scuole di specializzazione per gli specializzandi di area non medica) - 1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

3. Il trattamento economico di cui al comma 2 è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025, la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di

quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi.

4. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

5. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 150.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 300.000.000 di euro per l'anno 2025, 456.000.000 di euro per l'anno 2025 e 600.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 150.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

b) quanto a 300.000.000 di euro per l'anno 2025, 456.000.000 di euro per l'anno 2025 e 600.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300.000.000 di euro per l'anno 2025, 456.000.000 di euro per l'anno 2025 e 600.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2026."

20.0.3

[Tajani](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"20-*bis*.

1. Al comma 3.2 dell'articolo 18 dell'articolo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al secondo periodo, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2023".

20.0.4

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"**Art. 20-*bis***

(Misure a sostegno dell'assistenza sanitaria degli studenti fuori sede)

1. Ai fini dell'accesso all'assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-*bis*) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l'accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello status di fuori sede.»"

20.0.5

[Malpezzi](#), [Ancorotti](#), [Marti](#), [Pirondini](#), [Paroli](#), [Magni](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Maffoni](#), [Sisler](#), [Spinelli](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Monteverdi Festival di Cremona)

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

«1-*quinquies*. È assegnato un contributo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023 a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies*, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo»."

20.0.6

[Bucalo](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#), [Gelmetti](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 20-bis

(Accesso al TFA sostegno)

1. Al comma 2 dell'art. 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 le parole: «nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione» sono soppresse.»

20.0.7

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"20-bis

((Misure urgenti per la conservazione delle facoltà assunzionali dell'Ufficio Scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia))

All'articolo 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

«3-*quater*. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-*ter*, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per le assunzioni delle 15 unità di personale di Area III, F1, assegnate dal Decreto Dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sono destinate alle assunzioni in ruolo da concludere entro il 31 dicembre 2024 presso il medesimo Ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, previo apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.»".

20.0.8

[Bucalo](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 20-bis

(Reclutamento personale docente)

1. A decorrere dalle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2025/2026 i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti

inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione di sostegno e di abilitazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

2. I soli posti comuni nella scuola secondaria residuali dopo la procedura di cui al comma precedente sono assegnati ai docenti inseriti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. I docenti individuati dalla seconda fascia sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e sono ammessi direttamente alla frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si applica quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, da sostenere entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo, i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. La prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, può essere sostenuta per non più di due volte, comunque entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo. Il secondo mancato superamento della prova finale comporta la decadenza dell'aspirante dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni relative al conferimento delle nomine a tempo determinato.

3. L'articolo 1, commi da 17 a 17-*septies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati; l'articolo 1, commi da 18-*novies* a 18-*undecies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

20.0.9

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-*bis*

1. A decorrere dalle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2025/2026 i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione di sostegno e di abilitazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

2. I soli posti comuni nella scuola secondaria residuali dopo la procedura di cui al comma precedente sono assegnati ai docenti inseriti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. I docenti individuati dalla seconda fascia sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e sono ammessi direttamente alla frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A coloro che sono in

possesso dei requisiti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si applica quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, da sostenere entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo, i docenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. La prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, può essere sostenuta per non più di due volte, comunque entro la scadenza del contratto a tempo determinato di cui al secondo periodo. Il secondo mancato superamento della prova finale comporta la decadenza dell'aspirante dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni relative al conferimento delle nomine a tempo determinato.

3. L'articolo 1, commi da 17 a 17-*septies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati; l'articolo 1, commi da 18-*novies* a 18-*undecies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

20.0.10

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Floridia](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-*bis*

(Disposizioni per la gratuità del diritto allo studio)

1. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

2. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

20.0.11

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-*bis*

(Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche quale servizio essenziale)

1. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico, è autorizzata la spesa di 270 milioni di euro per l'anno 2023 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2023 e a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 270 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

20.0.12

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Misure per garantire il pieno diritto allo studio)

1. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico e' garantita la gratuita` totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico è riconosciuto un contributo una tantum pari ad euro 200,00 per l'acquisto del materiale didattico.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

20.0.13

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Floridia](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Fondo per la gratuità degli asili nido)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

20.0.14

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio)

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

20.0.15

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Misure a sostegno del diritto allo studio nel sistema della formazione superiore)

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera

a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, di cui:

a) 120 milioni di euro al fine di riconoscere agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate i requisiti e le modalità ai fini dell'esonero, totale o parziale, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse;

b) 30 milioni di euro ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

20.0.16

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)

1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 126 milioni di euro ANNUI per ciascuno degli anni 2024, 205 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 126 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 126 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

20.0.17

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Incremento dell'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro annui per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in

euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024."

20.0.18

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Istituzione del Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica)

1. Al fine di consentire a tutti gli studenti di ogni ordine e grado di partecipare all'attività educativo-didattica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica, denominato "Fondo viaggi di istruzione", con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 alle scuole di ogni ordine e grado.

3. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia e previa deliberazione del Consiglio d'Istituto, stabiliscono i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

20.0.19

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Ulteriori interventi per la promozione e la tutela del benessere psicologico degli studenti delle Università)

1. A decorrere dall'anno 2024, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 206, è incrementato di 40 milioni di euro annui, destinati al finanziamento di interventi, a carattere di innovazione sociale, volti a sostenere, in coerenza con l'ambito di ricerca "Salute" definito dal Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027, attività di promozione del benessere psicofisico della popolazione studentesca, prevenendo e limitando i fenomeni di disagio psicologico ed emotivo nonché tutelando e fornendo specifica assistenza agli studenti in condizione di disagio.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero dell'università e della ricerca pubblica l'avviso relativo alla concessione delle risorse di cui al comma 1, con l'obiettivo di favorire la più ampia

diffusione delle iniziative di promozione del benessere nelle Università. A tal fine, nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle risorse e la valutazione dei progetti, potrà essere attribuita priorità alle Università e ai soggetti capofila che non abbiano partecipato all'attribuzione delle risorse negli anni precedenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

20.0.20

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Fondo di garanzia dei prestiti per l'anticipazione dell'importo delle borse di studio per studenti universitari)

1. A decorrere dall'anno 2024, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di garanzia dei prestiti bancari per l'anticipazione delle borse di studio per studenti universitari, con una dotazione annua di 30 milioni di euro, destinato alla copertura dei costi, anche relativi agli interessi, dei prestiti richiesti da studenti universitari per l'anticipazione dell'intero importo della borsa di studio, nelle more della sua erogazione, nonché per la concessione di garanzie sui medesimi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le norme di attuazione del Fondo di cui al comma 1 e disciplina le modalità di accesso al medesimo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

20.0.21

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Prestiti per l'anticipazione dell'importo delle borse di studio per studenti universitari)

1. A decorrere dall'anno 2024, lo studente universitario assegnatario di borsa di studio, qualora l'importo della borsa non sia stato erogato entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, può stipulare con un istituto bancario un contratto di credito finalizzato all'anticipazione dell'intero ammontare della borsa nelle more della sua effettiva erogazione. A tal fine, lo studente presenta all'istituto bancario idonea documentazione che attesti l'assegnazione della borsa e l'indicazione, ai fini dell'accredito della medesima, dell'IBAN corrispondente al conto corrente bancario sul quale verrà accreditata la somma concessa in credito dall'istituto. La somma oggetto del contratto di credito, per l'ammontare corrispondente all'importo della borsa, è restituita all'istituto bancario in unica soluzione al momento dell'accredito della borsa di studio, mediante prelievo dal conto corrente del debitore, da parte dell'istituto bancario, della somma corrispondente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, stabilisce le norme di attuazione del comma 1."

20.0.22

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«20-bis.

(Misure per il sostegno della filiera dell'editoria libraria)

1. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 30 milioni a decorrere l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

20.0.23

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali

debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

20.0.24

Sensi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Istituzione dei servizi di psicologia scolastica)

1. Presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possono essere istituiti, in via sperimentale per gli anni 2023 e 2024, in collaborazione e coordinamento con gli Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le Aziende sanitarie locali e d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, servizi di psicologia scolastica, destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori, per la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute, per il supporto ai processi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e alle persone con disabilità, per la consulenza alle famiglie, l'orientamento scolastico e il supporto ai processi organizzativi volti ad assicurare il benessere degli studenti e del personale scolastico. Le Aziende sanitarie locali, gli Ambiti territoriali sociali ovvero le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata, possono assumere anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati al servizio di psicologia scolastica, in possesso di laurea magistrale in Psicologia, di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di diploma di specializzazione universitaria in psicologia, di cui al decreto 21 gennaio 2019, n. 50, del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, o titolo equipollente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

2. I contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica sono destinati alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli Ambiti territoriali sociali secondo criteri e modalità previste dal decreto di cui al comma 1, assegnando priorità ai progetti che prevedono una organizzazione territoriale in rete dei Servizi di psicologia scolastica e una loro integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2023 e in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 204; Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024,

a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro l'anno 2024."

20.0.25

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Misure per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi denominati «Eureteke»)

1. In sede di attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'articolo 1, commi 56 a 62 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare dell'Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata e dell'Azione #7 - Piano per l'apprendimento pratico è finanziata, con cadenza annuale, la costruzione di ambienti di apprendimento innovativi sotto gli aspetti architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con la massima efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire metodologie innovative, denominati «Eureteka?».

2. L'Eureteka è un ambiente di apprendimento modulare, flessibile e reversibile destinato a sviluppare e condividere modelli didattici innovativi, con l'obiettivo di rinnovare le competenze nelle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) nelle scuole secondarie e di primo grado.

3. Con proprio decreto, adottato, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito disciplina la procedura di selezione dei progetti per la realizzazione delle Eureteke e i criteri per la loro valutazione, assicurando che:

a) la selezione avvenga mediante procedura a evidenza pubblica;

b) i progetti presentati per la selezione riguardino la realizzazione di ambienti di apprendimento concepiti come moduli autoportanti, indipendenti, costruiti con materiali riciclati o riciclabili e pienamente accessibili per le persone con disabilità;

c) gli ambienti di apprendimento possano essere collocati all'interno di spazi scolastici esistenti, ovvero in luoghi aperti e pubblici, e si adattino ai contesti sul piano architettonico e funzionale, anche in base alle specifiche esigenze climatiche;

d) gli ambienti di apprendimento prevedano modalità di apprendimento e relazione sia fisica che virtuale, ivi compresa la possibilità di avvalersi di risorse disponibili in modo permanente su spazi di archiviazione virtuale (*cloud*) e di *avatar* robotici che consentano la telepresenza e l'esplorazione da remoto dell'ambiente di apprendimento;

e) siano assicurate, ferma restando la destinazione prevalente alle attività didattiche, opportune modalità di fruizione dell'Eureteka per la comunità territoriale di riferimento;

f) nella selezione dei progetti, sia assicurata la diffusione delle Eureteke su tutto il territorio nazionale, anche, ricorrendone i presupposti, attraverso la predeterminazione di quote di risorse da destinare ai progetti relativi ad aree sprovviste o non provviste in modo sufficiente di Eureteke;

g) sia prevista la possibilità di presentare progetti al cui finanziamento concorrano regioni ed enti locali.

4. La selezione dei progetti avviene con cadenza annuale, sulla base di avvisi pubblici.

5. All'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulla quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la cui dotazione è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro annui.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

20.0.26

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Misure a sostegno degli studenti fuori sede)

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro, attraverso un contributo alle spese sanitarie, il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con il decreto di ripartizione del Fondo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle Università.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

20.0.27

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Misure in materia di dimensionamento delle scuole dei piccoli comuni)

1. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 2.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

20.0.28

[Cosenza](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 20-bis

1. Alle prestazioni rese alle Agenzie per il Lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 15%».

20.0.29

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis

(Misure urgenti in materia di istruzione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato e conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 91,5 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. In coerenza con gli obiettivi della Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 1 comma 125 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al Piano di cui al primo periodo concorrono altresì 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo. Agli oneri di cui alla presente disposizione si provvede:

a) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2024: quanto a 8 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; quanto a 8,6 milioni a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR; quanto a 2,8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2017, n. 65; e quanto a 20 milioni a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027;

b) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2025; quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; e quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027.

3. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede quanto a 700.000 euro per il 2024 e 3.000.000 euro annui a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 21

21.000

[Manca](#)

Al comma 4, sostituire le parole "della presente disposizione" con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

21.1

[Bevilacqua](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione del, di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementato di 30,375 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 dicembre 2023.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 30,375 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

21.2

[Bevilacqua](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. Al fine di garantire l'adeguatezza dei progetti di accoglienza, alla luce dell'accresciuta affluenza di migranti, con priorità per i minori stranieri non accompagnati, ai comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e agli enti locali presso cui sono presenti i centri e le strutture di cui agli artt. 9, 11 e 11-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è riconosciuto un contributo complessivo straordinario pari a 100 milioni di euro per ciascun degli anni 2023, 2024 e 2025.

1-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del predetto contributo, commisurato alla effettiva accoglienza di migranti e, in particolare, di minori.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

21.3

[Bevilacqua](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000,00 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare,

specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

1-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 187.500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

21.4

[Bevilacqua](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di fronteggiare l'accresciuto afflusso di minori stranieri non accompagnati, garantire interventi adeguati in loro favore e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

1-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

21.5

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "Per il finanziamento delle misure urgenti connesse" con le seguenti: "Per il finanziamento delle misure connesse".

21.6

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "46,859 milioni" con le seguenti: "49,859 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "242,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-*bis*) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.7

[Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "46,859 milioni" con le seguenti: "48,859 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "241,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-*bis*) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.8

[Manca](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: ", anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto,".

21.9

[Manca](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "e il Ministro della Salute".

21.10

[Manca](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità".

21.11

[Manca](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "trenta giorni", con le seguenti: "venti giorni".

21.12

[Manca](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "della presente disposizione", con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

21.13

[Manca](#)

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "e il Ministro della Salute".

21.14

[Manca](#)

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità".

21.15

[Bevilacqua](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo ulteriore pari a 200.000 euro per l'anno 2023.";

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

"11-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.16

[Garavaglia](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. A valere sulle disponibilità fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6000 e 7000 abitanti che hanno registrato nel 2023 una spesa per la "tutela dei minori" superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota IMU per alimentare il medesimo fondo non inferiore a euro 190.000. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati anche i comuni beneficiari di cui al presente comma."

21.17

[Manca](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024" con le seguenti: "54.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 48.486.000 per l'anno 2024".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "44,486 milioni", con le seguenti: "47,486 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

21.18

Manca

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024" con le seguenti: "53.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 47.486.000 per l'anno 2024".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "44,486 milioni", con le seguenti: "46,486 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

21.19

Manca

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023" con le seguenti: "54.886.624, di cui euro 10.400.624 per l'anno 2023".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "242,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

21.20

Manca

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole "51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023" con le seguenti: "53.886.624, di cui euro 9.400.624 per l'anno 2023".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "241,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

21.21

Bevilacqua

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il fondo per l'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dai flussi migratori, di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023. Alle modalità di ripartizione dell'incremento di cui al precedente periodo si provvede, nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della predetta legge 30 dicembre 2020, n. 178.";

b) sopprimere il comma 4.

21.22

Bevilacqua

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole «5.000.000 di euro» con le seguenti «10.000.000 di euro»;*

b) *al comma 12:*

1) *sostituire le parole: "239,859 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "244,859 per l'anno 2023";*

2) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

"b-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

21.23

Manca

Al comma 3, sostituire le parole "5.000.000 di euro" con le seguenti: "7 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "241,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

21.24

Manca

Al comma 3, sostituire le parole "5.000.000 di euro" con le seguenti: "6 milioni di euro".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "240,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

21.25

Manca

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: ", anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 3,"

21.26

Manca

Al comma 4, sostituire le parole "trenta giorni" con le seguenti: "quaranta giorni".

21.27

Manca

Al comma 4, sostituire le parole "della presente disposizione" con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

21.28

Germanà, Testor, Dreosto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2023, al comune di Lampedusa e Linosa è riconosciuto un ulteriore contributo straordinario pari a euro 850.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

21.29

Bevilacqua, Lorefice

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, entro la soglia

massima di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sino al 31 dicembre 2023, è ammesso l'affidamento diretto per le operazioni di recupero dei relitti delle imbarcazioni dei migranti arenate nell'area portuale, nelle aree di pesca e nel perimetro della riserva marina dell'isola di Lampedusa e Linosa.".

21.30

Bevilacqua

Sopprimere il comma 5

21.31

Bevilacqua

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2023, 2024 e 2025, le risorse di cui agli articoli 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, 10, del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, e 21, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, destinate alla realizzazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo.».

21.32

Manca

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "della rete".

21.33

Manca

Al comma 7, sostituire le parole "euro 1.000.000" con le seguenti: "euro 3.000.000".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "241,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "*b-bis*) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.34

Manca

Al comma 7, sostituire le parole "euro 1.000.000" con le seguenti: "euro 2.000.000".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "240,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "*b-bis*) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

21.35

Bevilacqua

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 8, inserire il seguente:*

"8-*bis*. A fronte delle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali e dei maggior impegni, allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I

procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.";

b) dopo il comma 10 inserire il seguente:

"10-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

21.36

[Manca](#)

Al comma 9, sostituire le parole "180 milioni" con le seguenti: "200 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "259,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-*bis*) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

21.37

[Manca](#)

Al comma 9, sostituire le parole "180 milioni" con le seguenti: "190 milioni".

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "239,859 milioni", con le seguenti: "249,859 milioni";

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-*bis*) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

21.38

[Manca](#)

Al comma 10, sostituire le parole "2,2 milioni" con le seguenti: "2,4 milioni".

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole "2,2 milioni" con le seguenti: "2,4 milioni".

21.39

[Manca](#)

Al comma 10, sostituire le parole "2,2 milioni" con le seguenti: "2,3 milioni".

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole "2,2 milioni" con le seguenti: "2,3 milioni".

21.0.1

[Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-*bis*

(Disposizioni in materia di monitoraggio della qualità dell'aria mediante droni)

1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5 e 5-*bis*»;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le modalità di valutazione della qualità dell'aria ambiente previste dai commi 3, 4 e 5 possono altresì essere integrate mediante l'utilizzo di una metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati "droni", al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente nonché la valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse e dalle concentrazioni dei principali inquinanti. L'attività di valutazione della qualità dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della

predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o con università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni è valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con gli enti di controllo regionali territorialmente competenti. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale»;

b) all'articolo 7:

1) al comma 2, alinea, dopo le parole: «misurazioni indicative,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'impiego di droni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,»;

2) al comma 3, dopo le parole: «misurazioni indicative,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'impiego di droni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,».

2. All'allegato 2, paragrafo 5.4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni diffuse delle discariche può essere effettuato mediante metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati "droni", al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria nonché la valutazione dell'impatto sull'ambiente provocato dalle emissioni diffuse delle discariche e dalle concentrazioni dei principali inquinanti, nonché di consentire la corretta funzionalità dell'impianto. L'attività di monitoraggio della qualità dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni deve essere valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con le autorità competenti per materia. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale».

21.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 21 bis

(Adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo)

1. All'articolo 30 legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione,

provvede al graduale adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo e indica gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio adottata per l'anno 2025».

21.0.3

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Proroga delle disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale)

1. All'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 2, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022, 2023 e 2024";

c) al comma 4, le parole "pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

21.0.4

[Cantalamessa](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Fondo per le dotazioni aeroportuali di accesso all'Entry/Exit system - EES)

1. Al fine di rafforzare le frontiere esterne dello spazio Schengen, incrementare l'azione di contrasto degli Stati europei nei confronti del terrorismo internazionale e per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al nuovo sistema di frontiera denominato "Entry/ Exit System (EES)", di cui al Regolamento (UE) 2017/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017 e al Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2017, in attuazione dell'art. 64 del predetto Regolamento (UE) 2017/2226, è riconosciuto un contributo diretto a fondo perduto, nel limite di spesa massima complessiva pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, per le spese sostenute nel 2023 dai gestori aeroportuali per l'approvvigionamento, la manutenzione e la dislocazione delle dotazioni tecnologiche e infrastrutturali connesse all'implementazione del nuovo sistema di frontiera EES, ivi inclusa l'attività di facilitazione per rendere fluido il loro utilizzo da parte dei passeggeri e ridurre i tempi di attesa.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per le spese di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.»

21.0.5

[Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Assunzioni a tempo determinato personale polizia locale)

1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei Comuni che titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli artt. 9, 11 e 11 bis del d.lgs. 142/2015 e 10 ter co 1 bis del d.lgs. 286/98 il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'art. 35-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali."

21.0.6

[Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Incentivi monetari per attività connesse al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI))

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75."

21.0.7

[Liris, Sigismondi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Articolo 21 bis

(Disposizioni per la funzionalità dei servizi di protezione civile)

1. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020 numero 178, le Pubbliche Amministrazioni assegnatarie del suddetto personale assunto possono procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale secondo le modalità ed i tempi, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, anche in deroga al limite delle facoltà assunzionali disponibili di ciascuna amministrazione.»

21.0.8

[Lorefice, Bevilacqua](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Disposizioni per le operazioni di identificazione e prima accoglienza dei migranti)

1. Al fine di limitare il sovrappollamento dell'hot spot dell'isola di Lampedusa, fino al perdurare dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 2023 e in ogni

caso fino al prolungarsi dell'eccezionale afflusso di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo, è ammesso l'espletamento delle operazioni di prima accoglienza, identificazione e successivo trasferimento dei migranti soccorsi in mare o giunti sul territorio nazionale in modo autonomo alla frontiera dell'isola di Lampedusa, su apposite navi idonee allo svolgimento di tali attività.

2. Con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di individuazione e utilizzo delle navi di cui al comma 1.

3. Con ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile sono stabilite le modalità di assistenza sanitaria, supporto psicologico e di mediazione culturale a bordo delle navi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali ? » della missione « ? Fondi da ripartire ? » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli interni."

21.0.9

[Bevilacqua, Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Disposizioni concernenti l'assistenza e tutela della salute delle donne in stato di gravidanza dell'isola di Lampedusa)

- 1. Al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute delle donne in stato di gravidanza che hanno il domicilio o la residenza nell'isola di Lampedusa, è erogato un contributo pari a 1.500 euro per sostenere le spese di trasporto, vitto e alloggio relative all'ultimo mese dalla data presunta o programmata del parto in un comune del territorio italiano dove la gestante dichiara di voler partorire.*
- 2. Durante il periodo gestazionale qualora non fosse possibile per mancanza di attrezzature specifiche eseguire determinati esami specialistici nell'isola ma che risultano indispensabili per monitorare la salute del nascituro, la gestante ha diritto al rimborso delle spese sostenute in un altro comune del territorio italiano.*
- 3. Gli esami di cui al comma 2 devono essere richiesti dal ginecologo della gestante e le spese devono essere certificate dall'azienda sanitaria locale che ha fornito le prestazioni sanitarie.*
- 4. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui al comma 1 e del rimborso delle spese di cui al comma 2, sono stabiliti nel limite complessivo di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 3 milioni per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*
- 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e di 3 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

21.0.10

[Bevilacqua, Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Disposizioni concernenti l'assistenza psicologica dei residenti dell'isola di Lampedusa)

1. Al fine di garantire l'assistenza e il benessere psicologico individuale e collettivo dei residenti dell'isola di Lampedusa, in considerazione della posizione geografica come isola di frontiera e punto di approdo di continui flussi migratori internazionali, è erogato un contributo pari a 400 euro *una tantum* per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo nel limite complessivo di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

21.0.11

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Contributo cure oncologiche in favore dei residenti dell'isola di Lampedusa)

1. Ai soggetti residenti nell'isola di Lampedusa affetti da una patologia oncologica che devono recarsi in una azienda sanitaria o ospedaliera del territorio italiano per esami clinici e strumentali, visite specialistiche e terapie chemioterapiche hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro.
2. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, sono stabiliti, nel limite complessivo di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 250.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

21.0.12

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 21-bis

(Disposizioni concernenti la mobilità dei residenti isola Lampedusa per motivi di salute)

1. Ai soggetti residenti nell'isola di Lampedusa che per motivi di salute devono recarsi in un comune del territorio italiano è garantita la priorità di imbarco sui mezzi di trasporto aereo e marittimo.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al momento dell'imbarco un certificato redatto dal medico specialista che attesti la patologia, esami diagnostici e visite specialistiche da eseguire in modo da agevolare la mobilità e garantire un accesso immediato al mezzo di trasporto."

21.0.13

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 21, Inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Contributo per l'adozione di minori stranieri)

1. A favore di ogni famiglia adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre

2015, n. 208. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al comma 1 è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 30 milioni per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 30 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 30 milioni per l'anno 2023 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

21.0.14

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Contributo adozione minori stranieri)

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità."

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

21.0.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 21 bis

(Contributo adozioni internazionali)

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a

valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21.0.16

[Paita](#)

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

"Art. 21-bis.

(Contributo adozione minori stranieri)

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis* decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità."

Art. 22

22.1

[Manca](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "per le finalità di cui all'articolo 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale" con le seguenti: "al fine di garantire la completezza dell'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile".

22.2

[Manca](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: ", nelle more della messa a disposizione dei servizi di ANPR relativi all'informatizzazione dei registri dello stato civile".

22.3

[Manca](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: ", non registrati in ANPR,".

22.4

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente: «3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari la consultazione dei dati, affinché essi possano procedere all'eventuale rettifica degli stessi, memorizza i suddetti dati temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali rettifiche ad essi relative ai soggetti di cui al comma 3».

22.5

[Cataldi, Matera](#)

Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in materia di informazioni relative alle nascite e ai decessi».

22.0.1

[De Carlo, Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 22-bis

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 3, primo periodo, dopo le parole «aree interessate,» sono aggiunte le seguenti: «nonché, nel caso di istituti venatori privati, dai cacciatori ammessi dal concessionario,»;

b) all'articolo 19 ter, comma 4, dopo le parole «comprensori alpini» sono aggiunte le seguenti: «e di quelli ammessi dal concessionario, in caso di istituti venatori privati»;

c) all'articolo 19 ter, comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed autorizzati dal concessionario in caso di istituti venatori privati»..».

22.0.2

[Liris, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 22-bis.

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica»..».

22.0.3

[De Carlo, Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 22-bis

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri)

1. All'articolo 2212-*quinquies*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, può coordinare, con piena responsabilità, l'attività di più persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area specialistica di riferimento. Può inoltre sostituire il superiore gerarchico in caso di impedimento o assenza».

22.0.4

[Sensi](#)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

"Art. 22-bis

(Disposizioni in materia di bonus psicologo)

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole «di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate

dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 45 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) quanto a 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

22.0.5

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

"Art. 22-bis

(Disposizioni in materia di bonus psicologo)

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole «di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «di 15 milioni di euro per l'anno 2023 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, quanto a 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

22.0.6

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 22-bis.

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

1. All'articolo 16, comma 9-*ter* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.»».

22.0.7

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

"Art. 22-bis

(Disposizioni in materia di quota premiale)

1. All'articolo 1, comma 544, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al primo periodo, le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

22.0.8

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 22-bis.

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole «entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023».

22.0.9

[Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 22-bis

(Modifiche all'articolo 28-*quinquies* del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112)

1. Al fine di concorrere alla semplificazione e al potenziamento delle procedure in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, all'articolo 28-*quinquies*, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «generale e» sono inserite le seguenti: «da due posizioni dirigenziali non generali»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata del numero delle unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma»;

c) al terzo periodo, le parole: «dell'incarico dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «degli incarichi dirigenziali».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 326.635 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

22.0.10

[Verducci](#)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

(Modifiche agli articoli 9 e 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e Marche."

2. All'articolo 16, comma 1, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, dopo le parole: "della regione Abruzzo" sono aggiunte le seguenti: "e della regione Marche."

22.0.11

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2023, n.49 si applicano anche ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.»

22.0.12

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

"Art. 22-bis.

(Misure in materia di prevenzione del virus da epatite C (HCV))

1. In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno *screening* gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

22.0.13

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

"22-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di screening polmonare)

1. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e di ampliare la platea di volontari per l'attività di *screening* relativa alla diagnosi del cancro al polmone, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per l'anno 2024. Le risorse sono ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministero della salute 8 novembre 2021, adottato ai sensi del comma 10-*septies* del citato articolo 34, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare e per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete italiana screening polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

22.0.14 (testo 2)

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Indagine epidemiologica nazionale sul Disturbo da Gioco d'Azzardo)

1. Al fine di rendere disponibili al Ministero della Salute, agli altri organismi istituzionali nazionali e territoriali competenti in materia, nonché all'opinione pubblica, dati aggiornati sul Disturbo da gioco d'azzardo patologico, anche alla luce della crescente diffusione del gioco online, l'Istituto Superiore di Sanità è incaricato di progettare e realizzare, entro il 31 dicembre 2024, uno specifico studio epidemiologico trasversale di tipo osservazionale sulla popolazione residente.

2. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 133, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di tre milioni di euro per il 2024 è destinata per le finalità di cui al primo comma del presente articolo.».

22.0.14

[Murelli](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Indagine epidemiologica nazionale sul Disturbo da Gioco d'Azzardo)

1. Al fine di rendere disponibili al Ministero della Salute, agli altri organismi istituzionali nazionali e territoriali competenti in materia, nonché all'opinione pubblica, dati aggiornati sul Disturbo da gioco d'azzardo patologico, anche alla luce della crescente diffusione del gioco online, l'Istituto Superiore di Sanità è incaricato di progettare e realizzare, entro il 31 dicembre 2024, uno specifico studio epidemiologico trasversale di tipo osservazionale sulla popolazione residente.

2. Una quota delle risorse di cui al comma 1, comma 133, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, è destinata per le finalità di cui al primo comma del presente articolo.».

Art. 23

23.1

[Pirovano](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2017, n. 9, il contributo di cui al capitolo 2310 nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno è incrementato di 160.000 euro per gli anni 2024 e 2025.

1-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, quantificati in euro 160.000 per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

23.2

[Tajani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2017, n. 9, il contributo di cui al capitolo 2310 nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno è incrementato di 160.000 euro per gli anni 2024 e 2025.

1- *ter*. Agli oneri di cui al comma 1-*bis*, quantificati in euro 160.000 per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

23.3

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «delle agevolazioni» con le seguenti: «relative alle agevolazioni».

23.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2-*ter*. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito

anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

Conseguentemente,

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

l'effettivo stato di avanzamento dell'intervento, permette una riduzione sensibile (750 milioni di euro) dell'ammontare dei nuovi lavori da eseguire nel 2024.

In questo modo, il costo complessivo della proroga passa da 3,1 a 2,5 miliardi, da ripartire in 4 rate annuali in virtù della classificazione Eurostat di questi debiti come "not payable" (ovvero 625 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2027).

23.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2-*ter*. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.».

Conseguentemente,

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)»

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

non ancora asseverati ma che sono in corso di realizzazione, dal momento che la scadenza del 31 dicembre permette di asseverare lavori già in corso con almeno il 60% dello stato di avanzamento. Di questi lavori il riporto al 2024 è pari a 700 milioni.

Infine, tra settembre e dicembre 2023 è verosimile ipotizzare l'avvio di 1 miliardo ulteriore di investimenti con un riporto al 2024 di 400 milioni.

Complessivamente, nel 2024 l'ammontare degli investimenti da realizzare è pari a 4,052 miliardi.

23.6

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 220 milioni per

ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui alla legge 31 dicembre 2009, n.196.

23.7

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma."

23.8

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2-ter. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma."

23.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge

17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Conseguentemente,

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)»

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

23.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Conseguentemente,

dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)»

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

23.11

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo."

23.12

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo."

23.13

[Paita](#)

All'articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".

23.14

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti del soggetto obbligato in via principale non hanno efficacia nei confronti del soggetto obbligato in via sussidiaria qualora non siano stati notificati a quest'ultimo, anche per l'eventuale richiesta risarcitoria derivante da condotte da questi poste in essere comunque connesse a quelle addebitate al soggetto obbligato in via principale."

3-ter. All'allegato 1, articolo 214, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, procede nei confronti del soggetto obbligato in via sussidiaria solo al definitivo esito infruttuoso della procedura esecutiva esperita nei

confronti del soggetto obbligato in via principale."».

23.15

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. In attuazione della Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il regime giuridico delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, istituite dai comuni ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del medesimo decreto legislativo, è definito dai relativi statuti e disposizioni applicative del comune di competenza, anche mediante rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione."

23.16

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le attività e i procedimenti di riscossione di cui all'articolo 4-*sexies*, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono definitivamente sospesi."

23.17

[Cataldi](#), [Matera](#)

Al comma 7, alinea, sopprimere la parola: «18,».

23.18

[Lopreiato](#)

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «3.134,8 milioni» con le seguenti: «3.127,8 milioni» e all'Allegato 1 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce: «Ministero della Giustizia»;

b) dopo la lettera p) inserire la seguente: «p-bis) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.19

[Versace](#), [Gelmini](#), [Paita](#)

Al comma 7, sopprimere la lettera l).

Conseguentemente, al comma 7, lettera i), sostituire le parole: "quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024"

23.20

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 7, sostituire la lettera l) con la seguente:

"l) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2023, a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 350 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

23.21

[Mazzella](#)

Al comma 7, lettera l), sostituire le parole: «Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;» con le seguenti:

«Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

23.22

[Cataldi](#), [Matera](#)

All' comma 7, lettera n), sostituire le parole: «somme giacenti sui conti di tesoreria riferite all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicate all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003» con le seguenti: «somme di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, giacenti sui conti di tesoreria di cui all'articolo 6, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003».

23.23

[Liris](#), [Sigismondi](#)

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «9-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 14 è inserito il seguente: «14-bis. La riforma di cui al precedente comma non si applica agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché a quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.»

b) al comma 17, dopo le parole «dai commi» sono inserite le seguenti: «14-bis,»».

23.0.1

[Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 23 bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione."

23.0.2

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. XI

X1.1

[Paita](#), [Enrico Borghi](#)

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) a preservare e confermare integralmente, anche ai fini del rispetto del principio di affidamento, il regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per come disciplinato alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

1.4.2.4.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 145 (ant.) del 09/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2023

145ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 1.0.6 (testo 2), 9.82 (testo 2), 13.19 (testo 2), 13.0.44 (testo 2), 14.0.2 (testo 2), 17.0.15 (testo 2) e 18.0.35 (testo 2), pubblicate in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, in considerazione del numero degli emendamenti presentati e dell'inserimento del provvedimento in titolo all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea, ritiene che non vi siano le condizioni per concludere l'esame del decreto-legge ai fini del conferimento del mandato al relatore.

La Commissione prende atto.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) si richiama alle considerazioni critiche già formulate in sede di discussione generale sul provvedimento in titolo.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE dichiara che riferirà all'Assemblea sull'andamento dei lavori in Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore GELMETTI (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 4, andrebbe confermato che l'utilizzo del sistema informatico ReGis, così come previsto dalla presente disposizione, non richieda interventi strutturali di

adeguamento o quantomeno che si possa far fronte a tali aggiornamenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 8, andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimento in merito al comma 6, lettera *a*), laddove si prevede un affidamento diretto, sino al 31 dicembre 2023, entro il limite massimo di spesa di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per il servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per lo smaltimento, senza che sia specificato il soggetto cui farà capo l'affidamento diretto e il sostenimento della relativa spesa nonché le risorse disponibili a legislazione vigente per far fronte a tale intervento.

Per quanto concerne l'articolo 10, commi 4 e 7, andrebbe confermato che la Struttura di missione ivi prevista sia in grado di operare attingendo esclusivamente alle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla copertura finanziaria di cui al comma 11, e in particolare sullo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla simmetria degli effetti da ritenersi già contemplati dai saldi tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente in relazione alla Programmazione dei fondi europei 2021/2027, a fronte dell'impiego di quota parte delle disponibilità per i fini in esame, anche in considerazione dei peculiari criteri di calcolo per le risorse del FSC destinate al cofinanziamento degli interventi finanziari a valere sui fondi comunitari.

In relazione all'articolo 11, con particolare riferimento alla modifica apportata in prima lettura, che ha previsto la possibilità che nella ZES unica possano istituirsi, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali, occorre valutare la necessità di prevedere, preventivamente all'istituzione di tali aree, una preliminare stima e valutazione degli effetti d'impatto in termini di "minori" entrate per l'erario riconducibili a IVA e dazi doganali.

Con riferimento all'articolo 12, osserva che non viene indicato l'anno di effettuazione della spesa. Occorre, poi, avere una conferma con riferimento, da un lato, all'ammissibilità dei progetti delineati rispetto ai requisiti prescritti dal citato Programma nazionale e, dall'altro, al fatto che l'utilizzo delle risorse richiamate non pregiudichi altri impegni già assunti a valere sulle disponibilità del Programma stesso. Circa l'articolo 13, osserva che anche se la disposizione di cui al comma 4 non configura una copertura finanziaria in senso stretto, appare più corretto riportare nel testo normativo le quantificazioni degli oneri contenute nella relazione tecnica con l'indicazione delle annualità in cui sarà effettuata la spesa.

Per quanto concerne l'articolo 16 rileva innanzitutto che la determinazione dell'ammontare del credito di imposta è rinviata ad un meccanismo "amministrativo" di verifica *ex post* che, attraverso un decreto ministeriale, partendo dalla ricognizione delle eventuali risorse disponibili, giunge, sulla base di quest'ultime, alla determinazione di un tetto di spesa da utilizzare per la concessione del credito di imposta. Così come formulata, la norma non appare in linea con i principi fissati dall'articolo 17 della legge di contabilità, sia in ordine alla omissione della quantificazione degli oneri che in relazione all'obbligo di indicazione della relativa copertura.

Va altresì segnalato che il meccanismo appare suscettibile di determinare una alterazione della spesa in termini di impatto su fabbisogno e di indebitamento netto da un esercizio al successivo, per effetto della riallocazione delle risorse dall'anno 2023, ossia dall'anno di emersione delle disponibilità, all'anno 2024, cioè all'anno di effettiva erogazione del credito di imposta, con conseguente peggioramento dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto in quest'ultimo esercizio.

Infine, la disposizione non prevede alcuna procedura che consenta di assicurare, neppure *ex post*, il necessario controllo delle Camere sugli oneri derivanti dalla disposizione e sulla relativa copertura finanziaria.

Per quanto riguarda l'articolo 17, in relazione al comma 5-*bis*, osserva che gli oneri aggiuntivi, pur meramente eventuali, oltre ad essere del tutto indeterminati dal punto di vista quantitativo, sono posti genericamente a carico delle risorse disponibili nel bilancio della provincia di Trento, il che non rappresenta una modalità di copertura conforme alla vigente normativa contabile. Inoltre, la soppressione dei riferimenti agli specifici siti indicati per l'esecuzione dei sondaggi per la ricerca di

materiale inquinante implica l'estensione geografica di tali sondaggi, il che potrebbe compromettere la congruità dell'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per il 2023 e il 2024, che appare calibrata sulla base di una più limitata area geografica di ricerca.

Relativamente all'articolo 19, andrebbero fornite conferme in merito alla eventualità che l'assunzione del personale non debba accompagnarsi anche all'adeguamento delle dotazioni di funzionamento per le Amministrazioni interessate, a ragione degli ipotizzabili oneri da sostenersi relativamente alle postazioni di lavoro ed agli uffici di destinazione del nuovo personale. Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi, appare necessario esplicitare le ragioni per le quali le entrate fiscali e contributive derivanti dalla maggiore spesa corrente per retribuzioni non siano state riportate nel prospetto riepilogativo degli oneri e se la mancata indicazione nel medesimo prospetto di tali oneri (decorrenti dal 2024) sia invece dovuta al fatto che agli stessi si provvede mediante l'utilizzo di risorse già destinate a finalità spesa.

Per ciò che concerne l'articolo 20, osserva che mentre la relazione tecnica afferma che il prolungamento del periodo di trattenimento dello straniero avviene nell'ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente, tale limitazione non è evincibile dal testo della norma come riformulata. Sul punto, sarebbe opportuno che il Governo fornisse elementi di chiarimento.

In merito all'articolo 21, quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, dal momento che residuano appena tre mensilità alla conclusione dell'esercizio 2023 e che la spesa prevista è classificata come maggiore spesa in conto capitale, andrebbero fornite conferme in merito alla correttezza della stima posta a carico del solo esercizio 2023, trattandosi di investimenti che richiedono varie attività preliminari tra cui l'individuazione delle aree e la progettazione. Ricorda che per la realizzazione di nuovi CPR la legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 678-679, ha previsto una spesa articolata su tre anni. Per i profili di quantificazione delle spese di funzionamento, ricorda che la relazione tecnica alla legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 678-679, stimava in 46,63 euro (al netto dell'IVA) il valore dei costi medi giornalieri unitari totali dei CPR, da cui si ricaverebbe un costo di gestione annuo per i centri di cui alla presente norma di circa 2,6 milioni di euro. Occorre avere conferma della congruità della stima prevista dalla relazione tecnica.

In relazione ai profili sopra rappresentati, viene in rilievo la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 94.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 16, si rileva che la determinazione dell'ammontare del credito di imposta è rinviata a un meccanismo di verifica ex post che, attraverso un decreto ministeriale, a seguito della ricognizione delle risorse disponibili, giunge alla determinazione di un tetto di spesa da utilizzare per la concessione del credito di imposta: così come formulata, la disposizione rappresenta una deroga ai principi fissati dall'articolo 17 della legge di contabilità, in ordine alla quantificazione degli oneri e all'indicazione della relativa copertura."

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulla proposta formulata dal relatore.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(795-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare gli effetti finanziari

derivanti dalle proposte 1.6, 1.18 e 1.19. Occorre inoltre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 1.0.1.

Relativamente all'articolo 2, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari relativi alle analoghe proposte 2.5 e 2.6. Occorre avere conferma, per gli analoghi emendamenti 2.10, 2.13 e 2.14, della possibilità da parte di Acquirente Unico Spa, detenuto al 100 per cento dal GSE, di operare con le risorse disponibili a legislazione vigente. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari per la proposta 2.0.3.

In relazione all'articolo 3, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti analoghi 3.4, 3.5 e 3.0.1. Occorre poi valutare i profili finanziari della proposta 3.8. Per quanto concerne l'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 11.101 (già 5.2). Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura delle proposte 11.123 (già 5.29) e 11.124 (già 5.30). Determina maggiori oneri l'emendamento 11.125 (già 5.31) per mancanza della quantificazione degli oneri.

In relazione all'articolo 12, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 12.102 (già 6.19), 12.104 (già 6.21), 12.0.106 (già 6.0.12) con riferimento al comma 3, analogo a 12.0.107 (già 6.0.13), 12.0.108 (già 6.0.17) e 12.0.109 (già 6.0.18), nonché 12.0.112 (già 6.0.25). Occorre altresì valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura della proposta 12.106 (già 6.29). In merito all'emendamento 12.0.111 (già 6.0.21), occorre valutare di condizionare la valutazione non ostativa alla soppressione, al comma 5, delle parole: ", ivi compresa la legge di bilancio,". Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione in relazione all'emendamento 12.0.113 (già 6.0.45).

In relazione all'articolo 13, occorre valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura dell'emendamento 13.0.100 (già 6.0.29).

In relazione all'articolo 16, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari della proposta 16.0.100 (già 7.0.3), per casi in cui siano coinvolti datori di lavoro pubblici.

In relazione all'articolo 18, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 18.100 (già 10.4) e 18.101 (già 10.5). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 18.0.106 (già 10.0.15).

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Interviene il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) per chiedere delucidazioni sul rinvio chiesto dal Governo, che non appare coerente con l'inserimento del provvedimento in titolo all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea.

Il sottosegretario FRENI dichiara la disponibilità del Governo, se vi saranno le condizioni, di fornire gli elementi istruttori richiesti nel corso della odierna giornata.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) associandosi alla richiesta di chiarimenti del senatore Patuanelli, ricorda che sul provvedimento in esame le opposizioni hanno criticato la fissazione di un termine molto stretto per presentare emendamenti, che è stato giustificato con la calendarizzazione del disegno di legge nel calendario d'Aula di questa settimana. Ora invece emerge che il Governo intende rinviare l'esame alla prossima settimana. Ritiene tale atteggiamento non accettabile e poco rispettoso delle opposizioni.

Il PRESIDENTE, nel richiamare la distinzione tra l'esame in sede consultiva in Commissione bilancio e la discussione del provvedimento in Assemblea, propone comunque di convocare prudenzialmente un'altra seduta per le ore 12, in modo da consentire, se non si verificano le condizioni, di procedere alla valutazione delle proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6,

della legge 15 luglio 2022, n. 106, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175.
Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

[Il PRESIDENTE chiede se il Governo è in grado di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.](#)

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria è ancora in corso.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (n. 87)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia pronto a dare gli elementi di risposta sui rilievi avanzati dal relatore in ordine al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI rappresenta che gli approfondimenti istruttori non si sono ancora conclusi, riservandosi ulteriormente di fornire i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati trasmessi dalla Commissione di merito il 7 novembre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alla proposta emendativa 7.0.22 (testo 2), che occorre avere conferma dell'assenza di profili di criticità connessi all'eventuale contrasto con la normativa eurolunitaria.

[Occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 9.0.7 e 9.0.8, nonché delle proposte 10.4 \(testo 2\) e 10.8 \(testo 2\).](#)

Occorre acquisire una quantificazione degli effetti di cassa in merito all'emendamento 10.0.13 (testo 2).

Con riferimento agli analoghi emendamenti 13.0.2 (testo 2) e 13.0.3 (testo 2), risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri.

Con riferimento alla proposta 14.0.1, appare necessario verificare la congruità della quantificazione degli oneri ivi riportata.

Occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 15.0.31 e 15.0.32.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti, segnalando peraltro che sono in corso di approvazione da parte della Commissione in sede referente ulteriori emendamenti, che dovranno essere anch'essi oggetto di valutazione per i profili finanziari da parte della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio è ulteriormente convocata oggi, giovedì 9 novembre 2023, alle ore 12.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

Art. 1

1.0.6 (testo 2)

[Mancini](#), [Zaffini](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali dei professionisti esercenti attività di amministrazione di condomini e di gestione di beni immobili per conto terzi)

1. I professionisti che, a far data dal 1 gennaio 2024, attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-bis delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati, sono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.

3. Agni oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a: 1 milione di euro nel 2024, 2,6 milioni di euro nel 2025, 4,1 milioni di euro nel 2026, 5,7 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 9 milioni di euro nel 2029, 10,8 milioni di euro nel 2030, 12,7 milioni di euro nel 2031, 14,6 milioni di euro nel 2032 e 16,6 milioni di euro nel 2033, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23."

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 1," inserire le seguenti: "1-bis,";

b) sostituire le parole: "5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033" con le seguenti: "5.656,596 milioni di euro per l'anno 2024, 220,649 milioni di euro per l'anno 2025, 163,764 milioni di euro per l'anno 2026, 143,88 milioni di euro per l'anno 2027, 148,751 milioni di euro per l'anno 2028, 162,063 milioni di euro per l'anno 2029, 170,896 milioni di euro per l'anno 2030, 180,32 milioni di euro per l'anno 2031, 190,888 milioni di euro per l'anno 2032, 201,393 milioni di euro per l'anno 2033";

c) alla lettera e), dopo le parole: "quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023," inserire le seguenti: "1 milione di euro nel 2024, 2,6 milioni di euro nel 2025, 4,1 milioni di euro nel 2026, 5,7 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 9 milioni di euro nel 2029, 10,8 milioni di euro nel 2030, 12,7 milioni di euro nel 2031, 14,6 milioni di euro nel 2032 e 16,6 milioni di euro nel 2033, in termini di saldo netto da finanziare,".

Art. 9

9.82 (testo 2)

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio

domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

12-ter. Il Fondo di cui al comma 12-bis è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2025 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari e periti agrari laureati, dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici e agrotecnici laureati, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

12-quater. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 12-bis e di ripartizione delle medesime sono definite.

12-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Art. 13

13.19 (testo 2)

[Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 13-bis

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, legiferato dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

13.0.44 (testo 2)

[Ronzulli, Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di accordi per l'innovazione)

1. All'articolo 1, comma 154 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035" sono sostituite con le parole "10 milioni di euro per l'anno 2024 e 110 milioni di euro dal 2025 al 2035."
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 14

14.0.2 (testo 2)

[Nicita](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Credito d'imposta in favore dei mutuatari che hanno subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione)

1. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1 luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione delle rate, è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2023.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa complessiva ai fini della concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 e delle tempistiche di utilizzo del credito.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all' articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 17

17.0.15 (testo 2)

[Liris](#), [Mancini](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 17-bis

(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole: «terzo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 18

18.0.35 (testo 2)

[Pogliese](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla

politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 3 milioni per l'anno 2024, 22 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di cui al medesimo comma 1 delle settecentosessantadue (762) unità di personale reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 177 e 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.».

1.4.2.4.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 146 (pom.) del 14/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023

146ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(833, 412, 687 e 749-A) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(795-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

La relatrice AMBROGIO (FdI) riepiloga gli elementi istruttori relativi al testo e agli emendamenti del disegno di legge in titolo e illustra gli emendamenti governativi di nuova presentazione, con i relativi subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea.

Per quanto di competenza, sul testo non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.6, 1.18 e 1.19. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 1.0.1

Relativamente all'articolo 2, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari relativi alle analoghe proposte 2.5 e 2.6. Occorre avere conferma, per gli analoghi emendamenti 2.10, 2.13 e 2.14, della possibilità da parte di Acquirente Unico Spa, detenuto al 100 per cento dal GSE, di operare con le risorse disponibili a legislazione vigente. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari per la proposta 2.0.3.

In relazione all'articolo 3, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti analoghi 3.4, 3.5 e 3.0.1. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.8.

Per quanto concerne l'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento

11.101 (già 5.2). Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura delle proposte 11.123 (già 5.29) e 11.124 (già 5.30). Determina maggiori oneri l'emendamento 11.125 (già 5.31) per mancanza della quantificazione degli oneri.

In relazione all'articolo 12, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 12.102 (già 6.19), 12.104 (già 6.21), 12.0.106 (già 6.0.12) con riferimento al comma 3, analogo a 12.0.107 (già 6.0.13), 12.0.108 (già 6.0.17) e 12.0.109 (già 6.0.18), nonché 12.0.112 (già 6.0.25). Occorre altresì valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura della proposta 12.106 (già 6.29). In merito all'emendamento 12.0.111 (già 6.0.21), si valuti di condizionare la valutazione non ostativa alla soppressione, al comma 5, delle parole: ", ivi compresa la legge di bilancio,". Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione in relazione all'emendamento 12.0.113 (già 6.0.45)

In relazione all'articolo 13, occorre valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura dell'emendamento 13.0.100 (già 6.0.29).

In relazione all'articolo 16, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari della proposta 16.0.100 (già 7.0.3), per casi in cui siano coinvolti datori di lavoro pubblici.

In relazione all'articolo 18, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 18.100 (già 10.4) e 18.101 (già 10.5). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 18.0.106 (già 10.0.15).

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

In relazione agli emendamenti del Governo e ai relativi subemendamenti, trasmessi il 13 novembre scorso, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, dopo aver concordato con la relatrice sulla valutazione non ostativa del testo, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 1.6, 1.18 e 1.19, in quanto non si può escludere che le proposte possano determinare nuovi o maggiori oneri al momento non quantificabili e privi di copertura finanziaria; 1.0.1, in quanto non si può escludere che la proposta possa determinare nuovi o maggiori oneri e pertanto appare superfluo inserire la clausola di invarianza finanziaria; 2.5 e 2.6, poiché determinano oneri per la cui quantificazione occorre idonea relazione tecnica; 2.10, 2.13 e 2.14, in quanto non è possibile verificare che le risorse disponibili a legislazione vigente siano congrue a garantire l'attuazione della misura; 2.0.3, poiché determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica; 3.4, 3.5 e 3.0.1, poiché determinano oneri per la cui quantificazione occorre idonea relazione tecnica; 3.8, poiché è suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica; 11.101, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria; 11.123 e 11.124, in relazione alla copertura finanziaria individuata che è destinata a interventi prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo: peraltro occorrerebbe idonea relazione tecnica atta a dimostrare la congruità del Fondo che si istituisce per le finalità previste dalla proposta medesima; 11.125, in quanto la proposta determina oneri non quantificati e privi di adeguata copertura finanziaria; 12.102, 12.104, 12.0.106, 12.0.107, 12.0.108 e 12.0.109, nonché 12.0.112, in quanto le proposte sono suscettibili di determinare effetti finanziari per la finanza pubblica la cui quantificazione allo stato non è possibile verificare; 12.106, in relazione alla copertura finanziaria individuata che è destinata a interventi prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo; 12.0.111, in assenza di adeguata relazione tecnica tesa a dimostrare l'invarianza finanziaria; 12.0.113, poiché determina oneri non quantificati e privi di idonea copertura; 13.0.100, in relazione alla copertura finanziaria individuata che è destinata a interventi prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo; 16.0.100, in assenza di idonea relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte emendative in esame; 18.100 e 18.101, in assenza di adeguata relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria delle proposte emendative in esame e 18.106, poiché comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti e subemendamenti.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.18, 1.19, 1.0.1, 2.5, 2.6, 2.10, 2.13, 2.14, 2.0.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.0.1, 11.101 (già 5.2), 11.123 (già 5.29), 11.124 (già 5.30), 11.125 (già 5.31), 12.102 (già 6.19), 12.104 (già 6.21), 12.106 (già 6.29), 12.0.106 (già 6.0.12), 12.0.107 (già 6.0.13), 12.0.108 (già 6.0.17), 12.0.109 (già 6.0.18), 12.0.112 (già 6.0.25), 12.0.111 (già 6.0.21), 12.0.113 (già 6.0.45), 13.0.100 (già 6.0.29), 16.0.100 (già 7.0.3), 18.100 (già 10.4), 18.101 (già 10.5) e 18.0.106 (già 10.0.15).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
(*limitatamente alle parti di competenza*)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Esame e sospensione)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Il disegno di legge è suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in due sezioni.

La prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica definiti a livello macroeconomico nella NADEF 2023.

La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2024-2026 disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione.

La manovra include, inoltre, gli effetti derivanti dal decreto-legge n. 145 del 2023.

Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023 e approvati dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari. La Nota fissa un livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al -4,3 per cento nel 2024, al 3,6 per cento nel 2025 e al 2,9 per cento nel 2026. Dal disegno di legge di bilancio emerge un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, corrispondente agli obiettivi programmatici di indebitamento netto sopra esposti, pari a 199 miliardi di euro per l'anno 2024, 165 miliardi per il 2025, 132 miliardi per il 2026.

Per effetto delle disposizioni adottate, sia con il disegno di legge di bilancio, sia con il DL 145 del 2023, in termini di competenza, è atteso un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 21,2 miliardi nel 2024, di 12,2 miliardi nel 2025 e di 7,4 miliardi nel 2026. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano a circa 687,6 miliardi, 696,8 miliardi nel 2025 e 710,9 miliardi nel 2026. Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano invece a circa 886,5 miliardi, 862,1 miliardi nel 2025 e 842,4 miliardi nel 2026.

Nel complesso, le misure recate dal disegno di legge di bilancio sono riconducibili ai seguenti settori

di intervento: Sostegno al potere di acquisto delle famiglie; Riduzione della pressione fiscale e misure in materia dei contratti del pubblico impiego; Disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all'evasione; Lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali; Sanità; Crescita e investimenti; Misure per la difesa e la sicurezza nazionale; Giustizia; Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali nonché misure in favore dell'Ucraina; Misure in materia di calamità naturali ed emergenze; Enti territoriali; Disposizioni finanziarie di revisione della spesa e finali.

Sono illustrate di seguito le principali misure relative a ciascuno dei suddetti settori.

L'articolo 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa.

L'articolo 2 prevede distinti rifinanziamenti, per l'anno 2024, relativi: *a)* al Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti ed abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, già istituito presso il MASAF - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (+ 600 milioni di euro); *b)* all'autorizzazione di spesa, rifinanziata anche per il 2024 con 2.231.000 euro, a valere sulle risorse del predetto Fondo, per consentire al MASAF di continuare ad avvalersi della stipula di convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione dei contributi; *c)* al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (+ 50 milioni).

L'articolo 3, comma 1, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, differendo al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 2 assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l'anno 2024.

L'articolo 4 stanZIA 200 milioni di euro per il riconoscimento nel primo trimestre 2024 di un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, analogo a quello già previsto dal decreto-legge n. 34 del 2023 per il quarto trimestre 2023. Detto contributo è, dunque, corrisposto in misura crescente con il numero di componenti del nucleo familiare.

L'articolo 5 reintroduce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023. Tale esonero è pari al 6 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro e al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

L'articolo 6 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole - rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie - in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefits*). Il regime transitorio più favorevole consiste : nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

L'articolo 7 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa).

L'articolo 8, comma 1, limitatamente all'anno 2024 riduce da 90 a 70 euro l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato (cosiddetto canone ordinario o canone RAI).

L'articolo 8 comma 2 riconosce alla RAI un contributo pari a 430 milioni di euro, da erogare in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno 2024.

L'articolo 9 prevede, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

L'articolo 10 incrementa, per il triennio 2022-2024, di 3 miliardi di euro di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro annui dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. A valere sulle predette risorse, a decorrere dal 2024 l'indennità di vacanza contrattuale prevista a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali viene altresì incrementata di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale.

L'articolo 11, comma 1 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e della cosiddetta *sugar tax* istituite dalla legge di bilancio 2020.

L'articolo 11, comma 2, riporta al 10 per cento l'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ripristina inoltre l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023.

Il comma 3 dell'articolo 11 rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

L'articolo 11, ai commi da 4 a 6, differisce una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative.

L'articolo 12 estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 - disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo - stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.

L'articolo 13 del disegno di legge è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra l'articolo 14, composto di un solo comma, segnalando che tale articolo modifica la disciplina relativa al cosiddetto *tax credit* cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo"), 15 (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).

In merito all'articolo 15 fa presente che autorizza l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato a coniare monete di taglio speciale destinate ai collezionisti, lo designa come soggetto deputato alla realizzazione, alla personalizzazione e alla gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore e prevede la possibilità di avvalersi del medesimo istituto per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di *Cybersicurezza*.

Circa l'articolo 16 segnala che estende la disciplina della cosiddetta *participation exemption*, - ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze - anche ai soggetti non

residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Osserva poi che l'articolo 17 dispone che l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

L'articolo 18, comma 1, fa presente che aumenta dal 21 al 26 per cento l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. Prevede inoltre che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. Modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.

Il comma 2 dell'articolo 18 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal cosiddetto *Superbonus*. Il comma 3 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. Il comma 4 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 5, infine, specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale".

L'articolo 19 modifica da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'IVA.

L'articolo 20 dispone circa l'adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio.

L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

L'articolo 21 dispone che l'Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal cosiddetto *Superbonus*, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

L'articolo 22 del disegno di legge è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 23, commi 1-3, eleva, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

L'articolo 23, comma 4 eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero - dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

L'articolo 23, comma 5, introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in

materia di atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; redditi rientranti nella categoria redditi diversi; plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.

L'articolo 23, comma 6, estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea.

L'articolo 23, commi da 7 a 11, introduce una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite.

L'articolo 23, comma 12, fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività.

L'articolo 23, comma 13, riconosce all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali.

L'articolo 24 istituisce l'obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L'articolo 25 modifica il decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private - CAP), inserendo, nell'ambito delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese assicurative, un nuovo Capo che istituisce e disciplina il Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita.

L'articolo 26 modifica, con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995, la disciplina sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia nonché sui requisiti, il termine di decorrenza e la misura di una forma di trattamento pensionistico anticipato.

L'articolo 27 introduce in via sperimentale, con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (e rientranti, quindi, nel sistema di calcolo contributivo integrale), la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, con domanda da presentare entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi, precedenti la data del 1° gennaio 2024, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo. La possibilità summenzionata viene ammessa a condizione che i periodi temporali oggetto di riscatto siano compresi tra l'anno del primo contributo - in una delle gestioni interessate dalla presente normativa - e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati. Tale disciplina transitoria è identica a quella che consentiva la presentazione di domande omologhe, a partire dal 29 gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2021.

L'articolo 28 prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine dell'estinzione delle eventuali pendenze in materia di versamento dei contributi previdenziali relativi a dipendenti pubblici e concernenti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, trasmettano all'INPS le denunce retributive mensili inerenti al periodo suddetto. L'invio delle denunce determina l'estinzione degli eventuali debiti contributivi non ancora oggetto di prescrizione temporale.

L'articolo 29 modifica, per l'anno 2024, la disciplina transitoria già vigente per il medesimo anno in materia di indicizzazione - cosiddetta perequazione automatica - dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale); la modifica concerne esclusivamente la classe di importo, del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto, superiore a dieci volte il trattamento minimo del regime generale INPS.

L'articolo 30, commi 1-3, modifica la disciplina degli istituti dell'APE sociale e di Opzione donna, elevando, in primo luogo, il requisito dell'età anagrafica per l'accesso ai medesimi (da 63 anni a 63 anni e 5 mesi per l'APE sociale e da 60 a 61 anni per Opzione donna). La disposizione prevede, altresì,

con riferimento all'APE sociale, che il relativo regime si applichi fino a tutto il 2024, e, con riferimento ad Opzione donna, estende l'ammissione al relativo beneficio anche alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti al 31 dicembre 2023.

Il comma 4 dell'articolo 30 prevede l'estensione temporale sia, con alcune modifiche, della fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato - cosiddetta quota 103 - (fattispecie che costituisce una possibilità alternativa alle ipotesi in cui, nella disciplina vigente, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata) sia degli incentivi per il caso di prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti inerenti alla medesima quota 103.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra l'articolo 31 del disegno di legge in titolo segnalando che tale articolo riconosce a regime l'istituto, precedentemente introdotto in via sperimentale, dell'indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti. Tale indennità è riconosciuta per sei mensilità.

L'articolo 32 modifica l'importo dell'indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 - nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto al soggetto assicurato di attendere al lavoro -, prevedendo che essa sia pari al sessanta per cento della retribuzione. La disposizione interviene altresì a modificare le modalità di calcolo di tale indennità, prevedendo che essa sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l'evento di malattia. L'articolo disciplina, infine, il caso in cui l'evento si verifichi nei primi trenta giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, stabilendo che, ove si verifichi tale circostanza, l'indennità giornaliera venga calcolata, dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

L'articolo 33 modifica, per alcune categorie di dipendenti pubblici, i criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico liquidate con il sistema retributivo; la modifica concerne i trattamenti pensionistici aventi una decorrenza iniziale successiva al 31 dicembre 2023 e si applica esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni. I dipendenti pubblici interessati sono gli iscritti alle seguenti casse (gestite dall'INPS) : cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) ; cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) ; cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI, che concerne gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali); cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). La modifica ha conseguenze, secondo i termini di cui ai commi 2 e 4, anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto di periodi a fini pensionistici, con riferimento alle domande di riscatto presentate a partire dal 1° gennaio 2024 e da valutare secondo il sistema retributivo.

L'articolo 34 proroga alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. I suddetti interventi concernono: l'indennità per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; l'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria; la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva; la proroga dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; il riconoscimento di un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. Vengono altresì incrementate di 50 milioni di euro le risorse per la proroga nel 2024 del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.

L'articolo 35 prevede, per una specifica fattispecie, un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche; l'incremento concerne i nuclei

familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a dieci anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro; la misura dell'incremento (che è definita in forma di elevamento a 2.100 euro annui di un precedente incremento) è pari a 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro e a 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui.

L'articolo 36 dispone, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all'attuale previsione di una indennità pari dell'80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un'indennità pari al 60 per cento (in luogo dell'attuale 30 per cento) per un mese ulteriore al primo. Per il solo anno 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80 per cento della retribuzione, invece che al 60 per cento. Si specifica, infine, che tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità. L'articolo 37, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, riconosce un esonero del cento per cento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. In via sperimentale, per l'anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L'articolo 38 è volto ad escludere dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Il comma 1 dell'articolo 39 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026.

Il comma 2 dell'articolo 39 prevede un finanziamento permanente, a decorrere dal 2024, nella misura di 6 milioni di euro, in favore del cosiddetto reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Le risorse finanziarie sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l'indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Il comma in esame prevede che tali risorse vengano ripartite tra le regioni con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Il comma 3 dell'articolo 39 - che novella l'articolo 1, comma 215, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni - riduce da 5 a 3 milioni annui di euro lo stanziamento permanente in favore dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona-Istituto degli Innocenti di Firenze, destinato alle attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, e richiede, al fine dell'attribuzione delle risorse, la stipulazione di una convenzione di durata triennale tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la medesima Azienda.

Il comma 4 dell'articolo 39 autorizza la spesa di 1.250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, per il supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'attuazione, al monitoraggio e all'analisi degli interventi del Fondo per le politiche della famiglia.

L'articolo 39, comma 5, incrementa il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di 3 milioni di euro annui a partire dal 2024, di cui 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, è destinato a sostenere la maternità delle atlete non professioniste.

Il comma 1 dell'articolo 40 istituisce, all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 231.807.485 euro annui. Tale dotazione annua corrisponde all'importo complessivo delle dotazioni annue dei Fondi che vengono abrogati dal successivo comma 2. Quest'ultimo abroga le disposizioni che avevano istituito il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, il Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare ed il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. Il comma 6, infine, incrementa nella misura di 85 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, destinato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da futuri interventi legislativi in materia di disabilità.

L'articolo 41 prevede il rifinanziamento del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che viene incrementato di 3.000 milioni per l'anno 2024, 4.000 milioni per il 2025 e 4.200 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare anche al finanziamento delle specifiche finalità indicate nel presente disegno di legge di bilancio.

L'articolo 42, al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste di attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni, estende fino al 31 dicembre 2026 la facoltà di ricorrere agli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico - di cui alla contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità (pari a 100 euro lordi onnicomprensivi), disponendo, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Per le medesime finalità è prevista l'applicazione fino al 31 dicembre 2026 delle disposizioni richiamate anche alle prestazioni aggiuntive svolte - ai sensi della contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità -, dal personale sanitario operante nelle citate aziende ed enti del SSN, disponendosi, contestualmente, che tale incremento riguardi, dal 2024 al 2026, tutte le prestazioni aggiuntive svolte. Viene poi stabilito che l'aumento della tariffa possa arrivare fino a 60 euro lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Viene poi previsto che, in coerenza con le disposizioni istitutive dell'Osservatorio per l'attività libero-professionale -, nonché del Piano nazionale per il governo delle liste di attesa, di cui all'Intesa sancita nella Conferenza Stato-Regioni del 21 febbraio 2019, relativa al blocco dell'attività intramoenia in caso di superamento del rapporto tra attività libero professionali ed attività istituzionali, l'Organismo paritetico regionale, istituito a seguito dell'adozione del citato Piano, presenta al Comitato LEA una relazione semestrale sullo svolgimento dell'attività intramoenia, da prendere in considerazione per la valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.

L'articolo 43 interviene, innanzitutto, sul tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, il quale è rideterminato nella misura dell'8,5 per cento a decorrere dall'anno 2024 (+0,2 per cento rispetto alla disciplina vigente). In secondo luogo, ridetermina il tetto della spesa farmaceutica convenzionata nel valore del 6,8 per cento a decorrere dal medesimo anno (-0,2 per cento rispetto alla disciplina vigente). Infine, conferma espressamente il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali già previsto dalla normativa vigente, pari allo 0,2 per cento.

L'articolo 44 demanda all'AIFA un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio, finalizzato a incrementare i livelli di assistenza di prossimità, consentendo alle farmacie convenzionate col Servizio sanitario nazionale di dispensare farmaci che attualmente sono reperibili solo presso le farmacie ospedaliere (comma 1). È inoltre definito un nuovo sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, con correlata abrogazione di una serie di disposizioni in materia di sconti (commi 2, 3, 4 e 5). Per la verifica della sostenibilità economica delle predette innovazioni, si prevede l'istituzione di un apposito tavolo tecnico (comma 6). È altresì disposta l'abrogazione della disciplina in materia di remunerazione aggiuntiva delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, recata dalla legge di bilancio 2023 (comma 7). Si prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predisponga linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione della disciplina in materia di aggiornamento dei prontuari

terapeutici regionali (comma 8).

L'articolo 45 autorizza Regioni e Province autonome a potersi avvalere fino al 31 dicembre 2024 delle misure previste all'articolo 42 (incremento tariffa oraria prestazioni aggiuntive personale medico e sanitario) del disegno di legge in esame, potendo coinvolgere anche le strutture private accreditate in deroga alla normativa vigente sui limiti dati dal tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, come rideterminato dall'articolo 46, relativamente all'aggiornamento del tetto di spesa per tali acquisti, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Il limite di spesa previsto per l'attuazione delle misure è fissato ad una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

L'articolo in titolo aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati: quest'ultimo è innalzato, rispetto al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, di 1 punto percentuale per l'anno 2024, di 3 punti percentuali per l'anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 47 prevede l'assegnazione in via transitoria, anche per l'anno 2024, delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del SSN a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Limitatamente al 2024 viene inoltre disposto l'innalzamento di tale quota allo 0,5 per cento.

L'articolo 48 vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 ed una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per consentire l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 558 e 559 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). La quota viene vincolata a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato, come rideterminato dall'articolo 41.

L'articolo 49, ai commi da 1 a 3, introduce una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria; quest'ultima è posta a carico: dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti. Si prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto interministeriale. I commi 4 e 5 recano modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri, relative all'importo minimo del contributo dovuto dallo straniero che opti per l'iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza assicurativa e all'importo minimo del contributo dovuto dagli stranieri soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio e dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai fini della loro iscrizione facoltativa al SSN. Viene inoltre introdotto un sistema di adeguamento degli importi dei contributi anzidetti e si precisa la destinazione di questi ultimi.

Dell'articolo 49, il comma 6 eleva l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza ai vigenti obblighi, anagrafici nonché relativi al trasferimento di residenza all'estero o dall'estero. Al contempo, introduce una mitigazione di tale sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di comunicazioni tardive (purché rese comunque entro novanta giorni dal termine prescritto). Il comma 7 prevede per le pubbliche amministrazioni un obbligo di comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica ed all'ufficio consolare competente, nel caso in cui esse acquisiscano, nell'esercizio delle loro funzioni, elementi "rilevanti" tali da indicare una residenza di fatto all'estero del cittadino italiano. Nonché prevede che il Comune comunichi all'Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali conseguenti, le iscrizioni e cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe degli italiani all'estero. L'articolo 50 prevede distinti interventi di incremento delle risorse destinate all'assistenza territoriale e distrettuale.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra l'articolo 51 del disegno di legge in titolo, facendo presente che tale articolo interviene sulla disciplina del Fondo Legge 295/1973 e, in particolare, degli accantonamenti che - ai fini di una ottimale gestione e tenuta finanziaria del Fondo - devono essere operati da

SIMEST, in relazione agli impegni assunti e da assumere annualmente a valere sul Fondo stesso. L'articolo 52 modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l'anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l'emanazione del decreto attuativo, e eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura.

L'articolo 53 autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50 per cento dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013.

L'articolo 54, ai commi 1 e 2, autorizza la spesa di 190 milioni per l'anno 2024 e di 210 milioni per l'anno 2025, per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale (comma 1), consentendo al Ministero delle imprese e del made in *Italy* di impartire ad INVITALIA, soggetto gestore della misura, direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse (comma 2). Il comma 3 dell'articolo rifinanzia di 100 milioni di euro per l'anno 2024 l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Il comma 4, infine, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l'anno 2024 e di 220 milioni per l'anno 2025.

L'articolo 55 autorizza SACE S.p.A. a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici la sostenibilità e la resilienza ambientale e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese. Il limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo in esame è fissato in 10 miliardi di euro.

L'articolo 55, al comma 11, dispone che, per l'anno 2024, le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria relativo al Fondo *Green New Deal* siano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per progetti economicamente sostenibili (cosiddette Garanzie *green* SACE), per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro. Le garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa di settore.

L'articolo 55, al comma 12, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di avvalersi, per l'espletamento di attività di natura amministrativa e contabile connesse all'attuazione degli interventi finanziari nell'economia, del supporto tecnico-operativo di società dallo stesso partecipate. Con apposito disciplinare da sottoscrivere tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le società partecipate sono stabiliti i termini e le modalità di svolgimento delle suddette attività di supporto alle strutture del Ministero.

L'articolo 55, comma 13, stabilisce la stipula di una convenzione tra l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la Cassa per i servizi energetici e ambientali e SACE S.p.A., avente ad oggetto la disciplina dei criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari, per assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia, a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale e per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente.

L'articolo 56, comma 1, al fine di consentire l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, autorizza la spesa complessiva di 11,63 miliardi di euro per il periodo 2024-2032 e prevede che, con apposite delibere CIPESS, sia attestata la sussistenza di eventuali ulteriori risorse e ridotta corrispondentemente la predetta autorizzazione di spesa.

L'articolo 56, comma 2, contiene alcune disposizioni volte a semplificare le procedure per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché di garantire la continuità dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.

L'articolo 56, comma 3, autorizza la spesa di euro 210.265.400 per l'anno 2024, 154 milioni di euro per l'anno 2025, 176 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2038, per il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture. L'allegato V al disegno di legge elenca gli interventi in oggetto, specificando l'importo ad essi destinato.

L'articolo 56, ai commi 4 e 5, reca alcune disposizioni in merito a finanziamenti di opere infrastrutturali relative alla rete ferroviaria.

L'articolo 56, comma 6 reca alcune disposizioni volte ad accelerare la realizzazione degli interventi finalizzati al potenziamento e alla velocizzazione della linea ferroviaria adriatica.

L'articolo 56, al comma 7, rimette ad un Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'aggiornamento del Documento recante la definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all'analogo Accordo del 28 febbraio 2008.

L'articolo 57 proroga il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure fino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 58 si propone la finalità di incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie.

L'articolo 59 prevede una specifica procedura per gli investimenti immobiliari dell'INAIL destinati all'ammodernamento delle strutture sanitarie e all'ampliamento della rete sanitaria territoriale. Si prevede che le iniziative di investimento per la realizzazione o l'acquisto di immobili destinati a tali finalità siano individuate con decreto ministeriale annuo, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 60 istituisce un fondo di 35,32 milioni annui a decorrere dal 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in favore di enti di ricerca non vigilati dal Ministro dell'università e della ricerca. Tali risorse sono specificamente destinate alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello (quanto a 14,52 milioni) e alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo (quanto a 20,80 milioni). Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse tra gli enti di ricerca beneficiari.

L'articolo 61 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo per l'Erasmus italiano", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 7 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale, che partecipano a programmi di mobilità sulla base di convenzioni.

L'articolo 62, commi 1-3 e 9 interviene in materia di Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, contestualmente ridenominato Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, da un lato novellando direttamente la fonte istitutiva; dall'altro lato, con una previsione autonoma, autorizzando il Governo ad adottare un regolamento al fine di ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione, a valere sul predetto Fondo, dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione.

L'articolo 62, comma 4, autorizza la spesa massima di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di euro 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, per il prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di quotidiani e di periodici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale.

L'articolo 62, comma 5, stabilisce che, a decorrere dal 2024, alla copertura degli oneri derivanti dal pensionamento anticipato dei giornalisti professionisti previsto dalla normativa vigente si provvede a valere su una quota specifica del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (si sostituisce il riferimento all'intera quota del Fondo relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri).

L'articolo 62, comma 6, prevede, per gli anni 2024 e 2025, un credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

L'articolo 62, comma 7, generalizza, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, il contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, anche in formato digitale, per tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.

L'articolo 63, comma 1, proroga dal 1° gennaio al 15 aprile 2024 i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito degli organici PNRR e Agenda Sud.

L'articolo 63, comma 3, conferma, per l'anno scolastico 2024/2025, l'autorizzazione di spesa di 3.333.000 euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per il 2025, già disposta per l'anno scolastico 2023/2024, al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Il comma 4 autorizza per il 2025 la spesa di 40 milioni di euro destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale.

L'articolo 63, comma 5, incrementa di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il fondo per la valorizzazione del personale scolastico ai fini della valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento.

L'articolo 64 reca una serie di misure in materia di cultura, che intervengono su due versanti: 1) un primo gruppo d'interventi riguarda i beni culturali e comprende: *a*) un'autorizzazione di spesa pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzata sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, oltreché attività di conservazione e tutela dei medesimi siti (comma 1); *b*) la facoltà di effettuare anche tramite strumenti diversi da quelli della piattaforma PAGO PA i pagamenti versati dai visitatori per i servizi di assistenza culturale e di ospitalità negli istituti e luoghi della cultura (comma 2); *c*) un duplice, e differenziato, meccanismo di riassegnazione di fondi di pertinenza del MIC, da destinare alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nonché al sostegno, alla valorizzazione e alla tutela dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e audiovisivo, della ricerca, educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (commi 3 e 6); *d*) un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura nazionali, in particolare delle aree e dei parchi archeologici, attraverso un'attività di manutenzione ordinaria e programmata (comma 4); 2) un secondo gruppo d'interventi è teso all'incremento del numero di sale cinematografiche e polifunzionali e all'adeguamento funzionale e tecnologico delle stesse, anche alla luce delle esigenze delle persone con disabilità, con una dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dal 2024 (comma 5).

Il comma 1 dell'articolo 65 proroga, fino al 31 dicembre 2024, l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate nell'ambito dell'operazione Strade sicure. Tale contingente è fissato in 6.000 unità (con un incremento di 1000 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). Il personale è destinato ai soli servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili. A tal fine, il comma 2 autorizza, per il 2024, la spesa di euro 190.899.593. Il comma 3 proroga invece, sempre per il 2014, l'impiego di un

contingente di personale delle Forze armate per la finalità specifica di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del Paese. Tale contingente è fissato a 800 unità (con un incremento di 400 unità rispetto al contingente attualmente impiegato). A tale fine il comma 4 autorizza, per il 2024, una ulteriore spesa di euro 34.171.409. Il comma 5 istituisce un Fondo per il potenziamento e ammodernamento di Ministero dell'interno, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Polizia di Stato, con una dotazione pluriennale dal 2024 al 2031.

Il comma 1 dell'articolo 66 finanzia il Fondo per l'immigrazione, per 190 milioni nel 2024; 290 milioni nel 2025; 200 milioni nel 2026.

L'articolo 66, al comma 2, autorizza la corresponsione di un contributo di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), a valere sul Fondo sanitario nazionale, al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica. Il comma 3 inserisce l'INMP tra i soggetti deputati a svolgere le attività di ricerca corrente e finalizzata.

L'articolo 67 istituisce un fondo per la magistratura onoraria, al fine di dare attuazione alla riforma della medesima e destinato a coprire anche gli oneri di natura economica e previdenziale connessi con l'esercizio della funzione onoraria.

L'articolo 68 finanzia la partecipazione del nostro Paese all'iniziativa EU for Ukraine Fund (EU4U) della Banca europea per gli investimenti (BEI), nell'ambito del Pacchetto di Supporto all'Ucraina (*Ukraine Support package*). Si tratta di un fondo di garanzia per i prestiti concessi da BEI per la ricostruzione dell'Ucraina. L'Italia partecipa con un importo complessivo massimo di euro 100.000.000 per l'anno 2024, destinato alla copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei potenziali rischi correlati. Per il pagamento delle commissioni spettanti a BEI per le attività di gestione, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2024 e fino a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

L'articolo 69 rifinanzia la partecipazione italiana a due fondi istituiti rispettivamente in sede Unione europea e Nato. Il comma 1 riguarda European Peace Facility (Strumento europeo per la pace), il fondo attraverso cui l'Unione europea da un lato finanzia i costi comuni delle sue missioni militari e dall'altro fornisce assistenza militare ad organizzazioni internazionali (come l'Unione africana) e a Paesi terzi. Il comma 2 riguarda invece il NATO Innovation Fund, un fondo di venture capital.

L'articolo 70 prevede un'autorizzazione di spesa pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione delle misure connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia innanzi all'insorgere della crisi ucraina, attualmente operative fino al 31 dicembre 2023, per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina.

L'articolo 71 prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, con una dotazione complessiva per il periodo 2024-2028 pari a 285 milioni di euro. Viene altresì prevista una Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, presieduta congiuntamente dal Capo del Dipartimento Casa Italia e dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si stabilisce poi l'approvazione del Programma da declinarsi attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività previste per la prevenzione del rischio sismico, delle quali sono responsabili le Amministrazioni di settore. Si prevede, inoltre, l'impiego di risorse stanziata dalla legge di bilancio 2022 per gli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), per le attività connesse al contrasto del dissesto idrogeologico ed alla mitigazione del rischio sismico nei medesimi territori.

L'articolo 72 si occupa di riordinare e risistemare la complessa materia della normativa sulla ricostruzione delle zone colpite da vari eventi naturali catastrofici, tra cui il terremoto del 2009 in Abruzzo, del 2012 in Emilia Romagna, del 2016 nel Lazio e nelle Marche, nonché le alluvioni del 2022 presso l'Isola di Ischia, prevedendo dilazioni temporali alle limitazioni annuali in scadenza il 31 dicembre 2023 e stanziando nuovi fondi per favorire questa attività.

L'articolo 73 disciplina l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli

eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

L'articolo 74 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un apposito Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Al suddetto Fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

L'articolo 75, comma 1, in attuazione dell'accordo con il Governo del 16 ottobre 2023, determina gli importi da attribuire alla Regione siciliana, a decorrere dal 2024, quale concorso dello Stato all'onere assunto dalla Regione stessa in relazione all'aumento del finanziamento regionale alla spesa sanitaria nel proprio territorio. Il contributo è determinato in importi progressivi, dai 350 milioni di euro per il 2024 ai 630 milioni annui a decorrere dal 2030.

L'articolo 75, comma 2, in attuazione dell'accordo con il Governo del 25 settembre 2023, determina gli importi da attribuire a ciascuna Provincia autonoma per gli anni dal 2024 al 2027, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi ad uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022.

L'articolo 76 reca la proroga all'anno 2026, per le Regioni colpite dal sisma del 2016, della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dalle regioni per il pagamento dei debiti scaduti della PA, prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese sia rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2027. Sono inoltre prorogati taluni vincoli per l'utilizzo, anche negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione. Per l'attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2024, 28 milioni per l'anno 2025 e 43 milioni di euro per l'anno 2026.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra l'articolo 77 del disegno di legge in titolo segnalando che l'articolo disciplina, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021, in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo. Il contributo, dell'importo complessivo pari a 20 milioni di euro annui, è ripartito tra gli enti che ne hanno diritto entro il 31 marzo 2024 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo (commi 1-3) e sulle corrispondenti quote regionali non sono ammessi sequestri o procedure esecutive (comma 8).

L'articolo 78 assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Il riparto di tali risorse tra le Regioni interessate è indicato in apposita tabella. L'articolo dispone quindi in ordine alle tipologie delle opere da realizzare, alla trasmissione dell'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, ai termini temporali per la stipula dei contratti di affidamento dei lavori in ragione dei costi delle opere, alle modalità di erogazione delle somme e al monitoraggio della realizzazione opere in oggetto.

L'articolo 79 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio. Sono interessati i comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a 500 euro e i comuni capoluoghi di città metropolitana o di provincia con un debito pro-capite superiore ad euro 1.000, sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022.

L'articolo 80 stanziava un contributo di 10 milioni di euro annui, dal 2024 al 2038, a favore dei comuni capoluogo di città metropolitana che al 31 dicembre 2023 escono dal dissesto finanziario. Il contributo è finalizzato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo dei comuni beneficiari.

L'articolo 81 interviene sulle finalità e sull'entità dei contributi assegnati agli enti locali da parte del Ministero dell'interno per interventi vari mirati alla messa in sicurezza del territorio; nello specifico, si

dispone che i finanziamenti assegnati ai comuni sono per le attività di progettazione in generale e sono incrementati di 100 milioni di euro annui i contributi previsti per il periodo 2024-2026.

L'articolo 82 dispone interventi per il Giubileo 2025. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, 305 milioni di euro nell'anno 2025 e 8 milioni di euro nell'anno 2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane. È inoltre autorizzata la spesa, per interventi di conto capitale, di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026 (comma 1). Si dispone, inoltre, la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, di incrementare, nell'anno 2025, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, prevedendo analoga facoltà di incremento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale e del comune di Venezia (comma 2). Si prevede, infine, che tra le destinazioni del gettito dell'imposta di soggiorno rientri anche la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (comma 3).

L'articolo 83 reca, al comma 1, una rideterminazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2025, in riduzione di circa 858,9 milioni per il 2025, 1.069,9 milioni per il 2026, 1.808,9 milioni per il 2027, 1.876,9 milioni per il 2028, 725,9 milioni per il 2029, di 835,9 milioni per il 2030 e di circa 72 milioni a decorrere dall'anno 2031. La riduzione del Fondo di solidarietà comunale è disposta in attuazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

L'articolo 84 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi. Il Fondo è istituito in esplicita attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023.

L'articolo 85 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che presentano parametri di criticità sociale (commi 1 e 2). Il comma 3 reca disposizioni agevolative in materia di prestazione di servizi di pagamento, con particolare riferimento alle aree interne e a rischio di "desertificazione", volte ad introdurre una soglia per esentare i prestatori di servizi di pagamento che prestino in via occasionale, per il tramite della loro rete distributiva, servizi di prelievo del contante per importi non superiori a 250 euro al giorno. Il comma 4 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 86, comma 1, dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame.

L'articolo 86, comma 2, incrementa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

L'articolo 87 rfinanzia per 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso.

L'articolo 88, comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro del medesimo ministero e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di procedere alla valutazione dei parametri e dei criteri da utilizzare, a partire dal 1° gennaio 2027, per la rivalutazione delle prestazioni di natura previdenziale e sociale, per le quali è prevista, a legislazione vigente, tale rivalutazione sulla base dell'indice del costo della vita.

Il comma 2 dell'articolo 88 riduce il periodo transitorio durante il quale il valore del requisito di anzianità contributiva, relativo al trattamento pensionistico anticipato, non è oggetto di adeguamenti in base all'evoluzione della speranza di vita; il termine finale di esclusione dell'applicazione degli adeguamenti viene anticipato dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2024; la riduzione del periodo

temporale ha una valenza solo formale, in quanto per il biennio 2025-2026, come accertato dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 18 luglio 2023, comunque non ha luogo un incremento dei requisiti pensionistici in base all'evoluzione della speranza di vita. I trattamenti interessati dalla norma oggetto della presente novella sono le pensioni di anzianità maturate in base al solo requisito di anzianità contributiva, ivi comprese quelle riconosciute in base al requisito ridotto in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.

L'articolo 88 comma 3 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026. La tabella contenuta nell'Allegato VI dettaglia per ciascun Ministero le riduzioni operate con riferimento alle Missioni e ai Programmi.

Il comma 4 prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, le rimodulazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda del disegno di legge in esame, inerenti al riparto dei fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa. Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 88, comma 7, determina il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, pari a 350 milioni di euro annui; disciplinando le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni e di versamento dell'importo stabilito per ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 88, commi da 8 a 10, stabilisce che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane. L'articolo 88, comma 11, modifica il criterio in base al quale sono individuati i soggetti su cui gravano gli oneri per la fruizione dei permessi retribuiti dei dipendenti degli enti locali che esercitano le funzioni di amministratori in un ente locale diverso da quello in cui prestano servizio.

L'articolo 88, comma 12, proroga al 2026 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscali dalla legislazione vigente.

L'articolo 88, comma 13, riduce da 750 a 700 milioni di euro annui il livello di finanziamento minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

L'articolo 88, comma 14, apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato. Il comma 15 interviene in materia di compensi spettanti ai componenti non togati dei consigli giudiziari.

L'articolo 88, comma 16, abroga il Fondo per il commercio equo e solidale.

L'articolo 88, comma 17, dispone l'abrogazione della disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possono beneficiare della garanzia del Fondo medesimo.

L'articolo 88, comma 18, è volto ad escludere la possibilità che le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La previsione in esame rimodula i programmi di spesa del Ministero della difesa, per gli anni dal 2024 al 2029 (con l'eccezione del 2025). L'ammontare complessivo delle risorse rimane invariato.

L'articolo 89 reca la valutazione della spesa per interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento autorizzato dalle Camere l'11 ottobre 2023.

L'articolo 90 indica l'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2024, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata. Tali importi sono esposti nella Tabella n. 1 del DDL di bilancio.

Gli articoli da 91 a 105 autorizzano l'impegno e il pagamento delle spese degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2024 e recano le rispettive disposizioni di natura contabile.

Gli articoli 106 e 107 dispongono l'approvazione del totale generale della spesa e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato per il triennio 2024-2026.

L'articolo 108 riporta norme aventi carattere gestionale - di natura prettamente formale - riprodotte annualmente nella legge di bilancio.

L'articolo 109 dispone che la legge di bilancio entri in vigore il 1° gennaio 2024, ove non diversamente previsto.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al *Dossier* n. 175 dei Servizi studi del Senato e della Camera.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

SUL REGIME DI AMMISSIBILITA' DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Il PRESIDENTE avverte che, per la sessione di bilancio in corso, si applicano le regole di ammissibilità degli emendamenti già seguite negli anni precedenti, ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica definiti nella risoluzione di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Peraltro, le regole sul regime di ammissibilità degli emendamenti presso la 5ª Commissione permanente devono essere interpretate, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 128, comma 6, del Regolamento, alla luce dell'articolazione della manovra e delle disposizioni che ne disciplinano i contenuti recate dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, come modificata dalla legge n. 163 del 2016.

Il disegno di legge di bilancio risulta strutturato in due sezioni, i cui contenuti normativi sono previsti dalla legislazione contabile: la prima sezione dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi; essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e i loro eventuali aggiornamenti.

La seconda sezione è formata sulla base della legislazione vigente ed espone per l'entrata e, distintamente per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento, rispettivamente, alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività (ossia i programmi di spesa).

Altresì, nel disegno di legge di bilancio vi sono elementi non emendabili; le modifiche operate dalla prima sezione sono poi riversate nella seconda sezione attraverso la Nota di variazioni.

Alla luce dell'articolazione del disegno di legge di bilancio, per quanto riguarda la prima sezione, le ordinarie regole di ammissibilità, precedentemente applicate al disegno di legge di stabilità, sono riassunte nei seguenti termini: sono considerati inammissibili gli emendamenti alla parte normativa che introducono disposizioni che prevedono una modifica diretta dei programmi di spesa iscritti nella seconda sezione, in modo da escludere sovrapposizioni tra l'area normativa riservata alla prima sezione e l'area contabile riservata alla seconda sezione.

Sono considerati inammissibili gli emendamenti nella parte in cui ci si limiti a specificare i riflessi di natura contabile sulla seconda sezione delle innovazioni normative introdotte nella prima sezione,

posto che l'esplicitazione di tali riflessi, avendo valenza meramente tecnica, è rimessa al Governo attraverso l'elaborazione della Nota di variazioni.

La prima sezione può contenere, a differenza di quanto stabilito dalla precedente normativa, disposizioni di carattere complessivamente espansivo, non essendo stata riproposta nella novella della legge n. 163 del 2016 la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

In linea generale, sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi devono essere costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; per il secondo e il terzo aspetto, occorre tener conto degli effetti, come quantificati nella relazione tecnica, nonché nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 21, comma 12-*ter*, della legge n. 196 del 2009, in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensazione deve riferirsi agli effetti dell'emendamento per tutta la durata della loro vigenza e deve garantire, dunque, mezzi di copertura di durata e quantità almeno uguale rispetto all'onere. Poiché il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati; non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti. In merito ai limiti di contenuto, si rammenta poi il diverso tenore letterale della disposizione (articolo 21, comma 1-*quinquies*), secondo cui la prima sezione "non deve in ogni caso" contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. Tali emendamenti sono pertanto inammissibili. Sono inammissibili emendamenti aggiuntivi privi di effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento (articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *b*), della legge 196). Sono inammissibili emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato (articolo 128, comma 6, del Regolamento).

Sono ammissibili, invece, emendamenti aggiuntivi, purché con esclusivo contenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi, nel rispetto della compensazione e del contenuto proprio, e soppressivi, a condizione della compensazione. Sono inammissibili le proposte emendative che dispongono l'uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all'attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Infine, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f*), della legge n. 196 del 2009, emendamenti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, della predetta legge n. 196. Sono altresì ammissibili gli emendamenti relativi alla materia di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *g*), della legge n. 196 del 2009 (concorso degli enti territoriali). In linea generale, in caso di approvazione, le compensazioni superflue si intendono per non apposte, quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, e quelle incerte vengono adeguate, salva la congruità. Gli emendamenti dovranno essere formulati in modo da garantire un chiaro e reciproco collegamento tra la portata della disposizione onerosa e la parte compensativa.

Altresì, va ricordato che non sono più allegati alla prima sezione la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanenti, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente e le variazioni delle leggi che dispongano spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui alle Tabelle C, D ed E della precedente legge di stabilità. Tali determinazioni sono incorporate nell'ambito della seconda sezione e sono riepilogate in una tabella avente carattere meramente informativo e non emendabile; le Tabelle A e B sono invece allegate alla prima sezione. Restano invariati i criteri di emendabilità riguardanti tali tabelle. In particolare, per quanto attiene alla Tabella A, gli emendamenti ad essa riferiti devono essere formulati con esclusivo riferimento alla dotazione relativa ai Ministeri medesimi. Eventuali indicazioni di specifiche finalizzazioni programmatiche devono intendersi come non apposte. Non sono inoltre ammissibili gli emendamenti volti a ridurre gli accantonamenti finalizzati alla copertura finanziaria di ratifiche di accordi internazionali (accantonamento della Tabella A relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) e quelli volti a

ridurre la quota degli accantonamenti corrispondente alle prenotazioni relative a provvedimenti in stato di relazione in Assemblea sui quali le Commissioni bilancio abbiano espresso un parere favorevole prima dell'avvio della sessione di bilancio. L'emendabilità della Tabella B è in linea di massima soggetta alle medesime regole esposte con riferimento alla Tabella A, fermo restando che la riduzione degli accantonamenti della Tabella B può essere utilizzata al fine di compensazione delle sole spese in conto capitale.

Per quanto riguarda, invece, la seconda sezione, ferma restando la regola secondo cui oggetto di deliberazione parlamentare sono i programmi di spesa e le tipologie di entrata, sono inammissibili gli emendamenti che dispongono modifiche alle poste contabili che evidenziano le variazioni risultanti dalle modifiche apportate alla legislazione vigente con la prima sezione, posto che tali variazioni risultano meramente consequenziali a innovazioni legislative introdotte dalla medesima prima sezione e possono pertanto essere modificate solo intervenendo sulle predette innovazioni legislative. Sono invece ammissibili gli emendamenti alle rimodulazioni compensative e ai rifinanziamenti, defianziamenti e riprogrammazioni dei fattori legislativi previste dall'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità. Più in particolare, per quanto concerne lo stato di previsione dell'entrata, in considerazione della pregiudizialità e dell'autonomia delle valutazioni concernenti le entrate, gli emendamenti che propongono aumenti nelle previsioni non possono essere utilizzati in forma compensativa per la contestuale copertura di nuove o maggiori spese. Pertanto, tutti gli emendamenti alla Tabella n. 1 devono essere presentati e motivati, logicamente, come correzione di previsioni giudicate non corrette: essi devono riferirsi esclusivamente ad una determinata tipologia di tributo. Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, rammenta che l'unità elementare dello stato di previsione oggetto dell'approvazione parlamentare è costituita dal programma. Premesso che in sede di esame dei documenti di bilancio, in senso stretto, non vi è una determinazione esplicita sui saldi di cassa e che ogni incremento della previsione di cassa deve essere coerente con le risorse rappresentate dalla massa spendibile, gli emendamenti che aumentano la cassa (se non compensati) potrebbero avere effetti di peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto; di conseguenza, eventuali emendamenti che incrementino le dotazioni complessive di cassa sono incompatibili con gli obiettivi fissati nella risoluzione parlamentare di approvazione dei saldi e quindi inammissibili.

Altresì, va ricordato che con il decreto legislativo n. 90 del 2016 è stata superata la ripartizione delle spese in "rimodulabili" e "non rimodulabili", in favore di una classificazione che distingue direttamente le spese in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa. Possono essere, pertanto, oggetto di emendamento i programmi dei diversi stati di previsione per gli importi corrispondenti alle spese previste dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 21, comma 5, della legge 196, ossia fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno. Sono pertanto inammissibili emendamenti di tipo compensativo, finalizzati ad aumentare la spesa corrente o a ridurre le entrate correnti, che risultino compensati con riduzioni di spesa in conto capitale o con aumenti di entrata in conto capitale. Sono, pertanto, ammissibili gli emendamenti che recano aumenti di spesa su programmi contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, provvisti della relativa compensazione finanziaria, tanto in termini di cassa quanto di competenza, a valere su altri programmi di spesa contenenti fattori legislativi o adeguamenti al fabbisogno, fatta salva l'indicazione dell'autorizzazione di spesa oggetto di emendamento.

Per quanto riguarda, inoltre, gli emendamenti volti a modificare contemporaneamente la prima e la seconda sezione, questi sono altresì ammissibili, ferma restando la compensazione. Da un punto di vista sostanziale, essi appaiono infatti coerenti con la logica sottesa alle modifiche introdotte alla legge n. 196 del 2009 con la legge n. 163 del 2016, che è quella di far sì che la decisione di bilancio sia incentrata sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine. Tali emendamenti soggiacciono in ogni caso agli stessi vincoli di ammissibilità validi per gli emendamenti riferiti alla seconda sezione.

Infine, sono inammissibili gli emendamenti che rechino variazioni lineari o indistinte a più programmi di spesa per evidenti motivi di specificità. Gli emendamenti non possono essere riferiti al capitolo.

Laddove l'emendamento presenti un riferimento anche al capitolo, quest'ultimo si intende come non apposto sotto il profilo procedurale, neanche sotto forma di specificazione interna al programma; pertanto, gli emendamenti formulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili, mentre da quelli formulati con riferimento al programma sarà espunto ogni eventuale riferimento anche ai capitoli. A fini meramente conoscitivi viene comunque presentato un allegato tecnico comprensivo anche della ripartizione per capitoli.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il PRESIDENTE, alla luce delle materie oggetto del decreto-legge in esame, tenuto conto che il provvedimento rappresenta, insieme al disegno di legge di bilancio e ai decreti legislativi di riforma fiscale, una delle componenti della manovra di finanza pubblica, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti: 3.0.8, 3.0.9, 3.0.12, 3.0.13, 4.0.4, 5.0.4, 5.0.5, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.9, 8.0.22, 8.0.24, 8.0.25, 8.0.26, 8.0.27, 9.82 (testo 2), 9.0.54, 9.0.57, 9.0.70, 9.0.73, 10.0.1, 10.0.15, 10.0.23, 11.0.4 (testo 2), 12.0.1, 12.0.3, 12.0.12, 12.0.13, 13.0.52, 16.11, 16.12, 16.13, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.9, 17.0.35, 18.0.1, 18.0.7, 18.0.38, 20.0.5, 20.0.22, 21.0.1, 22.0.1, 22.0.10, 22.0.11, 23.1, 23.2, 23.14 e 23.15.

Si riserva al riguardo di effettuare eventuali modifiche o integrazioni alla luce di ulteriori approfondimenti istruttori.

Avvisa poi che sono state presentate le riformulazioni 9.3 (testo 2), 13.0.42 (testo 2), 20.0.28 (testo 2) e 20.0.29 (testo 2), pubblicate in allegato.

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 16.14 e 18.0.16.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (n. 87)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota di chiarimenti sull'atto del Governo in titolo.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az), preso atto dei contenuti della nota depositata dalla rappresentante del Governo, si riserva di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sospendere momentaneamente la seduta, onde consentire lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza, già convocato per la giornata odierna.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
(*limitatamente alle parti di competenza*)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE, alla luce delle risultanze dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svolto, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno per il prossimo 21 novembre, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna della Commissione già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

Art. 9

9.3 (testo 2)

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di prevenire un possibile contenzioso derivante dall'applicazione della legge della Regione siciliana n. 5 del 13 giugno 2023 ed uniformare l'inquadramento giuridico del personale medico e sanitario con elevata professionalità (EP) delle Aziende ospedaliere universitarie, all'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Il personale medico e veterinario afferente all'area della dirigenza medico sanitaria, nonché il personale afferente alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, delle aziende di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, diverso da quello di cui all'articolo 5, comma 1, assume o conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza rispettivamente dell'area della sanità (ex Area IV SSN) e della dirigenza area funzioni locali (ex area III SSN - dirigenza SPTA) per il personale dirigente delle aree professionali e tecniche.»».

Art. 13

13.0.42 (testo 2)

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 13-bis.

(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, dopo le parole «da intendersi qui integralmente riportato» sono aggiunte le seguenti «, e legificato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»».

Art. 20

20.0.28 (testo 2)

[Cosenza](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 20-bis

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura ridotta del 15% alle prestazioni di formazione rese alle Agenzie per il lavoro da Enti o Società di formazione che ricevono finanziamenti attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.»

20.0.29 (testo 2)

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis

(Misure urgenti in materia di istruzione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato, hanno durata non superiore all'anno e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 91,5 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e **di 54,9 milioni di euro per il 2026**. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva da parte delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. In coerenza con gli obiettivi della Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 1 comma 125 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al Piano di cui al primo periodo concorrono altresì 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo. Agli oneri di cui alla presente disposizione si provvede:

a) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2024: quanto a 8 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; quanto a 8,6 milioni a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR; quanto a 2,8 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2017, n. 65; e quanto a 20 milioni a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027;

b) quanto a 39,4 milioni di euro per l'anno 2025; quanto a 19,4 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020; e quanto a 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027.

3. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede quanto a 700.000 euro per il 2024 e 3.000.000 euro annui a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

4. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, le parole ", dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti "e del merito".

**1.4.2.5. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.4.2.5.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 56 (pom.) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 1° AGOSTO 2023

56ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[ROSA](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che più della metà delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame rientrano tra le materie di competenza della 8ª Commissione, in quanto, a suo avviso, al Capo I in materia di energia va aggiunto anche l'articolo 10 sui mercati digitali.

Domanda quindi alla Presidenza della Commissione di valutare l'opportunità di chiedere che il provvedimento venga riassegnato in sede referente alle Commissioni riunite 8ª e 9ª.

La senatrice [FREGOLENT](#) (Az-IV-RE), nell'associarsi alla richiesta del senatore Basso, ricorda che il decreto-legge "siccità", che conteneva quasi esclusivamente articoli di competenza della 8ª Commissione, è stato assegnato anche alla Commissione 9ª, benché solo due articoli riguardassero la materia dell'agricoltura.

Sarebbe importante comprendere per quale motivo, oggi, a fronte di un disegno di legge la cui parte preponderante è indubabilmente di competenza della 8ª Commissione, il provvedimento sia stato invece assegnato in sede referente alla sola 9ª Commissione.

In generale, esprime il timore che l'8ª Commissione possa essere considerata una "figlia di un dio minore", dato che a partire dall'inizio della legislatura vi sono stati anche altri casi in cui materie di sua competenza sono state trattate da altre Commissioni.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) si associa, a nome del suo Gruppo, a quanto richiesto dal senatore Basso, osservando che sembra che l'8ª Commissione sia spesso trascurata.

Il presidente [ROSA](#) (FdI), nel prendere atto di quanto richiesto dai Gruppi di opposizione e della mancanza di obiezioni da parte dei Gruppi di maggioranza, si dice personalmente a favore della richiesta e garantisce che la sottoporrà senza indugio al Presidente Fazzone.

Affinché tutti possano avere piena contezza del contenuto del provvedimento, procede ad illustrarlo, in qualità di relatore, segnalando preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, la legge per il mercato e la concorrenza dovrebbe avere cadenza annuale ed è volta a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere

lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori.

La prima applicazione della suddetta previsione normativa si è avuta però solo nel 2017, con l'adozione della legge n. 124 del 4 agosto.

Attualmente, l'adozione su base annuale della legge per la concorrenza costituisce un impegno che l'Italia ha assunto nell'ambito del PNRR (M1C2- Riforma 2, di titolarità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Il primo traguardo di tale riforma è stato raggiunto il 5 agosto 2022, con l'adozione della legge per la concorrenza 2021.

In virtù di quanto previsto dal PNRR, il disegno di legge in esame - adottato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 aprile 2023 - dovrà essere approvato definitivamente dal Parlamento entro il 31 dicembre 2023.

Il disegno di legge è composto da 10 articoli, suddivisi in 4 Capi, che riguardano le seguenti materie: energia; commercio al dettaglio; farmaceutica; poteri e procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Di particolare interesse per la 8ª Commissione sono i primi 4 articoli, ricompresi nel Capo I.

Gli articoli 1 e 2 danno attuazione a traguardi del PNRR in scadenza il 31 dicembre 2023.

L'articolo 1 modifica la disciplina dei piani di sviluppo della rete elettrica e del gas.

In primo luogo, si prevede che il piano decennale di sviluppo della rete del gas debba essere predisposto, invece che dal Gestore, dall'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli altri gestori della rete, e che debba essere trasmesso al Governo e all'ARERA ogni due anni, invece che ogni anno.

Viene poi dettata una tempistica volta a velocizzare l'adozione, da parte di Terna, del piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.

L'articolo 2 reca disposizioni volte a promuovere l'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione.

In primo luogo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovrà promuovere, in collaborazione con l'ARERA, campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità di tali contatori a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi. L'ARERA dovrà poi disciplinare gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori.

Sarà Acquirente unico S.p.A., per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale, a dover mettere i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione, al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del cliente finale che ne faccia richiesta o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi.

Le attività funzionali all'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza, avverranno in modo centralizzato sempre per il tramite di Acquirente unico.

Presso quest'ultimo verrà istituito un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale. Il registro garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, compresa la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati.

L'articolo 3 apporta modifiche alla disciplina della fornitura elettrica in banchina (il c.d. *cold ironing*), introdotta dall'articolo 34-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019.

In primo luogo, viene introdotta la definizione di infrastruttura di *cold ironing* - attualmente mancante - con la quale si intende "l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto".

Viene inoltre chiarito che la suddetta erogazione costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura, individuato dall'autorità competente nelle forme e

secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il gestore dell'infrastruttura è: a) un cliente finale, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa; b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, l'ARERA dovrà prevedere uno sconto - per un periodo di tempo proporzionato alla finalità di promuovere la diffusione del servizio - sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture (la disciplina attualmente vigente prevede invece l'adozione di una tariffa specifica per la fornitura a navi dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW e la non applicazione a tali forniture degli oneri generali di sistema).

I gestori delle infrastrutture devono trasferire i conseguenti benefici agli utilizzatori finali del servizio ai quali devono garantire condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie.

Nel caso in cui l'infrastruttura insista su aree portuali già affidate in concessione, l'Autorità di sistema portuale deve adottare le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori.

L'articolo 4 modifica la disciplina dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali, al fine di uniformarla a quella dell'analogo elenco elettrico e di rafforzare la funzione dell'elenco quale strumento dissuasivo nei confronti di comportamenti non corretti e opportunistici.

In primo luogo, si chiarisce che l'inclusione e la permanenza nell'elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali.

Le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'elenco sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Con il medesimo decreto, viene disciplinato un procedimento speciale per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'elenco, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas.

Il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Presidente del Senato ha assegnato alla 8ª Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 829, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", già approvato dalla Camera dei deputati, per il parere alle Commissioni riunite 1ª e 10ª, e che l'ordine del giorno della seduta già prevista per domani, alle ore 13, è pertanto integrato con l'esame del provvedimento in questione, che è già calendarizzato in Aula per domani stesso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.5.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 57 (pom.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

57ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Questione di competenza)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Alla luce delle posizioni emerse nel dibattito di ieri, il [PRESIDENTE](#) propone di sollevare un conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento per chiedere al Presidente del Senato di valutare la possibilità di riassegnare il disegno di legge concorrenza alle Commissioni riunite 8ª e 9ª.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 ,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che, per quanto riguarda le materie di interesse per la 8ª Commissione, nell'ambito del Capo I - che detta norme di organizzazione delle pubbliche amministrazioni - rileva l'articolo 1, comma 1-bis, con il quale si autorizza il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 2026, a conferire gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti anche in deroga ai vigenti limiti percentuali, ma comunque in numero non superiore a 4 unità.

Il comma 1-ter autorizza lo svolgimento di missioni con mezzo proprio, con corresponsione di corrispondente indennità chilometrica, da parte degli esperti che operano presso il suddetto Dipartimento, per attività di verifica e controllo nell'ambito degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti dal PNRR.

Il comma 2 modifica la disciplina dello svolgimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle funzioni

di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica, recentemente introdotta dal decreto-legge "siccità".

In particolare: viene ridotto da tre a due il numero di esperti o consulenti di cui il Dipartimento si può avvalere, con conseguente innalzamento del compenso riconosciuto ai singoli esperti, restando invariato l'onere complessivo; si prevede che tali esperti o consulenti siano inseriti nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento; si prevede la riorganizzazione del Dipartimento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel quale saranno definiti anche i criteri di designazione e le modalità di selezione delle professionalità necessarie; viene soppressa la previsione - introdotta dalle Commissioni riunite 8ª e 9ª del Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto "siccità" - in base alla quale il compenso degli esperti sarebbe dovuto essere definito dal provvedimento di nomina; viene altresì soppressa la previsione - anch'essa introdotta dalle Commissioni riunite 8ª e 9ª del Senato - che consentiva al Dipartimento di avvalersi di altri soggetti, in particolare dell'ISPRA, dei distretti idrografici competenti per territorio, degli Ordini nazionale dei geologi e dei dottori agronomi e forestali nonché del Consiglio nazionale degli ingegneri.

Il comma 4-*bis* esenta l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza dall'obbligo di versare agli Archivi di Stato la documentazione connessa all'esercizio delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico.

Il comma 5 proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario, che prevede invece che essi siano adottati con regolamenti governativi, previa acquisizione, tra l'altro, del parere delle Commissioni parlamentari. Il termine del 30 giugno resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR.

Il comma 5-*bis* include nel trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo.

L'articolo 1-*quater* incrementa la dotazione organica dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da 42 a 81 unità.

L'articolo 3-*ter* modifica l'organizzazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, introducendo i dipartimenti - in numero non superiore a 4 - quali strutture di primo livello.

L'articolo 9 autorizza l'incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Istituisce poi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada, disciplinandone la composizione e le funzioni, tra le quali figurano la predisposizione di una relazione contenente i dati relativi agli incidenti stradali e alla regolarità e trasparenza nell'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità, nonché la verifica delle segnalazioni delle associazioni dei consumatori che operano nel settore. Reca inoltre disposizioni sul pagamento delle indennità per i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato speciale per le opere complesse.

L'articolo 10 prevede che il personale trasferito all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali, già inquadrato come funzionario presso l'amministrazione di provenienza e in possesso dei requisiti per esercitare attività attinenti alle verifiche e alle autorizzazioni di sicurezza, possa essere inquadrato nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, dell'Agenzia.

L'articolo 11 incide sulle procedure per la concessione dei contributi volti a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, prevedendo, in particolare, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolga controlli, anche a campione, sulle istanze di accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento prezzi e del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

L'articolo 19 contiene disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 1 modifica la disciplina del Comitato ETS, che rappresenta l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, cosiddetta direttiva *Emission Trading System* - ETS, in relazione alla composizione e ai criteri di nomina dei componenti della Segreteria tecnica incaricata dell'istruttoria per la stesura degli atti deliberativi del Comitato. Prevede inoltre che tutta l'attività istruttoria (e non solo quella finalizzata agli atti relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo, come previsto nella normativa previgente) diventi di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che il Ministero possa avvalersi anche di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale ETS.

Il comma 1-*bis* innalza da 6 a 10 il numero dei componenti della Commissione tecnica VIA-VAS che possono essere nominati anche componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Con il comma 1-*ter* la denominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica viene infine modificata, sostituendo il riferimento alla transizione ecologica con quello alla sicurezza energetica.

L'articolo 19-*bis*, comma 1, prevede che ai direttori degli Enti parco nazionali si applichi la disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 293 del 1994, in base alla quale gli organi amministrativi che non sono ricostituiti alla scadenza del termine di durata previsto sono prorogati per non più di 45 giorni.

Il comma 2 autorizza la proroga dei contratti dei direttori degli Enti parco attualmente in essere fino all'insediamento del nuovo direttore e comunque per una durata non superiore a sei mesi.

L'articolo 19-*ter* istituisce un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2023 e di 2,5 milioni annui a decorrere dal 2024, da ripartire tra ISPRA ed ENEA per il superamento del precariato, l'espletamento di procedure selettive, lo scorrimento delle graduatorie vigenti e la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.

L'articolo 19-*quater* autorizza, per il triennio 2023-2025, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna ad assumere 6 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di 3 unità in servizio a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, al fine di garantire la partecipazione al progetto del consorzio ETIC (*Einstein Telescope Infrastructure Consortuim*), nell'ambito della missione 4 del PNRR, finalizzato all'installazione dell'interferometro gravitazionale *Einstein Telescope* nella miniera di Sos Enattos. Il Parco è altresì autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga alla normativa vigente.

L'articolo 24, comma 2, autorizza il Ministero dell'interno ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale e, comunque, non eccedente il 31 agosto 2024, 30 unità di personale non dirigenziale da destinare alle Prefetture delle province interessate dallo stato di emergenza per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. Sempre al fine di supportare le province colpite dall'alluvione, il comma 3 autorizza l'acquisto di strumenti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile, mentre il comma 4 dispone stanziamenti per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le Prefetture.

L'articolo 28, comma 2, contiene disposizioni concernenti il personale proveniente da società a controllo pubblico in avvalimento presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Tale personale viene ricompreso nella riserva di posti tra quelli messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale; si prevede inoltre che ad esso non venga applicato, ai fini dell'inquadramento in ruolo, il termine attualmente vigente del 31 dicembre 2023.

L'articolo 28-*quinquies* istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, disciplinandone composizione e funzioni.

Nell'ambito del Capo II, dedicato alle disposizioni in materia di agricoltura, l'articolo 32 autorizza una spesa complessiva di 23 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 per consentire la completa

realizzazione della Carta dell'uso dei suoli nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

L'articolo 32-*bis* autorizza il Parco nazionale delle Cinque Terre ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in aggiunta alla dotazione organica vigente. La dotazione organica viene rideterminata in 19 unità. L'Ente parco è altresì autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga alla normativa vigente.

Nell'ambito del Capo III, che contiene disposizioni urgenti in materia di sport, l'articolo 38 stabilisce, tra l'altro, che la Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC, ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 40 integra la composizione del tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo che ad esso partecipi anche il Ministro per lo sport e i giovani.

Nel Capo V, l'articolo 43 reca disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, nelle quali si autorizza una spesa di 7,6 milioni di euro - assegnati alla Santa Sede - per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo. Si prevede inoltre che la società "Giubileo 2025" sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC, ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, per gli appalti di lavori, servizi e forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati.

Considerato che il provvedimento è già inserito all'ordine del giorno odierno dell'Assemblea, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole e propone di sospendere la seduta fino alle 14,15, in maniera tale che le opposizioni abbiano il tempo di presentare eventuali schemi alternativi di parere.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ringrazia il Presidente perché, come sempre, ha dimostrato attenzione nei confronti delle forze di opposizione, ma osserva che è la tempistica complessiva dell'esame del provvedimento che rende impossibile alle forze di opposizione - ma anche a quelle di maggioranza - di svolgere il loro lavoro.

Ricorda infatti che l'esame in sede referente è stato avviato dalle Commissioni riunite 1ª e 10ª alle 9,30 di oggi, che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle 11 e che il provvedimento è atteso in Aula in serata, avendo il Governo già preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia.

In tale contesto, la sospensione dei lavori della Commissione e la predisposizione di schemi alternativi di parere appaiono purtroppo delle operazioni prive di qualsivoglia utilità.

Il [PRESIDENTE](#) afferma di ritenere condivisibili le rimostranze espresse dalla senatrice Di Girolamo, tanto più che queste situazioni si verificano molto spesso e non consentono i necessari approfondimenti. Comunica quindi che provvederà a segnalare la questione e a chiedere che in futuro sia garantito alle Commissioni permanenti un tempo congruo per esaminare i provvedimenti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara che il suo Gruppo, per le motivazioni già espresse nel suo precedente intervento, non parteciperà al voto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 13,40.

1.4.2.5.3. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 58 (pom.) del 05/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 2023

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** dà conto della lettera con la quale il Presidente del Senato - in risposta al conflitto di competenza sollevato dalla 8ª Commissione lo scorso 2 agosto ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento - ha comunicato di ritenere che non sussistano elementi tali da giustificare una riassegnazione del disegno di legge n. 795, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022", alle Commissioni riunite 8ª e 9ª.

Peraltro, in considerazione dell'importanza che alcune delle materie oggetto del disegno di legge rivestono per l'8ª Commissione, il Presidente del Senato ha invitato il Presidente della 9ª Commissione a ritenere il parere dell'8ª Commissione come particolarmente "rinforzato".

Alla luce di quanto esposto, informa che l'esame del disegno di legge in questione proseguirà in sede consultiva a partire dalla prossima seduta.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Discussione e rinvio)

Il relatore **SIGISMONDI** (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, complessivamente volto a semplificare e a risolvere criticità procedurali e ad aggiornare un quadro normativo che risale al 1942, al fine di rendere la bandiera italiana più attraente e più competitiva nel sistema globale.

Il disegno di legge si compone di 17 articoli, suddivisi in 4 Capi.

Il Capo I (articoli 1-7) reca disposizioni in materia di lavoro marittimo.

L'articolo 1 prevede la modifica dell'articolo 172-*bis* del codice della navigazione, al fine di semplificare le procedure di imbarco, sbarco o trasbordo dei marittimi arruolati su navi dello stesso armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale qualora, per esigenze di organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi in porti e rade che rientrano nella competenza di diverse autorità marittime. La novella permette all'autorità marittima del porto di partenza o del porto in cui si svolge il

servizio di provvedere al rilascio di un'autorizzazione unica con validità in tutti i porti interessati dal servizio stesso, anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime.

L'articolo 2 modifica l'articolo 328 del codice della navigazione in relazione alla forma del contratto di arruolamento, per prevedere che tale contratto - invece che per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima e, all'estero, dall'autorità consolare, come stabilito nella formulazione vigente - debba essere stipulato dal comandante ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, per iscritto e alla presenza di due testimoni, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Il contratto è conservato tra i documenti di bordo e deve essere annotato dal comandante sul ruolo di equipaggio o sulla licenza. Vengono così estese a tutti i contratti le modalità di stipulazione attualmente previste, per i soli contratti conclusi in una località estera che non è sede di autorità consolare, dall'articolo 329 del codice della navigazione, di cui si prevede conseguentemente l'abrogazione.

L'articolo 3, comma 1, modifica l'articolo 223 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione per specificare che l'obbligo di annotare i movimenti di imbarco e sbarco sul libretto al momento in cui il marittimo imbarca o sbarca ricorre quando ciò sia possibile e che le annotazioni possono essere effettuate anche dopo lo sbarco all'ufficio di iscrizione del marittimo alle matricole della gente di mare. Il comma 2 abroga l'articolo 326 del regolamento, nel quale si dettano norme specifiche per disciplinare l'imbarco di un marittimo su una nave nazionale all'estero.

L'articolo 4 integra l'articolo 357 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione per precisare che la convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in formato digitale.

L'articolo 5 modifica l'articolo 331 del codice della navigazione, che disciplina l'arruolamento del comandante in un luogo dove non si trova l'armatore, al fine di consentire la trasmissione in formato elettronico, all'autorità marittima o consolare del porto dove si trova la nave sulla quale deve imbarcarsi il comandante, della dichiarazione di arruolamento resa dall'armatore e di prevedere che la dichiarazione di accettazione del contratto da parte del comandante possa essere resa anche in formato digitale.

L'articolo 6, al fine di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti burocratici relativi al lavoro marittimo, disciplina l'istituzione di una piattaforma digitale, denominata "Anagrafe digitale unica della gente di mare", tramite la digitalizzazione dell'anagrafe della gente di mare attualmente esistente. La nuova piattaforma sarà integrata con le banche dati dell'INPS e dell'ANPAL e verrà gestita dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Sarà inoltre accessibile alle capitanerie di porto, alla gente di mare e agli armatori per le parti di rispettiva competenza.

L'articolo 7 stabilisce che le disposizioni della legge n. 205 del 2017, ai sensi delle quali è stato introdotto l'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso mezzi di pagamento tracciati, non trovino applicazione per gli anticipi della retribuzione corrisposti al personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffici internazionali, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In ogni caso, tale corresponsione non potrà essere superiore a 500 euro mensili.

Il Capo II (articoli 8-13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo.

L'articolo 8 integra l'articolo 169 del codice della navigazione per esentare le carte, i libri e gli altri documenti di bordo dall'obbligo di rigoroso rendiconto.

L'articolo 9 incide sull'articolo 174 del codice della navigazione, che disciplina il contenuto del giornale nautico, per eliminare l'obbligo di trascrivere nella parte generale e di contabilità del giornale nautico le annotazioni relative alle entrate e alle spese riguardanti la nave e l'equipaggio, nonché per esentare le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri dall'obbligo di tenuta del giornale di carico.

L'articolo 10 modifica l'articolo 175 del codice della navigazione per stabilire che le navi che hanno l'obbligo della dotazione degli impianti previsti dal "sistema globale di soccorso e sicurezza in mare" (GMDSS) devono essere provviste del relativo giornale di bordo, invece che del giornale radiotelegrafico.

L'articolo 11 novella l'articolo 179 del codice della navigazione per specificare che tutte le informazioni, indicate in tale articolo, che devono essere rese all'autorità marittima in relazione all'arrivo e alla partenza delle navi nei porti nazionali, possono essere comunicate, oltre che dal comandante, anche dal raccomandatario marittimo o da altro funzionario o persona autorizzata dal comandante.

L'articolo 12 reca alcune modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione in relazione alla disciplina dei documenti necessari per l'iscrizione delle navi nelle matricole e nei registri e dei libri di bordo.

Per quanto riguarda gli adempimenti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri, all'articolo 315 del regolamento viene eliminato l'obbligo di versare, per le navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, una somma sufficiente a garantire il pagamento di diritti erariali dovuti dalla nave. Viene inoltre eliminato l'obbligo di presentare i documenti previsti dagli articoli 143 e 144 del codice della navigazione per le società autorizzate a possedere navi italiane.

Per quanto riguarda i libri di bordo, con la modifica all'articolo 363 si consente la loro compilazione nella lingua parlata a bordo; l'incarico di custodire i suddetti libri, se esauriti o resi inservibili o nel caso di cancellazione della nave dal registro di iscrizione, di cui all'articolo 365, è inoltre affidato all'armatore, invece che all'ufficio d'iscrizione della nave.

È infine abrogato l'articolo 374, che disciplina il giornale radiotelegrafico.

L'articolo 13, al comma 1, introduce nel codice della navigazione i nuovi articoli da 169-*bis* a 169-*quinqües*, con i quali si disciplina il processo di digitalizzazione della documentazione di bordo e delle relative procedure amministrative.

In particolare, il nuovo articolo 169-*bis* introduce la possibilità di predisporre e conservare in formato digitale e su supporti informatici il giornale nautico e il giornale di macchina, il ruolo di equipaggio, il registro di carico per le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa, il registro degli idrocarburi, il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili e quello degli infortuni, il giornale radiotelegrafico e quello di bordo GMDSS, nonché il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope.

L'individuazione dei requisiti e delle specifiche del formato digitale di ciascuna tipologia di documento è rinviata dall'articolo 169-*ter* a successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, mentre l'articolo 169-*quater* chiarisce le modalità per l'assolvimento degli obblighi fiscali. L'articolo 169-*quinqües* introduce la possibilità di pagare l'imposta di bollo e i diversi tributi previsti anche mediante l'utilizzo di metodi di pagamento digitali.

Il comma 2 espunge i giornali e documenti di bordo e i registri di carico degli idrocarburi dall'elenco delle carte valori di cui all'allegato A al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013.

Il Capo III (articoli 14 e 15) concerne il regime amministrativo della nave.

L'articolo 14 interviene sull'articolo 156 del codice della navigazione che disciplina la dismissione della bandiera e la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione.

Le modifiche introdotte precisano innanzitutto che la fideiussione, pari al valore della nave, che il proprietario è tenuto a depositare per ottenere, nei casi di urgenza, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione prima che siano decorsi i termini di pubblicità previsti, deve essere rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e che tra gli eventuali diritti non trascritti da essa garantiti sono inclusi quelli di natura previdenziale.

È poi precisato che la procedura per l'accertamento da parte degli enti previdenziali dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave per la quale si richiede la dismissione della bandiera si deve concludere entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali l'accertamento si intende acquisito ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in materia di effetti del silenzio.

Sono infine introdotte disposizioni per la disciplina della sospensione dell'abilitazione alla navigazione nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, con riferimento alle navi che vengono iscritte nei registri di uno Stato membro dell'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di una

nave straniera limitatamente al periodo di locazione, differenziate rispetto alla disciplina applicabile nel caso di iscrizione nei registri di uno Stato extra-europeo.

L'articolo 15 inserisce nel codice della navigazione un nuovo articolo 152-*bis*, con il quale viene introdotto nell'ordinamento il regime dell'iscrizione provvisoria in caso di acquisto o vendita della nave.

Il Capo IV (articoli 16 e 17) è dedicato alla competitività.

L'articolo 16 integra l'articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999, con l'obiettivo di ridurre le ispezioni sulle navi, attualmente previste - per finalità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori marittimi - da una pluralità di fonti normative.

L'articolo 17 modifica l'articolo 176 del codice delle comunicazioni elettroniche, che riguarda la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo.

Le novelle chiariscono che tale sorveglianza è affidata al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che la effettua, a mezzo di propri funzionari, mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica in relazione ai casi elencati nella disposizione.

Le modifiche precisano inoltre che, nel caso di attivazione della stazione radioelettrica, i collaudi e le ispezioni sono finalizzati al rilascio delle licenze prescritte dagli articoli 160 e 183 del codice delle comunicazioni elettroniche ed eliminano l'obbligo di effettuare ispezioni ordinarie ogni dodici mesi.

Abrogano infine le disposizioni che consentono al Ministero di esonerare dall'obbligo del collaudo e dell'ispezione ordinaria le categorie di navi non tenute a installare apparati radioelettrici in forza di norme internazionali nonché le disposizioni che consentono l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda, con eccezione delle navi da carico.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare a mercoledì 13 settembre, alle ore 17, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile
(Discussione e rinvio)

Il relatore [ROSA](#) (*Fdl*) illustra il provvedimento in titolo che, come è specificato nella relazione illustrativa, è volto a favorire una visione di città che ne ridisegna l'assetto urbano, all'insegna della mobilità dolce e della sostenibilità ambientale, economica, sanitaria e sociale.

Proprio al fine di favorire una nuova cultura della mobilità sostenibile, l'articolo 1 prevede che, a decorrere dal 2025, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conferisca annualmente ad una città italiana il titolo di "Capitale italiana della mobilità sostenibile", ad esito di una procedura selettiva da svolgere sulla base dei progetti presentati dalle città italiane che intendano avanzare la propria candidatura.

I progetti della città designata Capitale italiana della mobilità sostenibile sono finanziati a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle risorse di un fondo appositamente istituito, con una dotazione di 1 milione di euro annui.

Per il 2024 il titolo di Capitale italiana della mobilità sostenibile è conferito alla città di Termoli, quale sede del primo stabilimento italiano per la produzione di batterie per automobili di nuova generazione (*Gigafactory*).

L'articolo 2 prevede che ogni tre anni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, venga adottato il Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile, del quale la Capitale italiana della mobilità sostenibile rappresenta i principi, promuove gli obiettivi e divulga la cultura.

Sullo schema di decreto, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari.

Il Piano di azione - al fine di attivare, per il sistema di mobilità sostenibile, un processo di cambiamento nella *governance* e nella programmazione, negli investimenti e nell'allocazione delle risorse, nell'innovazione tecnologica e nella gestione del servizio - persegue gli obiettivi: di sostenibilità economica del suddetto sistema, con riferimento alla sua efficienza e alla possibilità che

esso rappresenti un fattore propulsivo per la crescita dei territori; di sostenibilità sociale, con riferimento alla funzionalità del sistema di mobilità nel garantire l'accesso alle opportunità territoriali che rispondono ai bisogni degli individui, mediante la predisposizione di politiche dei trasporti inclusive e accessibili; di sostenibilità ambientale, con riferimento alla riduzione degli effetti negativi sull'ambiente dell'attività legata agli spostamenti, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive, privilegiando per quanto possibile l'utilizzo di mezzi elettrici o a idrogeno nel trasporto pubblico locale, nella prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo di "emissioni zero" nell'esercizio del relativo servizio.

Tra le ulteriori finalità da tenere in considerazione nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi generali del Piano figurano inoltre l'istituzione di zone a basse emissioni entro il 2024; la predisposizione di misure per facilitare gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con altri mezzi di trasporto attivi nonché per migliorare, anche attraverso l'integrazione multimodale, la rete del trasporto pubblico locale e per la sua elettrificazione; la predisposizione di misure per promuovere l'uso di mezzi di trasporto elettrici privati, compresi i punti di ricarica, la mobilità elettrica condivisa nonché modalità sostenibili di mobilità casa-lavoro. Occorrerà infine definire criteri specifici per migliorare la qualità dell'aria intorno a scuole, strutture sanitarie o altri luoghi di particolare sensibilità.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà provvedere, oltre che alla predisposizione della proposta del Piano di azione, anche al coordinamento, all'attuazione e al monitoraggio delle attività ivi previste e alla valutazione dei risultati ottenuti, rendendone noti gli esiti ogni due anni, con un apposito documento pubblicato sul proprio sito *internet*.

L'articolo 3 prevede che i comuni e le regioni aderiscano al Piano d'azione attraverso la stipulazione di patti locali per la mobilità sostenibile, intesi a coinvolgere tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, in particolare le scuole e università, le associazioni ambientaliste, le forze economiche e sociali operanti sul territorio, per la realizzazione di interventi finalizzati a incentivare, sviluppare e realizzare la mobilità sostenibile nelle aree di riferimento.

L'articolo 4 stabilisce che le scuole statali e non statali, di ogni ordine e grado, promuovano la conoscenza dei principi e delle finalità della mobilità sostenibile come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti. Gli uffici scolastici regionali dovranno inoltre individuare, nella rete delle istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, la scuola che opera come polo responsabile della mobilità sostenibile.

L'articolo 5 e l'articolo 6, infine, contengono, rispettivamente, le disposizioni relative alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sulla programmazione dei lavori che si è tenuto prima della pausa estiva è stato convenuto, su iniziativa del Partito Democratico, di inserire all'ordine del giorno della Commissione l'esame della proposta di indagine conoscitiva in oggetto.

L'indagine nasce dall'esigenza di acquisire elementi di conoscenza più approfonditi sull'utilizzo - allo stato attuale e in prospettiva - delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture.

Tali tecnologie possono infatti contribuire a migliorare l'efficienza, ridurre i costi e aumentare la sicurezza.

Ad esempio, l'utilizzo di droni, scanner 3D e sensori IoT permette di mappare e monitorare i siti di costruzione in modo più efficiente e preciso, mentre l'intelligenza artificiale può essere utilizzata, tra l'altro, per automatizzare le attività di ispezione e manutenzione delle infrastrutture, identificare potenziali problemi prima che si trasformino in guasti e prendere decisioni migliori nella progettazione e costruzione di nuovi *hub* intermodali, consentendo di creare modelli e simulazioni estremamente

dettagliati per testare diversi scenari.

La Commissione conviene quindi di dare mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e logistiche, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

Il [PRESIDENTE](#) invita pertanto i Gruppi a indicare, entro martedì 12 settembre, alle ore 18, i nominativi dei soggetti da audire, in modo tale che il programma completo possa successivamente essere trasmesso alla Presidenza del Senato.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.5.4. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 59 (pom.) del 13/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2023

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 60)
(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [PETRUCCI](#) (FdI) illustra il provvedimento in esame, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, gli importi dei contributi dello Stato in favore degli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi di cui alla tabella A allegata alla medesima legge sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.

Il riparto di tali stanziamenti è effettuato annualmente da ciascun Ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonché degli enti per la gestione dei parchi.

Lo schema di decreto ministeriale in esame provvede dunque a ripartire lo stanziamento di cui al capitolo 1551, piano gestionale 2, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'esercizio finanziario 2023, che è pari a euro 4.102.413 ed è dunque invariato rispetto al 2022.

La tabella allegata allo schema - anch'essa invariata rispetto all'anno precedente - ripartisce tale somma nella seguente maniera.

Agli enti parco nazionali sono destinati complessivamente euro 1.888.000, secondo l'ulteriore riparto contenuto nell'Allegato A allo schema di decreto.

La relazione di accompagnamento dà conto della procedura di riparto tra i vari enti, sottolineando che essa è stata elaborata sulla base di tre parametri: superficie occupata da ciascun parco; superfici delle zone naturali di riserva integrale (Zona A ovvero 1); numero dei Comuni insistenti in tutto o in parte

sul territorio di ciascun parco.

Sulla base di tale procedura, gli enti risultano suddivisi in tre fasce, i cui componenti beneficiano ciascuno, rispettivamente, di 103.000 euro, di 85.000 euro o di 65.000 euro.

Le risorse in esame dovranno essere destinate alla prosecuzione dell'azione di monitoraggio degli impollinatori selvatici, in linea con quanto prescritto dalla Direttiva ministeriale per la conservazione della biodiversità rivolta ai parchi naturali e alle aree marine protette, adottata il 5 ottobre 2022, che ha validità triennale.

Alle aree marine protette vanno invece complessivamente euro 921.000, secondo il riparto contenuto nell'Allegato B allo schema di decreto.

In particolare, alle aree marine protette che costituiscono altresì aree specialmente protette di importanza mediterranea (ASPIM), ai sensi della Convenzione di Barcellona del 1978 relativa alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, sono assegnati 51.000 euro ciascuna, considerato che la collocazione nella Lista ASPIM comporta un aumento di responsabilità sul controllo dell'ambiente, allo scopo di salvaguardare le specie ASPIM e gli *habitat* in cui le specie vivono e si riproducono. Alle aree marine protette che invece non rientrano nella Lista ASPIM sono assegnati 20.000 euro ciascuna.

Le somme in questione dovranno essere destinate alla prosecuzione dell'attività di monitoraggio dell'*habitat* coralligeno e di stima del disvalore economico generato su tale *habitat* dall'impatto dell'attività di pesca, nonché all'avvio di attività finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici, al fine di elaborare strategie e piani di adattamento, a disposizione delle aree marine protette, per avviare misure di gestione che possono essere funzionali alla mitigazione degli effetti prodotti dai cambiamenti climatici.

Al Fondo di premialità sono riservati euro 44.413, in diminuzione di 9.000 euro rispetto a quanto previsto lo scorso anno.

Secondo la relazione di accompagnamento, tale somma è da destinare agli enti parco che avranno rispettato termini e modalità previsti e raggiunto un buono stato di avanzamento dei progetti, anche con riferimento all'attuazione di modalità compatibili con la valorizzazione degli ecosistemi di interesse agricolo attraverso l'esercizio di attività condotte con sistemi innovativi ovvero con il recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale, ovvero per la compensazione di eventuali accantonamenti operati sul capitolo 1551, piano gestionale 2, ovvero per ogni maggior onere o risparmio di spesa dovuto al calcolo in valuta dei trasferimenti obbligatori destinati alle Convenzioni internazionali.

Euro 429.000 (in aumento di 9.000 euro rispetto a quanto previsto lo scorso anno) sono destinati agli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alla Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie e alla Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (CITES).

La somma restante è ripartita tra tre parchi minerari: il Parco delle colline metallifere grossetane (300.000 euro); il Parco delle miniere dell'Amiata (300.000 euro) e il Parco delle miniere dello zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna (220.000 euro).

La relazione di accompagnamento evidenzia che tali parchi - istituiti con decreto ministeriale, per effetto di apposite disposizioni normative - non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma considerata l'esistenza e gli interventi di tutela realizzati, al fine di garantire la continuità della loro azione, a partire dall'esercizio 2004, compatibilmente con le necessità riferite agli enti parco nazionali e alle aree marine protette, sono state individuate le quote finanziabili.

In conclusione, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) - in considerazione del fatto che la prossima settimana la Commissione dovrà necessariamente concentrarsi sull'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 - propone di procedere all'approvazione del parere sull'atto in titolo già nella seduta odierna.

La Commissione conviene.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) chiede un chiarimento in merito alla riduzione, rispetto all'anno scorso, delle somme destinate al Fondo di premialità a beneficio della partecipazione alle convenzioni

internazionali, osservando che, sebbene si tratti di una somma non particolarmente elevata in termini assoluti, essa costituisce però una percentuale significativa delle risorse destinate a una finalità molto importante, quale è, a suo avviso, la premialità.

La relatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) osserva che anche le finalità perseguite dalle due convenzioni internazionali - la tutela delle specie migratorie e quella di flora e fauna minacciate dall'estinzione - rivestono una grande importanza e richiedono interventi a tutti i livelli.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) aggiunge che dall'adesione alle convenzioni internazionali discendono obblighi che l'Italia è tenuta ad adempiere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(795\)](#) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 agosto.

Il [PRESIDENTE](#), constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, propone di rinviare l'esame alla prossima seduta, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.

1.4.2.5.5. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 60 (pom.) del 19/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023

60ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale
(Esame e rinvio)

La relatrice [PETRUCCI](#) (Fdl) illustra il provvedimento in esame, che reca misure in materia di pianificazione della qualità dell'aria e di limitazioni della circolazione stradale finalizzate, secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa, a valorizzare i risultati conseguiti, nei diversi settori responsabili delle emissioni inquinanti, dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna - firmatarie nel 2017 di un Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano - nonché ad assicurare l'esecuzione di alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di materiale particolato PM10 e di biossido di azoto NO2, che coinvolgono le medesime regioni.

L'articolo 1, comma 1, introduce dunque, per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, l'obbligo di aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti e di quanto previsto dal successivo comma 2.

Nelle more dell'aggiornamento dei piani, il comma 2 stabilisce che le regioni possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali ad alimentazione diesel di categoria N1, N2 e N3 (veicoli a motore destinati al trasporto di merci), che rientrino nella categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024.

Tale limitazione si applica in via prioritaria alla circolazione nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, presso i quali operi un adeguato servizio di trasporto pubblico locale e che ricadano in zone presso le quali risultino superati uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.

A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli

commerciali di categoria N1, N2 e N3 è inserita nei piani della qualità dell'aria delle regioni, che adottano i relativi provvedimenti attuativi.

Il comma 3 contiene la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento.

L'articolo 2 riguarda l'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a mercoledì 4 ottobre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S), nel rilevare che l'obiettivo dichiarato del provvedimento in esame è quello di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di emissioni inquinanti, con particolare riferimento alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia, sottolinea come, a suo avviso, il problema della qualità dell'aria debba essere valutato non solo in relazione alle implicazioni in materia di mobilità ma soprattutto per le gravi ricadute sul diritto alla salute dei cittadini, quale diritto costituzionalmente garantito.

In tale contesto, ritiene che l'aver fissato al 1° ottobre 2024 la data oltre la quale sarà consentita l'introduzione di limiti alla circolazione dei veicoli da parte delle regioni non consenta di risolvere il problema posto dalle procedure di infrazione avviate negli scorsi anni, mentre i cittadini residenti nei territori della pianura Padana continueranno ad essere esposti a seri pericoli per la salute.

Si domanda quindi se, sulla base del dettato normativo del decreto-legge in esame, sia possibile per le regioni introdurre limitazioni alla circolazione delle auto più inquinanti prima del termine indicato nonché quali norme prevarrebbero nel caso in cui fossero le amministrazioni comunali - come già avvenuto nel caso del comune di Milano - ad introdurre previsioni più virtuose. Chiede dunque alla relatrice un approfondimento in tal senso.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) ritiene che sarebbe utile acquisire l'avviso delle regioni coinvolte dall'applicazione del provvedimento, anche mediante l'invio di memorie scritte.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che procederà in tal senso.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) osserva che potrebbe essere opportuno effettuare un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) concorda con la richiesta della senatrice Sironi e propone di fissare a martedì 26 settembre, alle ore 18, il termine per l'indicazione di eventuali soggetti da audire, invitando i Gruppi a circoscrivere il più possibile il numero delle richieste.

La Commissione conviene.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (Fdi) dichiara di condividere pienamente le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del testo in esame, ai sensi delle quali le limitazioni alla circolazione stradale dei veicoli più inquinanti dovranno essere applicate in via prioritaria nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale. L'obiettivo fondamentale di tutelare la salute dei cittadini, a suo avviso, deve necessariamente essere coniugato con quello, altrettanto importante, volto a salvaguardare il diritto alla mobilità. Occorre dunque evitare che l'introduzione di provvedimenti restrittivi della circolazione possa incidere sul diritto dei cittadini a spostarsi nonché avere conseguenze negative anche dal punto di vista della sostenibilità sociale, visti i costi elevatissimi dei veicoli non inquinanti.

Il senatore [TREVISI](#) (M5S) sottolinea le difficoltà nel risolvere, con riferimento alle emissioni inquinanti, il conflitto tra diritto alla salute e diritto alla mobilità. A tal fine si può optare per l'adozione di provvedimenti coercitivi, come nel caso dei divieti di circolazione, ovvero di strumenti incentivanti. Dichiara di ritenere del tutto preferibile questa seconda ipotesi e informa di avere recentemente presentato un disegno di legge per l'introduzione di agevolazioni fiscali per i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica (A.S. 783). Nel sottolineare come lo scoglio principale alla diffusione delle auto elettriche sia il prezzo di acquisto iniziale, ancora molto elevato, mentre le spese per la gestione risultano assai convenienti rispetto a quelle dei veicoli ad alimentazione tradizionale, auspica che, nell'ambito della prossima manovra finanziaria, possano essere individuate risorse da destinare al riconoscimento di incentivi per l'acquisto delle auto elettriche.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione

generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 (n. 79)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Esame e rinvio)

Il relatore [GERMANA](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in esame, ricordando preliminarmente che l'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 - il c.d. decreto "sblocca cantieri" - ha previsto che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fossero individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che era disposta con i medesimi decreti. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti dovevano essere adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata.

Quando, per sopravvenute ragioni soggettive o oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità.

In base a tali disposizioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2021, l'ingegner Gianluca Ievolella, Provveditore interregionale *pro tempore* alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, è stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di edilizia statale, complessivamente relativi a presidi di pubblica sicurezza nelle città di Palermo, Catania, Reggio Calabria e Crotona, individuati nell'allegato 1 al suddetto decreto.

L'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 2022 ha disposto la sostituzione del Commissario Ievolella, collocato in quiescenza, con l'ingegner Tommaso Colabufo, nuovo Provveditore *pro tempore*.

Essendo l'ingegner Colabufo passato ad altro incarico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2022 è stato nominato nuovo Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria l'ingegner Francesco Sorrentino.

Con l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame si procede dunque a conferire all'ingegner Sorrentino l'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2021.

Il comma 2 stabilisce che al nuovo Commissario straordinario si applichino le disposizioni del suddetto decreto, come modificato dall'articolo 6 del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 aprile 2022. Restano quindi in capo al nuovo Commissario le attribuzioni già conferite al precedente Commissario.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) chiede al Presidente di valutare l'opportunità di disporre l'audizione del soggetto designato.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di effettuare la valutazione richiesta dal senatore Irto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso, nella seduta del 13 settembre.

Il relatore [ROSA](#) (FdI) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza

del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.6. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 104 (pom.) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 1 AGOSTO 2023
104ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Dopo un inquadramento del disegno di legge in esame, relativamente alla sua base giuridica e al contesto dell'attuazione del PNRR, il relatore [SATTA](#) (*FdI*) si sofferma sull'articolo 5, che interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, prevedendo, tra l'altro, clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a valorizzarne professionalità ed esperienza precedentemente acquisite.

L'articolo 7 è invece teso a consentire l'utilizzo di principi realizzati industrialmente nella preparazione di farmaci galenici.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) giudica il contenuto del disegno di legge in esame eccessivamente limitato e segnala la sussistenza di una condotta dilatoria rispetto agli obblighi europei in materia di gare e concessioni.

Il disegno di legge in esame dovrebbe costituire in modo particolare uno strumento idoneo a impedire che la riduzione del costo del lavoro e la contrazione delle tutele possano costituire strumenti di concorrenza sleale, come reso evidente dal caso del lavoro su piattaforme informatiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ([n. 182](#))

(Parere alle Commissioni 4ª e 5ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 25 luglio.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) specifica l'attuale esigenza di disporre di rassicurazioni in merito all'effettiva capacità di impiego delle risorse a valere sul PNRR. Il Governo deve pertanto fare chiarezza sugli obiettivi raggiungibili, oltre a fornire garanzie in merito alla destinazione delle risorse non impiegate con finalità sociali, considerata l'attuale tendenza a livello europeo a favorire la spesa per l'acquisto di materiale bellico.

È inoltre urgente un chiarimento in merito agli obiettivi di spesa relativi alla medicina territoriale, con particolare riguardo alla realizzazione di case e ospedali di comunità, anche tenuto conto delle preoccupazioni espresse da autorevoli esponenti dell'ANCI.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*) rileva i rischi connessi alla destinazione dei finanziamenti delle opere gestite dai comuni. Sarebbe infatti particolarmente grave disattendere le scadenze e gli obiettivi delineati con precisione dal Governo Draghi.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) esprime preoccupazione in merito alla rimodulazione del PNRR sostenuta dal Governo, in assenza di coinvolgimento delle Camere.

In ambito sanitario risulta strategica la realizzazione, contemplata dal PNRR, delle case di comunità, necessarie a fronte della carenza di medici di base e dell'eccessivo numero di accessi impropri alle strutture ospedaliere. Richiama in proposito i contenuti della interrogazione 3-00430, a sua prima firma. Sollecita infine un intervento del ministro della Salute in Commissione, al fine di fornire chiarimenti sulla volontà di realizzare le nuove strutture o di privilegiare eventuali utilizzi alternativi delle risorse disponibili.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) fa presente il confronto in atto tra il Governo e la Commissione europea in merito all'attuazione del PNRR e ricorda le comunicazioni del ministro responsabile previste nella seduta odierna dell'Assemblea. Suggerisce pertanto di svolgere gli opportuni approfondimenti successivamente a tale passaggio, funzionale a una completa comprensione della materia.

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*) richiama l'attenzione sulla necessità di finanziamento del sistema sanitario, che può essere oggetto di misure straordinarie. Ricorda quindi la grande rilevanza del prelievo erariale unico sui giochi per il finanziamento della sanità. Lo stesso settore del gioco è meritevole di specifica ponderazione, al fine di limitare i rischi di comportamenti patologici, destinati tra l'altro a determinare ricadute finanziarie negative sulla sanità. Auspica pertanto uno specifico e condiviso ordine del giorno in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 801 (Disposizioni relative alle strategie per la prevenzione, l'ottimizzazione dell'assistenza e la tutela della persona in soggetti con diabete in età evolutiva), a prima firma della senatrice Sbrollini.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.6.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 109 (ant.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

109ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 luglio.

Il presidente [ZAFFINI](#) ragguaglia la Commissione circa la presentazione degli ordini del giorno ed emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Avverte quindi che si procederà alla loro illustrazione.

Il relatore [BERRINO](#) (Fdl) illustra gli emendamenti 3.71 e 3.78, i quali sono volti ad agevolare l'attività della Commissione di inchiesta, attraverso la soppressione di riferimenti ad aspetti di particolare delicatezza. Prosegue soffermandosi sull'emendamento 5.1, relativo alla tutela del segreto di indagine in relazione all'attività dell'autorità giudiziaria.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) chiarisce che l'intento alla base della presentazione dell'insieme degli emendamenti della propria parte politica è l'estensione dell'ambito di indagine all'operato di Regioni e province autonome, in considerazione del loro ruolo di primo piano nella gestione dell'emergenza pandemica.

Richiamando le motivazioni espresse dal senatore Mazzella, il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) specifica che gli ordini del giorno e gli emendamenti a propria firma sono fondati sull'esigenza di assicurare che l'attività della Commissione di inchiesta sia realmente esaustiva.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) richiama l'analogia di finalità di diverse proposte emendative di cui è firmataria con quelle oggetto dei precedenti interventi.

Richiama quindi l'attenzione sull'emendamento 3.1, teso a una migliore definizione dei compiti della Commissione parlamentare di inchiesta. Le finalità di questa, anziché essere punitive per ragioni politiche, dovrebbero infatti essere mirate alla preparazione nei confronti di possibili nuove emergenze pandemiche. Tra i compiti proposti è inoltre contemplata l'indagine relativamente alla mancanza di idonei strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e alle differenze fra regioni nella capacità di

diagnosi per mezzo di tamponi.

Nessun altro chiedendo la parola, il presidente [ZAFFINI](#) dichiara chiusa la fase dell'illustrazione delle proposte emendative e degli ordini del giorno. Oltre a esprimere favore rispetto alla finalità di migliorare le capacità di risposta a eventuali nuove pandemie, pone in evidenza l'ampiezza della trattazione da parte del Parlamento del disegno di legge in esame, anche in considerazione dell'assenza di preclusioni nei confronti di un'ulteriore lettura della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 1° agosto.

Constatata la mancanza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Ha quindi la parola il relatore [SATTA](#) (FdI), il quale presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è infine messa in votazione e approvata a maggioranza.

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8ª e 9ª riunite. Esame e rinvio)

Riguardo agli aspetti di competenza del decreto-legge in esame, la relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) segnala in primo luogo l'articolo 12, recante misure specifiche relative ai lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa, riguardanti particolarmente il trattamento straordinario di integrazione salariale e le agevolazioni per l'assunzione.

Il successivo articolo 8 interviene in materia di decadenza di aiuti di Stato a grandi imprese successivamente a delocalizzazioni.

L'articolo 14 reca norme concernenti la società Stretto di Messina Spa, tra le quali: l'esclusione dai limiti di remunerazione posti per le società controllate da pubbliche amministrazioni; la determinazione, per gli amministratori della stessa società, dei limiti di remunerazione nella misura massima consentita dalla normativa vigente, l'esclusione, per il reclutamento e la gestione del personale, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L'articolo 22 prevede che le regioni possano, con disposizioni di rango legislativo, conferire agli enti locali le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti.

L'articolo 26 istituisce, per il 2023, un'imposta straordinaria a carico delle banche, il cui gettito è destinato al Fondo di garanzia per la prima casa e ad interventi per la riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) rileva che il decreto-legge in esame è caratterizzato, come già più volte avvenuto, da un contenuto decisamente disomogeneo, tale da limitare le possibilità di un esame efficace da parte del Parlamento. In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12, relativo a un caso specifico di crisi aziendale, segnala la questione delle asimmetrie normative in relazione ai diversi scenari di crisi, particolarmente riguardo l'attivazione di ammortizzatori sociali.

Giudica poi particolarmente grave quanto disposto relativamente alle retribuzioni nella società Stretto di Messina, in mancanza di ragioni legate alla produttività, specie a fronte della nota sussistenza di un'ampia area di lavoro povero e della necessità di una più oculata gestione delle risorse destinate al settore dell'amministrazione pubblica e degli enti da questa controllati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) segnala in primo luogo l'articolo 1, che estende il termine per la delega di cui

all'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, riguardante le limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali o distaccati individualmente.

L'articolo 2 è invece volto a rinnovare alcune delle deleghe concernenti la revisione dello strumento militare nazionale, previste dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) (n. 182)

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 1° agosto.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente che, come auspicato da componenti della Commissione, solleciterà il Ministro della salute a intervenire in merito agli aspetti di competenza dell'atto in esame, così da permettere un ulteriore approfondimento della trattazione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

In considerazione dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 14 di oggi, mercoledì 6 settembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [790](#)

G/790/1/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

in particolare tra i compiti della Commissione si prevede quello di indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi che abbiano interessato l'attività, le procedure di acquisto e la gestione delle risorse destinate al contenimento della diffusione e alla cura della malattia da SARS-CoV-2 da parte del Governo, delle sue strutture di supporto e del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

impegna il Governo:

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

ad assicurare un monitoraggio sull'eventuale presenza di fenomeni speculativi, illeciti e corruttivi, sull'allocazione e sulla gestione delle risorse da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali e sulle modalità di affidamento degli appalti pubblici e di selezione del personale medico, acquisendo tutti gli elementi utili per fare

chiarezza sui rapporti tra politica e sanità pubblica e privata, comunicando le risultanze alle competenti commissioni parlamentari.

G/790/2/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

tra i compiti della Commissione si prevede quello di verificare le procedure amministrative per l'approvvigionamento, anche da parte di Stati esteri, di farmaci, dispositivi di protezione individuale, macchinari, compresi ventilatori polmonari, reagenti e materiali diagnostici, nonché per la realizzazione di strutture ospedaliere destinate ai pazienti affetti da COVID-19;

impegna il Governo:

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

a relazionare alle competenti commissioni parlamentari in merito all'efficacia attuale del sistema dell'approvvigionamento e della distribuzione dei beni e servizi sanitari e della realizzazione di presidi e strutture sanitarie a seguito delle attivazioni nel corso dell'emergenza pandemica, anche in relazione alle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano verificando se si sono verificati eventuali irregolarità o sprechi nonché le cause di eventuali ritardi, carenze e criticità.

G/790/3/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

la lettera n) dell'articolo 3 indica tra i compiti della Commissione quello di valutare la tempestività e l'adeguatezza delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle dotazioni di esso nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;

impegna il Governo:

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

a verificare con attento monitoraggio nelle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nelle aziende sanitarie locali quali siano state le attività di potenziamento del Servizio

sanitario nazionale e delle sue dotazioni sia nel corso dell'emergenza pandemica che gli attuali livelli a seguito delle iniziative assunte per il potenziamento del SSN.

G/790/4/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

in particolare la lettera *dd)* dell'articolo 3 tra i compiti della Commissione prevede quello di verificare l'efficacia e la corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti più fragili;

impegna il Governo:

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

ad accertare e a relazionare alle competenti commissioni parlamentari sul reale stato di attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle linee guida contenute nel piano pandemico ed in particolare sulla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti fragili.

G/790/5/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

in particolare, la lettera *dd)* dell'articolo 3 tra i compiti della Commissione prevede quello di verificare l'efficacia e la corrispondenza dei protocolli terapeutici alle linee guida contenute nel piano pandemico, soprattutto in relazione alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti più fragili;

impegna il Governo:

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

a relazionare dalla data di entrata in vigore della presente legge in merito al livello di attuazione dell'assistenza sanitaria territoriale e domiciliare nonché alla ricaduta nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sia in riferimento alla riduzione dei ricoveri ospedalieri, indicando

altresì le criticità che limitano la realizzazione di una assistenza sanitaria territoriale e domiciliare uniforme a livello nazionale.

G/790/6/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Il Senato

premessi che:

il provvedimento in esame reca l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne l'efficacia, anche per fare fronte a una possibile futura nuova pandemia di grave impatto;

l'articolo 3 reca i compiti della Commissione di inchiesta in riferimento alle ricadute, alla efficacia, alla tempestività e ai risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2;

impegna il Governo:

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

ad accertare in ambito regionale e locale quale sia l'attuale livello di accesso ai livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni nonché la qualità delle infrastrutture e l'attuale disponibilità di posti letto nelle terapie intensive.

Art. 1

1.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nel territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio a livello nazionale e regionale».

1.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e nelle singole regioni e province autonome».

1.4

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e nelle singole regioni e province autonome».

1.5

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e regionale».

1.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale» inserire le seguenti: «, sugli aspetti non oggetto d'inchiesta o di indagine da parte dell'autorità giudiziaria alla data dell'entrata in vigore della presente legge,».

1.7

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e di valutarne la prontezza e l'efficacia» con le seguenti: «e di valutare la resilienza del Servizio sanitario nazionale»

1.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione conclude i lavori entro un anno dalla sua istituzione».

1.9

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «la fine della XIX legislatura» con le seguenti: «diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.10

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «la fine della XIX legislatura» con le seguenti: «diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

1.11

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «la fine della XIX legislatura» con le seguenti: «diciotto mesi dalla sua istituzione, rinnovabili solo una volta».

1.12

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «alle Camere» inserire le seguenti: «annualmente con relazioni periodiche specifiche o con relazioni generali e».

1.13

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «alle Camere» aggiungere la seguente: «annualmente»

Art. 2

2.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «da quindici senatori e da quindici deputati» con le seguenti: «da venti senatori e venti deputati, o il maggiore e diverso numero di senatori e deputati in modo tale da garantire la rappresentanza di ciascun gruppo parlamentare»;*

b) *al comma 1, sopprimere le parole: «esistente in almeno un ramo del Parlamento»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «e da due segretari» con le seguenti: «e da quattro segretari»;*

d) *al comma 4, sostituire le parole: «due segretari» con le seguenti: «quattro segretari».*

2.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole: «in almeno in un ramo del Parlamento» aggiungere le seguenti: «garantendo l'equilibrio della rappresentanza di genere».

2.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro quindici giorni».

Art. 3

3.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere tutte le indagini necessarie per valutare l'efficacia la tempestività e i risultati conseguiti dalle misure adottate in ambito nazionale, regionale e locale volte a prevenire, contrastare, ridurre o mitigare l'impatto dell'epidemia da COVID-19, individuando le soluzioni organizzative e il coordinamento tra le principali istituzioni nazionali, regionali, locali nell'azione di contrasto all'epidemia di COVID-19;

b) verificare l'esistenza e l'aggiornamento costante dei Piani pandemici nazionali e regionali con l'attuazione di quanto previsto in particolare nelle fasi interpandemiche;

c) verificare lo stato di attuazione da parte delle regioni delle politiche sanitarie e sociosanitarie nel territorio nazionale, con particolare riguardo per la qualità dell'offerta dei servizi ai cittadini, allo standard delle condizioni di accesso, in relazione ai livelli essenziali di assistenza nonché alla gestione del rischio clinico, la sicurezza delle cure, la dotazione infrastrutturale e tecnologica, e il numero di posti letto per pazienti acuti e subacuti nei reparti di terapia intensiva allo scopo di migliorare l'offerta dei servizi ai cittadini sul tutto il territorio nazionale ed individuare soluzioni per un maggiore controllo di qualità sulle strutture sanitarie pubbliche e private;

d) comprendere le cause per cui si sia registrata inizialmente la mancanza di strumenti indispensabili per il contrasto all'epidemia, quali tamponi, mascherine, dispositivi di protezione individuale, ingressi separati nelle strutture sanitarie per le persone positive al COVID-19, formazione specifica del personale sanitario;

e) individuare i motivi della diversa capacità di effettuare tamponi che si è registrata nella prima fase dell'epidemia tra regioni di analoga popolazione, evidenziando anche eventuali vincoli burocratici che abbiano impedito la realizzazione di misure emergenziali indispensabili quali i *test* in autosomministrazione che si sono dimostrati in grado di tracciare i positivi asintomatici.»

3.2

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) svolgere indagini e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate da enti e da organismi nazionali, regionali e locali, al fine di contrastare, prevenire, ridurre o mitigare la diffusione e l'impatto dell'epidemia da SARS-CoV-2;».

3.3

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate da enti e da organismi nazionali, regionali e locali, al fine di prevenire, contrastare, ridurre o mitigare l'impatto dell'epidemia da SARS-CoV-2;»

3.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e valutare l'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto» con le seguenti: «sulle misure adottate, nei diversi livelli istituzionali»

3.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto» con le seguenti: «da istituzioni e organismi nazionali e regionali».

3.6

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «dal Governo e dalle sue strutture di supporto» con le seguenti «da enti e da organismi nazionali, regionali e locali».

3.7

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dal Governo» aggiungere le seguenti: «e dalle regioni e dalle province autonome.»

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire la parola: «sue» con la seguente: «loro».

3.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e dalle sue strutture di supporto» con le seguenti: «, dalle sue articolazioni ed uffici territoriali, dalle sue strutture di supporto operative, dalle regioni e dalle rispettive articolazioni operative di supporto, nonché dagli enti locali e relative strutture di supporto».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere dalla b) alla gg).

3.9

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e dalle sue strutture di supporto» con le seguenti: «, dalle sue articolazioni ed uffici territoriali, dalle sue strutture di supporto operative, dalle regioni e dalle rispettive articolazioni operative di supporto, nonché dagli enti locali e relative strutture di supporto».

3.10

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «elaborati dal Governo o comunque sottoposti alla sua attenzione» con le seguenti «elaborati dal Governo nonché dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano».

3.12

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «elaborati dal Governo» aggiungere le seguenti: «e dalle regioni e dalle province autonome».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire la parola: «sua» con la seguente «loro».

3.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o comunque sottoposti alla sua attenzione».

3.14

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché quelli elaborati o sottoposti

all'attenzione delle regioni e degli enti locali;».

3.15

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) verificare l'esistenza di strumenti nazionali di preparazione e risposta a una eventuale emergenza pandemica, sia preesistenti al SARS-CoV-2 sia successivi, al fine di verificarne la congruità a contrastare, prevenire e ridurre la diffusione e l'impatto della pandemia.»

3.16

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «accertare le ragioni del mancato aggiornamento» con le seguenti: «indagare sull'aggiornamento».

3.17

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei correlati piani regionali».

3.18

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «da parte di tutti i Governi che si sono succeduti dal 2006 alla data di entrata in vigore della presente legge;».

3.19

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «né a fronte» fino a «successivamente alla» con le seguenti: «a fronte sia della» e le parole: «e alla» con le seguenti: «sia della».

3.20

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.21

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) verificare quali siano state le scelte dei diversi livelli istituzionali per contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto della pandemia, anche in ordine agli strumenti nazionali e regionali di preparazione e risposta a una eventuale emergenza pandemica ritenuti più idonei al virus SARS-CoV-2;»

3.22

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «istituiti dal Governo» aggiungere le seguenti: «, dalle regioni e dagli enti locali».

3.23

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «, tra cui la task-force» fino alla fine della lettera.

3.24

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «, tra cui la task-force» fino alla fine della lettera.

3.25

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.26

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.27

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) indagare sul monitoraggio dell'andamento della pandemia e sulla redazione del relativo piano sanitario nazionale di contrasto;»

3.28

[Sironi](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) accertare l'eventuale nesso di casualità tra la diffusione del virus SARS-CoV-2 e i livelli di inquinamento ambientale in quelle zone del paese in cui si riscontra la presenza di particolato nell'aria (PM2,5 e PM10) e di biossido di azoto (NO2);»

3.29

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) effettuare una ricognizione dei diversi organismi istituiti per l'emergenza a tutti i livelli istituzionali al fine di verificare l'efficacia delle azioni intraprese e delle misure adottate;»

3.30

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita» con la seguente: «riunita».

3.31

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «costituiti, anche dalle regioni e dalle province autonome, per far fronte all'emergenza».

3.32

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) effettuare una ricognizione delle normative regionali, nazionali, europee e internazionali, per individuare le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative avvenuto nel corso della pandemia nonché per verificarne l'idoneità futura ad affrontare analoghe pandemie;»

3.33

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «delle normative» aggiungere la seguente: «regionali» e dopo le parole: «dello Stato italiano» aggiungere le seguenti: «e delle singole regioni e province autonome».

3.34

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «compreso il regolamento sanitario internazionale adottato dalla 58a Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005 ed entrato in vigore il 15 giugno 2007,».

3.35

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) effettuare una ricognizione delle relazioni intercorrenti tra l'Italia e gli organismi europei e internazionali in relazione alla gestione delle emergenze epidemiologiche, verificando come le predette relazioni si siano esplicitate in relazione al virus SARS-CoV-2.»

3.36

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «Stato italiano» aggiungere le seguenti: «, gli organismi europei».

3.37

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

3.38

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) verificare l'efficacia delle indicazioni e degli strumenti adottati nel corso dell'emergenza pandemica a tutti i livelli istituzionali al fine di rafforzare la resilienza del Servizio sanitario nazionale;».

3.39

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera m), sostituire la parola: «valutare» con la seguente: «verificare».

3.40

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché la tempestività dell'applicazione di tali misure da parte delle regioni, degli enti locali e dei loro organi tecnici di supporto:».

3.41

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: «e se tali soggetti abbiano dato attuazione».

3.42

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) verificare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che le regioni e le province autonome e le loro strutture di supporto hanno fornito alla popolazione e a tutti i soggetti o enti, pubblici e privati, a qualsiasi titolo coinvolti nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica;».

3.43

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle singole regioni e province autonome nell'adottare le indicazioni del Governo in modo da far emergere eventuali differenze territoriali di diffusione del virus SARS-CoV-2;»

3.44

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) valutare se le difformità nell'applicazione delle indicazioni del Governo da parte delle singole regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali abbia inciso sulla diversa diffusione del virus SARS-CoV-2 a livello regionale e locale;».

3.45

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle singole regioni e province autonome nell'adottare le indicazioni del Governo;»

3.46

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.47

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire il testo con il seguente: « valutare la tempestività e l'adeguatezza delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto, nonché da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle aziende sanitarie locali sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle sue dotazioni nel corso dell'emergenza pandemica. »

3.48

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: «valutare» con la seguente: «verificare».

3.49

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «e dalle sue strutture di supporto» con le seguenti: «, dalle sue strutture di supporto, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali».

3.50

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «e dalle sue» con le seguenti: «, dalle regioni e dalle province autonome e dalle loro».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: «Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «e dei servizi sanitari regionali».

3.51

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«*o*) verificare il sistema dell'approvvigionamento e della distribuzione dei beni e servizi sanitari e della realizzazione di presidi e strutture sanitarie attivato nel corso dell'emergenza pandemica, a tutti i livelli istituzionali, per il contenimento della diffusione e per la cura della malattia da SARS-CoV-2, appurando l'esistenza di eventuali irregolarità o sprechi nonché le cause di eventuali ritardi, carenze e criticità;».

3.52

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «presenti immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo e dalle sue strutture di supporto e distribuiti alle Regioni» con le seguenti: «in dotazione alle strutture sanitarie sul territorio immediatamente prima dell'emergenza pandemica e poi acquistati dal Governo, dalle regioni e dalle province autonome e dalle loro strutture

di supporto, nonché dalle ulteriori stazioni appaltanti, e distribuiti»

3.53

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la qualità e la quantità dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei materiali per gli esami di laboratori eventualmente acquistati direttamente dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;».

3.54

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera q).

3.55

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

3.56

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere q).

3.57

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

3.58

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

3.59

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: «delle sue strutture» fino alla fine della lettera con le seguenti: «delle regioni e delle province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari, nazionali e regionali, ovvero di figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza, accertando e valutando eventuali responsabilità in riferimento a:

1) l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e la corrispondenza di tali dispositivi ai requisiti minimi necessari per la loro utilizzazione e gli importi delle commissioni e provvigioni versate per le relative operazioni, individuando laddove possibile i soggetti attuatori delle stesse;

2) i contratti di appalto e di concessione, la progettazione e realizzazione di strutture e unità sanitarie destinate ai pazienti affetti da COVID-19, degli *hub* vaccinali e delle piattaforme per la gestione del sistema di allerta per i contagi da SARS-CoV-2 e con essi la gestione della campagna di vaccinazione;

3) l'acquisto di presidi per le istituzioni scolastiche allo scopo di fronteggiare l'emergenza;»

3.60

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: «delle sue strutture» fino alla fine della lettera con le seguenti: «delle regioni, delle province autonome, delle loro strutture di supporto nonché dei Commissari straordinari, nazionali e regionali, ovvero di figure analoghe, istituiti o nominati per l'emergenza;».

3.61

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «delle sue strutture» con le seguenti: «delle regioni, delle

province autonome, delle loro strutture».

3.62

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali;».

3.63

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

3.64

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera s), numero 1), sopprimere le parole: «prodotti in Cina, tra cui 800 milioni di dispositivi individuali e la relativa spesa pari a 1,25 miliardi di euro».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

1) *al numero 2) sostituire le parole: «,tra cui i centri temporanei di vaccinazione denominati primule, dell'applicazione «Immuni» e della piattaforma unica nazionale» con le seguenti: «e delle piattaforme»;*

2) *al numero 2) sopprimere le parole: «fase iniziale della»;*

3) *al numero 3), sostituire le parole: «banchi a rotelle» con la seguente: «presidi».*

3.65

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera s), al numero 1), sostituire le parole da: «prodotti in Cina» fino alla fine del numero con le seguenti: «, i loro requisiti per l'utilizzazione e gli importi versati;».

Conseguentemente, alla medesima lettera :

- *al numero 2), sopprimere le parole da: «, tra cui i centri temporanei» fino alla fine del numero*

;
- *sopprimere il numero 3).*

3.66

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera s), numero 2), dopo le parole: «da SARS-CoV-2», aggiungere le seguenti: «,la tempestività con cui le regioni e le strutture sanitarie hanno trasmesso i dati necessari a un efficace e tempestivo tracciamento».

3.67

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

3.68

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera t), con la seguente:

«t) effettuare una ricognizione delle misure di contenimento adottate a tutti i livelli istituzionali al fine di verificarne la proporzionalità e l'efficacia, nell'ottica di rafforzare per il futuro la capacità di reazione del nostro paese dinanzi a emergenze pandemiche analoghe;».

3.69

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#), [De Rosa](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Marton](#)

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:

«t) verificare le misure di contenimento adottate dal Governo, dalle regioni e dalle province autonome durante la pandemia, valutandone la ragionevolezza, la proporzionalità e l'efficacia e

comparandole con la condotta seguita da altri Stati europei».

3.70

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera t) con la seguente:

«t) valutare la tempestività e la congruità delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia, anche eventualmente attraverso la valutazione comparativa con la condotta seguita da altri Stati europei e con i risultati da essi conseguiti».

3.71

Il Relatore

Al comma 1, lettera t), sopprimere le seguenti parole: «individuando eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione in base ai criteri della ragionevolezza, della proporzionalità e dell'efficacia, contraddittori o contrastanti con i principi costituzionali e»;

3.72

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole da: «individuando eventuali obblighi» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale che più volte hanno ribadito che le limitazioni imposte non prefiguravano una violazione dell'articolo 13 della Costituzione;».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera u).

3.73

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere u) e v).

3.74

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

3.75

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

3.76

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

3.77

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: «nelle fasi iniziali e successive della pandemia» *con le seguenti:* «, dalle regioni e dalle province autonome durante la pandemia»

3.78

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

3.79

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

3.80

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

3.81

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

3.82

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera v), sopprimere le seguenti parole: «nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza».

3.83

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: «valutare l'adeguatezza» con le seguenti: «indagare sull'adeguatezza».

3.84

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «misure adottate» aggiungere le seguenti: «, nonché la loro applicazione da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali.».

3.85

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) indagare e valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome per la gestione dei contagi nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) con particolare riferimento:

- 1) alle misure preventive adottate dalle RSA per la prevenzione da SARS-CoV-2;
- 2) alle misure volte ad evitare il totale isolamento e allettamento dell'ospite, anche al fine di verificare il rispetto dei diritti umani dello stesso;
- 3) sull'utilizzo appropriato dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in ragione dei numerosi contagi e dei decessi che ne sono conseguiti;
- 4) ai dati relativi all'effettuazione dei tamponi ai residenti nelle RSA;
- 5) sulla corretta adozione di misure idonee volte a garantire un adeguato distanziamento sociale fra gli ospiti delle RSA;
- 6) sull'adeguata formazione del personale sulla corretta adozione delle precauzioni standard;
- 7) sul rispetto della normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 8) sulla dotazione organica del personale medico e sanitario in base al realistico fabbisogno delle RSA in relazione alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-CoV-2;
- 9) sui requisiti di accreditamento delle strutture e i requisiti igienicosanitari, strutturali e organizzativi;
- 10) sull'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate in relazione alle patologie dei pazienti residenti nelle RSA.»

3.86

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) indagare e valutare l'adeguatezza delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome per la gestione dei contagi nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA);»

3.87

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere aa) e ff).

3.88

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera aa), sostituire le parole: «valutare la» con le seguenti: «indagare sulla».

3.89

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera bb).

3.90

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Cataldi](#)

Al comma 1, lettera bb), aggiungere, in fine, le parole: «da parte di tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti nelle decisioni inerenti la gestione della pandemia».

3.91

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: «organi tecnici governativi» aggiungere le seguenti: «, regionali e delle province autonome, strutture sanitarie pubbliche e private».

3.92

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: «organi tecnici governativi» aggiungere le seguenti: «e degli eventuali organi tecnici regionali e locali».

3.93

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, lettera dd), sostituire il testo con il seguente: «dd) verificare l'efficacia e il reale stato di attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle linee guida contenute nel piano pandemico in particolare alla loro applicazione nelle terapie domiciliari e nelle cure ai soggetti fragili.»

3.94

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sostituire la lettera dd), con la seguente:

«dd) effettuare una ricognizione dei trattamenti sanitari volti a contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 e alla cura del Covid-19, verificandone la corrispondenza alle indicazioni delle autorità sanitarie nazionali ed internazionali e della comunità scientifica;».

3.95

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare attenzione in quei territori dove maggiore è stato il numero di decessi tra le persone fragili e nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) o in strutture similari;».

3.96

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera dd), aggiungere la seguente:

«dd-bis) verificare il grado di efficacia delle attività profilattiche e terapeutiche poste in essere e la loro corrispondenza ai piani nazionali e regionali contro le pandemie, anche con riferimento alla prestazione delle cure domiciliari e alla predisposizione di forme di assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei confronti delle categorie dei soggetti più fragili con particolare attenzione verso quei territori ove maggiore è stata l'incidenza della mortalità tra le persone anziane e fragili;».

3.97

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

3.98

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ee).

3.99

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: «nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto» aggiungere le seguenti: «anche con riguardo alla tempestiva vaccinazione delle categorie dei soggetti più fragili».

3.100

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera ee), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della sua eventuale diversa applicazione temporale e organizzativa nelle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano;».

3.101

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ff).

3.102

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera ff).

3.103

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, sostituire la lettera gg) con la seguente:

«gg) verificare, attraverso l'istituzione di un osservatorio in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, che i fatti e i comportamenti accertati nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi, sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19, nonché sugli eventi avversi e sindromi post vacciniche denunciate.»

3.104

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente

«gg-bis) accertare a seguito della fase pandemica quale sia il livello di attuazione dell'assistenza sanitaria territoriale e domiciliare nonché la ricaduta nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nella riduzione dei ricoveri ospedalieri, verificando altresì le criticità che limitano la realizzazione di una assistenza sanitaria territoriale e domiciliare uniforme a livello nazionale».

3.105

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente

«gg-bis) accertare a carattere regionale e locale quale sia l'attuale livello di accesso ai livelli di essenziali di assistenza e delle prestazioni nonché la qualità delle infrastrutture e l'attuale disponibilità di posti letto nelle terapie intensive.»

3.106

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera gg) aggiungere, in fine, la seguente:

«gg-bis) indagare sul funzionamento, nel territorio nazionale, del numero per l'emergenza-urgenza 118 e degli altri numeri verdi o di riferimento nazionali, regionali e locali per le emergenze.»

5.1

Il Relatore

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti» con le seguenti: «dell'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti se non coperti da segreto di indagine»

5.2

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «anche se coperti da segreto.» con le seguenti: «anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale.»

5.3

[Enrico Borghi](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni,» aggiungere le seguenti: «incluse le regioni e gli enti locali»

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini dell'attività di inchiesta, la Commissione acquisisce le risultanze delle eventuali indagini svolte dalle regioni sulle materie di cui all'articolo 3, anche a mezzo di commissioni costituite a norma dei rispettivi statuti.»

1.4.2.7. Comitato per la legislazione

1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 29 (ant.) dell'08/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2023

29^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(795-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MATERA (*FdI*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 11.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 795-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione relative al disegno di legge sono state trasmesse in data 19 luglio 2023 e fanno riferimento al testo presentato dal Governo;

in relazione all'articolo 2 in materia di promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, sarebbe opportuno disporre di maggiori informazioni circa il numero e la distribuzione mensile, nel periodo dal 1° luglio 2019 a oggi, degli accessi al portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale e dell'utilizzo della funzionalità che consente al singolo utente di scaricare i dati di consumo;

con riferimento all'attuazione dell'articolo 2, è opportuno che le attività e le misure ivi previste siano accompagnate da interventi di rilevamento della consapevolezza dell'utenza;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

le lettere *a)* e *c)* dell'articolo 11, comma 7, recano una doppia abrogazione poiché la lettera *c)* abroga l'articolo 1, comma 686, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale sono stati introdotti la lettera *f-bis)* del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, espressamente abrogate dalla predetta lettera *a)*;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

ritiene opportuno integrare l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione per le parti introdotte o modificate dalla Commissione di merito in sede referente;

in relazione all'articolo 2, ritiene opportuno che le campagne informative e di formazione siano integrate con interventi di misurazione della consapevolezza dell'utenza;

ritiene opportuno che, nell'adempimento degli obblighi di relazione alle Camere, le Autorità

amministrative indipendenti riferiscano, ciascuna per i profili di competenza, sull'impatto sul mercato e sulla concorrenza delle disposizioni recate dal disegno di legge;
sotto il profilo della qualità della legislazione,
con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
invita a valutare la seguente proposta emendativa: «all'articolo 11, comma 7, sopprimere la lettera c)».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 124 del 14/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

124a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CENTINAIO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 127 del 21 novembre 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,06).

Si dia lettura del processo verbale.

SILVESTRONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Corte costituzionale, composizione

PRESIDENTE. Il Presidente della Repubblica, con lettera del 6 novembre 2023, ha informato che, con decreto in pari data, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha nominato giudici della Corte costituzionale il professor Giovanni Pitruzzella e la professoressa Antonella Sciarrone Alibrandi. Interpretando i sentimenti di quest'Aula, esprimo ad entrambi i migliori auguri di buon lavoro. (Applausi).

Senato, composizione

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 14 novembre 2023, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni nella Circoscrizione estero e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide. Ve le ricordo: ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide, senatore Francesco Giacobbe; ripartizione America meridionale, Mario Alejandro Borghese; ripartizione America settentrionale e centrale, Francesca La Marca; ripartizione Europa, Andrea Crisanti.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Sulla scomparsa del senatore Mario Tronti

PRESIDENTE. Passiamo a un altro momento importante, per cui mi fa piacere presiedere l'Aula, la commemorazione dell'ex senatore Mario Tronti, recentemente venuto a mancare.

***VERDUCCI (PD-IDP).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD-IDP). Signora Presidente, se dovessi dire chi è stato Mario Tronti direi che è stato un militante comunista. In questo, nella sua militanza, nel suo comunismo, c'è un'etica, c'è un'umanità che testimonia l'intera sua esistenza. La vicenda politica, intellettuale ed esistenziale di Tronti è tutt'uno con la sua appartenenza ad un popolo, ad una classe sociale che sta in basso, esclusa e diseredata, umiliata e offesa e che cerca riscatto ed emancipazione.

«Io sento di essere, so di essere, uno dei terminali, infinitesimo, di una storia di lunga durata, storia millenaria, eterna, delle classi subalterne». Questo scrive nel testo che regala ad amici e compagni in occasione dei suoi novant'anni.

Ho conosciuto Mario Tronti nel 1997. Pino Trotta, che dirigeva l'ufficio studi delle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), aveva coinvolto me, giovane neolaureato, in una ricerca sull'operaismo politico. Non esagero se dico che Tronti era in qualche modo una figura leggendaria nel campo della sinistra; trent'anni prima, nel 1966, aveva pubblicato per Einaudi un libro destinato ad essere dirompente, «Operai e capitale», che divenne il manifesto dell'operaismo e che anticipò l'urgenza di tempi nuovi (il Sessantotto studentesco, il Sessantanove operaio), di cui quel testo divenne un riferimento. Tronti pone il tema di una rivoluzione nella ricerca sociale, nella prassi politica, nel linguaggio della politica; adotta uno stile letterario, quasi poemi in prosa, con frasi folgoranti, che sono continue scintille di pensiero. Il marxismo di Tronti mette apertamente in discussione lo storicismo, l'idealismo, il "progressismo" della tradizione comunista italiana. L'operaismo fu uno straordinario romanzo di formazione intellettuale, dirà Tronti, nato a contatto con la fabbrica e con il modello delle lotte operaie. Ci sono pagine molto belle in cui Rita Di Leo racconta l'incontro tra Raniero Panzieri e Tronti, che Panzieri definisce come "una specie di Marx italiano". Da quell'incontro nasce l'esperienza di «Quaderni rossi», da cui poi Tronti darà vita alla rivista «Classe operaia», con un nucleo di personalità unite da quello che sarà per sempre un legame indissolubile, "un'amicizia stellare" la definisce Mario rivolgendo lo sguardo ad Alberto Asor Rosa, Umberto Coldagelli, Massimo Cacciari, Aris Accornero, Rita Di Leo. (*Applausi*). Altri, tanti altri, si aggiungeranno tra gli affetti politici ed esistenziali di cui Mario andrà fiero. Molti oggi sono qui in tribuna e li voglio salutare, in particolare gli amici e i compagni del Centro per la riforma dello Stato (CRS) e con loro, amatissimi, la moglie Lena, i figli Antonia e Carlo, i nipoti Vittoria e Tadzio. (*Applausi*).

Gli scritti di Tronti sono tradotti in molte università nel mondo. Sono innumerevoli e compongono una biblioteca ricchissima, una miriade di intuizioni, di suggestioni, un pensiero spesso vertiginoso che contiene un continuo insegnamento. "No, non si può accettare un ordine del mondo intriso di ingiustizie e le forme di vita che esso detta". Un pensiero con così tanta forza evocativa, e per questo capace di parlare a nuove generazioni di militanti, perché non ha paura di guardare in faccia l'altezza della voragine del tempo che viviamo. Tronti critica un presente senza storia e senza memoria, democrazie senza più partiti, senza più soggetti collettivi, dominate dalla demagogia, dove al posto del "popolo politico" c'è il "populismo antipolitico"; segnate dalla spoliticizzazione del potere politico e dalla neutralizzazione del conflitto sociale. Eppure la lotta di classe c'è ancora - dice Tronti - e ci sarà sempre, fino a che ci saranno barriere sociali insormontabili.

A noi, militanti di generazioni successive, Tronti ha insegnato questo: far vivere sempre, dando battaglia politica, il punto di vista della parte che storicamente si è chiamati a rappresentare; far vivere in forme nuove l'eredità storica del movimento operaio e popolare; aspirazioni, speranze, passioni di chi è sfruttato, nel mondo frammentato, precario, smarrito che viviamo.

Tornare a fare società con la politica, perché la crisi della sinistra è tutt'uno con la crisi della politica. Tronti ci ha insegnato "l'autonomia del politico" e il valore del primato della politica, che non è autoreferenzialità, ma forza di un progetto sociale di cambiamento, perché quando la politica diventa

subalterna allora è incapace di trasformare la società. Tronti sferza la sinistra a cercare nutrimento nella teologia politica, nel legame vivo, vitale, tra spiritualità e politica. «Rimane un mistero» - scrive - «perché cristianesimo e comunismo non si siano incontrati. È una ferita della storia, un danno per l'umanità». Quell'umanità a cui Mario irriducibilmente appartiene. C'è scritto questo nella targa affissa sul muro della casa dove è nato: «Sono cresciuto nel quartiere Ostiense di Roma, una periferia urbana, i miei lavoravano ai mercati generali. Mio padre faceva lo scaricatore ed era comunista, mia madre aveva un banchetto. Gli operai e i tranvieri della sezione Ostiense del Pci [...] sono stati la mia scuola politica. Mi insegnavano che cos'era la lotta per la buona causa e le regole per ben condurla. Considero tutto questo il mio plusvalore umano». A Mario Tronti, politico, filosofo, comunista. (*Applausi*).

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi, a poco più di tre mesi dalla sua scomparsa, commemoriamo un senatore, un filosofo, un intellettuale fra i più originali che il nostro Paese abbia conosciuto; un uomo che è sempre stato di parte, ma che al tempo stesso si è sempre sentito di potere e dovere esercitare la critica anche nei confronti della propria parte; un uomo libero, uno spirito libero. La sua eredità è quella degli irregolari, dei pensatori che non possono essere incasellati in rigide appartenenze e categorie, ma che esplorano territori lontani, per molti aspetti opposti; e quando tornano dai loro viaggi, dai loro pellegrinaggi intellettuali, riportano una sintesi sempre nuova, provocatoria, mai banale. Tutto questo non vuole mascherare o edulcorare la realtà.

Certo, Mario Tronti è stato un filosofo operaista, un filosofo comunista, un uomo profondamente e integralmente di sinistra. Gli oppressi, gli sfruttati, gli ultimi erano il suo punto di partenza, ma non erano il suo punto di arrivo, perché in mezzo c'era la politica, la politica che doveva rovesciare i potenti dai troni, la politica che doveva innalzare gli umili. Tronti credeva nella politica come mezzo per acquisire consapevolezza, emancipazione, potere da parte delle classi subalterne. Ma, proprio perché ha creduto nella politica, non ha mai prestato il fianco alle scorciatoie populiste, alle semplificazioni moralistiche o alle supplenze della magistratura e ha sempre espresso un'assoluta critica a ogni forma di populismo. Egli credeva - e, se ci permette, signor Presidente, noi con lui - nell'autonomia della politica, seguendo il pensiero di Max Weber e, dopo di lui, di Gramsci e di Carl Schmitt; autonomia della politica che non vuol dire autoreferenzialità o impunità o essere sopra la legge, ma non farsi condizionare da alcun potere - economico, sindacale, tecnocratico, giudiziario, religioso - bensì avere la capacità di intestarsi un progetto politico e di renderne conto di fronte ai cittadini e alle istituzioni. Tronti ha cercato, in particolare negli ultimi anni, chi fosse in grado di svolgere questa funzione, un compito che non poteva essere svolto dai cultori dell'organizzazione o, peggio, dalla ortodossia, ma da politici capaci di innovazione, dotati di capacità profetica, di cogliere il movimento reale della storia e di porsi alla guida.

Di qui il suo profondo distacco da tutti i tentativi, anche i più recenti, di restaurazione di una sinistra identitaria, velleitaria, minoritaria; una sinistra totalmente priva di realismo politico.

Signor Presidente, vorrei concludere proprio su questo concetto. Mario Tronti fu tra i primi, a proposito di capacità profetica, a capire che dopo il 1989, dopo la caduta del Muro, il mondo sarebbe stato più incerto, più instabile e più insicuro; insomma che non ci sarebbe stata la fine della storia, ma che, anzi, un Paese come l'Italia sarebbe stato chiamato ad assumersi responsabilità internazionali, come poi puntualmente è avvenuto. Nulla di più lontano dal pacifismo imbelles, dall'irenismo incosciente e inconcludente che attraversa, come una tentazione nascosta, pensieri e desideri di parte della sinistra nostrana.

L'auspicio - e concludo - per noi che siamo rimasti su questi banchi, per noi senatori della Repubblica italiana, è custodire la memoria di Mario Tronti come un ammonimento: stare dalla parte degli ultimi, non solo con il sentimento ma con intelligenza, con competenza e con realismo politico. (*Applausi*).

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, Mario Tronti è stato un senatore apprezzato, rispettato e a cui giustamente oggi il Senato rende onore. Ma tutti sappiamo che la vita di Tronti e

l'opera per la quale verrà ricordato non sono state certamente soltanto in quest'Aula. Mario Tronti è stato uno dei grandi intellettuali di un'epoca brillante e densa di grandi intelligenze, forse il principale e più ardito innovatore di un pensiero marxista che per lui non aveva nulla di ossificato, di dogmatico o di scolastico.

Fu proprio la politica a costituire sempre il centro e l'asse della sua opera di filosofo e anche per una lunga fase della sua attività di militante negli anni straordinari delle riviste operaiste alle quali offriva un contributo impareggiabile: i «Quaderni rossi» di Panzieri, «Classe operaia» e poi, molto dopo, in una fase storica assai diversa, «Laboratorio politico». Tronti incarnava un modello di intellettuale molto distante da quello a cui siamo abituati oggi; un pensatore per cui l'intervento politico sulla realtà e la riflessione teorica erano inscindibili, non solo e non tanto perché l'obiettivo della sua ricerca era sempre e solo la modifica o il ribaltamento degli equilibri sociali, ma anche e soprattutto perché era a partire dalla ricerca sulla realtà della classe operaia del suo tempo che il suo pensiero traeva linfa.

Nei giorni successivi alla sua scomparsa, Tronti è stato definito da più voci il padre dell'operaismo. Lo era davvero, ma il suo operaismo non consisteva nel pretendere di insegnare qualcosa alla classe operaia; al contrario, dagli operai e dalla loro composizione di classe, dalle loro esigenze, dalla loro conflittualità, Tronti voleva imparare e imparò. Capovolse la visione classica marxista mettendo al centro dello sviluppo non più le strategie del capitale, ma il conflitto operaio, che il capitale era poi sempre costretto a inseguire; non si inventò quel rovesciamento a tavolino, ma lo apprese di fronte ai cancelli delle fabbriche. Scoprì che la composizione di classe era cambiata, che era emersa la nuova figura che sarebbe poi stata protagonista del ciclo di lotte straordinario degli anni successivi (gli anni Sessanta e Settanta), osservando e partecipando ai conflitti reali.

Non fosse altro che per questo, per questa capacità oggi scomparsa di imparare avidamente e con profonda passione politica dalla realtà, dovremmo tutti guardare a Tronti e alla sua generazione intellettuale come esempio a cui ispirarci; così come dovremmo imparare da un'altra eresia che vide Tronti tra i suoi pionieri: pur restando solidamente un uomo di sinistra e senza nulla concedere a quelle ambiguità teoriche oggi tanto in voga, Tronti fu tra i primi a studiare e a cimentarsi con pensatori lontani dalla sua posizione, senza farsene sedurre, ma neppure proibendosi per vincolo ideologico di metterne a frutto le intuizioni.

Già in precedenza, ma poi negli anni più recenti, quando cominciava la crisi del movimento operaio e per la politica, in essa la sinistra, una lunga traversata nel deserto, le riflessioni di Tronti sull'elaborazione della sconfitta dimostrano tutta la grandezza della sua libertà di pensiero: quella capacità, cioè, di non escludere per fanatismo ideologico la possibilità di studiare e anche imparare da pensatori su posizioni opposte alle proprie, senza per questo smarrire la parzialità e il punto di vista di un pensiero radicale.

La sua fu una ricerca intellettuale, appunto radicale, che pure seppe accompagnare a un realismo politico, che muoveva dall'idea di spostare il conflitto nella politica e nello Stato. Anche questo mi pare un punto importante non solo nella produzione, ma anche nella biografia di Mario Tronti. Pochi possono essere definiti, più a buon diritto di lui, un padre del Sessantotto. Eppure, quando esplose una rivolta operaia che confermava molte delle sue intuizioni, quando un nuovo biennio rosso sembrava davvero colorare l'alba, ma forse era invece un annuncio del tramonto, Tronti rimase consapevole che, senza un forte e strutturato partito di massa, radicato nella società e attivo in Parlamento, a farne le spese sarebbe stata, prima di tutti, proprio la classe operaia.

Il suo lavoro sull'autonomia del politico deriva proprio dalla percezione lucida della sconfitta che si era nel frattempo consumata e cerca nel politico una via per evitarne le conseguenze più dirompenti: per salvare il salvabile, potremmo dire.

Il quadro sociale e politico di oggi, signor Presidente, è molto diverso da quello in cui maturarono gli elementi essenziali del pensiero di Tronti. Ma l'eredità dei veri grandi intellettuali consiste nel lasciare modelli e metodi che possono essere rimodulati in maniera feconda, anche a fronte di circostanze diverse. Questo ci lascia Mario Tronti: un modello di intellettuale e, soprattutto alla sinistra, un metodo che dovremmo essere capaci di riprendere.

Per questo, e anche per questo, lo ricordo con grande affetto e, a nome dell'Alleanza Verdi e Sinistra,

rivolgo ai suoi familiari, ai suoi compagni, ai suoi amici, il nostro saluto più caro. (*Applausi*).

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, oggi ricordiamo Mario Tronti, che è stato senatore nella XVII legislatura e prima ancora nella XI, quindi in due periodi storici completamente diversi: il primo, quello del Governo Amato, apre la strada al Governo tecnico del governatore Ciampi, in una legislatura durata solo due anni e che segna la fine della Prima Repubblica; il secondo periodo vede tre Governi di sinistra, dal 2013 e al 2018.

Tronti è in ogni caso già presente nelle nostre enciclopedie, come la Treccani, per essere stato un fine intellettuale, attento alle questioni di sinistra, ma anche a quelle dell'area cattolica. Degno di nota il suo lavoro di intellettuale marxista, che legge e rivaluta Nietzsche e il suo pensiero nichilista e razionalista, cercando di comprenderlo nell'alveo filosofico della sinistra: cosa particolare, posto che si trattava di un filosofo che è sempre stato vicino al pensiero di destra.

L'impegno di professore universitario, filosofo e intellettuale, lo ha visto porre il tema della classe operaia al centro delle sue attenzioni; tanto che, scrivendo testi come «Operai e capitale», ma anche fondando, assieme ad altri, la rivista «Classe operaia», ha alimentato e reso comprensibile ai più il pensiero, le rivendicazioni operaie e della remunerazione del lavoro rispetto al capitale.

Erano gli anni in cui si pensava che la classe operaia potesse andare in paradiso. Ora in paradiso è andato lui, ma lascia sulla terra il suo pensiero, i suoi studi, la sua grande onestà intellettuale, un'eredità di cui possiamo beneficiare tutti.

Va ricordato, infine, che il Senato ha acquisito la documentazione della sua vasta esperienza intellettuale attraverso la donazione di tutto il suo archivio nel 2022 e sarà questo, sicuramente, fonte per ulteriori studi. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, ho chiesto di parlare avendo condiviso con il senatore Tronti la seconda delle due legislature in cui il collega ha fatto parte di questa Assemblea. Non posso che sottolineare quanto coloro che sono intervenuti prima di me hanno illustrato della sua vita, del suo orientamento e della sua opera.

La cosa che in quei cinque anni mi ha colpito del senatore Tronti è stata la sua coerenza, la sua volontà di proseguire nell'analisi che aveva sempre portato avanti nella sua lunga carriera di accademico, di intellettuale e di filosofo, facendolo anche quando poteva essere scomodo.

L'intervento che più mi restò in mente, che poi sono tornato a leggere una volta che ho saputo di questa commemorazione, è quello che lui chiese di fare il 24 ottobre 2017 - facile ricordare la data - nel centenario della Rivoluzione detta di ottobre, dove specificò che il 24 ottobre era la data del calendario giuliano perché in quello gregoriano era già il 7 novembre. Rievocò quella Rivoluzione, illustrandone ciò che egli vide di positivo e anche poi quanto ne seguì, di cui denunciò altresì - usando anche la persona la parola crimini - i gravi problemi che da essa derivarono.

Ovviamente io e il Gruppo che ho l'onore di presiedere non abbiamo condiviso le sue idee neanche in quella circostanza. Ma è stato interessante conoscere la sua visione storica che non rinnegava nulla di quanto aveva detto durante la sua vita, alla luce degli avvenimenti che si erano seguiti, rinnovando quell'impegno politico che ha caratterizzato tutta la sua esistenza sia nell'Aula del Senato, per due legislature, sia al di fuori delle Aule parlamentari.

Credo che il finale del suo intervento di quel 24 ottobre 2017 possa essere di insegnamento e possiamo dividerlo tutti. Nel terminare il suo intervento il senatore Tronti disse di se stesso che egli continuava, anche in quel momento della sua carriera e della sua vita politica, a perseguire gli stessi fini di sempre sia pure in condizioni molto diverse da quelle che dall'inizio della sua carriera, anche solo nella precedente legislatura in cui era stato senatore, e probabilmente, anzi certamente - come diceva apertamente - in condizioni che lui non avrebbe voluto vivere. Disse che il fatto di continuare a portare avanti quegli stessi ideali sia pure con altri mezzi era un esercizio spericolato, ma entusiasmante. All'epoca aveva già ottantasei anni e ricordare un collega che a quell'età viveva ancora

l'impegno politico in modo spericolato, ma entusiasmante, credo sia davvero un insegnamento per tutti noi.

Anche per questo io sono lieto di salutare, a nome di tutto il mio Gruppo, i suoi familiari presenti e i suoi amici, nel ricordo comune di una figura che indubbiamente ha segnato la vita politica dell'Italia.

(Applausi).

PRESIDENTE. A conclusione di questo momento solenne, voglio solo aggiungere, restando nell'attualità del dibattito, che per il senatore Tronti la parola pronunciata in Parlamento non era mai puramente tecnica, ma era un'arte parlamentare. Possiamo dire che per Tronti il parlamentare coincideva con «Parlare in Parlamento» di Vittorio Emanuele Orlando. La lezione di Mario Tronti potrebbe sintetizzarsi oggi come un testamento di fiducia per il Parlamento; un Parlamento non solo decidente, ma, prima ancora, un Parlamento pensante.

Voglio ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti, per aver fatto vibrare in quest'Aula la tensione ideale che ci ha trasmesso Mario Tronti nella lotta contro l'ingiustizia sociale, nel nome del lavoro, dei suoi diritti e di un umanesimo militante. Quindi anche da questa Presidenza giunga un caloroso saluto ai familiari, agli amici e ai compagni di lotta politica.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il vice presidente della 6a Commissione permanente, senatore Melchiorre, per riferire sui lavori della Commissione in merito al disegno di legge n. 899.

MELCHIORRE (FdI). Presidente, la Commissione finanze e tesoro ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge n. 132, recante proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Il conferimento del mandato al relatore avverrà dopo l'acquisizione del prescritto parere della 5a Commissione permanente sugli emendamenti approvati nella seduta odierna. La Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di domani alle ore 9,15, quindi nella giornata di domani siamo convinti di poter concludere tutto l'*iter*.

PRESIDENTE. A questo punto la trattazione del disegno di legge n. 899 è prevista per domani. Passiamo pertanto alla trattazione del successivo punto dell'ordine del giorno.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, per far notare ai colleghi e alla Presidenza, che inevitabilmente ha provveduto a far scorrere l'ordine del giorno, che siamo arrivati esattamente lì dove giovedì avevamo previsto che saremmo arrivati. E giovedì, con il presidente Patuanelli e con i Presidenti di tutti i Gruppi di opposizione, avevamo fatto queste previsioni non perché siamo diventati all'improvviso dei chiromanti, signora Presidente, ma perché era evidente che il lavoro che le Commissioni stavano facendo non ci avrebbe consentito di arrivare al confronto in Aula. Glielo dico, signora Presidente, perché forse - ribadisco un concetto che abbiamo sottolineato giovedì - bisognerebbe ascoltare con meno arroganza le ragioni dell'opposizione, in una fase delicata come questa *(Applausi)*, nella quale stiamo cercando semplicemente di rispondere ai mondi esterni.

Dopo aver preso atto che la maggioranza non vuole emendare la legge di bilancio, nonostante le critiche durissime arrivate in questi giorni di audizioni e nonostante oggi si sia arreso all'evidenza anche il Ministro dell'economia, quello che stiamo cercando di fare è tenere insieme tutti i provvedimenti che hanno un impatto economico (vale per il disegno di legge cosiddetto proroga termini così come per il decreto-legge cosiddetto anticipi), provando a evitare che fuori non si raccontino cose impossibili da attuare, per consentire a tutti i Gruppi parlamentari, compresi quelli a cui non sarà data la possibilità di emendare la legge di bilancio, di intervenire sugli altri provvedimenti.

Come vedete, care colleghe e cari colleghi, oggi siamo nella condizione di prendere atto che il tempo trascorso da giovedì alla giornata di oggi sul disegno di legge di proroga termini e sul disegno di legge sulla concorrenza è passato invano. Avremmo potuto lavorare e intervenire insieme su quei temi blindati in legge di bilancio, ma avete deciso di non decidere.

Non vedo il collega, presidente Romeo, sempre attento il giovedì alle ore 14 alla partenza, ma avete deciso che non eravamo nella condizione di fare questo lavoro. Purtroppo oggi siete costretti a darci

ragione.

Noi restiamo qui, signora Presidente, aspettando che prima o poi la maggioranza prenda atto che lavorare con l'opposizione è utile per il Paese. (*Applausi*).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signora Presidente, *ad adiuvandum* rispetto a quanto detto dal presidente Boccia, che condivido, ricordo che la scorsa settimana non si è tenuto nemmeno il rituale *question time*, perché - si diceva - sarebbe stata una settimana lunga, saremmo andati avanti fino a venerdì e avevamo tante cose da fare, tra cui la legge annuale sulla concorrenza e il decreto cosiddetto proroga termini. Avevamo in calendario un sacco di provvedimenti, per poi scoprire che alle ore 14 bisognava abbandonare l'Aula per andare a fare altro, con la scusa che sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza non c'erano i pareri della Commissione bilancio, che doveva analizzare gli emendamenti approvati in Commissione, il testo A e gli emendamenti d'Aula.

Oggi il Governo ci dice, in Commissione bilancio, che tutti i pareri sono contrari per assenza di relazione tecnica. È evidente, quindi, che la Commissione non ha lavorato in questi giorni per arrivare a darci dei pareri di merito sui profili economico-finanziari di quegli emendamenti, ma semplicemente ciò che ha fatto oggi poteva farlo giovedì scorso e giovedì e venerdì mattina avremmo potuto lavorare in modo ordinato sul disegno di legge annuale per la concorrenza. Quindi, va benissimo la prosecuzione del calendario, però - come ha detto il presidente Boccia - siamo dove avevamo detto che saremmo arrivati. (*Applausi*).

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signora Presidente, intervengo per associarmi alle osservazioni che sono state formulate dai colleghi, che inevitabilmente ci inseriscono dentro un quadro di valutazione di carattere più generale, perché non possiamo non esprimere un grado di preoccupazione rispetto al ruolo e alla capacità con la quale il Parlamento viene chiamato in causa e può incidere.

È evidente che le modalità con le quali il Governo, in diverse circostanze (ne vorrei citare solo due a titolo esemplificativo), tende ad esautorare l'azione fondamentale del Parlamento, vengono complicate da questo tipo di programmazione e da questo tipo di attività che è stata messa in campo, con il risultato di dare l'impressione, l'immagine o la rappresentazione di un'Aula svuotata quando questo non è, o quantomeno non lo è dal punto di vista dei rappresentanti dell'opposizione, che avevano già formulato questo tipo di preoccupazioni la scorsa settimana e che ora si trovano inevitabilmente chiamati a dover confermare lo stato della loro previsione.

Rispetto alla tendenza ad immaginare che il Parlamento sia un luogo di ratifica, ci sono due elementi che mi permetto di portare alla sua attenzione e all'attenzione dei colleghi: il primo - ne abbiamo già discusso in altre circostanze - è il rischio di svuotare il Parlamento rispetto a una questione significativa ed importante qual è quella dell'annunciato accordo internazionale fra Italia e Albania in materia di immigrazione; il secondo, che abbiamo appreso oggi sulla stampa, è che il Governo sarebbe intenzionato a non passare in Aula per l'esame di una questione significativa ed importante, che ha tenuto banco in molte discussioni in questi ultimi anni, cioè la cosiddetta applicazione o revoca del protocollo sulla cosiddetta Via della Seta. Immaginare che una questione di questa natura possa essere archiviata e derubricata al rango di una questione amministrativa significa, una volta di più, interpretare in maniera erronea il ruolo di questo Parlamento. (*Applausi*).

Allora, se alla pervicacia del Governo aggiungiamo anche la confusione da parte della maggioranza, c'è motivo per esprimere preoccupazione.

Discussione del disegno di legge:

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Relazione orale) (ore 16,50)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 795.

I relatori, senatori Ancorotti e Bergesio, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ancorotti.

ANCOROTTI, *relatore*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge n. 795, legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, è stato modificato in Commissione attraverso l'approvazione di numerosi emendamenti che hanno inteso ampliare il perimetro del provvedimento.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza, definita dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, ha come obiettivi la rimozione degli ostacoli regolatori di carattere normativo o amministrativo all'apertura dei mercati, la promozione dello sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private e la tutela dei consumatori. In aggiunta a ciò, l'adozione di leggi annuali sul mercato e la concorrenza è un contenuto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con precise scadenze; in particolare, per il 2022 il PNNR ha individuato come necessarie le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2. Il contenuto del disegno di legge annuale è di per sé eterogeneo, dato il carattere finalistico del provvedimento, che costituisce proprio l'elemento comune a tutte le disposizioni.

Venendo all'articolato, l'articolo 1 del disegno di legge, modificato in Commissione, modifica le norme che disciplinano l'adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale. Con riguardo ai primi, si prevede che essi siano trasmessi all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni due anni anziché annualmente, precisando che essi devono essere predisposti dall'impresa di maggiori dimensioni con riferimento al trasporto di gas naturale, tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete. Quanto all'approvazione dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale presentati ogni due anni da Terna, si fissano i seguenti termini procedurali: sessanta giorni per l'espressione dei pareri da parte delle Regioni e delle Province autonome interessate; sei mesi dalla presentazione del piano per lo svolgimento della consultazione pubblica e la valutazione dell'ARERA; diciotto mesi, comprensivi della valutazione ambientale strategica, per l'approvazione definitiva da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tali termini decorrono nuovamente, ridotti della metà, qualora Terna presenti integrazioni al piano già trasmesso.

L'articolo 2, non modificato dalla Commissione, reca alcune disposizioni volte ad attuare il risparmio energetico e assicurare l'accesso a nuovi servizi, anche mediante la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione nell'accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, gestito dalla società pubblica Acquirente Unico SpA.

L'articolo 3, non modificato dalla Commissione, inerisce al servizio portuale di fornitura elettrica in banchina (*cold ironing*) e al proposito offre la definizione del servizio, identifica i soggetti gestori e attribuisce poteri normativi all'ARERA.

L'articolo 4, introdotto dalla Commissione attraverso l'approvazione di un emendamento dei relatori, è volto a garantire che i decreti ministeriali coi quali vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, siano adottati nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario. Tale precisazione è funzionale ad assicurare la piena conformità dell'ordinamento interno ai principi europei in tema di sicurezza del trasporto ferroviario, considerato che in ambito ferroviario qualsiasi norma nazionale che risulti non conforme e/o ridondante rispetto alle norme europee vigenti, quali le specifiche tecniche di interoperabilità e i metodi comuni di sicurezza (CSM), deve essere abrogata, pena l'avvio di una procedura di infrazione.

Per analoghe esigenze di garanzia e certezza del diritto si prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo, in forza del quale i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, devono predisporre, sulla base di un'analisi dei rischi, procedure operative per l'attuazione di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati lungo la rete ferroviaria. Tali adempimenti devono essere sempre effettuati nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e interoperabilità del trasporto ferroviario. Per questi motivi, ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica analisi dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al

personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento dei titoli formativi posseduti e delle mansioni ricoperte.

L'articolo 5, introdotto dalla Commissione, consente agli aspiranti conducenti dei mezzi di trasporto di persone e di merci di sostenere l'esame anche in Province diverse da quelle di residenza nel caso in cui in queste ultime non siano previste sessioni d'esame.

L'articolo 6, inserito dalla Commissione, disciplina le modalità di pubblicità delle informazioni relative ai contributi che i produttori di apparecchiature elettroniche ed elettriche (AEE) applicano sul prezzo di vendita per adempiere agli obblighi di recupero e di riciclo.

L'articolo 7, introdotto durante l'esame in sede referente, apporta modifiche al codice della nautica da diporto novellando la disciplina della mediazione con la finalità di adeguarla alla più recente normativa unionale e ai più rigorosi livelli di formazione professionale. Le principali novità introdotte dal nuovo testo sono la specificazione che il mediatore professionale, per godere e sottostare al relativo statuto giuridico, deve svolgere l'attività descritta nel comma 2 e con le caratteristiche ivi indicate, anche in chiave occasionale o temporanea, fermo restando il requisito dell'indipendenza da entrambe le parti dell'affare; le esplicitazioni del rinvio alla normativa euro-unitaria sul mutuo riconoscimento dei titoli abilitativi e alla normativa di attuazione del Testo unico sull'immigrazione, sul riconoscimento dei titoli abilitativi per i cittadini dei Paesi terzi; l'individuazione del Ministero delle infrastrutture come Autorità nazionale competente per la figura professionale del mediatore della nautica da diporto.

L'articolo 8 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che disciplini le condizioni, i criteri e i requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale. In virtù di un emendamento approvato dalla Commissione, si stabilisce che nei contratti stipulati a distanza il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le disposizioni contrattuali trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile.

L'articolo 9, inserito durante l'esame in sede referente, reca una precisazione in merito alle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, affidate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 1) e modifica la quota minima di mercato, che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché la disciplina del centro di coordinamento RAEE (comma 2).

L'articolo 10, introdotto in sede referente al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità senza pregiudizio per la salute pubblica prevede e disciplina l'adeguamento, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, dei parametri attualmente vigenti, limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (comma 1). Scaduto il citato termine, viene previsto l'utilizzo, in via provvisoria e cautelativa, di nuovi valori di attenzione e obiettivi di qualità pari a più del doppio di quelli attualmente vigenti (comma 2). Sono inoltre apportate modifiche alla legge n. 36 del 2001, in particolare al fine di prevedere il coinvolgimento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nelle funzioni in materia di concorrenza e mercato (comma 3).

L'articolo 11 interviene sulla modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, abrogando le norme che escludono l'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della direttiva cosiddetta Bolkestein 2006/123/CE, e disponendo contestualmente che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di dieci anni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo le linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (commi 1 e 7), secondo dettagliati criteri (comma 2). Le amministrazioni devono compiere una ricognizione annuale delle aree

destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano le procedure selettive (comma 3).

L'articolo 5 dispone inoltre che continuino ad avere efficacia fino al termine previsto del relativo titolo le concessioni già assegnate con procedure selettive alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, ovvero le concessioni già riassegnate ai sensi della disciplina di proroga introdotta dall'articolo 181, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 4). Tale disciplina si applica anche ai procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori che erano in scadenza entro il 31 dicembre del 2020 e che, allo stato, non risultano ancora conclusi, nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento, le concessioni si intendono comunque rinnovate, salvo rinuncia dell'avente titolo, in virtù di una modifica apportata dalla Commissione e salvo il potere di adottare da parte degli enti interessati determinazioni in autotutela (comma 5).

Inoltre, nelle more della preparazione dello svolgimento delle gare, le concessioni in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio (comma 6). Con il comma 8, inserito in sede referente, si proroga ulteriormente dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'operatività della norma introdotta durante il periodo pandemico, che prevede non siano necessarie le autorizzazioni previste dal codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti. Per tali opere, secondo la norma in oggetto di proroga, non si applicano i limiti temporali previsti per le opere transitorie e stagionali, salvo disdetta dell'interessato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Sacro Cuore» di Napoli, che assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795 (ore 17,02)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bergesio.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza è stato fatto un lavoro importante da parte della Commissione: il testo è entrato con dieci articoli e ne esce con ventuno. Abbiamo fatto un lavoro molto puntuale e ringrazio il sottosegretario Bitonci per la collaborazione, così come ringrazio il presidente De Carlo, tutti i commissari e gli Uffici.

Riprendo da dove ha lasciato il mio collega, ossia dall'articolo 12, che è stato modificato in sede referente e che include, nelle motivazioni che legittimano le vendite di liquidazione, anche la necessità di esitare in breve tempo la merce per accumulo di scorte e di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice della protezione civile.

Il comma successivo, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina delle vendite promozionali e sottocosto, al fine di facilitare i relativi adempimenti da parte dell'impresa che intenda svolgerle contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in Comuni diversi. In particolare, la norma consente all'impresa di presentare in via telematica allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune, dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e le indicazioni di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività.

Il SUAP riceve a sua volta e trasmette la comunicazione con modalità telematica a tutti i SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi. La relativa documentazione è tenuta a disposizione dell'autorità di controllo per due anni oppure sul relativo sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione.

L'articolo 12, al comma successivo, cioè al comma 3, reca, con riferimento agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, alcune misure a tutela della natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani. In particolare, nel confermare quale principio generale dell'ordinamento la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel

territorio senza limiti contingenti o altri vincoli, estende le casistiche in presenza delle quali è consentito fare eccezione a tale principio, con riferimento alla salvaguardia della sicurezza o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali.

Per tale finalità, le Regioni, le Città metropolitane, e i Comuni possono, senza discriminazione tra gli operatori, disporre limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico, culturale o commerciale, laddove viene prescritto che le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza vincoli inerenti al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, facendo salva la facoltà concessa, ai sensi della lettera *b*), agli enti territoriali di imporre limitazioni all'insediamento di determinate attività.

Il medesimo articolo 12, che è molto complesso, inserito in sede referente, integra i principi e i criteri direttivi della delega legislativa al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, con la previsione che le Regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la libera realizzazione del settore del commercio e della pertinente normativa sui beni culturali e del paesaggio, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori, senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico, culturale o commerciale, anche tramite la costituzione di specifici albi.

L'articolo 13, inserito dalla Commissione, modifica il codice delle comunicazioni elettroniche, vietando ai fornitori di reti o servizi di comunicazione l'applicazione agli utenti di condizioni diverse in ragione del fornitore di provenienza. Poi, comunque, interverrà anche il Governo con un emendamento che è stato presentato in Aula. L'articolo 14, introdotto in sede referente, prevede, nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, l'obbligo per il professionista di inviare un avviso al consumatore trenta giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui può inviare formale disdetta.

L'articolo 15, introdotto durante l'esame, interviene modificando la disciplina normativa riguardante la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. In particolare, introduce, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea in materia di igiene dei prodotti alimentari, la previsione che le fasi del lavaggio e dell'asciugatura non si applicano ai prodotti di quarta gamma, il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge già all'interno di siti chiusi, ossia secondo specifiche procedure automatizzate in ambienti a clima controllato e dotati di livelli di filtrazione dell'aria adeguati ai fini della limitazione delle particelle aerotrasportate.

È inoltre stabilito che il Masaf, di concerto col Ministero della salute e il Mimit, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, individua le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di quarta gamma compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari.

L'articolo 16 non è stato modificato dalla Commissione.

L'articolo 17 estende da quarantacinque a novanta giorni il termine perentorio per la comunicazione all'Autorità garante delle comunicazioni delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione.

L'articolo 18 non è stato modificato.

L'articolo 19, introdotto dalla Commissione, modifica il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, precisando che le partecipazioni ammesse ai sensi dell'articolo 4, comma 7, sono sia dirette che indirette e riguardano, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura del mercato, anche le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori.

L'efficacia di tale previsione viene condizionata alla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» di linee

guida, con le quali sono definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico, che dovranno essere adottate dal Mimit entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in esame.

L'articolo 20, anch'esso inserito in sede referente, modifica l'articolo 180, prevedendo che l'attività di intermediazione per la tutela del diritto d'autore, svolta dalle società di gestione collettiva, è esercitata anche per effettuare la concessione di licenza e autorizzazione per l'utilizzazione economica di opere tutelate a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività delle medesime società di gestione collettiva.

I criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva, per ciascuna categoria di diritti intermediati, saranno individuati con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 21 modifica la legge sulla concorrenza 2021, differendo il termine per l'adozione di disposizioni modificative ed integrative del regolamento, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedurali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad un'autorizzazione paesaggistica semplificata nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, la fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati, introdotti mediante norme di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bizzotto. Ne ha facoltà.

BIZZOTTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli senatori, tutelare le imprese italiane, le partite IVA, garantire i diritti dei cittadini consumatori, liberare e mettere in circolo le energie migliori del mondo produttivo italiano; sono questi gli obiettivi ambiziosi a cui mira il disegno di legge per il mercato e la concorrenza, che è oggi all'esame dell'Aula.

La concorrenza è il cuore pulsante di qualsiasi economia sana perché stimola l'innovazione, riduce i costi per i consumatori, migliora la qualità dei prodotti e dei servizi offerti. La concorrenza favorisce la crescita economica perché promuove l'ingresso di nuovi attori nel mercato ed incoraggia le imprese a diventare sempre più competitive.

Il provvedimento di legge che ci apprestiamo a votare si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per un duplice motivo. In primo luogo perché l'approvazione annuale di una legge sulla concorrenza rientra negli impegni assunti con la Commissione europea nell'ambito del PNRR. In secondo luogo perché il disegno di legge contiene una serie di norme necessarie per il raggiungimento di alcuni obiettivi previsti dal PNRR.

Tra questi provvedimenti ci sono sicuramente quelli che riguardano il potenziamento e lo sviluppo della rete elettrica nazionale e la norma per la promozione dell'uso dei cosiddetti contatori intelligenti, con l'obiettivo di favorire il risparmio energetico e di contenere il prezzo dell'energia elettrica.

Il disegno di legge affronta e risolve l'annosa questione dei commercianti ambulanti che rischiavano di finire stritolati dalla direttiva Bolkestein.

Finalmente, grazie al grande lavoro portato avanti dalla Lega e in particolar modo dal sottosegretario Massimo Bitonci, è stata trovata una soluzione positiva (*Applausi*), in sinergia con le associazioni di categoria, che dà certezze e che tutela concretamente migliaia di piccoli imprenditori che svolgono attività fondamentali nei mercati dei nostri Paesi.

Il rinnovo in via eccezionale per dodici anni delle attuali concessioni e i criteri premiali fissati per i bandi delle future concessioni, che avranno una durata di dieci anni, sono la chiara dimostrazione di come la Lega ha saputo difendere con successo 180.000 aziende italiane, senza cedere alle assurde imposizioni di Bruxelles. (*Applausi*). Siamo sicuri che il Governo di centrodestra userà la stessa determinazione per difendere le spiagge italiane e gli imprenditori balneari dalle follie della direttiva Bolkestein. Il disegno di legge concorrenza introduce anche una serie di norme volte a rafforzare il ruolo e il potere dell'Antitrust, per garantire che le leggi siano applicate correttamente e per garantire che le pratiche sleali e gli abusi di posizione dominante siano sanzionati in maniera efficace.

Il disegno di legge sulla concorrenza è stato arricchito e migliorato grazie al lavoro che abbiamo fatto in Commissione e grazie alla positiva interlocuzione che abbiamo creato con il Governo, in particolar modo con il sottosegretario Bitonci, al quale vanno i nostri ringraziamenti. A tal proposito vorrei porre l'attenzione su alcuni dei tanti emendamenti presentati dalla Lega e da tutta la maggioranza, che hanno contribuito a migliorare sensibilmente il testo di legge e a trovare soluzioni concrete alle giuste esigenze segnalate dalle associazioni di categoria. Penso agli emendamenti migliorativi sulla questione degli ambulanti, penso all'emendamento sulla tutela delle botteghe storiche, che finalmente dà agli enti locali una serie di strumenti per salvaguardare queste attività, che rappresentano un patrimonio culturale, economico e sociale di fondamentale importanza per le nostre comunità. Penso all'emendamento che regola e tutela i prodotti ortofrutticoli coltivati nelle *vertical farm*. Penso all'emendamento che garantisce maggiore trasparenza sulla tutela del diritto d'autore oppure all'emendamento che semplifica l'accesso alla professione di autotrasportatore. Penso infine all'emendamento che recepisce l'indicazione dell'Antitrust che mette fine alla discriminazione tra gli utenti di telefonia mobile che ricevono offerte discriminatorie sulla base dell'operatore di provenienza. Il disegno di legge concorrenza, grazie a questi importanti correttivi, si inserisce pienamente nel solco di altri provvedimenti fin qui adottati dalla maggioranza e dal Governo di centrodestra, che dimostrano in maniera chiarissima la nostra attenzione e la nostra volontà di aiutare, supportare e promuovere lo sviluppo delle imprese e del mondo produttivo italiano. È in questa direzione che dobbiamo continuare a lavorare, tagliando la burocrazia, semplificando e rimuovendo gli ostacoli che frenano la crescita economica, per costruire un'Italia più forte, più competitiva e più giusta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacobbe. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la legge annuale per il mercato e la concorrenza ha un fine molto chiaro, semplice, ma estremamente determinante: rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere normativo o amministrativo all'apertura dei mercati, aprendo allo sviluppo della concorrenza e garantendo la tutela dei consumatori. Si tratta di una legge annuale, perché il mercato non è un'entità astratta e immobile, alla quale basta una registrata di tanto in tanto per essere regolato. Il mercato è vivo, attivo, frenetico, soggetto ai cambiamenti di una società aperta e contaminata dallo sviluppo di tecnologie sempre più potenti, capaci di modificare in pochi mesi le vite di noi tutti. Per questo abbiamo bisogno di regole al passo con i tempi, capaci di seguire innovazione e sviluppo, incoraggiando il sempre dinamico spirito imprenditoriale italiano e aumentandone l'efficienza, in modo da garantire i diritti dei consumatori e ottenere prodotti di migliore qualità a prezzo più basso.

Per fare ciò non si può che partire dal regolamentare e innovare un mercato, quello energetico, che i tempi moderni richiedono essere sempre più un mercato volto alla tutela ambientale, al rinnovabile, al virtuoso.

Ci aspettavamo in questo disegno di legge che la tematica energetica fosse affrontata con l'attenzione che merita e con quel coraggio di innovare che anche gli ultimissimi disastri naturali rimarcano come necessario e non più rinviabile. Invece, le misure energetiche presentate nel disegno di legge hanno un impatto quasi nullo su questo settore strategico per la concorrenza, per la produzione e per i consumatori, cioè aziende e famiglie italiane. Mancano strumenti che, a nostro avviso, sarebbero indispensabili per consentire a imprese e consumatori di adottare comportamenti virtuosi. I soli contatori intelligenti di seconda generazione non bastano: sono un primo passo, ma da soli non sono sufficienti. Serve un coinvolgimento diretto di imprese e consumatori, il cui ruolo nello sviluppo e nel risparmio energetico è critico e dev'essere valorizzato e potenziato con strumenti legislativi efficaci e inclusivi.

È quanto mai evidente poi che in questo disegno di legge non si è fatto praticamente nulla per garantire alle imprese maggior concorrenza nell'offerta di energia elettrica e gas naturale. La mancata proroga dell'entrata in vigore del regime di libero mercato per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici determinerà costi insostenibili per le famiglie italiane, che già devono fare i conti con l'inflazione e una situazione internazionale che, in termini di fornitura energetica, lascia poco spazio alla speranza di risparmio. I costi per le famiglie italiane aumenteranno già a partire dal prossimo

anno.

Da questo disegno di legge traspare l'assenza di una visione strategica sulla politica energetica di medio e lungo termine, una strategia che porti il Governo a investire nella diversificazione delle fonti energetiche, nel potenziamento delle infrastrutture e nella costruzione di una nuova capacità di rigassificazione e nel rafforzamento di quella esistente. Approvare oggi questo disegno di legge che non innova nulla e non arreca modifiche amministrative efficaci vuol dire aver perso l'ennesima occasione per offrire al Paese, alle aziende e ai cittadini cambiamenti sostanziali, che avrebbero potuto avere un impatto determinante nella vita quotidiana. (*Applausi*). Dovremo aspettare un altro anno per sperare di poter innovare settori su cui dovevamo mettere le mani oggi, ma ad essere onesti il futuro non lascia intravedere nulla di buono; anzi, sembra che si vada verso un peggioramento costante.

A proposito di concorrenza e innovazione, innovazione vuol dire investire anche sui nostri cervelli in fuga e sui lavoratori specializzati che ogni anno abbandonano il nostro Paese, proprio perché il nostro mercato del lavoro non è concorrenziale. E qual è la risposta a queste carenze? Il Governo intende tagliare i benefici fiscali per quanti decidono di ritornare in Italia: un altro schiaffo al contributo dell'innovazione che i nostri connazionali di rientro potrebbero offrire al nostro Paese. (*Applausi*). Su questo, signora Presidente, e sulla difesa di una norma che - come indicato la scorsa settimana nel rapporto Migrantes - ha fatto tornare in Italia il doppio dei lavoratori rispetto ai decenni precedenti, annuncio fin d'ora che daremo battaglia in Commissione.

Tornando al disegno di legge sulla concorrenza, le altre misure che sono riportate nel provvedimento oggi in al nostro esame, più che una rimozione degli ostacoli per le aperture del mercato assomigliano a una chiusura, alla conservazione di uno *status quo* che non fa bene né alle imprese, né ai consumatori. I settori su cui si è intervenuti poco e male sono una parte infinitesimale di quelli attesi. Le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non sono state recepite (anzi, sono state ignorate), così come sono state ignorate quelle della Commissione europea su temi importanti come le concessioni balneari, che sono scomparse dal disegno di legge. Ancora una volta, non si mette mano a una questione delicata, nonostante il richiamo del Capo dello Stato all'indomani dell'approvazione del decreto milleproroghe e i richiami della Commissione europea. Si è scelto di non scegliere e nel caso dei *dehors*, addirittura, di prorogare per un anno provvedimenti emergenziali studiati per il rilancio economico del post-pandemia. Fino a dicembre del 2024 saranno in vigore il regime semplificatorio e la possibilità di utilizzare temporaneamente il suolo pubblico senza pagare il canone di occupazione: è un provvedimento che aveva senso nell'immediato post-pandemia, ma non ora.

Noi siamo favorevoli a concedere maggiori opportunità di impresa e sviluppo in tutti i settori, inclusi quello così nevralgico dell'ospitalità, ma questo va fatto sempre nel rispetto di tutte le parti e soprattutto nei confronti di chi vuole cominciare una nuova attività e vuole accedere al mercato e potersi trovare nelle stesse condizioni dei competitori, nel rispetto delle regole della concorrenza.

La concorrenza, infatti, nasce da regole giuste ed eque, che valgono per tutti, senza favorire nessuno, senza favorire alcuna parte. Invece, anche la questione dei taxi, che già non era stata affrontata in maniera soddisfacente nel decreto-legge n. 104 del 2023, il cosiddetto decreto-legge *asset*, resta per noi elusa anche nel presente disegno di legge, nonostante la vicenda abbia chiari risvolti dal punto di vista della concorrenza e della libera impresa. Le licenze nuove, infatti, sono limitate e quelle temporanee sono bloccate solo a chi già le detiene. Che definizione di concorrenza dobbiamo trovare per giustificare queste scelte?

Il provvedimento in esame non apre ad opportunità, ma spesso le blocca lasciando spazio solo a chi è già in attività o detiene concessioni o licenze. Anche in quel caso, dove alcune chiusure potrebbero essere condivisibili, si è intervenuti sopra le righe in modi che non faranno altro che aprire a nuove opportunità di scontro con l'Europa.

Onorevoli colleghi, signor Presidente, la realtà è che il disegno di legge in esame è peggiorativo di uno *status quo* che richiedeva interventi forti, diretti e soprattutto efficienti, per garantire quello che questa legge contiene nel suo stesso nome: la concorrenza. Nulla di ciò che è contenuto in questo testo dà un impulso al nostro mercato. Io e i colleghi senatori del Partito Democratico abbiamo presentato

emendamenti al testo in esame in Aula. Signor Presidente, tramite lei mi rivolgo ai colleghi di maggioranza perché riflettano attentamente e, prima di votare, possano pensare all'interesse del Paese per cogliere l'opportunità di apportare miglioramenti al testo in esame.

In conclusione, signor Presidente, mi permetta di affermare che, se non creiamo le basi per quella concorrenza sana che porta innovazione e stimola l'impresa e la produzione, non aumenteremo posti di lavoro, non creeremo condizioni economiche favorevoli per imprenditori e famiglie, non daremo impulso neanche alla ricerca di nuovi mercati nel mondo per continuare a puntare su uno dei settori di maggior successo dell'economia italiana, l'*export*. In poche parole, perderemo un'altra occasione importante, purtroppo una delle tante, per poter contribuire al benessere economico di questo nostro bellissimo Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.

[SCURRIA](#) (*Fdl*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, cari colleghi, poco fa abbiamo ascoltato l'ennesima previsione di grigiore e di mancato sviluppo che sentiamo da più di un anno a questa parte. Peccato che da più di un anno a questa parte tutti gli indicatori economici e di sviluppo dicano cose diverse, quindi anche di questo ci faremo una ragione e continueremo a portare avanti il presente disegno di legge. (*Applausi*). Ci siamo messi più volte le mani sulla coscienza e sappiamo ciò che dobbiamo fare per far progredire e sviluppare il nostro Paese.

Oggi, quindi, esaminiamo il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, il secondo che il Parlamento italiano approva in poco tempo, visto che quello per il 2021 è stato approvato appena l'anno scorso. Anche al riguardo, rispetto ai tanti gufi, siamo pienamente rispettosi della tempistica e degli obiettivi che ci ha dato in particolare il PNNR, in cui si legge infatti che la legge per il mercato e la concorrenza deve avere cadenza annuale, perché è essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della nostra legislazione al fine di verificare che permangano tutti i vincoli normativi al gioco competitivo e al funzionamento efficiente dei mercati. Il piano prevede una serie di misure da adottare con l'approvazione delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza dal 2021 al 2024; il disegno di legge per il 2022 dev'essere approvato entro il 31 dicembre 2023 e con l'approvazione cui ci accingiamo oggi facciamo un sostanziale e deciso passo in avanti. Non lo dico solo per il rispetto degli impegni che abbiamo assunto con il PNNR, su cui il Governo, il presidente del Consiglio Meloni, il ministro Fitto e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* stanno tutti procedendo in modo deciso, ma anche perché stiamo rimuovendo tutti quegli ostacoli regolatori che impediscono l'apertura dei mercati, per promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori.

Questi sono tutti punti che possono dare al nostro Paese un'immagine nuova, diversa, di Stato aperto alla libera competizione tra le imprese, con un approccio quindi volto alla creazione di occupazione e di crescita, esattamente il contrario di quello che ci viene rimproverato e di quello che è successo fino adesso, tant'è che la stessa Commissione europea, nel suo rapporto del 2023, dà atto degli sforzi fatti dal nostro Paese per eliminare gli ostacoli alla concorrenza nei servizi pubblici locali, nel trasporto pubblico locale, nella distribuzione del gas e dell'energia idroelettrica, nella ricarica elettrica e nei rifiuti - è l'Unione europea che ce lo dice, quindi anche su questo mi sembra che ci siamo messi molto bene la mano sulla coscienza - ma anche degli impegni assunti per la liberalizzazione dei mercati al dettaglio dell'elettricità e del gas e per ridurre il numero dei giorni necessari per avviare un'impresa. Stiamo cambiando l'Italia, la stiamo semplificando e la stiamo aprendo. L'obiettivo è quello che questo Governo sta dimostrando di saper perseguire, cioè semplificare e velocizzare le procedure burocratiche e migliorare le normative di settore. È quello che ci hanno chiesto le imprese, i consumatori e i cittadini, per essere più competitivi in un mondo sempre più globalizzato e pieno di tensioni ed è quello che avevamo promesso ai nostri elettori.

Accanto a questo disegno, però, siccome ci troviamo in un'Aula istituzionale, in una sede politica, è sempre bene ricordare anche qual è la nostra visione di libera concorrenza, perché accanto alla concorrenza, che presuppone ovviamente, come abbiamo detto fino adesso, l'eliminazione di tutte le posizioni, anche odiose, dominanti, abbattendo i monopoli, affinché vengano migliorati ed efficientati i servizi, c'è un altro passaggio che per noi è fondamentale per affermare l'idea di Stato che abbiamo in testa: uno Stato che voglia considerarsi autenticamente sovrano deve necessariamente detenere la

proprietà delle reti delle infrastrutture nei settori di rilevanza strategica, tutelando l'interesse nazionale. Non c'è contraddizione tra concorrenza e interesse nazionale, non c'è contraddizione tra libertà di impresa e rilievo di *asset* strategici. (*Applausi*).

Questo lo dico perché spesso, nella recente storia del nostro Paese, tutto questo non è accaduto e lo ricorderemo perché è importante che, nella corretta gestione da parte dei privati di alcuni servizi, sia sempre considerato preminente l'interesse pubblico generale, l'interesse nazionale della nostra popolazione, con tutto quello che è stato scritto e fatto in questi anni. La stessa Europa ci ricorda fondamentalmente che, al di là della libera concorrenza, è sempre necessario che all'apertura di fette di mercato ci sia la consapevolezza di rendere impossibile e di minare la sovranità degli Stati membri e degli assetti strategici e degli interessi nazionali di quegli Stati. Questo è quello che stiamo facendo. Ricordate, cari colleghi, quando in Italia si veniva a fare *shopping*? Si venivano a comprare *asset* strategici di interesse nazionale, in quanto il nostro era l'unico Paese che non tutelava ciò che era fondamentale per avere la propria identità, la propria autonomia, la propria indipendenza. Ricorderete quei Governi, talvolta molto rossi, che ci hanno consegnato privatizzazioni che, come la stessa Corte dei conti nel 2010 ricordava, evidenziavano una serie di importanti criticità, le quali andavano dall'elevato livello dei costi sostenuti e dal loro incerto monitoraggio alla scarsa trasparenza connaturata ad alcune delle procedure utilizzate. Tutto questo fa rima con Romano Prodi, non so se questo ricorda qualcosa a qualcuno, a proposito di mettersi una mano sulla coscienza.

Noi non siamo così, non ci siamo formati in questo modo, anzi pensiamo ancora che, pur accettando la libera concorrenza, bisogna proteggere gli interessi nazionali, che non sono astratti, ma sono quelli dei cittadini, delle categorie e degli imprenditori. Abbiamo fatto ancora un esempio, ma anche su questi esempi, la differenza è che noi siamo orgogliosi dell'emendamento che abbiamo presentato anche grazie ai nostri senatori di Fratelli d'Italia, il senatore De Priamo, il senatore Nistri, che prevede di dare ai commercianti, ai ristoranti e alle pizzerie la possibilità di continuare a lavorare e di lavorare bene (*Applausi*), senza vincoli, senza tasse, perché in città turistiche e artistiche come Roma o come tante città d'Italia, come tanti Comuni e tanti borghi, sia possibile anche bersi un caffè, mangiare una pizza, fare colazione stando a contatto con la storia, con la cultura e anche con la strada, perché no? Per noi non è una vergogna, è un vanto quello che abbiamo fatto e lo rivendichiamo con grande orgoglio, perché siamo diversi, non ci inchiniamo di fronte ai poteri forti, non facciamo privatizzazioni che fanno gli interessi di qualcuno tranne quelli del popolo italiano. Facciamo sintesi tra le varie necessità, nell'interesse dei nostri cittadini. Questa è la nostra concorrenza, questo è l'impegno per la sovranità nazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franceschelli. Ne ha facoltà.

[FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, quanto al provvedimento in discussione, mi concentrerò su una carenza essenziale che è un po' tipica di quello che rileviamo, ossia un'assenza di pianificazione: troppe norme di quelle contenute in questo provvedimento sono estemporanee, di durata annuale, che non consentono alle attività imprenditoriali ed economiche una pianificazione, che dovrebbe tener conto anche di una differenza del nostro Paese, che da Sud a Nord ha un divario produttivo e di esigenze tra le aree metropolitane e le aree interne. Troppo spesso alcune norme sono troppo tagliate per alcuni territori, a discapito di altri.

Vorrei concentrarmi su alcuni aspetti, valutata l'entità anche della discussione generale, in cui altri aspetti saranno discussi da altri miei colleghi e oggetto anche di dichiarazione di voto. A proposito del tema delle antenne e dei campi elettromagnetici, è chiaro che noi tutti abbiamo un'esigenza, quella di dare un'idonea copertura al Paese, da Sud a Nord, dalle aree più popolate a quelle interne, perché fare impresa in un'area interna o in campagna presuppone di potersi collegare con il mondo con le stesse modalità garantite alle aree maggiormente servite. Di pari passo, notiamo che, rispetto al tema delle antenne degli operatori, siamo passati dai canoni di locazione - molto spesso tali antenne sono insediate in spazi di proprietà comunale - al canone unico. Siamo passati dal canone unico a procedure semplificate che fanno sì, in assenza di un piano comunale di installazione, che possano essere messe in qualsiasi luogo si valuti più opportuno da parte della compagnia, purché abbia la disponibilità del terreno del soggetto concedente. Ciò significa che alcune persone si trovano, dalla mattina alla sera,

antenne sopra la testa, con effetti importanti non tanto di salute pubblica, ma anche rispetto al fatto che, quando questo avviene in aree fortemente popolate, si generano anche fenomeni che riguardano la proprietà immobiliare di persone che con tanta fatica hanno acquistato un immobile e, senza un percorso di programmazione e di pianificazione, si trovano un'installazione.

Si tratta certo di un'installazione necessaria: noi, infatti, non contestiamo la necessità di infrastrutturare il Paese; tutt'altro. Chiediamo però che questa pianificazione avvenga su base comunale e territoriale, perché si possano valutare le esigenze. I territori non sono fatti solo di aree densamente popolate, ma di località, di frazioni e di campo aperto e molto spesso capita che nelle nostre aree interne abbiamo il segnale solo nei capoluoghi, dove c'è una concentrazione di antenne, ma poi non le troviamo nelle località dello stesso Comune. Una pianificazione darebbe ai Comuni e agli enti la possibilità di dire: va bene l'installazione nel capoluogo, ma a condizione che almeno anche una località con meno densità e con meno istanze possa essere servita, perché anche quelle persone hanno il diritto di potersi connettere con il mondo. Pensiamo a tutte quelle imprese, magari agricole e che operano in campagna, dove non c'è la fibra e dove più volte abbiamo chiesto un piano di infrastrutturazione complessivo. Comprendiamo la distanza, ma dobbiamo comprendere anche l'esigenza. Facciamo altresì presente quello che tutti sappiamo, ossia che anche nei periodi di forte difficoltà del Covid queste imprese hanno potuto operare grazie al mercato *online*, connettendosi con i vari clienti e Paesi del mondo e portando lì la loro merce.

Onde scongiurare fraintendimenti, ribadisco che noi non siamo contrari all'infrastrutturazione anche tramite il modello delle antenne, ma occorre la pianificazione che faccia sì che non ci siano luoghi e persone di serie A e luoghi e persone di serie B, tra centri urbani e aree interne (*Applausi*), con la salvaguardia delle persone.

La stessa cosa la diciamo sui *dehors* e sui suoli pubblici. Abbiamo una norma nata in una condizione emergenziale che si proroga di anno in anno.

E noi domandiamo: ma quale imprenditore può tarare la sua attività e la sua impresa di anno in anno, valutando condizioni contingenti e legate alla proroga di un provvedimento di fine anno? Nessuno lo può fare. Allo stesso tempo, anche noi siamo favorevoli al fatto che si possa operare con le imprese e si possa avere anche il giusto ampliamento dei suoli pubblici dati in concessione, ma anche nel rispetto di una concorrenza tra le imprese.

Non tutti, infatti, possono avere un suolo pubblico a disposizione, non tutti possono avere spazi alla pari di altri, per cui ci sono luoghi che, per loro connotazione, si prestano ad avere grandi spazi di suoli pubblici e altri che non lo consentono. L'effetto è che, se ci si espande a dismisura nei primi luoghi, si penalizza chi svolge attività in altre parti, ma le imprese sono tutte uguali: non ce ne sono di serie A e non possono essercene di serie B.

Di pari passo, anche questa norma dovrebbe andare nella direzione di una pianificazione territoriale, perché molto spesso, soprattutto nelle aree interne e anche in quelle turistiche, accade che vi sia un eccesso di suoli pubblici nel periodo turistico, ma difficoltà a prendere un caffè quando il periodo turistico cessa.

Un piano di gestione dei suoli pubblici a livello comunale dovrebbe e potrebbe consentire che ci sia sempre un'attività aperta, qualsiasi giorno dell'anno. Per questo, non siamo contrari alla previsione della concessione di suoli pubblici, ma questi devono essere concessi nel rispetto della concorrenza con le altre attività, del decoro e della tutela dei luoghi pubblici, ma anche dell'esigenza di dare un servizio alle nostre comunità.

Concludo il mio intervento sul tema degli ambulanti, che molto spesso nelle aree interne sono l'unico presidio di commercio per l'acquisto di talune tipologie di prodotti. C'è infatti stata una desertificazione del commercio nelle aree interne, che vediamo quotidianamente, con una sequela di attività che chiudono, facendo sì che i residenti abbiano difficoltà nell'approvvigionarsi di quelle merci e di quei materiali, se non ricorrendo al sistema del commercio *online*, che penalizza queste attività.

Per questo, bene ha fatto la Regione Toscana a finanziare, con bandi specifici che possono arrivare anche a 25.000 euro annui, l'insediamento in aree interne di nuove attività nelle aree montane. Dovrebbe essere svolta, anche qui, un'attività di pianificazione, perché gli ambulanti che con il caldo o

con il freddo, nel periodo turistico o fuori da esso, tutte le sante settimane mettono in piedi un mercato, sono persone che secondo me, senza esagerare, svolgono attività anche eroiche, consentendo di dare a quelle comunità, in quelle aree, un servizio.

Dobbiamo infatti partire da un concetto: il presidio territoriale è un valore non tanto per la socialità, ma per la tutela e la salvaguardia del territorio. Troppo spesso pensiamo infatti che tutto sia dovuto, anche in queste aree. Per poter vivere in un'area interna, però, devono essere garantiti i servizi. E qui arriviamo alla norma che prevede una ricognizione annuale da parte dei Comuni, con tutta una serie di elementi e penalizzazioni, proroghe e interventi suppletivi.

Questo però può andar bene in un'area metropolitana, dove si può fare una verifica dal punto di vista socioeconomico su base annuale. In altri territori, invece, si vanno a generare ulteriori attività, all'interno della pubblica amministrazione, su qualcosa che è abbastanza statico. Anche qui, è come se avessimo fatto una scarpa per ogni piede. Invece no: serve una norma a misura di territorio e serve la pianificazione.

È questo che noi chiediamo, perché i nostri Comuni non ce la fanno più. Io parlo da amministratore locale. I nostri Comuni non ce la fanno più a correre dietro ad incombenze su incombenze, che poi si sommano a tagli su tagli. Penso al taglio sul sistema sanitario e sociale, che oggi appesantisce i nostri bilanci e fa sì che i nostri comuni si siano surrogati a fare quello che deve fare lo Stato. (*Applausi*).

Lo facciamo con piacere e con onore, ma abbiamo il bisogno e l'esigenza di avere la nostra autonomia anche dal punto di vista decisionale, che non può prescindere dalla capacità economica che i nostri bilanci devono avere e che, con questi provvedimenti, anche questa volta viene tagliata. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge che stiamo affrontando nella seduta di oggi tocca temi cruciali, intesi a favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del nostro Paese. La tutela e la promozione della concorrenza sono elementi essenziali per sostenere le imprese, per proteggere gli interessi dei consumatori e per ampliare l'opportunità dei cittadini di accedere equamente al mercato. È quindi sconcertante assistere come, anche in questo provvedimento legislativo, non sia stata presa in considerazione la sostenibilità ambientale.

In un contesto economico e di mercato stravolto dalle guerre, dai prezzi, dalla crisi climatica e dalle tensioni sociali, dove si richiedono nuovi modelli di sviluppo per accrescere la competitività nazionale, il Governo italiano continua imperterritito a proporre soluzioni obsolete alle nuove sfide che si presentano e proprio non vuole cogliere le opportunità economiche già tracciate dalle politiche energetiche ambientali a livello sia internazionale sia europeo.

Eppure l'urgenza di adottare nuove misure che tutelino l'eccezionale patrimonio economico dell'Italia è sotto gli occhi di tutti. Urgono misure economiche e strutturali che, da un lato, promuovano l'innovazione e con essa la competitività delle imprese e, dall'altro, rappresentino un potente antidoto alla crisi climatica. I mezzi esistono, ma il Governo non li mette a terra. L'Italia sta subendo enormi danni economici a causa della crisi climatica. Gli ultimi dati Eurostat parlano di 36,5 miliardi dal 2010 al 2020, con una media di oltre tre miliardi e mezzo l'anno. Il nostro Paese è ormai regolarmente colpito da eventi climatici estremi; penso solo alle immagini devastanti degli ultimi giorni in Toscana, ma anche in Lombardia e nella mia Regione, il Veneto. Penso però anche a tutte le altre Regioni precedentemente colpite. Ancora oggi, nel 2023, dobbiamo vivere nell'incubo di perdere persone care. Per sopperire a questa enorme mancanza da parte del Governo italiano rispetto a un'economia sostenibile, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra stiamo cercando di accelerare la discussione di una legge quadro sul clima, che possa assicurare anche all'Italia il corretto approccio da adottare per garantire un equilibrio stabile tra concorrenza economica e sviluppo sostenibile.

Il primo capo del disegno di legge sulla concorrenza oggi in discussione disciplina la materia energia e prevede l'adozione del piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale. Purtroppo però non dà seguito allo snellimento delle procedure per la realizzazione delle comunità di energia rinnovabile e di autoconsumo collettivo.

Sappiamo benissimo quanto il costo dell'energia costituisca un fattore decisivo e strategico per la

concorrenza economica di un sistema produttivo. Ci sembra per questo irragionevole non prevedere misure che massimizzino i benefici economici derivanti dalla generazione distribuita di energia elettrica e da un maggior supporto per l'autoproduzione energetica individuale e collettiva.

Per questo noi di Alleanza Verdi e Sinistra rivediamo la necessità di accelerare la diffusione delle soluzioni contrattuali maggiormente utilizzate in Europa per i nuovi impianti a fonti rinnovabili con i contratti a lungo termine e contratti per differenza, di prevedere misure a favore dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche che per essere economicamente sostenibili devono autoconsumare almeno il 60-70 per cento dell'energia generata.

Più che sfruttare questo disegno di legge come viatico per traghettare in modo deciso l'Italia verso la transizione energetica, la maggioranza in Commissione ha invece deciso di inserire e approvare un emendamento sgangherato e rischioso per aumentare il valore di attenzione per i campi elettromagnetici, portandolo da 6 a 15 volt per metro. La materia è tecnica e complessa e francamente non può essere liquidata tramite un semplice emendamento, tanto più che questa mossa avventata della maggioranza sta mettendo in serio allarme i cittadini, le associazioni, gli esperti del settore e le comunità scientifiche.

Per questo motivo abbiamo chiesto una seria e approfondita analisi, anche tramite un'indagine conoscitiva, ribadendo fra l'altro che nell'emendamento appaiono parametri tecnici che andrebbero illustrati in sede opportuna. La maggioranza in Commissione ha bypassato intenzionalmente questa richiesta, approvando questo rischioso emendamento.

Su questo tema ci preme ricordare che innalzare il valore di attenzione per i luoghi di vita, dove si permane per più di quattro ore, risulta pericoloso per la salute umana e per l'ambiente. Anche al di sotto degli attuali *standard* di sicurezza, produce danni alla salute e riduce i livelli di benessere, soprattutto tra i soggetti vulnerabili, come bambini, donne in gravidanza, malati cronici, malati di tumore ed elettrosensibili. Alla maggioranza piace raccontare che in tutta Europa i valori dei campi elettromagnetici sono più alti. Si dimentica tuttavia che in Italia dal 2012 il fattore delle radiazioni dei campi elettromagnetici viene calcolato su una media di 24 ore, anziché di sei minuti (come invece avviene in Europa), e che i sei minuti sono raccomandati dalla comunità scientifica. Il valore medio calcolato sulle ventiquattr'ore risulta così falsato, perché gli alti picchi registrati nella fascia diurna vengono facilmente compensati dai valori notturni bassissimi, perché ci sono pochi utenti attivi. Su questo punto la ricerca scientifica è molto chiara e il limite raccomandato, pari a 6 volt per metro misurato in sei minuti, è l'unico che garantisce il rispetto del principio di precauzione, evitando danni futuri.

Non paghi di questo innalzamento dai 6 ai 15 volt per metro, il Governo ieri ha presentato un altro emendamento che aumenta il valore di intensità di campo magnetico e della densità di potenza, dando solo un'ora di tempo per subemendarlo. A quanto pare, questi temi sulla salute sono poco cari a questo Governo, che vanno a sommarsi a tutti quelli che stanno già pregiudicando la salute dei cittadini in Italia. Cito solo la pessima qualità dell'aria e le falde acquifere inquinate da sostanze perfluoroalchiliche (Pfas), per i quali il Governo latita.

L'ulteriore schiaffo che la maggioranza sta dando all'economia italiana scaturisce però dalla presunzione di voler modernizzare il nostro Paese puntando sul *made in Italy* e sulla forza lavoro dell'imprenditoria italiana, tutto l'opposto rispetto a ciò che invece fa con questo emendamento, con il quale si accontentano unicamente gli interessi dei colossi stranieri delle telecomunicazioni, perché questo è. Non esiste infatti in sé alcuna ragione per innalzare il valore di attenzione per i campi elettromagnetici generati dalle radiofrequenze, se non quella economica di favorire i gestori delle telecomunicazioni, con sede all'estero, che intendono risparmiare sui costi delle infrastrutture dopo aver acquistato le licenze per il 5G. Il 62 per cento degli impianti in Italia non risulta attualmente espandibile al 5G. Con i valori attuali dei campi elettromagnetici servono quindi nuovi siti e quelli già esistenti vanno reingegnerizzati, il tutto per un costo stimato di 4 miliardi, a carico degli operatori radiomobili stranieri e a discapito delle aziende italiane, che potrebbero svolgere i lavori. Con questo emendamento, che vuole aumentare il livello a 15 volt per metro, si regalano quindi profitti miliardari alle multinazionali straniere. Con buona pace del *made in Italy*. Chiediamo di affrontare con serietà

questo tema e auspichiamo che la maggioranza faccia oggi marcia indietro su questo argomento, accertando concretamente quali siano le ricadute dell'esposizione dei tessuti cellulari alle radiazioni e a radiofrequenze provenienti dall'intero campo elettromagnetico, prima di approvare il tutto.

Abbiamo infine proposto, in materia di assegnazione delle concessioni sulle aree pubbliche, un ordine del giorno per assegnare almeno il 30 per cento di queste concessioni a piccole e medie imprese agricole che producono e vendono prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero.

La valorizzazione e la promozione di questi prodotti in linea con la normativa nazionale ed europea in materia favorisce sistemi di coltivazioni locali e sostenibili, garantisce la freschezza e la stagionalità dei prodotti e riduce l'inquinamento legato al trasporto della merce e alla necessità di *packaging*. Di tutto questo dispiace prendere atto.

Chiudo il mio intervento ribadendo al Governo, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra, la necessità di eliminare i vincoli normativi e burocratici che ostacolano ingiustificatamente la trasformazione ecologica di tutti i settori dell'economia e che minano la competitività globale, europea e nazionale dell'Italia e la salute delle comunità che la abitano. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo delle scienze umane «Maffeo Vegio», di Lodi, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795 (ore 17,55)

PRESIDENTE. Colleghi, informo che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 99 del Regolamento, a nome del prescritto numero di senatori è pervenuta alla Presidenza una richiesta per la chiusura anticipata della discussione generale. Come voi sapete, la decisione avviene con votazione per alzata di mano.

Ci sono interventi *pro* o contro?

MALAN (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (Fdl). Signor Presidente, ci troviamo di fronte a un passaggio inconsueto che utilizza, più che legittimamente, uno strumento che è sempre stato visto come uno strumento della maggioranza per superare ostruzionismi, ma com'è stato fino a ieri, probabilmente anche in questo momento e dopo, ci si lamenterà del fatto che non c'è abbastanza tempo e che i tempi sono ristretti. Chiedere a questo punto che non si possa fare gran parte della discussione generale non è particolarmente coerente con le accuse di volere stroncare la discussione, ma noi ci stiamo e tutto sommato potrebbe anche non dispiacerci di chiudere la discussione generale. Non so cosa ne pensino i colleghi degli altri Gruppi di maggioranza, ma potremmo anche accettare di votare a favore della chiusura anticipata della discussione. (*Applausi*).

RONZULLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (FI-BP-PPE). Mi associo e sottoscrivo l'intervento del collega Malan.

BIZZOTTO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIZZOTTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, anch'io mi associo alle considerazioni del collega Malan.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di chiusura anticipata della discussione generale.

È approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

A questo punto, sempre ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del Regolamento, chiedo se ci sono degli esponenti dei Gruppi Autonomie, MoVimento 5 Stelle, Civici e Forza Italia che, non essendo intervenuti in discussione generale, se ritengono di intervenire, hanno diritto di farlo.

Poiché non intendono intervenire, passiamo alle repliche dei relatori e poi successivamente del Governo.

[ANCOROTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

[PRESIDENTE](#). Mi sembra di capire che anche il senatore Bergesio rinunci a replicare.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, desidero ringraziare la Commissione, i relatori Bergesio e Ancorotti e il presidente De Carlo per il lungo e ottimo lavoro che è stato fatto.

Ho ascoltato gli interventi, alcuni dei quali non sono stati sempre puntuali, perché sono stati trattati anche altri temi. È stato detto che quello in esame è un disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza molto scarno. Ricordo però che ci sono provvedimenti e decreti-legge in cui abbiamo anticipato molte norme, come ad esempio, come quelle sui taxi; molti temi della legge annuale della concorrenza li troviamo, infatti, anche nel disegno di legge di bilancio, nel cosiddetto decreto-legge anticipi e anche in provvedimenti che abbiamo già approvato.

Alcuni temi dal mio punto di vista sono assolutamente rilevanti: uno per tutti, su cui avete fatto interventi molto puntuali, è quello degli ambulanti, sui criteri per le assegnazioni delle licenze e del commercio sul suolo pubblico. Io penso - e ve lo dico in maniera molto chiara e sincera - che in questo caso abbiamo finalmente dato una mano a un settore che ha subito una crisi estremamente pesante, soprattutto nel periodo del Covid, perché da 180.000 esercizi si è passati, nel giro di un paio d'anni, a meno di 160.000. Si tratta di un settore che in questi anni ha subito una serie di trasformazioni e che aspettava una riforma da più di dieci anni. La riforma recata dal disegno di legge in esame deriva dall'ascolto, fatto dal Ministero, delle associazioni, degli ambulanti e anche dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), in sostanza di tutti gli attori coinvolti. Direi che abbiamo ottenuto un risultato ottimale, che finalmente dà la possibilità al settore di avere certezza (cioè dieci anni tempo) per poter effettuare i dovuti investimenti legati anche alla transizione ecologica.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 18,03)

(Segue BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*). Grazie all'iniziativa dei parlamentari, non solo di maggioranza ma anche dell'opposizione, c'è stata la proroga sul tema dei *dehors*. Sappiamo quanto sia problematico e decisivo aver prorogato di un anno le attività che si svolgono all'esterno dei locali, soprattutto in un momento come quello attuale. È stato sancito un punto fondamentale, che rappresenta anche una pietra miliare rispetto a richieste fatte da tutti i sindaci, sia di centrodestra che di centrosinistra, sulla tutela dei centri storici, delle botteghe storiche. Questo nasce da ordinanze trasversali e finalmente si è trovato un punto fermo che va verso la tutela dei nostri centri storici, con la possibilità per i nostri sindaci di limitare alcune attività che non siano in linea con la programmazione turistica e con la loro valenza storica, artistica e culturale.

Ritengo che questo sia un passaggio fondamentale, per cui ringrazio ancora tutti per questo lavoro, che ovviamente è ascrivibile soprattutto anche agli emendamenti presentati dai senatori durante l'*iter* del provvedimento in Commissione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno di legge, gli emendamenti 18.0.106 e 18.0.107.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ANCOROTTI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.6 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Misiani, sostanzialmente identico all'emendamento 1.13, presentato dal senatore Nave.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14 (testo 2), presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.15, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, e 1.16, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Calenda.

Non è approvato.

Gli emendamenti sostanzialmente identici 1.18 e 1.19 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Calenda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

L'emendamento 1.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ANCOROTTI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Nave, identico all'emendamento 2.3, presentato dal senatore Misiani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.5 e 2.6 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.10, 2.13 e 2.14 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.0.3 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Trevisi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ANCOROTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, fino alle parole «*la seguente: rinnovabile*».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.2.

Gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.8 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

[BASSO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[BASSO](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento 3.12 per chiedere al relatore di riconsiderare il suo parere contrario. Più di una volta siamo stati tutti d'accordo sul fatto che queste sono occasioni in cui dobbiamo cercare di dare allo Stato tutti i poteri possibili per quanto riguarda alcune delle componenti imprescindibili per la salvaguardia della proprietà intellettuale di alcuni settori chiave: stiamo parlando del tema dei semiconduttori, della cybersicurezza, delle tecnologie aerospaziali, dello stoccaggio dell'energia e di tutto quello che riguarda il mondo portuale. Più di una volta abbiamo discusso insieme di andare incontro a questi settori e di usare tutti gli strumenti che consentano all'Italia di proteggerli.

Quindi chiedo che venga espresso un voto favorevole su questo emendamento.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al relatore se rivede il suo parere o se lo mantiene.

[ANCOROTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, mantengo la mia posizione.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

L'emendamento 3.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ANCOROTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 4.101, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ANCOROTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 9.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.101, presentato dai senatori Giacobbe e Martella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.102, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.103, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.104, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.100, presentato dai senatori Giacobbe e Martella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.102, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, noi di Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo la soppressione dell'articolo 10, che innalza il livello dei campi elettromagnetici di cui ho parlato prima. In Commissione, tramite un emendamento del senatore Pogliese, approvato in quella sede, si è ritenuto di voler aumentare il valore di attenzione per i campi elettromagnetici da radiofrequenza da sei a quindici volt per metro, senza avviare un'accurata analisi preventiva e senza considerare il fatto che aumentare il valore di attenzione per i luoghi di vita, dove si permane per più di quattro ore, risulta un motivo di grande preoccupazione, visti gli accertati danni alla salute che può provocare.

Da almeno vent'anni è dimostrato che l'esposizione alle radiofrequenze, anche al di sotto degli attuali *standard* di sicurezza, produce danni alla salute, all'ambiente e alla biodiversità e riduce i livelli di benessere nella popolazione, soprattutto per i soggetti più vulnerabili, come i bambini, le donne in gravidanza, i malati cronici, di tumore e gli elettrosensibili. Parliamo di una materia molto tecnica e complessa che, per essere adeguatamente trattata, necessita di un congruo tempo di analisi e approfondimento, che abbiamo chiesto anche in Commissione. E non necessita di un frettoloso emendamento in un disegno di legge concorrenza che, invece di promuovere il *made in Italy*, come

ampiamente sbandierato da questo Governo, si preoccupa di sfavorire sfacciatamente gli interessi dei colossi delle telecomunicazioni, tra i quali non figurano aziende italiane. E questo va a scapito delle aziende italiane.

Chiediamo di affrontare con serietà la questione dei campi elettromagnetici e auspichiamo che questa Aula faccia oggi marcia indietro sull'argomento, consentendo invece di avviare un'indagine conoscitiva, strumento necessario per accertare quali siano le ricadute delle esposizioni dei tessuti cellulari aumentando il livello dei campi elettromagnetici.

Alla maggioranza piace raccontare che in tutta Europa i valori dei campi elettromagnetici sono più alti. Ciò che non racconta è che in Italia, dal 2012, la misurazione delle radiazioni dei campi elettromagnetici viene calcolata su una media di ventiquattro ore anziché di sei minuti, come avviene in Europa, e che i sei minuti sono raccomandati dalla comunità scientifica. Non è difficile capire che, se il valore medio è calcolato su un'intera giornata, risulta falsato, perché i picchi registrati nella fascia diurna vengono compensati da valori notturni bassissimi - come abbiamo anche detto in Commissione - poiché ci sono pochi utenti attivi. Così facendo, il nuovo limite introdotto da questo emendamento diventa ancora più facile da eludere.

La ricerca scientifica è molto chiara e il limite raccomandato, pari a 6 volte per metro misurato in sei minuti, risulta il più consono per assicurare il rispetto del principio di precauzione e per tutelarci da danni futuri.

Ci associamo quindi agli appelli della comunità scientifica, alle evidenze scientifiche e alle ricerche internazionali, chiedendo alla maggioranza di Governo un atto maturo e di buon senso, ritirando l'articolo. Aggiungo anche che, non paghi di questo innalzamento approvato in Commissione, ieri il Governo ha presentato un altro emendamento che aumenta il valore di intensità di campo magnetico e della densità di potenza, dando solo un'ora di tempo per subemendarlo.

Ci chiediamo quindi se in Commissione sia stata approvata una formula errata. Ce lo chiediamo e mi sembra che sia legittimo farlo.

A maggior ragione chiediamo con forza di ritirare tutto l'articolo 10. (*Applausi*).

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SIRONI](#) (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento che, peraltro, è identico al nostro precedente. E sollecito l'Assemblea e la maggioranza a valutare l'opportunità dell'applicazione del principio di precauzione, sempre consigliato nel momento in cui si parla di tutela della salute delle persone.

Per non aggravare la possibilità di mettere a rischio la salute delle persone con una decisione che pare tra l'altro anche poco ponderata, non essendoci stato un sufficiente confronto in Commissione, suggerisco e auspico il ritiro dell'articolo.

[PRESIDENTE](#). Collegli, per l'aggiunta della firma, basta comunicarlo alla Presidenza e sarà fatto. Anche il senatore Spagnoli aggiunge la sua firma all'emendamento. La senatrice Aurora Floridia accetta che i collegli aggiungano la firma all'emendamento.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[ANCOROTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti all'articolo 10, salvo che sull'emendamento 10.200, sul quale esprimo parere favorevole.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione degli emendamenti identici 10.100, 10.101 e 10.102.

[PIRRO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (*M5S*). Signor Presidente, mi domando come sia possibile che, dopo che per un'intera legislatura (la passata) si è cercato di non mettere mano a questi limiti, per tutte le ragioni che ha ben spiegato prima la senatrice Floridia, per la tutela della salute dei cittadini del nostro Paese, la 9a Commissione si sia fatta spregio dei pareri scientifici e vada ad innalzare vergognosamente dei limiti di legge che mettono a rischio la salute degli italiani. (*Applausi*).

Mi domando con quale coraggio il Presidente di quella Commissione abbia potuto mai permettere che si votasse e si portasse avanti una simile proposta. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Per favore, lasciamo finire la senatrice.

PIRRO (*M5S*). Non tutti voi avete qualche nozione di scienza e di medicina. Non tutti voi sapete quanti e quali danni possono provocare i campi elettromagnetici, pur se nel nostro Paese di studi in tale ambito ne sono stati prodotti moltissimi.

Mi domando se, come al solito, questa maggioranza abbia più a cuore gli interessi di pochi - e a volte non si capisce neanche di chi - piuttosto che quelli dei cittadini del nostro Paese e soprattutto la salute dei cittadini del nostro Paese.

Dovreste vergognarvi se non approvate questi emendamenti. (*Applausi. Commenti*).

[NICITA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, il motivo per il quale siamo contrari sia a questi emendamenti, sia all'articolo 10, consiste proprio nell'evitare situazioni di discussioni su tematiche scientifiche.

Noi dobbiamo ai cittadini la serenità, soprattutto quando si utilizzano tecnologie come gli *smartphone* o tutto ciò che è legato alla transizione digitale. Abbiamo il dovere di dare certezza e di far capire alle persone che ciò che noi decidiamo in termini di parametri, anche per la loro salute, viene fatto rispettando delle procedure e le indicazioni della Commissione europea. E lo facciamo attribuendo tali decisioni non ad emendamenti che cascano sul Parlamento, ma ad autorità indipendenti che assumono le responsabilità in base alle loro prerogative, alla spiegazione di tipo scientifico e alla considerazione dell'equilibrio e dell'analisi fra concorrenza, innovazione tecnologica e tutela della salute.

Ora, noi abbiamo in corso, da tanto tempo, su questa tematica un dibattito in Italia, perché effettivamente, al di là della misurazione, c'è una differenza tra diversi Paesi europei. Allora, o ci si adegua e si difende il principio dell'adeguamento europeo oppure, se si introduce un qualunque numero tra 6 e 61, tra 06 e 61, si ha il dovere di spiegare qual è stata l'analisi, qual è la valutazione di impatto e sulla base di quale spiegazione scientifica, tecnica, economica e concorrenziale - ricordo che stiamo esaminando un disegno di legge che si dovrebbe occupare di concorrenza - si stabilisce e si sceglie un numero. Addirittura quel numero che è stato scelto viene oggi nuovamente modificato attraverso l'emendamento 10.200.

Ora, quando accade questo in un dibattito pubblico, si alimentano speculazioni, incertezze e la preoccupazione e la paura che le decisioni che prendiamo sotto il profilo pubblico non siano dettate da un rigoroso e attento esame di tutte le implicazioni, ma siano l'emendamento cascato sul Parlamento ad opera di chi è stato più capace, fra i diversi operatori, di convincere qualcuno.

Questo è sbagliato perché alimenta le incertezze.

Noi abbiamo presentato qualche settimana fa un disegno di legge nel quale proponiamo l'istituzione, come in Francia, di un'Agenzia per le frequenze, che unisca le competenze, in parte di Agcom, del Ministero dello sviluppo economico e del *made in Italy* e delle ARPA. A proposito di concorrenza, voi avete dimenticato una segnalazione dell'Autorità *antitrust* di qualche anno fa che sosteneva che le possibili e diverse misurazioni delle ARPA regionali potevano avere un impatto concorrenziale nei diversi pezzi del territorio italiano. Quindi, non solo non avete introdotto una norma, assicurando un percorso trasparente e convincente per tutti, ma non avete neanche risolto il tema concorrenziale che avrebbe dovuto legare questo emendamento allo scopo del disegno di legge concorrenza.

Per queste ragioni esprimo voto contrario perché si sceglie un metodo che alimenta le incertezze, le paure e semplicemente propone come strumento di decisione politica il sorteggio dei numeri piuttosto che la trasparenza delle decisioni. (*Applausi*).

[PAITA](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*IV-C-RE*). Signor Presidente, volevo dire, tramite lei, alla senatrice Pirro che non mi vergogno di votare contro gli emendamenti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato sul tema dei campi elettromagnetici. Non mi vergogno perché, avendo fatto la Presidente della Commissione trasporti, ho potuto approfondire il tema del 5G in modo molto serio. Lo dico anche al collega Licita, che stimo, ma

questa volta ha detto cose lontane anni luce da ciò che penso io ed è stato approfondito e sviscerato da tutte le latitudini, compreso l'Istituto superiore di sanità.

Allora, bisogna capirci: un tema è rendere il nostro Paese competitivo e da questo punto di vista noi abbiamo, nel tema dell'innovazione digitale e tecnologica, un dovere in più di fare la nostra parte; un altro tema è istituire nuovi strumenti di garanzia, come Autorità, ma fatemi dire che in questo Paese ce ne sono anche troppi. Adesso, francamente, per verifiche e analisi che funzionano in tutto il globo e che sono state sviscerate a pieno titolo all'interno delle Commissioni competenti, credo non ci sia bisogno di istituire nuove agenzie e nuove Autorità. Questo è il mio personale pensiero.

Quello che soprattutto ci tengo a dire è che non accetto lezioni di moralità e di etica da parte di una forza politica, il MoVimento 5 Stelle, che sul tema dei vaccini ha tentennato fino all'ultimo. Allora voi la scienza la dovete sempre prendere come esempio, non solo ed esclusivamente...*(Commenti)*.

PRESIDENTE. Lasciamo intervenire la collega, per favore.

PAITA *(IV-C-RE)*. Si calmi. Vi siete dimenticati del vostro passato, in cui mettevate in discussione la funzionalità dei vaccini. Ce ne ricordiamo tutti e se ne ricorda l'opinione pubblica. Quello che è inaccettabile è che utilizzate questi argomenti contro l'innovazione tecnologica in uno strumento come questo. Per cui non solo non mi vergogno, ma chiedo anche che ci sia un po' di serietà in quest'Aula quando si parla di questioni veramente importanti per le nostre imprese e per i nostri cittadini. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, intervengo per sottolineare non che voteremo ovviamente a favore dell'emendamento in esame, ma una cosa.

Devo dire che questa discussione è un po' strana. In effetti noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo, ma allo stesso tempo nella discussione a cui ho partecipato anch'io, seppur poco, abbiamo proposto un metodo che viene utilizzato in Europa. Non abbiamo inventato nulla. Abbiamo detto di adottare lo stesso criterio, e l'ha spiegato la senatrice Floridia prima: il metro che si usa in Europa. Ci è stato detto di no. È diverso misurare il campo elettromagnetico su sei minuti, quattro ore o ventiquattro ore. Qui non c'è bisogno di un'autorità scientifica, ma si tratta di quanto avviene in Europa. Questo è chiaro.

Il problema, quindi, è che voi vi assumete la responsabilità di fare una cosa. Il nuovo a me non spaventa. Ma consideriamo che il nuovo non è sempre un fatto di novità e positività se - come tutti sappiamo - peggiora le condizioni. Ad esempio, una volta l'energia elettrica si trasportava coi tralicci, e adesso abbiamo scoperto che è meglio farla passare sotto terra piuttosto che in alto, perché determina delle ripercussioni su quelli che abita nelle vicinanze. Eppure, era un fatto importante, portava l'energia elettrica dappertutto.

Intendo dire che a volte bisogna ascoltarsi. Io non voglio fare la lezione agli altri, ma in questo caso si pensa di dare risposta a un ceto che vi ha chiesto di dargli una tale possibilità. Quindi, in questo caso, siete subalterni a chi detiene detto potere.

Per questa ragione noi voteremo a favore dell'emendamento 10.100 e contro l'articolo 10. *(Applausi)*.

[MALAN](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(Fdl)*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione gli interventi contrari e naturalmente anche quello favorevole alla misura del Governo. Vorrei quindi sottolineare due aspetti che sono stati citati anche da coloro che si sono detti contrari.

Anche con l'innalzamento in esame, il limite sarà quattro volte più basso di quello presente negli altri Paesi europei. A coloro che mi hanno scritto e mi hanno contattato - anche loro contrari a questa misura, anche persone che affermavano di avere conoscenze di siffatto tipo - ho chiesto se esiste un solo studio che affermi che nei ventidue anni trascorsi - la norma che andiamo a modificare è del 2001 - in Italia c'è stata una minore incidenza di determinate malattie, tipicamente il tumore, visto che avevamo un limite dieci volte inferiore a quello di altri Paesi. Oppure, ho chiesto se negli altri Paesi europei c'è un'incidenza maggiore - il che evidentemente è la stessa cosa - ma nessuno ha saputo

citarme neppure uno.

Il secondo aspetto è stato spiegato molto bene dalla senatrice Aurora Floridia, quando ha detto che in questo provvedimento si fa riferimento alla media giornaliera anziché a quella puntuale, spiegando che di notte c'è un traffico inferiore, tipicamente quello dei nostri telefonini, e dunque la media si abbassa. È vero, ma la notte, largheggiando, dura quanto il giorno. In realtà la notte civile dura un terzo o un quarto della giornata. Ma, se supponiamo che sia la metà, vorrebbe dire che tuttalpiù siamo ancora più di due volte sotto il limite europeo (facciamo la media, che non può andare al di là di un di un certo limite).

C'è un altro aspetto che non è stato citato. I telefonini, lo strumento che maggiormente contribuisce al fenomeno dei campi elettromagnetici, funzionano un po' come noi con la nostra voce: più il segnale è basso, più il telefonino trasmette un segnale potente. Questa è la ragione per cui, quando andiamo in montagna, dove c'è un segnale basso o è assente, il nostro telefonino cerca di trovare una connessione, consuma molto di più la batteria, che quindi si esaurisce più rapidamente. Pazienza. Il punto è che, se il campo elettromagnetico è più basso, il nostro telefonino trasmette un'intensità più alta e, siccome l'intensità del campo elettromagnetico è inversamente proporzionale alla distanza, il nostro telefonino, che teniamo a un centimetro dal cervello, è enormemente più pericoloso di un'antenna che come minimo sarà a una cinquantina di metri di distanza, cioè sarà 5.000 volte più distante dal nostro cervello di quanto lo sia il telefonino.

Pertanto, con i limiti così bassi i nostri telefonini trasmettono intensità maggiore a un centimetro dal nostro cervello; mentre, con un innalzamento dei limiti, sarà possibile avere un maggiore equilibrio.

Dice molto bene l'articolo 10 nel suo testo, che comunque bisogna portare avanti degli studi, osservare e vedere quali sono gli effetti. Il confronto fra le opinioni è fondamentale in tutti i campi scientifici, non solo sui campi elettromagnetici. È su questa base che il Governo ha proposto questa norma e su questa base è stato presentato un emendamento ed è per questo che voteremo contro gli emendamenti soppressivi. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento, 10.100, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, e 10.102, presentato dal senatore Martella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200/100, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200/101, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200/102, presentato dal senatore Durnwalder.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200/103, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200/104, presentato dal senatore Durnwalder.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200/105, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.200.

[SIRONI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SIRONI \(M5S\)](#). Signor Presidente, intervengo solo per far presente, fra le varie considerazioni, che vi è uno Stato nostro confinante che viceversa applica il principio di precauzione mettendo in secondo piano l'aspetto economico concorrenziale rispetto all'aspetto della tutela della salute e questo Stato è la Svizzera. La Svizzera, anziché peggiorare questi limiti, li ha innalzati, mentre non li stiamo abbassando, mettendo a rischio la salute dei cittadini. C'è quindi qualcuno che ragiona e legifera partendo da presupposti diversi. *(Applausi)*.

[FREGOLENT \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo dichiaro il voto favorevole all'emendamento del Governo semplicemente perché mi auguro che prima o poi sia sfatata questa leggenda della salute che viene violata solo perché si innalzano dei valori elettromagnetici, quando siamo circondati quotidianamente da macchinari che in teoria, se si ha così paura dei tumori, non dovremmo avere né utilizzare, dal forno a microonde al cellulare. Questo richiamo al pericolo per la salute umana, con studi scientifici che lo dimostrano, mi ricorda tanto gli studi scientifici fatti per decenni per evitare un'opera, l'alta velocità Torino-Lione: il *tunnel* ferroviario avrebbe causato dei morti, quello autostradale, uguale, nella stessa montagna, casualmente no. Quando si parla di studi scientifici, bisogna che siano tali e che non siano solo paure, pur legittime, dei cittadini ignari di quanto noi stiamo facendo. Forse le forze politiche, invece di sollecitare quelle paure, dovrebbero dare risposte più sensate e più vere e non alimentare i timori solo per avere qualche voto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.200, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ANCOROTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11. Esprimo altresì parere contrario sull'ordine del giorno G.11.100.

BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 11.101 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 11.102, presentato dai senatori Franceschelli e Martella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.103, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.104, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.105, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.106, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.107, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.108, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.109, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 11.110, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, fino alle parole «nelle aree».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 11.111.

Metto ai voti l'emendamento 11.112, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.113, presentato dai senatori Licheri Sabrina e Nave.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.114, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.115, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, identico all'emendamento 11.116, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.117, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.118, presentato dalla senatrice Aurora Floridia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.119, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.120, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.121, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.122, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 11.123, 11.124 e 11.125 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 11.126, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 11.127 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 11.128, presentato dal senatore Martella.

Non è approvato.

Sull'ordine del giorno G11.110 il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso contrario. Senatrice Floridia, insiste per la votazione?

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno G11.100 e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signor Presidente, con questo ordine del giorno chiediamo di assegnare almeno il 30 per cento di queste concessioni a piccole e medie imprese agricole che producono e vendono prodotti agricoli alimentari provenienti da filiera corta a chilometri zero. La valorizzazione e la promozione di questi prodotti, in linea con la normativa nazionale ed europea in materia, favorisce sistemi di coltivazioni locali e sostenibili, garantisce la freschezza e la stagionalità dei prodotti e riduce l'inquinamento legato al trasporto della merce e alla necessità di *packaging*.

Ciò che intendiamo promuovere è una nuova economia, che possa essere circolare, equa, ambientalmente sostenibile e maggiormente attenta a favorire nuovi stili di vita. Quindi, chiedo che questo ordine del giorno venga approvato.

[PRESIDENTE](#). Chiedo ai relatori e al rappresentante del Governo se mantengono la loro posizione sull'ordine del giorno G11.100.

[ANCOROTTI](#), relatore. Sì, signor Presidente, il parere resta contrario.

[BITONCI](#), sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, il parere resta conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'ordine del giorno G11.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERGESIO](#), relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 12.

[BITONCI](#), sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 12.100, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.101, presentato dal senatore Martella.

Non è approvato.

L'emendamento 12.102 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.103.

[NATURALE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[NATURALE](#) (M5S). Signor Presidente, desidero solo sottolineare che in questo emendamento, che avevo già presentato in Commissione come emendamento 6.20, si parla del *vertical farming*. Vorrei sottolineare che il MoVimento 5 Stelle già nella passata legislatura era pienamente consapevole dell'utilità di eliminare da questo ambito le fasi di asciugatura e lavatura. Quindi, non so perché il mio emendamento non sia stato fra quelli approvati, ma ci tenevo a sottolineare questa nostra posizione rispetto al settore. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 12.103, presentato dalla senatrice Naturale.

Non è approvato.

L'emendamento 12.104 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 12.105, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

L'emendamento 12.106 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 12.107, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.108, presentato dal senatore Calenda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.100, presentato dalla senatrice Floridaia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.101, presentato dalla senatrice Floridaia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.102, presentato dalla senatrice Floridaia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.103, presentato dalla senatrice Floridaia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.104, presentato dalla senatrice Floridaia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.105, presentato dalla senatrice Floridaia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 12.0.106, 12.0.107, 12.0.108 e 12.0.109 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.110, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 12.0.111, 12.0.112 e 12.0.113 sono improcedibili.

Passiamo all'articolo 13 sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERGESIO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13, ad eccezione dell'emendamento 13.200, sul quale esprimo parere favorevole.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 13.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 13.200/100, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.200, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

[NICITA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NICITA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, l'articolo 13, a mio avviso e con molta umiltà, è un esempio della confusione che spesso si fa fra il concetto di concorrenza, il concetto di mercato e l'antitrust.

Sono consapevole che questa è una misura che è stata suggerita dall'Autorità antitrust, ma vorrei qui illustrare le ragioni per le quali questo articolo, per come è stato scritto, non rispetta l'obiettivo che si prefigge. Il principio è quello di vietare agli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche di discriminare, di fare offerte selettive di prezzo, tra le altre cose, in base alla provenienza dell'operatore di riferimento. Non si possono cioè più fare delle offerte selettive in funzione dell'operatore con il quale attualmente il consumatore è impegnato.

Da un certo punto di vista questa effettivamente è una misura che impedisce ad alcuni operatori di fare offerte favorevoli soltanto ai clienti dei concorrenti che si vogliono acquisire. Si tratta di una pratica di sconto selettivo che, dal punto di vista della teoria economica, è sempre stata giustificata, sotto il profilo antitrust, quando questo comportamento di sconto è associato ad una posizione di dominanza individuale o collettiva del soggetto che fa lo sconto.

Cioè il soggetto che fa lo sconto selettivo soltanto ad alcuni clienti del concorrente ha un vantaggio in più rispetto al concorrente, che è quello di potersi permettere di finanziare in perdita determinate offerte, mentre il concorrente non può fare la stessa cosa, d'altra parte, con i clienti del concorrente che gli vuole rubare i propri clienti; non c'è una reciprocità di reazione. Quando questa reciprocità di reazione non c'è, vuol dire che c'è una dominanza e che quindi è la dominanza, di fatto, a esercitare un potere di mercato e a rendere anti-concorrenziale lo sconto selettivo. Nella teoria economica antitrust, questa si chiama clausola della nazione più favorita o *matching clause*.

Invece, quando non c'è una dominanza, l'idea che io non possa fare un'offerta ai clienti del mio concorrente si scontra con l'idea che anche il mio concorrente potrebbe fare la stessa cosa nei confronti dei miei clienti. Allora sarà il mercato, nella razionalità degli operatori, a stabilire quali sono gli sconti di equilibrio sul mercato. Noi invece qui stiamo introducendo un principio per cui, non potendo più fare sconti selettivi, o si farà lo stesso sconto per tutti i clienti o non lo si farà. Ma, se non lo si farà, alla fine i prezzi si alzeranno. Quindi questa norma, scritta così, può finire per introdurre incentivi ad incrementare il prezzo medio per i consumatori finali e non a favorirlo, a meno che non aveste scritto nella norma "nel caso in cui esiste una posizione dominante individuale o collettiva". Ma d'altra parte, se ci fosse una posizione dominante o collettiva, basterebbe l'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990 e quindi non ci sarebbe bisogno di questa norma.

In sostanza, corriamo il rischio di una over-regolazione su questioni che dovrebbero essere lasciate alle dinamiche di mercato o alle norme esistenti, perché già tutta la normativa del codice delle comunicazioni attribuisce all'Agcom la possibilità di vietare forme di discriminazione che abbiano come effetto ultimo quello di danneggiare i consumatori e il mercato, mentre qui, con questo meccanismo, si introduce il divieto di sconti selettivi, favorendo i mercati collusivi e la tendenza a prezzi più alti. Io sono pronto a scommettere con voi che, se questa norma funziona, fra un anno tutti i consumatori di tutti gli operatori avranno prezzi medi più alti. Questo per certi versi, in un mercato che ha dei prezzi molto bassi, potrebbe essere uno strumento di sostenibilità del mercato. Ma allora non chiamiamolo uno strumento di concorrenza e di discriminazione; è uno strumento che serve ad evitare una concorrenza distruttiva e predatoria, fatta però proprio da quegli operatori che con questa norma voi oggi volete tutelare. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 13.0.100 è improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERGESIO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 14.0.100, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.101, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.102, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.103, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.104, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16, che invito i presentatori ad illustrare.

[LOREFICE](#) (*M5S*). Signor Presidente, torniamo su un argomento già dibattuto più e più volte in quest'Aula: parliamo dell'esercizio della professione di odontoiatria in forma societaria. In Italia è ancora possibile per un gruppo di imprenditori aprire una clinica, perciò dare priorità a quella che è un'attività meramente commerciale a discapito della qualità e del rispetto della salute dei pazienti.

Con il nostro emendamento noi chiediamo al Governo la massima attenzione, anche perché siamo sicuri che il Governo e la maggioranza abbiano a cuore la salute dei pazienti e mettano sicuramente in prima linea la qualità del servizio e non il profitto, che spesso è invece il faro che guida le società cosiddette commerciali, dietro alle quali si nascondono anche dei fondi internazionali in cui sicuramente non vi sono dei benefattori. Non sono filantropi, ma persone che mirano soltanto al profitto e al guadagno.

Pertanto, Presidente, per porre rimedio a questo, c'è una via ben chiara: dare la possibilità ai professionisti che operano in questo settore, cioè gli odontoiatri, che si vogliono unire in forma societaria, di farlo secondo la formula della società tra professionisti, perciò senza l'intervento prevalente del capitale. In attesa di ascoltare i pareri, spero che il Governo e la maggioranza dedichino la dovuta attenzione a un tema che sta a cuore a tanti, che è quello della salute dei pazienti. (*Applausi*).

[PIRRO](#) (*M5S*). Signor Presidente, mi riallaccio a quanto diceva il senatore Lorefice poc'anzi. La tutela della salute dei cittadini dovrebbe essere il primo obiettivo di tutti i presenti in quest'Aula, anche se a volte ci viene il dubbio che non sia propriamente così.

In questo caso ci troviamo di fronte a discriminazioni che vengono effettuate a volte dalle compagnie assicurative, nello specifico per quanto riguarda le assicurazioni sanitarie integrative, in quanto la maggior parte dei nuovi contratti prevede che le coperture assicurative e il rimborso delle prestazioni vengano erogati ai soggetti esclusivamente se si rivolgono a centri direttamente convenzionati con la compagnia assicurativa. Questo di sicuro comporta uno sconto e una riduzione dei costi a carico dell'assicurazione, ma non sempre si traduce in un'adeguata copertura dei diritti del paziente/cliente dell'assicurazione.

Questo avviene in primo luogo perché non sempre ci sono centri convenzionati nelle immediate vicinanze o facilmente raggiungibili dai cittadini che hanno stipulato queste polizze; in secondo luogo, per le cause che spiegava il collega Lorefice poc'anzi, si tratta a volte di grandi centri dove non è

garantita una prestazione ottimale e l'uso di materiali ottimali: parliamo molto spesso quasi esclusivamente di prestazioni odontoiatriche. Leggiamo frequentemente sui giornali, purtroppo, degli scandali relativi ad alcune catene che chiudono dalla sera alla mattina. Il terzo fattore non è meno influente degli altri: si viene a minare il rapporto fiduciario tra medico e paziente, allorché un paziente non possa rivolgersi ad un medico di propria fiducia, ma sia obbligato a rivolgersi esclusivamente al centro convenzionato.

Sulle polizze assicurative sanitarie integrative si potrebbe dire tantissimo; non voglio aprire quel capitolo in questa sede, ma quantomeno la tutela della salute (e quindi del rapporto fiduciario) dovrebbe essere un faro per noi, anche perché la nostra polizza assicurativa integrativa, per esempio, non ha questa clausola che si potrebbe dire vessatoria, perché tutti noi possiamo rivolgerci al centro medico o al professionista che più preferiamo e ricevere poi, dopo aver effettuato il pagamento per intero, il rimborso di una quota.

Questo emendamento afferma solo che vorremmo non essere dei privilegiati e vorremmo che lo stesso diritto fosse garantito per legge a tutti i cittadini italiani, ponendo eventualmente un tetto che prefiguri il rimborso a carico del cittadino in misura pari a quello che sarebbe stato il costo per la compagnia assicurativa della medesima prestazione effettuata in un centro convenzionato. Non si chiede che paghino di più; si chiede che paghino la stessa cifra, ma che non violino il rapporto di fiducia tra cittadino e medico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, esprimo contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.0.100 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.101.

LOREFICE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, per il suo tramite mi rivolgo anche al Governo e mi permetto sommamente di ricordare che questo tema è stato trattato molto di recente nell'ordine del giorno G.755/8/4 (già emendamento 6.2 al cosiddetto decreto-legge salva infrazioni), che è stato accolto pienamente dal Governo, pertanto invito anche il ministro Ciriani ad ascoltare con attenzione. L'atto di indirizzo, che è stato accolto con la formula piena, impegna il Governo nel primo provvedimento utile a intervenire sulla disciplina della forma societaria delle cliniche odontoiatriche, prevedendo che queste possano esercitare nella forma di società tra professionisti.

Pertanto, signor Presidente, visto che il citato ordine del giorno era stato approvato senza neanche la formula «a valutare l'opportunità di», il Governo in questo modo smentisce se stesso e anche la maggioranza. Vi rendete conto di quello che fate? Avete accolto un ordine del giorno con il preciso impegno che al primo provvedimento utile avreste provveduto a dare seguito all'impegno preso e ora smentite voi stessi. Fate capire a noi e agli italiani dove volete andare, qual è la vostra onestà intellettuale, la vostra serietà.

Pertanto, signor Presidente invito la maggioranza anche eventualmente ad accantonare l'emendamento 16.0.101, perché nella formula dell'ordine del giorno continuiamo a perdere tempo. Invito quindi il Governo e la maggioranza magari a accantonare il testo e a capire perché non rispettano un impegno preso in questa sede, che è il Senato della Repubblica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I relatori e il rappresentante del Governo confermano la loro posizione, quindi metto ai voti l'emendamento 16.0.101, presentato dal senatore Lorefice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.102, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti uno a premettere un articolo all'articolo 17 e l'altro a

inserire un articolo aggiuntivo dopo il medesimo, che invito i presentatori ad illustrare.

[NICITA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 017.100, che chiederei di accantonare per una riflessione, anche visto l'orario, fa riferimento, nell'ambito del disegno di legge per la concorrenza, a un tema che è stato introdotto nella nostra legislazione, in particolare nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, che disciplina i poteri dell'Autorità *antitrust* con il decreto-legge cosiddetto *asset*. Se vi ricordate, in quell'occasione all'articolo 1, commi 5 e 6, sono stati modificati i poteri dell'Autorità *antitrust*, che oggi può imporre rimedi o accettare impegni strutturali e comportamentali di imprese all'interno di una procedura che è o di intesa o di abuso di posizione dominante o come rimedi in operazioni di concentrazione.

In questa norma, invece, è stato introdotto un principio che non c'era nell'ordinamento, ossia la possibilità che l'Autorità *antitrust*, dopo aver lanciato un'indagine conoscitiva, laddove riscontri problemi anticoncorrenziali che non sono né di abuso di posizione dominante, né di cartello, imponga comunque rimedi alle aziende. La modifica che proponiamo in questo emendamento consiste semplicemente nell'introdurre una condizione a questo potere, e cioè che in questi mercati vi sia una posizione dominante individuale o collettiva, perché, se non c'è una posizione individuale o collettiva dominante, significa che stiamo dando il potere all'Autorità *antitrust* di intervenire indipendentemente da distorsioni *ex ante* del mercato, situazione che potrebbe comportare elementi essi stessi distorsivi. Anche facendo riferimento alla legislazione a cui quella norma si ispira, cioè la legislazione *antitrust* del Regno Unito, proponiamo che si espliciti la caratteristica di mercati oligopolistici, cioè caratterizzati da una posizione dominante collettiva, o monopolistici, cioè caratterizzati da una posizione dominante individuale. Se non facciamo questo, avremo introdotto un'anomalia nel diritto *antitrust* italiano, perché significa che facciamo fare all'Autorità *antitrust* politica industriale: l'Autorità apre un'indagine conoscitiva, vede che qualcosa non funziona e impone rimedi, ma questo dovrebbe farlo chi è responsabile di politica industriale. Altra cosa è se invece, coerentemente con la legge n. 287 del 1990, l'*Antitrust* agisce nel contesto di una posizione dominante individuale o collettiva, perché lì esercita i propri poteri e si collega al concetto di potere di mercato.

Per questo chiedo una riflessione su questo emendamento, anche perché quella è una norma che modifica paradossalmente i poteri dell'Autorità *antitrust* solo in un settore, cioè in quello dei trasporti. Evidentemente, in futuro questo avverrà anche in altri settori e, dal punto di vista della coerenza del diritto *antitrust*, effettivamente è un'anomalia che è stata introdotta. Chiediamo quindi una riflessione da parte dei relatori per cercare di ricondurre nell'alveo dei tipici poteri di un'Autorità *antitrust* conforme al diritto europeo anche queste nuove prerogative che sono state introdotte con il decreto *asset*. (Applausi).

[PRESIDENTE](#). Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[BERGESIO](#), relatore. Esprimo parere contrario.

[BITONCI](#), sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 017.100, presentato dai senatori Nicita e Martella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.100, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[NICITA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 18.102, che fa riferimento alla circostanza per la quale in questa legge si conferisce all'Autorità *antitrust* l'incarico di autorità designata per l'attuazione della regolamentazione europea denominata Digital markets act. Come sapete, si tratta della nuova disposizione di regolamentazione europea che va a disciplinare in modo nuovo, quindi anche innovativo rispetto alla legge *antitrust*, le questioni relative ai cosiddetti

gatekeeper, cioè le grandi piattaforme *online* attive in tutta una serie di settori e che sono oggi oggetto di una nuova regolamentazione pro concorrenziale.

Quello che accadrà, e che evidentemente accade, è che questa è una regolamentazione particolare, perché riguarda le piattaforme. Come sapete, le piattaforme *online* sono di varia natura. La Commissione europea ha individuato un certo numero di *gatekeeper* che sono oggetto di particolare regolamentazione e ovviamente sono attivi in tanti settori e in tanti mercati diversi. Tipicamente, guardando alla legge *antitrust* italiana, ma anche alle normative che hanno introdotto la legislazione di settore, c'è sempre un principio che viene previsto dalla normativa italiana e cioè che quando un'Autorità *antitrust* prende una decisione che riguarda un settore, deve acquisire il parere di un' *Authority* indipendente di settore di regolamentazione, proprio per cercare di avere più informazioni.

Con l'emendamento 18.102 semplicemente reintroduciamo questo principio anche a proposito del Digital markets act, per cui quando ci dovesse essere un intervento che riguarda situazioni ad esempio per piattaforme *social*, allora si direbbe all'Antitrust di acquisire anche il parere dell'Agcom; quando c'è un tema che riguarda l'autorità dell'energia e i contatori, gli si dice di acquisire, prima di prendere una decisione, anche il parere dell'ARERA; quando c'è un tema che riguarda l'autorità dei trasporti, gli si dice di acquisire il parere dell'autorità dei trasporti o, nel caso di dati o algoritmi, anche quello in particolare del Garante.

Stiamo semplicemente cercando di restituire a un principio di designazione italiana, e quindi di applicazione del diritto europeo, una piccola *golden rule* che semplicemente attribuisce alle diverse *Authority* una capacità di coordinamento e di confronto, acquisendo pareri, semplicemente per permettere di valutare non soltanto i profili strettamente concorrenziali, ma anche quelli più strettamente legati alle esigenze della regolamentazione. Si tratta di una piccola cosa e sinceramente mi auguro che almeno in questo i relatori e il Governo possano seguirci.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 18.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.100 e 18.101 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 18.102, presentato dai senatori Nicita e Martella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.100, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, identico all'emendamento 18.0.101, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.102, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.103, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.104, presentato dalla senatrice Fregolent, identico all'emendamento 18.0.105, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 18.0.106 e 18.0.107 sono improponibili.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Non essendo stati presentati sull'articolo 21 altri emendamenti oltre quello soppressivo 21.100, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo

stesso.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 21.0.200, presentato dal Governo, che si intende illustrato, sul quale invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BERGESIO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 21.0.200, presentato dal Governo.

È approvato.

Come da intesa precedentemente raggiunta tra i Gruppi, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo per ricordare che oggi a Padova comincia questo incredibile processo nel quale lo Stato stabilisce di decidere se una famiglia è una famiglia. È un processo che prevede che i giudici entrino nelle case di mamme e bambini che sono cresciuti insieme e di persone che hanno stabilito un legame d'affetto.

Sulla base di una qualche legge, si vorrebbero togliere dei cognomi a dei bambini e separare quello che l'affetto ha creato e quei nuclei familiari, tutto in un Paese nel quale ci si riempie la bocca dell'assenza di nuovi nati e dell'importanza della famiglia. Io credo che sia un sopruso insopportabile.

Penso che tutta l'opinione pubblica e - temo - anche le opinioni pubbliche di altri Paesi guarderanno a questo processo di Padova come a un grande arretramento dal punto di vista dello Stato di diritto per un Paese che si vanta di essere la culla del diritto. Io penso che sia veramente un momento molto oscuro per il nostro Paese.

[SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*IV-C-RE*). Signor Presidente, abbiamo ricordato oggi la Giornata mondiale sul diabete: è una giornata importante, che ha visto oggi anche Palazzo Madama illuminato di blu.

Abbiamo oggi portato avanti due bellissime iniziative: una, questa mattina, al Ministero della salute con il ministro Schillaci e l'Intergruppo parlamentare di cui mi onoro di essere presidente, insieme al collega della Camera Roberto Pella e a tante colleghe e colleghi che sono qui in Aula di tutti i Gruppi politici, che ringrazio moltissimo; nel pomeriggio, si è svolto un importante convegno, a cui ha partecipato anche il presidente Zaffini della 10a Commissione, che ringrazio moltissimo, sempre legato a questo tema.

Signor Presidente, il diabete è una patologia purtroppo molto comune ed è una malattia sociale, che colpisce - ahimè - anche i più piccoli. Ricordo che siamo il primo Paese al mondo ad aver fatto una legge sul diabete e sulla celiachia. Mi auguro che tante altre iniziative possano lavorare soprattutto sulla cultura della prevenzione, che è quello che serve nel nostro Paese.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 15 novembre 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 15 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 19,32*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 ([795](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, TRASPORTI, RIFIUTI E COMUNICAZIONI

Art. 1.

Approvato

(Misure per l'adozione dei piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale)

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: « Il Gestore trasmette annualmente » sono sostituite dalle seguenti: « L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni »;

2) al comma 4, le parole: « il Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « l'impresa maggiore di trasporto »;

3) al comma 6-bis, terzo periodo, le parole: « al Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « all'impresa maggiore di trasporto »;

4) al comma 8, le parole: « il Gestore, per cause a esso » sono sostituite dalle seguenti: « l'impresa maggiore di trasporto, per cause a essa » e le parole: « al Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « all'impresa maggiore di trasporto »;

b) all'articolo 36, i commi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

« 12. Terna S.p.A. predispose ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate dall'ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni e alle province autonome, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo del presente comma e di cui al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.

13. Il Piano di cui al comma 12 è sottoposto alla valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo ».

EMENDAMENTI

1.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e al Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", nonché alle regioni e provincie autonome interessate,".»;*

b) *dopo il numero 2), inserire il seguente: «2-bis) al comma 6 dopo le parole: "Il Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", acquisito il parere delle regioni e province autonome territorialmente interessate,".»*

1.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «12» con il seguente:

«12. Terna S.p.A. predispose ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ARERA approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, l'ARERA procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo, che decorrono dalla data di presentazione all'ARERA della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «13».

1.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «coerente con gli obiettivi in materia», inserire le seguenti: «di comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo,»;*

b) *al quarto periodo, dopo le parole: «nonché gli investimenti programmati», inserire le seguenti: «per le comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo.».*

1.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «e all'ARERA» con le parole: «, all'ARERA ed alle Regioni e province autonome»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «entro il termine di sessanta giorni dalla» inserire le seguenti: «chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica previa»;*

c) *al quinto periodo, sostituire le parole: «Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA» con le seguenti: «Entro il 31 gennaio di ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ARERA ed alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».*

1.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo la parola: «ARERA», inserire le seguenti: «e alle regioni»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole da: «dalla richiesta di parere, nonchè», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dalla chiusura della procedura Valutazione ambientale strategica»;*

c) *al quinto periodo:*

1) *prima delle parole: «Ogni anno», premettere le seguenti: «Entro il 31 gennaio di»;*

2) *dopo le parole «e all'ARERA», inserire le seguenti: «, nonchè alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».*

1.6

[Basso](#), [Nicita](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Piano prevede, altresì, il sostegno alle tecnologie di accumulo di energia di nuova generazione che superi i problemi di smaltimento delle batterie elettrochimiche, sostenendo tecnologie a base di CO2 e impianti ETCC (Energy transition combined cycle).»

1.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «12», secondo periodo, dopo le parole: «Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari, »;*

b) *al capoverso «12», quinto periodo, dopo le parole: «presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, alle competenti Commissioni parlamentari»;*

c) *al capoverso «13», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12».*

1.12

[Misiani](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo le parole: «decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» inserire il seguente periodo: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della

produzione di elettricità da fonti rinnovabili.».

1.13

[Nave](#)

Sost. id. em. 1.12

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.»

1.14 (testo 2)

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

1.15

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Id. em. 1.14 (testo 2)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.16

[Di Girolamo](#)

Id. em. 1.14 (testo 2)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13» sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.17

[Calenda](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stabilite le modalità per la cessione da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., entro i sei mesi successivi, della totalità delle quote azionarie del Gestore dei mercati energetici S.p.a. Nessun soggetto che svolga attività nei settori della produzione o vendita di energia elettrica o gas può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale della società.».

1.18

[Nave](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "Con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari," sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024"».

1.19

[Misiani](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: "Con decreto" fino alla parola: "parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024".»

1.20

[Calenda](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l'articolo 36-ter è abrogato.»

1.0.1

[Calenda](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Separazione delle funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema)

1. Al fine di favorire la concorrenza nel settore dell'energia elettrica e la corretta pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione nazionale di energia elettrica, nonché al fine di garantire una maggiore trasparenza dei costi delle suddette infrastrutture e eliminare potenziali conflitti di interessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno o più decreti legislativi, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito della concessione di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 25 giugno 1999, separare le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema;

b) attribuire le funzioni di operatore di sistema, incluse le attività relative alla pianificazione e sviluppo della rete, al dispacciamento e alla gestione del mercato della capacità, a un soggetto terzo, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

c) attribuire allo stesso soggetto terzo la responsabilità di predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con prefissati obiettivi di qualità, adeguatezza, sicurezza e resilienza nonché con gli obiettivi in materia di fonti e tecnologie a bassa emissione di CO₂ necessarie alla decarbonizzazione stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e da ogni ulteriore documento di programmazione strategica dell'approvvigionamento energetico;

d) garantire la massima trasparenza del mercato;

e) minimizzare i costi per il sistema.»

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, metta i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi »;

2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) le attività funzionali all'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza, avvengano in modo centralizzato per il tramite dell'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. È istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere d) ed e-bis) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, rispettivamente modificata e introdotta dal comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 1.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

EMENDAMENTI

2.2

[Nave](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.3

[Misiani](#)

Id. em. 2.2

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.4

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

*Al comma 2, dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «, con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori riconosciute dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),».*

2.5

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."».

2.6

[Di Girolamo](#)

Improcedibile

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"».

2.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «di un soggetto terzo univocamente designato», aggiungere le seguenti: «, che offra garanzie di imparzialità in favore del cliente».

2.9

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole «univocamente designato»,

inserire le seguenti: «, ovvero delle associazioni di consumatori, delegate dallo stesso cliente finale».

2.7

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «dati personali», inserire le seguenti: «, che deve offrire garanzie di imparzialità in favore del consumatore.».

2.10

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Improcedibile

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.13

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Improcedibile

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.14

[Sironi](#)

Improcedibile

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.18

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti di ordine oggettivo e soggettivo dell'accesso al Portale, dei consumi di energia elettrica e di gas naturale specificando il novero delle terze parti abilitate a fruire della messa a disposizione dei dati di consumo dei clienti finali, le finalità dell'accesso al Portale allo scopo di evitare l'utilizzo dei dati ai fini di profilazione o elaborazione dei dati a fini statistici dei clienti finali, le tipologie di dati relativi all'immissione e al prelievo di energia

elettrica e al prelievo di gas naturale che possono essere utilizzati, e le garanzie per la riservatezza dei dati.»

2.0.1

[Lorefice](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici".».

2.0.2

[Martella](#), [Misiani](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

2.0.3

[Nave](#), [Croatti](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Costituzione di comunità energetiche rinnovabili presso gli aeroporti di interesse nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari presso gli aeroporti di interesse nazionale individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti di potenza anche superiore a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.»

2.0.4

[Trevisi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle zone economiche speciali."»

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(*Servizi di cold ironing*)

1. All'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. Per infrastruttura di *cold ironing* si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing*, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il gestore dell'infrastruttura di cui al primo periodo è:

a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;

b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01 del presente articolo »;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 01 trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio di *cold ironing* ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di cui al comma 01 insista su aree portuali già affidate in concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori ».

EMENDAMENTI

3.1

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire la seguente: «rinnovabile»;

2) alla lettera b), capoverso comma 1:

a) dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;

b) dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;

3) alla lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.2

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire le seguenti: «rinnovabile».

3.4

[Fregolent](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), capoverso comma «01», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»;

2) alla lettera c), capoverso comma «1-bis», secondo periodo, dopo le parole «che il concessionario» inserire le seguenti «che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia

attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-bis e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".».

3.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Improcedibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso comma 01, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo»;

b) alla lettera c), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole «evitare che il concessionario» inserire le seguenti: «che, ai presenti fini, può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono

promuovere, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019.

2-ter. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-quater. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

3.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», sostituire le parole da: «volti a prevedere» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «, che dovranno essere aggiornati con cadenza trimestrale, voltati a prevedere uno sconto, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, che garantisca, anche agendo sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che il costo dell'energia fornita dalle infrastrutture di cold ironing sia pari o inferiore al costo del pari valore energetico prodotto a bordo nave.».

3.9

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.10

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.11

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.12

[Basso](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le deliberazioni hanno ad oggetto attività coperte da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare, alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione, e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.».

3.0.1

[Basso](#), [Martella](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del

sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

2-ter. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

2-quater. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-ter*, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP. "

2. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

4.100

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di».

4.101

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Sost. id. em. 4.100

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis» dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di».

ARTICOLI DA 5 A 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d'esame anche in province diverse da quella di residenza, previa sottoscrizione di apposito protocollo in sede di Conferenza unificata ».

Art. 6.

Approvato

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche-RAEE)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione nel proprio sito *web*, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40.

3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al comma 2, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati ».

Art. 7.

Approvato

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « del presente articolo » sono inserite le seguenti: « e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere ».

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: « al 3 per cento, in almeno un raggruppamento » sono sostituite dalle seguenti: « all'1 per cento, in almeno un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento »;

b) all'articolo 33:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali »;

2) al comma 5, alinea, dopo le parole: « sistemi collettivi » sono inserite le seguenti: « e individuali ».

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

Approvato

(Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto)

1. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49-ter:

1) al comma 3, dopo le parole: « può svolgere » sono inserite le seguenti: « , anche su base temporanea e occasionale, » e le parole: « di rappresentanza o da rapporti che ne possano » sono sostituite dalle seguenti: « o di rappresentanza ovvero da altro rapporto che ne possa »;

2) al comma 5, le parole: « per la quale » sono sostituite dalle seguenti: « per il quale »;

3) al comma 6, dopo le parole: « del codice civile » sono aggiunte le seguenti: « nonché, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, e l'articolo 49 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi »;

4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l'autorità nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 »;

b) all'articolo 49-quater:

1) al comma 3:

1.1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia »;

1.2) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane »;

1.3) la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:

« *g*) salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera *e*), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'iscrizione al corso è in ogni caso subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'ente di formazione per la gestione del corso »;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4 »;

4) al comma 6:

4.1) all'alinea, le parole: « del luogo in cui è stata commessa la condotta » sono sostituite dalle seguenti: « competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione »;

4.2) alla lettera *a*), secondo periodo, le parole: « Esso è disposto » sono sostituite dalle seguenti: « L'ammonizione è disposto »;

4.3) alla lettera *c*), le parole: « nell'esclusione temporanea » sono sostituite dalle seguenti: « nell'interdizione temporanea »;

5) al comma 11, lettera *d*), le parole: « salvo che sia intervenuta la riabilitazione » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto »;

6) al comma 13:

6.1) le parole: « il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia »;

6.2) le parole: « con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

6.3) dopo le parole: « di cui al comma 3, lettera *e*), » sono inserite le seguenti: « limitatamente agli enti di formazione di diritto interno, » e le parole: « del luogo in cui » sono sostituite dalle seguenti: « competente per il luogo in cui ».

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: « Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
2. All'articolo 51, comma 6, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile ».

EMENDAMENTI

9.100

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3.» secondo periodo, dopo le parole: «del mercato (AGCM) e», aggiungere le seguenti: «, con il necessario parere delle Associazioni dei consumatori.».

9.101

[Giacobbe](#), [Martella](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi"».*

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

9.102

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'Elenco riporta, altresì, gli eventuali procedimenti sanzionatori a carico dei soggetti iscritti al fine di fornire adeguata informazione ai clienti sulla loro condotta commerciale.»

9.103

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3.» terzo periodo, dopo le parole «comma 1», inserire le

seguenti: «, da disporre solo quando le condotte siano state accertate e sanzionate con provvedimento divenuto inoppugnabile o passato in giudicato.»

9.104

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con provvedimento divenuto inoppugnabile, o con sentenza passata in giudicato.»

9.0.100

[Giacobbe](#), [Martella](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'auto-consumatore stesso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2, lettera a-bis) del presente articolo";

2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)".»

9.0.101

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifica all'articolo 1 del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 59, decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole "10 gennaio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2025".»

9.0.102

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in materia di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso)

1. All'articolo 7, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, anteporre, alle parole "può imporre", la seguente: "non".»

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato nel testo emendato

(Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)

1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto del 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,037 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,52 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D.

3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in particolare il Ministro della sanità » sono sostituite dalle seguenti: « in particolare il Ministro della salute »;

b) dopo le parole: « alta frequenza » sono aggiunte le seguenti: « , e il Ministro delle imprese e del *made in Italy* effettua la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all'articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico ».

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

10.100

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.101

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#) (*)

Id. em. 10.100

Sopprimere l'articolo.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Sironi, Pirro, Croatti e Spagnolli

10.102

[Martella](#)

Id. em. 10.100

Sopprimere l'articolo.

10.200/100

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

All'emendamento 10.200, sostituire le parole da: «apportare le seguenti modificazioni» fino a: «W/m²», con le seguenti: «sostituire le parole: "in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,037 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,52 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D" con le seguenti: " confermati ai livelli fissati nelle predette Tabelle dell'allegato B del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

10.200/101

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

All'emendamento 10.200, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) sostituire i commi 1 e 2, con il seguente: "1. Al fine di garantire agli utenti e alle imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, garantendo il rispetto della tutela della salute pubblica, dall'Autorità garante nelle comunicazioni, di concerto con l'Autorità per la concorrenza e il mercato, tenendo conto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea."»

Conseguentemente sopprimere le lettere a) e b).

10.200/102

[Durnwalder](#)

Respinto

All'emendamento 10.200, prima della lettera a), premettere la seguente:

"0a) il valore di: «15 V/m» è sostituito dal seguente: «6 V/m»."

10.200/103

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

All'emendamento 10.200, sopprimere la lettera a)

10.200/104

[Durnwalder](#)

Respinto

All'emendamento 10.200, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:

"a) il valore di: «15 V/m» è sostituito dal seguente: «6 V/m»."

10.200/105

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

All'emendamento 10.200, sopprimere la lettera b)

10.200

Il Governo

Approvato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) il valore di: «0,037 A/m» è sostituito dal seguente: «0,039 A/m»";

b) il valore di: «0,52 W/m²» è sostituito dal seguente: «0,59 W/m²».

Capo II

MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:
 - a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
 - b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;
 - c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.
3. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.
6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 - a) la lettera *f-bis*) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
 - b) il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 - c) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

11.100

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «dieci anni», con le seguenti: «tre anni»;*
- b) *al comma 2, lettera c):*
 - 1) *sostituire le parole: «un numero massimo di concessioni di cui», con la seguente: «che»;*
 - 2) *sostituire la parola: «può», con le seguenti: «non possa»;*
 - 3) *dopo la parola: «titolo», aggiungere, in fine, le seguenti: « di più di una concessione».*

11.101

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni rilasciate a soggetti titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede ad individuare specifiche modalità di assegnazione stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.»

- b) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*

c) *al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»*

- d) *al comma 7:*

- 1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 7, comma 1, lettera f-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitate da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005";

2) all'articolo 16, comma 4-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitato da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005".»

- 2) *sopprimere la lettera b).*

11.102

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le procedure selettive sono riferite al singolo posteggio ed avvengono in presenza di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio.»

11.103

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»

11.104

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere forti clausole sociali che prevedano l'obbligo, pena il decadimento della concessione, della corretta e completa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalla OO.SS comparativamente rappresentative;»

11.105

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere specifiche clausole sociali volte alla valorizzazione dell'impresa giovanile;»

11.106

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche per coloro che siano titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che, nell'ultimo biennio, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo.»

11.107

[Nave](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2:*

1) *sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere, in considerazione degli obiettivi di politica sociale e di tutela occupazionale, anche al fine di garantire il rientro degli investimenti degli operatori, che le concessioni il cui soggetto titolare rientri nella definizione di micro e piccola impresa*

di cui dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005, siano rinnovate con procedura avviata d'ufficio in capo al titolare previa verifica dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;»

2) *alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «. La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche alle procedure di cui alla lettera b);»;

b) al comma 7, sopprimere le lettere a) e c).

11.108

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di garantirne la massima partecipazione»

11.109

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante la previsione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni»

11.110

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente :

«b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree periferiche al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.».

11.111

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree montane e rurali al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.».

11.112

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»

11.113

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «possessore o detentore,» *inserire le seguenti:* «in via diretta o indiretta».

11.114

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere, con riferimento all'esercizio del commercio su aree pubbliche di beni alimentari, nell'ambito della medesima area mercatale, una riserva di concessioni almeno pari al 20 per cento del totale della predetta intera area a favore di imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.»

11.115

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

11.116

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Id. em. 11.115

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli Enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

11.117

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) assicurare il minimo impatto delle aree mercatali sul paesaggio e sull'ambiente;»

11.118

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere da parte dei Comuni la possibilità di ulteriori criteri subordinati ai precedenti, con l'esclusione di quelli fondati sull'offerta economica, che restano comunque vietati.»

11.119

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) fermo restando quanto previsto alla lettera c), prevedere la valorizzazione della posizione degli operatori che, nei due anni precedenti l'avvio delle procedure selettive, abbiano direttamente utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.»

11.120

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «amministrazioni competenti», *aggiungere le seguenti:* «per poter rilasciare nuove concessioni»;

b) *sostituire la parola:* «compiono», *con le seguenti:* «sono tenute a compiere».

11.121

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni competenti, nel caso di apertura di mercati alimentari su aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.».

11.122

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».

11.123

[Croatti](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Ai fini della promozione e valorizzazione delle imprese del commercio al dettaglio su area pubblica, intese quale elemento di opportunità e crescita economica nonché rivitalizzazione e socializzazione per i centri urbani, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, nonché le associazioni operanti a livello territoriale, attuano politiche di sostegno, sviluppo, riqualificazione urbana e ammodernamento delle aree mercatali e dell'intero settore, anche attraverso programmi di trasformazione qualitativa delle strutture di vendita per la compatibilità delle stesse con il contesto in cui operano. Le regioni provvedono altresì a realizzare significative azioni di contrasto all'abusivismo commerciale, anche mediante sistemi innovativi e tecnologici, nonché a promuovere il commercio su area pubblica mediante strumenti di digitalizzazione, promozione e marketing territoriale.

6-ter. Per la finalità di cui al comma 6-bis è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

6-quater. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con decreto da adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri per il funzionamento e la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, valutato 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.124

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del carburante, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al riconoscimento di un contributo in favore degli operatori del settore del commercio su aree pubbliche.

6-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, sono stabilite le modalità di riparto nonché ogni ulteriore disposizione attuativa del comma 6-*bis*.

6-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis*, valutato in 1 milione per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.125

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-*bis*) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche".

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), d-*bis*";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d), d-*bis*";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d), d-*bis*".

6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-*bis* si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.»

11.126

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 7 sopprimere la lettera b).

11.127

[Matera](#)

Ritirato

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

11.128

[Martella](#)

Respinto

Sopprimere il comma 8

G11.100

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» (A.S. 795-A),

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche;

il predetto articolo rilascia le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità;

considerato che:

i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e proveniente da filiera corta sono tutti quei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale.

i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta sono tutti quelli per cui la commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario tra produttore e consumatore finale;

i principi del Green Deal europeo e quelli della nuova Politica Agricola Comune (PAC), "dal campo alla tavola" (Farm to fork), prevedono che il settore agroalimentare italiano deve produrre alimenti in quantità sufficiente a coprire la richiesta, ma al contempo cibi di qualità elevata, sia in termini di valore aggiunto sia sotto il profilo della salubrità e nutrizione, ed a prezzi accessibili da parte di tutta la popolazione; deve valorizzare sistemi di coltivazione delle produzioni sostenibili, biologiche e ad indicazione geografica; deve promuovere consumi alimentari e regimi alimentari sani, in particolare legati alla dieta mediterranea e ridurre perdite e sprechi alimentari;

nel maggio 2020 la Commissione europea ha presentato la strategia, "Dal produttore al consumatore", per affrontare in modo globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo i legami inscindibili tra persone sane, società sane e un pianeta sano in modo da rendere il sistema alimentare dell'Unione europea ambientalmente sostenibile,

impegna il Governo :

a prevedere, nell'ambito delle procedure selettive per l'assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche di beni alimentari, una percentuale di concessioni pari almeno al 30% del totale delle concessioni assegnate a favore delle piccole e medie imprese agricole che producono e vendono prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero.

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: « rinnovo dei locali » sono inserite le seguenti: « nonché accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ».

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in

un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni ».

3. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentati dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonché in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante « Una corsia preferenziale per la piccola impresa » - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno « Small Business Act » per l'Europa):

a) alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

« 2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla loro data di entrata in vigore ».

4. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo la lettera *l)* è inserita la seguente:

« *l-bis)* previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività ».

EMENDAMENTI

12.100

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis*

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, previa comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), una percentuale, comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico.

2. Restano fermi i requisiti di cui all'articolo 5 e i requisiti igienico-sanitari.

3. Per le predette attività, qualora la vendita riguardi esclusivamente generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza di personale addetto."

b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni."»

12.101

[Martella](#)

Respinto

Sopprimere i commi 3 e 4

12.102

[Naturale](#)

Improcedibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-ter.

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;

b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;

e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo

cerealicolo;

f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".»

12.103

[Naturale](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, sono soppresse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2023";

b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis.".»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «commerciali» inserire le seguenti: «e agricole»

12.104

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 10-quater, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "comma 1" sono inserite le seguenti: "di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione commerciale e reddituale delle imprese agricole,";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli tiene conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) e dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (Anpal). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione.".»

12.105

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli orari di apertura e di chiusura e le ulteriori indicazioni di cui al comma 1, lettera d-bis), sono definiti nel rispetto degli interessi e delle esigenze di riposo delle categorie dei lavoratori coinvolte."»

12.106

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.107

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le regioni e province autonome che non applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recepiscono all'interno dei propri ordinamenti le disposizioni di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori livelli di semplificazione introdotti dalle singole regioni e province autonome.»

12.108

[Calenda](#)

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, il comma 2 è abrogato. Conseguentemente sono abrogati i commi da 3 a 9.»

12.0.100

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) vendere prodotti che si discostino dal loro peso consolidato per dissimulare i rincari;"»

12.0.101

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire le seguenti:

"l-bis) non esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale, nei distributori di carburanti, i prezzi dei carburanti effettivamente praticati ai consumatori;

l-ter) esporre prezzi diversi da quelli che poi vengono effettivamente praticati o sconti annunciati allo scaffale, poi non applicati alla cassa;

l-quater) proporre offerte promozionali relative ad una marca che, invece, attengono solo alcuni specifici prodotti di quella marca;

l-quinquies) riportare sui prodotti la data di scadenza in modo difficilmente visibile;

l-sexies) pubblicizzare sui social network prodotti in modalità che non rispettano le linee guida dell'Antitrust e dello IAP;"»

12.0.102

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire la seguente:

"l-bis) pubblicizzare, anche indirettamente, dispositivi che riscaldano il tabacco;"»

12.0.103

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) telefonare a chi è iscritto al Registro delle Opposizioni;"»

12.0.104

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) aumentare il prezzo dei prodotti in modo incongruo durante particolari emergenze o in situazioni di scarsa concorrenza;"»

12.0.105

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Introduzione dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto il seguente:

"Art. 26-bis

(Eliminazione dell'addebito per la predisposizione, produzione, spedizione o riscossione della fattura o della bolletta)

1. E' fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura, o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione, produzione, alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche se abbinata a servizi e/o prestazioni aggiuntive o ad altri tipi di comunicazione e informative di qualsiasi genere, siano esse istituzionali o commerciali."»

12.0.106

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Misure volte a favorire la concorrenza nel comparto della mediazione)

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è soppresso.

2. All'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "sentita la Banca d'Italia", inserire le seguenti: "e il Ministero delle imprese e del Made in Italy";

b) dopo le parole "attività di segnalazione", inserire le seguenti: "effettuate dagli iscritti al REA, tenuto dalle CCIAA, alla sezione agenti immobiliari";

c) dopo le parole "del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", inserire le seguenti: "a favore dei soggetti registrati presso gli elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori".

3. All'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

12.0.107

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa".»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

12.0.108

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" con le seguenti: "il numero di fattura emessa".»

12.0.109

[Manca](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

12.0.110

[Lorefice](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."

2. Il comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è abrogato.

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le parole "e di agente immobiliare" e le parole "e della legge 3 febbraio 1989, n. 39" sono soppresse.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

12.0.111

[Naturale](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«Capo II-bis.

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione dell'attività agricola)

1. Il Governo, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile del comparto primario, specie nelle zone rurali, favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle

conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

b) previsione, in un'ottica di organizzazione sistematica della normativa e di crescita eco-compatibile, di misure volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare;

c) rafforzamento delle misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel comparto agricolo, l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già esistenti nelle aree a rischio spopolamento, assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;

d) istituzione e consolidamento, nell'attuale assetto normativo, di meccanismi di tipo premiale per le produzioni di qualità del comparto primario, allo scopo di valorizzare le pratiche agricole espresse dalla civiltà rurale e delle relative tipicità territoriali;

e) sviluppo di sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali;

f) introduzione di servizi innovativi in campo agricolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica dell'apparato e degli interventi esistenti;

g) nell'ambito della disciplina degli aiuti nel settore agricolo nonché dell'attuazione delle misure a finalità pubblica del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN): 1) attivazione di azioni di semplificazione, supporto e informazione a favore degli enti locali con l'obiettivo di potenziare gli aspetti attuativi-gestionali nonché le risorse e le competenze interne per la predisposizione di progetti di qualità; 2) promozione di attività volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e a diffondere il patrimonio esperienziale circa gestioni virtuose di servizi a finalità pubblica; 3) revisione dei meccanismi di scelta degli interventi attivabili mediante un processo di concertazione tra i diversi livelli amministrativi locali (Comuni e Regioni), concentrando le risorse su territori e settori identificati al fine di accrescere l'efficienza della programmazione e l'efficacia dell'impatto dei risultati; 4) introduzione di una gestione associata delle funzioni di pianificazione strategica territoriale integrata nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale; 5) previsione di forme di premialità per le aggregazioni intercomunali e per la destinazione delle risorse alle gestioni associate, ai fini di una realizzazione congiunta degli interventi; 6) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi delle procedure di accesso ai bandi, anche per superare le criticità legate ai tempi e alle modalità di partecipazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli ulteriori Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova

trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

12.0.112

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora indirizzi e linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.0.113

[Fregolent](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole «presso il domicilio del

consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago» di cui alla lettera a) e le parole «promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio» di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

b) ai soggetti di cui alla lettera precedente, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

Capo III

MISURE IN FAVORE DEI CONSUMATORI E IN MATERIA DI PRODOTTI ALIMENTARI ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

1. All'articolo 98-duodecies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza ».

EMENDAMENTI

13.100

[Ronzulli](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

13.200/100

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

All'emendamento 13.200, sostituire le parole da: «capoverso "1-bis"», fino a: «aventi oggetto» con le seguenti: «sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente: "1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del data base per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per applicare agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell'utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata."».

13.200

Il Governo

Approvato

Al comma 1, capoverso «1-bis», le parole: «non applicano agli utenti finali» sono sostituite dalle seguenti: «non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del data base per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto».

13.0.100

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Contratti di servizi a tacito rinnovo)

1. Nella parte III, titolo III, capo I, sezione III, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:

« Art. 65-bis. - *(Contratti di servizi a tacito rinnovo)* - 1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata per iscritto, tramite *sms* o altra modalità telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese ».

EMENDAMENTI

14.0.100

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 5 è abrogato.»

14.0.101

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la rimodulazione unilaterale delle tariffe mediante adeguamento automatico al tasso di inflazione".»

14.0.102

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "non giustificate da costi dell'operatore" sono soppresse;
- b) il terzo periodo è soppresso.»

14.0.103

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali ingannevoli)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta, in fine, la seguente:

"b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso."

2. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

14.0.104

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) effettuare per telefono sollecitazioni commerciali non richieste al consumatore iscritto Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26."»

ARTICOLI 15 E 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma)

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« I-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le fasi del lavaggio e dell'asciugatura di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso,

con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, individuando le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di cui al presente comma, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari »;

b) all'articolo 4, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati.

Capo IV

MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA

Art. 16.

Approvato

(Preparazione dei farmaci galenici)

1. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « , purché non si utilizzino principi realizzati industrialmente » sono soppresse.

EMENDAMENTI

16.0.100

[Pirro, Nave](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla rubrica del CAPO IV aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALE»

16.0.101

[Lorefice](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai

modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

Conseguentemente alla rubrica del CAPO IV aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ODONTOIATRICA»

16.0.102

[Nave](#), [Pirro](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, e di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

Capo V

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Termine per il controllo delle concentrazioni)

1. All'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: « quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ».

EMENDAMENTI

017.100

[Nicita](#), [Martella](#)

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 017

(Modifiche al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra" sono inserite le seguenti: "in mercati rilevanti qualificati come oligopolistici ovvero caratterizzati da posizione dominante collettiva";

b) dopo le parole: "previa consultazione del mercato" sono inserite le seguenti: "e acquisito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti".»

17.0.100

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Poteri sanzionatori nell'ambito delle indagini conoscitive)

1. All'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea," sono inserite le seguenti: "e nell'ambito delle indagini conoscitive di cui al comma 2,";

b) al comma 2-*ter*, le parole: "di cui all'articolo 14, comma 5," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, commi 5 e 6,."»

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pone in essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione previste dal citato regolamento (UE) 2022/1925, ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni richieste dalla Commissione europea, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo II, capo II, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsti per l'applicazione delle norme di concorrenza, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.

4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può irrogare le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della citata legge n. 287 del 1990.

5. Con le stesse modalità già previste per l'applicazione della citata legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'assolvimento delle funzioni in quanto autorità designata ad applicare il citato regolamento (UE) 2022/1925, può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. Gli esiti delle indagini eseguite a norma del citato regolamento (UE) 2022/1925 possono essere utilizzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri nei mercati digitali di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica e di operazioni di concentrazione.

7. L'Autorità svolge i compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Sono fatte salve le competenze di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai profili regolati dagli articoli 5, paragrafi 2, 6 e 10, 7, paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) 2022/1925.

EMENDAMENTI

18.100

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Improcedibile

Al comma 8, dopo le parole: «6 e 10» inserire le seguenti: «6, paragrafi 10, ultimo periodo, e 11».

18.101

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Improcedibile

Al comma 8, dopo le parole: «paragrafo 5», inserire le seguenti: «nonché dall'articolo 6, paragrafi 10, ultimo periodo e 11,»

18.102

[Nicita](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla conclusione delle attività svolte ai sensi del presente articolo l'Autorità acquisisce i pareri delle pertinenti autorità di regolazione di settore».

18.0.100

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

18.0.101

[Fregolent](#)

Id. em. 18.0.100

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro»;

b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio.»»

18.0.102

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148, comma 11-*bis*, primo periodo, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio."»

18.0.103

[Fregolent](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Disposizioni per la promozione della concorrenza in ambito assicurativo)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11 *ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo 149.

11-*quinquies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dall'azienda produttrice o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.";

b) all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.".

2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

18.0.104

[Fregolent](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinques*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."

18.0.105

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Id. em. 18.0.104

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinques*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite

convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

18.0.106

[Fregolent](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'aumento delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che gli oneri di urbanizzazione siano ridotti nella misura del 50 per cento per interventi su terreni vergine e nella misura del 100 per cento in caso di interventi edilizi in aree urbane sotto dotate o degradate o per il completamento di aree già urbanizzate nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione, riutilizzazione urbanistica o di ricostruzione edilizia a seguito di demolizione.»

18.0.107

[Fregolent](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 31, comma 6, capoverso 425-*bis*, lettera d), del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati."»

Capo VI

ULTERIORI DISPOSIZIONI

ARTICOLI DA 19 A 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)

1. All'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: « Sono altresì ammesse le partecipazioni » sono inserite le seguenti: « , dirette e indirette, » e dopo le parole: « nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici » sono inserite le seguenti: « e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori ».

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta linee guida con le quali sono definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico. L'efficacia delle previsioni di cui al comma 1 decorre dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione delle linee guida nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 20.

Approvato

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180, secondo comma, numero 1), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: « opere tutelate » sono aggiunte le seguenti: « , a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati ».

Art. 21.

Approvato

(Differimento dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: « Entro centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « Entro ventiquattro mesi ».

EMENDAMENTI

21.100

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

21.0.200

Il Governo

Approvato

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 795 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.18, 1.19, 1.0.1, 2.5, 2.6, 2.10, 2.13, 2.14, 2.0.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.0.1, 11.101 (già 5.2), 11.123 (già 5.29), 11.124 (già 5.30), 11.125 (già 5.31), 12.102 (già 6.19), 12.104 (già 6.21), 12.106 (già 6.29), 12.0.106 (già 6.0.12), 12.0.107 (già 6.0.13), 12.0.108 (già 6.0.17), 12.0.109 (già 6.0.18), 12.0.112 (già 6.0.25), 12.0.111 (già 6.0.21), 12.0.113 (già 6.0.45), 13.0.100 (già 6.0.29), 16.0.100 (già 7.0.3), 18.100 (già 10.4), 18.101 (già 10.5) e 18.0.1.06 (già 10.0.15).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 795

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione relative al disegno di legge sono state trasmesse in data 19 luglio 2023 e fanno riferimento al testo presentato dal Governo;

in relazione all'articolo 2 in materia di promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, sarebbe opportuno disporre di maggiori informazioni circa il numero e la distribuzione mensile, nel periodo dal 1° luglio 2019 a oggi, degli accessi al portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale e dell'utilizzo della funzionalità che consente al singolo utente di scaricare i dati di consumo;

con riferimento all'attuazione dell'articolo 2, è opportuno che le attività e le misure ivi previste siano accompagnate da interventi di rilevamento della consapevolezza dell'utenza;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

le lettere *a)* e *c)* dell'articolo 11, comma 7, recano una doppia abrogazione poiché la lettera *c)* abroga l'articolo 1, comma 686, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale sono stati introdotti la lettera *f-bis)* del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, espressamente abrogate dalla predetta lettera *a)*;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

ritiene opportuno integrare l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione per le parti introdotte o modificate dalla Commissione di merito in sede referente;

in relazione all'articolo 2, ritiene opportuno che le campagne informative e di formazione siano integrate con interventi di misurazione della consapevolezza dell'utenza;

ritiene opportuno che, nell'adempimento degli obblighi di relazione alle Camere, le Autorità

amministrative indipendenti riferiscano, ciascuna per i profili di competenza, sull'impatto sul mercato e sulla concorrenza delle disposizioni recate dal disegno di legge; sotto il profilo della qualità della legislazione, *con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo*, invita a valutare la seguente proposta emendativa: «all'articolo 11, comma 7, sopprimere la lettera c)».

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghesi, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, La Pietra, Monti, Morelli, Musolino, Ostellari, Petrenga, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Carlo, per attività della 9ª Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Licheri Ettore Antonio, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Barcaiuolo, Losacco, Malpezzi, Marcheschi, Orsomarso e Paroli per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Natri e Mieli, per partecipare a un incontro internazionale.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione di componente

Il Presidente del Gruppo Misto, con lettera del 13 novembre 2023, ha comunicato la variazione della denominazione della componente "Azione" in "Azione-Renew Europe".

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Italia Viva - Il Centro - Renew Europe, con lettera in data 10 novembre 2023, ha proceduto alle seguenti designazioni dei rappresentanti nelle Commissioni permanenti:

- 1a Commissione permanente: Musolino
- 2a Commissione permanente: Scalfarotto
- 3a Commissione permanente: Borghi Enrico
- 4a Commissione permanente: Renzi
- 5a Commissione permanente: Paita
- 6a Commissione permanente: Fregolent
- 7a Commissione permanente: Sbrollini
- 8a Commissione permanente: Fregolent
- 9a Commissione permanente: Musolino
- 10a Commissione permanente: Sbrollini

Conseguentemente, il senatore Renzi cessa di appartenere alla 6ª Commissione permanente.

Il Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 10 novembre 2023, ha proceduto alle seguenti designazioni dei rappresentanti nelle Commissioni permanenti:

- 1a Commissione permanente: De Cristofaro e Gelmini
- 2a Commissione permanente: Cucchi
- 3a Commissione permanente: Monti
- 4a Commissione permanente: Lombardo
- 5a Commissione permanente: Magni
- 6a Commissione permanente: Piano
- 7a Commissione permanente: Versace
- 8a Commissione permanente: Floridia Aurora
- 9a Commissione permanente: Calenda
- 10a Commissione permanente: Segre

Conseguentemente, la senatrice Cucchi cessa di appartenere alla 4ª Commissione permanente; la senatrice Segre cessa di appartenere alla 7ª Commissione permanente; le senatrici Floridia Aurora e Gelmini cessano di appartenere alla 9ª Commissione permanente; il senatore Magni cessa di appartenere alla 10ª Commissione permanente.

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: deputato Maurizio Casasco;

Vice Presidente: deputato Giulio Centemero;

Segretario: deputato Augusto Curti.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Zanettin Pierantonio

Modifiche della disciplina delle intercettazioni del difensore dell'indagato e delle proroghe delle operazioni (932)

(presentato in data 10/11/2023);

senatori Zanettin Pierantonio, Stefani Erika

Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale (933)

(presentato in data 10/11/2023);

senatore Romeo Massimiliano

Disposizioni in materia di tutela, promozione e valorizzazione delle attività commerciali di vicinato (934)

(presentato in data 14/11/2023).

Indagini conoscitive, annuncio

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realtà internazionale.

Affari assegnati

In data 13 novembre 2023, è stato deferito alla 9a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sul "monitoraggio della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud» (Atto n. 299).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 8 novembre 2023, ha trasmesso il documento approvato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, dalla VIII Commissione (Ambiente), nella seduta del 25 ottobre 2023, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (COM(2022) 672 final) (*Doc. XVIII*, n. 9) (Atto n. 298).

Il predetto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 14 novembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111 - lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (n. 93).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 7 novembre 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - le comunicazioni concernenti la nomina del professor Filippo Bracci a componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (n. 22).

Il Ministro della salute, con lettera in data 10 novembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, la relazione sull'applicazione della medesima legge n. 219 del

2017, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, aggiornata al 31 dicembre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CL, n. 1*).

Il Ministro della salute, con lettera in data 10 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la relazione sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, relativa all'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita per l'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXLII, n. 1*).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in data 10 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, relativa al primo semestre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. LXXI-bis, n. 3*).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Valeria Amendola, dirigente di ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettere in data 10 novembre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Torrecuso (Benevento), Cornovecchio (Lodi) e San Giorgio del Sannio (Benevento).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda alcuni stock ittici di acque profonde (COM(2023) 587 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Rafforzamento dello spazio amministrativo europeo (ComPact) (COM(2023) 667 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione - Relazione sulle iniziative strategiche dell'UE volte a promuovere gli investimenti nelle tecnologie pulite (Valutazione preliminare delle misure adottate dall'UE per stimolare gli investimenti nelle tecnologie pulite e dell'impatto sugli investimenti della legge statunitense sulla riduzione dell'inflazione) (COM(2023) 684 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Tabella di marcia dell'UE per contrastare il traffico di droga e la criminalità organizzata (COM(2023) 641 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento,

alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 202 del 24 ottobre 2023, depositata il successivo 10 novembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-*quaterdecies* e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-*terdecies* cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-*bis* del medesimo codice. (*Doc. VII*, n. 46) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Interrogazioni

[LORENZIN](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

AGENAS con delibera n. 399 del 14 settembre 2023 ha proceduto alla "Costituzione del Gruppo di Lavoro per la definizione delle linee di indirizzo per l'attivazione e l'attuazione delle Case di Comunità previste nell'ambito del Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale ex Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 e degli investimenti della Missione 6 Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", impropriamente definito "multidisciplinare e multiprofessionale comprendente tutti i portatori di interesse coinvolti" e che, invece, inspiegabilmente esclude ed ignora la maggioranza delle professioni sanitarie interessate;

il decreto del Ministro della salute n. 77 del 23 maggio 2022, dal quale trae origine la delibera AGENAS n. 399, ha definito i modelli e gli *standard* per l'assistenza territoriale del SSN, richiamando esplicitamente il concetto di *équipe*, i cui componenti sono chiaramente indicati dalla tabella 1 dell'allegato 1, rubricata "Cooperazione funzionale delle figure presenti che costituiscono l'*équipe* multiprofessionale";

le professioni sanitarie coinvolte nel gruppo di lavoro costituito con la citata delibera AGENAS sono solo una parte di quelle che si sarebbero dovute coinvolgere ai sensi del decreto ministeriale n. 77 del 2022;

per realizzare l'inter-professionalità di cui le organizzazioni sanitarie e le persone assistite hanno bisogno sono necessarie decisioni preliminari coerenti, cioè in grado di creare i presupposti utili all'esito finale desiderato, in questo caso il coinvolgimento di tutte le professioni sanitarie nella definizione del documento d'indirizzo, nessuna esclusa;

pur risultando ovvio che alcune professioni sanitarie saranno impegnate in modo più frequente ed intenso rispetto ad altre, non è in alcun caso comprensibile e giustificabile la totale esclusione e il mancato coinvolgimento dai lavori preparatori della maggior parte delle professioni, tutte garanti di professionalità specifiche, senza le quali l'agire del sistema sanitario risulterebbe monco, anche nei suoi presidi territoriali quali le case della comunità;

il coinvolgimento nei lavori preparatori solo di alcune professioni e non anche di tutte le altre ha di fatto creato una distinzione tra di esse, contraddicendo appieno le indicazioni su come operare a favore della inter-professionalità, nonché posizionandosi contro le esplicite intenzioni e la chiara volontà del legislatore;

per comprendere la gravità della inspiegabile omissione è sufficiente leggere con la dovuta attenzione quel che, proprio nel capitolo relativo alle case della comunità, è indicato dallo stesso decreto ministeriale n. 77 del 2022, a cui la delibera AGENAS fa esplicito riferimento: "La CdC promuove un modello di intervento integrato e multidisciplinare, in qualità di sede privilegiata per la progettazione e l'erogazione di interventi sanitari. L'attività, infatti, deve essere organizzata in modo tale da permettere un'azione d'*équipe* tra Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Specialisti Ambulatoriali Interni - anche nelle loro forme organizzative - Infermieri di Famiglia o Comunità, altri professionisti della salute disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle aziende sanitarie, quali ad esempio Psicologi, Ostetrici, Professionisti dell'area della Prevenzione, della Riabilitazione e Tecnica, e Assistenti Sociali anche al fine di consentire il coordinamento con i servizi sociali degli enti locali";

a prescindere dal dettato del decreto ministeriale, risulta del tutto incomprensibile come non si sia ritenuto opportuno, soprattutto su di un tema così delicato, coinvolgere preventivamente tutte le federazioni e i consigli nazionali delle professioni sanitarie, anche in forza del loro *status* di enti

pubblici, organi sussidiari dello Stato, direttamente coinvolti e responsabili nella materia in questione, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali siano gli elementi puntuali alla base della scelta, a parere dell'interrogante discrezionale ed escludente, di AGENAS;

se non ritenga opportuno intervenire con urgenza per porre rimedio alla situazione creatasi, disponendo il coinvolgimento di tutte le rappresentanze delle professioni sanitarie.

(3-00778)

[MIRABELLI](#), [BAZOLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 29 settembre 2023 il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha diffuso uno studio sull'applicazione sperimentale delle nuove direttive per il circuito di media sicurezza, di cui alla circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3693/6143 del 18 luglio 2022; tale studio offre un'analisi ampia e dettagliata della situazione penitenziaria a valle della prima fase di applicazione sperimentale della circolare (avvenuta tra luglio e dicembre 2022), nei territori che sono stati interessati dalla sperimentazione (Lombardia, Campania, Sicilia e Triveneto);

la circolare n. 3693/6143, nel delineare una generale riorganizzazione del regime e del trattamento penitenziario nel circuito di media sicurezza, interveniva in particolare al fine di realizzare il compiuto superamento dell'alternativa tra regime di custodia chiusa e regime di custodia aperta a favore della distinzione tra un regime ordinario e un regime ordinario "a trattamento intensificato", con la specifica finalità di collegare il diverso regime penitenziario alla tipologia di attività trattamentali cui il detenuto è ammesso, nonché alla loro effettività e intensità;

in particolare, al regime ordinario accedono i detenuti in accesso, quelli ritenuti non in grado di "sostenere l'adesione a programmi che prevedano margini di maggiore libertà e autodeterminazione nella vita comunitaria" e quelli in rientro dalle sezioni previste dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 per la detenzione di persone a rischio di comportamenti aggressivi; al regime ordinario "a trattamento intensificato" accedono, invece, le persone detenute ritenute "idonee a essere ammesse ad attività che implicano maggiore autodeterminazione, maggiori esigenze di movimento e di permanenza fuori dai reparti detentivi e/o una permanenza fuori dalle camere di pernottamento" (così la predetta circolare);

ulteriore differenza tra il regime ordinario e regime ordinario a trattamento intensificato è il numero di ore in cui è consentito alla persona detenuta di permanere al di fuori della camera di pernottamento; non meno 8 ore nel caso del regime ordinario e non meno di 10 ore in quello a trattamento intensificato; ciò, tuttavia, con l'ulteriore fondamentale differenza che nel regime a trattamento intensificato si assicura una vera e propria apertura delle camere per almeno 10 ore, con conseguente libertà di movimento; mentre nel regime ordinario l'apertura della camera è subordinata all'effettivo accesso della persona detenuta alle attività consentite;

come osservato dal Garante nazionale nel parere reso sullo schema di circolare e come ora ribadito nel menzionato studio sull'applicazione sperimentale, dalla circolare è possibile desumere "una preoccupante correlazione tra l'andamento del percorso trattamentale e la maggiore o minore apertura delle camere di pernottamento"; ciò implica, come evidente, che le condizioni di detenzione sono suscettibili di variare, in modo talora significativo, a seconda, da un lato, dell'offerta trattamentale assicurata dall'istituto penitenziario e, dall'altro, in ragione della concreta disponibilità di spazi comuni e ricreativi;

i dati raccolti ed elaborati nello studio del Garante mostrano, al riguardo, che in sede di applicazione sperimentale sono aumentate le sezioni a regime ordinario (e cioè le ex sezioni a custodia chiusa) con corrispondente riduzione delle sezioni a regime a trattamento intensificato (e cioè le ex sezioni a custodia aperta): in particolare, a fronte di 434 sezioni a custodia aperta (con 12.033 persone assegnate a luglio 2022) si è passati a 390 sezioni e regime di trattamento intensificato (con 2.283 persone assegnate a dicembre 2022) e, a fronte 608 sezioni a custodia chiusa (con 8.080 persone assegnate a

luglio 2022) si è passati a 687 sezioni a regime ordinario (con 15.154 persone assegnate a dicembre 2022); emerge altresì che ciò si pone in correlazione, per effetto delle nuove direttive introdotte con la circolare del 2022, con l'effettiva offerta trattamentale e di spazi; come osservato nel medesimo studio, in altri termini, "l'assenza di capacità progettuale da parte dell'istituzione detentiva si riflette su un'accentuazione della chiusura del modello detentivo stesso";

tale complessiva situazione ha un impatto cruciale sulle concrete condizioni di detenzione, soprattutto alla luce della circostanza che nelle sezioni a trattamento ordinario le camere devono rimanere chiuse e le persone detenute possono uscire solo se partecipano ad attività, ove garantite dall'istituto;

tali criticità sono legate non solo a ragioni di carattere strutturale ma anche, e in modo significativo, alla cronica condizione di sovraffollamento carcerario che ad oggi, stando ai dati forniti dal Garante, è dato da una popolazione di 58.491 persone detenute a fronte dell'effettiva disponibilità di 49.395 posti, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di assicurare che, nell'applicazione della circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3693/6143 del 18 luglio 2022 siano assicurate condizioni di detenzione adeguate, soprattutto sotto il profilo dell'effettiva possibilità per la persona detenuta di avvalersi delle 8 ore di potenziale apertura della camera di pernottamento previste nel regime di detenzione ordinario; e come intenda, in particolare, assicurare il rafforzamento dell'offerta trattamentale negli istituti penitenziari al fine di garantire che l'offerta lavorativa, culturale, sportiva, ricreativa e scolastica sia all'altezza delle esigenze della popolazione detenuta anche in relazione all'applicazione delle direttive di cui alla circolare; e come intenda, infine, intervenire per migliorare la disponibilità e la qualità degli spazi destinati alle suddette attività.

(3-00779)

[BERGESIO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nell'estate 2017 Erika Preti venne uccisa dal fidanzato Dimitri Fricano con cui era in vacanza a casa di amici a San Teodoro, in Sardegna;

il corpo della ragazza venne straziato da 57 coltellate; un femminicidio terribile, che l'uomo cercò di mascherare denunciando l'aggressione da parte di uno sconosciuto, versione che sostenne per un mese prima di confessare. È stato condannato a 30 anni in via definitiva;

da notizie di stampa di questi giorni si apprende che Dimitri Fricano è stato trasferito ai domiciliari nella sua casa di Biella, trasferimento deciso dal Tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, vista l'impossibilità di gestirne i problemi di salute all'interno della struttura carceraria;

fin dall'inizio, quando era ancora detenuto nel carcere di Ivrea, Fricano aveva avuto problemi ad adattarsi alla vita da recluso, sia per problemi con gli altri detenuti, visto il delitto per cui era stato condannato, che per la cura a base di psicofarmaci a cui era sottoposto ancora prima di essere arrestato: problemi legati a un disturbo psichiatrico di tipo depressivo che sarebbero aumentati dopo il trasferimento a Torino;

negli ultimi mesi, da notizie che sarebbero trapelate dal carcere, avrebbe iniziato a non lavarsi e a rifiutarsi di uscire dalla cella, peggiorando quindi i rapporti con gli altri detenuti. Sarebbe inoltre aumentato di peso fino a sfiorare i 200 chili, sviluppando una forte dipendenza per le sigarette, oltre a presentare episodi ricorrenti di epilessia;

il provvedimento ha la durata di un anno, dopo il quale verrà sottoposto a una nuova visita, nel corso della quale si deciderà se prorogare i domiciliari o farlo rientrare in carcere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti nonché dell'*iter* che ha portato alla concessione del beneficio e quali rimandi ritenga opportuno proporre affinché ci sia un'effettiva esecuzione della pena.

(3-00780)

[BEVILACQUA](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), all'art. 1, commi 980 e seguenti, ha previsto un divieto totale di allevamento, la riproduzione in cattività, cattura e uccisione di animali di

qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia;
la medesima legge ha previsto che, in deroga a tale divieto, gli allevamenti autorizzati (esclusivamente di visoni) potessero continuare a detenere gli animali già presenti nelle proprie strutture esclusivamente per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di riproduzione degli animali;
come noto, al fine di indennizzare detti allevamenti, la legge di bilancio per il 2022 ha istituito presso il Ministero dell'agricoltura un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Per erogare tale somma, l'individuazione dei criteri e delle modalità di corresponsione dell'indennizzo veniva demandata a un decreto, che doveva essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di detta legge, del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro della transizione ecologica, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; tale decreto interministeriale, recante "Criteri e modalità di corresponsione dell'indennizzo, a favore dei titolari degli allevamenti di visoni (*Mustela vison* o *Neovison vison*), volpi (*Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), cani procione (*Nyctereutes procyonoides*), cincillà (*Chinchilla laniger*) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia", è stato adottato solamente il 30 dicembre 2022 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 4 marzo 2023;
tuttavia, il suddetto decreto non ottempera pienamente a quanto previsto dall'art.1, comma 984, della legge di bilancio per il 2022 rispetto all'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, presso strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute;
infatti, come ricordato dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste in risposta ad un atto di sindacato ispettivo dell'interrogante, nel corso della seduta di Aula del 26 gennaio 2023, dovevano ancora essere approvati requisiti strutturali e gestionali, come pure le modalità di attuazione degli interventi di sterilizzazione, da definirsi mediante un decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto interministeriale, dunque entro giugno 2023;
considerato che:
a quanto risulta, una bozza del decreto che avrebbe dovuto introdurre i requisiti strutturali e gestionali necessari alla cessione degli animali a strutture autorizzate in preferenza gestite da associazioni animaliste riconosciute, anch'essa datata 30 dicembre 2022, è stata inviata all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSVE) per ricevere un parere;
l'IZSVE ha fornito riscontro a tale richiesta in data 4 maggio 2023, fornendo un parere che indicava la necessità di mantenere gli animali in gabbia e dava i requisiti strutturali delle stesse e delle strutture ospitanti, nonché i requisiti di biosicurezza e quelli gestionali. Inoltre, a seguito di richiesta di specifica rispetto alla possibilità di detenzione di visoni a terra, all'interno di recinzioni opportunamente costruite e arricchite, lo stesso Istituto affermava, con precisazione del 15 settembre 2023, di ritenere la vita in gabbia quale metodo più appropriato;
considerato inoltre che:
l'allevamento di visoni allevati con lo scopo di produrre pellicce è stato vietato tanto per la crescente sensibilità sociale verso le sofferenze degli animali non umani, quanto per il rischio che questi allevamenti pongono dal punto di vista sanitario;
i visoni detenuti all'interno degli allevamenti, che attualmente risultano in numero maggiore a 1.500 nei tre allevamenti che ancora detengono animali, continuano a condurre una vita che risulta non in linea con il loro benessere e rispetto delle loro caratteristiche etologiche e la loro sofferenza rischia di prolungarsi ancora a lungo, laddove si consideri che tali animali, se detenuti in cattività, possono vivere anche oltre i 10 anni;
continuano a essere riscontrati casi di contagio da Sars-CoV-2 all'interno di allevamenti di visoni, come accaduto a Calvagese della Riviera (Brescia), situazione che ha comportato l'abbattimento di oltre 1.500 animali ai sensi dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 maggio 2023, o i casi mortali di influenza aviaria registrati in un allevamento di visoni in Spagna risalente a ottobre 2022,

identificati anche grazie al lavoro proprio dell'IZSVE e comunicato a gennaio 2023;
considerato infine che ai sensi del citato decreto interministeriale del 30 dicembre 2022, gli allevatori continuerebbero a percepire indennizzi per la gestione e la cura degli animali vivi ancora in allevamento pari ad euro 3 per animale al mese e, per gestione e cura dell'impianto operativo in presenza di animali, euro 2 per animale al mese,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda operarsi per giungere, nel più breve tempo possibile, all'adozione del secondo decreto interministeriale che stabilisca requisiti strutturali e gestionali necessari a permettere l'adozione di almeno una parte dei visoni ancora detenuti presso gli allevamenti, ponendo la parola finale a questa attività anacronistica e garantendo la possibilità ai visoni ancora rimasti in vita di condurre un'esistenza che rispetti il loro benessere e le loro caratteristiche etologiche.

(3-00781)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GUIDOLIN](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 48 del 2023, detto decreto lavoro, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023, ha istituito il supporto per la formazione e il lavoro (SFL);

tale strumento è stato istituito a partire dal 1° settembre 2023 come misura di attivazione al lavoro mediante progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, in sostituzione del reddito di cittadinanza, previsto con il decreto-legge n. 4 del 2019, lasciando migliaia di famiglie senza un sussidio economico che permetteva loro di arrivare alla fine del mese;

considerato che:

il supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile sia con il reddito di cittadinanza che con la pensione di cittadinanza;

esso è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione oppure che lo percepiscono ma non sono calcolati nella scala di equivalenza;

per l'attivazione del supporto per la formazione e il lavoro occorre utilizzare il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SISL), sottoscrivere un patto di attivazione digitale (PAD) e compilare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro;

considerato infine che:

i beneficiari hanno l'obbligo di accettare la prima offerta di lavoro che i servizi per il lavoro ritengono congrua;

per tutto il periodo di partecipazione ai programmi formativi e ai progetti utili alla collettività, per una durata massima di 12 mensilità non rinnovabili, è attribuito un beneficio economico pari ad un importo mensile di 350 euro erogato mediante bonifico bancario;

tale importo è molto inferiore rispetto a quello erogato dal reddito di cittadinanza, il quale permetteva alle famiglie in difficoltà di avere sia un sussidio economico che un aiuto per affitti e mutui,

si chiede di sapere:

sulla platea di circa 40.000 persone che hanno richiesto il supporto per la formazione lavoro, quanti effettivamente svolgano corsi di formazione e, in particolare, quante siano le tipologie di corsi per diffusione, durata media e diffusione per regione;

quanti dei beneficiari abbiano ricevuto il pagamento dei 350 euro del mese di settembre e quanti avranno il pagamento della mensilità di ottobre, essendo il beneficio erogabile solamente alle persone che svolgono programmi di formazione e, infine, quanto costeranno allo Stato questi ultimi.

(4-00836)

[MURELLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il diabete è una patologia cronica, caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di glucosio nel sangue, e può essere distinta in "diabete di tipo 1", caratterizzato dalla distruzione delle cellule beta del pancreas che secernono insulina e che solitamente determinano un *deficit* assoluto di insulina, e

"diabete di tipo 2", caratterizzato da una carente e diminuita produzione di insulina; il diabete è tra le patologie croniche più diffuse e impattanti per numero di pazienti, *caregiver* coinvolti e costi associati. Per dare dei riferimenti, il rapporto "Italian Diabetes Barometer" 2022 ha stimato una prevalenza del diabete del 6,8 per cento della popolazione italiana, pari a circa 4 milioni di persone, con un *trend* collegato strettamente all'invecchiamento della popolazione e, quindi, in costante aumento;

il diabete è una delle principali cause di comorbilità e, in questo senso, è la principale causa di malattia renale cronica, nonché fattore di rischio dell'aumento di complicanze cardiovascolari;

il *trend* di persone affette da diabete è in costante crescita. Negli ultimi vent'anni, infatti, i pazienti con diabete sono aumentati in tutte le regioni italiane, passando dal 3,8 per cento della popolazione al 5,8 per cento;

considerato che:

al fine di evitare complicanze che possono mettere a rischio la sua vita, il paziente diabetico necessita di un monitoraggio costante dei livelli di glucosio nel sangue, possibilmente tramite una gestione cosiddetta "integrata" della patologia, oggi possibile grazie a dispositivi all'avanguardia;

la gestione integrata del diabete avviene quindi tramite dispositivi di monitoraggio della glicemia, capaci di rispondere alle esigenze di misurazione dei livelli glicemici dei pazienti senza dover ricorrere alla "puntura del dito" per la rilevazione dei dati (come avveniva in passato) e in grado di mettere in costante collegamento medico e paziente;

le tecnologie nel campo del monitoraggio del diabete sono in costante evoluzione, offrendo soluzioni per la verifica dei parametri sempre più puntuali e diversificate;

considerato altresì che:

le nuove soluzioni per la misurazione della glicemia "in continuo", recentemente introdotte sul mercato, grazie alla semplicità di utilizzo, affidabilità e costo-efficacia, riescono a superare le attuali categorizzazioni tra dispositivi FGM (*Flash Glucose Monitoring*) "intermittente" e CGM (*Continuous Glucose Monitoring*) "in tempo reale";

la prescrizione e la dispensazione di questi dispositivi ai pazienti diabetici è regolata da Linee guida o di indirizzo regionali;

al netto di poche eccezioni, sono ancora numerose le regioni che non hanno aggiornato le proprie disposizioni in materia per consentire il superamento delle categorizzazioni FGM/CGM costo-efficace e limitando quindi l'ingresso di nuove tecnologie. Tra queste, di particolare rilievo è il caso dell'Emilia-Romagna, le cui le Linee di indirizzo sono risalenti al 2015;

il mancato superamento delle Linee guida regionali ha portato diverse regioni ad affidare ad un unico operatore la gran parte dei dispositivi per il monitoraggio dei livelli glicemici, compromettendo di fatto la concorrenzialità tra aziende che producono dispositivi equivalenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione e se alla luce delle osservazioni espresse in premessa non ritenga opportuno provvedere ad assicurare un rapido aggiornamento delle linee di indirizzo regionali, al fine di mettere a disposizione del personale sanitario e dei pazienti tutte le tecnologie disponibili per il monitoraggio dei livelli glicemici e favorire la concorrenza tra le aziende che operano nel settore.

(4-00837)

[BORGHI Enrico](#) - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

in piena pandemia, con l'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è stato istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021;

detto fondo è stato incrementato di 100 milioni di euro con l'articolo 14 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2021, n. 69, e di ulteriori 60 milioni di euro (sempre per lo stesso anno) con l'articolo 1-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

di tale ultimo incremento, 20 milioni di euro erano destinati al riconoscimento di un contributo a fondo

perduto in favore degli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici;

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 gennaio 2022, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 30 gennaio 2022 al n. 210, ha stabilito i criteri di ripartizione del predetto importo di 20 milioni di euro;

a quanto risulta all'interrogante, a dispetto della conclusione dell'*iter* di ripartizione, non sono ancora state trasferite alle Regioni e alle realtà interessate i predetti contributi;

un simile ritardo, se confermato, rappresenterebbe un grave pregiudizio per strutture che, durante la pandemia ma ancora oggi, hanno svolto e continuano a interpretare un ruolo fondamentale per la garanzia del rispetto del diritto fondamentale alla salute e della dignità della persona,

si chiede di sapere se quanto esposto in premessa sia vero e, nel caso, quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per garantire il pronto trasferimento delle risorse finanziarie del "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore" in favore degli enti che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili.

(4-00838)

[LOMBARDO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

al momento, nonostante ripetuti solleciti, non è stato dato alcun riscontro all'istanza presentata in data 27 gennaio 2023 alla Prefettura di Vibo Valentia dall'ingegnere Francesco De Nisi per l'adozione di misure di tutela e vigilanza in suo favore, in ragione delle minacce e intimidazioni da questi ricevute e denunciate alle autorità competenti;

De Nisi ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali e attualmente è capogruppo nel Consiglio regionale della Calabria di "Coraggio Italia";

recentemente ha aderito alla formazione politica "Azione";

nell'attività politico-istituzionale De Nisi ha assunto atti e tenuto comportamenti di esplicito contrasto all'infiltrazione delle organizzazioni criminali, sinteticamente riassunto, tra l'altro, nelle note del 30 luglio e del 19 settembre 2020 indirizzate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro DDA e alle Procure di Vibo Valentia e Lamezia Terme e del 25 ottobre 2023 indirizzata alla Prefettura di Vibo Valentia;

De Nisi ha denunciato casi di estorsione correlati a opere edilizie, nonché dichiarazioni calunniose da parte di un collaboratore di giustizia; le denunce di estorsione hanno portato all'applicazione di numerose misure cautelari nei confronti degli indagati;

De Nisi denuncia di essere oggi un duplice bersaglio: da una parte di minacce esplicite all'incolumità della sua persona, dall'altra parte di calunnie, che, ancorché prive di riscontro, ne compromettono la reputazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se non ritenga opportuno allertare le autorità competenti per una tempestiva valutazione delle circostanze denunciate, ai fini del riconoscimento delle misure di tutela e vigilanza a favore di Francesco De Nisi.

(4-00839)

[LICHERI Sabrina](#), [PIRRO](#), [PIRONDINI](#), [NAVE](#), [DE ROSA](#), [NATURALE](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il gruppo Sanac S.p.A. opera nel campo della lavorazione di materiali refrattari dal 1939, *leader* in Italia con circa il 35 per cento del mercato nazionale, e offre un'ampia gamma di prodotti refrattari necessari alla costruzione, manutenzione e esercizio di impianti appartenenti ai diversi settori industriali;

il gruppo conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (Vercelli), Assemini (Cagliari),

Massa e Vado ligure (Savona). Possiede un capitale sociale di 1,04 milioni di euro, una capacità produttiva di 200.000 tonnellate annue di materiale refrattario, un fatturato di 150 milioni di euro e 350 dipendenti più il relativo indotto;

nel 1995 Sanac è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società Ilva, di cui Sanac faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società Ilva ha rappresentato il principale cliente del gruppo Sanac;

considerato che:

come riportato nel verbale d'incontro relativo alla Sanac, redatto dalla struttura delle crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico in data 23 novembre 2021, l'amministrazione straordinaria di Sanac è derivata dalla crisi del gruppo Ilva;

in sede di esame presso il Senato della legge di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, esponenti dell'opposizione e della maggioranza hanno presentato emendamenti volti a garantire, direttamente o indirettamente, la salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi di Sanac. Tuttavia, nessuno di questi è stato approvato;

come ricordato dal rappresentante del Governo, delegato a rispondere all'interrogazione 3-00063 su Sanac in data 12 gennaio 2023, Acciaierie d'Italia da giugno 2021 ha interrotto l'invio di nuovi ordini di acquisto a Sanac e ciò senza addurre motivazioni di carattere commerciale o operative. Inoltre, sono stati rallentati i pagamenti già dovuti da Acciaierie d'Italia a favore di Sanac e al momento, malgrado le doverose azioni e ogni tentativo di carattere extragiudiziale, permangono ingenti crediti da incassare;

considerato infine che:

persiste una situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac che, benché sia diminuita l'entità del debito a seguito di svariati decreti d'ingiunzione, continua a gravare fortemente sulla stabilità economico finanziaria della Sanac medesima,

nonostante il Ministero delle imprese e del *made in Italy* abbia assicurato l'istituzione di due appositi tavoli di confronto con tutte le parti coinvolte, anche per coordinare le azioni a sostegno dei livelli occupazionali, l'ultima convocazione del tavolo di crisi d'impresa presso il Ministero risale al 17 aprile 2023;

la strategia di politica industriale circa la filiera siderurgica risulta essere oggetto di una revisione anche a seguito della firma del *memorandum* tra il Governo, l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia e Arcelor Mittal finalizzato a garantire lo stanziamento di oltre 2 miliardi di euro derivanti dal fondo di sviluppo e di coesione,

si chiede di sapere:

quali impatti possa avere il suddetto *memorandum* sulla situazione economico-finanziaria di Sanac;

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per agevolare la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac;

se non ritenga necessario convocare con urgenza, e con cadenza periodica, il tavolo di crisi d'impresa sulla Sanac S.p.A.

(4-00840)

[RENZI](#), [SBROLLINI](#), [PAITA](#), [BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

la legge n. 167 del 2016 disciplina gli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie;

nel dicembre 2019 sono state incluse tra le patologie oggetto di *screening* le malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale;

per l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza degli accertamenti diagnostici neonatali per la diagnosi precoce di dette patologie previsti dalla legge n. 167 del 2016 la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) ha stanziato 4 milioni di euro in più, incrementati in un provvedimento successivo di ulteriori 4 milioni di euro, portando il complessivo stanziamento per gli *screening* neonatali a 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021;

la legge n. 167 fa riferimento a malattie per la cui terapia esistano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, quale è la per esempio l'atrofia muscolare spinale (SMA), una malattia genetica rara, che colpisce circa un neonato ogni 10.000 e costituisce la più comune causa genetica di morte infantile;

fino a poco tempo fa, il trattamento della SMA era esclusivamente sintomatico, basato su approcci multidisciplinari e finalizzato a migliorare la qualità di vita dei pazienti, ma negli anni sono state approvate alcune terapie specifiche che possono rallentare la progressione della malattia e dare speranza alle persone affette da SMA e alle loro famiglie;

secondo quanto dichiarato dalla professoressa Marika Pane, direttrice del centro clinico pediatrico "Nemo" della fondazione policlinico universitario "Agostino Gemelli" IRCCS, "Lo screening neonatale in assenza di sintomatologia viene eseguito entro le prime 72 ore di vita del bambino e in presenza di un caso positivo mediamente possiamo iniziare il trattamento entro 15 giorni: il tempismo per i bambini affetti da SMA può fare la differenza tra la vita e la morte, e tra una vita con o senza disabilità gravissima";

con decreto ministeriale 17 novembre 2020, è stato istituito il gruppo di lavoro sullo *screening* neonatale esteso (SNE) con il compito di definire il protocollo operativo per la gestione degli *screening* neonatali e procedere alla revisione della lista delle patologie oggetto di indagine per adeguarla alle nuove disposizioni;

il termine entro il quale il Ministero della salute, in prima applicazione, avrebbe dovuto completare la revisione della lista delle patologie oggetto di SNE è stato fissato prorogato al 30 maggio 2021;

in risposta all'atto di sindacato ispettivo 5-06190, in data 9 giugno 2021, il Ministero della salute ha evidenziato che, in linea "con il documento Metodologia di *appraisal*, prodotto nell'ambito del Programma Nazionale HTA dei Dispositivi Medici, sulla base della valutazione di una serie di criteri predefiniti il Gruppo di lavoro ha espresso gli elementi di giudizio a favore dell'introduzione dello *screening* neonatale per la SMA e le indicazioni relative alle modalità di implementazione efficace di tale *screening*, nel territorio nazionale" e che a quella data il gruppo di lavoro stava ultimando la predisposizione del documento recante la raccomandazione nazionale per l'adozione dello *screening* neonatale della SMA, nonché gli elementi di giudizio e le motivazioni alla base del processo;

sono passati invano ulteriori due anni e in data 31 maggio 2023 il Ministero, rispondendo all'ulteriore atto di sindacato ispettivo 5-00477, ha affermato che, in considerazione della raccomandazione del gruppo di lavoro, è stato predisposto il protocollo operativo per la presa in carico dei neonati positivi allo *screening* per tale malattia e che era "in corso l'iter istituzionale finalizzato all'approvazione del protocollo e che, acquisiti i pareri favorevoli delle Società scientifiche nazionali competenti in materia e dell'Istituto superiore di sanità, sarebbe stato trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

sono passati ulteriori 5 mesi e mezzo, due anni e mezzo dall'approvazione da parte del gruppo di lavoro, e agli interroganti non risulta emanato alcun atto da parte del Ministro in indirizzo circa l'aggiornamento delle patologie da sottoporre a *screening* neonatale, che quindi non ricomprendono ancora la SMA;

l'assenza di un aggiornamento valido su tutto il territorio nazionale ha spinto diverse Regioni a iniziative autonome, volte a garantire a tutti i nati sul proprio territorio test e percorsi di *screening* neonatale, ma permangono disparità significative, sia regionali, sia tra ospedali della medesima regione;

come riportato dal sito dell'osservatorio sulle malattie rare (OMAR), a oggi in Italia sono solo 8 le Regioni che hanno incluso la SMA nello SNE su base stabile e su tutto il territorio regionale, ovvero Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta;

il sito dell'OMAR, insieme all'associazione Famiglie SMA, ha denunciato alcune settimane fa che Ettore, un bambino nato il 3 ottobre 2023 all'ospedale di Santorso, in provincia di Vicenza, è deceduto a causa della SMA a poco più di un mese dal parto: "una morte che forse poteva essere evitabile, una storia che potrebbe succedere ancora, in Veneto o in una delle altre regioni italiane che ancora non

offrono lo screening per la SMA su tutto il proprio territorio",
si chiede di sapere:

a che punto sia l'*iter* per il decreto di aggiornamento della lista delle patologie da ricercare attraverso lo *screening* neonatale esteso (SNE), in particolare con l'inclusione della SMA, secondo la raccomandazione del gruppo di lavoro nominato dal Ministro *pro tempore*;

se il Ministro in indirizzo, in ragione dell'eccezionale ritardo che si è determinato, non ritenga opportuno intervenire con iniziative proprie atte a ridurre i divari regionali e garantire il diritto alla salute costituzionalmente sancito, e invitare le Regioni che ancora non si sono mosse autonomamente a farlo, anche in considerazione dello stanziamento di 8 milioni di euro comunque disponibile grazie alle iniziative legislative citate.

(4-00841)

[PAITA](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

a partire dal 2020 sono stati banditi numerosi concorsi cosiddetti unici, ovvero concorsi pensati per reclutare un numero elevato di unità di personale con competenze polivalenti, in modo da espletare velocemente le procedure e selezionare per un ampio numero di amministrazioni centrali;

il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2023 dispone, all'articolo 15, comma 7, che le graduatorie dei concorsi rimangono vigenti per un termine di due anni;

gli idonei dei concorsi svolti dal 2021, secondo quanto riportato da "la Repubblica" del 12 novembre ("Vincono il concorso, niente lavoro: la protesta dei trentacinquemila"), sarebbero, appunto, 35.000 e nei primi mesi del 2024 scadranno le graduatorie per un complessivo numero di idonei pari a 20.000;

fino a oggi si è proceduto con gli scorrimenti e, per esempio, l'ultimo è stato meno di un mese fa e ha permesso di assumere più di 5.000 assistenti amministrativi, che sono poi stati distribuiti tra diversi ministeri;

i sindacati di categoria FP-CGIL, CISL-FP E UIL-PA stimano che entro il 2026 circa 300.000 lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza e Forum PA ha asserito che entro il 2033 il numero di pensionamenti nella pubblica amministrazione sarà di circa un milione di addetti;

il Ministro in indirizzo ha dichiarato a più riprese di voler coprire integralmente con nuove assunzioni i pensionamenti dei prossimi anni, annunciando per esempio nel settembre scorso che entro la fine del 2023 le pubbliche amministrazioni avrebbero assorbito 170.000 persone, a fronte di circa 100.000 assunzioni già effettuate a quella data,

si chiede di sapere:

se il numero di assunzioni previsto per l'anno in corso si sia effettivamente concretizzato nelle dimensioni indicate e quali siano le previsioni per il prossimo anno, nonché quanti di questi posti saranno coperti con procedure concorsuali che si prevede che possano terminare in tempo utile per evitare carenze di organico nelle pubbliche amministrazioni interessate, e quanti invece saranno coperti mediante scorrimento delle graduatorie ancora valide dei concorsi già conclusi;

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie citate, prorogandone quindi la validità, al fine di garantire una più rapida copertura dei posti resi vacanti dai pensionamenti e dalle progressioni verticali previste;

quali siano, per gli ambiti di competenza, le previsioni di pensionamento per i prossimi 5 anni e quale sia la percentuale di copertura del *turn-over* ipotizzata.

(4-00842)

[MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [DI GIROLAMO](#), [PIRONDINI](#), [LICHERI Sabrina](#), [DAMANTE](#), [ALOISIO](#), [LOPREIATO](#), [MARTON](#), [NAVE](#), [CASTELLONE](#), [NATURALE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'atassia di Friedreich è una malattia genetica progressiva che colpisce principalmente il sistema nervoso centrale: è causata da una mutazione nel gene FXN, che porta a una carenza di frataxina, una proteina coinvolta nel metabolismo del ferro. Questa carenza provoca un accumulo di ferro nelle

cellule, danneggiando i tessuti nervosi e muscolari;
i sintomi dell'atassia di Friedreich di solito si manifestano durante l'infanzia o l'adolescenza e possono variare da lievi a gravi;
i sintomi comuni includono difficoltà nella coordinazione dei movimenti (atassia), debolezza muscolare, perdita dell'equilibrio, disturbi della parola, problemi cardiaci e deformità della colonna vertebrale (scoliosi). La progressione della malattia può portare a una maggiore disabilità nel tempo;
i *test* genetici possono rilevare la mutazione nel gene FXN confermando la presenza della malattia. Perciò, è importante eseguire una diagnosi precoce per consentire l'avvio tempestivo delle misure di gestione e trattamento;

considerato che:

ad oggi, in Italia, non esiste una cura per l'atassia di Friedreich, ma ci sono diverse opzioni di trattamento che possono aiutare a gestire i sintomi e rallentare la progressione della malattia. In alcuni casi, possono essere prescritti farmaci per controllare i sintomi specifici come i disturbi cardiaci o i disturbi del sonno;

la ricerca scientifica è in corso per sviluppare terapie innovative per l'atassia di Friedreich e gli sforzi di ricerca continuano a concentrarsi sullo sviluppo di terapie mirate, che possano rallentare o arrestare la progressione della malattia;

nel mese di febbraio 2023, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato l'impiego del farmaco omaveloxolone per il trattamento dell'atassia di Friedreich in pazienti aventi almeno 16 anni di età;

come riportato sul sito *web* di "O.Ma.R - Osservatorio Malattie Rare": "L'approvazione del farmaco omaveloxolone è supportata dai dati di efficacia e sicurezza derivanti dallo studio clinico MOXIe Part 2, condotto in pazienti con diagnosi geneticamente confermata di atassia di Friedreich e con un punteggio basale mFARS compreso tra 20 e 80. La scala di punteggio mFARS (Friedreich's Ataxia Rating Scale modified) è uno strumento per la valutazione clinica del paziente con atassia di Friedreich ed è utilizzato per verificare l'efficacia di nuove terapie per la malattia. I partecipanti allo studio MOXIe Part 2 sono stati randomizzati in proporzione 1:1 per ricevere omaveloxolone (in dosi da 150 mg al giorno) o placebo. I risultati della sperimentazione dimostrano che, dopo 48 settimane, il trattamento con il farmaco ha comportato una riduzione statisticamente significativa dei punteggi mFARS (e quindi una minore compromissione del paziente) rispetto al placebo";

considerato infine che prima di essere immesso sul mercato italiano, il suddetto farmaco dovrebbe essere approvato prima dall'Agenzia europea per i medicinali e, successivamente, dall'Agenzia italiana del farmaco,

si chiede di sapere atteso che ogni giorno anticipato di cura aiuta a salvare la distruzione neuronale, quali iniziative, nel perimetro delle proprie competenze, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di accelerare la distribuzione in Italia del farmaco omaveloxolone.

(4-00843)

Risoluzioni in commissione

[CRAXI](#) - La Commissione affari esteri e difesa,

premesso che il 7 ottobre 2023, il braccio armato dell'organizzazione denominata Hamas, agendo con una crudeltà senza precedenti, si è reso protagonista di un barbaro atto di aggressione contro lo Stato di Israele e i suoi cittadini, colpendo in maniera indiscriminata obiettivi civili presso alcune cittadine e piccole comunità prossime al confine con la Striscia di Gaza e in tutto il territorio israeliano mediante il lancio di migliaia di razzi, seminando morte, distruzione e terrore, causando centinaia di vittime innocenti e migliaia di feriti e strappando alle loro vite decine e decine di persone di varie nazionalità, portate via con la forza e tuttora detenute illegalmente per essere considerate alla stregua di ostaggi e merce di scambio;

rilevato che:

l'eschecabile aggressione, priva di qualsiasi giustificazione politica e che rischia di avere conseguenze devastanti per la stabilità non solo dell'area, ma dell'intero Medio Oriente e per la stessa popolazione palestinese, esposta alla inevitabile e legittima reazione israeliana, ha provocato soprattutto vittime

civili inermi, fra cui gli italo-israeliani Liliach Lea Havron ed Eviatar Moshe Kipnis, persone brutalmente assalite in momenti di vita ordinaria, alcune delle quali intente a celebrare una delle ricorrenze più importanti del calendario ebraico, lo "Sukkot", la Festa delle capanne, oltretutto a pochi giorni dal 50° anniversario dell'attacco che diede vita alla guerra dello "Yom Kippur";

la brutale azione, che assume i contorni di un vero e proprio crimine di guerra e contro l'umanità e che la maggior parte della Comunità internazionale ha condannato immediatamente in modo fermo e senza ambiguità, dimostra ancora una volta come il gruppo di Hamas, già inserito dall'Unione europea nell'elenco delle organizzazioni terroristiche, non rappresenti in alcun modo la causa del popolo palestinese e le sue legittime aspirazioni. Il suo operato, finalizzato unicamente a contestare financo il diritto stesso di Israele ad esistere, nonché a considerare i civili israeliani alla stregua di bersagli militari, è privo di finalità politiche effettive, incapace di offrire un qualsivoglia contributo fattivo al dialogo e alla ricerca di una soluzione negoziata del contenzioso, rappresentando un ostacolo ad essa, ed esponendo a rischi terribili la stessa popolazione civile araba, come dimostra inequivocabilmente l'utilizzo strumentale di strutture ospedaliere, di centri educativi e di abitazioni private della Striscia di Gaza per occultare postazioni missilistiche e altre infrastrutture militari;

la cattura di ostaggi e il rapimento di civili sono vietati dal diritto internazionale e costituiscono crimini di guerra, aspetti ulteriormente aggravati dall'assoluta mancanza di informazione circa le loro condizioni attuali;

anche il crescendo di violenza che da quell'attacco si è alimentato, deve essere ricondotto alla responsabilità politica e morale di Hamas, che non solo ha rivendicato espressamente la paternità dell'iniziativa, ma ha anche chiesto ad altre formazioni militari radicali e all'intero popolo palestinese di unirsi alla mobilitazione contro Israele;

l'obiettivo di Hamas, volto a interrompere le positive dinamiche d'integrazione regionale avviate con la stipula degli "Accordi di Abramo", nonché a boicottare qualsiasi iniziativa tesa ad offrire prospettive politiche plausibili alla ripresa dei negoziati bilaterali israelo-palestinesi, nuoce innanzitutto alla causa del popolo palestinese, vittima dell'estremismo violento dell'organizzazione terroristica che governa Gaza da decenni;

rilevato, altresì, che:

il conflitto scatenato da Hamas sta producendo un aumento significativo degli episodi di antisemitismo in Europa, aspetto che costituisce una preoccupante avvisaglia di un clima di intolleranza e intimidazione, che deve essere fortemente stigmatizzato e apertamente contrastato;

il rapido deterioramento della situazione umanitaria e sanitaria nella Striscia di Gaza, venutosi a verificare in seguito al conflitto in atto, impone l'urgente apertura di canali per l'assistenza e l'erogazione di aiuti umanitari a tutta la popolazione civile;

le organizzazioni internazionali, alcune delle quali accusate da Hamas di complicità per il trasferimento della popolazione palestinese da Gaza, devono in ogni caso essere messe in condizione di tornare ad operare nell'area in condizioni di sicurezza, per il personale ivi operante e per i beneficiari delle attività di assistenza umanitaria;

ricordato che:

l'Unione europea e i suoi Stati membri, al pari di buona parte della comunità internazionale, hanno tutti univocamente condannato con fermezza i crimini commessi da Hamas e chiesto reiteratamente il rilascio immediato e senza condizioni di tutti gli ostaggi detenuti a Gaza, riconoscendo al contempo il diritto di Israele all'autodifesa, nel rispetto rigoroso di quanto stabilito dalle norme del diritto internazionale umanitario;

gli Stati Uniti hanno da subito garantito pieno sostegno ad Israele, invitando al contempo le autorità di Gerusalemme ad usare massima cautela nell'azione di risposta alla violenza di Hamas, a garantire l'accesso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e a tracciare un percorso di pace sostenibile tra israeliani e palestinesi;

i Governi del G7, riuniti nei giorni scorsi a Tokyo, hanno a loro volta condannato Hamas per gli attacchi del 7 ottobre, confermando il riconoscimento del diritto di Israele all'autodifesa, ma chiedendo che siano imposte tregue umanitarie per accelerare l'invio di aiuti alle centinaia di migliaia di civili che

versano in condizioni disperate nella Striscia di Gaza;

il Presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Maria Zuppi, nel definire Hamas quale peggiore nemico del popolo palestinese, ha rimarcato la necessità di trovare una soluzione che garantisca i diritti delle due parti, chiamando la stessa *leadership* palestinese ad uno sforzo di maggiore autorevolezza per la miglior difesa del suo popolo,

impegna il Governo:

1) ad offrire un contributo fattivo ad ogni tentativo di avvio di misure di *de-escalation* della crisi in atto, scongiurando altresì il rischio di un coinvolgimento nel conflitto di altri attori regionali, a partire dal Libano, dalla Siria e dall'Iran;

2) ad intraprendere, in raccordo con i nostri *partner* internazionali, ogni iniziativa utile a facilitare il rilascio degli ostaggi tuttora prigionieri nelle mani di Hamas;

3) a moltiplicare gli sforzi per un coordinamento più efficace degli aiuti umanitari internazionali a beneficio della popolazione civile palestinese così duramente segnata da più di un mese di privazioni e bombardamenti;

4) a promuovere l'attuazione condivisa di pause umanitarie per consentire di far affluire gli aiuti a Gaza a beneficio della popolazione civile, evitando altresì il rischio che di essi si appropriino i sostenitori delle azioni terroristiche;

5) a contribuire alla possibilità di apertura di corridoi umanitari per la popolazione civile palestinese, al fine di mitigarne le sofferenze, prevedendo la possibilità di canali prioritari di accesso alle cure sanitarie nel nostro Paese per i civili che versino in situazioni particolarmente critiche;

6) a continuare a favorire l'utilizzo delle apparecchiature diagnostiche, medicinali e di personale medico specializzato delle nostre strutture militari e della protezione civile, al fine di offrire un contributo alle iniziative emergenziali volte a mitigare gli effetti sulla popolazione civile palestinese;

7) a mettere a disposizione della Comunità internazionale, ove richiesto e ritenuto necessario, tutte le migliori eccellenze operative delle nostre Forze armate, a partire dall'esperienza maturata dall'Arma dei Carabinieri, al fine di offrire strumenti efficaci di mediazione, utili, in particolare, a ristabilire un minimale clima di fiducia e di collaborazione tra Israele e il popolo palestinese, che non può rimanere vittima e ostaggio dell'azione terroristica di Hamas;

8) a contribuire a livello internazionale al riavvio in tempi rapidi del confronto e del dialogo per la ricerca di una soluzione negoziale dell'irrisolto conflitto israelo-palestinese, fondata sulla possibile pacifica coesistenza di due Stati nella regione, chiamando tutti gli attori regionali coinvolti ad una precisa ed inequivocabile assunzione di responsabilità.

(7-00006)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):
3-00781 della senatrice Bevilacqua, sulle disposizioni che regolano l'allevamento degli animali da pelliccia, in particolare dei visoni;

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-00778 della senatrice Lorenzin, su una delibera AGENAS relativa all'attivazione delle Case di Comunità.

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, la seguente risoluzione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa):

7-00006 della senatrice Craxi, sul conflitto tra Hamas e lo Stato d'Israele insorto a seguito dell'attacco del 7 ottobre 2023.

1.5.2.2. Seduta n. 125 del 15/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

125a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente GASPARRI,
del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente CENTINAIO
e del presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Relazione orale) (ore 10,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 795.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo e l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione finale.

BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione europea ha confermato ieri che l'Italia è tra i Paesi in prima fila nell'attuazione del PNRR e che il lavoro con le autorità italiane continua in maniera proficua e costruttiva. «Bene così. Andiamo avanti su questa strada»: lo ha detto il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, e siamo lieti di confermarlo noi oggi in quest'Aula. Dopo mesi di lavoro, di continuo e costruttivo confronto, di approfondimento, di impegno e di dibattito serrato fra Gruppi parlamentari nelle Commissioni competenti, in costante e costruttiva interlocuzione con il Governo, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza arriva finalmente a compimento. Ricordiamo che non è secondario quanto detto ieri dalla Commissione europea, perché con questo disegno di legge siamo chiamati anche a rinnovare l'importante impegno che abbiamo assunto con il PNRR in termini di riforme. Ribadisco infatti, per avere il coraggio di assumerci una responsabilità nei confronti degli italiani, che entro il 2026 ci siamo impegnati - e lo faremo - a raggiungere ben 527 obiettivi in termini di interventi, di investimenti e di riforme; obiettivi e impegni che il Governo di Giorgia Meloni, sin dal primo giorno di mandato, con buona pace di chi prova ad affermare diversamente, ha dimostrato di saper onorare.

La ritrovata credibilità internazionale e la lungimiranza del nostro Presidente del Consiglio stanno infatti permettendo di rispettare le *milestone* definite e raggiungere gli obiettivi previsti nel breve periodo, nonché soprattutto di mettere a terra i progetti per assicurare la completa realizzazione del PNRR italiano, pur nel complesso e articolato reticolo burocratico che avviluppa il nostro Paese.

È l'evidenza dei fatti a parlare. Recentemente abbiamo incassato la terza rata del PNRR per un importo di 18,5 miliardi, che, insieme alle precedenti, ci hanno permesso di incassare finora circa il 44 per cento dell'intero ammontare delle risorse della Next generation EU, risorse fondamentali per sanare ed ammodernare ambiti cruciali come la giustizia, la sanità, l'istruzione, il mercato del lavoro e la ricerca. Fino ad oggi la Commissione ci ha erogato 85,4 miliardi. È la dimostrazione tangibile di come l'Italia e il Governo abbiano affrontato tale questione con estrema serietà e pragmatismo.

Va decisamente in questa direzione il disegno di legge concorrenza, che si rivela fondamentale non solo in quanto obiettivo, appunto, del PNRR, ma perché la tutela e la promozione della concorrenza siano valori fondamentali per l'economia e il mercato, per l'efficienza economica, per la giustizia sociale e per la qualità dei servizi pubblici, temi che a loro volta sono collocabili nel più ampio tema della tutela dell'occupazione, degli investimenti e dell'innovazione in termini di ambiente, di sicurezza e di salute dei cittadini.

Alcuni aspetti del disegno di legge vale quindi la pena sottolineare, in particolare a questo Governo riconosciamo - e glielo deve riconoscere tutta l'Italia - il merito di chiudere una lunga vicenda che si trascina, fra proroghe e rinvii, interventi normativi parziali e sentenze amministrative, dal 2010. Mi riferisco, cioè, alla riscrittura delle regole per l'assegnazione degli spazi pubblici per i commercianti ambulanti, per esempio. Per la prima volta, mettiamo nero su bianco i principi della professionalità e dell'esperienza, nonché la valorizzazione della microimpresa quali criteri cardine per l'assegnazione delle concessioni. Così puntiamo a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e un numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, senza dimenticare di prevedere comunque un'adeguata tutela all'avviamento dell'impresa. Infatti, i commercianti ambulanti, che già godono di una concessione tuttora valida, avranno diritto ad una proroga in via eccezionale per dodici anni.

Sul fronte della semplificazione in materia di attività commerciali, l'intento del Governo è stato poi quello di privilegiare un approccio pragmatico, teso a rimuovere tutti i lacci e laccioli e gli ostacoli al pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali, da sempre zavorra del nostro Paese, riducendo i controlli superflui e i vincoli amministrativi, salvaguardando al tempo stesso gli interessi fondamentali dei consumatori e degli utenti. Meno burocrazia vuol dire più concorrenza e combustibile per il nostro straordinario Paese.

Tra le modifiche approvate in Commissione che abbiamo sostenuto, ricordo la norma che proroga fino al 31 dicembre 2024, senza la necessità di autorizzazioni ulteriori, la permanenza delle strutture esterne, i cosiddetti *dehors*, per bar, ristoranti, *pub* e altri gestori di attività di pubblico servizio. Ho

sentito ieri che a qualcuno dava fastidio e che lo trova assurdo, ma parlate con gli esercenti per capire quanto danno abbiamo avuto dalla drammatica pandemia. È una norma che rappresenta anche un importante segnale di supporto, a tanti esercizi commerciali dopo le ingenti perdite, che potranno così promuovere uno sviluppo ordinato delle proprie attività commerciali, ma anche e soprattutto alle amministrazioni locali, che avranno l'opportunità di riqualificare al tempo stesso gli spazi urbani, valorizzandone il patrimonio architettonico, artistico e monumentale che tanto ci serve anche per tutelare la sicurezza del nostro Paese.

E ancora, c'è l'emendamento per il sostegno alle piccole botteghe artigianali, delle quali andiamo molto orgogliosi.

Sul fronte del risparmio energetico, che riguarda il mercato dell'energia elettrica, tra le misure previste vogliamo garantire una maggiore consapevolezza delle tipologie e delle condizioni di consumo quale preconditione necessaria per far sì che i consumatori possano svolgere un ruolo più attivo e che gli operatori siano messi nella condizione di formulare offerte diversificate nell'ottica di maggiore concorrenza e favorire la transizione verso un'energia più sicura, sostenibile e accessibile, riducendo la dipendenza del sistema energetico nazionale dal gas estero.

A tal proposito, però, voglio anche lanciare un grido d'allarme, rivolgendomi al Sottosegretario qui presente, signor Presidente: attenzione a non depauperare le risorse energetiche all'interno del confine italiano, come hanno fatto altri in passato, incuranti del fatto che fanno parte del patrimonio del Paese. L'abbiamo sempre ribadito in questi mesi: noi ci batteremo sempre per sostenere quantomeno le misure in grado di attutire l'impatto dell'aumento dei costi energetici sulle famiglie e sulle imprese.

Signor Presidente, sappiamo bene che senza passi in avanti del Paese potremmo perdere tutte le risorse che arrivano da un'accesa e serrata trattativa con l'Europa, che questo Governo - gliene rendiamo atto - e il presidente Meloni hanno portato avanti con abnegazione, mettendo al primo posto sempre e soltanto l'interesse nazionale, pur in un momento così difficile per gli equilibri politici internazionali. Dare respiro al Paese e tutelare la concorrenza delle nostre imprese, dando finalmente all'Italia l'alto profilo che merita nel mondo, è il nostro obiettivo, signor Presidente e ogni giorno andremo avanti gettando il cuore oltre gli ostacoli per il bene degli italiani.

Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori e senatrici, sono assolutamente d'accordo col senatore Scurria, che è intervenuto ieri nel dibattito: la concorrenza dev'essere attuata in modo da corrispondere all'interesse del Paese, su questo non c'è dubbio.

La direttiva del Parlamento europeo nota come direttiva Bolkestein è nata al fine di eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra gli Stati membri, perché i servizi rappresentano circa il 70 per cento dell'occupazione in Europa e la loro liberalizzazione, secondo gli economisti, aumenterebbe l'occupazione e il PIL dell'Unione europea. Della concorrenza, quindi, non si deve aver paura: è stata fatta e pensata per migliorare anche la nostra economia.

Il problema, però, è che questa direttiva è stata recepita dall'Italia col decreto legislativo n. 59 del 2010, che l'ha applicata, come spesso è successo con altre direttive europee, in modo molto acritico, cioè *sic et simpliciter*. In questo modo, è nato il problema dei balneari e quello delle concessioni idroelettriche, che in altri Paesi d'Europa vengono assegnate come vorremmo fare noi, perché loro hanno recepito in modo diverso la direttiva Bolkestein. Per inciso, ricordo che nel 2010 governava il centrodestra e non lo dico per polemica, ma perché non è sempre e solo colpa della sinistra.

Non mi soffermo quindi sui tanti aspetti evidenziati ieri nel dibattito, che dimostrano una mancanza di visione strutturale e di pianificazione nel disegno di legge in esame. Mi limito ad esprimere qualche considerazione sulla questione dei campi elettromagnetici, che conosco, perché in una mia vita precedente ho diretto la struttura tecnica che dava pareri, monitorava e controllava le antenne e per aver poi dovuto affrontare, da sindaco, i comitati del no, che sempre nascono quando viene collocata

un'antenna davanti alle finestre di casa propria.

Al Senatore Malan ricordo che le grandezze con cui si misurano i campi magnetici (intensità di campo elettrico, intensità di campo magnetico e densità) non hanno un andamento matematico e, a seconda della curva di accrescimento di ciascuna, un numero maggiore può significare un aumento grandissimo oppure anche minimo. Pertanto, parlare di doppio o di quadruplo è per lo meno fuori luogo; peraltro, la norma stessa prevede nel *dossier* che vadano approfonditi gli aspetti sulla salute umana che l'emendamento governativo non ha evidentemente approfondito, anche se questo inquieta tantissimo.

Il problema, signor Presidente, è un altro. Qui si legifera, ma il Senato non deve sopportare le conseguenze negative delle norme che licenzia, che vengono invece ribaltate sui Comuni (che, per inciso, vedono aumentati anche in questo caso i loro compiti, a fronte della ben nota erosione dei trasferimenti economici): della serie, lo Stato assegna compiti e riduce il denaro che dovrebbe servire per attuarli.

Ricordo infatti che i campi elettromagnetici non si vedono e non si avvertono con i sensi comuni degli esseri umani e costituiscono pertanto una fonte di apprensione fortemente emozionale, che si presta a generare psicosi di massa. Con questa norma i Comuni vengono messi nella condizione di non controllare più il loro territorio, perché ciascuno può legittimamente prevedere di collocare un'antenna dove vuole. Sarebbe logico fare un bando in cui ogni Comune decide quante e dove, ma non è previsto e, come ha detto correttamente il collega Franceschelli, i costruttori di antenne le collocheranno più o meno dove vogliono, con tutte le conseguenze, anche sociali, del caso.

Ricordo che, come ho detto prima, quando viene collocata un'antenna nasce automaticamente un comitato di cittadini che non la vuole. Nella mia città ci abbiamo messo due decenni a spiegare com'è fatta la nuvola elettromagnetica, che ovviamente, come sapete tutti, ha una conformazione che si differenzia nel corso della giornata e si allunga o si accorcia a seconda di dove manda i segnali, come cambia di intensità e di conformazione nel tempo e come il suo monitoraggio consenta di tenerne sotto controllo il rispetto dei limiti e che il limite di sei volte per metro è garanzia di sicurezza per la salute umana.

Dopo che abbiamo fatto questa campagna culturale nei confronti dei nostri concittadini, oggi ci troviamo una legge che aumenta semplicemente il limite, quindi tutto quello che abbiamo detto fino adesso non vale più nulla e questo comporterà ovviamente reazioni sconclusionate e scomposte da parte di una popolazione che si sente imbrogliata. È la catastrofe gestionale del nostro Paese, che l'attuale maggioranza continua a generare e, in questo caso, intensifica. È lo Stato che abdica al ruolo di coordinamento rispetto agli enti locali, ai quali scarica i problemi, e che i Comuni, le Regioni e le Province si arrangino.

Signor Presidente, per tale motivo, siamo contrari al provvedimento. (*Applausi*).

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, l'economia di mercato si regge sulla concorrenza, sull'apertura, sulla possibilità per le aziende di produrre e sulla possibilità di scelta da parte dei consumatori. Un libero mercato è fondato sulla concorrenza e, quando ci sono momenti di stagnazione economica, chi crede nel libero mercato vede nella concorrenza una delle possibili soluzioni perché questa stagnazione venga superata.

L'OCSE nel 2023 continua ad affermare che uno dei problemi atavici del nostro Paese è la mancanza di concorrenza: oligopoli e monopoli presenti nel sistema economico italiano di fatto condizionano l'accesso alla produzione di tante piccole imprese, che poi invece sono l'ossatura della nostra economia.

Chi vi parla è stata - insieme al collega Martella, con il quale il destino ha voluto riunirmi in Senato - la prima relatrice del disegno di legge sulla concorrenza, il cui *iter* è iniziato nel 2014 e che poi è stata approvata nel 2017. Quella fu la prima legge sulla concorrenza, nonostante la legge istitutiva dell'Antitrust, con la possibilità, quindi, di fare ogni anno una legge sulla concorrenza, fosse più o meno risalente a vent'anni prima.

Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'*iter* di quella legge, durato tre anni, era la fotografia di uno stato

di incrostazioni di interessi piccoli e grandi che, nel frattempo, avevano consolidato la nostra economia e rendevano difficile fare qualsiasi scelta. Il collega Martella ricorderà quante audizioni abbiamo fatto, non soltanto pubblicamente, ma anche *a latere*, per cercare di rasserenare gli animi di soggetti economici che, all'improvviso, si vedevano aprire di fronte un mercato. Chi aveva una nuova possibilità ovviamente applaudiva, mentre chi vedeva il proprio monopolio o oligopolio venir meno, non era molto felice.

Nel 2022, di fatto, il Governo Draghi cade sulla legge sulla concorrenza. O meglio: cade anche sulla legge sulla concorrenza, perché la sua maggioranza, per quanto molto ampia, non gli dà più fiducia su due temi importanti come le concessioni balneari e i "mitici" taxi (nel senso che trovarne uno è diventato un mito). (*Applausi*).

Quando ho visto che era in discussione una legge sulla concorrenza da parte di questo Governo, ho detto: evviva, anche una parte della maggioranza che aveva fatto cadere il Governo Draghi si è resa conto che un Paese senza concorrenza non cresce!

Sono cresciuta in una scuola in cui non si davano ancora voti numerici, ma espressi con parole: ebbene, il voto su questa legge di concorrenza sarebbe una sufficienza. Perché solo una sufficienza? Si va incontro a una semplificazione, soprattutto sulle energie rinnovabili. Chi vi parla è molto sensibile sul tema e quindi ogni elemento che porta a produrre, in questo Paese, un gigawatt in più da rinnovabili avrà sempre il mio applauso. Si cerca di realizzare, data anche la tragicità delle condizioni in cui versano alcune grandi aziende di comunicazione italiana (ogni riferimento a TIM è puramente casuale), un aumento delle emissioni delle antenne, per cercare di raggiungere quei 5G che vediamo in pubblicità, ma che sono più o meno irrealizzabili in gran parte del nostro Paese.

Qualche altra norma di interesse c'è, ma una legge sulla concorrenza per questo Paese doveva avere altre basi. Non c'è nulla su assicurazioni o libere professioni, su quei blocchi di potere che di fatto in altri procedimenti questo Governo ha invece solleticato.

Se quindi dobbiamo leggerla a 360 gradi, mi sembra che sia più una legge sulla concorrenza fatta perché l'Europa ce lo chiede, perché l'abbiamo scritta nel PNRR e perché dobbiamo far vedere di attuare quello che abbiamo scritto, ma non vedo tanta convinzione sul fatto che la concorrenza serva al Paese.

Sottosegretario, so che lei è molto sensibile a questo tema, per averlo più volte sollecitato; ci conosciamo da tempo, abbiamo interloquito più volte sulla concorrenza e su come le teorie economiche, una volta tradotte in leggi, debbano anche far conto di uno Stato che giustamente deve fare una programmazione e valutarle in base agli interessi da tutelare, senza tradurle tal quali. Forse il limite di altre leggi è stato quello di far arrivare un concetto di concorrenza dall'alto verso il basso, tale per cui chi lo riceveva non ne vedeva l'opportunità, ma solo l'elemento di disagio. Era però forse anche il modo per cercare di togliere un po' di incrostazioni.

Sono preoccupata di alcune norme che arriveranno a breve. Sulla legge di bilancio, ad esempio, c'è scritto che bisogna fare l'assicurazione obbligatoria per le piccole e medie imprese e gli edifici in caso di calamità naturali. È vero che gli italiani devono cominciare a pensare che questi eventi non sono più *una tantum* e che devono in un certo senso provvedere a se stesse. Oggi però il mondo delle assicurazioni dovrebbe essere chiamato a un tavolo e, prima di imporre ai cittadini una cosa del genere, capire certe regole di base. Ad esempio io che ho una casa costruita negli anni Cinquanta, priva di sensibilità antisismica, perché sono a Torino, dove i terremoti avvengono raramente e perché con il *boom* economico bisognava costruire il più in fretta possibile per far arrivare la manodopera prima dall'Italia e poi dall'estero, non avrò la certificazione di idoneità antisismica da parte del tecnico; pertanto o pago un'assicurazione allucinante o mi si devasta da un punto di vista economico il mio patrimonio immobiliare.

Prima di fare una norma che teoricamente ha un senso, bisogna forse saperla calare nella pratica in situazioni che vedo un po' complicate. Ricordo ad esempio che quest'estate la bellissima Bardonecchia è stata alluvionata e molti automobilisti che avevano le macchine completamente devastate si sono visti un diniego di risarcimento da parte delle assicurazioni perché nella richiesta avevano indicato calamità naturali, ma non alluvionali. È bastato cioè non aver indicato che si trattava di eventi

alluvionali per non avere il risarcimento. Questa è una giustificazione dovuta al fatto che in questo Paese le assicurazioni servono a garantire il nostro debito, hanno un grande peso economico e vanno tutelate, ma non si può dare loro un potere così forte, garantendo loro in legge di bilancio che da domani avranno la possibilità di individuare il valore degli immobili italiani.

I casi di mancata concorrenza nel nostro Paese sono continui e sono i giudici - purtroppo o per fortuna - a individuarli. È del 6 novembre la sentenza del TAR che condanna l'azienda produttrice di una famosa marca di pasta italiana per aver obbligato i produttori della zona a darle i cereali con costi prestabiliti e anticoncorrenziali.

Mi aspettavo però che nel provvedimento il tema del trasporto pubblico - non uso la parola taxi - e quello della direttiva Bolkestein - non uso la parola balneari - fossero inseriti. Voi avete individuato i mercatali dopo una sentenza: la politica aspetta le sentenze dei giudici per poter arrivare a una decisione? Non deve invece intervenire preventivamente?

Come ho detto, noi gli diamo un'indicazione di sufficiente, forse meno meno, se si pensa anche alla politica generale del Governo. Visto però che ogni elemento anche microscopico di concorrenza vedrà sempre il mio partito essere favorevole, noi non votiamo e non possiamo votare a favore di questo provvedimento, ma ci asterremo, con la speranza che, quando vorrete fare sul serio, ci coinvolgerete e che i temi di cui ho parlato (le professioni, le assicurazioni, la Bolkestein, i mercatali, i balneari e i taxi) vengano affrontati in maniera definitiva.

Adesso possiamo brindare che c'è una piccola diminuzione del turismo a Roma, ma l'8 dicembre incomincerà di nuovo la tragedia e i taxi non si troveranno: non può essere questo il biglietto da visita del nostro Paese, perché, se è questo, allora hai voglia a dire che siamo attrattivi e bisogna venire a investire in Italia, ma un imprenditore che vuole investire dall'estero in Italia deve avere assicurazioni di avere un Paese leggero, concorrenziale e disponibile ad attrarlo, che oggi vedo molto difficile, considerata la condizione data. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti degli Istituti superiori paritari «Aniene», di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795 (ore 10,31)

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signora Presidente, colleghe e colleghi, purtroppo anche in questo disegno di legge sulla concorrenza l'Esecutivo ha assunto intenzionalmente un atteggiamento di totale chiusura rispetto all'opportunità di supportare il mercato favorendo la transizione ecologica, tema completamente ignorato da questa maggioranza da un anno a questa parte. Dalle case *green* alle auto elettriche, in Europa il Governo italiano ha l'imbarazzante primato di essere in prima fila nel frenare e rinviare l'applicazione delle normative comunitarie in tema di transizione energetica. Tale posizione ci amareggia, ma ci viene tristemente sbandierata come oculata strategia politica della maggioranza dall'inizio della legislatura. L'anima oscurantista e regressiva di questo Governo insiste nell'adottare strumenti ormai obsoleti e antistorici rispetto alle nuove sfide del mondo contemporaneo.

Rispetto al disegno di legge oggi in discussione, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo proposto emendamenti con cui diciamo "sì" a misure di semplificazione per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumo individuale e collettivo; diciamo "sì" alla promozione di tecnologie innovative a minore impatto ambientale, introducendo incentivi più strutturati che sostengano il processo di decarbonizzazione; diciamo "sì" a strumenti che supportino l'apertura dei mercati verso uno sviluppo sostenibile, anche favorendo il mantenimento di un sistema produttivo a filiera corta; diciamo "sì" alla creazione di posti di lavoro *green*, processo di trasformazione ormai obbligatorio per molte imprese, visto che il 46 per cento delle multinazionali sta già chiedendo ai propri fornitori di rispettare specifici criteri di sostenibilità ambientale.

A tutte queste proposte il Governo ha risposto con una sequela insensata di "no", "no" e ancora "no". L'unica eccezione a questa incosciente politica del non fare è stata rappresentata dall'approvazione di un emendamento volto a favorire gli interessi dei colossi esteri delle telecomunicazioni, con buona

pace del *made in Italy*, tanto caro alla maggioranza. Le multinazionali straniere sono le uniche che godranno effettivamente dei benefici economici dell'innalzamento del valore dei campi elettromagnetici da 6 a 15 volt per metro e che risparmieranno sui costi delle infrastrutture necessarie al funzionamento del 5G. Tale decisione andrà logicamente sia a scapito di migliaia di aziende italiane, che si vedranno sottrarre l'opportunità economica di svolgere lavori in questo campo, sia a scapito della salute dei nostri cittadini, esposti a seri danni accertati da oltre vent'anni di ricerca scientifica. Anche questo tema, poco caro al Governo, va a sommarsi a tutti quelli che stanno già pregiudicando la salute dei cittadini in Italia. Cito solo la pessima qualità dell'aria e le falde acquifere inquinate da Pfas, per i quali il Governo latita.

Qui, Presidente, mi permetto di ribadire e di replicare al senatore Malan, come ha già fatto eccellentemente il senatore Spagnoli. Abbiamo parlato della misurazione dei campi elettromagnetici, che in Italia rappresentano un'anomalia, venendo misurati sulle ventiquattr'ore, mentre in Europa vengono misurati sui sei minuti. Questa misurazione, però, dev'essere calcolata su sei minuti, perché tanto raccomanda la comunità scientifica, in quanto l'esposizione oltre tale intervallo temporale produce un riscaldamento significativo dei tessuti del corpo con potenziali danni devastanti per la salute umana.

L'obiettivo di centrare la neutralità climatica entro il 2050 è vantaggioso in termini economici, sociali e ambientali, tanto per le aziende, quanto per i cittadini. Ce lo dice anche lo studio congiunto di Ricerca sul sistema energetico SpA (RSE) e Confindustria, presentato a Ecomondo. Dalla riconversione *green* nascerà un indotto che porterà allo Stato maggiori entrate per 53 miliardi l'anno, l'equivalente di due leggi di bilancio. È ormai un dato di fatto che avvantaggiare il processo di riconversione sostenibile significa favorire il benessere economico di imprese, cittadini e future generazioni.

La maggioranza deve smetterla di cavalcare le paure legate al cambiamento già in atto e cominciare a raccontare la realtà, ossia che la transizione ecologica rappresenta un'enorme occasione di crescita per il nostro Paese.

Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra, forti delle nostre proposte di crescita e di necessaria innovazione, diciamo no a questa visione miope della realtà e per questo esprimiamo un voto contrario al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, colleghi, mai come quest'anno la legge annuale sulla concorrenza ha interessato il Paese reale, i suoi interessi e le sue corporazioni. Da una parte, vi è la necessità, avanzata anche dalla Commissione europea, di aprire sempre nuovi spazi all'economia; dall'altra, la categoria che giustamente, dal suo punto di vista, tende a difendere talune posizioni acquisite, ma anche ad aprirsi a un'economia meno ingessata e più pronta ad accogliere le nuove sfide della concorrenza.

Oltre a ciò, appare necessario guardare all'Europa e rimuovere gli ostacoli, soprattutto di carattere amministrativo, che frenano all'apertura dei mercati. Le espressioni "concorrenza" e "tutela dei consumatori" vanno quindi di pari passo in questo disegno di legge annuale che, piano piano, ci avvicina ai migliori *standard* europei.

Questi sono l'auspicio e la volontà del Governo, ma anche del Parlamento, che in questo senso ha dato il proprio contributo con proposte ragionevoli, accolte nel testo in esame. Infatti, quello che caratterizza questo disegno di legge annuale ancora di più rispetto agli altri che l'hanno preceduto è che è collocato tra i provvedimenti richiesti dalle riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia perché l'Italia, in questo modo, con una legge puntuale sulla concorrenza e il mercato rispetta i suoi impegni con l'Europa, sia perché porta avanti alcuni degli importanti traguardi previsti dal PNRR, inserendoli nel tessuto normativo di questa legge.

Nel testo a nostro esame sono entrate anche disposizioni che non si era riusciti a inserire nella precedente legge sulla concorrenza. Il risultato è un insieme di norme uscito da una valutazione approfondita della 9a Commissione cui hanno contribuito anche oltre 60 memorie delle varie associazioni e categorie. Si tratta quindi di un testo coerente con gli obiettivi, licenziato dopo un lungo

esame dalla Commissione di merito, che ha avuto modo di integrarlo con ulteriori nuove previsioni. Molti sono infatti gli articoli aggiunti, proprio a indicare la necessità di allargare gli interventi per ampliare il mercato e la concorrenza in Italia.

Si va dalla concorrenza nel settore del gas e della rete elettrica, attraverso norme che definiscono meglio i piani di sviluppo. Sappiamo come il conflitto in Ucraina e le sanzioni alla Russia abbiano totalmente cambiato i modi e le fonti di approvvigionare il gas e sappiamo come il gas, prima del conflitto, fosse utilizzato in Italia soprattutto per produrre energia elettrica. Si introducono quindi norme sia per ottimizzare l'utilizzo della rete del gas e dell'elettricità, sia per aumentare il risparmio energetico per il quale vengono previsti nuovi servizi.

Vi sono poi norme sui porti che vedranno modernizzate le infrastrutture elettriche a disposizione delle navi che vi ormeggeranno.

Va ricordato che molte delle disposizioni ora inserite devono accompagnare il PNRR italiano e le sue previsioni per modernizzare il nostro Paese e ricevere i finanziamenti europei.

In tema di infrastrutture e di trasporti la Commissione di merito ha inserito ulteriori miglioramenti normativi, ad esempio per il soccorso e il trasporto dopo infortuni, e anche per definire più puntualmente l'identità professionale di chi opera nell'autotrasporto e persino per definire meglio la professione del mediatore da diporto.

Ci sono stati interventi anche con riguardo ai temi dell'energia e del risparmio energetico, della gestione dello smaltimento dei rifiuti particolari, dei limiti dei campi elettromagnetici, delle reti mobili e dei servizi di connettività. Per entrare anche nei termini del commercio, la famosa - o famigerata - direttiva Bolkestein viene meglio interpretata per quanto riguarda le disposizioni sul commercio in aree pubbliche, volendo aprire il mercato degli ambulanti con nuovi bandi di concessione pubbliche per nuove assegnazioni, e tutelando le professionalità già in essere, o anche semplificando le vendite sottocosto o promozionali degli esercizi situati in Comuni differenti.

Di particolare di rilievo - è questa una battaglia che abbiamo fatto in Commissione - è la norma che tutela i locali di valore storico, le cosiddette botteghe storiche, che possono mantenere la loro tradizione e caratterizzazione.

Vi sono poi diverse norme a garanzia del consumatore, come il divieto di discriminazione in ragione della provenienza applicativa dei gestori di servizi di comunicazione elettronica, oppure sui contratti di servizi a tacito rilascio, che obbligano ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare la disdetta. In sostanza, si tratta di norme che tengono conto anche della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle sue segnalazioni.

È una legge che apre ai mercati, amplia la concorrenza e garantisce maggiore tutela ai consumatori. Per queste ragioni il Gruppo Forza Italia esprime il proprio voto favorevole. (*Applausi*).

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signor Presidente, onorevoli, senatori, membri del Governo, è sotto esame la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, che ha come obiettivo - così recita - quello di «rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori».

Signor Presidente, la natura del provvedimento, nonché la scelta del legislatore di prevedere la cadenza annuale ci dicono che la legge per il mercato e la concorrenza dovrebbe essere, quantomeno in linea di principio, un intervento legislativo di lungo periodo, figlio di una programmazione economica chiara, strutturale e - azzardo - precisa e chirurgica.

Ebbene, partendo da questa breve premessa, ritengo si possa già affrontare il merito di questo provvedimento. Infatti, quello che manca a questo provvedimento è proprio l'inderogabile programmazione economica da parte del Governo; programmazione che non solo è sconosciuta ai più, ma anche quando si tenta di ricostruire, appare contraddittoria e confusionale, non ancorata a elementi sostanziali del sistema economico e sociale del nostro Paese. Ricordo bene una delle prime dichiarazioni di politica economica - se così vogliamo chiamarla - del presidente Meloni alla Camera dei deputati: non disturbare chi vuole fare. È una dichiarazione che all'epoca sapeva tanto di teoria

semplice e banale, al contempo rivelatrice di un'assoluta mancanza di idee sulla politica economica. A distanza di un anno, osservando e valutando come questo Governo stia gestendo il nostro sistema industriale - penso ad ILVA, penso alle aree di crisi complessa, penso al Sulcis-Iglesiente - quella non era solo una sensazione o una prima impressione. Ci avevamo visto bene, eccome.

Un altro esempio del fallimento di questo liberalismo da *social media* è il fatto che la categoria che per definizione vuole fare di più, ossia quella dei giovani, Presidente, è stata messa non certo nella condizione di fare; anzi, poiché fortemente ostacolati e disturbati, i giovani sono stati messi nella condizione di scappare per poter al contrario fare qualcosa. (*Applausi*).

La mancanza di idee sulla politica economica, mischiata con espressioni e messaggi forti per l'impatto che hanno, ma sostanzialmente vuoti, si è scontrata poi con le azioni e le contraddizioni interne di questo Governo. Abbiamo visto, da un lato, Ministri che si lasciano andare al liberalismo - solo a parole, ovviamente - e, dall'altro, lato - Ministri che portano avanti qualche istanza sovranista. Poi c'è anche chi non sa da quale parte schierarsi. Insomma, in un anno di Governo si è passati tranquillamente dalla concorrenza dura e pura alla limitazione della concorrenza, per poi ritornare sul fronte liberale, per poi fare una giravolta e farne un'altra ancora. (*Applausi*).

C'è un Paese che va a rotoli e al quale, in maniera ossessiva e compulsiva, si continua a dire che va tutto bene. Le forti contraddizioni, le confusioni del Governo e la mancanza di una politica concorrenziale emergono dai gravi vuoti che caratterizzano lo stesso atto; vuoti che abbiamo cercato di riempire con le nostre proposte emendative. Ma niente da fare, perché buchi c'erano e buchi ci sono.

Riguardo al provvedimento in esame, non mi voglio soffermare sulle disposizioni che derivano dall'impulso dell'Unione europea tramite il PNRR o ancora quelle inserite nella relazione dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Signor Presidente, mi soffermerò invece sull'articolo 5, che interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, garantendo quindi l'applicazione della direttiva cosiddetta Bolkestein. Questo in cosa si traduce concretamente? La famigerata direttiva, che questo Governo ha fatto di tutto per non applicare anche ai balneari, ora si applica ai venditori ambulanti. Ecco una delle affascinanti contraddizioni di questo Governo, che purtroppo si traduce in una vera e propria grave disparità di trattamento tra le due categorie produttive, balneari e ambulanti. (*Applausi*).

La domanda allora è la seguente: questa diversa considerazione e quindi il diverso trattamento delle due tipologie di attività economiche da quale complicata, ostica concezione e valutazione economica derivano? Gli interessi, le istanze e le preoccupazioni degli ambulanti non interessano a nessuno? Da un lato, abbiamo una categoria palesemente fragile, sia sotto l'aspetto economico che sotto quello occupazionale, assoggettata alla disciplina Bolkenstein; dall'altra parte, c'è invece un'altra categoria che tiene in mano un immenso patrimonio demaniale e non viene assoggettata alla disciplina Bolkenstein. Pazienza, per non dire chi se ne frega, se sul tema si siano espressi in modo contrario alla vostra posizione il Consiglio di Stato, la Corte costituzionale, la Corte di giustizia europea, il Presidente della Repubblica. (*Applausi*). Tanto per voi la politica economica è lasciar fare; sì, lasciar fare al Governo e gli altri zitti e buoni. Ma per un po': infatti, c'è posta per il Governo. È notizia di oggi: è pronta la letterina che dà due mesi di tempo per mettervi in regola con la direttiva Bolkenstein sulle concessionari balneari (*Applausi*); diversamente, scatterà il deferimento alla Corte di giustizia. Bravi e - aggiungiamo - complimenti.

Concludo, signor Presidente. Usciremo dall'Aula senza aver chiara la posizione del Governo in materia economica, produttiva e industriale. Chissà, magari con una chiamata farlocca, fingendoci di essere Presidente di qualche commissione, possiamo sperare di conoscere la reale posizione sulla politica economica che questa maggioranza vuole adottare? (*Applausi*).

Signor Presidente, il nostro voto è convintamente contrario. (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, concretezza e buon senso - due termini che stanno particolarmente a cuore al Gruppo Lega e che da sempre ne hanno ispirato l'azione - sono parimenti alla base della compilazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, predisposta in questi

mesi da Governo e Parlamento. Da questo punto di vista sottolineo anche il lavoro della Commissione. Ringrazio il sottosegretario Bitonci per il lavoro svolto e soprattutto il presidente della Commissione Luca De Carlo, insieme a tutti i parlamentari presenti in Commissione, perché siamo riusciti ad affrontare con molta attenzione e determinazione tutte le richieste, esaminando uno ad uno gli emendamenti proposti e valutando se era possibile accettarli o meno. Ritengo pertanto sia stato fatto un lavoro importante su un provvedimento che comunque è fondamentale, perché avrà ricadute anche sulla quotidianità degli italiani e pone nuove basi, più stabili e sicure, per il futuro del Paese, di cui ricalca l'evoluzione.

L'adozione di questa legge, il cui fine è rimuovere gli ostacoli regolatori allo sviluppo del Paese, alla concorrenza e per garantire la tutela dei consumatori, è disciplinata dall'articolo 47 della legge del 23 luglio del 2009, che non ha però trovato costante applicazione. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza si legge tuttavia che la sua cadenza annuale va assicurata, essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione, al fine di verificare se permangono i vincoli normativi alla competitività e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico.

Il Consiglio dei ministri ad aprile 2023, su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, che è stato modificato in Commissione con l'aggiunta di moltissimi articoli, per estendere ulteriormente il perimetro di questo provvedimento. Sono emendamenti che tengono conto dell'evolversi della società e cercano di andare incontro, al contempo, alle nuove esigenze della popolazione, delle famiglie, delle aziende, delle imprese e degli italiani.

Inoltre, le leggi annuali sulla concorrenza fanno parte integrante - come dicevamo in precedenza - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel senso che la realizzazione degli impegni per le riforme è considerata condizione per usufruire delle risorse messe a disposizione dal Piano. Lo stesso Piano indica due riforme essenziali da attuare in materia: l'adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica e la promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione. A questo proposito, nel testo sono presenti interventi volti ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi al potenziamento, alla pianificazione e allo sviluppo della rete elettrica nazionale e alla promozione dell'utilizzo dei cosiddetti contatori intelligenti, allo scopo di favorire semplicemente il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell'energia, che sicuramente avrà ricadute sulle imprese e sulle famiglie.

In particolare, poi, il disegno di legge è strutturato in ventuno articoli. Tra i temi affrontati, cito quello molto importante dell'agroalimentare. L'emendamento proposto dal Gruppo Lega all'articolo 15, che è stato approvato, prevede l'estensione della normativa in materia di quarta gamma ai prodotti della *vertical farm*. L'obiettivo è regolamentare la vendita di prodotti ortofrutticoli coltivati in questi edifici energeticamente autosufficienti, ideati per ospitare la coltivazione di specie vegetali a scopo alimentare mediante l'utilizzo di sistemi di produzione agricola *indoor* interamente organica. La diffusione crescente di tali pratiche, volta anche a incrementare notevolmente la produzione ortofrutticola, riservando così maggiore disponibilità di terreno agricolo a quelle colture che non si possono verticalizzare, rende necessario un celere intervento legislativo, richiesto da alcuni anni. Questa misura consentirà di applicare la normativa della quarta gamma superando così il vincolo temporale fissato al 31 dicembre 2023.

Un emendamento altrettanto importante che è stato approvato è poi quello sul diritto d'autore, sempre su proposta del nostro Gruppo. Anche in questo caso si tratta di una norma di buon senso per tutelare il diritto d'autore e i diritti connessi. Con la modifica all'articolo 20 abbiamo infatti ottenuto la modifica della legge sul diritto d'autore per fornire trasparenza al mercato dell'intermediazione. Attraverso la norma intendiamo avere un quadro delle *collecting*, ossia le società che esercitano i diritti d'autore per più soggetti, individuando i criteri per far redigere ad Agcom una lista degli organismi rappresentativi di autori, artisti, interpreti ed esecutori. In questo modo utilizzatori, autori e artisti potranno conoscere il peso di ogni realtà sul mercato dei diritti, una condizione di trasparenza che permetterà a tutte le parti di conoscere l'effettivo valore amministrativo e consentire una scelta più consapevole sul soggetto a cui affidare un mandato.

Altrettanto positivo è l'emendamento *bipartisan* inserito nel decreto concorrenza per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche, che include misure per permettere agli enti locali di valorizzare gli esercizi di vicinato e le botteghe artigiane, limitando anche l'insediamento di nuove strutture in aree di particolare interesse storico e artistico. Per il nostro movimento significa molto la sopravvivenza di queste realtà rappresentative dal punto di vista culturale e storico, ma soprattutto veri e propri presidi urbani e comunque importanti per tenere in vita molte comunità che altrimenti non avrebbero motivo. È stata inoltre approvata la proroga del regime agevolato per i *dehors* estesa a tutto il dicembre 2024. Sono norme importanti per sostenere i nostri esercenti, rendendo anche i territori più attrattivi dal punto di vista turistico.

Sono state poi approvate ulteriori misure che vanno nella direzione di favorire l'apertura del mercato per l'offerta di servizi di maggiore qualità ai cittadini, come l'introduzione di una maggiore trasparenza nell'offerta dei servizi della telefonia mobile e il potenziamento della stessa rete, per garantire a imprese e cittadini l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità e soprattutto competitiva.

Quello sulla concorrenza è dunque un provvedimento eterogeneo e cruciale, per il quale si richiede di completare l'esame in Parlamento e varare i decreti attuativi entro la fine del 2023. La tutela e la promozione della concorrenza, anche attraverso la revisione di leggi e regolamenti che ostacolano il buon funzionamento del mercato, sono fattore essenziale per favorire l'efficienza e la crescita economica, per proteggere soprattutto gli interessi dei consumatori e per creare una maggiore giustizia sociale, aumentando le possibilità di accesso al mercato e attrazione di tanti investimenti anche per il nostro Paese, attraverso l'adozione di regole più chiare, a volte più semplici e più trasparenti.

Concludo, a questo proposito, citando la frase di un famoso Presidente degli Stati Uniti, che disse che la concorrenza non è soltanto la base della protezione del consumatore, ma è anche un incentivo al progresso. Dichiaro, dunque, il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione a questo importante provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Per permettere a chi vuole di partecipare alla cerimonia prevista per le ore 11 nella Sala Caduti di Nassirya, sospendo la seduta fino alle ore 11,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,56, è ripresa alle ore 11,33*).

MARTELLA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi senatori, stiamo per votare un disegno di legge che è o, almeno, dovrebbe essere molto importante: importante perché si collega ad una puntuale indicazione contenuta nel PNRR e importante nel merito, perché ha degli obiettivi di grande rilievo. Tali obiettivi sono, appunto, quelli di rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere amministrativo o normativo all'apertura dei mercati e di promuovere lo sviluppo della concorrenza, garantendo la tutela dei consumatori.

Devo dire, però, con estrema chiarezza che, lungo la strada che conduce a tali obiettivi, questo disegno di legge di passi ne fa davvero pochissimi. Molto semplicemente, è insufficiente e non all'altezza del compito che dovrebbe avere; al di sotto, purtroppo, sia delle aspettative sia dei precedenti provvedimenti sulla concorrenza, quelli che anche questa mattina richiamava la senatrice Fregolent.

Non c'è traccia di deleghe legislative per l'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti che sarebbero necessari, a conferma della scarsa ambizione di questa legge annuale, nonostante le cose che ieri ha detto il sottosegretario Bitonci.

Oltre alle riforme fissate nel quadro del PNRR, e cioè l'adozione del piano di sviluppo della rete elettrica e la promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione, non si riesce ad andare. E, se in alcuni casi i passi ci sono stati, essi si sono compiuti all'indietro, perché non si sono voluti affrontare realmente i problemi, preferendo lasciare le cose come stanno.

Sui taxi non si è aperto alle licenze, si sono riservate quelle temporanee - mi si dirà che c'è stato il decreto *asset* - solo ai titolari che già ne posseggono e si è limitata la possibilità per i Comuni di fare bandi per rilasciarne di nuove a un tetto del 20 per cento.

Sul fronte dei balneari si è scelto di restare in una situazione di stallo, mentre i rischi di infrazione comunitaria, con la data del 2026 che si avvicina, aumentano. Non si è voluto nemmeno prestare

attenzione alla nostra proposta di rinviare l'entrata in vigore del libero mercato per la fornitura di energia elettrica ai clienti finali e non perché - voglio ribadirlo ancora una volta - noi siamo contrari a questa liberalizzazione, ma perché dopo lunghi mesi in cui inflazione e caro bollette hanno falciato il potere di acquisto dei lavoratori, pensionati e famiglie, è un errore grave non aver considerato cosa comporteranno per milioni di italiani i contratti che verranno stipulati a partire dal primo gennaio 2024.

Quindi male, molto male sia dal punto di vista del mercato e del sistema concorrenziale sia da quello della tutela dei consumatori. Almeno si avesse avuto il buon senso di tener conto delle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; niente, nemmeno di questo si è tenuto conto. Del resto, basta sfogliare il *dossier* del Servizio studi del Senato per verificare come i punti non recepiti si susseguono uno dietro l'altro rispetto, ad esempio, all'eliminazione dell'obbligo della valutazione ambientale e strategica sul piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e ancora rispetto al mercato elettrico e all'estensione ai distributori degli obblighi di separazione proprietaria per i gestori della rete di trasmissione.

Del resto, quanto al lavoro in Commissione, va detto che non c'è stato il necessario confronto e, anzi, dispiace dover dire che gli emendamenti della maggioranza sono perfino riusciti a peggiorare il testo iniziale.

Penso ai *dehors* e alla proroga di un ulteriore anno di esenzione dal pagamento del suolo pubblico che rischia di far danno ai Comuni. Rispetto a questo mi preme sottolineare al rappresentante del Governo che ieri nella sua replica si è sbagliato; non c'è stato infatti alcun concorso da parte dell'opposizione nell'approvazione di tale proroga.

Penso alle limitazioni al libero mercato di esercizi commerciali nei centri storici. Penso ancora all'adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici, di cui abbiamo discusso lungamente ieri, rispetto agli attuali parametri: una questione che avrebbe meritato ben altra attenzione e un provvedimento *ad hoc*. Del resto, lo scarso approfondimento sulla questione ha reso necessaria una correzione di valori di intensità del campo magnetico, di densità e di potenza attraverso un emendamento del Governo. Ciò a dimostrazione che gli errori si sono susseguiti uno dopo l'altro, agli annunci sono seguite le smentite. È proprio per questa ragione che ribadisco che una norma di questo genere avrebbe avuto bisogno di un provvedimento specifico. È questa la ragione per cui noi abbiamo detto - vorrei dire con una certa lungimiranza - che è necessario istituire un'Agenzia nazionale delle frequenze con la missione di garantire la pianificazione, la gestione, il controllo, l'uso del dominio pubblico delle frequenze e anche il monitoraggio sugli effetti ambientali e sulla salute.

Mi auguro che ci sia presto la possibilità di discuterne in questa Aula.

Mettiamo tutto questo insieme e diventa facile prevedere che anche l'edizione che seguirà il Country Report 2023 confermerà i giudizi della Commissione europea, che ha più volte evidenziato quanto i limiti strutturali e le barriere del mercato dei beni e dei servizi frenino la crescita della produttività e gli investimenti nel nostro Paese. Ma non so, signor Sottosegretario e colleghi della maggioranza, quanto siate consapevoli di questo o vi curiate di tali aspetti; quanto siate convinti - come lo siamo noi - che gli ostacoli alla concorrenza sono ostacoli alla crescita; quanto condividiate la convinzione che aumentare la competitività delle imprese attraverso la riduzione dei servizi e dei costi di produzione, e offrire ai consumatori una scelta più ampia di prodotti e di servizi, vuol dire incentivare e favorire la ripresa economica.

Temo invece che anche questo passaggio confermi l'atteggiamento corporativo e protezionistico di questo Governo, che rischia di allontanare l'Italia dalle migliori prassi dei Paesi occidentali. Temo che ci sia una coerenza di fondo nel vostro modo di agire, nella vostra mentalità, nel vostro modo di vedere le cose, in una cultura che evidentemente preferisce rifarsi - come si sarebbe detto - a un capitalismo di relazione, che, basato come è sulle rendite di posizione e sui privilegi piuttosto che sui meriti, porta ad aggravare le disuguaglianze e a rendere la società chiusa, statica, poco aperta alla concorrenza e all'innovazione. D'altra parte, anche la legge di bilancio per il 2024 ha questo stesso profilo: non ha una visione, non ha una forza, non sarà espansiva, non favorirà la crescita; essa si colloca alla perfezione in questo solco, cioè un affastellamento di misure che rappresentano dei contentini

distribuiti qua e là, che non miglioreranno le condizioni di vita degli italiani. *(Applausi)*.

Siete preoccupati soprattutto di non scontentare i blocchi di consenso che avete blandito nel corso di questi anni, in particolare dall'opposizione, e che oggi dal Governo avete paura di scontentare e di perdere. È questo il vostro problema: andate avanti così da un anno, non ci sono stati una scelta, un provvedimento che abbia avuto un respiro magari non da noi condivisibile, ma di cui si riconoscesse una strategia, una direzione di marcia. Non c'è stato: sempre a tentoni, sempre un decreto dietro l'altro, svuotando il Parlamento e producendo norme che spesso sono servite solo per soddisfare determinate categorie e soggetti. Rispetto ai nodi reali e alle questioni che contano non c'è davvero nessuna soluzione per allentare la morsa dell'inflazione; nessuna politica dei redditi per restituire forza a salari e stipendi; nessuna politica industriale; niente sul fronte dell'occupazione e del lavoro; così come oggi dobbiamo dire niente sul fronte della concorrenza e della tutela dei cittadini.

Signora Presidente, noi invece continuiamo a credere che solo un mercato davvero libero e ben temperato da un etico rispetto delle cose da parte di tutti gli operatori economici possa generare una crescita economica sana, competitiva e sostenibile. Al contrario di voi, noi continuiamo a credere che ridurre le rendite derivanti da posizioni di monopolio significhi aprire nuove opportunità a chi prima era escluso, con la possibilità di tutelare i più deboli.

Per queste ragioni, voteremo convintamente contro questo disegno di legge e lo faremo per le sue criticità e i suoi gravi limiti, che qui ho detto, e in nome delle nostre convinzioni e dei nostri valori. *(Applausi)*.

[AMIDEI \(Fdl\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AMIDEI \(Fdl\)](#). Signora Presidente, devo particolarmente rivolgere un ringraziamento a chi si è adoperato per mettere a punto questa legge sulla concorrenza e sul mercato, in una situazione di grande difficoltà, per cui rivolgo un plauso al sottosegretario Bitonci, al presidente De Carlo e ai due relatori Ancorotti e Bergesio, nonché al ministro di riferimento Urso, Ministro delle imprese; in una situazione in cui - e rispondo ai colleghi dell'opposizione che sono intervenuti - può anche essere semplice o difficile fare un provvedimento, ma questo è in funzione solo delle difficoltà del momento. Il disegno di legge annuale è stato già sancito dall'articolo 47 della legge n. 49 del 23 luglio 2009 e ogni anno seguito a tale data è stato diverso dal precedente. Credo però che mai come quest'anno fosse difficile creare una legge che andasse incontro ai consumatori e al contempo aiutasse il commercio.

Non dimentichiamo: non possiamo far finta che il conflitto russo-ucraino non esista; non possiamo far finta che l'attacco di Hamas a Israele sia una cosa che non ci tocchi. Non possiamo far finta che l'aumento del costo delle materie prime non ci appartenga. Non possiamo far finta che l'aumento dei tassi della BCE non esista. Ecco che redigere una manovra in questi termini, sostanzialmente effettuando una ricognizione sullo stato di fatto, non è stata cosa semplice. È stata una cosa virtuosa che questo Governo, attraverso i suoi rappresentanti, ha fatto.

Ebbene, sono stati toccati molti punti essenziali che ci consentiranno di superare le difficoltà. Quando ci troviamo di fronte a una legge come questa dobbiamo capire che gli obiettivi sono tutelare e promuovere la concorrenza in quanto fattore essenziale per favorire l'efficienza e la crescita economica, ma - come ho detto prima - anche per proteggere gli interessi dei consumatori e creare una maggiore giustizia sociale. E questo dovrà portare inevitabilmente alla possibilità di accedere al mercato.

Direi che tutti questi aspetti sono stati - come ho detto prima - messi a punto nei 21 articoli del disegno di legge in esame. Come possiamo non far presente quanto importante sia avere come primo obiettivo lo stanziamento dei fondi del PNRR? Sono stati citati prima i 18 miliardi e mezzo incassati come terza rata. Non sono frutto di un qualcosa di dovuto, ma è comunque un premio ai 54 obiettivi che la Commissione europea aveva chiesto al nostro Governo e che puntualmente sono stati soddisfatti. *(Applausi)*. Quindi, diamo atto di questi aspetti che non sono di poco conto.

L'altro appuntamento, l'altro obiettivo importante era contenere le previsioni volte ad assicurare il raggiungimento della *milestone*, una pietra miliare, un appuntamento intermedio degli obiettivi che abbiamo di fronte per quanto riguarda il PNRR; quindi potenziamento e pianificazione dello sviluppo

della rete elettrica nazionale, che è stata citata, ma anche del gas. E perché non citare - è stato detto, ma mi rivolgo particolarmente all'opposizione, perché sembra che tali aspetti non continuo - l'utilizzo dei contatori intelligenti, i cosiddetti *smart meter*, che andavano promossi.

Inoltre, cito le concessioni per i posteggi o il discorso sulla direttiva Bolkestein, signori miei, che non possiamo recepire perché un signore, un certo Fritz, lo ha deciso. Non possiamo non tener conto di chi per decenni ha gestito quelle aree, quando esse non esistevano, di chi ha realizzato degli investimenti, e anche del fatto che le aree pubbliche per il mercato dei posteggiatori sono frutto di decenni di lavoro, di professionalità, di investimenti. Dobbiamo dare la possibilità di riflettere al riguardo e di continuare in questa azione difficile, perché è stato fondamentale per questa manovra e per aiutare il commercio e - ripeto - i consumatori.

Ebbene, in una logica come questa non poteva non esserci, giustamente, la proroga ai *dehors*. Non possiamo criticare chi lavora e chi crea occupazione e benessere. Non capisco come possa essere considerato un privilegio avere un anno di proroga, quando è un aiuto dovuto in una situazione di estrema difficoltà, come ho accennato prima.

Nel continuare l'elencazione, vi sono il teleriscaldamento e l'attenzione al Piano di intervento sul soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati lungo la rete ferroviaria (anche questo è un aspetto importante che non va sottovalutato). Vi sono poi le norme sulla pubblicità, la possibilità di informazione e la trasparenza, quindi i contributi ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mezzo di vendita. Vi è anche la previsione di cui all'articolo 9, che riguarda i contratti a distanza, che non hanno valore, se non previa presa ricezione e visione del documento di contratto. Questo era un altro aspetto importante che era stato sottovalutato e che il provvedimento che stiamo trattando prende in esame in maniera seria e fattiva.

In conclusione, per non ripercorrere tutti gli aspetti che i colleghi della maggioranza hanno già evidenziato in maniera puntuale, il Gruppo che ho l'onore di rappresentare non può che esprimere il proprio voto favorevole su questo provvedimento. (*Applausi*). È un voto che riconosce il giusto merito a un Governo, che - diciamo pure - a differenza dei precedenti e, dati alla mano, che parlano chiaro, in un anno ha emanato molti provvedimenti concreti, in un clima di grande difficoltà. Di questo va dato atto ogni giorno e mi auguro che anche la minoranza possa prenderne atto con consapevolezza e magari, perché no, cambiare idea e votare favorevolmente su questo provvedimento. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Augusto Righi» di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795 (ore 11,52)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il vice presidente della 6a Commissione permanente, senatore Melchiorre, per riferire sui lavori della Commissione in ordine al disegno di legge n. 899.

MELCHIORRE (FdI). Signor Presidente, la Commissione finanze e tesoro ha concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al decreto-legge al quale faceva riferimento, recante proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Il conferimento del mandato al relatore avverrà dopo l'acquisizione del parere della 5a Commissione sul complesso degli emendamenti approvati nella seduta di ieri, a integrazione del parere già espresso nella seduta antimeridiana di oggi.

La Commissione finanze e tesoro tornerà a riunirsi a partire dalle 12,30 di oggi, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, solo per informare l'Assemblea che il ritardo sul provvedimento di proroga dei termini, che si proroga ulteriormente - lo dico al presidente Malan - è dovuto non all'andamento dei lavori della Commissione finanze, ma all'incapacità della maggioranza, tra la Commissione finanze e la Commissione bilancio - vedo qui il sottosegretario Freni - di prendere provvedimenti su alcune coperture - che evidentemente non ci sono - legate ad emendamenti della maggioranza contro la stessa maggioranza. È una cosa strisciante, che si ripete di provvedimento in provvedimento: Forza Italia e Lega presentano emendamenti evidentemente non condivisi, tra l'altro su temi molto delicati.

Sto parlando della Commissione bilancio e della Commissione finanze, non della sua Commissione. So che si sente sempre coinvolto, ma stiamo parlando di altre due Commissioni.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, si rivolga alla Presidenza.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, lo dico perché abbiamo un provvedimento che avremmo dovuto iniziare giovedì pomeriggio della scorsa settimana. In calendario ne è stata poi prevista la trattazione ieri pomeriggio. Oggi eravamo pronti ad affrontare tutti i temi che intrecciano e incrociano la manovra di bilancio. Ora siamo qui, anticipiamo il provvedimento sulle guide turistiche e ci ritroviamo a non avere nemmeno la certezza di poter iniziare nel pomeriggio, semplicemente perché tra Commissione finanze e Commissione bilancio c'è una navetta senza fine, per ragioni - lo ribadisco - tutte legate alle diverse valutazioni che i Gruppi parlamentari di maggioranza stanno facendo sui contenuti di quei provvedimenti. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, non voglio intervenire sul merito politico della questione, che poi si discuterà quando si tratterà il provvedimento in Aula. Era stata richiesta da parte del nostro Gruppo la possibilità di avere un'ora di sospensione per analizzare, durante una riunione di Gruppo, le tematiche che vedono il Parlamento in questo momento investito in maniera importante dal decreto-legge anticipi e dalla manovra di bilancio. Vorremmo capire qual è l'orientamento, perché chiederemmo che in quell'ora di sospensione le Commissioni non venissero convocate. Dovendo noi parlare di bilancio, diventa complicato farlo, se poi si riuniscono la Commissione bilancio o altre Commissioni.

A prescindere dalla discussione politica, approfitto di questa situazione per avere un responso e capire, in modo che almeno riusciamo a organizzare i lavori ed essere più precisi.

[PRESIDENTE](#). L'orientamento è quello di sospendere la seduta, dopo la discussione generale del prossimo provvedimento. Daremo però più dettagli in corso di seduta.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signora Presidente, per quel che riguarda la richiesta del presidente Romeo, per il nostro Gruppo non ci sono assolutamente problemi, quindi ci rimettiamo alla valutazione della Presidenza.

Per quel che riguarda invece l'andamento dei nostri lavori, signora Presidente, sta inevitabilmente venendo a galla un nodo che la maggioranza e il Governo immaginavano si potesse aggirare. Perché sta accadendo quello che ci è stato rappresentato dal presidente Melchiorre? Non per una imperizia particolare e non solo, come ha ricordato il presidente Boccia, perché evidentemente ci sono problemi di natura politica all'interno della maggioranza, ma perché - e la responsabilità del cattivo andamento dei nostri lavori è in capo al Governo - i parlamentari di maggioranza sono costretti a utilizzare altri decreti per scaricare lì le proposte emendative che avrebbero voluto fare all'interno della legge di bilancio. (*Applausi*).

Accade quindi che nel decreto-legge proroga termini o nel decreto-legge fiscale i parlamentari di maggioranza scarichino questioni che si sarebbero dovute legittimamente e politicamente affrontare all'interno della legge di bilancio. Questo provoca il cortocircuito del Governo, che non è in grado di fornire risposte neppure agli emendamenti portati avanti dalla sua stessa maggioranza.

Il risultato è quello che ci viene consegnato ancora oggi e cioè il fatto che sul proroga termini si chiede

l'ennesima proroga e siamo nella condizione di un avvistamento che in termini politici è tutto in capo alla maggioranza, ma in termini istituzionali - vorrei che questo fosse estremamente chiaro - è in capo alla precisa responsabilità del Governo che ha voluto comprimere lo spazio di soggettività, di operatività e di intervento dei parlamentari di maggioranza all'interno della legge di bilancio e adesso se ne prende le conseguenze. *(Applausi)*.

[CROATTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (*M5S*). Signor Presidente, anch'io desidero, a nome del Movimento 5 Stelle, intervenire sulla questione dell'operatività della Commissione. Penso che come opposizione abbiamo dimostrato rispetto dei tempi e delle nostre prerogative parlamentari. Ci stiamo trovando davanti a discussioni continue, che probabilmente sulla legge di bilancio diventeranno ancora più complesse. Ogni provvedimento dell'opposizione viene tranquillamente votato e accantonato in attesa del responso del Governo e tutte le volte arriviamo a conclusione.

Dall'altra parte, troviamo continuamente difficoltà lavorative, che sono esclusivamente in capo alla maggioranza. La Commissione ha lavorato e si è convocata continuamente in base alle richieste del Presidente. Faccio dunque un appello perché non vengano convocate le Commissioni, che continuamente vengono rimandate per motivazioni sempre in capo alla maggioranza, durante i lavori di Assemblea, perché la maggior parte dei parlamentari ha il diritto di seguire i provvedimenti, anche se non della Commissione di cui fa parte. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Croatti, la ringrazio, questo tema è stato già posto e trattato nella Conferenza dei Capigruppo.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, su questo tema dell'ordine dei lavori il senatore Boccia ha già ricordato una discussione poco gradevole che ci ha visti impegnati la settimana scorsa. È la dimostrazione che il Governo non era pronto a dare i pareri relativi al provvedimento, quindi sarebbe più corretto che ci desse delle certezze. Sappiamo di trovarci in fase di bilancio e bisognerebbe evitare di ingolfare la discussione con una gran quantità di provvedimenti. D'altronde, avremmo dovuto esaminare questo decreto-legge la settimana scorsa e non siamo pronti a farlo neanche oggi.

Vorrei anche sottolineare che alle ore 13 è convocata una Commissione di inchiesta di cui faccio parte e pertanto vorrei capire l'andamento dei lavori della giornata, perché questo modo di procedere mi impedisce di programmare lavori che per di più per noi sono molto importanti. Vorrei almeno chiarire - la Commissione ha un Ufficio di Presidenza - se posso mantenere questo impegno e partecipare ai lavori. Per questo chiedo fino a che ora si va avanti. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Magni, come ho detto la sospensione sarà disposta in base all'andamento dei lavori. Come sapete, da calendario oggi l'Assemblea è convocata fino alle ore 20, quindi annunceremo durante la seduta l'eventuale sospensione.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRENI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo tiene solo a un chiarimento e innanzitutto ad assumersi la responsabilità del ritardo del decreto-legge proroghe rispetto ai tempi calendarizzati in Aula.

Il Governo, nonostante l'ottimo lavoro della Commissione finanze, si è trovato costretto a ritardare l'espressione di alcuni pareri, perché riteneva essenziale poter lavorare su alcuni temi per ottenere pareri positivi per tutti: mi riferisco al tema degli enti locali e a quello del *payback* sui dispositivi medici. Di questo ritardo il Governo si assume ogni responsabilità e ovviamente si scusa con il Parlamento, ma ritenevamo (e riterremo a tutt'oggi) che i temi che la Commissione ha potuto favorevolmente approvare fossero tanto importanti da giustificare tale ritardo. *(Applausi)*.

Discussione dei disegni di legge:

(833) Disciplina della professione di guida turistica (Collegato alla manovra finanziaria)

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 12,05)

Approvazione del disegno di legge n. 833

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 833, 412, 687 e 749.

Il relatore, senatore De Carlo, ha chiesto l'autorizzazione per integrare la relazione scritta. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DE CARLO, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge n. 833, recante disciplina della guida turistica, è un atto d'iniziativa governativa e ed è collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il testo ha avuto ampia discussione già nelle precedenti legislature, alla Camera come al Senato, e le forze politiche avevano già avuto modo di cercare di elaborare un testo quanto più condiviso. Ricordo che i disegni di legge sulla disciplina della professione della guida turistica rispondono all'esigenza di dare una precisa attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove tra le riforme da attuare è inserita quella dell'ordinamento delle professioni turistiche, con l'obiettivo primario di assicurare uno *standard* nazionale entro il 31 dicembre 2023.

Ricordo i disegni di legge che erano stati presentati in Commissione: oltre a quello d'iniziativa del ministro Santanchè, vi sono anche quelli dei senatori Centinaio e Bergesio, quello del senatore Garavaglia e anche quello del senatore Croatti, del Movimento 5 Stelle.

I colleghi hanno avuto modo di vedere il testo, perché il disegno di legge è stato licenziato dalla Commissione il 7 novembre scorso; avendo già previsto nella relazione introduttiva, che è allegata, tutte le numerose variazioni che la Commissione ha apportato, consegno il testo della relazione e mi riservo di intervenire in sede di replica dopo aver ascoltato gli interventi in discussione generale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signora Presidente, colleghe e colleghi, le associazioni di categoria attendono da più di dieci anni una riforma adeguata che possa riconoscere la giusta professionalità e la dignità che tutte le guide turistiche dovrebbero possedere per valorizzare soprattutto la storia, la cultura e l'eccezionale patrimonio artistico del nostro Paese.

Ci sono state concertazioni con il Ministero del turismo e audizioni in Commissione; sembrava fossero finalmente chiari e condivisi tutti i parametri necessari a raggiungere quest'obiettivo. Invece non è stato così, poiché in corso d'opera qualcosa si è inceppato, tanto che oggi ci ritroviamo a discutere di una riforma *fake* che peggiora lo *status quo* delle guide turistiche, per una scelta politica pasticciata della maggioranza, che è tutta italiana. A poco valgono le affermazioni del presidente della Commissione De Carlo e della ministra Santanchè nel sottolineare il fatto che il provvedimento oggi in discussione è il risultato di una mediazione andata a buon fine con le associazioni di categoria. Non è così, tanto che alcune sigle associative hanno espresso il loro disappunto per il testo oggi in discussione, che non ricalca quanto mediato nei tavoli di concertazione.

Il testo originale è stato stravolto con l'approvazione di emendamenti peggiorativi di Fratelli d'Italia, che di fatto continuano a permettere l'adozione di certe pratiche che si intendeva invece regolamentare, migliorare e, alcune, anche eliminare. Con eleganza e *nonchalance* si è chiesto il ritiro di tutti gli altri emendamenti della maggioranza che seguivano il filo logico delle mediazioni con le associazioni di categoria.

Anche le nostre proposte emendative migliorative al provvedimento sono state bocciate con nostro grande disappunto, fra le quali ricordiamo: la richiesta dell'obbligo della specializzazione abilitante per

l'esercizio dell'attività di guida turistica anche per un territorio regionale prescelto, al fine di ottenere una valida conoscenza specifica territoriale estensibile anche ad altri territori, tramite esame pubblico articolato in due parti; la proposta di prevedere livelli linguistici adeguati alla veicolazione e mediazione di materie e contenuti complessi, non inferiori al livello C1; la proposta di limitare l'uso della deroga rispetto ai requisiti richiesti per l'esercizio della professione della guida turistica.

Purtroppo, il provvedimento approvato in Commissione istituisce, contrariamente a tutte le raccomandazioni del mondo associativo, una guida generalista, che annacqua il profilo e la competenza della guida turistica e non garantisce il rispetto di *standard* professionali, culturali e linguistici adeguati per lo svolgimento della professione stessa.

In Commissione, la ministra Santanchè ha affermato che prevedere nell'esame abilitativo anche materie del territorio prescelto metterebbe a rischio la valenza del titolo sull'intero territorio nazionale, oltre ad essere contrario alle disposizioni europee che impongono la libera prestazione di servizi nel mercato interno. Ancora oggi, non si evince la *ratio* di quest'affermazione. Sarebbe come impedire a chi fa la maturità di approfondire e presentare materie, contenuti e argomenti specifici del proprio territorio.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla ministra Santanchè in Commissione, le indicazioni europee non escludono la possibilità di una specializzazione conforme agli *standard* omogenei a livello nazionale che includa parallelamente specifiche aree regionali, come indicato a pagina 20 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

La circostanza che uno Stato membro dell'Unione imponga norme meno vincolanti rispetto ad altri Stati non significa, infatti, che i requisiti di questi ultimi risultino sproporzionati. Ciò giustifica, di fatto, la formazione di guide turistiche con una preparazione differenziata, in modo da essere in grado di svolgere correttamente la propria attività in ogni Regione in cui intendono operare.

In un Paese come l'Italia, che vanta il più grande patrimonio artistico e culturale al mondo, le guide hanno la necessità di essere competenti e specializzate anche sul patrimonio di un territorio limitato, possibilmente quello regionale. Le nostre guide rappresentano spesso il primo biglietto da visita dell'Italia, il primo contatto con la cultura, gli usi e i costumi del nostro territorio.

Se una guida non è specializzata, l'Italia non fa una bella figura; se una guida non è specializzata, non è una guida: è un accompagnatore, figura professionale altrettanto importante e non da sminuire, ma con competenze decisamente diverse. Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra siamo preoccupati per il futuro professionale e remunerativo anche delle potenziali giovani guide che, non possedendo da subito un'adeguata preparazione garantita e certificata da una specializzazione delle aree territoriali e da un qualificato livello linguistico per la corretta comunicazione e divulgazione del patrimonio storico e artistico, si ritroveranno in balia del mercato, soprattutto quello gestito dalle grandi piattaforme *offshore*, che favoriscono la logica del mercimonio e della convenienza economica, a discapito del tanto decantato merito che questo Governo si vanta di voler perseguire e a discapito di una dignitosa remunerazione.

Le conseguenze reali e pratiche di questo disegno di legge aggravano le carenze specialistiche, soprattutto nelle territoriali prive di professionisti di alto livello. Si è preferito, infatti, bypassare le richieste delle associazioni per privilegiare la logica del turismo di massa, in contraddizione, peraltro, con quanto previsto sia dal piano strategico per il turismo sia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che pongono al centro della riforma della professione di guida turistica il concetto di turismo sostenibile e responsabile, che evidentemente questa maggioranza disconosce totalmente.

L'apertura della categoria delle guide turistiche a figure non specializzate, quali ad esempio gli accompagnatori turistici, che sono scelti dai *tour operator* che accompagnano e assistono i gruppi nei viaggi e che non posseggono alcuna qualifica in materia, comporta un progressivo svilimento della categoria professionale delle guide turistiche e un'apertura verticale all'abusivismo del settore, sostenuto da piattaforme *web*.

Il tutto è aggravato da un abbassamento del requisito linguistico per la seconda lingua della guida, che può essere del livello B2. Per noi questa rappresenta una scelta incomprensibile. Gli esperti del settore sanno che è il livello C1 a garantire la vera padronanza della competenza espressiva, comunicativa e orale della lingua di riferimento. Soprattutto per le lingue meno popolari e ritenute più complesse, che sono poi spesso le più richieste alle guide turistiche, è inspiegabile non elevare il requisito al livello C1, alla luce della presenza di avanzate proposte formative, didattiche e metodologiche. È vero che è simpatico riguardarsi il film di Totò in cui si cimenta con il francese a Milano, ma nel 2023 è opportuno garantire in Italia la massima professionalità linguistica alle guide turistiche.

Per questo motivo, abbiamo presentato emendamenti atti a garantire la conoscenza delle lingue straniere e della lingua italiana in caso di titoli stranieri a un livello non inferiore al C1. Altrettanto dicasi per la conoscenza della lingua del Paese straniero in cui i cittadini residenti in Italia hanno conseguito il titolo di guida turistica.

Altrettanto incomprensibile è la pericolosa apertura riguardante i soggetti che hanno acquisito il titolo di esercizio della professione all'estero, i quali, per ottenere l'equiparazione del titolo in Italia, devono sostenere una prova attitudinale in lingua italiana o, in alternativa, un tirocinio di adattamento, strumento che si presta a non pochi abusi. C'è stata una lunga ed estenuante trattativa per eliminare i tirocini e l'ottenimento del titolo proprio perché questo strumento si presta a particolari abusi. In Commissione però la maggioranza ha deciso di reintrodurlo in maniera insensata.

Sono stati così vanificati mesi di colloqui con la Ministra del turismo che in Commissione inspiegabilmente non ha ritenuto di sostenere gli impegni che si era ripromessa di rispettare. Sopprimere, per esempio, lo scopo didattico dalla definizione di guida turistica è un grave errore: lo scopo didattico deve rimanere; gran parte del lavoro delle guide turistiche infatti è rivolto proprio a gruppi scolastici di ogni ordine grado e a studenti universitari, italiani e stranieri.

Il testo oggi in discussione è stato stravolto, è parziale e rimanda ai decreti attuativi del Ministero del turismo per la definizione dello svolgimento degli esami. Non sarà quindi applicabile in tempi rapidi.

Tanto fumo negli occhi, tanto tempo perso e tante aspettative deluse: peccato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Occhiuto. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, Ministro, colleghi, finalmente arriva all'esame dell'Assemblea il disegno di legge che riguarda la professione di guida turistica.

Quanto evidenziato dalla collega che mi ha preceduto si è verificato e si verifica oggi proprio per la mancanza di un regolamento o di una legge in materia, nella quale c'è una vera e propria giungla. È un dato davvero peculiare e, direi, inquietante che l'Italia, Paese la cui economia risente fortemente del turismo, non abbia una legislazione apposita e una codificazione dell'attività di guida turistica. Per meglio comprendere quest'anomalia, basta ricordare che in Italia il turismo genera direttamente circa il 5 per cento del PIL e incide indirettamente sul 13 per cento, rappresentando l'occupazione nel settore direttamente il 6 per cento e indirettamente il 15 per cento. Vale cioè circa 100 miliardi di euro di prodotto.

Un'incidenza così alta si deve all'enorme patrimonio artistico; circa 4.300 musei, pubblici e privati, 300 aree archeologiche, 650 monumenti e complessi monumentali, migliaia di luoghi di culto, borghi medievali, palazzi e residenze di interesse storico disseminati su tutto il territorio nazionale e il maggior numero di siti UNESCO inclusi nella lista del patrimonio dell'umanità, pur avendo un territorio molto più piccolo rispetto ad altri Paesi.

Si tratta quindi di uno splendido patrimonio, con riferimento non soltanto a quello paesaggistico e naturalistico, ma anche a quello artistico e culturale, che va spiegato e raccontato e in relazione al quale la figura della guida turistica risulta necessaria, divenendo essa stessa parte integrante di quel patrimonio. E' una figura fino ad oggi sottovalutata, come diceva la collega prima, ma che invece è essenziale in quanto non è un semplice conduttore attraverso monumenti e luoghi di interesse, ma un vero e proprio narratore di storie che intrecciano trame culturali e identitarie del nostro Paese. Le guide turistiche, armate di conoscenze approfondite e passione contagiosa (perché tale è di solito la passione

di chi fa la guida) ci conducono attraverso le intricate reti della storia e ci svelano sfumature della nostra cultura spesso sconosciute. Sono come ambasciatori delle tradizioni locali, ponti che collegano il passato al presente e ci aprono gli occhi sulla ricchezza di analogie storiche che spesso sfuggono a una visione superficiale. Attraverso il loro lavoro possiamo cogliere analogie tra epoche lontane e il nostro tempo attuale, ci permettono di comprendere come le vicende del passato abbiano plasmato le comunità e influenzino le usanze che oggi ammiriamo.

Questa consapevolezza, alimentata dalle storie narrate, arricchisce l'esperienza di viaggio e ci connette con la continuità della storia. L'Italia è uno dei Paesi più visitati al mondo ed è molto importante non solo far arrivare i turisti e i visitatori, ma fare in modo che poi, quando vanno via, portino dentro il loro cuore lo spirito e la bellezza dei nostri luoghi, affinché possano poi non solo ritornare, ma diventare essi stessi ambasciatori della nostra bellezza nel mondo. La soddisfazione dei turisti che ripartono è il migliore *spot* pubblicitario per le nostre città d'arte.

L'importanza di questo disegno di legge è enfatizzata anche dal fatto che il testo entrerà a pieno titolo tra i progetti che danno attuazione a una parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'obiettivo è quello di definire uno *standard* unico per tutte le guide turistiche, che oggi non esiste, su tutto il territorio nazionale. Non si crea una professione regolamentata, ma una qualifica unica a livello nazionale. Sarà previsto un apposito esame di abilitazione, con una cadenza almeno annuale, così come viene regolamentata la professione da parte di chi ha una qualifica professionale estera e che vuole esercitare in Italia, sia in modo temporaneo sia in modo stabile. Sono previsti corsi di specializzazione e di aggiornamento della professione e viene attribuito finalmente uno specifico codice Ateco della professione di guida turistica.

Una questione che consideriamo scontata, ma che ora viene messa in norma, è quella che prevede l'ingresso gratuito per le guide turistiche nei luoghi di cultura, in cui devono prima studiare e formarsi e poi operare. Vi sono regole sui compensi che spettano a questi professionisti e alla proporzionalità rispetto al lavoro svolto, così come sono previste sanzioni per chi viola quelle regole. Le disposizioni transitorie poi permettono di intervenire su coloro che operano già in Italia.

Insomma, siamo in presenza di un complesso di norme che dirimono una serie di questioni che oggi ci sono e che quindi portano il nostro Paese ad allinearsi con il resto dei Paesi europei. Tra queste, ci sono le interpretazioni che vedono la materia del turismo come concorrente tra Regioni e Stato. Si adempie alle disposizioni della normativa comunitaria e si superano le pronunce dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le sentenze del Consiglio di Stato in tema. La guida turistica diventa un professionista abilitato, che nel corso delle visite ai luoghi di cultura trasmette, valorizza e tutela la conoscenza di quei luoghi, che costituiscono il nostro patrimonio culturale. Lo fa con la certezza di poter garantire *standard* professionali e di qualità ai turisti, che sono i fruitori del servizio.

Come professionista, deve dotarsi di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile e professionale; anche per questa ragione e per gli obblighi che è tenuto a rispettare non può essergli precluso l'accesso ai luoghi della cultura in cui deve esercitare la propria attività professionale. L'elenco nazionale di questi professionisti sarà presente su una piattaforma informatica, che verrà costituita il prossimo anno, e a ciascun professionista autorizzato verrà rilasciato un apposito tesserino.

Insomma, c'è una garanzia in più, anche per gli utenti che usufruiscono dei servizi di un professionista presente in un apposito elenco tenuto dal Ministero del turismo. Tali professionisti dovranno seguire corsi di specializzazione, tematici e territoriali, e di aggiornamento ogni tre anni, per venire costantemente aggiornati e informati sulle innovazioni. Poi ci sono divieti e sanzioni per chi esercita abusivamente la professione: oggi c'è una giungla e tutti la esercitano senza nessun controllo. Questi controlli sono a garanzia di chi richiede la prestazione della guida turistica, per la quale sono appunto previsti obblighi di comportamento. Insomma, ci mettiamo in linea con l'Europa, affrontiamo un altro *step* del PNRR e soprattutto diamo maggiori garanzie ai professionisti che intendono fare le guide turistiche e ai turisti che richiedono i loro preziosi servizi per magnificare le bellezze uniche, l'arte e la storia italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

[NAVE](#) (M5S). Signora Presidente, signor Ministro, in 9a Commissione abbiamo avuto modo di emendare il disegno di legge che dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza nella misura che definisce l'ordinamento della professione delle guide turistiche, con una riforma che si prefigge l'obiettivo di definire uno *standard* nazionale per le guide turistiche con un *target* previsto per la chiusura entro dicembre 2023.

Ebbene, Presidente, proprio in questo caso è stato per noi immediato individuare le modifiche necessarie da apportare a questo disegno di legge che, lo ricordo, è stato licenziato dal Consiglio dei ministri il 17 luglio scorso, poiché ne era già stato depositato da parte del MoVimento 5 Stelle uno analogo. Devo dire che sostanzialmente in molti punti abbiamo trovato elementi e principi sovrapponibili, affinché si potessero raggiungere gli obiettivi e i principi fondamentali presenti negli *operational arrangements* tra Commissione europea e Italia.

Iniziamo col dire però, Presidente, che le guide turistiche sono figure professionali che rivestono un ruolo fondamentale nel far conoscere e apprezzare le impareggiabili ricchezze storiche e culturali del nostro Paese e nel far vivere agli ospiti di questa nostra terra un'esperienza davvero unica.

Finalmente, dopo un lungo percorso durato quasi dieci anni, si approda a un disegno di legge che restituisce alla guida turistica piena dignità professionale. Parliamo ovviamente di una professione decisiva per un settore vitale della nostra economia quale quello turistico e per la valorizzazione delle nostre eccellenze. Questi professionisti devono essere messi però nelle condizioni di farlo, per cui proteggere e sostenere le guide turistiche riconosciute equivale a rafforzare e a promuovere lo straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, il che significa alzare la qualità della nostra offerta turistica, aumentandone la competitività, un aspetto questo assolutamente prioritario in un territorio ricco di storia come l'Italia.

Con un elenco nazionale, la professione potrà essere riconosciuta all'interno del sistema turistico-culturale italiano, con criteri di accesso uniformi e tutele univoche sull'intero territorio nazionale, a contrasto di un dilagante abusivismo.

Come accennavo in apertura, il disegno di legge aveva molti elementi in comune con il disegno di legge presentato dal MoVimento 5 Stelle, così come veniva anche ricordato all'inizio, ma siamo intervenuti con l'attività emendativa per correggerlo e migliorarlo in molti punti. Abbiamo chiesto che la guida turistica possa essere utilizzata anche a scopo didattico o che abbia conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue di grado non inferiore al livello di competenza C1, e non B2, poiché effettivamente è la C1 che certifica un livello di conoscenza approfondita.

Non siamo però riusciti a ottenere queste modifiche. Entrambi gli emendamenti, come tanti altri, sono stati poi respinti. Non siamo riusciti a modificare quei punti in cui le criticità, secondo il nostro parere, sono elevate, come nel caso previsto in cui vengano sospesi i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di guida turistica nel momento in cui soggetti terzi o persone giuridiche chiedano al Ministero del turismo di poter aprire siti non ritenuti di interesse culturale per fare visite senza la presenza di guide turistiche, purché ottengano tale autorizzazione con un mese di anticipo. Questo non permette alle guide turistiche, in quel caso, di utilizzare la loro fonte di guadagno, venendo escluse dallo svolgimento della loro attività.

Mi riferisco inoltre al riconoscimento dell'abilitazione delle guide straniere, in quanto in alcuni Paesi l'*iter* per ottenere il patentino sarebbe molto più semplice rispetto a quanto chiesto in Italia e vi è la possibilità, ovviamente, di ottenere quest'abilitazione tramite un tirocinio, il che però porterebbe a un probabile mercimonio delle licenze.

È ovvio, quindi, che questo tema sarà sicuramente fonte di preoccupazione, perché ricordiamoci sempre che il mercato culturale e turistico è profondamente cambiato ed è in continuo mutamento sia nella domanda sia nell'offerta e le riforme devono servire non solo a riempire i vuoti normativi, ma anche a porre le basi del futuro.

Ritengo necessario dover considerare, Presidente, che il sistema turistico italiano non potrà essere sorretto unicamente dalle guide turistiche o da un territorio che da solo, per fortuna, certamente basta a

se stesso, ma dovrà necessariamente essere sorretto anche da una solida e concreta politica del turismo, che vada oltre le insegne di Times Square, belle a vedersi, ma sempre abbastanza poco, poiché oltre agli interventi *spot*, spicca una manovra economica totalmente asfittica, che andando a colpire tutte le attività produttive, colpirà anche il turismo.

Con un centrifugato di tagli e tasse e con questi salassi, si andranno a colpire le famiglie e non c'è cuneo fiscale che tenga. In tempi di crisi il primo taglio delle famiglie italiane sarà proprio la vacanza e a soffrirne di più, di conseguenza, tutto il comparto turistico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, con l'approvazione del testo di riforma della guida turistica viene finalmente introdotta nell'ordinamento una regolamentazione chiara di tale attività.

Per l'esercizio della guida turistica è richiesto alle persone il possesso di specifiche qualifiche che la rendono non più una semplice attività, ma una vera e propria professione intellettuale. In tal senso, seppure si ritiene giusto il riconoscimento di una qualifica a livello nazionale, secondo quanto indicato dalla Commissione europea sulla definizione di *standard* minimi nazionali per l'esercizio, ci spiace molto aver perso l'opportunità di legare questa professione al riconoscimento di una specializzazione acquisita sul territorio di riferimento. Questo per noi sarebbe stato particolarmente importante, e non solo per noi. Abbiamo affrontato l'argomento in Commissione, ma alla fine abbiamo dovuto soppresdere, ritagliandoci magari uno spazio per fare questo in futuro, perché ad oggi non era possibile.

Siamo consapevoli che la professione di guida turistica ha natura prima di tutto intellettuale e culturale e che il professionista è colui che sa illustrare il valore dei beni che fanno parte del patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico e artistico. Ma è importante anche il tema paesaggistico, produttivo ed enogastronomico, proprio di ciascun territorio, di cui la guida si rende interprete. Noi abbiamo ritenuto importante presentare una proposta che riconosca come requisito fondamentale per l'esercizio della professione la specializzazione a carattere territoriale: si tratta di una necessità dettata dal fatto che il nostro Paese presenta un patrimonio esteso e variegato, che necessariamente deve essere illustrato da persone che ne sappiano cogliere gli aspetti più significativi e legati alle specificità, alle tradizioni e alle peculiarità di ogni singolo territorio.

Rileviamo anche che la professione di guida turistica non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 4 del 2013, che disciplina le professioni non regolamentate. La professione è dunque regolamentata, anche se non a livello ordinistico. Sarebbe stato importante, quindi, al fine di adattare il testo alla scelta della regolamentazione della professione, rendere questa specializzazione di carattere regionale obbligatoria per poter esercitare la professione, fermo restando il riconoscimento della figura su base nazionale, attraverso il superamento di un esame pubblico, che condividiamo. Il conseguimento di una specializzazione obbligatoria non vieterebbe agli operatori di conseguire successivamente ulteriori specifiche, perché questa ulteriore specializzazione ha natura facoltativa, anche e soprattutto su quelle che riguardano le tematiche territoriali.

Un altro aspetto importante riguarda l'abilitazione, il cui conseguimento avrebbe dovuto tener conto del possesso di una specifica certificazione della conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello di competenza C1, anche nei confronti delle guide che hanno conseguito la qualifica in altri Stati. In ogni caso, dobbiamo dire che il livello di conoscenza richiesto per le due lingue necessarie all'esercizio della professione dovrebbe essere certificato da una conoscenza di grado non inferiore al livello C1.

Passando a un altro aspetto importante, che è quello di un maggior controllo sulla professione, eliminando dal mercato coloro che svolgono questa attività in maniera abusiva, è prevista l'introduzione di specifiche sanzioni per la violazione dell'obbligo della dichiarazione preventiva di prestazione occasionale per l'esercizio dell'attività sul nostro territorio.

Ringrazio infine il ministro Garnero Santanchè per il contributo che ha dato, soprattutto perché siamo riusciti a mettere insieme - come diceva bene prima il presidente De Carlo - e ad assorbire i disegni di

legge presenti in Commissione (il disegno di legge n. 749 del senatore Garavaglia, il disegno di legge n. 687 del senatore Centinaio, il disegno di legge n. 412 del senatore Croatti), puntando sulla disciplina della professione turistica, che siamo riusciti a ricondurre a un testo condiviso con il Governo e necessariamente con l'Unione europea, che sicuramente ha avviato un percorso nuovo. Soprattutto, rendiamo merito, diamo trasparenza e stabilizziamo un settore che fino ad oggi viveva ancora un momento non così chiaro e definito. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacobbe. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (*PD-IDP*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la vocazione turistica del nostro Paese è ben nota, come hanno sottolineato anche i senatori che mi hanno preceduto. I numeri delle presenze parlano da soli, sono straordinari e si riferiscono a una dote che ci portiamo dietro, un'eredità mista di bellezza naturale e artistica che suscita fama e ammirazione e richiama visitatori da tutto il mondo. I nostri itinerari tradizionali e, se vogliamo, storici - erano percorsi già molti secoli fa - fanno contare milioni di presenze annue; la nostra Capitale che ci ospita, Roma, ne è un esempio straordinario, così come lo sono le altre grandi città d'arte del Nord, del Centro e del Sud.

Se guardiamo con onestà critica a quanto facciamo e a quanto si potrebbe fare, dobbiamo convenire che ci sono interi settori di quello che si potrebbe definire un turismo alternativo che continuano a essere ignorati o a non essere valorizzati come si dovrebbe. Quando parlo di valorizzazione, mi riferisco a una visione strategica che ne sviluppa e promuove le grandi potenzialità. Penso ad esempio al turismo delle origini o delle radici, un patrimonio di 80 milioni di italiani all'estero: potenziali turisti non mordi e fuggi, ma pronti a spendere tempo e denaro nelle località di origine dei propri familiari. A tutt'oggi, è poco considerato e non gestito come ci si aspetterebbe, soprattutto in quello che sarà dichiarato l'anno dedicato al turismo delle radici, ossia il prossimo anno.

Ci sono poi il turismo enogastronomico, quello archeologico, quello naturalistico e quello religioso: sono esempi di settori che aiuterebbero la destagionalizzazione del turismo italiano, nonché a creare posti di lavoro altamente specializzati che finirebbero per aiutare la ripresa economica e sociale soprattutto nei piccoli borghi, nei centri storici di realtà spesso abbandonate e quasi spopolate. Si tratta di settori che necessitano di regole come tutto il comparto turistico, anche per evitare lo spopolamento di intere città, a causa ad esempio della mancanza di regole sulle case vacanze.

Mi si potrà dire che il piano strategico triennale del turismo tratta questi argomenti ed è vero, ma alle parole finora non penso siano seguiti tanti fatti: non sono seguiti investimenti capaci di far decollare delle iniziative serie; mancano infrastrutture; in molti casi, mancano i trasporti per poter consentire uno sviluppo turistico adeguato di aree che potrebbero cambiare il proprio destino economico e sociale, se magari fossero meglio collegate agli interporti turistici del nostro Paese. Ci saremmo aspettati degli interventi mirati utilizzando anche i fondi e le opportunità del PNRR, ma ad oggi non vediamo nulla di concreto. Come diceva uno dei colleghi che mi ha preceduto, vediamo solo tanto fumo.

Dico questo, signor Presidente, perché è necessario inquadrare il contesto in cui si inserisce la riforma della figura professionale delle guide turistiche. Si tratta di professionisti che nei decenni hanno contribuito senza dubbio alcuno al miglioramento dei servizi turistici italiani. Sono stati fra i primi a offrire quello che oggi chiamiamo il turismo esperienziale di qualità, cioè la capacità di coinvolgere il turista e fargli vivere un'esperienza unica, indimenticabile, che diventa essa stessa *marketing* internazionale per il nostro Paese e che porta poi al ripetersi dell'esperienza turistica nel futuro. Parliamo di lavoratori qualificati che, tuttavia, vivono in un mondo professionale che necessita - come tanti altri - di continui miglioramenti e adeguamenti. Pertanto non si può che definire giusta la scelta di voler riordinare questo settore.

Il problema è che questo disegno di legge non soddisfa le esigenze migliorative, in quanto non garantisce una professionalità sempre più elevata a chi vive in questo mondo o vuole farne parte, né offre tutele ai lavoratori di questo settore esposti a forte concorrenza, non sempre leale. Ma ciò che è ancor più grave è che non ha alcuna caratteristica strategica o visione di futuro rispetto a ciò che le nostre guide possono apportare al settore turistico.

L'esame in Commissione su questo provvedimento è stato abbastanza approfondito, grazie anche alle

audizioni svolte, in cui sono state ascoltate le organizzazioni più rappresentative della professione. Sono stati apportati alcuni miglioramenti alla disciplina, superando ad esempio il tema dell'abolizione specifica per sito; è stata fatta maggiore chiarezza in merito alla questione dell'esercizio della professione su base temporanea occasionale. Ma sono state operate anche scelte piuttosto discutibili sulla base di emendamenti governativi che hanno in parte stravolto alcune previsioni del testo e non solo non lo hanno migliorato, ma hanno finito per esporlo a problemi di natura giuridica e, più in generale, hanno contribuito a peggiorarlo.

Viene istituito l'albo nazionale, ma non si capisce, al momento, se, come per moltissime altre professioni questo sia costituito da un unico albo all'interno del quale ci sono diverse specializzazioni o se sia costituito da tanti piccoli albi di guide specializzate. Fa discutere, poi, il ridimensionamento piuttosto marcato del ruolo delle Regioni nella formazione e in particolare nei corsi di aggiornamento professionale richiesti alle guide su base triennale. Questi sono stati accentrati nelle mani del Ministero del turismo senza neanche mantenere qualche forma di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni su contenuti di modalità di svolgimento e durata.

Signor Presidente, è stato inspiegabilmente soppresso il riferimento allo scopo didattico delle visite guidate e non si è voluto rafforzare l'elemento della specializzazione territoriale nell'esame di abilitazione: una scelta questa quanto mai discutibile, visto che le specializzazioni sono collegate al territorio e dovrebbero essere gestite *in loco* per ottenere migliori risultati. Mi chiedo come si concili e si sposi questa volontà di controllo e accentramento tipica del Ministero del turismo con la strategia di autonomia che invece al momento il Governo sta perseguendo in maniera incessante. A me sembra la storia di Penelope: quello che il Governo fa di giorno la notte viene disfatto.

C'è poi un'altra questione molto importante sia perché ci potrebbe esporre a problemi con l'Europa, sia perché denota grande miopia strategica anche in questo settore. Mi riferisco alla questione delle guide riconosciute a livello europeo, per le quali è stato introdotto l'obbligo di un tirocinio di adattamento di durata biennale, accompagnato da una formazione complementare e oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo. Questo avviene in spregio alla normativa europea e la relativa norma potrebbe essere assolutamente irrealistica e incongruente e potrebbe dare adito a nuove infrazioni. Nel 2013, per far fronte alla procedura di infrazione dell'Unione europea, si è previsto il riconoscimento in Italia della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato, norma che in questo provvedimento non viene abrogata *in toto*, ma stravolta nella sua applicazione quando il provvedimento sarà approvato.

Questioni giuridiche a parte, tramite lei, signor Presidente, mi rivolgo alle colleghe e ai colleghi che siedono nei banchi della maggioranza per chiedere se hanno pensato che fra queste guide potrebbero anche esserci tanti nostri giovani qualificatisi all'estero, professionisti che promuovono l'Italia e accompagnano stranieri nel nostro e nel loro Paese e che avremmo tanto desiderio che potessero da noi tornare. Invece, così come per i cervelli in fuga, le forze di maggioranza si stanno muovendo per far sì che non ritornino in patria; anzi, in aggiunta all'eliminazione degli incentivi fiscali, ora si creano anche altri ostacoli per il riconoscimento di qualifiche professionali in altri settori.

Mi sembra si tratti di un'altra occasione mancata per riavere grandi risorse in Italia e, viste le vostre strategie, forse le perderemo per sempre. Purtroppo dobbiamo concludere che abbiamo perso un'altra occasione per una svolta innovativa su un settore, come quello turistico, che non può essere abbandonato alla confusione e legato a logiche vecchie ormai arretrate, che non rispondono alle stesse richieste di novità che pure sono giunte forte dalle associazioni di categoria in audizione.

Insieme ai senatori del Partito Democratico abbiamo presentato emendamenti che potrebbero semplificare e migliorare questa legge, adeguandola a soddisfare le esigenze professionali delle guide turistiche e contribuire così allo sviluppo del settore turistico. Mi auguro e spero che le colleghe e i colleghi di maggioranza li valutino con attenzione prima di votare. Come si suol dire, signor Presidente, la speranza è l'ultima a morire. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 12,45)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

BERRINO (*Fdi*). Signor Presidente, signor Ministro, è dal 2013 che il turismo italiano aspetta una regolamentazione di una parte importante del comparto, cioè quello delle guide turistiche. Diversi Governi in questi dieci anni hanno fallito sul tema, non riuscendo a far sintesi su un argomento sì complicato, su interessi sì contrapposti, su visioni della professione molto differenti. In questi dieci anni le Regioni si sono - per così dire - arrangiate come hanno potuto, cercando di dare un minimo di disciplina rispetto a quello che i Governi che si sono succeduti non sono riusciti a fare. Bisogna quindi dar merito a questo Governo e al ministro Santanchè di esserci riusciti in un anno, in un decimo del tempo speso per non far nulla nei dieci anni precedenti.

Le guide turistiche sono fondamentali per la qualità, ma anche per la quantità del nostro turismo. Sono fondamentali perché danno certezza ai visitatori più attenti, passano informazioni culturali importanti anche a quelli meno attenti; soprattutto sono garanzia di non essere truffati da chi non ha titoli per portare le persone, i nostri turisti, in giro per le tante, centinaia di migliaia di bellezze architettoniche, storiche, culturali, enogastronomiche, geografiche e paesaggistiche, di terra, di mare e di fiume, delle Alpi e degli Appennini. Bisogna avere la certezza che, quando mettiamo i nostri turisti in mano a qualcuno, questi abbia innanzitutto le conoscenze, i requisiti giuridici e la parte economico-finanziaria in ordine, per dare il meglio del nostro Paese a chi lo vuole visitare. Si è quindi fatta sintesi di tutto questo.

Essendo stato assessore al turismo in una Regione turisticamente importante, so quali sono le difficoltà e so anche quali probabilmente rimarranno in futuro. Era tuttavia necessario arrivare all'approvazione di questo disegno di legge. Ed era necessario perché serve al turismo, ai turisti; serve a creare posti di lavoro e quindi occupazione regolare; serve a regolamentare un settore in cui l'irregolarità la faceva da padrone, dove le poche guide disciplinate dalla normativa precedente al 2013 o le poche che in questi anni le Regioni erano state in grado di produrre cercavano di controbattere a coloro che facevano concorrenza sleale lavorando in nero e senza requisiti, provenendo da tutto il mondo senza che ci fosse il modo per controllarle.

Ritengo pertanto che il disegno di legge in esame analizzi e dia risposte a tutte quelle domande che in questi anni erano rimaste senza risposta, perché c'è la definizione di cosa vuol dire essere guida turistica, di cosa vuol dire esercire tale professione. All'articolo 3, dove si enuclea questo concetto, si fa anche un'affermazione molto importante, sui cui tantissimi in questi dieci anni hanno giocato. Si è spesso sentito dire qualcosa del tipo: oggi io accompagno questo gruppo per caso, sono qui perché nessuno di questo sito se ne fa carico; non sono una guida, ma lo posso fare.

Noi qui diciamo che tutto questo si potrà continuare a fare, con deroghe date dal Ministero, su richieste precise. Quindi, quando in una villa di campagna, non riconosciuta come sito, troveremo una persona che accompagna un gruppo, è perché il Ministero avrà fatto una deroga unica perché quella persona possa accompagnare un gruppo. E questo serve alla lotta al lavoro di guida in nero, per chi non ha i requisiti per farlo.

Per quanto concerne l'esame di abilitazione, finalmente sarà uguale per tutti e quindi ci sarà un livellamento in alto delle nostre guide turistiche, con l'iscrizione all'elenco nazionale delle guide turistiche.

All'articolo 6, finalmente diamo risposte anche a tutte le guide che, provenendo dall'estero, esercitano la loro professione in Italia. Diciamo loro come farlo e quali sono i requisiti, per una guida che ha l'abilitazione in uno Stato straniero, per poter esercitare la professione di guida turistica in Italia.

Continuando, vi è una previsione importante. Ci sono i corsi di specializzazione e aggiornamento, su cui finora non c'era mai stata nessuna statuizione circa il loro obbligo e la loro necessità. Noi stabiliamo che essi sono necessari, perché una guida deve tenersi informata su quello che porta a visitare. Prevediamo corsi di specializzazione, che sono importantissimi, perché l'Italia, per la sua ricchezza, necessita di guide specializzate e non solo di guide che possano accompagnare su tutto il territorio nazionale, nonché dell'aggiornamento necessario ad adeguare il modo di spiegare alle nuove aspettative che i turisti hanno. Questo aspetto è emerso durante il periodo del Covid-19 e immediatamente post Covid-19, quando i gusti e le "pretese" dei turisti sono profondamente cambiate.

Quindi, abbiamo la necessità di agire in tal senso.

Per concludere, prevediamo anche un elenco dei divieti e delle sanzioni per chi vorrà, sfidando la legge, continuare a esercitare la professione di guida turistica senza averne diritto o senza seguire le regole contenute nella legge in esame. Quindi, un plauso per quello che si è riusciti a fare in tempi brevi, con un'ampia discussione e riuscendo a mettere assieme posizioni e richieste a volte contrastanti tra loro. È una sintesi che deve essere contenuta in una legge e io ritengo che questa legge sia la miglior sintesi possibile di quello che si poteva fare su questo tema. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DE CARLO, *relatore*. Signor Presidente, desidero solo ribadire quanto questo disegno di legge fosse atteso e la straordinaria difficoltà nel mettere insieme tutte le esigenze, non solo delle categorie, ma anche per l'adempimento delle norme giuridiche, sia europee che italiane, tant'è che i bandi per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di guida turistica sono stati oggetto di ricorso al TAR, a pronunce del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale, a dimostrazione di come in questi dieci anni sia stata vissuta la questione delle guide.

Oggi, finalmente, con un grande lavoro e con un grande sforzo, anche perché è un obiettivo del PNRR, si riesce a chiudere il provvedimento entro la data del 31 dicembre con lo scopo - come ho detto inizialmente - di definire uno *standard* nazionale.

Ciò non significa, collega Aurora Floridia, un abbassamento verso il basso della prestazione delle guide. Io non voglio credere che le nostre guide siano professionalmente livellate verso il basso se hanno una standardizzazione nazionale. Credo anche, però, che i corsi di specializzazione, sia territoriali che tematici, e un'apposita sezione all'interno del portale garantiscano al fruitore e al mercato la possibilità di scegliere, per un determinato luogo, la guida che abbia più elementi e quindi più capacità di essere performante su quel territorio. Cito Venezia.

Una guida che avrà fatto la territorialità su Venezia e si sia occupata prevalentemente di arte e di caratteristiche lagunari, sicuramente, all'interno della sezione, verrà scelta dal mercato e dal fruitore in maniera prioritaria rispetto a un'altra guida che magari la specializzazione l'ha avuta in un'altra località italiana.

È un punto che mi sembra semplice ed è la garanzia del fatto che lo *standard* minimo nazionale consentirà a tutti comunque di avere un servizio efficace.

Quanto ai livelli di conoscenza delle lingue B2 e C1, visto che la senatrice Floridia citava le associazioni, ricordo che le stesse associazioni avevano chiesto che ci fosse solo una lingua. È stata aggiunta, a seguito dell'intervento governativo e grazie al ministro Santanchè, la seconda lingua, seppur con un livello B2. Ciò a garanzia del fatto che alle guide è richiesta la conoscenza non di una sola lingua, ma anche di una seconda.

Il collega Occhiuto giustamente citava - come ho fatto anch'io - la complessità dell'*iter*, che parte dal 2011, continua nel 2016 e con una serie di pronunce che di fatto hanno obbligato a evitare un'eccessiva territorialità. Mi rivolgo anche al mio amico e vice presidente collega Bergesio. Ad esempio, la sentenza del 18 giugno 2014 della Corte costituzionale afferma che le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale presso altre Regioni e che intendano svolgere la propria attività nella Regione Umbria sono soggette all'accertamento da parte della Provincia, limitatamente alla conoscenza del territorio con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Questa sentenza è dichiarata nulla, essendo illegittima proprio perché manca del presupposto della libera circolazione delle guide turistiche.

Tutti capiamo quanto sia importante avere gente formata e specifica sul territorio. Ma crediamo che il compromesso raggiunto tra lo *standard* nazionale e la specificità locale, territoriale e anche tematica, siano ciò che ci consente di elevare il servizio e di non infrangere nessuna delle normative europee o nazionali.

Al collega Nave - non vedo in Aula, ma qualcuno gli riporterà quanto sto per dire - che giustamente

segnala come dopo dieci anni viene data piena dignità alla professione, lamentandosi anch'egli del fatto che sia prevista una sola lingua, richiamo quanto già detto alla senatrice Florida.

Per ciò che attiene invece alla possibilità legata al fatto che siano esentate o ci sia una deroga in particolari condizioni, ciò non è fare tana libera tutti per cui, in determinate condizioni, non vi sarà la professionalità. Ma semplicemente ciò è stato garantito per le aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento di iscrizione. Faccio un esempio banale: le Giornate FAI potranno oggi essere autorizzate solamente con richiesta trenta giorni prima al Ministero del turismo. Ciò al fine di inquadrare le motivazioni di determinate scelte.

Al senatore Giacobbe - non vedo in Aula, ma gli riporterò quanto sto dicendo il collega Franceschelli, suo Capogruppo - vorrei dire che, nella Conferenza Stato-Regioni, sono state le Regioni a dire al Ministero di occuparsi dei corsi di formazione e aggiornamento. Non è quindi una questione relativa all'autonomia differenziata; anzi, potrebbe essere un chiaro esempio di autonomia differenziata laddove sono le Regioni a scegliere di quali materie si occuperanno loro e quali altre materie lasceranno alla potestà dello Stato.

Non vi è quindi un'architettura complottista e non bisogna cercare per forza motivi di scontro. Come avete potuto facilmente capire, tutto ha una spiegazione molto semplice. Grazie a tutti e buon lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto la replica del ministro Santanchè potrebbe essere fatta alla ripresa della seduta, se lei ritiene, così almeno ricominciamo ricollegandoci al tema. Pertanto, se siamo d'accordo su questo, ora sospendiamo i lavori, che riprenderanno in Aula con questo provvedimento, la replica del Ministro, la votazione degli emendamenti, le dichiarazioni di voto e il voto finale, alle ore 16. Dalle ore 13 alle ore 14 sono altresì sospesi anche i lavori delle Commissioni, a causa della riunione di un Gruppo. Dalle 14 alle 16 le Commissioni potranno lavorare secondo il calendario che hanno già eventualmente fissato e poi, alle ore 16, ci ritroveremo qui, con gli interventi che ho appena annunciato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico «Medi Livatino» di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, che stanno assistendo ai nostri lavori. Grazie per essere venuti e buona visita del Senato. *(Applausi)*.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 13,01, è ripresa alle ore 16,12).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. [833](#) , [412](#) , [687](#) e [749](#) (ore 16,12)

PRESIDENTE. Proseguiamo l'esame del disegno di legge in materia di disciplina della professione di guida turistica.

Questa mattina, come sapete, si è svolta la discussione generale, a cui ha fatto seguito la replica del relatore.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARNERO SANTANCHE', *ministro del turismo*. Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve. Vorrei semplicemente ringraziare gli Uffici del Senato, i colleghi senatori, il presidente De Carlo e tutta la Commissione per il grande lavoro che hanno fatto su questo provvedimento, peraltro in tempi brevi perché, come è stato ricordato anche questa mattina, si tratta di una *milestone* del PNRR da compiere entro il 30 dicembre del corrente anno.

Rinnovo i ringraziamenti a tutti i colleghi e a tutti coloro che hanno fatto sì che oggi si possa votare in Assemblea il provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 833, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DE CARLO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.3.

GARNERO SANTANCHE', *ministro del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

Chiedo agli assistenti di intervenire, perché una senatrice ha un problema con la sua scheda.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CROATTI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione della Ministra sull'emendamento 2.100, perché quella delle visite guidate da remoto è una situazione che va messa a punto. Purtroppo oggi le guide turistiche hanno un concorrente veramente trasversale, con il quale fanno fatica a competere sul mercato, per cui è necessario trovare una soluzione. Magari alla Camera avremo la possibilità di addentrarci maggiormente nel provvedimento, ma l'aspetto del remoto è per noi un problema oggettivo che sottrae una grande fetta di mercato alle attuali guide. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE CARLO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GARNERO SANTANCHE', *ministro del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dai senatori Croatti e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.102, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Franceschelli, identico all'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.13, presentato dalla

senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.16, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.101, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.15, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.100, presentato dai senatori Croatti e Nave, identico all'emendamento 6.101, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.102, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dai senatori Giacobbe e Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.8, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DE CARLO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GARNERO SANTANCHE', *ministro del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.100, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.101, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.13, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 13.100.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.100, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Ministro, l'Italia, il nostro amato Paese, è celebre in tutto il mondo per la sua straordinaria bellezza e ricchezza storico-culturale. Per chi non lo sapesse, per gli italiani che ci ascoltano, noi abbiamo il maggior numero di siti UNESCO al mondo. (*Brusio*). Presidente, non riesco ad ascoltarvi nemmeno io.

Questo prezioso patrimonio richiede quotidianamente un'adeguata conoscenza della storia, tutela e valorizzazione, e le guide turistiche svolgono in tal senso un ruolo cruciale nel presentare e promuovere, ma anche nel preservare, la bellezza e la storia di questo nostro patrimonio ai visitatori.

La riforma della disciplina della professione di guida turistica prevista nel disegno di legge oggi al nostro esame rappresenta anzitutto un importante passo avanti nella lotta contro l'abusivismo dilagante che ha afflitto purtroppo il turismo culturale e tutto il comparto turistico nazionale.

Con questo disegno di legge infatti il Governo Meloni si pone l'ambizioso obiettivo di mettere finalmente ordine al sistema, ma soprattutto di mettere la parola fine al caos di abusivismo e illegalità che da troppi anni hanno regnato nel settore, senza che nessuno se ne occupasse. Ringraziamo il ministro Santanchè per averlo fatto.

Si va dai cosiddetti *local* alle guide esperienziali, dai divulgatori scientifici dell'arte agli operatori culturali e così via. Un ginepraio di figure, a metà tra il turismo e il mondo dei beni culturali, che hanno evidentemente lo stesso scopo, oltre che fare lo stesso lavoro, delle guide turistiche professionali, senza avere però né l'abilitazione né i titoli per farlo. Una consuetudine non solo illegittima, ma anche eticamente scorretta, che vogliamo così spezzare per dare un segnale anzitutto di coerenza, ma anche di rispetto e ripristino della legalità e del merito in un settore che conosce figure professionali altamente qualificate, che dunque meritano di ricevere dallo Stato adeguate tutele, ponendo fine al proliferare di altre figure evidentemente surrogate.

Vogliamo, onorevoli colleghi, Governo, Presidente fornire una regolamentazione uguale e uniforme per tutti i professionisti del settore, in tutto il territorio italiano. Vogliamo creare uno *standard* qualitativo elevato per offrire ai visitatori un'esperienza turistica arricchente e autentica, degna del nostro Paese. Ecco perché questa riforma si prospetta come una fondamentale pietra miliare per la guida turistica... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice, mi scusi se la interrompo. Colleghi, siamo in dichiarazione di voto. La senatrice Biancofiore ha una voce abbastanza stentorea, ma io fatico a seguire quello che sta dicendo. Chi intende rimanere in Aula consenta a chi rimane di seguire.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). La ringrazio molto, Presidente.

Bisognava attendere un Governo di centrodestra, un Governo del fare per poter realizzare questa riforma e di questo siamo oltremodo orgogliosi. Non solo. Si tratta di una riforma attesa da almeno un decennio, che oggi, grazie alla determinazione conosciuta del ministro del turismo Daniela Santanchè, vede finalmente la luce.

Una riforma inserita tra l'altro anche nel cronoprogramma del PNRR; l'Italia e il Governo dimostrano quindi ancora una volta di rispettare gli impegni assunti con l'Unione europea, come dicevamo stamane, ma soprattutto di essere in grado di dare maggiore dignità e tutela alle centinaia di figure professionali che dalle Alpi fino alle pendici dell'Etna si occupano di custodire e decantare le meraviglie del nostro bel Paese.

Una riforma quindi che in primo luogo vuole definire compiutamente il ruolo e le competenze del professionista guida turistica, il quale dovrà necessariamente avere l'abilitazione per illustrare e interpretare i beni storici, culturali, artistici, architettonici, archeologici e religiosi del patrimonio italiano.

Una riforma che vuole certificare una formazione adeguata alle guide turistiche e proteggerle dal rischio di esercizio abusivo della professione, nel quale noi italiani spesso e volentieri siamo effettivamente professionisti.

Due infatti saranno i passaggi fondamentali per l'esercizio della professione: il superamento di un esame di idoneità indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo e l'iscrizione all'elenco nazionale delle guide turistiche. Stimiamo che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale possano essere circa 10.000, poiché da anni non si svolge un esame abilitativo; successivamente potremo ragionevolmente aspettarci una domanda abilitativa annuale da parte di 3.000-5.000 richiedenti. Un numero quindi assolutamente importante di nuovi posti di lavoro, che ci rende, come dicevo, certamente orgogliosi, come già siamo tutti noi, del turismo italiano.

Incoraggiare e promuovere l'acquisizione di titoli e una migliore specializzazione da parte delle guide turistiche: è questo l'ulteriore obiettivo che il disegno di legge si pone. Più formazione significherà avere maggiore conoscenza del contesto in cui si andrà ad operare, al fine di meglio tutelare il patrimonio culturale italiano e non solo. In questo senso abbiamo insistito con il Governo affinché si potesse ricomprendere, nel novero dei titoli di specializzazione che la guida turistica iscritta all'elenco nazionale può acquisire, la specializzazione in attività turistiche con gli animali, in ragione non solo del crescente numero di turisti che viaggiano con il proprio animale, ma perché parte integrante della famiglia (quindi crescente interesse che oggi c'è verso tale attività), ma soprattutto per richiamare con ancora più forza il tema che stiamo dibattendo da tempo sulla tutela giuridica del benessere animale. Su questo punto abbiamo registrato un chiaro impegno da parte del ministro Santanchè, che ringrazio per la sensibilità nei confronti del tema, di tener conto di questa nostra proposta in sede di emanazione dei decreti attuativi.

Mi avvio a concludere, Presidente. Nell'ultimo censimento delle guide turistiche italiane abilitate emerge che i professionisti sono oggi circa 17.000; una volta creato l'elenco nazionale, stimiamo che a regime si possa arrivare a circa 5.000 iscrizioni ogni anno. Ecco perché con ancora più determinazione vogliamo andare avanti nel solco tracciato da questo provvedimento, perché il turismo italiano sia sempre l'eccellenza che tutti conosciamo e che tutti ci invidiano nel mondo. Noi siamo, come sappiamo tutti, un museo a cielo aperto e dobbiamo ricordarcelo sempre. Dunque mai più servizi sottopagati o pagati a cottimo oppure guide turistiche abusive improvvisate. Il testo di legge, infatti, prevede severe misure punitive per l'esercizio abusivo della professione.

Concludo, signor Presidente e Ministro, dicendo che, se la guida turistica è quel professionista deputato a svolgere tutte quelle bellissime attività descritte nell'articolo 2 di questo disegno di legge e se per garantire la qualità delle sue prestazioni si presta ad esami e concorsi di specializzazione e di aggiornamento, nonché a un'assicurazione professionale come previsto dal testo, allora è più che mai necessario e doveroso cristallizzare questa figura, ponendo fine all'utilizzo improprio di altre figure senza abilitazione per fare lo stesso identico lavoro. Crediamo quindi che con questo disegno di legge si siano gettate importanti fondamenta perché tutto questo possa davvero dirsi finalmente compiuto, ridando dignità al nostro Paese e ad un settore fondamentale. Ecco perché annuncio convintamente il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE. *(Applausi)*.

[FREGOLENT](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, questo provvedimento - lo dico subito - avrà il voto favorevole del nostro partito, di Italia Viva. Ringrazio la Ministra per aver portato a termine un lavoro iniziato nella scorsa legislatura con il ministro Garavaglia, a cui facciamo gli auguri di pronta guarigione, perché ha avuto un incidente da ragazzino (quando si sa portare bene la moto, si vede). *(Commenti)*. Ah, vero, qua c'è tutta una serie di persone incidentate.

È sempre un segno di grande intelligenza politica quello di non distruggere il lavoro fatto solo perché il Governo precedente non apparteneva alla propria forza politica, cercando di dare soluzione a un

problema che ci portiamo avanti da tanti anni, quello delle guide turistiche e del loro inquadramento non soltanto giuridico, ma anche lavorativo, delle tutele da dare a un settore sempre più soggetto ad essere in qualche modo incrementato, perché il turismo con i suoi numeri da *record* rappresenta anche un modo più semplice, se vogliamo, di trovare un'occupazione, laddove non si riesce a trovarne altre.

Ciò richiede però sempre più professionalità e capacità di saper illustrare l'immenso patrimonio culturale che è l'Italia e, in altro senso, anche tutelarla dalle concorrenze sleali provenienti da Paesi stranieri che magari non hanno la stessa capacità e la stessa attenzione verso il nostro patrimonio. Quindi lo diciamo subito: quello messo in atto dal ministro Garavaglia, riprendendo nella quasi totalità il lavoro compiuto dal Governo Draghi, è un tentativo di rendere la professione delle guide turistiche il più possibile tutelata, per quanto è possibile farlo, respingendo le richieste di eccessiva regionalizzazione, il che ci fa piacere perché l'Italia è un museo a cielo aperto nella sua totalità ed è giusto che chi fa questa professione conosca la totalità del museo e non si concentri solo sulla propria Regione. Quindi il provvedimento al nostro esame è positivo.

Potrei concludere così la mia dichiarazione di voto, ma approfitto di averla in Aula, signora Ministra, perché non riesco a capire altri provvedimenti che riguardano il turismo, in particolare quello che appare un accanimento verso gli affitti brevi o gli affitti turistici. Glielo dico perché spesso si fa l'errore - ma lo fanno tutti, non è un elemento tipico solo di questo Governo - di scambiare tutta l'Italia per Roma, ed è un danno che vale per chi pensa, per esempio, che le aree interne, i piccoli Comuni che abbiamo sugli Appennini o sulle Alpi, i Comuni che fanno parte del nostro territorio (il Piemonte) che hanno visto una rinascita quando, ad esempio, è stato rivalutato il suo cibo, possono essere salvaguardati da un eccessivo consumo del suolo se si diffonde il modello dell'albergo diffuso, attraverso Airbnb, e il museo diffuso, grazie ai quali si vede la rinascita di interi borghi.

Se lei dice di volerlo fare, allora togliamo l'aumento dell'aliquota della cedolare secca dal 21 al 26 per cento, signora Ministra, perché disincentiva la possibilità, per persone che hanno ereditato case dai nonni o dagli zii, di ristrutturarle, di riqualificarle e di metterle a disposizione di una comunità. Se il problema sono le piattaforme straniere, abbiamo visto cosa è accaduto in Liguria: il modo di colpirle, se non portano vantaggio alle casse dello Stato italiano esiste, come esiste il modo per arrivare a vedere giustamente risarcito il fisco italiano in caso di evasione. Chi le parla, insieme all'amico Scalfarotto, spesso utilizza queste strutture per fare le vacanze in giro per l'Italia, infatti quando ci si trova tutti insieme magari si ha voglia di ricevere degli amici, avere una cucina, cosa che un albergo non ti dà.

Allora io capisco che Federalberghi è una grande potenza e guardi, lo so perché abbiamo governato anche noi e la tentazione di dare ragione soltanto ad una categoria è molto forte, però oggi la diffusione di queste realtà è talmente ampia che pensare che a Roma centro, a Firenze o a Venezia non si trovino case per i giovani, per le coppie, perché ci sono gli Airbnb forse è un assunto un po' troppo semplicistico. Non si trovano case in centro innanzi tutto perché sono molto care e se non si adeguano gli stipendi è difficile che una famiglia normale possa permettersi quelle cifre, ma soprattutto perché non si dà certezza al proprietario di casa, qualora ci siano dei problemi con un inquilino, di ritornare in tempi brevi in possesso dell'alloggio. Se non mettiamo mano agli affitti lunghi, magari prevedendo degli incentivi economici per chi ricorre ad essi, magari abbattendo l'IMU per le seconde case o dando un incentivo ai proprietari che preferiscono la soluzione degli affitti lunghi rispetto agli affitti brevi, non sarà massacrando gli affitti turistici che si troverà la soluzione.

Si sarà massacrata semplicemente la possibilità per le persone di fare impresa usando il proprio patrimonio immobiliare, che mi sembra - visto che stamattina abbiamo parlato della legge per la concorrenza - un giusto modo per garantire, in un mercato libero, le scelte più appropriate per un mercato libero. Se qualcuno vuole mettere a disposizione il sistema immobiliare per fare turismo, non vedo perché debba essere massacrato e danneggiato.

Mi sentivo di dirglielo perché francamente non ho compreso l'aumento della cedolare nella legge di bilancio e visto che purtroppo non sarà lei a parlarne in sede di esame della legge di bilancio, ma ci saranno i nostri emendamenti, perché noi possiamo presentarli, le volevo soltanto anticipare che

presentereмо emendamenti di questa natura. Nella nostra onestà intellettuale, infatti, quando condividiamo i provvedimenti, come quello sulle guide turistiche, votiamo a favore, e non abbiamo paura di farlo, ma quando non condividiamo un provvedimento, con altrettanta onestà intellettuale ci sentiamo di dirlo in maniera garbata, ma diretta. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti dell'Istituto tecnico economico «Giuseppe Cavazzi», di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Teodoro Gaza» di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. [833](#) , [412](#) , [687](#) e [749](#) (ore 16,46)

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, ringrazio il senatore De Carlo per la replica al mio intervento, soprattutto perché le puntualizzazioni da lui fatte mi danno la possibilità di ribadire e chiarire con forza sia la nostra posizione in materia, sia le rilevanti storture che questo progetto di legge sta introducendo nella categoria professionale della guida turistica.

Mi dispiace constatare come, ancora oggi, con resoconti alla mano, la maggioranza riesca ancora a giustificare la sua incosciente scelta politica di introdurre norme peggiorative sulle tutele e sulle garanzie di cui gode la figura della guida turistica, vero e proprio biglietto da visita dell'immenso patrimonio artistico, culturale e linguistico italiano, in un Paese peraltro in cui il turismo genera oltre il 5 per cento del PIL e oltre il 6 per cento dell'occupazione. È un comportamento dannoso, che promuove una guida generalista e annacqua il rispetto di *standard* professionali, culturali e linguistici adeguati allo svolgimento della professione stessa.

Proprio a questo proposito il senatore De Carlo, nella sua replica dopo la discussione generale, ha sottolineato che la certificazione linguistica non inferiore al livello B2 per la seconda lingua è stata una proposta introdotta dal Governo e dalla maggioranza a tutela della competenza della guida turistica stessa e che, viceversa, le associazioni di categoria non l'avevano richiesto, cosa che a noi non risulta. Ciò che ci risulta, invece, è che anche la Lega ha presentato un emendamento a prima firma del senatore Centinaio, esperto della materia in quanto ex ministro del turismo, chiedendo l'obbligo di certificazione di tutte e due le lingue straniere a un livello, guarda caso, non inferiore al C1, requisito fondamentale per garantire la fruibilità e la comprensione dei complessi contenuti che la guida intende veicolare, emendamento uguale al nostro e da voi maggioranza fatto ritirare, per motivi a questo punto per noi incomprensibili e misteriosi.

All'interno della vostra maggioranza non c'è coerenza, bensì confusione e contraddizione che si manifestano nelle vostre proposte. Allo stesso modo, ribadisco la gravità della mancanza di una specializzazione differenziata di stampo regionale delle guide, requisito essenziale per svolgere professionalmente la propria attività nel territorio in cui intende operare. La guida turistica generalista porterà inevitabilmente a peggiorare le condizioni lavorative ed economiche dei professionisti, che si troveranno dinanzi a una concorrenza sleale, data da soggetti che sul mercato cercano l'offerta economicamente più vantaggiosa, come le piattaforme *web* e i grandi operatori turistici, i quali sostengono un turismo di massa, lasciando le briciole ai veri professionisti.

Parificare la figura dell'accompagnatore turistico a quello della guida turistica, liberalizzando così la professione, acuisce inoltre gli abusi già esistenti nella categoria. Come fate a dire che è migliorativa la scelta di sopprimere lo scopo didattico della definizione "guida"? È un requisito fondamentale per la professione, che conserva un importante ruolo didattico per gli studenti di ogni ordine e grado. Come fate a dire che è migliorativa la reintroduzione di un tirocinio di adattamento per coloro che, avendo la qualifica di guida all'estero, chiedono la parificazione del titolo in Italia? Vi ricordo che le associazioni

di categoria, consapevoli dell'uso e abuso distorto che si può fare di questo strumento, si erano fermamente opposte alla reintroduzione del tirocinio, salvo poi vederselo reintrodotta impunemente nel testo.

La maggioranza, anzi parte della maggioranza, ha modificato silenziosamente il testo in Commissione, contravvenendo ai faticosi accordi mediati per mesi nei tavoli di concertazione tra le associazioni di categoria e il Ministero del turismo. La politica della maggioranza si rivela ancora una volta noncurante e irrispettosa delle reali esigenze di tutela economica e professionale dei lavoratori di questo Paese. Un Governo incoerente, poco chiaro nelle intenzioni e sibillino nelle scelte, che butta fumo negli occhi di coloro che per lungo tempo hanno cercato di portare le proprie istanze dinanzi alla ministra Santanchè e alla Commissione. Tutto inutile. Che dire? Un vero e proprio pasticcio all'italiana.

Con questa legge è stata persa l'occasione di tutelare la categoria delle guide turistiche, che aspettava questo provvedimento da più di dieci anni.

Per tutte queste ragioni, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra annunciamo il voto contrario a questo provvedimento. (*Applausi*).

[ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, il testo al nostro esame è uno dei trentuno collegati alla manovra di finanza pubblica; è stato collegato alla manovra pur essendo un disegno di legge il cui esame era già iniziato, proprio perché la sua approvazione è legata al Piano di ripresa e resilienza italiano. Si tratta di norme che accompagnano quindi il PNNR in quanto richieste dall'Europa.

Con queste disposizioni, l'Italia si allinea all'Unione europea, in particolare laddove le previsioni che riguardano le prestazioni professionali di chi svolge la professione di guida turistica si conformano alla direttiva servizi, la cosiddetta Bolkestein. Si allinea inoltre la nostra normativa alle disposizioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle sentenze del Consiglio di Stato, che su questo tema erano intervenuti con proprie indicazioni.

Al nostro esame c'è quindi un testo ben ponderato, che il lavoro della 9a Commissione ha approvato con ulteriori puntualizzazioni normative. La professione di guida turistica in Italia, primo Paese al mondo per ampiezza di luoghi artistici e di beni culturali, riguarda circa 17.000 persone. Si tratta di professionisti preparati che conoscono la storia italiana e i luoghi dell'arte italiana attorno ai quali ruota il turismo.

Voglio ricordare che il prodotto interno lordo italiano è alimentato per circa 100 miliardi l'anno dal settore del turismo, oltre ad altri 160 miliardi di produzione dei settori a esso collegati, pari quindi a circa il 13 per cento del prodotto interno lordo. È evidente che la variabile turismo è quindi molto importante e fondamentale per l'intera economia italiana. Il più efficace biglietto da visita per il nostro turismo, la migliore campagna pubblicitaria la svolge la soddisfazione del turista che ha passato una vacanza in Italia, quando torna nella propria patria e, col passaparola, i suoi commenti e il suo entusiasmo, descrive ai suoi concittadini ciò che ha visto e quello che ha appreso visitando quel grande museo a cielo aperto che è il nostro Paese.

In buona parte può contribuire a questi sentimenti di soddisfazione proprio il lavoro delle guide turistiche. Il disegno di legge in esame contribuisce a definire un unico *standard* nazionale per le guide, laddove finora questo era in parte frammentato anche dalla competenza concorrente sul turismo tra Stato e Regioni. Un unico *standard*, con un'unica qualifica che vale da Torino a Taormina, dipende da un'unica normativa nazionale, che si pone sopra le disposizioni regionali in tema. Per esercitare la professione di guida turistica innanzitutto è previsto un esame di abilitazione, che ogni anno vedrà accedere alla professione nuove figure professionali che si aggiungeranno a quelle che già operano in Italia. Oltre a regolamentare il lavoro della guida turistica italiana, viene normata anche la professione di chi, avendo una qualifica ottenuta all'estero, voglia esercitare la sua professione sul nostro territorio.

Fondamentale sarà poi seguire i corsi di specializzazione e di aggiornamento professionale a cui tutte

le guide saranno tenute. Uniformando verso l'alto lo *standard* qualitativo delle guide turistiche, diventa importante anche regolare il livello dei loro compensi, che devono essere proporzionati alla professionalità e al lavoro svolto. Le guide potranno anche accedere gratuitamente a tutti i luoghi della cultura in Italia, anche ai fini di ulteriore formazione. Verrà individuata per le guide turistiche la loro esatta figura professionale anche attraverso l'attribuzione di un apposito codice Ateco.

Per esercitare la professione di guida turistica, sarà altresì necessario avere la copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile e professionale e iscriversi a un elenco nazionale di professionisti su una piattaforma informatica che verrà costituita il prossimo anno.

Infine, a ciascun professionista autorizzato verrà rilasciato un apposito tesserino dal Ministero del turismo che contribuirà a marginalizzare gli abusivi. Come tutti i professionisti, potranno operare nei limiti della legge, con controlli e garanzie per i clienti che richiedono le loro prestazioni.

Insomma, creiamo una professione vera e propria, che richiede appunto adeguata competenza e preparazione, *standard* qualitativi elevati. Creiamo oggi una professione assolutamente necessaria per contribuire ulteriormente a valorizzare al meglio il nostro immenso patrimonio culturale e storico, che non ha pari nel mondo e che molti Paesi ci invidiano. (*Applausi*).

Nell'annunciare quindi il voto favorevole di Forza Italia, signor Presidente, mi consentirà di esprimere tutta la mia solidarietà alla Capogruppo, senatrice Licia Ronzulli, che un'ora fa ha ricevuto una busta indirizzata a lei, intercettata fortunatamente dalla Polizia, contenente un proiettile. (*Applausi*).

Si tratta sicuramente di un gesto inquietante e insopportabile, che colpisce una collega, ma colpisce tutti noi; un gesto intimidatorio che ci preoccupa, ma che non ci farà arretrare di un millimetro: continueremo a difendere la democrazia e la convinzione che tutti i cittadini possano esprimere le proprie idee senza essere minacciati. La libertà è un diritto che questo Paese ha conquistato a caro prezzo e che intende difendere a qualsiasi costo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Rosso, ovviamente la Presidenza, anche a nome di tutta l'Assemblea, si associa nell'esprimere solidarietà alla collega capogruppo Ronzulli per il vile attacco di cui è stata oggetto.

CROATTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, ministro Santanchè, colleghi, anche il MoVimento 5 Stelle esprime solidarietà alla senatrice Ronzulli per questo evento gravissimo che le è accaduto.

Signor Ministro, parliamo di un tema che penso stia estremamente a cuore a lei e a tutti gli italiani, ovvero il turismo. Il turismo nel nostro Paese, con gli adeguati investimenti, ha grandissime possibilità. Sono stati approvati tanti provvedimenti negli anni, ma uno in particolare, che può essere il biglietto da visita più importante per il turismo, lo abbiamo portato avanti per diversi anni e adesso riusciamo a compiere questo primo passaggio fondamentale per quanto riguarda coloro che il turismo lo raccontano, quando accompagnano i turisti, e possono elevare la qualità dell'offerta al livello delle richieste dei nuovi turisti che arrivano nel nostro Paese.

La maggior parte dei turisti che stanno arrivando oggi nel nostro Paese vuole approfondire i temi e alzare il livello di competenza e di qualità, nel tentativo di capire meglio le opere, i paesaggi e gli spazi dove si visitano i monumenti, le chiese e i musei e per questo cercano figure di livello, che li possano accompagnare per capire meglio questo percorso.

Ben venga, quindi, questo disegno di legge che è approdato in un'Assemblea che, come vediamo, non è "cattiva".

Non so perché troppo spesso arrivano decreti-legge, ma faccio i complimenti perché finalmente è stato esaminato qualche disegno di legge, si sono fatte lavorare le Commissioni che, come ha avuto la possibilità di vedere, lavorano in maniera costruttiva; bisognerebbe quindi smetterla con la decretazione d'urgenza e presentare disegni di legge, come quello che ha presentato lei, e passare attraverso le Camere, dove possiamo dare un contributo e migliorare tutti insieme un provvedimento.

Proprio per questo anticipo il voto di astensione del MoVimento 5 Stelle, perché il provvedimento

poteva essere migliore e crescere, però comunque ha avuto un'importante discussione parlamentare che ci ha dato la possibilità di migliorarlo e sono sicuro che alla Camera riusciranno a migliorarlo ulteriormente e poi forse lo ritroveremo in terza lettura in Senato.

Questo provvedimento arriva da lontano, eravamo in Commissione insieme, benché su posizioni distanti, e ci abbiamo lavorato tanto. Ringrazio anche l'allora ministro Garavaglia, a cui devo fare i miei auguri per una pronta guarigione. È stato un provvedimento molto difficile, che ha avuto uno dei suoi primi passaggi al Ministero del turismo, proprio durante il Governo Draghi. Noi lo avevamo nel nostro programma elettorale, così come anche voi. Abbiamo istituito questo Ministero, che è fondamentale proprio per tale ragione, perché alcuni temi, come questo e come altri che ha citato la senatrice Fregolent, hanno bisogno di vedere una convergenza nella discussione. Il Ministero del turismo era sparito nel nostro Paese nel 1993 dopo un *referendum*, ma era fortemente voluto anche dal nostro Gruppo politico, perché dà la possibilità di reagire prontamente alle richieste del mercato.

Sul tema erano stati presentati diversi disegni di legge che avevano trovato un punto di convergenza con il ministro Garavaglia, ma per la caduta del Governo non siamo riusciti a portarlo avanti. In realtà c'era un tema centrale, fondamentale, cioè l'impossibilità di far crescere il settore, nel quale da oltre dieci anni non era stato possibile fare concorsi, con il conseguente blocco di una professione di qualità. D'altro canto, sta nascendo una forte richiesta di guide turistiche da parte del mercato ed è giusto fare concorsi, capire come affrontare questo mercato e come alzare il livello di professionalità di queste persone.

Il provvedimento, che abbiamo elaborato col ministro Garavaglia, consta di diversi articoli che toccano alcuni principi essenziali della regionalizzazione del tema, secondo quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, soprattutto per quanto riguarda la definizione della professione di guida turistica, che non aveva mai avuto una definizione ben specifica. Adesso tutto il campo di gioco è stato delineato. Noi consideriamo poi fondamentale la norma sui requisiti per gli esami per capire come affrontare il percorso di crescita di queste figure.

Vi è poi il tema dei codici Ateco, di cui in realtà le guide turistiche già dispongono, ma spesso presentano difficoltà, perché all'interno di un provvedimento vengono inserite alcune professioni e alcuni spazi lavorativi differenti. Questa purtroppo è stata una criticità gigantesca che abbiamo visto durante il Covid, quindi è giusto normare questo passaggio.

Uno degli aspetti più complicati che non abbiamo affrontato, quindi speriamo che la Camera lo faccia in maniera più approfondita, riguarda i soggetti che vengono a lavorare nel nostro Paese, quindi abbiamo bisogno di tutelarci, di fare in modo che ci siano normative più stringenti. Pertanto pongo proprio questo tema all'attenzione della Ministra affinché si alzino i livelli di sicurezza per quanti utilizzano le guide turistiche, vanno su un territorio e ne richiedono l'utilizzo; spesso arrivano guide dall'estero che non hanno molte competenze e con molta superficialità raccontano e narrano un territorio che magari non conoscono in maniera approfondita. Noi abbiamo quindi bisogno di sapere che le persone che entrano nel nostro Paese e che raccontano le nostre opere siano di un livello qualitativo alto come quello che esprimiamo con le nostre guide.

Sono stati inseriti alcuni emendamenti, che nel disegno di legge da me presentato erano più approfonditi. Uno è sull'elenco nazionale, che è strumento ben visto, ma ricordo che la normativa del PNRR parlava di un albo, essendo la guida turistica una professione.

Noi abbiamo fatto un elenco ed è un punto di caduta che riconosciamo in maniera corretta. Va bene quindi che le guide siano iscritte in un elenco, che però deve dare la possibilità di far entrare in maniera più concreta alcune professionalità, per cui l'utente che ne usufruisce abbia la possibilità di scegliere in maniera più accurata e più approfondita.

L'emendamento sul tesserino è una previsione che ha visto l'unanimità dei consensi. È sempre stata una delle richieste, infatti, quella di un tesserino nazionale in capo al Ministero, così come l'elenco: ben venga quindi questo utilizzo da parte del Ministero di un tesserino riconoscibile ovunque, per cui qualsiasi vigile abbia immediatamente il riconoscimento visivo di un eventuale esercizio abusivo. Questo, quindi, è un aspetto per noi molto importante.

È stato fatto un grande passo in avanti su questo provvedimento. Peccato per la bocciatura in Commissione di numerosi emendamenti, che sicuramente i colleghi alla Camera ripresenteranno, trovando il modo di fare una riflessione approfondita per cercare di far capire qual è l'importanza di tutelare alcuni aspetti che le categorie ci sottopongono e che tutti gli operatori del mercato stanno cercando di attenzionare.

Sul punto del Piano di ripresa e resilienza, il MoVimento 5 Stelle può vantarsi di quanto è stato fatto. Ricordo, signor Ministro, che un tempo sedeva in Commissione con me. Abbiamo lavorato moltissimo per inserire questo tema all'interno del PNRR, in un lavoro che abbiamo fatto in sinergia, e molti punti anche voi all'opposizione li avevate condivisi con noi.

Il Piano di ripresa e resilienza ha portato alla soluzione di questo problema, perché vedo che, in maniera molto celere, la maggioranza questa volta è riuscita a portare a termine questo primo passaggio del provvedimento. Ritengo però che proprio il PNRR sia stato centrale, quindi siamo stati forse lungimiranti, noi e voi, la volta scorsa in Commissione. Mi preme citare anche il collega Paolo Ripamonti, che aveva lavorato tanto insieme a noi per cercare di portare a casa almeno il risultato della presenza delle guide turistiche dentro questo provvedimento.

Ovviamente, lo abbiamo inserito nella missione riferita al turismo, perché era un passaggio fondamentale. Proprio la creazione di uno spazio di manovra chiaro, infatti, può alzare tantissimo il livello di professionalità di queste figure professionali, che già esistono. Tutte le guide turistiche già operanti, di grandissima competenza, devono entrare di diritto in questo elenco nazionale. Tutti coloro che entreranno nel mercato avranno adesso una strada chiara da intraprendere.

Signor Presidente, il nostro voto sarà un pungolo per cercare di riattenzionare provvedimenti che abbiamo presentato qui, in una discussione che può migliorare alla Camera. Per questo motivo, il MoVimento 5 Stelle esprime voto di astensione su questo provvedimento. *(Applausi)*.

[CANTALAMESSA \(LSP-PSd'Az\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANTALAMESSA \(LSP-PSd'Az\)](#). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, innanzitutto, anche a nome del Gruppo Lega, esprimo solidarietà alla collega Licia Ronzulli per il gesto vile ed infame che ha subito. Ribadisco quindi la solidarietà da parte di tutto il nostro Gruppo. *(Applausi)*.

Per circa trent'anni all'Italia è mancato un apposito Ministero del turismo. Quando il turismo era agganciato ad altri Ministeri, era un po' la Cenerentola di quei Dicasteri. Una ventina di persone alla Direzione del turismo per gestire il 14 per cento del PIL: un po' poco, un po' troppo mortificante. È stata la Lega a volere fortemente la creazione del Ministero del turismo.

Agli inizi della storia repubblicana, la competenza in materia di turismo era stata attribuita ad un commissariato istituito presso la Presidenza del Consiglio. Nel 2021, dunque, per la prima volta è nato un Ministero che si occupa esclusivamente di turismo.

Strano se consideriamo, come diceva prima il collega Rosso, che in Italia il turismo genera direttamente il 5 per cento del PIL e incide indirettamente sul 13 per cento dello stesso, rappresenta il 6 per cento direttamente e indirettamente il 15 per cento dell'occupazione totale.

L'imponenza di questo settore economico si deve all'enorme patrimonio artistico e naturalistico italiano. Nel 2020 si contavano 4.260 musei e istituti similari aperti, 3.337 musei chiusi, 295 aree archeologiche, 633 monumenti o complessi monumentali. I Comuni italiani che ospitano almeno una struttura a carattere museale sono quasi 2.400. Vi sono migliaia di luoghi di culto, borghi medievali, palazzi e residenze di interesse storico, disseminati su tutto il territorio nazionale.

Parlare di turismo è indispensabile, ma al tempo stesso non si può guardare a questo Ministero come un mero palco per progetti di rilancio. Soltanto nelle Repubbliche socialiste sovietiche esistevano piani pluriennali di sviluppo per avviare rilanci che poi, guarda caso, non c'erano mai.

Non sono i Governi a fare il PIL, ma le aziende e gli operatori del settore. I Governi possono e devono fare regole e norme che agevolano il mercato verso la produzione di ricchezza. Credo che questo Governo, e anche il Ministero, si stiano muovendo proprio in tale direzione.

Oggi parliamo di guide turistiche, tema da sempre molto caro alla Lega, prova ne sono le due proposte già presentate a firma del senatore Centinaio e del senatore Garavaglia.

Nello specifico disegno di legge, questa proposta ha la finalità di introdurre una regolamentazione della professione di guida turistica, la cui disciplina, in base all'articolo 117 della Costituzione, rientra tra le materie di legislazione concorrente, attraverso misure coerenti con la necessità di valorizzare il patrimonio culturale italiano tramite il riconoscimento delle professionalità di coloro che lo illustrano ai visitatori, esaltandone la bellezza e la ricchezza in tutti gli aspetti (storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale), anche in relazione al contesto demo-etno-antropologico, paesaggistico ed enogastronomico che caratterizza la specificità dei territori.

L'Italia è un monumento a cielo aperto, costituito da migliaia di realtà culturali diverse e specifiche ed è opportuno che chi le va a illustrare professionalmente sia competente ed abbia una conoscenza specifica dei territori. In mancanza di tale intervento normativo, si corre il rischio di non riuscire a valorizzare fino in fondo tutte le tipicità proprie di ogni singola area. Per fare ciò è necessario chiarire definitivamente la natura dell'attività della guida turistica, che non è quella di un mero servizio turistico, ma una vera e propria professione. Dopo nove anni di attesa e di discussione, si intravede una via d'uscita dal vicolo cieco nel quale era finita la normativa per la professione della guida turistica. La riforma della professione di guida turistica non può più aspettare, non solo perché ce lo chiede l'Europa e i nostri ritardi vengono sanzionati, ma perché il turismo è cambiato e sono aumentate la quantità e la qualità della domanda. Senza professionisti si espande e si consolida l'abusivismo. Per tali motivi, abbiamo solo cominciato con questo provvedimento a legiferare nel merito.

Dall'ultimo censimento delle guide turistiche italiane abilitate, realizzato dall'Istituto nazionale di ricerca, sulla base degli elenchi ufficiali disponibili, risultano circa 17.000 professionisti abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica.

Sono tanti gli aspetti sui quali siamo intervenuti con questo provvedimento, per disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali, e definire la figura di guida turistica quale professionista abilitato ai sensi degli articoli 4, 6 e 13 del disegno di legge in esame; per stabilire poi i requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica e il superamento dell'esame di abilitazione; per disciplinare l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica (il quale viene indetto con cadenza almeno annuale dal Ministero del turismo e consiste in una prova scritta, una orale ed una tecnico-pratica); per disporre l'istituzione presso il Ministero del turismo dell'elenco nazionale delle guide turistiche ed infine per disciplinare l'esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base dei titoli conseguiti all'estero.

Abbiamo anche introdotto un'importante novità: si terrà conto delle specializzazioni territoriali e tematiche.

Su questo possiamo e dobbiamo fare di più, compatibilmente con i vincoli che abbiamo, perché riteniamo che una caratterizzazione territoriale sia il modo migliore per esaltare la professionalità e le competenze delle guide.

Siamo però consapevoli dei motivi dell'urgenza di questo provvedimento e per questo, Ministro, la ringraziamo per il lavoro svolto. Grazie, Ministro, anche perché con questo provvedimento finalmente cominciamo a dire basta alle guide abusive e improvvisate per accompagnare i turisti a scoprire le bellezze delle città d'arte italiane. Il nostro obiettivo resta tutelare quello che il buon Dio e i nostri avi hanno regalato al nostro Paese e tutelare, ovviamente nei limiti del possibile, le italiane e gli italiani che hanno deciso di svolgere una professione meravigliosa, che è quella di studiare e raccontare le meraviglie del nostro Paese.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier. (*Applausi*).

[FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signora Presidente, anche io, a nome del Partito Democratico, esprimo solidarietà alla senatrice Ronzulli per il vile gesto ricevuto, segno di un incattivimento di questa fase,

che noi speriamo non si riproponga.

Circa il disegno di legge di cui siamo a discutere, si rileva che un po' tutti gli interventi hanno avuto la stessa connotazione: un provvedimento necessario, che risponde a obiettivi di piano, viene da un passato e ha avuto un *iter* abbastanza compiuto in Commissione. Esso risponde all'esigenza di tutelare una professione estremamente importante, che negli ultimi anni ha assunto dettagli più significativi dal punto di vista territoriale. Le nostre guide turistiche, che necessitano di un riordino della loro professione, oltre al racconto della nostra storia, della nostra cultura e del nostro paesaggio, fanno anche un racconto di tutto quello che è il mondo legato all'agroalimentare. Pensiamo alle nostre grandi eccellenze, che si affermano nel mondo e che sono un elemento attrattivo per il nostro territorio.

Preannuncio che il nostro voto sarà di astensione, un po' sulla falsariga di quanto detto dai colleghi del Movimento 5 Stelle, rilevando che però questo provvedimento ha molti punti di contatto; sarebbe bastato poco per raggiungere l'auspicata unanimità, qualora la si ritenga veramente opportuna e auspicabile da parte del Governo. Lo diciamo perché, quando ho parlato dell'agroalimentare, ho parlato del turismo legato alle aree interne. Molto spesso nelle nostre aree interne il turismo è l'unica fonte di reddito o è quella fonte di reddito aggiuntiva e integrativa che consente a chi vive in territori difficili, come sempre dico nei miei interventi, di avere un sostentamento e una ragione per vivere in quelle terre. Parlando di territorio e di specificità così dettagliate, sarebbe stato opportuno implementare anche il rapporto con l'elemento della formazione, tenendo conto delle specificità delle nostre Regioni e dei nostri territori.

Comprendiamo le preoccupazioni legate al fatto che ci possano essere provvedimenti, sentenze e norme vincolistiche che possono generare preoccupazioni nel dare una maggiore territorialità. Noi diciamo però questo: il provvedimento è un provvedimento e il Piano chiede un riordino della professione, che venga svolta su tutto il territorio nazionale, e criteri omogenei per gli esami, ma potrebbe anche ammettere e prevedere specializzazioni territoriali. La stessa cosa, se però c'è una preoccupazione rispetto a stare in linea con gli obiettivi del Piano e con gli obiettivi dell'Europa, però ci deve essere su tutto il provvedimento; tuttavia, non la riscontriamo nell'emendamento all'articolo 6, in cui il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare. Bene, questa è una norma che potrebbe creare qualche problema giuridico. Pertanto, quando si fa una valutazione su una preoccupazione, la si deve fare nella sua interezza.

È chiaro che il turismo è legato a come si racconta una storia, ma anche a come si raccontano i nostri beni culturali, per cui cogliamo l'occasione di questo provvedimento anche per chiedere continuità nello sforzo sulle nuove modalità dei percorsi turistici, dei percorsi del turismo lento - pensiamo a quelli in bicicletta o con le *e-bike* e tanti altri - che sembrano trovare un rallentamento anche riguardo agli obiettivi del nostro Governo, che molto spesso ha messo in discussione questi nuovi percorsi, ciclovie, cammini religiosi e quant'altro, così com'è avvenuto per un provvedimento estremamente importante per tanti Comuni e per tante aree interne, che ha visto arrestare il percorso di investimento su alcuni *asset* strategici legati al progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati». Con un provvedimento pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* l'11 febbraio 2023 tutti questi progetti, che coinvolgono centinaia di enti, sono stati defianziati.

Rammento che, quando nacque il progetto, fu chiesto ai Comuni e agli enti di sostenerlo; furono investite importanti risorse, si iniziò a scorrere una graduatoria e, a un certo punto, ci siamo fermati. Si danno quindi l'incertezza e la preoccupazione che quegli investimenti programmati, così come avviene anche per ambiti legati al PNRR, siano ormai diventati obiettivi superati. Ecco, questa incertezza non aiuta la crescita del Paese, ma nemmeno il mantenimento del sistema turistico, perché comunque la continuità, anche nell'alternanza del Governo, è un elemento essenziale. Infatti, dalla mancanza di continuità si generano un'incertezza e un'insicurezza che oggi coinvolgono gli enti, ma che colpiscono anche le aziende, perché comunque, quando si va a investire in un Paese, in un territorio, si deve avere la certezza che le politiche non vengano mai stravolte, ma eventualmente adeguate. Sul progetto «Bellezz@» si è fatto un taglio *tout court* senza entrare nel merito dei singoli progetti e questo è

eticamente inaccettabile per chi subisce un provvedimento di tale tenore. (*Applausi*).

Dico questo perché mettere sempre tutto in discussione, in un sistema politico come quello italiano in cui l'alternanza è una regola, genera una condizione di instabilità e blocca lo strumento della crescita del Paese. Non ci si rende credibili di fronte al mondo esterno; non ci si rende credibili nemmeno di fronte a noi stessi e non si può ogni volta rilevare questo fatto - perché si parla di un atto di definanziamento, non è una proposta - rispondendo che si interverrà con i futuri fondi.

Ecco, il turismo - lei lo sa meglio di noi, onorevole Ministra, e noi non intendiamo insegnare niente a nessuno - ha bisogno di essere infrastrutturato e l'infrastruttura chiede impegno e risorse. Noi riconosciamo che questo è un lavoro difficile, anche in un momento contingente particolare, ma arrestare percorsi e progetti non porta a raggiungere il risultato sperato.

Concludo dicendo che la professione di tante donne, uomini e giovani ragazzi, perché spesso le nostre guide turistiche sono anche giovani ragazzi che si avvicinano a questo mestiere, che prendono una partita IVA, con tutti i rischi ad essa connessi, ha, sì, bisogno di un riordino, però credo anche, e auspico a nome del Gruppo Partito Democratico, così come hanno fatto anche i 5 Stelle, che per raggiungere un consenso unanime su un provvedimento che è di tutti basti poco. Speriamo che nel percorso alla Camera questo possa avvenire, perché credo che dopo tanti anni un simile provvedimento meriti anche la ricerca di una volontà di trovare un punto di congiunzione unitario.

Per i motivi su esposti, il Partito Democratico esprime in questo contesto un voto di astensione. (*Applausi*).

[ANCOROTTI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ANCOROTTI](#) (*FdI*). Signora Presidente, colleghe, colleghi, Ministra, prima di tutto voglio esprimere a nome del Gruppo Fratelli d'Italia la solidarietà nei confronti della senatrice Ronzulli per il vile gesto di cui è stata oggetto.

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare riveste una fondamentale importanza, perché affronta una riforma particolarmente attesa da una componente irrinunciabile del settore del turismo, cioè le guide turistiche.

In Italia il turismo genera - è già stato detto, ma è bene ribadirlo per la sua importanza - direttamente circa il 6 per cento del PIL (circa 100 miliardi), ma incide anche indirettamente sul 13 per cento dello stesso (circa 210 miliardi), rappresentando direttamente il 6 per cento dell'occupazione e indirettamente il 15 per cento. L'imponenza di questo settore economico si deve all'enorme patrimonio artistico e naturalistico italiano: nel 2023 contiamo 3.337 musei, 295 aree archeologiche e 633 musei o complessi monumentali. I Comuni italiani che ospitano almeno una struttura a carattere museale sono circa 2.400. Vi sono inoltre migliaia di luoghi di culto, borghi medievali, palazzi e residenze di interesse storico disseminati su tutto il territorio nazionale.

Senza confondere la guida turistica con l'accompagnatore turistico, che ha invece il compito di offrire assistenza e informazioni turistiche di base, rileviamo che la figura della guida turistica si occupa innanzitutto di organizzare i percorsi di visita attraverso lo studio e aggiornando sempre i propri itinerari in base al successo riscosso presso i turisti. Tra le sue attività rientrano anche l'accoglienza dei turisti, la guida del gruppo lungo l'itinerario previsto e deve anche essere sempre pronta a rispondere alle domande dei turisti. Sovente è quella figura altamente professionalizzata che può determinare un buon ricordo di quel viaggio fatto tra le bellezze del nostro Paese.

Risulta quindi evidente il motivo per cui l'oggetto di questo disegno di legge era un punto cruciale e specifico del piano strategico per il turismo presentato dal ministro Garnero Santanchè che, fra le riforme cardine da affrontare per rilanciare un settore uscito a pezzi dalla pandemia, si proponeva proprio di regolamentare i principi fondamentali della professione, di standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, anche mediante interventi di formazione e aggiornamento professionale, e di definire una qualifica professionale univoca, conforme a *standard* omogenei nell'ambito del rispetto di un'intesa Stato-Regioni. Il fine è quello di accrescere le

competenze delle guide turistiche e valorizzare la qualifica professionale in un settore dove spesso troviamo improvvisazione dovuta all'abusivismo. Il ministro Santanchè l'aveva messo nero su bianco, aveva anche preso questo impegno e l'ha portato avanti fino a ottenere il risultato che oggi ci apprestiamo a votare.

Inoltre, questo provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica e dà attuazione al PNNR, che ci obbligava a questa riforma entro dicembre 2023: anche questo è stato rispettato. Con questa legge mettiamo quindi un altro mattoncino per l'utile impiego dei fondi europei e lo facciamo in maniera efficace, dopo tanta attesa, tutelando e aggiungendo dignità a una categoria professionale che rappresenta l'interfaccia principale, se non l'unica, col patrimonio architettonico, artistico e culturale del nostro Paese, in un ambito fortemente trainante per l'economia italiana. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, questa volta direi che il brusio proviene dal lato dell'Emiciclo alla mia sinistra.

ANCOROTTI (Fdi). Pertanto, voglio ringraziare il ministro Garnero Santanchè per il fattivo impegno che sta approfondendo nell'esercizio del suo incarico, annunciando il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 833, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 412, 687 e 749.

Sui lavori del Senato

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo solo per sottoporre alla sua attenzione l'eventualità di spostare la trattazione e quindi l'inizio della discussione generale del provvedimento proroga termini direttamente alla giornata di domani, perché non mi pare che siano pronti i testi. Qualche minuto fa abbiamo presentato gli emendamenti a quello che - lo vorrei ricordare all'Assemblea - è diventato un altro provvedimento: è entrato con diciassette articoli e ne è uscito, dopo tutte le peripezie che abbiamo raccontato nelle varie interruzioni qui in Aula, con quarantuno articoli. Stiamo quindi parlando di un altro provvedimento.

Penso che meriti rispetto quest'Assemblea se, dopo qualche decina di minuti dal deposito degli emendamenti e sapendo che andranno in valutazione per i pareri della Commissione bilancio domani mattina e non oggi, si chiede di assicurare il minimo a tutti noi. In sostanza, si chiede che si facciano l'analisi e la valutazione degli emendamenti da parte della Commissione bilancio e quindi la ridefinizione del corpo di un provvedimento che è cambiato, per consentirci domani mattina di svolgere una discussione generale franca e completando i nostri lavori nella giornata di domani, così come da calendario.

PRESIDENTE. Chiaramente è stata posta una richiesta di modifica dell'andamento dei lavori, per cui altrettanto chiaramente sono aperti gli interventi degli altri rappresentanti dei Gruppi.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, anch'io ritengo che il provvedimento proroga termini sia profondamente cambiato a seguito dei tanti emendamenti approvati in Commissione qualche ora fa. Ho già sottolineato nella Conferenza dei Capigruppo che la prassi per la quale, al deposito del testo A, si ha un'ora per fare gli emendamenti per l'Aula non può essere accettata *tout court* ad ogni provvedimento, soprattutto se si tratta di un provvedimento che entra con diciassette articoli e ne esce con quarantuno, a loro volta emendabili per l'Assemblea.

Proprio perché non abbiamo intenzioni ostruzionistiche sul provvedimento, ci siamo limitati a

ridepositare sostanzialmente gli stessi emendamenti che avevamo presentato in Commissione. Credo che domani mattina ci sarà la possibilità in Commissione bilancio di avere il parere del Governo, che peraltro non vedo presente in Aula e, quindi, mi chiedo come potremmo cominciare la discussione generale in questo momento senza il Governo in Aula.

Ritengo più ordinato, anche per recuperare tempo domani, rimandare la discussione generale e non procedere oggi. Vedo che ora è presente il Governo.

[RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, intervengo solo per dire che noi di Forza Italia non siamo d'accordo con questa proposta. Non vedo perché dobbiamo interrompere i lavori dell'Assemblea alle ore 17,30. Vi lamentate sempre che non lavoriamo e quindi, oggi che possiamo lavorare, lavoriamo. (*Applausi*). La settimana scorsa ci si lamentava.

Al di là di questo, il mandato al relatore c'è e, quindi, può assolutamente relazionare. Il testo A c'è, per cui possiamo iniziare la discussione generale. (*Brusio*). Intanto iniziamo la discussione generale. La chiusura dei lavori dell'Assemblea è prevista per le ore 20; ora sono le 17,35 e, quindi, c'è il tempo per fare la discussione generale (*Applausi*) e domani mattina voteremo gli emendamenti.

Per quanto ci riguarda, la proposta del senatore Boccia e del senatore Patuanelli non può essere accolta.

[PRESIDENTE](#). Non ho inteso se dai banchi della Lega c'è o no una richiesta di intervento su questo punto. (*Commenti*). Prendo atto che i senatori Malan e Biancofiore si associano alla posizione espressa dalla senatrice Ronzulli.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, so che sono un po' a sinistra e quindi non mi si vede quasi mai, ma sono abbastanza robusto.

Approfitto della possibilità di intervenire per esprimere la mia solidarietà alla senatrice Ronzulli. Allo stesso tempo, però, devo dire che la polemica sulla questione di proseguire i nostri lavori o meno è veramente stucchevole.

Vorrei sottolineare, dal momento che dovrei intervenire sia in discussione generale che in dichiarazione di voto su questo argomento, che il vero problema è che la maggioranza non è pronta. Sia chi è stato in Commissione bilancio, sia chi è stato in Commissione finanze sa benissimo che è stata la maggioranza ad aver tirato i tempi per le lunghe e che il provvedimento oggettivamente è cambiato. Quindi è necessario andare in questa direzione. Annuncio sin d'ora che tutti gli emendamenti non approvati in Commissione li ripresenterò in Aula. Se è per quello, possiamo iniziare a discutere. Il collega Patuanelli mi pare abbia detto che ha fatto la stessa cosa, così come i colleghi del Partito Democratico e degli altri Gruppi parlamentari. Possiamo quindi iniziare dal primo degli emendamenti e andare avanti.

Se poi dobbiamo fare una discussione sul merito, a partire dal testo A, abbiamo bisogno di conoscere il giudizio su tutti gli emendamenti. Oggi questo non siamo in grado di farlo, per la situazione creatasi. È di questo, semmai, che dobbiamo discutere e, non se si abbia o meno voglia di lavorare. La questione è davvero stucchevole, per non dire altro. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, voglio solo precisare che voteremo gli emendamenti nella giornata di domani perché siamo in attesa del parere della Commissione bilancio, dal momento che sono stati presentati da poco, con il testo A. La discussione generale, però, può benissimo svolgersi questa sera, senza fare polemiche. In tal modo, domani mattina ci sarà tutto il tempo di visionare il fascicolo degli emendamenti, di votarli e di procedere poi alla votazione finale del provvedimento;

tutto questo - lo ribadisco - senza voler creare tensioni particolari su provvedimenti che magari non lo richiedono. Al di là del punto politico che ognuno può fare legittimamente - ci mancherebbe altro - mi sembra però più ordinato andare di questo passo. Il mandato al relatore è stato conferito, si può svolgere la discussione generale e poi, in base all'approvazione o meno di determinati emendamenti, nella dichiarazione di voto ogni partito politico potrà esprimere liberamente il proprio pensiero. Noi saremmo più per questo tipo di procedura.

PRESIDENTE. La Presidenza ha inteso. La situazione è la seguente: naturalmente ho dato la parola, ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento, a un rappresentante per Gruppo, data la rilevanza della questione.

Siamo arrivati all'inizio della discussione generale con i lavori di Commissione completati da pochissimo e - come testé ricordato anche dal presidente Romeo - la Commissione bilancio non si è ancora espressa sugli emendamenti che sono stati presentati per l'Assemblea. I pareri arriveranno ovviamente al più presto, ma non prima di domani mattina. C'è stata una richiesta di rinviare il prosieguo dei lavori, compresa la discussione generale, a domani mattina. Su questa richiesta non c'è non solo unanimità, ma nemmeno un orientamento maggioritario dell'Assemblea.

Pertanto, dando atto delle richieste che sono state sicuramente motivate, devo, in mancanza di altre determinazioni dei richiedenti, mettere in votazione per alzata di mano la richiesta di iniziare domani mattina la discussione generale e, quindi, di interrompere qui i nostri lavori. Così ho inteso la richiesta avanzata dal presidente Boccia, dal presidente Patuanelli e dal presidente Magni.

Se non ci sono osservazioni, metto ai voti la richiesta di rinviare a domani il prosieguo dei lavori.

Non è approvata.

Essendo stata richiesta la controprova, ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Discussione del disegno di legge:

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (Relazione orale) (ore 17,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 899.

La relatrice, senatrice Zedda, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

ZEDDA, relatrice. Signor Presidente, colleghi, componenti del Governo, nella mia relazione probabilmente darò una idea un po' diversa di quanto accaduto in Commissione rispetto a quello che i colleghi dell'opposizione hanno detto finora.

Innanzitutto desidero salutare il presidente Garavaglia, che non ha potuto seguire i lavori in Commissione per un grave infortunio occorso qualche giorno prima dell'inizio, ma che non ha mai fatto mancare la sua presenza e disponibilità a distanza. Ringrazio quindi il vice presidente Melchiorre per il lavoro che ci ha aiutato a fare in Commissione, gestendo tempi e richieste di maggioranza e opposizione con profonda terzietà. Non possono non ringraziare per il suo lavoro il consigliere della stessa Commissione, il dottor Bruschi, e di tutto lo *staff* amministrativo, sempre disponibile e cortese. Desidero inoltre ringraziare l'ufficio legislativo del Gruppo cui appartengo: immagino infatti che chi si ritrova a essere relatore di un provvedimento così tecnico sia estremamente grato all'ufficio legislativo del proprio Gruppo che lo supporta. In ultimo, ma non per ultimo, desidero ringraziare il Governo per i tempi e le capacità di ascolto che in questo provvedimento ha dimostrato di avere e di voler mettere a disposizione di tutti. Mi riferisco, in particolare, all'onorevole Freni, che ci ha ascoltato e ha compreso quali fossero le principali istanze che i senatori portavano avanti. Ringrazio quindi sentitamente il sottosegretario Freni e il ministro Ciriani che in maniera costante, in fase di presentazione dei documenti di bilancio, con tutto quello che comporta, sono stati presenti, riceventi e propositivi.

Il provvedimento che ci apprestiamo finalmente a esaminare in Aula è l'Atto Senato 899, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Gli articoli sono 15, ma io non rappresenterò quello che il Governo ci ha proposto. In maniera molto veloce, perché voglio dare spazio alla discussione generale, vorrei evidenziare, però, come il lavoro fatto in Commissione abbia portato all'approvazione emendamenti, in alcuni casi condivisi all'unanimità, come quello sul *payback* sanitario. È una problematica quest'ultima estremamente onerosa, non generata dall'attuale maggioranza di Governo, normata quasi otto anni fa e resa esecutiva dal Governo Draghi. Eppure, con sincera stima, ho accolto con piacere il fatto che tutti i Gruppi fossero dalla stessa parte e tutti quanti convinti della necessità di fare di tutto per sanare questo obbrobrio normativo.

Sui ritardi dei lavori in Commissione, vorrei far presente - e i colleghi presenti in Commissione lo sanno - che la relatrice e il Gruppo della relatrice con forza hanno chiesto al Governo di avere un occhio di riguardo sul *payback* sanitario.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 17,45)

(Segue ZEDDA, relatrice). Due emendamenti riguardanti la mia terra sono stati approvati, uno all'unanimità, l'altro no; problemi cui si guarda con attenzione, cercando di porre rimedio a situazioni molto gravi come la continuità territoriale e la produzione di energia elettrica. Se non avessimo approvato l'emendamento che proroga l'utilizzo di una certa quantità di carbone per la produzione di energia, la mia Sardegna da gennaio si sarebbe trovata al buio.

Abbiamo ascoltato le ragioni degli enti locali, i Comuni, le Città metropolitane e le Province, che avranno la possibilità di avere 150 milioni da utilizzare in servizi per i cittadini; decisione che abolisce scelte e tagli fatti dal Governo Draghi con la legge di bilancio del 2021. Abbiamo ascoltato le istanze dei territori e riporto due esempi fra tutti: il TecnoPolo in Puglia e l'ospedale di Siracusa in Sicilia.

Il lavoro fatto, dal mio punto di vista, ha consentito di approvare una buona quantità di emendamenti e di non snaturare il provvedimento iniziale, che abbiamo invece consapevolmente migliorato e arricchito. Per questo motivo, voglio concludere ringraziando tutti i colleghi della Commissione finanze, che hanno lavorato in maniera efficace per arrivare oggi in Aula all'approvazione del provvedimento. E soprattutto vorrei ringraziare anche i tanti sostituti che in questi giorni ci hanno aiutato nei lavori.

Signor Presidente, io ho volutamente fatto una relazione breve. Ovviamente, è più lunga e consegnerò la restante parte agli atti.

PRESIDENTE. Senatore Zedda, la Presidenza ne prende atto e la autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zanettin. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, innanzitutto mi consenta di rivolgere una dichiarazione di solidarietà alla collega e mia Capogruppo, senatrice Licia Ronzulli, che oggi è stata vittima di un vile atto intimidatorio. Vorrei anch'io associarmi a tutte le dichiarazioni che mi hanno preceduto, per manifestarle, appunto, il massimo di vicinanza e solidarietà.

Signor Presidente, ovviamente parliamo di un decreto *omnibus*, su cui ci sarebbe tanto da dire. Io mi limiterò a trattare un unico punto, mentre il collega Rosso, che interverrà sempre in discussione generale più tardi, parlerà di un altro tema importante, quello che riguarda il fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, al quale Forza Italia tiene.

Signor Presidente, io voglio invece trattare in particolare un tema, che ho già trattato anche in altri interventi qui al Senato, che riguarda il fondo indennizzo risparmiatori, istituito con la legge finanziaria del 2020, al fine di risarcire i truffati delle banche. All'interno di questo decreto è stata opportunamente concessa una finestra temporale, ulteriore a quella già precedentemente concessa e scaduta il 31 luglio, per indicare l'IBAN su cui accreditare la seconda *tranche* dell'indennizzo.

È stata una scelta del tutto opportuna, perché, visto che il termine del 31 luglio scadeva in periodo di ferie, molti risparmiatori non avevano potuto cogliere quella occasione. Quindi, è stato opportuno

individuare una nuova finestra temporale, che è scaduta il 15 ottobre scorso.

È l'occasione questa, signor Presidente, di fare un bilancio del fondo, ricordando che, per i dati in nostro possesso al 31 dicembre 2022, le domande complessivamente valutate dalla commissione tecnica sono state oltre 144.000, per un controvalore di oltre un miliardo di euro erogato alle famiglie.

Una buona notizia, che mi sento di dare all'Aula, è che la Consap, che tra l'altro proprio quest'anno compie trent'anni di attività, ha iniziato proprio negli ultimi giorni a bonificare la seconda *tranche* dell'indennizzo, che viene elevato dal 30 per cento del prezzo di acquisto al 40 per cento. Si tratta di un incremento assai sensibile, del 33 per cento rispetto a quello inizialmente previsto dalla legge istitutiva, la legge di bilancio del 2020.

Reputo un risultato straordinario la seconda *tranche* dell'indennizzo; un risultato che era tutt'altro che scontato fino a un anno fa e che abbiamo ottenuto, con l'approvazione pressoché all'unanimità proprio in quest'Aula del Senato, nel febbraio scorso, di un ordine di giorno a mia prima firma e poi sottoscritto da tutti i Capigruppo. Tra l'altro, signor Presidente, esso era contenuto proprio all'interno del precedente decreto di proroga termini.

È stata, la seconda *tranche*, una boccata di ossigeno per tante famiglie in difficoltà finanziaria, che hanno trovato così un sostegno e un aiuto.

A questo punto rimangono da sistemare solo dei dettagli di questa straordinaria operazione, quella del FIR, che è stata pressoché unica nella storia finanziaria del Paese e che ha consentito di risarcire tanti soggetti danneggiati dal *crack* delle banche popolari, in particolare venete, e non solo. Adesso siamo agli spiccioli e trattiamo quello che rimane da trattare. Il 31 ottobre ha definitivamente cessato i suoi lavori la commissione tecnica. Da questo punto di vista rimangono da sistemare solo dei dettagli.

Nel provvedimento per la competitività dei capitali il Governo si era già impegnato a riaprire i termini per un riesame delle domande viziata e respinte per errori formali. Poco fa il Governo ha espresso parere favorevole a un ulteriore e importante ordine del giorno, a mia prima firma, impegnandosi a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori, che hanno visto in tutto o in parte respinte le loro domande per ragioni procedurali, di adire l'arbitro per le controversie finanziarie, al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese che non sono state accolte.

Annuncio al sottosegretario Freni, qui presente, che domani chiederò il voto dell'Assemblea su questo ordine del giorno per rafforzarne il peso politico. Si tratta sicuramente di un ulteriore e importante passo in avanti.

Richiamo da questo punto di vista l'attenzione del Governo sul fatto che l'attuazione di tali impegni, che sono stati assunti con ordini del giorno, richiede un intervento normativo. Auspico personalmente che questo possa avvenire già all'interno della prossima manovra di bilancio.

Come parlamentari di maggioranza siamo stati invitati a non esagerare con gli emendamenti alla legge di bilancio; uso, colleghi, un eufemismo. Mi attendo quindi un intervento diretto da parte del Governo affinché questi ordini del giorno si traducano poi in atti normativi.

Dopo i diversi interventi normativi che si sono succeduti in questi mesi, rimangono sul tavolo politico alcune questioni. Credo tuttavia che, per chiudere definitivamente la questione FIR, rimanga da definire la sorte delle domande respinte o accolte solo parzialmente. Il rigetto di tali domande spesso non è stato motivato dalla commissione tecnica, nel senso che l'interessato, i suoi avvocati e i suoi consulenti non sono stati in grado di visionare un provvedimento formale che spiegasse loro le ragioni per cui la singola domanda era stata respinta. Questo, Presidente, non mi pare del tutto corretto sotto il profilo della trasparenza.

I termini per le eventuali impugnazioni al TAR di questi provvedimenti sono scaduti e anche con un concorso di colpa del Parlamento, in considerazione del fatto che talune ipotesi di sanatoria o di riapertura termini nei diversi tempi sono state prospettate con emendamenti presentati a provvedimenti passati all'esame del Parlamento, creando oggettivamente una qualche legittima aspettativa da parte dei risparmiatori pretermessi.

Sarebbe quindi importante - a mio giudizio - che fosse consentito agli interessati di poter far sindacare

la decisione di rigetto di fronte a un organo terzo ed imparziale, che - come ho ipotizzato, nel mio ordine del giorno - potrebbe essere individuato nell'arbitro per le controversie finanziarie (ACF). Chiedo quindi al Governo un supplemento di riflessione su questa mia proposta. L'ACF costa poco all'interessato, si pronuncia in tempi rapidi e non necessita di assistenza legale. È una procedura *light* che può risolvere questo tipo di problemi.

In fondo le domande respinte o accolte parzialmente sono solo circa 4.800 e il residuo accantonato per il FIR risulta più che capiente, come abbiamo potuto accertare anche a seguito di un opportuno chiarimento del Servizio del bilancio del Senato con riferimento alla manovra di bilancio. E colgo l'occasione per ringraziare tale Servizio per il pregevole lavoro che sempre svolge a supporto della nostra attività di parlamentari. Il rilievo del Servizio del bilancio aveva generato qualche preoccupazione nelle associazioni dei risparmiatori e anche qualche polemica nella stampa e da parte di alcuni esponenti dell'opposizione.

Ma è stato chiarito che il fondo per il FIR non è stato intaccato dai recenti appostamenti in bilancio dei proventi derivanti dai conti dormienti.

Quindi, il costo per il bilancio dello Stato di un'eventuale procedura di verifica dal parte dell'ACF sulle domande respinte o accolte solo parzialmente dovrebbe risultare, secondo i miei calcoli, piuttosto contenuto. Quello che mi permetto di suggerire al Governo non è una modifica dei presupposti per concedere l'indennizzo, ma soltanto un riesame delle domande rigettate, nel rispetto della normativa attualmente vigente. Sul punto mi permetterò di insistere con il Governo nelle prossime settimane, soprattutto nell'ambito della manovra di bilancio, contando sul consueto e proficuo dialogo con il gabinetto del ministro Giorgetti, che voglio ringraziare per il supporto finora sempre dato.

Per il resto, non posso che esprimere il consenso mio personale e di Forza Italia per l'ottimo lavoro che il Governo sta svolgendo per il nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sottolineare tre aspetti in particolare.

Il decreto-legge in esame, che precede sostanzialmente il decreto anticipi e la finanziaria, perché è in un certo senso collegato a tutta questa vicenda, ha assunto le caratteristiche di un decreto *omnibus*; nell'ultimo anno di tempo di decreti *omnibus* ce ne sono stati parecchi.

Vorrei sottolineare che francamente non capisco perché, visto che né in finanziaria, né nel decreto anticipi parliamo della questione del fondo morosità per gli affitti, non si sia trovato un modo per dare risposta a una cosa che tutti noi sappiamo essere molto complicata. Morosità vuol dire sfratti e vuol dire ovviamente difficoltà per le famiglie, in particolare per quelle meno abbienti. In nessuno di questi tre provvedimenti fondamentali c'è una risposta per quanto riguarda il ripristino di un fondo che è stato congelato e non è stato più rifinanziato. Sottolineo la necessità di andare in questa direzione.

Si sbandiera molto il fatto che si facilita l'acquisto di case da parte delle giovani coppie, ma non si dà risposta a un altro tema che è stato posto in questi mesi per quanto riguarda i giovani: la questione del caro affitti. Se vogliamo affrontare davvero il problema della casa, non basta favorirne solo l'acquisto, che è certamente importante, ma occorre anche affrontare la questione della morosità, di cui ho detto prima, e la questione del caro affitti e dell'accessibilità al credito e ai mutui, che nell'ultimo anno sono aumentati di molto per effetto dell'inflazione.

In secondo luogo vorrei sottolineare una questione che ritengo essere non solo sbagliata politicamente e concettualmente, ma anche uno spreco di risorse per lo Stato. Nel corso dell'esame di questo decreto sono stati respinti gli emendamenti sulla stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici che i Comuni hanno assunto in modo precario. Si tratta di persone che hanno dato un contributo al lavoro dei Comuni, hanno imparato un mestiere e adesso vengono mandati a casa per assumere altri precari. Per farmi capire, è come se io assumessi degli apprendisti, li formassi bene e, dopo averli formati, anziché tenerli a lavorare nell'utilità pubblica - in questo caso nella mia necessità di lavoro - dicessi loro di andare a casa e facessi altri concorsi. Così spendiamo dei soldi, prepariamo le persone e creiamo

precarietà. Mi dovete spiegare - scusate la mia ignoranza - dov'è il costo nel fare ciò.

A me pare che il costo per lo Stato sia fare quello che decidete voi, e cioè fare in modo che quelle persone stiano a casa per prenderne altre che devono imparare. Questo mi sembra un costo, perché si devono fare i concorsi, bisogna preparare le persone e quant'altro, e così aumentano la precarietà e la frustrazione tra le giovani generazioni, che a quel punto, certamente, se possono, non partecipano e non sono più disponibili ad andare a lavorare nel settore pubblico. Se la loro formazione viene utilizzata in siffatto modo, davvero diventa complicato.

Infine, per quanto riguarda una serie di emendamenti che ci hanno proposto - lo sapete tutti, perché li avete avuti tutti sottomano - riguardano il fatto che i Comuni ci hanno chiesto di modificare una serie di norme sulla questione della formazione dei bilanci. Si tratta di proposte che non comportano costi, ma riguardano la gestione, anche perché molti Comuni non hanno tutte le competenze a disposizione di quelli più grandi. Avete deciso di respingere anche queste proposte e ora mi dovete spiegare davvero, dato che stiamo discutendo un decreto che riguarda una serie di proroghe, perché avete bocciato tutte le proroghe che hanno chiesto i Comuni.

Queste sono le tre domande che pongo al Governo e alla relatrice, perché francamente è difficile comprendere dove si vuole arrivare. Domani ovviamente interverrò sugli emendamenti e in fase di dichiarazione di voto. Capisco che in fase di discussione generale magari non è abitudine dare risposte e trovare magari qualche soluzione. Ma, visto che abbiamo il tempo di ravvederci e che dovremo discutere domani quello che avremmo dovuto fare nei giorni scorsi, quando il Governo non era pronto, magari quest'ultimo potrebbe correggere qualche parere, da contrario in favorevole. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosso. Ne ha facoltà.

ROSSO *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, il decreto-legge in esame prevede una serie di proroghe cui eravamo tenuti. In cima a tutti, a mio giudizio, troviamo la proroga per tutto il 2023 del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa. In questo modo si possono continuare a sostenere gli acquisti di prime case di giovani coppie e soggetti più vulnerabili. Si consente loro, attraverso la garanzia dello Stato, di acquistare una casa, la prima casa, con una garanzia che copre tra il 50 e l'80 per cento del valore del mutuo. Si tratta di soggetti che hanno un valore di ISEE basso, che si colloca sotto i 40.000 euro. Si tratta di un'opera meritoria in un Paese in cui l'acquisto della prima casa rappresenta un tassello fondamentale della convivenza dagli anni Sessanta in poi.

È importante che lo Stato ci sia ad aiutare, fornendo una garanzia a chi con sacrificio decide di intraprendere il percorso che porta ad acquistare la sua prima casa, che rappresenta non solo un tetto per la propria famiglia, ma anche un investimento da lasciare ai propri figli; una garanzia che, pur valendo circa 500 milioni, quest'anno è riuscita a sostenere acquisti per un valore di svariati miliardi di euro. Se ne stimano almeno 12, posto che non tutte le garanzie richieste sono al massimo della percentuale consentita. Considerate inoltre che le garanzie escusse verso coloro che non sono riusciti a onorare il mutuo rappresentano solo, fortunatamente, una piccola parte.

Parliamo di nuclei familiari composti da padre e figlio, da madre e figlio, oppure parliamo di giovani sotto i trentasei anni che vivono nelle case popolari. Parliamo di categorie considerate fragili e alle quali dobbiamo garantire di inserirsi appieno nella nostra società. Diamo una forte attenzione ai giovani che vogliono sposarsi e costruire una propria famiglia. Avere una casa di proprietà pagata con un mutuo, senza avere alle spalle la famiglia che la garantisce, è un'operazione di giustizia sociale. Per me questa norma vale l'intero provvedimento.

In realtà c'è una serie di altre proroghe importanti per il loro valore, rappresentando la presenza dello Stato quando ci sono, ad esempio, delle sciagure. Lo Stato dice ai cittadini della Lombardia colpiti dai tremendi eventi meteorologici lo scorso luglio e che a causa di questi non hanno effettuato i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, avendo evidentemente altre priorità in quel momento, che hanno tre mesi di proroga che gli consentiranno di non incorrere in quelle procedure in cui incorre chi invece non versa il dovuto e che avrebbero minato la credibilità dello Stato.

Poi ci sono altre proroghe, come quella dei termini per accedere alle agevolazioni fiscali per le cessioni o agevolazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci. Della questione FIR ha già parlato ampiamente e approfonditamente il collega Zanettin, ma c'è per esempio anche la proroga fino a fine anno del diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei lavoratori fragili, sia pubblici che privati, e la proroga per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, almeno fino a fine anno: una norma fondamentale per i corsi scolastici 2023-2024.

Insomma, il decreto-legge proroga termini - e questa volta non sono mille - è diventato sempre più uno strumento atto a massimizzare la presenza dello Stato su diverse tematiche. Queste spesso sono legate all'emergenza, a volte alla necessità di prorogare norme che hanno funzionato, altre volte alla necessità di concedere una garanzia con un fondo che è ancora capiente. Per questo la proroga in esame va vista come uno strumento positivo che ci consente di adeguare velocemente la risposta dello Stato ai problemi dei cittadini. Uno strumento che questa maggioranza ha dimostrato di saper utilizzare con misura e senza abusarne, a tutto vantaggio dei cittadini. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (*M5S*). Signor Presidente, devo dire che nel provvedimento ci sono tante proroghe, qualcuna anche condivisibile. Un po' di cose ve le eravate dimenticate, anche un po' colpevolmente, tipo la nuova Sabatini, che è stata prorogata fino a fine anno grazie ad un emendamento della collega Naturale.

Non vi siete ricordati, insieme al fondo per l'acquisto della prima casa dei giovani, che quando si compra una casa ci sono anche delle imposte accessorie che si pagano all'atto di acquisto: ipotecarie, catastali e di registro. C'erano delle agevolazioni per i giovani *under 36* su queste imposte, che invece non avete prorogato (*Applausi*). Non avendo prorogato queste misure, i giovani si trovano a pagare, ad esempio su un acquisto di un immobile di 250.000 euro, oltre 10.000 euro in più di imposte. Quindi, non è una misura che agevola particolarmente i giovani, perché questi soldi li devono tirar fuori sul momento e magari facevano conto su queste agevolazioni quando hanno iniziato il percorso di acquisto della casa.

Ci sono altri due elementi fondamentali che, a mio avviso, non vanno: un elemento manca proprio ed un altro non va nella direzione di risolvere i problemi, ma li sposta solo in avanti, come spesso siete abituati a fare. Ad esempio, rispetto al *payback* sui dispositivi medici, fate slittare in avanti il termine di pagamento grazie a un nostro emendamento, ma non risolvete ancora una volta il problema. Ricordo che quando avete portato in Parlamento il primo decreto-legge che spostava il termine di pagamento, avete annunciato in maniera roboante che c'era un tavolo per risolvere la questione al MEF col ministro Giorgetti e le imprese. La montagna ha partorito il topolino, ossia abbiamo solo spostato in avanti i termini, senza trovare una soluzione strutturale e definitiva al problema.

Neanche quando le opposizioni vi vengono incontro sulle questioni riuscite ad avere un minimo di dialogo e a trovare le soluzioni; rimandate, come se poi dovesse arrivare qualcun altro dopo di voi a risolvervi i problemi e a togliervi le castagne dal fuoco. Però, siccome ci avete detto che di sicuro volete governare altri quattro anni, ma qualcuno addirittura parlava e ogni tanto parla ancora di ventennio di Governo delle destre nel nostro Paese - Dio non voglia, dico io -, allora governate e i problemi risolvete (*Applausi*), altrimenti li lasciate in eredità a voi stessi e non vi fate un favore. Infatti, un problema buttato in avanti o nascosto sotto il tappeto non può che crescere e diventare peggiore da risolvere. Quindi forse, se finalmente fate i compiti, vi sedete e ci mettete un briciolo di impegno, magari una soluzione la trovate; e se avete bisogno d'aiuto su questioni di tale importanza, noi un po' della nostra incompetenza ve la mettiamo a disposizione. (*Applausi*).

Dopodiché... (*Commenti*). Certo che ci votiamo i nostri emendamenti; ci mancherebbe pure che non ce li votassimo. Se la senatrice non mi interrompesse, sarei contenta di poter proseguire il mio intervento. Anzi no, dovrei dire senatore, perché mi pare che voi chiamate senatrici i senatori e senatori le senatrici. Fate pace con la grammatica. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatrice...

PIRRO (*M5S*). Io sto guardando lei, infatti, però...

PRESIDENTE. Senatrice o senatore, comunque voglia essere chiamata io non ho problemi.

PIRRO (*M5S*). Mi chiami senatrice, perché non ho dubbi sulla mia identità di genere.

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza e proseguiamo.

PIRRO (*M5S*). Io sto guardando lei e non ho spostato lo sguardo da nessun'altra parte. Qualcuno ha la coda di paglia, evidentemente.

Di sicuro quello che manca da quella parte - guardo lei, signor Presidente, e mi rivolgo a lei - è un po' di rispetto istituzionale per i colleghi. (*Applausi*). Visto che me ne date l'occasione, mi tolgo un sassolino dalla scarpa che mi dava un po' fastidio. Ieri, quando i senatori di opposizione dovevano prendere la tessera per una votazione, avete chiuso la votazione; oggi, molto più rispettosamente nei confronti di membri della maggioranza, la mia collega Castellone e anche dopo la vice presidente Rossomando hanno avuto decisamente più rispetto dei colleghi e hanno aspettato che tutti fossero in condizione di votare.

PRESIDENTE. Senatrice, impareremo dalle colleghe, va bene.

PIRRO (*M5S*). Grazie.

Tolto questo, un'altra cosa che manca, nonostante gli annunci in questo provvedimento, è la proroga del mercato tutelato gas e luce; manca colpevolmente, a nostro avviso, dopo annunci anche qui roboanti della maggioranza che la proroga si sarebbe fatta. Addirittura era previsto un Consiglio dei ministri apposito per varare un decreto su questo tema qualche settimana fa. Il Consiglio dei ministri non è pervenuto e nel milleproroghe l'emendamento non è pervenuto, mentre quelli dell'opposizione sono stati respinti. Si aspetta fantomaticamente l'*okay* dell'Unione europea, che non si capisce come mai si sarebbe persa la pratica di richiesta dell'Italia, mentre invece quella di altri Stati dell'Unione l'ha vista bene e l'ha approvata, tanto che Spagna e Portogallo, se non erro, hanno potuto prorogare il mercato tutelato.

Non è un capriccio o una vittoria delle opposizioni se proroghiamo il mercato tutelato, perché stiamo parlando di tutelare sempre le fasce più deboli della popolazione, quelle che evidentemente vi stanno particolarmente antipatiche. Ce ne siamo accorti tutti che fuori dal mercato tutelato, quando ci sono stati i rialzi, ci sono state delle impennate dei costi fuori da qualsiasi controllo, tant'è che prima il Governo Draghi e poi inizialmente anche voi avete fatto degli interventi per aiutare a sopportare il peso di questi sovraccosti.

Adesso avete promesso a destra e a manca - gli articoli di giornale con le dichiarazioni di alcuni Ministri li abbiamo visti tutti - che avevate tutta l'intenzione di prorogare ulteriormente il mercato tutelato, magari anche con delle limitazioni alle fasce più deboli della popolazione e non indiscriminatamente. Ma su questo non c'è nessun problema: non ci trovate contrari quando difendiamo i deboli; siete voi quelli contrari a difenderli. (*Applausi*).

Dopodiché, signor Presidente, se il Governo ascoltasse, invece di ascoltare solo le richieste del calcio, mi farebbe un favore.

PRESIDENTE. Senatrice Pirro, la prego di concludere perché le mancano due minuti e trentaquattro secondi.

PIRRO (*M5S*). Non si preoccupi, so essere sintetica e sfrutterò tutto il tempo a mia disposizione. Volevo dire che mi sembra che il compito del Governo sia anche di ascoltare durante la discussione generale, altrimenti a cosa replica poi? Non mi risulta, fra l'altro, che i membri del Senato si possano sedere nei banchi del Governo, a meno che non vengano nominati membri del Governo, ovviamente, e lo auguro al senatore Lotito, sinceramente. Vorrei essere più istituzionale, ma a volte davvero ci fornite materiale utile per queste digressioni.

Tornando al mercato tutelato, mi auguro veramente che riusciate a fare qualcosa prima della fine dell'anno, ma non dovete approvare i nostri emendamenti, perché a noi non interessa la firma, né poter alzare una bandierina. Fatelo, questo benedetto decreto che avete promesso e aiutate i cittadini italiani, quelli che ne hanno più bisogno, se per una volta ci riuscite. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Murelli. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, sono diverse le proroghe delle scadenze contenute nel testo del decreto n. 899 che ci accingiamo ad approvare in Aula domani. Ne ho appuntate diverse, ma non mi voglio assolutamente dilungare, quindi cercherò di spiegarle direttamente.

L'articolo 1 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, elevando la garanzia dal 50 all'80 per cento. Questa è sicuramente una misura molto importante in supporto ai giovani che con tanta fatica pagano i mutui, soprattutto dopo l'aumento dei tassi, e con i loro lavori discontinui vogliono però crearsi un futuro. Questa è sicuramente una misura importante che il Governo ha voluto portare avanti. Sempre su questo articolo, è stato approvato un emendamento della Lega sull'edilizia residenziale, per risolvere una problematica importante. Infatti, la normativa prevede l'elargizione di un contributo economico a fondo perduto alle imprese costruttrici i cui prezzi sono vincolati a un massimo di cessione. Ebbene, con il decreto del 21 giugno 2017 sono state stabilite le clausole *standard* secondo cui gli inquilini di questi alloggi residenziali potevano riscattare, decorsi sette anni, l'immobile in locazione, prevedendo un prezzo condiviso direttamente con l'amministrazione. Tuttavia, questa facoltà non è stata concessa al personale delle Forze dell'ordine che sono impegnate nella lotta alla criminalità organizzata. Questo perché il decreto è stato sottoscritto in un'epoca antecedente all'approvazione del decreto stesso. Il ministro Salvini si è espresso recentemente sulla questione, affermando che gli uffici del MIT sono al lavoro per una soluzione normativa. La Lega ha quindi presentato questo emendamento perché sicuramente il Ministro ha annunciato anche oggi nell'assemblea di Confindustria Assoimmobiliare che entro la fine dell'anno convocherà un tavolo per il piano casa, perché l'edilizia residenziale è importantissima non solo per i meno abbienti, non solo per le Forze dell'ordine, ma anche per la classe media. Si tratta quindi di un tema di rilevanza nazionale. Come Lega presteremo tutta l'attenzione alle istituzioni, a partire dal ministro Salvini.

L'articolo 3 differisce il termine per i versamenti di tributi e contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti che alla data del 4 luglio 2023 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi meteorologici della Lombardia nello stesso periodo. La Lega ha a cuore anche l'attività dei nostri enti locali in supporto ai nostri sindaci e amministratori e per questo è stato approvato un emendamento sull'articolo 6, in particolare sulla rendicontazione degli obiettivi di servizio riguardanti le risorse integrative del Fondo di solidarietà comunale assegnate nel 2022, a fronte dell'obbligo del raggiungimento di determinati risultati e ha riguardato per la prima volta la quasi totalità dei Comuni su un ventaglio ampio di servizi. Infatti, dopo l'avvio nel 2021 dell'assegnazione dei fondi con riferimento ai soli servizi sociali comunali a favore dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, nel 2022 l'incentivo al potenziamento dei servizi sociali ha coinvolto anche i Comuni delle isole e si sono aggiunti appunto dispositivi analoghi sugli asili nido e sul trasporto scolastico degli studenti con disabilità.

Al 31 luglio le operazioni hanno consentito di acquisire quasi il 90 per cento delle rendicontazioni comunali. Tuttavia era necessario supportare, e anche direttamente prorogare, fino al termine del 30 ottobre l'acquisizione della totalità delle rendicontazioni, con vantaggi evidenti per l'intero sistema degli obiettivi di servizio.

Inoltre, con un altro importante emendamento a prima firma Pirovano (quindi della Lega), usato come testo base per la riformulazione di tanti altri, si è prevista una fase di sperimentazione per la compilazione dell'applicativo informatico del prospetto aliquote IMU avviata dal MEF durante il mese di ottobre, che sta riscontrando importanti critiche e problematiche sulle fattispecie IMU, tra le quali si segnala la previsione di agevolazioni da disporre in costanza di eventi calamitosi, ma non solo. Pertanto, è stata prorogata fino al 2025 la decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU da parte dei Comuni.

Sempre grazie alla Lega, la collega Pirovano ha presentato anche un emendamento, per il quale c'è stata una richiesta pressante da parte dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e di molti Comuni per la cancellazione del taglio, previsto ma non ancora applicato per il 2023, di 100 milioni di

euro per i Comuni e di 50 milioni per le città metropolitane e le Province. Si tratta di un taglio ingestibile che andava a colpire bilanci in molti casi già chiusi, con un danno molto grave per tutti gli enti locali coinvolti. La Lega ha risposto con questo emendamento, che è stato approvato grazie alla collaborazione con il Governo.

L'articolo 7 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 i termini di utilizzabilità dei crediti d'imposta riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si tratta quindi di un particolare caso di credito d'imposta, soprattutto per le imprese energivore, a cui il Governo ha voluto dare direttamente un'altra risposta. In particolare, vorrei rispondere alla collega Pirovano sul tema dell'energia, perché proprio questo pomeriggio, durante la seduta della Commissione finanze, è stato approvato un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 6.0.30 della Lega, a cui hanno apposto le firme anche i colleghi senatori 5 Stelle, con cui si impegna il Governo a valutare l'opportunità di andare a sistemare la questione del mercato tutelato.

Un emendamento della Lega, sempre all'articolo 7, è intervenuto sul settore dei bioliquidi. La produzione di energia da bioliquidi sostenibili, infatti, contribuisce in maniera significativa alla stabilità della rete elettrica nazionale. La normativa del settore, tuttavia, prevede l'esclusione dal primo gennaio 2024 dell'olio di palma e dei suoi derivati dagli obblighi di miscelazione con il *diesel* e con la produzione di energia elettrica rinnovabile. È stato quindi necessario prolungare direttamente questa norma in modo tale che la certificazione europea si adotti non oltre il limite del 1° gennaio 2025. Così facendo si tutela direttamente una filiera importante per il settore economico-energetico del Paese, mantenendo comunque alta l'attenzione verso la tutela ambientale ed evitando nell'immediato di aggravare ulteriormente la crisi energetica in cui già versa il nostro Paese.

Un altro emendamento si occupa dell'aumento del costo del carburante per il trasporto marittimo. La misura dispone il rinnovo del contributo straordinario destinato a compensare gli effetti economici dell'aumento eccezionale dei costi del carburante nell'anno 2023.

L'articolo 8 è volto a prorogare la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati rientranti nella situazione di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022. Con un emendamento proposto dalla Lega, si prevede la proroga al 31 dicembre 2024 dell'attuale normativa sui contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo, vale a dire che siano fatti, a pena di nullità, per atto pubblico ricevuto in modalità digitale, come durante il periodo del *lockdown*. Si è dunque chiesta e ottenuta la semplificazione di questa procedura anche per l'anno 2024. In questo modo si dà adito direttamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aggiornare questa norma in modo tale che tutto il processo possa essere costantemente informatizzato.

L'articolo 9 dispone un'ulteriore proroga di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del farmaco: la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborso. Ieri in Commissione finanze abbiamo ottenuto l'approvazione del nostro emendamento in tema di *payback* per le aziende sanitarie e ci siamo impegnati fin da subito a portare avanti una norma di buon senso, prevedendo lo slittamento del termine per il pagamento della quota da parte delle imprese, che è stato rinviato al 30 novembre. Ringrazio il Governo, in particolare il ministro Giorgetti, per l'attenzione dimostrata per trovare una soluzione a tutela delle nostre imprese, specialmente quelle piccole e medie, nel settore dei dispositivi medici.

Sull'articolo 10, importante per il settore dei trasporti eccezionali, con l'emendamento della Lega si posticipa direttamente l'entrata in vigore delle linee guida in materia di trasporti eccezionali.

Questo perché diventa difficile andare a conciliare le diverse verifiche di transitabilità dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità per massa, ai fini del rilascio dell'autorizzazione a beneficio del soggetto di impresa richiedente, proprio perché non ci sono ancora dei sistemi digitali che permettano direttamente la conciliazione di tutti i dati e di tutti i collegamenti presenti su tutto il territorio tra Regioni e Province. Quindi si è chiesto, con questo emendamento, di andare a prorogare anche l'inserimento di queste linee guida al 2025.

Signor Presidente, concludo dicendo che, come si evince dal decreto e dall'illustrazione dell'emendamento che ho dato, sicuramente tale misura è fondamentale per diversi settori, per permettere ad aziende e settori, nonché enti locali, di continuare ad operare. La Lega è sempre attenta a supportare le diverse richieste e ringraziamo il Governo per appoggiarle. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zampa. Ne ha facoltà.

ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, io interverrò sull'articolo 9, per affrontare il tema dell'Agenzia italiana del farmaco. Colpisce che ci troviamo qui, oltre un anno dopo, a parlare di una autorità nazionale che ha tra i suoi compiti l'attività regolatoria dei farmaci in Italia, che collabora con le Regioni, con l'Istituto superiore di sanità, gli istituti di ricovero e cura, le associazioni dei pazienti e dei medici, società scientifiche, mondo produttivo, distributivo e che dovrebbe occuparsi di funzioni importanti come l'accesso al farmaco e l'unitarietà nazionale del sistema farmaceutico.

Insomma, temi davvero cruciali per i cittadini, per il Paese, per le aziende, per il contesto industriale del farmaco, che nel nostro Paese ha presenze di qualità molto importanti e molto elevate, in un momento in cui l'Europa si trova, tra l'altro, a assumere decisioni. Proprio in queste ore, stiamo affrontando due regolamenti, dovendo esprimere il parere su due regolamenti europei.

È paradossale che il provvedimento che oggi discutiamo rechi disposizioni urgenti in materia di proroga, ma noi stiamo parlando, in questo caso, esattamente della sesta proroga; e stiamo parlando della sesta proroga di un ente per il quale, alla fine del 2022, siamo intervenuti, proprio da questi stessi banchi, per denunciare il tentativo di un colpo di mano, che poi si è rivelato autolesionista, su questa Agenzia da parte del Governo, che ha imposto, con un emendamento (dicasi: un emendamento), una riforma che poi non è stato in grado di attuare in alcun modo.

Quindi, di proroga in proroga, oggi si arriva, con l'articolo 9, alla sesta proroga, al 1° dicembre 2023. È il segno evidente di un fallimento complessivo e, dopo un anno e mezzo, di un fallimento che non si capisce bene, dal momento che non si riesce ad immaginare quale possa essere l'obiettivo di una proroga al 1° dicembre 2023.

Tra l'altro, tale proroga riguarda i due organi dell'Agenzia italiana del farmaco, cioè la Commissione consultiva tecnico scientifica e il Comitato prezzi e rimborso, che sono entrambi scaduti senza che si riuscisse a portare a termine la riforma. Infatti, pur avendo il Governo portato in quest'Aula questo argomento, che era talmente urgente e su cui era talmente tutto pronto che lo si affrontava con un emendamento, è invece passato più di un anno.

Io credo che la maggioranza farebbe bene a preoccuparsi per come viene gestita e con quale attenzione una materia così importante e così sensibile.

La proroga - si legge nel nostro *dossier* - è motivata in ragione del complesso processo di riorganizzazione della stessa agenzia. Colleghi della maggioranza, vi chiedo di provare a ricordarvi come poco più di un anno fa ci siamo trovati a discutere molto aspramente del colpo di mano che veniva fatto - un emendamento per fare una riforma - e di come fosse importante, urgente e fosse tutto pronto. Era talmente pronto che siamo qui a prorogarlo ulteriormente.

Mi aspetto che a gennaio ci troveremo a discutere di un'altra proroga perché nel frattempo sono nuovamente scadute. È più di un anno di un fallimento che determina il fatto che chi è in *prorogatio* evidentemente non fa né progetti né programmi, ma può solo portare avanti e porta avanti un'ordinaria amministrazione. Questo sicuramente è legato al fatto che la bozza di riforma che è stata presentata alle Regioni è stata da esse contestata e respinta con argomenti che evidentemente non hanno trovato soluzione.

Anche su questo punto invitiamo la maggioranza a riflettere. Se volete, enumero le proroghe: la prima proroga è stata il 30 giugno 2022, la seconda il 15 ottobre 2022, la terza il 28 febbraio 2023, la quarta il 30 giugno 2023, la quinta il 1° ottobre 2023, oggi la sesta e io mi aspetto anche la settima e così via.

Di proroga in proroga noi stiamo bloccando di fatto la capacità di questa importantissima autorità che dovrebbe lavorare con un'autonomia assoluta e con una grande efficacia e forza e non c'è nessun ripensamento e nessuna capacità di portare a termine la riforma che invece è stata annunciata come

indispensabile e urgentissima al punto che non si è lasciato neanche concludere all'allora direttore generale, che era peraltro in scadenza - mi riferisco a Nicola Magrini - il suo mandato. Sono tutti decaduti per dare luogo a questa che trovo elegante definire una cosa grottesca, per non dire che assomiglia più a una grandissima pagliacciata.

Questa è una delle ragioni per cui certamente noi riteniamo sbagliato anche questo metodo che non ha capacità né di confronto, con le Regioni in questo caso, né di costruzione e di restituzione di autorevolezza ad un'autorità così importante ed essenziale in un momento in cui l'Europa emana provvedimenti e prende decisioni importantissime che riguardano il farmaco. Mentre altri Paesi europei possono costruire politiche sul farmaco e per il farmaco, provvedendo quindi anche a far crescere le proprie industrie, noi continuiamo a non dare risposte né alle industrie né ai cittadini italiani che hanno necessità, tra le altre cose, di individuare decisioni veloci, capaci di rispondere, per esempio, al costo dei farmaci, alla loro commercializzazione e distribuzione e, soprattutto, alla capacità di proporre e mettere subito in circolazione farmaci innovativi. Segnaliamo quindi un problema molto grave e molto serio su questo punto.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, quando ho iniziato ho detto che probabilmente avrei fatto una relazione diversa da quello che sarebbe stato poi il racconto in Aula da parte delle opposizioni. Ho cercato di raccontare quello che è stato l'animo che ha portato a questo provvedimento che oggi esaminiamo in un testo 2.

Ho cercato di raccontare come il Governo, che ha proposto un testo, sia stato attento e poi accogliente nel farlo diventare una sorta di mini *omnibus*. Inizialmente l'ho chiamato mini proroghe e oggi tranquillamente lo potremmo chiamare un mini *omnibus*. Eppure riceviamo delle critiche per averlo fatto; cioè non dovevamo farlo, ma l'abbiamo fatto, non dovevamo farlo, ma potevamo farlo ancora di più. Oppure, sul *payback* sanitario: collega Pirro, per il suo tramite, Presidente, io l'ho detto in maniera serena, l'emendamento l'hanno presentato tutti i Gruppi, poi è passata la riformulazione e quindi un testo 2 della proposta del mio Gruppo in cui si prevede un tempo differente rispetto a quello indicato dalla maggior parte dei Gruppi, anche dal nostro inizialmente, che riportava la richiesta del 31 dicembre.

Caro Presidente, a noi i problemi piace risolverli, io l'ho detto. Il *payback* sanitario è stato normato otto anni fa e noi convintamente avevamo votato contro. È stato reso esecutivo con il Governo Draghi e noi eravamo convintamente fuori da quel Governo. Abbiamo cercato di risolvere i problemi che altri ci hanno lasciato e risolvere un problema che ci costa e che costerebbe a dei seri imprenditori italiani miliardi di euro non è una passeggiata.

A me dispiace, presidente Centinaio, che siamo sempre io e lei. Magari adesso inizierà una nuova *social*-discussione tra chi è giusto e chi è sbagliato. Quando qualche collega politico, nella mia attività, mi ha chiesto: voglio essere chiamata sindaco, piuttosto voglio essere chiamata sindaco oppure mi piace mettere gli asterischi, io non ho mai discusso. Io ho semplicemente preso quello che due linguisti italiani mi hanno portato all'attenzione e sono felice di aver fatto ad agosto la richiesta al senatore Centinaio, che allora era di turno in Presidenza, come oggi. Avevo detto allora che avrei poi formalizzato al presidente La Russa la richiesta di essere chiamata senatore da tutti i Presidenti di turno. Sono sincera, non l'ho fatta per mancanza di tempo e forse perché avevo anche ben altro da fare, perché sicuramente non è la cosa più importante che ho detto quel giorno.

Mi dispiace che le opposizioni abbiano dipinto questo quadro. Invece io lo voglio ribadire: grazie a tutti i componenti di maggioranza e di opposizione che hanno lavorato, anche in polemica, su questo provvedimento, perché sono convinta che esso oggi sia nettamente migliore di quello che il Governo ci ha proposto. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Grazie, relatore Zedda.

Il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

[IRTO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO (PD-IDP). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, chiedo di non passare all'esame degli articoli.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Irto.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 19,02).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Ricordo che eravamo passati alla votazione della richiesta di non passaggio agli articoli, su cui è mancato il numero legale.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, però eravamo quasi in fase di votazione.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, eravamo in fase di votazione, ma non è accaduta una cosa qualsiasi.

Il numero legale del Senato non è stato raggiunto in una giornata nella quale, signor Presidente, c'era stato un confronto tra maggioranza e opposizione sui diversi provvedimenti sui quali abbiamo lavorato e noi alle ore 17, proprio perché la maggioranza non era pronta, avevamo chiesto di accorpate il lavoro che partiva con la discussione generale e proseguiva con la valutazione reciproca degli emendamenti. Questo è un passaggio fondamentale, perché mentre io e lei parliamo, ci sono stati notificati qualche minuto fa dalla relatrice nuovi emendamenti per l'Assemblea.

Ora, signor Presidente, siccome questo provvedimento è entrato e uscito dalla Commissione di merito qualche decina di volte, come può testimoniare il presidente Melchiorre, e ne abbiamo rinviato l'approdo in Aula almeno per quattro o cinque volte, scoprire a quest'ora che la relatrice, dopo tutta la discussione che c'è stata per due settimane in Commissione...

PRESIDENTE. Credo che lei stia parlando sull'ordine dei lavori.

BOCCIA (PD-IDP). Chiediamo un tempo adeguato per subemendare. Intanto, vorremmo chiedere alla relatrice di cosa si tratta; dopo aver compreso di che cosa si tratta...

[PRESIDENTE](#). La prego di ascoltarmi un secondo. La prima cosa, dopo che è venuto a mancare il numero legale, è vedere se c'è il numero legale, dopo di che lei potrà chiedere di intervenire. Se però non ci fosse il numero legale, staremmo parlando invano.

Dal punto di vista anche logico, quindi, prima che regolamentare, mi consenta di verificare la presenza o meno del numero legale, venuto meno per la legittima assenza dell'opposizione al voto (*Vivaci commenti*) e l'assenza, non so quanto legittima... (*Commenti*). Perché non ascoltate? Ripeto, la legittima assenza dell'opposizione, in presenza di un numero insufficiente della maggioranza. È così, è la verità. (*Applausi. Commenti*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Irto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Preciso che i voti contrari sono 87, mentre la maggioranza era minore, quindi ora il numero legale c'è.

A questo punto, avendo già ascoltato l'intervento del senatore Boccia... (*Commenti*). Se lei vuole ripeterlo, siamo a sua completa disposizione, presidente Boccia, possiamo fare notte.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, non voglio ripetere il mio intervento, ma...

PRESIDENTE. Allora concluda.

BOCCIA (*PD-IDP*). Voglio semplicemente completarlo.

Signor Presidente, abbiamo passato tutta la giornata qui. La maggioranza ci aveva detto che era pronta per arrivare alle ore 20 ad affrontare tutti i passaggi di questo provvedimento. La mancanza del numero legale è legata al fatto che la maggioranza non era presente, non che non lo fosse l'opposizione. L'opposizione era presente (*Applausi*) e ha utilizzato gli strumenti che ha per verificare se la maggioranza era sufficiente.

PRESIDENTE. Presidente Boccia, ho parlato di legittima assenza.

BOCCIA (*PD-IDP*). Detto ciò, siccome la maggioranza ad un certo punto ha imposto con arroganza i numeri, vorremmo sapere dai Presidenti dei Gruppi di maggioranza come proseguiamo, qual è il tema oggetto dei quattro emendamenti presentati dalla relatrice e quando passeremo alla trattazione degli emendamenti. Noi siamo prontissimi, signor Presidente. Siamo qui pronti a lavorare senza sosta, ma ovviamente ci aspettiamo che diciate quali sono gli emendamenti da votare, perché dobbiamo ancora capirlo.

PRESIDENTE. È corretta l'argomentazione del presidente Boccia nel verificare che sono arrivati quattro emendamenti della relatrice. Non sono quaranta per fortuna, ma sono comunque quattro e importanti. Pertanto, credo che sia corretto dare un'ora di tempo eventualmente per subemendarli. Ritengo che un'ora sia sufficiente, questa è una valutazione del Presidente.

ZEDDA, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Ho fatto quello che il Regolamento mi consente di fare, ossia di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Nessuno le ha detto che ha fatto qualcosa di illegittimo.

ZEDDA, *relatrice*. E sarò ben felice di illustrarli al momento opportuno. Il presidente Boccia mi ha chiesto come mai ho presentato degli emendamenti, considerato che in Commissione in queste settimane...

PRESIDENTE. La ringrazio, relatrice. Il presidente Boccia, più che altro, ha chiesto tempo per subemendarli. Io dico che un'ora può bastare per quattro emendamenti. Un Gruppo così pronto come il suo, presidente Boccia, non ha bisogno di più di un'ora, me lo lasci dire. (*Commenti*). Direi che l'ora concessa inizia da questo momento.

PIRRO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, noi chiediamo almeno due ore per un lavoro del genere (*Applausi*), anche perché l'opposizione non è composta solo dal Partito Democratico. Con tutto il rispetto per i colleghi, ci sono altri partiti, anche con numeri più bassi, che magari hanno qualche difficoltà, con il personale a loro disposizione, a riuscire a completare un lavoro così faticoso solamente in un'ora. (*Applausi*).

Quindi, a tutela dei Gruppi più piccoli, da cui potrei tranquillamente escludere il mio, chiedo due ore di tempo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Pirro, è chiarissimo.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, al netto del fatto che nessuno discute la legittimità della scelta della relatrice di presentare emendamenti, qui resta comunque il fatto che si stanno portando all'attenzione dei parlamentari provvedimenti a getto continuo, alla rinfusa e di corsa. Il tema è peraltro stato confermato dalle parole del sottosegretario Freni - di questo voglio anche dargli atto - che nel chiedere scusa al Parlamento ha riconosciuto che c'era una rincorsa da parte del Governo finalizzata a dare un assenso a emendamenti che la maggioranza andava presentando.

Ora, vede qual è la differenza tra noi e loro? È che loro non si stanno ponendo il tema che,

contemporaneamente a questi provvedimenti, noi stiamo anche lavorando agli emendamenti sulla legge di bilancio e non disponiamo di uno sterminato ufficio legislativo in rapporto alla dimensione del nostro Gruppo. Ringrazio la collega che è intervenuta in precedenza per aver riconosciuto anche che l'esiguità dei componenti dei Gruppi è un elemento oggettivo. La prego di considerare pertanto questa esigenza.

PRESIDENTE. Sono molto sensibile al grido di dolore dei gruppi più piccoli, ma tanto non voteremo stasera. (*Commenti del senatore Borghi Enrico*). Mi sembrava che avesse esaurito l'intervento, senatore Enrico Borghi. Vuole parlare cinque minuti? Mi lasci parlare, vuole il microfono o non lo vuole? Non la sento. Vediamo se è soddisfatto, altrimenti riprende la parola.

Innanzitutto, la richiesta era stata avanzata solo dal Gruppo Partito Democratico, adesso si sono uniti alla richiesta la senatrice Pirro e il presidente Borghi. Noi in ogni caso alle ore 20 dovremmo chiudere i lavori. Non ho difficoltà a dire, visto che voteremo domani gli emendamenti, che in via eccezionale - voglio dirlo con chiarezza, guardate i precedenti di tutte le maggioranze: ho fatto parte di un Gruppo alla Camera di nove deputati - possiamo prevedere più di un'ora per la presentazione dei subemendamenti, ma non mi dite che era fuori dal *range* normale il termine di un'ora per subemendare quattro emendamenti, questo per qualunque Gruppo.

Pur tuttavia, essendoci il tempo, dal momento che gli emendamenti li voteremo domani, possiamo allungare il termine fino alle ore 21 anziché alle 20, in via eccezionale, senza che ciò costituisca un precedente, visto che credo che comunque chiediamo qualcosa che comporta solo un aggravio di lavoro per gli uffici (non voglio chiamarlo un piccolo "dispetto"). Se voi siete convinti che sia corretto, non ho motivo di negare, in via eccezionale, il prolungamento alle ore 21 del termine per la presentazione dei subemendamenti.

CALANDRINI (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI (Fdl). Signor Presidente, alla luce del fatto che gli emendamenti al decreto sono più di 200 e anche del fatto che legittimamente il relatore ha presentato ulteriori quattro emendamenti, volevo capire se era possibile spostare in avanti di qualche ora l'inizio dei lavori dell'Assemblea di domani, per evitare poi lunghe sospensioni, chiaramente con il suo *placet* e valutando lei la questione. Noi dobbiamo sinceramente rinviare l'inizio dei lavori della Commissione delle ore 9, perché per quell'ora non riusciamo ad avere i pareri sia da parte del Governo sia da parte degli uffici della Commissione.

Servirebbe pertanto un ulteriore differimento temporale per la Commissione e dunque, invece di lasciare sospesa la seduta dell'Assemblea, sarebbe più opportuno spostarne i lavori, in modo che i senatori possano arrivare con un po' più di tempo. Se fosse possibile, chiederei dunque uno spostamento della convocazione dell'Assemblea di domani.

PRESIDENTE. Possiamo fare alle ore 12? Stiamo trattando come al mercato. *Ad impossibilia nemo tenetur*. È inutile convocare l'Assemblea alle ore 10, per poi a quell'ora dire che ci vediamo alle ore 11, come ho visto fare altre volte. Molto responsabilmente il Presidente della Commissione mi chiede almeno due ore di tempo, che a mio avviso devono bastare, se non c'è un legittimo uso del Regolamento in forma ostruzionistica. Se siete d'accordo, ritengo pertanto che possiamo riprendere i lavori domani alle ore 12, anziché alle ore 10. Questo se non ci sono obiezioni, altrimenti metto ai voti la proposta.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, sono sicuro che lei sia stato informato dagli uffici e dai Vice Presidenti che si sono alternati nella giornata di oggi, ma ci troviamo in una sorta di commedia dell'assurdo, perché quello che ora ci ha detto il Presidente della Commissione bilancio denota una totale inadeguatezza della maggioranza nel gestire questo provvedimento. (*Commenti*). Collegli, sono molto serio.

Signor Presidente, gli emendamenti appena presentati non riguardano questioni strategiche del Paese,

ma il rinvio della fatturazione elettronica degli operatori sanitari, il che quindi conferma la totale scelta del Governo di non fare alcuna lotta all'evasione.

PRESIDENTE. Non intervenga sul merito.

BOCCIA (PD-IDP). Dobbiamo andare nel merito, perché il Presidente della Commissione bilancio ci ha appena chiesto un rinvio di due ore; lo fa per le maggiori assunzioni in Consob? Di questo stiamo parlando. Queste sono le questioni strategiche e centrali per il Paese?

PRESIDENTE. Però ci ha chiesto un rinvio di due ore. Quando parliamo sull'ordine dei lavori, bisogna rispettarne la logica.

BOCCIA (PD-IDP). Non accettiamo la proposta, vorremmo iniziare i lavori alle ore 10. Mettiamo ai voti questa proposta, che oggettivamente calpesta con arroganza il confronto democratico che abbiamo sempre assicurato.

PIRRO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, mi duole far presente all'Assemblea che giusto un paio d'ore fa il senatore Boccia chiedeva - giustamente - di evitare di restare qui inutilmente, se il Governo e la maggioranza non erano pronti entro l'orario stabilito a procedere con tutti i passi relativi all'esame di questo provvedimento. Adesso, dopo due ore, il Presidente della Commissione bilancio dice che domani mattina alle ore 9 non saranno pronti e quindi chiede un rinvio di due ore, più o meno il tempo impiegato stasera per la discussione generale. Hanno detto che stasera c'era tutto il tempo per discutere, che domani mattina alle ore 10 puntualmente si sarebbe venuti in Aula per votare gli emendamenti, ma si sono autosmentiti neanche due ore dopo.

Adesso finiamola con la fiera del ridicolo. Avete detto che sareste stati pronti, per una volta dimostrate di esserlo, rispettate il Parlamento e il Paese e domani mattina alle ore 10 votiamo. *(Applausi)*.

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prego, le pare che io le possa togliere la parola? Immagino abbia da aggiungere cose importanti. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, lei non può togliermi la parola anche perché non me l'ha mai data fino ad ora. *(Applausi)*. Questo è il primo dato.

PRESIDENTE. Veramente il mio era un atto di simpatia, forse non mi meritavo questa ironia.

MAGNI (Misto-AVS). Al di là dell'ironia e delle battute, signor Presidente, l'ho vista molto nervoso a sua volta e, come sa fare, l'ho sentita dire con una certa arroganza «decidiamo». Devo però ribadire una cosa. Abbiamo deciso, cioè ci è stato imposto di fare oggi la discussione generale, in cui sono intervenuto qualche ora fa, per poi essere pronti domani mattina. Non capisco cosa sia successo ora, se non un po' di ripicca dal punto di vista del principio. Se è così, non è possibile accettare la richiesta di spostare di due ore la seduta di domani mattina, perché delle due l'una: o eravamo pronti, e lo eravamo quando ci era stato chiesto alle ore 15 del pomeriggio, oppure c'era qualcuno che bleffava.

Chiedo al presidente Calandrini perché non ha detto questa cosa alle ore 15 di oggi pomeriggio, che cioè domani mattina alle 10 non saremmo stati pronti. Adesso mi dice che il testo non è pronto perché non c'è la risposta su quattro emendamenti, volutamente posti alle otto di sera? Non è accettabile.

Sono pertanto contrario a spostare l'inizio della seduta di domani mattina.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 92 del Regolamento consente al Presidente di decidere - se lo ritiene, come ho fatto io - di dare la parola ai Gruppi che lo chiedono e poi di far votare. Questo è l'opposto di qualunque atto di soverchieria.

Visto che avete rivolto anche qualche considerazione sulle mie parole, devo dire che nella scorsa legislatura mi sono capitate molte volte situazioni simili. Capisco quindi la posizione delle opposizioni, che non è però nuova per tutte le opposizioni a ogni maggioranza. È grave che questa cosa non cambi, ma non è certamente una novità.

Metto ai voti la proposta di modifica dell'orario di inizio della seduta di domani, spostandolo dalle ore

10 alle ore 12.

È approvata.

Essendo stata chiesta la controprova, ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

[CALANDRINI](#) (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma ditele una volta le cose che volete dire.

[CALANDRINI](#) (*Fdl*). Signor Presidente, stimo il senatore Magni, pensando però che ogni tanto sia un po' troppo irruento. Gli volevo allora ricordare e chiarire che, per quanto riguarda la seduta della Commissione delle ore 15, non potevo sapere cosa sarebbe accaduto allo scadere del termine di presentazione degli emendamenti, che evidentemente è scaduto dopo la fine dei lavori della Commissione bilancio.

Questa notizia, su cui chiediamo il rinvio dei lavori di qualche ora, è quindi volta ad evitare che si stia in Aula con una sospensione, ma alle ore 15 non c'era la scadenza del suddetto termine, perché è stato successivo, cioè alle 16,30. Io la palla di vetro non ce l'ho, senatore Magni: era questo che le volevo chiarire.

PRESIDENTE. Corretto, la ringrazio.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 16 novembre 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 novembre, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 19,25*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disciplina della professione di guida turistica ([833](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(*Finalità*)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI

1.1

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e» con le seguenti: «nel rispetto degli articoli 9 e articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e»;

b) sostituire le parole: «del citato articolo» con le seguenti: «dei citati articoli 9 e».

1.3

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettera e), della Costituzione», aggiungere le seguenti: «, dell'articolo 2229 del codice civile».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Definizione e oggetto della professione)

1. Si definisce « guida turistica » il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

2. Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

3. La visita guidata, oggetto dell'attività di cui al comma 2, ha il fine di:

a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;

b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.

EMENDAMENTI

2.2

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «visite guidate» inserire le seguenti: «, anche per fini didattici,».

2.100

[Croatti](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «visite guidate» inserire le seguenti: «sul luogo o da remoto».

2.8

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Esercizio della professione di guida turistica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a). I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.

3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

4. Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.

EMENDAMENTI

3.100

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.101

[Croatti](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «I medesimi requisiti» fino alla fine del comma.

3.102

[Sabrina Licheri](#), [Croatti](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «aperti al pubblico».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Esame di abilitazione)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche.

2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere compiuto la maggiore età;
- b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;
- e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
- f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
- g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, e sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

EMENDAMENTI

4.1

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Id. em. 4.1

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.9

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche»;*

b) *al comma 2, lettera g), dopo le parole: «e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non*

appartenente all'Unione europea, aver conseguito», *inserire la seguente*: «anche» e *sopprimere le seguenti*: «, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione»;

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di abilitazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4, avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

4.10

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aver conseguito il diploma di laurea, ovvero laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento» *aggiungere le seguenti*: «in una delle classi di laurea individuate con il decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole «le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1,» *inserire le seguenti*: «le classi di laurea».

4.11

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» *con le seguenti*: «aver conseguito la certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

4.13

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2», *con le seguenti*: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.15

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

4.16

[Franceschelli](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'esame di abilitazione è articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una che verte su materie generali comuni a tutto il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una su materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio della professione.»

4.17

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento dell'esame di abilitazione, di cui al comma 1, è sostenuto in un'unica sessione. Le prove oggetto dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica

riguardano materie generali, comuni a tutto il territorio nazionale e materie del territorio regionale prescelto.»

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito, con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

- a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4;
- b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- c) sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), ed è reso pubblico nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco nazionale è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalità degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.

EMENDAMENTI

5.100

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.101

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio o nei territori regionali di specializzazione».

5.15

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» inserire le seguenti: «e nei territori regionali di specializzazione,».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero)

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consistente nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

2. Il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.

3. La qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1 è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.

4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali possedute dal richiedente nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno degli Stati di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g).

7. Con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

a) sentito il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonché le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, ferma restando la necessità di una dichiarazione preventiva dell'interessato, da presentare di volta in volta in via telematica al Ministero del turismo che cura, altresì, la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta;

b) le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco nazionale e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.

9. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, conseguita all'estero.

EMENDAMENTI

6.100

[Croatti, Nave](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «del tirocinio di adattamento e».*

6.101

[Franceschelli](#)

Id. em. 6.100

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero».

Conseguentemente:

- *sopprimere il comma 2;*

- *al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: «del tirocinio di adattamento e».*

6.1

[Franceschelli](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;*

b) *al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;*

c) *al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore a livello C1 e l'altra di grado non inferiore a livello di competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».*

6.102

[Sabrina Licheri, Naturale, Nave](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Non costituisce esercizio della professione di guida turistica su base temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), l'attività svolta con cadenza stagionale periodica.».

6.4

[Giacobbe, Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» con le seguenti: «della certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

6.5

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

6.8

[Franceschelli](#)

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea e che intendano esercitare la professione sul territorio nazionale. A tal fine, è richiesto il possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui una in un grado non inferiore al livello di competenza C1 e una in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento. Una delle due certificazioni deve riguardare la conoscenza della lingua dello Stato dove è stato conseguito il titolo abilitativo.»

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

1. Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.
2. Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di cinquanta ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita.
3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.
4. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni di categoria e, se del caso, altri soggetti che il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalità di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 3, nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3. I decreti di cui al presente comma sono volti a disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i caratteri obbligatori e gli *standard* minimi al fine di assicurare l'uniformità dei percorsi di specializzazione attivati.

EMENDAMENTI

7.100

[Franceschelli](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «tematiche e territoriali» con le seguenti: «territoriali e/o*

tematiche»;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «hanno l'obbligo» con le seguenti: «possono»;

7.101

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «autorizzati dal Ministero del turismo» inserire le seguenti: «tenuti dalle regioni, anche tramite enti pubblici e privati, accreditati e in convenzione».

7.13

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: «altri soggetti che il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano», con le seguenti: «altri soggetti che il Ministero e le regioni ritengano»;

b) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i corsi di specializzazione e aggiornamento avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

ARTICOLI DA 8 A 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

Art. 9.

Approvato

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi.

Art. 10.

Approvato

(Compensi professionali)

1. I compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

Approvato

(Obblighi di comportamento)

1. Nell'esercizio della propria attività, la guida turistica ha l'obbligo di:

a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;

b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

EMENDAMENTO

11.1

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «laddove il servizio professionale non sia stato intermediato da un soggetto diverso dalla guida turistica».

ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.
2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.
3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, a *tour operator* e a ogni altro intermediario di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, è fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.
4. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.
7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.
8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13.

Approvato

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4.
2. Le guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più regioni sono iscritte, a

domanda, nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, relative alle specializzazioni territoriali, e ottengono l'annotazione delle conoscenze linguistiche attestate dal titolo già posseduto, secondo modalità da individuare con il decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 7, comma 4.

3. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 5, istitutivo dell'elenco nazionale, le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.

4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i), le parole: « nonché per le attività che riguardano il settore turistico » sono soppresse;

b) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i-bis*) il Ministero del turismo per le attività che riguardano il settore turistico ».

EMENDAMENTO

13.100

[Franceschelli](#)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente: «L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.»

ARTICOLI 14 E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a 600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contributo a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonché sono stabiliti i contributi a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.

3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disciplina della professione di guida turistica ([412](#))

ARTICOLI DA 1 A 14

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista che sia in possesso, ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 12, comma 2, del titolo idoneo a illustrare e interpretare, in modo non occasionale, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:

a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;

b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, nel rispetto delle leggi vigenti nonché della sicurezza del visitatore.

3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, tramite i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per altri settori utili all'esercizio della professione, tra i quali i percorsi museali, il turismo lento e sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo.

Art. 3.

(Professione di guida turistica)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio

della professione è acquisito previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, o previo riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e di cittadini non appartenenti all'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, sostengono una prova attitudinale.

3. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di libera prestazione temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007.

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa di cui al comma 1, lettera b), e della prova attitudinale di cui al comma 2, ai fini del riconoscimento dei rispettivi titoli professionali. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dei commi 1, lettera b), e 2 del presente articolo, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

5. L'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è il Ministero del turismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, su loro richiesta, coloro che:

a) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;

b) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;

c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione e delle specializzazioni conseguite ed è reso pubblico nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta dell'elenco nazionale provvede il Ministero del turismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali conseguite e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

4. Agli iscritti all'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire durante lo svolgimento dell'attività professionale.

Art. 6.

(Esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo.

2. Per partecipare all'esame di idoneità occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;

c) avere il godimento dei diritti civili;

d) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non essere stato condannato, con sentenza anche non definitiva, o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012, e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del CEFR, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità.

Art. 7.

(Corsi di formazione e specializzazioni)

1. Le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, ai quali possono partecipare le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il superamento dei corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, costituisce per le guide turistiche titolo per l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica o territoriale acquisita, di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la professione di guida turistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni conseguite dalle guide turistiche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica, come disciplinata dalla presente legge, e provvede all'attribuzione del relativo codice ATECO.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati. L'ingresso gratuito è consentito anche al personale del Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 4.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali di guida turistica devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, nei casi non consentiti dalla presente legge.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. Per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Ai fini dell'accertamento delle violazioni e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 689 del 1981 spetta al Ministero del turismo.

Art. 12.

(Abrogazione e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 833
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disciplina della professione di guida turistica ([687](#))

ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali che regolano la professione di guida turistica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la disciplina della professione e il relativo esercizio.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, anche con finalità turistiche, culturali e didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo e enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali.

Art. 3.

(Esercizio della professione)

1. L'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione professionale, indetto con cadenza biennale dal Ministero del turismo, cui si accede al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 5.
2. Con decreto del Ministero del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per:
 - a) l'individuazione della sede o delle sedi per lo svolgimento delle prove di esame;
 - b) la composizione delle commissioni esaminatrici;
 - c) la definizione dei requisiti di accesso e di partecipazione all'esame, fermo restando il requisito minimo del diploma di laurea triennale;
 - d) l'individuazione delle materie d'esame idonee ad accertare il possesso delle competenze, comprese quelle linguistiche e tecniche, in base allo *standard* europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN);
 - e) l'individuazione degli ambiti territoriali di specializzazione tenendo conto della numerosità dei siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità, secondo la Convenzione adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 16 novembre 1972, del flusso di visitatori e della contiguità territoriale, per quanto concerne anche le tradizioni storiche, culturali, linguistiche ed enogastronomiche, ai fini della formazione propedeutica all'esercizio della professione;
 - f) la definizione degli indirizzi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione specifica, organizzati dalle regioni in convenzione con le università.

Art. 4.

(Elenco nazionale delle guide turistiche)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito « elenco », cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione. L'esercizio della professione avviene a seguito del superamento dell'esame di abilitazione professionale e alla

contestuale iscrizione all'elenco.

2. Nell'elenco sono indicati i dati degli iscritti, l'ambito territoriale di specializzazione e le eventuali successive estensioni, nonché le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione. L'elenco è aggiornato con cadenza almeno biennale.

3. Con decreto del Ministero del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'iscrizione all'elenco già regolarmente abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti, altresì, i criteri per l'equiparazione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e comprovata dalle guide turistiche già regolarmente abilitate, ai fini dell'esercizio della professione nell'area territoriale prescelta.

Art. 5.

(Formazione)

1. I corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, sono propedeutici all'esame di abilitazione all'esercizio della professione nell'area territoriale in cui si svolge la formazione. È possibile ottenere l'abilitazione in più aree territoriali.

2. I corsi hanno una durata complessiva di 650 ore, al fine di acquisire le conoscenze della specifica area territoriale interessata in riferimento:

- a) al patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale;
- b) al patrimonio demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico.

3. I corsi sono organizzati dalle regioni in convenzione con le università, secondo gli indirizzi stabiliti all'articolo 3, comma 2, lettera f).

4. Le guide turistiche che intendono estendere l'abilitazione ad altri ambiti territoriali di specializzazione possono frequentare il corso di formazione specifico nell'area prescelta, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2.

Art. 6.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

- a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 7;
- b) a effettuare il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, nel rispetto della disciplina di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.

Art. 7.

(Disciplina dell'attività delle guide abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo, è disciplinata l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di prestazione occasionale in Italia, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) definizione del regime di prestazione occasionale secondo un numero massimo di giorni stabiliti per l'esercizio della professione nel territorio italiano in un anno solare;
- b) istituzione di una piattaforma informatica gestita a livello centrale per la registrazione delle guide turistiche e contestuale assegnazione di un codice univoco;
- c) modalità di accesso alla piattaforma per la comunicazione dell'attività di guida turistica da svolgere nel territorio italiano nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a);

d) individuazione degli organi incaricati di effettuare i controlli, in base all'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, e delle relative modalità di svolgimento, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica di cui alla lettera b).

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 833

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disciplina della professione di guida turistica ([749](#))

ARTICOLI DA 1 A 14

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone, altresì, i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.
3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 3 o il riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Tali titoli sono idonei a illustrare e interpretare, in modo non occasionale, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.
2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:
 - a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;
 - b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio, e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;
 - c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti, nonché della sicurezza del visitatore.
3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:
 - a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;
 - b) per altri settori utili all'esercizio della professione, tra i quali, i percorsi museali, il turismo lento e

sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo.

Art. 3.

(Professione di guida turistica)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, o previo riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e di cittadini non appartenenti all'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, sostengono una prova attitudinale.

3. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea, in regime di libera prestazione temporanea e occasionale di cui al comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa di cui al comma 1, lettera b), e della prova attitudinale di cui al comma 2, ai fini del riconoscimento dei rispettivi titoli professionali. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dei commi 1, lettera b), e 2, del presente articolo, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 5.

5. L'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è il Ministero del turismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

a) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;

b) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;

c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 2, è

aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione e delle specializzazioni acquisite ed è reso pubblico sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero del turismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire nel momento in cui si esercita la professione.

Art. 6.

(Esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo.

2. Per partecipare all'esame di idoneità occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;

c) avere il godimento dei diritti civili;

d) non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012, e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità.

Art. 7.

(Corsi di formazione e specializzazioni)

1. Le regioni organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico destinati alle guide turistiche iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il superamento dei corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica o territoriale acquisita di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni conseguite dalle guide turistiche ai sensi del comma 2.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione del relativo codice ATECO.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati. L'ingresso gratuito è consentito anche al personale del Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. Alla violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Ai fini dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge, spetta al Ministero del turismo.

Art. 12.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.

2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 833

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 833, 412, 687 e 749 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, tramessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della relazione orale della senatrice Zedda sul disegno di legge n. 899

Presidente, gentili colleghi, componenti del Governo, innanzi tutto voglio salutare il Presidente della VIa Commissione senatore Garavaglia, che non ha potuto seguire i lavori in Commissione per un grave infortunio accorso qualche giorno prima dell'inizio, ma che non ha mai fatto mancare la sua presenza e disponibilità a distanza.

Ringrazio quindi il vice presidente senatore Melchiorre per il lavoro che ci ha aiutato a fare in Commissione gestendo tempi e richieste di maggioranza e opposizione con una profonda modalità di terzietà.

Non posso non ringraziare il lavoro del Consigliere della VIa Commissione, dottor Bruschi, e di tutto lo staff amministrativo della VIa Commissione, sempre disponibili e cortesi.

Voglio inoltre ringraziare l'Ufficio legislativo del mio Gruppo. Immagino per chi si ritrova nel ruolo di relatore sia molto importante trovare estrema disponibilità in chi, con importante professionalità, riesce ad assisterti senza tentennamenti.

Ultimo ma non ultimo voglio ringraziare il Governo, per i tempi e per la capacità di ascolto che in questo provvedimento ha dimostrato di avere e di voler mettere a disposizione di tutti. L'onorevole Freni ci ha ascoltato, ha compreso quali fossero le principali istanze che i senatori portavano avanti. Quindi un grazie sentito al sottosegretario Freni e al ministro Ciriani che in maniera costante, in un periodo di legge di bilancio e tutto ciò che questo comporta, sono stati presenti, riceventi e propositivi.

Il provvedimento che ci apprestiamo, finalmente, ad esaminare in Aula è l'Atto Senato 899, conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali», un documento semplice, 15 articoli che andavano a toccare diversi punti: articolo 1 (Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa abitazione). Il comma 1 differisce dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 (ovvero della vigenza del regime speciale di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, e del correlato intervento di applicazione di un *add-on*, rispetto al TECM di riferimento, previsto dallo stesso articolo 64, come modificato dall'articolo 35-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022), in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione.

Avendo alla data del 31 agosto 2023, una disponibilità residua pari a 299 milioni di euro, non potevamo non prorogare.

Articolo 2 (Rideterminazione del valore delle cripto-attività): la norma proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 i termini di versamento dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, stabilita nella misura del 14 per cento, prevista dal comma 133 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

Articolo 3 (Rimessione in termini concernente il versamento dei tributi e contributi): la norma prevede la rimessione in termini per i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023. Per tali soggetti si considerano tempestivi i versamenti effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Articolo 4 (Assegnazione agevolata ai soci): il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo

1 della legge n. 197 del 2022: la lettera a), intervenendo sul comma 100, proroga dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, previste dall'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022; la lettera b), sostituendo il primo periodo del comma 105, stabilisce che le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva prevista entro il 30 novembre 2023 (finora era previsto il versamento del 60 per cento entro il 30 settembre e del restante 40 per cento entro il 30 novembre 2023), con i criteri di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 5 (Fondo indennizzi risparmiatori): l'articolo differisce dal 31 luglio al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori spettante ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate.

L'articolo prevede che ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativamente al solo periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Articolo 6 (Proroga termini finanziari): l'articolo aggiorna e proroga alcune disposizioni di cui alla legge di bilancio 2023 e del decreto legge n. 34/2023. In particolare, al comma 1: - lettera a): al comma 7, primo periodo, dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, relativamente ai termini di utilizzo a compensazione dei crediti d'imposta destinati alle imprese energivore di cui ai commi 2-5 della medesima legge di bilancio per il 2023, il termine del 31 dicembre 2023 è sostituito dal termine del 16 novembre 2023; - lettera b): al successivo comma 8, recante disposizioni in tema di cedibilità dei crediti d'imposta di cui ai commi 2-5, al quinto periodo, laddove si prevede che i crediti d'imposta siano usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2023, detto termine è anticipato al 16 novembre 2023. Il comma 2 reca invece la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 4 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca) del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali). In particolare: lettera a): al comma 7, primo periodo, in merito all'utilizzabilità dei crediti d'imposta ivi previsti ai commi 2-5 a "compensazione", il termine previsto del 31 dicembre 2023 è anticipato al 16 novembre 2023»; - lettera b): al comma 8, quinto periodo, recante norme di disciplina della cedibilità del credito d'imposta, il termine previsto del 31 dicembre 2023 è anticipato al 16 novembre 2023. Il comma 3 prevede che, qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

Articolo 8 (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili): il comma 1 aggiorna il comma 306 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, laddove è ad oggi previsto che fino al 30 settembre 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni

individuare dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "agile" anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Il termine citato è differito al 31 dicembre 2023. Si aggiunge, infine, un periodo al medesimo comma, in cui si stabilisce che per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità "agile" è adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa. Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.674.243 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato (di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Articolo 9 (Proroga di termini in materia sanitaria): il comma 1, modificando l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, proroga dal 10 ottobre 2023 al 10 dicembre 2023, il termine di operatività della Commissione tecnico-scientifica (CTS) e della Commissione prezzi e rimborso (CPR) dell'AIFA (scaduti la prima volta nel settembre 2021 e già operanti in regime di prorogatio).

Articolo 10 (Proroga di termini in materia di università e di istruzione): il comma 1 al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, aggiorna il comma 8, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 posticipando il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale dal 7 ottobre al 7 dicembre 2023. Il comma 2 dispone l'autorizzazione di spesa di 55,6 milioni di euro fino al 31 dicembre 2023 al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Si stabilisce che ai relativi oneri si provveda mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34.

Articolo 11 (Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare): l'articolo dispone la proroga al 31 gennaio 2024 del termine previsto dall'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare.

Articolo 12 (Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari): l'articolo proroga di un mese, dal 31 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024, il termine di rilevazione, per l'anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Articolo 13 (Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina): l'articolo autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano dietro il previsto coordinamento del Dipartimento della protezione civile. A tal fine destina 36 milioni attingendoli dal Fondo per le emergenze nazionali (di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16).

Articolo 14 (Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato): l'articolo 14 differisce dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per l'adozione, secondo la procedura speciale già prevista dalle norme transitorie oggetto di differimento, di modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli Uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Articolo 15 (Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza): il comma 1 proroga di ulteriori 24 mesi il termine massimo di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge n. 347 del 2003 (relativo all'esecuzione del programma per le grandi imprese

in amministrazione straordinaria 13), nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del predetto decreto-legge n. 347 del 2003 (ovvero sentito il comitato di sorveglianza).

La mia attenzione però vuole evidenziare come il lavoro fatto in Commissione abbia portato ad approvazione emendamenti in alcuni casi condivisi all'unanimità come il *pay back* sanitario. Problematica estremamente onerosa, non generata da questa maggioranza di Governo, normata quasi 8 anni fa, resa esecutiva dal Governo Draghi. Eppure, con sincera stima ho accolto con piacere il fatto che tutti quanti fossimo dalla stessa parte e che tutti quanti siano convinti che occorra fare tutto ciò che è possibile per sanare questo obbrobrio normativo.

Due emendanti che riguardano la mia terra sono stati approvati, uno all'unanimità, l'altro no. Problemi a cui si guarda con attenzione e si cerca di porre rimedio a situazioni molto gravi come la continuità territoriale e la produzione di energia elettrica. Se non avessimo approvato l'emendamento che proroga l'utilizzo di una certa qualità di carbone per la produzione di energia, la mia Sardegna da gennaio si sarebbe trovata al buio.

Abbiamo ascoltato le ragioni degli enti locali, i Comuni, le Città metropolitane, le Province avranno la possibilità di avere 150 milioni da utilizzare in servizi per i cittadini, decisione che abolisce scelte/tagli fatte dal Governo Draghi con la legge di bilancio del 2021.

Abbiamo ascoltato le esigenze del territorio: due esempi sono il Tecnopolo in Puglia e l'Ospedale di Siracusa in Sicilia.

Il lavoro fatto ha consentito di approvare una buona quantità di emendamenti e di non snaturare il provvedimento iniziale, ma lo abbiamo consapevolmente migliorato e arricchito.

Per questo motivo voglio concludere ringraziando tutti i colleghi della VIa Commissione e i tanti sostituti che ci hanno concesso di essere qui oggi, proponendo all'Aula un provvedimento di qualità.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 795:

sulla votazione finale, il senatore Magni avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Disegno di legge n. 833:

su tutti gli articoli, il senatore Dreosto avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghesi, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Ostellari, Petrenga, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Barcaiuolo, Losacco, Malpezzi, Marcheschi, Orsomarso e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Mieli, per partecipare a un incontro internazionale.

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

È deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Matteo Renzi, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, con riguardo ad un procedimento penale pendente nei

suoi confronti dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa

Disposizioni per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica (935)

(presentato in data 15/11/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 15/11/2023 la 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali" (899)

(presentato in data 29/09/2023)

Governo, trasmissione di atti

Con lettera in data 15 novembre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Manfredonia (Foggia).

Interrogazioni

[BILOTTI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti.*

- Premesso che:

nell'ambito della nuova linea ferroviaria con caratteristiche di alta velocità Salerno-Reggio Calabria, il 14 febbraio 2022 la società Rete ferroviaria italiana ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale sul progetto di fattibilità tecnica ed economica del "lotto 1A Battipaglia-Romagnano e interconnessione con la LS Battipaglia-Potenza". Il 1° agosto 2022, il Ministero ha emanato il decreto di compatibilità ambientale n. 165, positivo nel rispetto di condizioni ambientali;

il 12 maggio 2023, RFI ha assegnato tale lotto 1A, localizzato nei comuni di Battipaglia, Eboli, Campagna, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni, Buccino e Palomonte, nella provincia di Salerno, al consorzio di imprese avente quale capofila la società "Webuild", per un valore di circa 2 miliardi di euro, in parte finanziati con fondi del PNRR. Tuttavia, in data 25 maggio 2023, RFI ha presentato al Ministero una richiesta di valutazione preliminare relativa a modifiche al progetto, che RFI ritiene minori, introdotte sul progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recepimento di prescrizioni derivanti dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e dalla conferenza dei servizi, nonché per affinamenti progettuali;

secondo RFI, tali modifiche risulterebbero minori, poiché non altererebbero le caratteristiche tecnico-funzionali dell'opera approvata. Esse riguardano, tra gli altri aspetti, il sistema di drenaggio di piattaforma, la rimodulazione dei dissesti e l'introduzione di opere di stabilizzazione calibrate in ragione di tali aggiornamenti, le sistemazioni idrauliche, che prevedono la riprofilatura di alcuni fossi a seguito dell'adeguamento della scansione delle pile dei viadotti e la modifica o aggiunta di alcuni tombini idraulici, il sistema di cantierizzazione, che ha introdotto alcune modifiche a due aree tecniche e alcune aree di stoccaggio oltre all'aggiunta di una nuova area di stoccaggio;

il 23 giugno 2023, il Ministero dell'ambiente ha pubblicato la comunicazione riguardante la valutazione preliminare, notando come, tra l'altro: "in merito agli affinamenti progettuali (...), diversamente da quanto ritenuto da codesta Società, dalla lettura della documentazione trasmessa si rileva la significatività e sostanzialità delle varianti e modifiche proposte" e si "ritiene che non possa

escludersi la sussistenza di potenziali impatti significativi e negativi. Ciò porta a ritenere necessario svolgere un approfondimento valutativo in ordine ai potenziali impatti sulle componenti ambientali interessate dagli interventi proposti (...). Il soggetto proponente dovrà provvedere a presentare allo scrivente Ministero l'istanza corredata dalla documentazione progettuale";

attualmente, non risulta che RFI abbia presentato al Ministero alcuna istanza relativa al necessario approfondimento valutativo in ordine ai potenziali impatti delle modifiche proposte. Ciò nonostante, a quanto riportato da fonti di stampa, RFI avrebbe notificato i decreti di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione a ditte proprietarie di beni da occupare nel territorio del comune di Eboli. Inoltre, lo stesso Comune di Eboli ha organizzato un'assemblea per i proprietari di abitazioni civili che dovrebbero essere oggetto di esproprio (fonti di stampa riportano essere in numero pari a 49);

il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Tullio Ferrante, nel rispondere presso la IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati all'interrogazione 5-01018, lo scorso 17 ottobre 2023, ha confermato che, relativamente al lotto 1A Battipaglia-Romagnano "sono state avviate le attività di acquisizione delle aree previste per la realizzazione dell'intervento e le prime attività propedeutiche ai lavori". Inoltre, ha evidenziato come, rispetto al lotto 2 della medesima linea, vi siano "significative criticità connesse alla realizzazione di una galleria che attraversa, per circa 20 chilometri, un massiccio carbonatico sede di un rilevante sistema di falde acquifere. (...) Pertanto, sono in corso ulteriori approfondimenti progettuali per individuare un tracciato avente una maggiore sostenibilità ambientale che consenta un miglioramento del contesto geomorfologico e idrogeologico, la possibilità di connessione con la linea storica, l'esecuzione dell'intervento per fasi, con minori tempi di realizzazione e un miglior tempo di percorrenza dovuto ad una riduzione della lunghezza del tracciato";

considerato che:

l'attuale linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, decisamente sottoutilizzata (vi transitano poco più di 20 treni al giorno, in larga maggioranza per il trasporto di persone, rispetto ai 220 possibili), già raggiunge, in alcune tratte, velocità tra i 180 e i 200 chilometri orari, con medie di 160 chilometri all'ora. Laddove debitamente modificata, essa potrebbe facilmente consentire di realizzare economie di tempo in modo simile alla progettata nuova linea, con un costo decisamente minore e un impatto estremamente modesto;

l'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2020 chiaramente prevedeva che, per "quanto attiene invece alle direttrici, gli interventi giudicati prioritari sono i seguenti: (...) D10) Direttrice Salerno-Reggio Calabria. Velocizzazione della relazione Roma-Napoli-Salerno-Reggio Calabria con progressivo upgrading delle linee di connessione con la Basilicata (Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto) e la Calabria (macro-studio di fattibilità)";

considerato inoltre che RFI è una società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, a sua volta società pubblica direttamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta e se abbiano avuto modo di valutare in modo approfondito la necessità di procedere con la realizzazione di una nuova linea ferroviaria invece del potenziamento delle linee esistenti, attualmente sottoutilizzate, e quali siano state le conclusioni di tali valutazioni;

se non ritengano opportuno ridefinire il quadro delle alternative di intervento, prendendo in esame le prospettive di *upgrading* della linea Salerno-Reggio Calabria, secondo le indicazioni contenute nell'allegato Infrastrutture al DEF 2020, anche alla luce del fatto che RFI non avrebbe fornito la descrizione delle alternative ragionevoli, compresa "l'alternativa zero", come statuito dall'art. 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

se abbiano potuto appurare la correttezza dell'operato di RFI, in particolare rispetto agli espropri, e se intendano adoperarsi per garantire il pieno rispetto delle norme relative all'approvazione di opere

pubbliche.

(3-00782)

[FINA](#), [IRTO](#), [SPAGNOLLI](#), [RANDO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente", il Parlamento è intervenuto, nella XVIII Legislatura, per introdurre nella Costituzione il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali;

intervenendo per la prima volta su uno dei dodici articoli iniziali della Costituzione è stato introdotto, in particolare, un nuovo comma all'articolo 9 della carta, al fine di riconoscere nell'ambito dei principi fondamentali, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della nazione, anche quella dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Il principio di tutela degli animali viene inserito attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi;

l'altra modifica riguarda l'articolo 41 della Costituzione: da una parte si stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti e riguardanti la sicurezza, la libertà e la dignità umana; dall'altra si riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali;

nei giorni scorsi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa è stata costituita, presso l'ufficio di gabinetto del Ministro dell'ambiente, una commissione interministeriale con i seguenti compiti: a) elaborare uno schema di legge delega per il riassetto e la codificazione delle normative vigenti in materia ambientale, onde raccoglierle in un unico testo normativo coerente con la legge costituzionale n. 1 del 2022 e con i principi eurounitari e internazionali; b) elaborare lo schema di uno o più decreti legislativi attuativi dei principi e criteri direttivi della legge delega di cui sopra;

da un articolo di stampa pubblicato il 13 novembre 2023 da "la Repubblica" si legge che tra i nomi che stanno facendo discutere vi sarebbero "i soliti bocciati alle elezioni e avvocati e ingegneri che lavorano, o hanno lavorato, a stretto contatto con lobby importanti e sulle quali le norme andrebbero a impattare: legali vicini all'Eni, a grandi gruppi del cemento, ma anche vicini a compagnie leader nel settore del gas e del petrolio";

si legge: "a presiedere la Commissione è stato scelto il professore Eugenio Picozza, esperto di diritto amministrativo e docente a Tor Vergata. Insieme a lui altri docenti, come il professore e consulente della presidente Giorgia Meloni Francesco Saverio Marini, che ha scritto la riforma del premierato cara alla leader di Fratelli d'Italia. Nell'elenco anche generali della Guardia di finanza, esperti di aviazione e intelligenze, come Christian Tettamanti, e il magistrato militare Giuseppe Leotta. Ma non mancano alcune 'curiosità', diciamo così. Tra gli esperti della commissione c'è a esempio il professore Vincenzo Pepe, candidato alla Camera in Campania e non eletto nelle file della Lega, ma anche l'ex senatrice non ricandidata in Forza Italia Urania Papatheu, già consulente retribuita della ministra Casellati";

tra i componenti della commissione, accanto a figure di alta professionalità ed esperienza in campo giuridico (alcune delle quali facenti capo a ISPRA), figurano quindi anche molti nomi di "esperti" o "tecnici" con conflitti di interesse evidenti o di dubbia professionalità nel campo richiesto,

si chiede di sapere quali siano i criteri seguiti per la nomina dei componenti della commissione e se il Ministro in indirizzo abbia verificato la compatibilità, o anche l'opportunità, che tra di loro figurino soggetti che lavorano, o hanno lavorato, con *lobby* importanti e sulle quali le nuove norme andrebbero a impattare.

(3-00783)

[LICHERI Sabrina](#), [NAVE](#), [SIRONI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

la filiera del sughero ha più volte lamentato la necessità di tutelare la materia prima dall'organismo nocivo noto come "*Coraebus undatus*", a tal fine l'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha disposto l'obbligatorietà dei trattamenti termici del sughero estratto, la cui disciplina tecnica è stata rimandata a un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione;

il legislatore ha inoltre istituito, nello stato di previsione del Ministero medesimo, un fondo *ad hoc* con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022, utile ad effettuare le analisi scientifiche in merito al *Coraebus undatus* da realizzare tramite apposita convezione con l'università degli studi di Sassari;

considerato che i tempi richiesti per l'emanazione del citato decreto ministeriale sono stati oggetto di alcune proroghe. In particolare, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha differito il termine di ulteriori 12 mesi e, a seguire, con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, è stato nuovamente modificato il termine di ulteriori 24 mesi;

valutato che:

per quanto a conoscenza degli interroganti, risulterebbe che presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sia stato convocato un tavolo dedicato all'emanazione di un'ordinanza, e non di un decreto ministeriale, riguardante le tecniche di bollitura, di cui all'articolo 1, comma 893, della legge n. 234 del 2021;

la filiera del sughero richiede con urgenza l'emanazione del suddetto decreto ministeriale, al fine di tutelare il settore ed evitare che, come accaduto in passato, la presenza del *Coraebus undatus* possa svalutare la produzione medesima arrecando un grave danno economico alle imprese operanti nel settore,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il Ministro in indirizzo stia lavorando all'emanazione di un'ordinanza, e non di un decreto ministeriale, e in caso affermativo, quali siano le ragioni che hanno condotto a questa decisione, nonché se essa rispetti quanto previsto dall'articolo 1, comma 893, della legge n. 234 del 2021 o rechi una disciplina ulteriore;

se non ritenga necessario coinvolgere le associazioni di categoria più rappresentative della filiera del sughero nelle pratiche di consultazione finalizzate all'emanazione del suddetto decreto ministeriale.

(3-00784)

[ALFIERI](#), [MISIANI](#), [SENSI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#), [FINA](#), [RANDO](#), [LA MARCA](#), [TAJANI](#), [FURLAN](#), [NICITA](#), [CAMUSSO](#), [MANCA](#), [ROJC](#), [MALPEZZI](#), [PARRINI](#), [BOCCIA](#), [IRTO](#), [FRANCESCHELLI](#), [BASSO](#), [ZAMPA](#), [FRANCESCHINI](#), [D'ELIA](#), [GIACOBBE](#), [MELONI](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

le incertezze operative, le modifiche in corso d'opera e i cambiamenti alla *governance* del PNRR apportati dal Governo nell'ultimo anno hanno comportato consistenti ritardi, tanto che il pagamento della terza rata, relativa al secondo semestre 2022, è avvenuto soltanto il 9 ottobre 2023;

il 30 giugno 2023 è scaduto anche il quarto semestre di attuazione del PNRR (da cui dipende l'assegnazione della quarta rata pari ad oggi a 16,5 miliardi di euro) senza raggiungere gli obiettivi previsti;

a luglio il Governo ha dapprima formalizzato la richiesta di modificare 10 dei 27 obiettivi di tale semestre e di aggiungere quello relativo ai nuovi alloggi per studenti (non raggiunto nel semestre precedente), e successivamente ha presentato alla Commissione europea una proposta di revisione complessiva del PNRR italiano che prevede, oltre alle modifiche per la quarta rata e a 9 definanziamenti, la modifica di ben 144 tra riforme e investimenti, nonché l'inserimento del capitolo dedicato al piano "REPowerEU";

a seguito dell'approvazione delle modifiche relative alla quarta rata da parte del Consiglio europeo, è stata inoltrata la richiesta di pagamento, che tuttavia avverrà a conclusione della verifica sul conseguimento dei corrispondenti traguardi e obiettivi;

è ancora in corso l'interlocuzione con la Commissione europea sulla proposta di revisione del piano, che peraltro comporta tagli per circa 16 miliardi di euro, di cui oltre 13 a danno degli interventi affidati ai Comuni, in particolare quelli per la riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale, la riqualificazione, l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana, soprattutto nel Mezzogiorno. In relazione a questi interventi, secondo i dati disponibili, risultano già attivati oltre 46.000 progetti, per una spesa sostenuta di oltre 2,3 miliardi di euro;

il prossimo 31 dicembre scadrà anche il quinto semestre, che al momento prevede il conseguimento di 69 obiettivi di cui, a metà ottobre, soltanto 10 sono stati conseguiti, come riporta la Corte dei conti nella relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR nel primo semestre 2023, recentemente pubblicata;

la maggioranza degli obiettivi del secondo semestre 2023 è comunque oggetto della proposta di revisione che ne modifica ben 42, riducendo tra differimenti ed eliminazioni il numero complessivo da 69 a 51;

come rilevato dalla stessa Corte, occorre urgentemente rimuovere fattori di incertezza, sia per le iniziative che a seguito della revisione resteranno nell'ambito del PNRR sia per quelle che ne saranno espunte, al fine di consentire a soggetti responsabili e attuatori gli opportuni adattamenti;

ritardi si registrano anche sul fronte del completamento dell'attuazione normativa del PNRR: dei 221 decreti attuativi richiesti dalle norme, secondo i dati disponibili, ne risulterebbero ancora mancanti 54, in alcuni casi bloccando l'erogazione di risorse;

in relazione alla quarta rata del PNRR, non è noto a che punto sia la verifica da parte della Commissione europea e quando si preveda concretamente il pagamento, anche in considerazione dei ristretti spazi di manovra che lo stesso Governo ha dichiarato per il 2024 e dell'approssimarsi del ripristino dei vincoli posti dal patto di stabilità e crescita,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di attuazione delle misure PNRR relative alla scadenza del 31 dicembre 2023, e quali azioni il Governo stia portando avanti per assicurare la corresponsione della quinta rata, auspicabilmente senza i ritardi che hanno caratterizzato le precedenti;

come procedano i negoziati sulla proposta di revisione del PNRR italiano e quando se ne preveda la conclusione, in modo da fornire certezze in merito agli obiettivi da raggiungere, anche ai fini delle prossime scadenze, e in particolare nei confronti dei Comuni per i progetti finanziati dal PNRR, molti dei quali già avviati.

(3-00785)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CASTIELLO, ALOISIO, PIRONDINI, BILOTTI, MARTON, DE ROSA - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della salute e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

le importazioni di grano duro turco e russo hanno raggiunto un livello *record* in poche settimane, dal 1° luglio al 22 ottobre 2023;

i dati della Commissione UE attestano che in questo periodo l'Europa ha importato 1.024.000 tonnellate di grano duro, di cui 799.000 destinati in maniera preponderante all'Italia (pari al 78 per cento);

il grano arrivato in Europa proviene in prevalenza dalla Turchia per 489.000 tonnellate (47,7 per cento), dalla Russia per 278.000 tonnellate (27,2 per cento), dal Canada per 123.000 tonnellate (12,1 per cento), dal Kazakistan per 98.000 tonnellate (9,6 per cento) e dall'Ucraina per 16.000 tonnellate (1,6 per cento);

la Turchia è da sempre un Paese storicamente deficitario e nelle ultime 17 settimane sta fissando, mediante un'agenzia statale, prezzi in violazione delle norme sulla concorrenza previste nell'accordo di unione doganale e disallineati rispetto al mercato internazionale;

tutti gli indizi dimostrano che sia in atto un'attività di concorrenza sleale, in cui anche le scorte di grano russo vengono immesse in UE tramite la Turchia, deprezzando i listini occidentali e destabilizzando il mercato italiano per ragioni geopolitiche;

i danni stimati per i cerealicoltori italiani a seguito del crollo dei prezzi sono pari ad almeno 150 euro a tonnellata, come differenza rispetto alle più alte quotazioni di USA e Canada;

benché il Governo di Ankara abbia modificato le norme sulla produzione di pasta alimentare destinata all'*export*, consentendo l'utilizzo totale di farina di grano tenero, i dati più recenti smentiscono l'ipotesi ricorrente di una superproduzione di grano duro turco;

mentre alcuni analisti di mercato avevano erroneamente stimato in 1,3-1,4 milioni di tonnellate il potenziale *export* di grano duro turco verso la UE dovuto ad una superproduzione, i dati ufficiali dell'Agenzia statale turca (TMO) attestano, invece, che nel 2023 la Turchia ha prodotto solo il 15 per cento in più di "durum" (pari a 549.000 tonnellate) rispetto al 2022, una differenza che non giustifica un *surplus* tale da consentire un *export* pari a 1,3-1,4 milioni di tonnellate;

appare quindi evidente che la reale provenienza di quel grano è frutto di triangolazioni che scaricano i loro effetti nefasti sulle imprese agricole del Mezzogiorno, dove insiste il più grande bacino europeo di "durum", che rischia di scomparire a causa di ritorsioni geopolitiche;

sinora né l'Europa, né l'Italia sono intervenute per tutelare il prodotto nazionale nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, dei regolamenti UE e delle norme dell'unione doganale;

in Polonia, Bulgaria e Romania il commissario UE all'agricoltura ha invece stanziato già i primi 56 milioni di euro per risarcire gli agricoltori colpiti dalla concorrenza sleale di grano ucraino;

il grano importato in Italia oltre a mettere a rischio la vita delle imprese, minaccia anche la salute dei consumatori, con risvolti negativi per la pasta *made in Italy*; i consumatori italiani sono al primo posto al mondo per consumo di derivati del grano duro (pasta, pane, focacce, biscotti);

la Turchia e la Russia, infatti, rientrano nell'elenco dei Paesi di cui all'art 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1158 della Commissione del 5 agosto 2020, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti alimentari originari dei Paesi terzi a seguito dell'incidente di Chernobyl; tale regolamento disciplina i limiti del cesio 137 e fa emergere dubbi ragionevoli circa i rischi e gli effetti del radionuclide, avallati dalla scienza, che inducono l'adozione di misure precauzionali da parte del Governo italiano;

il principio di precauzione, previsto dall'attuale legislazione alimentare (regolamento (CE) n. 178/2002), si fonda sulla necessità che, a richiesta dello Stato di destinazione della merce, l'importatore dimostri la non nocività del bene da importare di fronte a un possibile pericolo per la salute umana;

il ricorso a tale principio interviene in un'ipotesi di rischio potenziale, anche se questo rischio non può essere interamente dimostrato,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, intendano attivare, di concerto con le autorità europee, indagini *antidumping* e verificare se la dinamica dei prezzi fissati dal Governo turco sia in contrasto con l'articolo 32 della decisione del Consiglio d'Europa n. 1/95 del 22 dicembre 1995;

quali urgenti iniziative intendano assumere, anche nell'ambito dell'Unione europea, per ristorare gli agricoltori italiani a seguito della concorrenza sleale di grano turco e russo, come già avvenuto in Polonia, Bulgaria e Romania;

se, nel rispetto dell'onere della prova in relazione al principio di precauzione, abbiano intenzione di richiedere agli importatori italiani, attraverso analisi accreditate di cesio 137, o di altri radionuclidi, la non nocività del grano turco e russo sinora importato o in corso d'importazione su tutte le navi.

(4-00844)

[SCURRIA](#) - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

un articolo del quotidiano "Libero" del 9 novembre 2023 riporta le testimonianze del signor Uzi

Shaya, già alto funzionario dei servizi segreti israeliani, il quale rivela dettagli sui finanziamenti internazionali ad Hamas, che riguardano anche flussi provenienti dall'Italia;

il signor Shaya sostiene che l'organizzazione terroristica abbia un *budget* annuale stimato tra 1,5 e 2 miliardi di dollari, con una parte significativa proveniente da Qatar, Iran e, in misura minore, dall'Italia;

l'articolo indica il coinvolgimento di *onlus* italiane nelle operazioni di finanziamento a Hamas, in particolare da parte dell'Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (ABSPP);

nonostante alcune sanzioni e la chiusura di un conto presso la banca UniCredit, Mohammad Hannoun, fondatore di ABSPP, avrebbe continuato ad operare attraverso nuovi conti bancari in Italia, aprendo un nuovo conto presso il Crédit agricole;

il signor Shaya richiama l'attenzione sulle connessioni di Hannoun con Hamas, definendolo un estremista e terrorista e sottolinea che i Paesi occidentali, compreso Israele, hanno spesso sottovalutato la connessione tra il "braccio civile" e il "braccio militare" di Hamas, consentendo così flussi finanziari internazionali che possono alimentare attività terroristiche;

emergerebbe da varie fonti, tra le quali un disegno di legge presentato da due senatori degli Stati Uniti d'America, che l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi del Vicino oriente (UNRWA) collaborerebbe attivamente con Hamas, assumendo nel personale suoi esponenti, o comunque persone da essa indicate, e persino custodendo sue armi;

nella complessità dei finanziamenti internazionali ad Hamas rileva il contributo italiano anche attraverso associazioni come l'ABSPP che solleva preoccupazioni e necessita della massima attenzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda verificare quanto riportato dal quotidiano *Libero*;

quali misure intenda porre in essere se dalle verifiche risultasse veritiero quanto affermato;

se l'Italia finanzia l'UNRWA, e nel caso quale sia l'ammontare del finanziamento;

se risulti che UNRWA attraverso il pagamento delle tasse sovvenziona Hamas, e nel caso quali misure intenda intraprendere per contrastare questo fenomeno.

(4-00845)

[CATALDI](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [PIRRO](#), [LOPREIATO](#), [NAVE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la crisi da sovraindebitamento è data dallo squilibrio tra gli obblighi assunti verso i creditori e l'incapacità del debitore di farvi fronte sulla base delle proprie reali disponibilità economiche e patrimoniali;

con la legge n. 3 del 2012, e successive modificazioni e integrazioni, è stata introdotta una disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, al fine di evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione o, se vi sono già entrati, al fine di aiutarli ad uscirne. Tale normativa prevede la possibilità per i debitori che non riescono più a pagare i propri debiti di stipulare un piano di pagamento verso i creditori ricorrendo al tribunale e ad un ente indipendente e imparziale che deve attestare la proposta del debitore agevolando il lavoro del giudice cui viene assegnata la procedura;

considerato che:

gli albi degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e dei gestori delle vendite telematiche sono allo stato mantenuti con metodologie antiquate, basate su sistemi cartacei;

questo approccio obsoleto non solo è in netto contrasto con l'attuale tendenza alla digitalizzazione ma sta anche creando un "collo di bottiglia" significativo nelle iscrizioni di nuovi organismi e gestori, in un periodo in cui la crisi economica rende queste iscrizioni più frequenti e necessarie di quanto non lo fossero in passato;

la gestione manuale di questi processi, che per quanto risulta agli interroganti è affidata in modo esclusivo a un solo funzionario, sta diventando insostenibile, causando ritardi che hanno un impatto diretto sulle imprese in difficoltà, le quali necessitano di una risoluzione rapida e efficiente delle loro crisi di sovraindebitamento;

la situazione è destinata a peggiorare a seguito dell'implementazione del dettato della legge n. 134 del 2021, detta "riforma Cartabia", che prevede l'introduzione di nuovi registri penali e amministrativi, aumentando ulteriormente il carico di lavoro su un sistema già al limite,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per modernizzare e digitalizzare i registri degli organismi di sovraindebitamento e dei gestori delle vendite telematiche, in modo da allinearli agli *standard* europei e alle aspettative di efficienza che caratterizzano i tempi moderni;

se sia prevista una strategia per aumentare il personale addetto a queste procedure, al fine di gestire l'incremento previsto del volume di lavoro e prevenire il rischio di un collasso del sistema;

quali iniziative intenda assumere per affrontare l'aumento dei costi procedurali e garantire l'accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, soprattutto alla luce delle recenti modifiche legislative.

(4-00846)

[CATALDI](#), [LOPREIATO](#), [NAVE](#), [BILOTTI](#), [ALOISIO](#), [CASTIELLO](#), [PIRONDINI](#), [DI GIROLAMO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge n. 205 del 2017 le agenzie fiscali possono istituire posizioni organizzative di elevate responsabilità (POER);

il conservatore dei registri immobiliari è un pubblico dipendente a cui lo stesso codice civile impone l'obbligo del rispetto di norme cogenti (art. 2673 e seguenti);

tra le attività di competenza dell'Agenzia delle entrate vi è il servizio di pubblicità immobiliare, che comporta particolari responsabilità in capo al conservatore quali, ad esempio, i procedimenti di volontaria giurisdizione *ex art.113* e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;

il conservatore, pur dipendendo dall'Agenzia delle entrate (art. 25 della legge n. 52 del 1985), risponde del proprio operato nei confronti del Ministero della giustizia che ne esercita la vigilanza;

allo stato non è previsto che il conservatore possa agire in regime di autotutela per rimediare ad un errore, anche se commesso in buona fede, con la conseguenza che lo Stato è tenuto a risarcire eventuali danni causati ai terzi con conseguente giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti;

considerato che:

il danno erariale causato da errore del conservatore può verificarsi ovunque, anche nel più piccolo ufficio di pubblicità immobiliare;

va anche detto che la figura del conservatore è stata in qualche modo "oscurata" dall'accorpamento dei servizi ipotecari con quelli catastali;

sono state poi istituite posizioni organizzative di elevate responsabilità distribuite in 4 fasce di ordine decrescente e sono state individuate soltanto 25 POER di quarta fascia per i conservatori capi area SPI (servizi di pubblicità immobiliare), aventi sede in altrettante città rispetto al totale di 138 conservatori, sui quali grava invece la medesima responsabilità;

inoltre, conseguenza negativa è che alle POER possono accedere soltanto i conservatori che operano in sedi di ampie dimensioni, mentre è inevitabile la penalizzazione dei conservatori operanti in sedi piccole;

della situazione descritta si sono occupati numerosi siti *internet*, tra cui "Italiani oggi" del 14 ottobre 2022 e "Un sogno italiano" del 17 dicembre 2022, nonché svariati organi di stampa, quali il "Corriere del Mezzogiorno" del 18 gennaio 2023, "Unione Sarda" del 22 gennaio 2023, "Italia Oggi" del 28 gennaio 2023, "Quotidiano del Sud" del 31 gennaio 2023;

considerato infine che a parere degli interroganti si rende necessario e urgente verificare se esista la

possibilità di aumentare il numero delle POER per i conservatori così da consentire l'accesso anche ai conservatori destinati a sedi più piccole,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta e se siano state fatte valutazioni in merito;

se intenda promuovere iniziative di concerto con i competenti organi onde addivenire ad un aumento delle POER, così da evitare disparità di trattamento in diversi ambiti territoriali.

(4-00847)

ROSSO, GASPARRI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

secondo quanto consta agli interroganti, oltre cento istanze di punizione, prevalentemente per il reato di diffamazione, sarebbero state introdotte presso la Procura della Repubblica di Roma nei confronti del giornalista Sigfrido Ranucci e di suoi collaboratori;

Ranucci sosterebbe di non temere tali iniziative perché certo di autorevoli tutele di cui sarebbe beneficiario;

la pendenza di un numero così rilevante di procedimenti appare plausibile alla luce delle dichiarazioni che, all'esito della trasmissione "Report" di cui è responsabile Ranucci, rilasciano i soggetti di cui la trasmissione in questione si interessa che asseriscono di ritenersi diffamati e di voler avviare iniziative giudiziarie conseguenziali;

se risultasse accertata la sussistenza di un così elevato numero di procedimenti giudiziari pendenti per fatti connessi agli argomenti trattati dal programma "Report" che, come è noto, viene diffuso dal servizio pubblico della RAI, sussisterebbe senza ombra di dubbio l'esigenza di comprendere le ragioni della inerzia investigativa nonostante doglianze sovente introdotte da autorevoli personaggi con ruoli significativi nella vita del Paese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda verificare la sussistenza dei fatti riportati e, in caso affermativo, se intenda disporre dei propri poteri ispettivi per accertare le ragioni che avrebbero determinato tale stato di cose da cui discenderebbe, tra l'altro, un innegabile pregiudizio di immagine per l'ordine giudiziario.

(4-00848)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00783 del senatore Fina ed altri, sulla composizione della commissione interministeriale in materia di tutela ambientale;

9ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00784 della senatrice Sabrina Licheri ed altri, sulle misure per tutelare la produzione di sughero dall'organismo nocivo "*Coraebus undatus*".

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 23a seduta pubblica del 28 dicembre 2022, a pagina 42, alla penultima riga del penultimo capoverso, e a pagina 60, alla terzultima riga del primo capoverso, sostituire la parola: "*déhor*" con la seguente: "*dehors*".

Sostituire la parola: "*dehor*" con la seguente: "*dehors*":

nel Resoconto stenografico della 24a seduta pubblica del 29 dicembre 2022, a pagina 7, all'undicesima riga;

nel Resoconto stenografico della 37a seduta pubblica del 14 febbraio 2023, a pagina 13, all'ultima riga;

nel Resoconto stenografico della 85a seduta pubblica dell'11 luglio 2023, a pagina 60, alla terzultima

riga del primo capoverso;

nel Resoconto stenografico della 124a seduta pubblica del 14 novembre 2023, a pagina 18, alla nona riga del primo capoverso, a pagina 24, alla tredicesima riga del primo capoverso, a pagina 28, alla prima riga del secondo capoverso, e a pagina 34, alla terza riga del terzo capoverso.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.